Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1631

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

18/12/2022 - 04:01

Indice

1. DDL S. 1631 - XVIII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 5
1.2.1. Testo DDL 1631 . . . 6
1.2.2. Testo approvato 1631 (Bozza provvisoria) . . . 53
1.2.3. Testo 1 . . . 69
1.3. Trattazione in Commissione . . . 336
1.3.1. Sedute . . . 337
1.3.2. Resoconti sommari . . . 338
1.3.2.1. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . 339
1.3.2.1.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 103 (ant.) del 03/12/2019 . . . 340
1.3.2.1.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 104 (pom.) del 03/12/2019 . . . 348
1.3.2.1.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 105 (ant.) del 04/12/2019 . . . 351
1.3.2.1.4. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 37 (ant.) del 05/12/2019 . . . 354
1.3.2.1.5. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 106 (ant.) del 09/12/2019 . . . 355
1.3.2.1.6. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 107 (pom.) del 09/12/2019 . . . 506
1.3.2.1.7. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 108 (ant.) del 10/12/2019 . . . 509
1.3.2.1.8. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 109 (pom.) del 10/12/2019 . . . 517
1.4. Trattazione in consultiva . . . 541
1.4.1. Sedute . . . 542
1.4.2. Resoconti sommari . . . 544
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 545
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 63 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/12/2019 . . . 546
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 64 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/12/2019 . . . 548
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 550

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 231 (pom.) del 09/12/2019 551
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 234 (pom.) del 10/12/2019 598
1.4.2.3. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) 623
1.4.2.3.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 122 (pom.) del 03/12/2019 624
1.4.2.3.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 125 (ant.) del 09/12/2019 627
1.4.2.4. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) 632
1.4.2.4.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 107 (ant.) del 03/12/2019 633
1.4.2.4.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 108 (pom.) del 09/12/2019 637
1.4.2.5. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) 640
1.4.2.5.1. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 86 (ant.) del 09/12/2019 641
1.4.2.5.2. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 87 (ant.) del 10/12/2019 644
1.4.2.6. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) 647
1.4.2.6.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 75 (ant.) del 04/12/2019 . 648
1.4.2.7. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) 655
1.4.2.7.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 142 (ant.) del 04/12/2019 656
1.4.2.7.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 143 (pom.) del 04/12/2019 659
1.4.2.8. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 661
1.4.2.8.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 134 (pom.) del 04/12/2019 662
1.4.2.8.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 135 (ant.) del 09/12/2019 666
1.4.2.8.3. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 136 (pom.) del 10/12/2019 667
1.5. Trattazione in Assemblea 673
1.5.1. Sedute 674
1.5.2. Resoconti stenografici 675
1.5.2.1. Seduta n. 172 dell'11/12/2019 676

1. DDL S. 1631 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 1631

XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

---

Iter

11 dicembre 2019: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

C.2211	approvato
S.1631	**approvato definitivamente. Legge**

Legge n. 156/19 del 12 dicembre 2019, GU n. 300 del 23 dicembre 2019. Testo coordinato G.U. n. 300 del 23 dicembre 2019.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio **Giuseppe Conte** , Ministro dell'economia e finanze **Roberto Gualtieri** (Governo Conte-II)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **123** del **24 ottobre 2019**, G.U. n. 250 del 24 ottobre 2019 , scadenza il 23 dicembre 2019.

Presentazione

Trasmesso in data **29 novembre 2019**; annunciato nella seduta n. 169 del 2 dicembre 2019.

Classificazione TESEO

RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI , TERREMOTI

Articoli

ATTIVITA' DI URGENZA (Art.1), PROROGA DI TERMINI (Artt.1, 2, 2-ter, 8, 9-bis, 9-vicies quater - 9-vicies sexies), UMBRIA (Artt.1-9, 9-decies, 9-duodecies, 9-vicies semel), LAZIO (Artt.1-9, 9-decies, 9-duodecies, 9-vicies semel), ABRUZZI (Artt.1-9, 9-bis, 9-decies, 9-duodecies, 9-vicies semel), MARCHE (Artt.1-9, 9-bis, 9-decies, 9-duodecies, 9-vicies semel), VITTIME DI CALAMITA' E DISASTRI (Artt.1-9), PROGETTI E PROGETTAZIONE (Artt.1-bis, 9-duodevicies), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Artt.1-bis, 4-bis, 9-duodevicies), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1-bis, 5-bis), STRUMENTI URBANISTICI (Artt.1-bis, 9-septiesdecies), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Artt.1-ter, 2, 3, 4, 9-quaterdecies, 9-quinquiesdecies), ASSUNZIONE AL LAVORO (Artt.1-ter, 9-vicies bis), REGIONI (Artt.1-ter, 3-bis, 3-quater, 4, 5-bis), ENTI LOCALI (Artt.1-ter, 9-vicies quater), PERSONALE TECNICO (Artt.1-ter), PERSONALE AMMINISTRATIVO (Artt.1-ter), IMMOBILI (Artt.2, 4, 9-quinquies, 9-vicies quinquies), ABROGAZIONE DI NORME (Art.2), EDILIZIA SCOLASTICA (Art.2), CENTRI STORICI E

ZONE PEDONALI (Artt.2, 9-vicies ter), COMUNI (Artt.3-quater, 5-bis, 6, 9-ter, 9-sexies, 9-novies, 9-vicies bis, 9-vicies quater), ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (Artt.3-4), EDILIZIA (Artt.3, 4), RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Artt.3, 4, 7), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.3, 8, 9-septies, 9-sexiesdecies), AMBIENTE (Art.3), TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Artt.3, 4), IMMOBILI PER ABITAZIONE (Art.3), CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Art.3), RECUPERO E RICICLAGGIO (Art.4), MAGAZZINI E DEPOSITI (Art.4), CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI (Art.4), GIOVANI (Art.5), IMPRENDITORI (Artt.5, 9-quinquiesdecies, 9-vicies), MEZZOGIORNO (Art.5), MANUTENZIONE (Art.6), STRADE (Art.6), SICUREZZA STRADALE (Art.6), IMPIANTISTICA CIVILE (Art.6), DECRETI MINISTERIALI (Artt.6, 8), MINISTERO DELL' INTERNO (Artt.6, 8), LIBERI PROFESSIONISTI (Artt.7, 9-duodevicies), ACCONTI E ANTICIPAZIONI (Art.7), MUTUI E PRESTITI (Artt.8, 9-vicies quater, 9-vicies sexies), CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP) (Artt.8, 9-vicies quater), CONTABILITA' DI ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Artt.8, 9-quinquiesdecies), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.8), AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (Art.8), GAS PER USO DOMESTICO (Art.8), ACQUA POTABILE (Art.8), ENERGIA ELETTRICA (Art.8), DILAZIONI E RATEIZZAZIONI (Art.8), IMPRESE AGRICOLE (Art.9), ISTITUTO PER STUDI, RICERCHE E INFORMAZIONI SUI MERCATI AGRICOLI (ISMEA) (Art.9), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.2, 2-bis, 3-bis, 9, 9-vicies, 9-duodetricies), ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA (Art.2), IMMOBILI DEMANIALI (Art.2), EDILIZIA SCOLASTICA UNIVERSITARIA E PER LA RICERCA (Art.2), DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Artt.2-ter), IMMOBILI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Art.3), PROGRAMMI E PIANI (Artt.3-bis, 9-septiesdecies), OPERE PUBBLICHE (Artt.3-quater), BENI CULTURALI ED ARTISTICI (Artt.3-quater, 9-tricies), CONFERENZA DI SERVIZI (Artt.3-quinquies), CREDITO DI IMPOSTE (Artt.3-sexies), DONAZIONI E LIBERALITA' (Artt.3-sexies), IMMOBILI ARTISTICI E STORICI (Artt.3-sexies), CHIESE ED EDIFICI DI CULTO (Artt.3-sexies), VENEZIA (Artt.3-sexies), MATERA (Artt.3-sexies), GARANZIA DELLO STATO (Artt.3-septies), IMPRESE MEDIE E PICCOLE (Artt.3-septies), MATERIALI DA COSTRUZIONE (Art.4), SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI (Art.4), CLAUSOLE CONTRATTUALI (Artt.4-bis), ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA (Artt.5-bis), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Artt.5-bis, 9-ter), IMPIANTI DI RISALITA (Artt.9-bis), PENSIONATI (Artt.9-ter), DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI (Artt.9-ter), ZONE SISMICHE (Artt.9-quater), REGOLAMENTI EDILIZI (Artt.9-quater), ALIENAZIONE DI BENI (Artt.9-quinquies), L'AQUILA (Artt.9-sexies, 9-vicies semel), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Artt.9-sexies), SOVRINTENDENZE DEI BENI CULTURALI (Artt.9-novies), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Artt.9-novies), AGENZIA ITALIANA PER L' ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D' IMPRESA - INVITALIA SPA (Artt.9-novies), ALES ARTE LAVORO E SERVIZI SPA (Artt.9-novies), EMILIA ROMAGNA (Artt.9-novies; 9-vicies quater), LOMBARDIA (Artt.9-novies, 9-vicies quater), VENETO (Artt.9-novies, 9-vicies quater), ISCHIA (Artt.9-decies, 9-quaterdecies - 9-vicies), SCUOLA (Artt.9-decies), ANNO SCOLASTICO (Artt.9-decies), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.9-undecies, 9-vicies semel), CALAMITA' NATURALI (Artt.9-undecies), TERRE INCOLTE E ABBANDONATE (Artt.9-duodecies), IMPRESE (Artt.9-duodetricies), CAMPANIA (Artt.9-septiesdecies), INCARICHI (Artt.9-duodevicies), CASAMICCIOLA TERME (Artt.9-vicies), FORIO (Artt.9-vicies), LACCO AMENO (Artt.9-vicies), ATTIVITA' CULTURALI (Artt.9-vicies semel), PROVINCIA DI CAMPOBASSO (Artt.9-vicies bis), CITTA' E AREE METROPOLITANE (Artt.9-vicies bis), CATANIA (Artt.9-vicies bis), PROVINCIA DELL'AQUILA (Artt.9-vicies ter), SOSPENSIONE DI TERMINI (Artt.9-vicies quater, 9-vicies sexies), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Artt.9-vicies quinquies), ICI (Artt.9-vicies quinquies), PIOGGE E ALLUVIONI (Artt.9-vicies sexies), SEGRETARI COMUNALI (Artt.9-vicies septies), CAMERA DEI DEPUTATI (Artt.9-undetricies), FONDI DI BILANCIO (Artt.9-undetricies), RESTAURI (Artt.9-tricies), PEDAGGI (Artt.9-tricies semel), AUTOSTRADE (Artt.9-tricies semel)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Franco Mirabelli** (PD) (dato conto della nomina il 3 dicembre 2019)
.
Relatore di maggioranza Sen. **Franco Mirabelli** (PD) nominato nella seduta pom. n. 109 del 10 dicembre 2019 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Relatore di minoranza Sen. **Giuliano Pazzaglini** (L-SP-PSd'Az) nominato l'11 dicembre 2019 .
Relatore di minoranza (esterno) Sen. **Andrea Cangini** (FIBP-UDC) nominato l'11 dicembre 2019 .

Assegnazione

Assegnato alla **13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)** **in sede referente** il 2 dicembre 2019. Annuncio nella seduta n. 169 del 2 dicembre 2019.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1631

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1631

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
e dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)

(V. *Stampato Camera n.* **2211**)

approvato dalla Camera dei deputati il 28 novembre 2019

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 novembre 2019

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 OTTOBRE 2019, N. 123

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-*bis*. - (*Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*) - 1. All'articolo 2, comma 2-*bis,* primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016".

Art. 1-*ter*. - *(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico" sono sostituite dalle seguenti: "con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonché ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per personale con profilo amministrativo-contabile,". Al maggiore onere derivante dal periodo precedente, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"*1-quinquies.* Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società *in house* della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose e comunque in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento" ».

All'articolo 2:

al comma 1, *alla lettera* a) *sono premesse le seguenti:*

« 0a) al comma 2:

1) alla lettera *a)*, dopo le parole: "pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011," sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2015,";

2) alla lettera *b)*, dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015";

3) alla lettera *c)*, dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015";

0b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"*2-ter.* Nel caso in cui per il medesimo bene immobile sussistano più proprietari o soggetti legittimati ai sensi del comma 2, lettere *a), b), c), d)* ed *e)*, la richiesta di concessione del contributo può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati, con le modalità disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata" »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera *a-bis)*, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020" »;

al comma 2, capoverso 3.1, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e universitari », *al secondo periodo, la parola:* « Detti *»* è sostituita dalle seguenti: « Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, detti » *e, al terzo periodo, le parole:* « non può essere mutata » *sono sostituite dalle seguenti: «* deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. All'articolo 14, comma 3-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020" ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-*bis*. - *(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"*12-bis.* Nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile, purché compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia".

Art. 2-*ter*. - *(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

dicembre 2016, n. 229, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il Commissario straordinario può disporre un ulteriore differimento del termine di cui al periodo precedente al 30 giugno 2020" ».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso Articolo 12-bis*:*

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, » *sono inserite le seguenti:* « da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, »;

al quarto periodo, dopo le parole: « al fine di acquisire » *sono inserite le seguenti:* « , nel caso della mancata richiesta di convocazione di detta Conferenza da parte del professionista ai sensi del precedente periodo, i pareri ambientali e paesaggistici, ove occorrano per gli interventi riguardanti aree o beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o compresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, e »*, le parole:* « permesso a costruire » *sono sostituite dalle seguenti:* « permesso di costruire » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: « ,nonché nei casi di cui al comma 1-*bis* del presente articolo »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis,* la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad attestare, in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma. In tali casi, la Conferenza regionale, oltre a svolgere le attività di cui al comma 1 eventualmente necessarie, accerta la conformità urbanistica dell'intervento ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire elenchi separati delle richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione, denominato "elenco A", e richieste di contributo relative a unità strutturali destinate ad attività produttive, denominato "elenco B". Il contributo relativo agli interventi di cui al comma 1 è concesso secondo il seguente ordine di priorità:

a) con riferimento all'elenco A:

1) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;

2) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera;

3) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);

b) con riferimento all'elenco B:

1) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma per le quali non è stata presentata la domanda di delocalizzazione temporanea;

2) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1) »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « almeno sul 20 per cento » *sono sostituite dalle seguenti: «* ,

mediante sorteggio, in misura pari almeno al 20 per cento » *e il secondo periodo è soppresso*.

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-*bis*. - *(Programmi straordinari di ricostruzione per i territori dell'Italia centrale maggiormente colpiti dal sisma del 2016)* - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.

2. I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-*sexies,* comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

Art. 3-*ter*. - *(Regolarizzazione delle domande di concessione dei contributi*) - 1. Le domande di concessione dei contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stato adottato il provvedimento di concessione possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.

Art. 3-*quater*. - *(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38" sono sostituite dalle seguenti: "anche in deroga alle previsioni contenute negli articoli 37, comma 4, e 38".

Art. 3-*quinquies*. - *(Modifica all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio".

Art. 3-*sexies*. - *(Ambito di applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di erogazioni liberali per beni culturali, si applicano anche nei territori di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, e nella città di Matera.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 820.000 per l'anno 2020, a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a euro 820.000 per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3-*septies*. - *(Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "sei" ».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera b)*, le parole:* « da imprese » *sono sostituite dalle seguenti:* « attraverso imprese »;

dopo la lettera c) *è aggiunta la seguente:*

« *c-bis)* al comma 11, dopo il settimo periodo è inserito il seguente: "La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti" ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-*bis*. - *(Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"*6.* Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l'*addendum* al contratto di appalto contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati" ».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; per i comuni di cui ai medesimi allegati che presentino una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E', essa si applica anche in deroga ai limiti di età previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo" ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-*bis*. - *(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici)* - 1. Al fine di favorire il riequilibrio demografico e la ripresa economica dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, le regioni possono predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, impegnandosi a non modificarla per un decennio.

2. Gli incentivi finanziari e i premi di insediamento di cui al comma 1 possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento e per quelle di acquisto, di ristrutturazione o di locazione di

immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Le regioni possono predisporre ulteriori forme di agevolazione. I benefici possono essere attribuiti anche ai soggetti già residenti nei comuni di cui al comma 1.

3. Le regioni individuano i comuni ai quali sono riservati i benefici di cui al presente articolo, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico ».

All'articolo 8:

al comma 1:

la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

« *a)* al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi" »;

dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*

« *a-bis)* al comma 2-*bis,* le parole: "per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024" »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

1-*ter*. Le autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis* e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subìto come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalità procedimentali e certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 »;

al comma 3, le parole: « 1° gennaio 2021 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 dicembre 2020 »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera *a),* e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 16,54 milioni di euro per l'anno 2020, a 19,74 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Art. 9. - *(Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere)* - 1. Alle imprese agricole ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. Alle medesime imprese possono essere concessi, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, con tasso d'interesse pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I mutui agevolati concessi per iniziative nel settore della produzione agricola hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.
2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese boschive ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
4. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 4, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

« Art. 9-*bis*. - *(Proroga della vita tecnica degli impianti di risalita delle regioni Abruzzo e Marche)* - 1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:

"*5-bis*. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli *skilift* situati nei territori delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali".

Art. 9-*ter*. - *(Modifica all'articolo 24-*ter *del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)* - 1. All'articolo 24-*ter*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "non superiore a 20.000 abitanti," sono inserite le seguenti: "e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,".

Art. 9-*quater*. - *(Modifiche all'articolo 94-*bis *del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)* - 1. All'articolo 94-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*:

1.1) al numero 1), le parole: "*peak ground acceleration*-PGA" sono sostituite dalle seguenti: "accelerazione ag";

1.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)";

1.3) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)";

2) alla lettera *b)*:

2.1) al numero 1), le parole: "nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3";

2.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera *a)*, numero 3)".

Art. 9-*quinquies*. - *(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)* - 1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente:

"*5.* Il contributo e ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall'altra parte dell'unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76".

Art. 9-*sexies*. - *(Deroghe alla disciplina recata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)* - 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comune dell'Aquila, secondo le disposizioni dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2020, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

Art. 9-*septies*. - *(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)* - 1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il nono e il decimo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati e accludono le quietanze dei pagamenti effettuati. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti di proprietà esclusiva o sull'immobile isolato, il condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento degli stessi".

Art. 9-*octies*. - *(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)* - 1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro";

b) al quinto periodo, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9-*novies*. - *(Modifica all'articolo 3-*bis *del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)* - 1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Al personale assunto ai sensi del

presente comma dalla Soprintendenza, nonché all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante convenzione, anche con la società ALES - Arte lavoro e servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento".

Art. 9-*decies*. - *(Modifiche all'articolo 18*-bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: "2018/2019 e 2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022";

2) alla lettera *a)*, le parole: "2018/2019 e 2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022";

3) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"*a-bis*) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, anche in deroga ai vincoli di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

b) al comma 2, le parole: "ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022";

c) al comma 5:

1) all'alinea, le parole: "ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 6 milioni nell'anno 2019, euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022";

2) dopo la lettera *b-quater*) sono aggiunte le seguenti:

"*b-quinquies*) quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed euro 2,85 milioni nel 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b-sexies) quanto a euro 4,75 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022".

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9-*undecies*. - *(Modifiche all'articolo 18*-bis *del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)* - 1. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1*. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto 'Casa Italia', nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis*. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del

patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia".

Art. 9-*duodecies*. - *(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)* - 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: "Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia" sono inserite le seguenti: "nonché nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,".

2. Relativamente ai comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i termini di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, decorrono dal 31 dicembre 2019.

Art. 9-*terdecies*. - *(Modifiche all'articolo 2*-bis *del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)* - 1. Al comma 40 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "interventi di ricostruzione pubblica" sono inserite le seguenti: "o privata";

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Restano in ogni caso ferme le vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici";

c) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e privata".

Art. 9-*quaterdecies*. - *(Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)* - 1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*i-ter)* provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020".

Art. 9-*quinquiesdecies*. - *(Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)* - 1. All'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"*3-bis*. Le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale in esito alla conclusione delle attività previste dal presente capo e non più necessarie per le finalità originarie possono essere destinate dal Commissario alle altre finalità ivi previste".

Art. 9-*sexiesdecies*. - *(Modifica all'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)* - 1. Il comma 13 dell'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:

"*13*. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 29".

Art. 9-*septiesdecies*. - *(Introduzione dell'articolo 24*-bis *del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)* - 1. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:

"Art. 24-*bis*. - *(Piano di ricostruzione) - 1*. La riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla regione Campania.

2. Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine:

a) le funzioni dell'ufficio speciale sono svolte dalla regione Campania;

b) il parere di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto;

c) il parere della Conferenza permanente di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal rappresentante della regione Campania, con la partecipazione del Commissario straordinario, del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il cui parere è obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno.

3. Il piano di ricostruzione di cui al presente articolo assolve alle finalità dei piani attuativi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto. Il piano di ricostruzione per i beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del medesimo codice e approvato previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 143, comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano paesaggistico per i territori interessati; in tale caso gli interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli *standard* urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione".

Art. 9-*duodevicies*. - *(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)* - 1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario" sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

2. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere *a)* e *c)"* sono sostituite dalle seguenti: "i piani di cui al comma 2".

3. Il comma 11 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è abrogato.

Art. 9-*undevicies*. - *(Modifica all'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)* - 1. Il comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:

"*6*. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, dello stesso codice. Gli incarichi per importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 19 del presente decreto".

Art. 9-*vicies*. - (*Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*) - 1. Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della

dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività d'impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività".

Art. 9-*vicies semel. - (Modifica all'articolo 1, commi 606 e 614, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)* - 1. All'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Al comma 614 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota, pari a 700.000 euro, delle risorse di cui al primo periodo è trasferita, per l'anno 2019, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri".

Art. 9-*vicies bis. - (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)* - 1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità secondo il seguente ordine:

a) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;

c) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, o per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) richieste dei titolari di attività produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della richiesta sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e dei beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma e che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali;

e) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)"*;

b) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis*. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive";

c) all'articolo 14-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nel limite di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8";

2) al comma 2, le parole: "anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2019, 2020 e 2021";

d) all'articolo 18:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "10 unità" sono sostituite dalle seguenti: "15 unità";

2) al comma 6:

2.1) le parole: "euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "euro 342.000 per l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000 per l'anno 2021";

2.2) le parole: "per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019, euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno 2021".

2. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di indebitamento netto, derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, pari complessivamente a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 9-*vicies ter*. - *(Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma del 2009)* - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni del cratere del sisma del 2009, con esclusione del comune dell'Aquila, possono integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in conformità alle disposizioni introdotte dal presente decreto.

Art. 9-*vicies quater*. - *(Proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 20 e 29 maggio 2012)* - 1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal comma 1006 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti

Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 9-*vicies quinquies*. - *(Proroga dell'esenzione dall'IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)* - 1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 9-*vicies sexies*. - *(Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili)* - 1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 9-*vicies septies*. - *(Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici)* - 1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta, fermi restando i limiti di contenimento delle spese relative al personale**,** possono nominare il segretario dell'ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.
2. Il segretario nominato ai sensi del comma 1, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dell'ente locale, mantiene il trattamento economico percepito nell'ultima sede di servizio.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine effettuate fino al 31 dicembre 2024.

Art. 9-*duodetricies*. - *(Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)* - 1. Per l'anno 2020, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, può destinare una quota fino a 50 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9-*undetricies*, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui

all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, da realizzare mediante:

a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

d) interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali;

e) interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese;

f) interventi e servizi di rete e di connettività, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi *in itinere* ed *ex post* e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime. Gli interventi proposti nell'ambito del programma di sviluppo di cui al comma 1 sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. Al funzionamento della cabina di regia di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9-*undetricies*. - *(Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)* - 1. L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Dell'importo di cui al primo periodo, una quota pari a 26,8 milioni di euro è destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.

Art. 9-*tricies*. - *(Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016)* - 1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016. Il programma è curato dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:

a) è autorizzato a impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle

disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La selezione dei candidati avviene negli anni 2020 e 2021 secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I restauratori sono impiegati per una durata massima complessiva di ventiquattro mesi, anche non consecutivi, fermo restando che in nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione e che ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici;

b) conferisce, secondo le modalità stabilite dagli istituti di cui al comma 1, borse di studio a restauratori per partecipare alle attività di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine, le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021 per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Art. 9-*tricies semel. - (Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25)* - 1. Nelle more della procedura di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° gennaio 2019 al 31 ottobre 2021 e comunque non successivamente alla conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale concessione delle autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 ottobre 2021, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25, anche al fine di mitigare gli effetti sugli utenti. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, è contestualmente sospeso l'obbligo del concessionario delle autostrade A24 e A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera *c)*, della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione.

3. Il concessionario delle autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS Spa delle rate del corrispettivo sospese ai sensi del comma 2, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera *c)*, della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS Spa ».

Decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2019.

Testo del decreto-legge	Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici	
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;	
Considerata la necessità di disporre misure urgenti per garantire la continuità ed efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da	

eventi sismici;
Considerata la straordinaria necessità e l'urgenza di disporre interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei predetti territori;
Considerata la necessità di disporre misure urgenti per garantire il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità nei predetti territori, gravemente colpiti da eventi sismici;
Ravvisata la sussistenza di ragioni di estrema urgenza che rendono indispensabile l'adozione di misure derogatorie e per l'accelerazione delle procedure di realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase emergenziale, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1. *(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*	Articolo 1. *(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*
1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*ter* è inserito il seguente: « *4-quater.* Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le conseguenti attività, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018. ».	*Identico*.
	Articolo 1-*bis*. **(*Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*)** **1. All'articolo 2, comma 2-*bis,* primo periodo, del**

	decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 ».
	Articolo 1-*ter.* ***(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*** **1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico » sono sostituite dalle seguenti: « con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonché ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per personale con profilo amministrativo-contabile. Al maggiore onere derivante dal periodo precedente, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».** **2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:** **« *1-quinquies.* Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società *in house* della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose e comunque in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento ».**
Articolo 2. *(Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*	Articolo 2. *(Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*
1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono	1. *Identico*:

apportate le seguenti modificazioni:

	0a) **al comma 2:** **1) alla lettera *a)*, dopo le parole: « pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, » sono inserite le seguenti: « e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2015. »;** **2) alla lettera *b)*, dopo le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 » sono inserite le seguenti: « e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015 »;** **3) alla lettera *c)*, dopo le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 » sono inserite le seguenti: « e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015 »;** ***0b)*** **dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:** **« *2-ter.* Nel caso in cui per il medesimo bene immobile sussistano più proprietari o soggetti legittimati ai sensi del comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, la richiesta di concessione del contributo può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati, con le modalità disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata »;**
a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale. »;	*a) identica*;
b) i commi 10-*bis* e 10-*quater* sono abrogati.	*b) identica*.
	1-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera *a-bis)*, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».
2. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « *3.1.* Tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici. Detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono	2. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « *3.1.* Tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici **e universitari. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2,** detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito,

ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione *in situ* non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate non può essere mutata. ».	salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione *in situ* non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate **deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità** ».
	2-*bis*. All'articolo 14, comma 3-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».
	Articolo 2-*bis*. ***(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*** **1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 12 è inserito il seguente:** **« 12-*bis*. Nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile, purché compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia ».**
	Articolo 2-*ter*. ***(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*** **1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il Commissario straordinario può disporre un ulteriore differimento del termine di cui al periodo precedente al 30 giugno 2020 ».**
Articolo 3. *(Introduzione dell'articolo 12*-bis *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*	Articolo 3. *(Introduzione dell'articolo 12*-bis *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*
1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:	1. *Identico*:
« Articolo 12-*bis*. - *(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata)*. - *1.* Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il	« Articolo 12-*bis*. - *(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata)*. - *1.* Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, **da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,** gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina

provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Se gli interventi necessitano dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale è convocata dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso a costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Se gli interventi necessitano dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale è convocata dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire**, nel caso della mancata richiesta di convocazione di detta Conferenza da parte del professionista ai sensi del precedente periodo, i pareri ambientali e paesaggistici, ove occorrano per gli interventi riguardanti aree o beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o compresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, e** l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso **di** costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89**, nonché nei casi di cui al comma 1-*bis* del presente articolo**.

1 -bis. **Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad attestare, in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma. In tali casi, la Conferenza regionale, oltre a svolgere le attività di cui al comma 1 eventualmente necessarie, accerta la conformità urbanistica dell'intervento ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa**

	vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.
2. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla concessione del contributo relativo agli interventi di cui al comma 1, secondo il seguente ordine di priorità:	*2.* Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono **a definire elenchi separati delle richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione, denominato "elenco A", e richieste di contributo relative a unità strutturali destinate ad attività produttive, denominato "elenco B". Il** contributo relativo agli interventi di cui al comma 1 **è concesso** secondo il seguente ordine di priorità:
	***a)* con riferimento all'elenco A:**
a) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;	**1)** richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono **comprese** unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;
b) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*;	**2)** richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono **comprese** unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, diverse da quelle di cui **al numero 1) della presente lettera;**
Vedi lettera d)	**3) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate** ad abitazione **diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);**
	***b)* con riferimento all'elenco B:**
c) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma che non hanno presentato la domanda di delocalizzazione temporanea;	**1)** richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma **per le quali non è stata presentata** la domanda di delocalizzazione temporanea;
d) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione **o** ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.	**2)** richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono **comprese** unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui **al numero 1)**.
3. Gli uffici speciali per la ricostruzione, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione almeno sul 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo. **L'effettuazione del controllo sospende i termini per l'adozione del**	*3.* Gli uffici speciali per la ricostruzione, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione**, mediante sorteggio, in misura pari** almeno **al** 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo. Per i controlli successivi al provvedimento di concessione del contributo trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 ».

provvedimento di concessione del contributo. Per i controlli successivi al provvedimento di concessione del contributo trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12. ».

Art. 3-*bis.*
(Programmi straordinari di ricostruzione per i territori dell'Italia centrale maggiormente colpiti dal sisma del 2016)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.

2. I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-*sexies,* comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

Articolo 3-*ter*.

(Regolarizzazione delle domande di concessione dei contributi)

1. Le domande di concessione dei contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stato adottato il provvedimento di concessione possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.

Articolo 3-*quater*.

(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 » sono sostituite dalle seguenti: « anche in deroga alle previsioni contenute negli articoli 37, comma 4, e 38 ».

Articolo 3-*quinquies.*

(Modifica all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio ».

Articolo 3-*sexies.*

(Ambito di applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di erogazioni liberali per beni culturali, si applicano anche nei territori di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, e nella città di Matera.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 820.000 per l'anno 2020, a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a euro 820.000 per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno

	2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. **3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.** **Articolo 3-*septies.*** ***(Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*** **1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « sei ».**
Articolo 4. *(Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici)* 1. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:	Articolo 4. *(Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici)* 1. *Identico*:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « *3-bis.* Entro il 31 dicembre 2019, le regioni, sentito il commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13, aggiornano i piani di cui al comma 2 individuando, in particolare, i siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di conclusione del procedimento entro il termine di cui al presente comma il commissario straordinario può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata. »;	*a) identica;*
b) al comma 6, dopo le parole « da essi incaricate », sono inserite le seguenti: « , o da imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 »;	*b)* al comma 6, dopo le parole « da essi incaricate », sono inserite le seguenti: « , o **attraverso** imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 »;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: « *7-bis.* Nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ridotto a quindici giorni. ».	*c) identica* **;**
	***c-bis)* al comma 11, dopo il settimo periodo è inserito il seguente: « La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la**

	caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti ».
	Articolo 4-*bis*.
	(Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
	1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:
	« *6.* Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l'*addendum* al contratto di appalto contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati ».
Articolo 5. *(Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata « Resto al Sud »)*	Articolo 5. *(Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata « Resto al Sud »)*
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, aggiungere in fine il seguente periodo: « La predetta misura è estesa anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17. ».	1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, **convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto,** in fine**,** il seguente periodo: « **L'applicazione della** predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 **del presente articolo,** anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* **al** decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229**; per i comuni di cui ai medesimi allegati che presentino una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E", essa si applica anche in deroga ai limiti di età previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo** ».
	Articolo 5-*bis*.
	(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici)
	1. Al fine di favorire il riequilibrio demografico e la ripresa economica dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, le regioni possono predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni con

	popolazione inferiore a 5.000 abitanti indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, impegnandosi a non modificarla per un decennio. **2. Gli incentivi finanziari e i premi di insediamento di cui al comma 1 possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento e per quelle di acquisto, di ristrutturazione o di locazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Le regioni possono predisporre ulteriori forme di agevolazione. I benefici possono essere attribuiti anche ai soggetti già residenti nei comuni di cui al comma 1.** **3. Le regioni individuano i comuni ai quali sono riservati i benefici di cui al presente articolo, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.**
Articolo 6. *(Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma)* 1. All'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al primo periodo le parole da *«* colpiti dal sisma » a « allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 »; *b)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al riparto dei fondi si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali. ».	Articolo 6. *(Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma)* *Identico.*
Articolo 7. *(Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* 1. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole « per l'assistenza alla popolazione » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34, comma 7-*bis* ». 2. All'articolo 34, comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le anticipazioni di cui al presente comma non può essere richiesta	Articolo 7. *(Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* *Identico.*

alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione. ».	
Articolo 8. *(Proroga di termini)*	Articolo 8. *(Proroga di termini)*
1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico*:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: « al primo e al secondo anno » sono sostituite dalle seguenti: « al terzo e al quarto anno »;	*a)* al comma 1, **il** terzo periodo **è sostituito dal seguente:** « **Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi** »; ***a-bis)*** **al comma 2-*bis,* le parole: « per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;**
b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2020. ».	*b) identica*.
	1-*bis*. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ». **1-*ter*. Le autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.**
2. Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui	2. *Identico.*

all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.

2-*bis.* La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis* e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subìto come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalità procedimentali e certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. All'articolo 2-*bis*, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 ».

3. All'articolo 2-*bis*, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « **31 dicembre 2020** ».

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera *a)* e 2, pari complessivamente a 13,95 milioni di euro per l'anno 2020, a 14,39 milioni di euro per l'anno 2021, a 13,66 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,88 milioni di euro per l'anno 2023, a 15,55 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e a 1,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:
a) quanto a 0,61 milioni di euro per l'anno 2020, a 1,05 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,32 milioni di euro per l'anno 2022, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029,

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera *a),* e 2 **del presente articolo**, pari complessivamente **a 16,54 milioni di euro per l'anno 2020, a 19,74 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.**

mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.	
	4-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 9. *(Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere)*	Articolo 9. *(Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere)*
1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole « Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia » sono aggiunte le seguenti parole « nonché nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ».	1. **Alle imprese agricole ubicate nei territori dei** comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, **possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. Alle medesime imprese possono essere concessi, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, con tasso d'interesse pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I mutui agevolati concessi per iniziative nel settore della produzione agricola hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.** **2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.** **3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese boschive ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2, e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.**
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinate risorse nei limiti di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.	**4**. Per le finalità di cui al **presente articolo** sono destinate risorse **nel limite** di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020**. Al relativo onere si provvede** mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020**,** di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
	5. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 4, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 9-*bis*.

(Proroga della vita tecnica degli impianti di risalita delle regioni Abruzzo e Marche)

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente: « 5-*bis*. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli *skilift* situati nei territori delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali ».

Articolo 9-*ter*.

(Modifica all'articolo 24-*ter *del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 24-*ter*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « non superiore a 20.000 abitanti, » sono inserite le seguenti: « e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ».

Articolo 9-*quater*.

(Modifiche all'articolo 94-*bis *del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. All'articolo 94-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* al comma 1:**

1) alla lettera *a)*:

1.1) al numero 1), le parole: « peak ground acceleration-PGA » sono sostituite dalle seguenti: « accelerazione ag »;

1.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4) »;

1.3) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4) »;

2) alla lettera *b)*:

2.1) al numero 1), le parole: « nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3) » sono sostituite

dalle seguenti: « nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3 »;

2.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3) ».

Articolo 9-*quinquies.*

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)

1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente: « *5.* Il contributo e ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall'altra parte dell'unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 ».

Articolo 9-*sexies.*

(Deroghe alla disciplina recata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comune dell'Aquila, secondo le disposizioni dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2020, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

Articolo 9-*septies*.

(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il nono e il decimo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati e accludono le quietanze dei pagamenti effettuati. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti di proprietà esclusiva o sull'immobile isolato, il condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento degli stessi ».

Articolo 9-*octies*.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro »;**

b) **al quinto periodo, le parole: « Per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ».**

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9-*novies*.

(Modifica all'articolo 3*-bis *del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Al personale assunto ai sensi del presente comma dalla Soprintendenza, nonché all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante convenzione, anche con la società ALES - Arte lavoro e servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento ».

Articolo 9-*decies* .

(Modifiche all'articolo 18*-bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **al comma 1:**

1) all'alinea, le parole: « 2018/2019 e 2019/2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 »;

2) alla lettera *a)*, le parole: « 2018/2019 e 2019/2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 »;

3) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis)* istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di dirigente

scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, anche in deroga ai vincoli di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 »;
***b)* al comma 2, le parole: « ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022 »;**
***c)* al comma 5:**
1) all'alinea, le parole: « ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , euro 6 milioni nell'anno 2019, euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022 »;
2) dopo la lettera *b-quater)* sono aggiunte le seguenti:
« *b-quinquies)* quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed euro 2,85 milioni nel 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
***b-sexies)* quanto a euro 4,75 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;**
***d)* la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 ».**
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9-*undecies.*
(Modifiche all'articolo 18-*bis *del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)
1. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
***a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:**
« *1*. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi

di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile »;
b) **dopo il comma 1 è inserito il seguente:**
« *1-bis*. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia ».

Articolo 9-*duodecies*.

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: « Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia » sono inserite le seguenti: « nonché nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ».

2. Relativamente ai comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i termini di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, decorrono dal 31 dicembre 2019.

Articolo 9-*terdecies*.

(Modifiche all'articolo 2-*bis *del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

1. Al comma 40 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) **al primo periodo, dopo le parole: « interventi di ricostruzione pubblica » sono inserite le seguenti: « o privata »;**
b) **dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Restano in ogni caso ferme le vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici »;**
c) **al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e privata ».**

Articolo 9-*quaterdecies*.

(Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunta, in

fine, la seguente lettera:
« *i-ter)* provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020 ».

Articolo 9-*quinquiesdecies*.
(Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)
1. All'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« *3-bis.* Le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale in esito alla conclusione delle attività previste dal presente capo e non più necessarie per le finalità originarie possono essere destinate dal Commissario alle altre finalità ivi previste ».

Articolo 9-*sexiesdecies*.
(Modifica all'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)
1. Il comma 13 dell'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:
« *13.* La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 29 ».

Articolo 9-*septiesdecies*.
(Introduzione dell'articolo 24-*bis *del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)
1. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:
« Art. 24-*bis*. - *(Piano di ricostruzione) - 1*. La riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla regione Campania.
***2*. Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine:**
***a)* le funzioni dell'ufficio speciale sono svolte dalla regione Campania;**
***b)* il parere di cui al comma 4 del citato articolo 11 del**

decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto;

c) **il parere della Conferenza permanente di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal rappresentante della regione Campania, con la partecipazione del Commissario straordinario, del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il cui parere è obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno.**

3**. Il piano di ricostruzione di cui al presente articolo assolve alle finalità dei piani attuativi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto. Il piano di ricostruzione per i beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del medesimo codice e approvato previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 143, comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano paesaggistico per i territori interessati; in tale caso gli interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.**

4**. Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli *standard* urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione ».**

Articolo 9-*duodevicies.*

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **al terzo periodo, le parole: « da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario » sono soppresse;**

b) **l'ultimo periodo è soppresso.**

2. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,

dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere *a)* e *c)* » sono sostituite dalle seguenti: « i piani di cui al comma 2 ».

3. Il comma 11 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è abrogato.

Articolo 9-*undevicies.*

(Modifica all'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

1. Il comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:

« *6.* L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, dello stesso codice. Gli incarichi per importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 19 del presente decreto ».

Articolo 9-*vicies.*

(Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

1. Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività d'impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività ».

Articolo 9-*vicies semel.*

(Modifiche all'articolo 1, commi 606 e 614, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « Per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si

provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Al comma 614 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Una quota, pari a 700.000 euro, delle risorse di cui al primo periodo è trasferita, per l'anno 2019, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

Articolo 9-*vicies bis.*

(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente: « *1.* Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità secondo il seguente ordine:**

***a)* richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;**

***b)* richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;**

***c)* richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, o per essi al soggetto**

mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere *a)* e *b)*;

***d)* richieste dei titolari di attività produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della richiesta sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e dei beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma e che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali;**

***e)* richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* »;**

***b)* all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:**

« *2-bis*. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive »;

***c)* all'articolo 14-*bis*:**

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori

unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nel limite di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8 »;

2) al comma 2, le parole: « anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « anni 2019, 2020 e 2021 »;

***d)* all'articolo 18:**

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: « 10 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 15 unità »;

2) al comma 6:

2.1) le parole: « euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 342.000 per l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000 per l'anno 2021 »;

2.2) le parole: « per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019, euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno 2021 ».

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, pari complessivamente a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 9-*vicies ter*.

(Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma del 2009)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni del cratere del sisma del 2009, con esclusione del comune dell'Aquila, possono integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in conformità alle disposizioni introdotte dal presente decreto.

Articolo 9-*vicies quater.*
(Proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 20 e 29 maggio 2012)
1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal comma 1006 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Articolo 9-*vicies quinquies*.
(Proroga dell'esenzione dall'IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)
1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria

prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 9-*vicies sexies*.

(Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 9-*vicies septies*

(Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici)

1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta, fermi restando i limiti di contenimento delle spese relative al personale, possono nominare il segretario dell'ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.

2. Il segretario nominato ai sensi del comma 1, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dell'ente locale, mantiene il trattamento economico percepito nell'ultima sede di servizio.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine effettuate fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 9-*duodetricies*.

(Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)

1. Per l'anno 2020 il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre

2016, n. 229, può destinare una quota fino a 50 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9-*undetricies*, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, da realizzare mediante:

***a)* interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;**

***b)* attività e programmi di promozione turistica e culturale;**

***c)* attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;**

***d)* interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali;**

***e)* interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese;**

***f)* interventi e servizi di rete e di connettività, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese.**

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi *in itinere* ed *ex post* e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime. Gli interventi proposti nell'ambito del programma di sviluppo di cui al comma 1 sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma, 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. Al funzionamento della cabina di regia di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9-*undetricies.*

(Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)

1. L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla

Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Dell'importo di cui al primo periodo, una quota pari a 26,8 milioni di euro è destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.

Articolo 9-*tricies.*

(Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016)

1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016. Il programma è curato dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:

***a)* è autorizzato a impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La selezione dei candidati avviene negli anni 2020 e 2021 secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

I restauratori sono impiegati per una durata massima complessiva di ventiquattro mesi, anche non consecutivi, fermo restando che in nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione e che ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici;

b) **conferisce, secondo le modalità stabilite dagli istituti di cui al comma 1, borse di studio a restauratori per partecipare alle attività di cui al presente articolo.**

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine, le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021 per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Articolo 9-*tricies semel*.

(Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25)

1. Nelle more della procedura di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° gennaio 2019 al 31 ottobre 2021 e comunque non successivamente alla conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale concessione delle autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 ottobre 2021, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25, anche al fine di mitigare gli effetti sugli utenti. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, è contestualmente sospeso l'obbligo del concessionario delle autostrade A24 e A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera *c)*, della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione.

3. Il concessionario delle autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS Spa delle rate del corrispettivo sospese ai sensi del comma 2, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di

cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera *c)*, della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS Spa.

Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 2019.

MATTARELLA

Conte, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Gualtieri, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

1.2.2. Testo approvato 1631 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1631

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, l'11 dicembre 2019, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 OTTOBRE 2019, N. 123

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-*bis*. - (*Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*) - 1. All'articolo 2, comma 2-*bis,* primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016".

Art. 1-*ter*. - *(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico" sono sostituite dalle seguenti: "con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonché ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per personale con profilo amministrativo-contabile,". Al maggiore onere derivante dal periodo precedente, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

medesimo Ministero.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"*1-quinquies.* Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società *in house* della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose e comunque in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento" ».

All'articolo 2:

al comma 1, *alla lettera* a) *sono premesse le seguenti:*

« 0a) al comma 2:

1) alla lettera *a)*, dopo le parole: "pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011," sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2015,";

2) alla lettera *b)*, dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015";

3) alla lettera *c)*, dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015";

0b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"*2-ter.* Nel caso in cui per il medesimo bene immobile sussistano più proprietari o soggetti legittimati ai sensi del comma 2, lettere *a), b), c), d)* ed *e)*, la richiesta di concessione del contributo può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati, con le modalità disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata" »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera *a-bis)*, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020" »;

al comma 2, capoverso 3.1, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e universitari », *al secondo periodo, la parola:* « Detti » è sostituita dalle seguenti: « Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, detti » *e, al terzo periodo, le parole:* « non può essere mutata » *sono sostituite dalle seguenti: «* deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. All'articolo 14, comma 3-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020" ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-*bis*. - *(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"*12-bis.* Nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile, purché compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia".

Art. 2-*ter*. - *(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il Commissario straordinario

può disporre un ulteriore differimento del termine di cui al periodo precedente al 30 giugno 2020" ».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso Articolo 12-bis*:*

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, » *sono inserite le seguenti:* « da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, »;

al quarto periodo, dopo le parole: « al fine di acquisire » *sono inserite le seguenti:* « , nel caso della mancata richiesta di convocazione di detta Conferenza da parte del professionista ai sensi del precedente periodo, i pareri ambientali e paesaggistici, ove occorrano per gli interventi riguardanti aree o beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o compresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, e »*, le parole:* « permesso a costruire » *sono sostituite dalle seguenti:* « permesso di costruire » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: « , nonché nei casi di cui al comma 1-*bis* del presente articolo »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis,* la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad attestare, in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma. In tali casi, la Conferenza regionale, oltre a svolgere le attività di cui al comma 1 eventualmente necessarie, accerta la conformità urbanistica dell'intervento ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire elenchi separati delle richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione, denominato "elenco A", e richieste di contributo relative a unità strutturali destinate ad attività produttive, denominato "elenco B". Il contributo relativo agli interventi di cui al comma 1 è concesso secondo il seguente ordine di priorità:

a) con riferimento all'elenco A:

1) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;

2) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera;

3) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);

b) con riferimento all'elenco B:

1) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma per le quali non è stata presentata la domanda di delocalizzazione temporanea;

2) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1) »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « almeno sul 20 per cento » *sono sostituite dalle seguenti: «* , mediante sorteggio, in misura pari almeno al 20 per cento » *e il secondo periodo è soppresso*.

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-*bis*. - *(Programmi straordinari di ricostruzione per i territori dell'Italia centrale maggiormente colpiti dal sisma del 2016)* - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.

2. I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-*sexies,* comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

Art. 3-*ter*. - *(Regolarizzazione delle domande di concessione dei contributi*) - 1. Le domande di concessione dei contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stato adottato il provvedimento di concessione possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.

Art. 3-*quater*. - *(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38" sono sostituite dalle seguenti: "anche in deroga alle previsioni contenute negli articoli 37, comma 4, e 38".

Art. 3-*quinquies*. - *(Modifica all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio".

Art. 3-*sexies*. - *(Ambito di applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di erogazioni liberali per beni culturali, si applicano anche nei territori di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, e nella città di Matera.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 820.000 per l'anno 2020, a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a euro 820.000 per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307, e, quanto a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3-*septies*. - *(Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "sei" ».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera b)*, le parole:* « da imprese » *sono sostituite dalle seguenti:* « attraverso imprese »;

dopo la lettera c) *è aggiunta la seguente:*

« *c-bis)* al comma 11, dopo il settimo periodo è inserito il seguente: "La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti" ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-*bis*. - *(Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"*6.* Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l'*addendum* al contratto di appalto contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati" ».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; per i comuni di cui ai medesimi allegati che presentino una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E', essa si applica anche in deroga ai limiti di età previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo" ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-*bis*. - *(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici)* - 1. Al fine di favorire il riequilibrio demografico e la ripresa economica dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, le regioni possono predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, impegnandosi a non modificarla per un decennio.

2. Gli incentivi finanziari e i premi di insediamento di cui al comma 1 possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento e per quelle di acquisto, di ristrutturazione o di locazione di

immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Le regioni possono predisporre ulteriori forme di agevolazione. I benefici possono essere attribuiti anche ai soggetti già residenti nei comuni di cui al comma 1.

3. Le regioni individuano i comuni ai quali sono riservati i benefici di cui al presente articolo, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico ».

All'articolo 8:

al comma 1:

la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

« *a)* al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi" »;

dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*

« *a-bis)* al comma 2-*bis,* le parole: "per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024" »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

1-*ter*. Le autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis* e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subìto come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalità procedimentali e certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 »;

al comma 3, le parole: « 1° gennaio 2021 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 dicembre 2020 »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera *a),* e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 16,54 milioni di euro per l'anno 2020, a 19,74 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Art. 9. - *(Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere)* - 1. Alle imprese agricole ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. Alle medesime imprese possono essere concessi, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, con tasso d'interesse pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I mutui agevolati concessi per iniziative nel settore della produzione agricola hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.

2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese boschive ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

4. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 4, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

« Art. 9-*bis*. - *(Proroga della vita tecnica degli impianti di risalita delle regioni Abruzzo e Marche)* - 1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:

"*5-bis*. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli *skilift* situati nei territori delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali".

Art. 9-*ter*. - *(Modifica all'articolo 24-*ter *del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)* - 1. All'articolo 24-*ter*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "non superiore a 20.000 abitanti," sono inserite le seguenti: "e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,".

Art. 9-*quater*. - *(Modifiche all'articolo 94-*bis *del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)* - 1. All'articolo 94-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*:

1.1) al numero 1), le parole: "*peak ground acceleration*-PGA" sono sostituite dalle seguenti: "accelerazione ag";

1.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)";

1.3) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)";

2) alla lettera *b)*:

2.1) al numero 1), le parole: "nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3";

2.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera *a)*, numero 3)".

Art. 9-*quinquies*. - *(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)* - 1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente:

"*5.* Il contributo e ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall'altra parte dell'unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76".

Art. 9-*sexies*. - *(Deroghe alla disciplina recata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)* - 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comune dell'Aquila, secondo le disposizioni dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2020, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

Art. 9-*septies*. - *(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)* - 1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il nono e il decimo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati e accludono le quietanze dei pagamenti effettuati. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti di proprietà esclusiva o sull'immobile isolato, il condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento degli stessi".

Art. 9-*octies*. - *(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)* - 1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro";

b) al quinto periodo, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9-*novies*. - *(Modifica all'articolo 3*-bis *del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)* - 1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Al personale assunto ai sensi del

presente comma dalla Soprintendenza, nonché all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante convenzione, anche con la società ALES - Arte lavoro e servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento".

Art. 9-*decies*. - *(Modifiche all'articolo 18*-bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: "2018/2019 e 2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022";

2) alla lettera *a)*, le parole: "2018/2019 e 2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022";

3) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"*a-bis*) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, anche in deroga ai vincoli di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

b) al comma 2, le parole: "ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022";

c) al comma 5:

1) all'alinea, le parole: "ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 6 milioni nell'anno 2019, euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022";

2) dopo la lettera *b-quater*) sono aggiunte le seguenti:

"*b-quinquies*) quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed euro 2,85 milioni nel 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b-sexies) quanto a euro 4,75 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022".

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9-*undecies*. - *(Modifiche all'articolo 18*-bis *del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)* - 1. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1*. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto 'Casa Italia', nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis*. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del

patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia".

Art. 9-*duodecies*. - *(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)* - 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: "Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia" sono inserite le seguenti: "nonché nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,".

2. Relativamente ai comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i termini di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, decorrono dal 31 dicembre 2019.

Art. 9-*terdecies*. - *(Modifiche all'articolo 2*-bis *del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)* - 1. Al comma 40 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "interventi di ricostruzione pubblica" sono inserite le seguenti: "o privata";

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Restano in ogni caso ferme le vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici";

c) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e privata".

Art. 9-*quaterdecies*. - *(Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)* - 1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*i-ter)* provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020".

Art. 9-*quinquiesdecies*. - *(Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)* - 1. All'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"*3-bis.* Le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale in esito alla conclusione delle attività previste dal presente capo e non più necessarie per le finalità originarie possono essere destinate dal Commissario alle altre finalità ivi previste".

Art. 9-*sexiesdecies*. - *(Modifica all'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)* - 1. Il comma 13 dell'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:

"*13.* La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 29".

Art. 9-*septiesdecies*. - *(Introduzione dell'articolo 24*-bis *del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)* - 1. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:

"Art. 24-*bis*. - *(Piano di ricostruzione) - 1*. La riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla regione Campania.

2. Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre

2016, n. 229. A tale fine:

a) le funzioni dell'ufficio speciale sono svolte dalla regione Campania;

b) il parere di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto;

c) il parere della Conferenza permanente di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal rappresentante della regione Campania, con la partecipazione del Commissario straordinario, del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il cui parere è obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno.

3. Il piano di ricostruzione di cui al presente articolo assolve alle finalità dei piani attuativi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto. Il piano di ricostruzione per i beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del medesimo codice e approvato previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 143, comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano paesaggistico per i territori interessati; in tale caso gli interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli *standard* urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione".

Art. 9-*duodevicies*. - *(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)* - 1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario" sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

2. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere *a)* e *c)"* sono sostituite dalle seguenti: "i piani di cui al comma 2".

3. Il comma 11 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è abrogato.

Art. 9-*undevicies*. - *(Modifica all'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)* - 1. Il comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:

"*6*. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, dello stesso codice. Gli incarichi per importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 19 del presente decreto".

Art. 9-*vicies*. - (*Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*) - 1. Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contributi di cui al primo periodo

sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività d'impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività".

Art. 9-*vicies semel. - (Modifica all'articolo 1, commi 606 e 614, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)* - 1. All'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Al comma 614 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota, pari a 700.000 euro, delle risorse di cui al primo periodo è trasferita, per l'anno 2019, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri".

Art. 9-*vicies bis. - (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)* - 1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità secondo il seguente ordine:

a) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;

c) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, o per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) richieste dei titolari di attività produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della richiesta sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e dei beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma e che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali;

e) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)"*;

b) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis*. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive";

c) all'articolo 14-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nel limite di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8";

2) al comma 2, le parole: "anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2019, 2020 e 2021";

d) all'articolo 18:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "10 unità" sono sostituite dalle seguenti: "15 unità";

2) al comma 6:

2.1) le parole: "euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "euro 342.000 per l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000 per l'anno 2021";

2.2) le parole: "per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019, euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno 2021".

2. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di indebitamento netto, derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, pari complessivamente a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 9-*vicies ter*. - *(Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma del 2009)* - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni del cratere del sisma del 2009, con esclusione del comune dell'Aquila, possono integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in conformità alle disposizioni introdotte dal presente decreto.

Art. 9-*vicies quater*. - *(Proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 20 e 29 maggio 2012)* - 1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal comma 1006 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,

n. 145, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 9-*vicies quinquies*. - *(Proroga dell'esenzione dall'IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)* - 1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 9-*vicies sexies*. - *(Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili)* - 1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 9-*vicies septies*. - *(Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici)* - 1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta, fermi restando i limiti di contenimento delle spese relative al personale**,** possono nominare il segretario dell'ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.

2. Il segretario nominato ai sensi del comma 1, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dell'ente locale, mantiene il trattamento economico percepito nell'ultima sede di servizio.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine effettuate fino al 31 dicembre 2024.

Art. 9-*duodetricies*. - *(Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)* - 1. Per l'anno 2020, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, può destinare una quota fino a 50 milioni di euro dell'importo assegnato, ai

sensi dell'articolo 9-*undetricies*, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, da realizzare mediante:

a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

d) interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali;

e) interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese;

f) interventi e servizi di rete e di connettività, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi *in itinere* ed *ex post* e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime. Gli interventi proposti nell'ambito del programma di sviluppo di cui al comma 1 sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. Al funzionamento della cabina di regia di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9-*undetricies*. - *(Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)* - 1. L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Dell'importo di cui al primo periodo, una quota pari a 26,8 milioni di euro è destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.

Art. 9-*tricies*. - *(Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016)* - 1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016. Il programma è curato dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:

a) è autorizzato a impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La selezione dei candidati avviene negli anni 2020 e 2021 secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I restauratori sono impiegati per una durata massima complessiva di ventiquattro mesi, anche non consecutivi, fermo restando che in nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione e che ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici;

b) conferisce, secondo le modalità stabilite dagli istituti di cui al comma 1, borse di studio a restauratori per partecipare alle attività di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine, le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021 per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Art. 9-*tricies semel. - (Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25)* - 1. Nelle more della procedura di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° gennaio 2019 al 31 ottobre 2021 e comunque non successivamente alla conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale concessione delle autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 ottobre 2021, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25, anche al fine di mitigare gli effetti sugli utenti. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, è contestualmente sospeso l'obbligo del concessionario delle autostrade A24 e A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera *c)*, della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione.

3. Il concessionario delle autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS Spa delle rate del corrispettivo sospese ai sensi del comma 2, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera *c)*, della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS Spa ».

1.2.3. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
10 dicembre 2019
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (1631)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1
VERDUCCI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti periodi: "Sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del presente decreto, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera *a)*, è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-*bis*, in deroga alle

disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla medesima data del 31 dicembre 2022"».

1.2

CANGINI, FLORIS, GALLONE, TOFFANIN, PAPATHEU, BATTISTONI, AIMI

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis*, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera *a)*, è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-*bis*, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla medesima data del 31 dicembre 2024, previa selezione riservata al personale assunto dai Comuni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-*bis*. Tale soluzione si pone come soluzione funzionale alla ricostruzione e al buon andamento dell'amministrazione in quanto sussistono peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla."»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le parole: "con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico"».

1.3

CANGINI, FLORIS, GALLONE, TOFFANIN, PAPATHEU, QUAGLIARIELLO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i periodi che seguono: "Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti

per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera *a)*, è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-*bis*, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 11, lettera *f)* del CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati automaticamente di ulteriori dodici mesi.

Ai maggiori oneri conseguenti alle previsioni di cui ai precedenti periodi, si provvede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite annuale di 70 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

1.4

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera *a)*, è automaticamente prorogato, su esplicita conferma del Commissario straordinario, fino alla data di cui al periodo precedente, e nel limite delle risorse previste ai sensi del presente comma, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-*bis*, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2021. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 3. A tal fine la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e2021. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

1.5

CANGINI, FLORIS, GALLONE, TOFFANIN, PAPATHEU, QUAGLIARIELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 4-*ter* è sostituito dal seguente:

"4-*ter*. Lo stato di emergenza di cui all'articolo 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2024 e ai relativi oneri si provvede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, per 3 80 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

1.6

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

Al comma 1, capoverso 4-quater *sostituire le parole:* «fino al 31 dicembre 2020» *con le seguenti:* «fino al 31 dicembre 2024».

1.7

CANGINI, FLORIS, GALLONE, TOFFANIN, PAPATHEU, AIMI, BARBONI, BATTISTONI, FAZZONE, DE SIANO, CESARO, LONARDO, CARBONE, GASPARRI

Al comma 1, capoverso 4-quater, *sostituire le parole:* «31 dicembre 2020» *con le seguenti:* «31 dicembre 2024».

1.8

CANGINI, PAGANO, MODENA

Dopo il comma 1, aggiungere la seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto in fine il seguente:

"7-*bis*. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria da un

rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento"».

1.9

VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

"7-*bis*. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un tavolo istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento"».

1.10

GALLONE, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, BERUTTI, CANGINI, PAGANO, CALIENDO, QUAGLIARIELLO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, BATTISTONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. È demandata al Commissario Straordinario la predisposizione di una piattaforma informatica che consenta in maniera univoca la determinazione del contributo e la sua gestione nel corso dell'avanzamento dei lavori fino alla loro conclusione. Tale piattaforma dovrà consentire la generazione automatica della documentazione a corredo della pratica di ricostruzione secondo i modelli univoci predisposti dalla struttura commissariale e la loro gestione fino al completamento dell'iter previsto dalle singole ordinanze. Ta-

le piattaforma è adottata con apposito provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto in accordo con i consigli nazionali delle professioni tecniche. La realizzazione e la gestione del sistema trova copertura nella contabilità speciale assegnata al Commissario"».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100
DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 123/2019 recante «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici» (A.S. 1631);

premesso che:

l'anno 2018 è stato caratterizzato da due drammatici eventi naturali che hanno colpito le popolazioni della provincia di Catania. Nel giro di poche settimane le piogge alluvionali di fine ottobre e l'evento sismico del 26 dicembre hanno provocato enormi danni alle infrastrutture e disagi alla popolazione residente nelle aree interessate mettendo in ginocchio molti comuni della provincia;

a distanza di un anno da quegli eventi, gli interventi urgenti di messa in sicurezza, riparazione e ricostruzione che avrebbero dovuto garantire il rapido ritorno alla normalità, a causa dei rallentamenti registrati nella fase attuativa, tardano a produrre gli effetti attesi,

considerato che:

alcuni dei più significativi interventi urgenti a sostegno delle popolazioni colpite disposti nelle ore immediatamente successive ai predetti eventi naturali, stanno per giungere o sono da poco giunti alla scadenza inizialmente fissata dagli originari provvedimenti;

trattasi, in particolare, per le popolazioni interessate dal sisma del 26 dicembre 2018, della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, che in assenza di proroghe durerà fino al 28 dicembre 2019, e delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019 che hanno

disposto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari fino al 30 settembre 2019 e, per le popolazioni colpite dalle piogge alluvionali del 18 ottobre 2018, della delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 che ha disposto lo stato di emergenza per la durata di un anno,

considerato, altresì, che:

i termini originariamente fissati dai richiamati provvedimenti venivano determinati sulla base di programmi operativi che prevedevano tempistiche di avvio e conclusione degli interventi che sono stati, nei fatti, disattesi;

il conseguente perdurare delle condizioni di difficoltà e disagio delle popolazioni della Sicilia orientale impone, conseguentemente, l'obbligo di adottare ulteriori misure volte a garantire la prosecuzione dell'efficacia degli interventi di sostegno attraverso la proroga dello stato di emergenza e del provvedimento di sospensione degli obblighi di natura tributaria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti di proroga dello stato di emergenza nonché dei termini di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per le popolazioni residenti nei comuni interessati dagli eventi in premessa.

G1.101

ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

premesso che:

il decreto in oggetto reca una serie di disposizioni per la proroga di scadenze ed adempimenti fiscali che interessano i pagamenti relativi alla cosiddetta busta paga pesante e ai contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo;

l'articolo 1, comma 1, lettera *b)* modifica ulteriormente l'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prorogando al mese di gennaio 2019 il pagamento dei contributi e dei premi assicurativi non versati per effetto della sospensione, portando le rate, mensili e di pari importo, da 24 a 60;

a più di un anno e mezzo dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione

stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche soprattutto procedurali;

la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post-terremoto e, quindi, la necessità che prorogare di qualche mese i termini previsti per gli adempimenti contributivi non sia sufficiente;

chi non ha usufruito di tali agevolazioni in termini di sospensione è, o comunque può essere, per lo più un soggetto economicamente più debole rispetto a chi senza problemi ha beneficiato della sospensione;

alcuni soggetti non hanno potuto usufruire della sospensione per motivi «di immagine». È notorio che molte imprese sub-fornitrici di grandi compagnie (e nella Regione Marche ce ne sono tantissime) non hanno potuto sospendere il pagamento dei tributi e dei contributi per non perdere le commesse delle grandi compagnie che non accettano rapporti con sub-fornitrici non in regola con gli obblighi tributari e contributivi;

per tutti questi motivi la norma diretta a realizzare un obiettivo giusto e condivisibile presta tuttavia al fianco alla critica di cui sopra, perché lascia fuori da questa forma di beneficio e sostegno tutti i soggetti che sicuramente avrebbero usufruito della sospensione se avessero saputo che la restituzione non sarebbe stata immediata, in un'unica soluzione e addirittura parziale, nei limiti cioè del 40% degli importi dovuti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità per coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ad avere diritto, per quanto riguarda il pagamento dei tributi, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60% delle somme di cui all'art. 48, commi 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ed a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60% delle somme di cui all'art. 48, commi 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate.

———————

G1.102
ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, del presente decreto, modificando l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede la proroga dal 1º giugno 2018 al 1º gennaio 2019 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS, compresi quelli degli enti il problema che si rileva con questa disposizione riguarda il fatto che i cittadini delle zone terremotate, oggetto di sospensione per le cartelle, non hanno potuto accedere alla cosiddetta «rottamazione *bis*»: il decreto-legge n. 8/2017 aveva infatti previsto la proroga di un anno (al 21 aprile 2018) peri termini e le scadenze relativi alla definizione agevolata dei carichi riferiti a ruoli affidati all'agente di riscossione, previsto dal decreto-legge n. 193 del 2016 e scadente il 21 aprile 2017;

lo stesso non è però accaduto per la definizione agevolata prevista dal decreto-legge fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 (decreto-legge n. 148 del 2017), quindi i cittadini di questi territori non hanno potuto accedere alla rottamazione dei carichi affidati dopo il 30 settembre e fino al 31 dicembre 2017;

la rottamazione prevede un risparmio che va dal 30 per cento al 40 per cento per i cittadini e sembrerebbe una questione di equità ed uguaglianza prevedere questa possibilità anche per le popolazioni di questi territori,

impegna il Governo

a valutare la necessità di prevedere, per le popolazioni colpite dal sisma del centro Italia e di Ischia oggetto di sospensione delle cartelle esattoriali, una proroga dei termini della definizione agevolata prevista dal decreto-legge n. 148 del 2017 (cosiddetta rottamazione *bis)* e la riapertura dei termini per l'adesione, così come è stato previsto per la prima definizione agevolata del decreto fiscale n. 193 del 2016 per cui, ai cittadini di questi territori, è stata data la proroga di un anno per l'adesione.

———————

EMENDAMENTI

1.0.1

MODENA, PAGANO, QUAGLIARIELLO, CANGINI, DE SIANO, AIMI, BARBONI

*Dopo l'***articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis*.1.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, il Commissario straordinario e i soggetti attuatori di cui agli articoli 15 e 15-*ter*, compresi quelli da essi delegati, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e dei beni culturali, ivi compresi gli interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea"».

1.0.2

CANGINI, PAGANO

*Dopo l'***articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis*.1.

(Intese nell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 189 del 2019)

1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola "sentiti" è sostituita dalle seguenti: "previa intesa con"».

1.0.3

CANGINI, FLORIS, TOFFANIN, PAGANO, MODENA, QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis*.1.

(Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

"4-*ter*. Entro 90 giorni dall'emanazione del presente provvedimento legislativo il Commissario Speciale per la Ricostruzione, acquisito il parere dei responsabili regionali degli USR, approva il *vademecum* per le operazioni di ricostruzione privata e pubblica nonché il manuale dei controlli amministrativi che regoleranno le attività di progettazione degli interventi privati e pubblici nonché la redazione del Manuale delle procedure e dei controlli tecnico amministrativi per le pratiche che saranno sorteggiate a controllo. La sottoscrizione del professionista comporta piena assunzione di responsabilità sia per le pratiche estratte a controllo che per tutte le partiche presentate a valere sulle risorse di cui al decreto legislativo n. 189 del 2016 e successive modificazioni, della paternità del progetto nonché della relazione dello stato finale e dei suoi allegati obbligatori e della connessa responsabilità professionale a far data dall'emanazione dei provvedimenti in oggetto. Per la verifica dell'effettiva conclusione dei lavori, dell'effettiva realizzazione dell'intervento di recupero o ristrutturazione post sismica e della corrispondenza dell'investimento approvato - ed eventualmente modificato a seguito di varianti autorizzate o adeguamenti tecnici ammessi dal manuale delle procedure - con

l'investimento realizzato, i collaudatori dovranno limitarsi ad effettuare una visita in situ (sopralluogo) sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e del regolamento CE 65/2011 ed a verificare la presenza dei documenti richiesti, firmati e sottoscritti dal tecnico progettista"».

1.0.4

CANGINI, FLORIS, TOFFANIN, PAGANO, MODENA, QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis*.1.

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le parole: "con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico".

2. Dopo il comma 1, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al 6º periodo, del comma 1, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165 possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 del presente decreto-legge.

2-*bis*. Le risorse di cui al comma 1, non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma 1-*bis*"».

1.0.5

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.1.

*(Introduzione dell'articolo 3-*bis *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 3-*bis*.

(Attribuzione di ulteriori poteri alla struttura commissariale)

1. Il Commissario straordinario regolamenta con apposite ordinanze i termini per la presentazione delle richieste di contributo. In caso di necessità, il medesimo Commissario può concedere proroghe o differenziazioni alle scadenze previste all'articolo 3 che precede ovvero disciplinare i termini, le priorità e le modalità di presentazione delle richieste di provvidenze di sostegno"».

1.0.6

GALLONE, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, BERUTTI, CANGINI, PAGANO, MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.1.

(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 4 comma 3, primo periodo del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato dall'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, dopo le parole: "anticipazioni ai professionisti", aggiungere: "e per i soggetti che eseguono le indagini ed analisi distruttive ed i sondaggi e relative prove"».

1.0.7

GALLONE, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, BERUTTI, CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BATTISTONI, GIRO, FAZZONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

*(Inserimento dell'articolo 4-*quinquies *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 4-*quater* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 4-*quinquies.*

(Espropriazione aree SAE)

1. I Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono acquisire al loro patrimonio indisponibile le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, tramite esproprio per pubblica utilità con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma sarà proporzionato alla reale compressione del diritto di proprietà in considerazione delle effettive caratteristiche peculiari delle aree occupate la cui destinazione urbanistica è stata forzatamente modificata, sulla base della destinazione definita dallo strumento urbanistico vigente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 100 milioni di euro, fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1, le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, con oneri a carico dei bilanci dei medesimi. A tal fine, le aree saranno ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio, con oneri a carico del bilancio delle Regioni territorialmente competenti.

5. Qualora i Comuni di cui all'articolo 1-*bis* del presente decreto-legge valutassero di astenersi dall'effettuare gli espropri, potranno erogare ai proprietari delle aree richiamate al comma 1, un indennizzo di occupazione pari al valore del diritto di superficie calcolato sulla base della durata attesa dell'occupazione. Agli oneri conseguenti si provvede con le risorse di cui al comma 3"».

1.0.8

BRUZZONE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.1.

(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il contributo per la riparazione o per la ricostruzione dei beni immobili danneggiati costituiti da più unità immobiliari, determinato attraverso appositi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è riferito all'unità strutturale e può essere impiegato nell'immobile nel suo complesso indipendentemente dalle singole unità che lo hanno parametricamente generato. Ai soli finì del credito di imposta la ripartizione dei costi per la ricostruzione verrà eseguita sulla base delle Superfici Utili Nette delle singole Unità Immobiliari"».

1.0.9

CANGINI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SACCONE, FANTETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo"».

Art. 1-*bis*

1-*bis*.1

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE

Al comma 1, sostituire le parole: «il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016», *con le seguenti:* «come criterio di aggiudicazione la media ponderata del prezzo delle offerte pervenute».

ORDINE DEL GIORNO

G1-*bis*.200
NUGNES

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

l'articolo 1-*bis* integra la disciplina vigente relativa all'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica (contenuta nel comma 2-*bis* dell'art. 2 del D.L. 189/2016, relativamente agli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016), prevedendo che, per importi sotto la soglia di rilevanza europea ma superiori a 40.000 euro, l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* del Codice dei contratti pubblici;

la norma in esame deroga alla previsione di cui all'art. 95, comma 3, lettera *b*), del Codice, valida anche per i contratti "sottosoglia", poiché il comma 9-*bis* dell'art. 36 del Codice (introdotto dal D.L. 32/2019), che individua il criterio del "minor prezzo" quale alternativa sempre percorribile (in luogo dell'OEPV) per l'aggiudicazione dei contratti "sottosoglia", precisa che è fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3;

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, al fine di affrontare in modo più adeguato le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, di definire provvedimenti strutturali, evitando di continuare ad affrontare gli eventi con decreti emergenziali utili solo per interventi tampone, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per i contratti relativi

all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro, per evitare di minare la qualità degli interventi.

EMENDAMENTI

Art. 1-*ter*

1-*ter*.2
VERDUCCI

Al comma 2, capoverso «1-*quinquies*»*, dopo le parole:* «Per le finalità di cui al comma 1,» *inserire le seguenti:* «nei limiti delle risorse ivi previste,» *e dopo le parole:* «non onerose» *inserire le seguenti:* «, fermo restando il rimborso della relativa spesa».

1-*ter*.3
QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*ter*. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile"».

1-*ter*.4
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile"».

ORDINI DEL GIORNO

G1-*ter*.100
DI GIROLAMO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 123/2019 recante: «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici» A.S. 1631,

premesso che:

le previsioni temporali per il termine della ricostruzione nei territori del centro Italia, colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 non è prossimo,

considerato che:

la pianta organica di 200 unità di personale tecnico assegnato con contratto a tempo indeterminato al Comune dell'Aquila e i Comuni del cratere con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 134 art 67-*ter* comma 5 non è completa e che le graduatorie non sono più efficaci,

considerato, altresì che:

il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 assegnato in supporto del personale sopra citato con contratto a tempo determinato triennale, a seguito della seconda proroga ha il contratto al 31 dicembre 2021,

tenuto conto che:

il rilancio economico e sociale dei territori in questione non può prescindere dalla conclusione dei lavori di ricostruzione e che il personale tecnico ne è un pilastro portante, avendo maturato una notevole esperienza nella gestione delle pratiche,

impegna il Governo:

a) ad avviare subito la procedura di stabilizzazione del suddetto personale, garantendo il proseguo dei lavori di ricostruzione nel Comune dell'Aquila ed i Comuni del cratere;

b) prendere in considerazione di mantenere stabile il personale tecnico con esperienza maturata in situazioni emergenziali anche in vista degli innumerevoli eventi calamitosi che si stanno susseguendo ad intervalli di tempo sempre più ristretti.

G1-*ter*.101

ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prevede l'istituzione degli Uffici Speciali per la ricostruzione (USR) che sono territorialmente suddivisi nelle quattro regioni interessate, ossia Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo;

il personale impegnato nelle USR proviene da distacchi e comandi da Regioni, altrimenti locali e altre pubbliche amministrazioni, da assunzioni dirette a tempo determinato e/o con forme contrattuali flessibili e, quota parte (ex Ordinanza Commissariale n. 15/2017), dal personale reclutato ai sensi

dell'avviso del 7 dicembre 2016 proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e selezionato sulla base esclusiva dei curricula;

tutto il personale cessa dal comando e/o dal contratto il 31 dicembre 2018. Le spese riferite al personale che proviene da distacchi e comandi da Regioni, altri enti locali e altre pubbliche amministrazioni, da assunzioni dirette a tempo determinato sono previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 nella misura di euro 750.000,00 per l'annualità 2016 ed euro 3.000.000,00 annui per il 2017-2018. Con provvedimento del Commissario sono stati destinati ulteriori euro 10.000.000,00 annui per il 2017/2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sesto periodo;

le spese per il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ricomprese nel tetto massimo di euro 18.500.000,00 previsto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016:

l'articolo 50-*bis* prevede l'assunzione da parte dei comuni del cratere di personale a tempo determinato. Con l'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016, in particolare l'articolo 1, si sono ripartite le unità di personale fra le Regioni interessate e con l'ordinanza commissariale n. 22 del 4 maggio 2017 sono state impartite tra l'altro disposizioni finanziarie:

agli oneri dell'art. 50-*bis* del decreto legge n. 189 del 2016 si fa fronte nella misura di euro 1.800.000,00 per l'annualità 2016, euro 24.000,000,00 per il 2017 e euro 29.000.000 per l'anno2018;

la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post terremoto e, quindi, la necessità di prorogare almeno fino al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro in essere stipulati ai sensi degli articolo 3 e 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016;

si tratta di personale impegnato, a vario livello e a vari gradi, nella delicata fase di ricostruzione,

impegna il Governo,

a valutare la necessità di prorogare al 31 dicembre 2021 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge previsti dall'articolo 3 e 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

EMENDAMENTI

1-*ter*.0.100 (già 1-ter.1)
GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*ter*.

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità" sono sostituite con le seguenti: "fino a 600 unità" e le parole: "e 8,300 milioni per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "e 24,900 milioni per l'anno 2020"».

1-*ter*.0.1
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*quater*.

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità" sono sostituite con le seguenti: "fino a 600 unità" e le parole: "e 8,300 milioni per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "e 24,900 milioni per l'anno 2020"».

1-*ter*.0.2
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*quater*.
*(Introduzione dell'articolo 50-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 50-*ter*.
(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)

1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-*bis*, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 36 mesi. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 50-*bis* che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 3"».

Art. 2

2.1
PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE

Al comma 1, lettera 0b), *capoverso 2-*ter, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ovvero, in caso di impossibilità o difficoltà di rintracciare tutti gli

altri comproprietari o soggetti legittimati, attraverso forme di pubblicità alternative sui quotidiani locali».

2.2

CANGINI, PAPATHEU, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore di bassa capacità strutturale»*, con le seguente:* «prevedono anche una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e strutture portanti verticali di bassa capacità strutturale».

2.3

CANGINI, PAPATHEU, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La maggiorazione del contributo è prevista anche sugli edifici aventi murature portanti di elevato spessore in cui si procede per ricostruzione fedele con demolizione e ricostruzione».

2.4

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera a), *inserire, in fine, il seguente periodo:* «Nel caso di ricostruzione totale di edifici in muratura portante, con spessore medio delle pareti portanti maggiori di 30 cm, le superfici utili saranno determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm.».

2.5

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Al comma 1 dopo la lettera a), *è aggiunta la seguente lettera:*

«*a-bis)* dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Il costo convenzionale di cui al comma 7 è incrementato, secondo i criteri definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 2, nei casi in cui:

1) il progetto preveda l'adozione di un protocollo di sostenibilità energetico ambientale;

2) la progettazione venga eseguita in BIM;

3) i rilievi siano effettuati con il laser *scanner* 3D"».

2.7

CANGINI, PAPATHEU, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Il costo convenzionale di cui al comma 7 è incrementato, secondo i criteri definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 2, nei casi in cui:

1) il progetto preveda l'adozione di un protocollo di sostenibilità energetico ambientale;

2) la progettazione venga eseguita in BIM;

3) i rilievi siano effettuati con il *laser scanner* 3D"».

2.8

CANGINI, AIMI, PAPATHEU, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAGANO, MODENA, BATTISTONI, MOLES

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis*. dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

"9-*bis*. Al fine del rilancio economico dei territori dei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', è consentito, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, il cambio di destinazione d'uso degli immobili danneggiati

o demoliti in conseguenza degli eventi sismici. Il cambio di destinazione d'uso è consentito unicamente verso destinazioni turistico-ricettive e commerciali, ivi comprese le destinazioni d'uso residenziali ove compatibili con le normative regionali in materia di attività turistico-ricettiva *extra* alberghiera in forma imprenditoriale e non imprenditoriale"».

2.9

CANGINI, AIMI, PAPATHEU, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAGANO, MODENA

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici dichiarati inagibili con esito 'E' in favore dell'insediamento di nuove attività produttive"».

2.10

CANGINI, AIMI, PAPATHEU, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAGANO, MODENA, BATTISTONI, QUAGLIARIELLO, GASPARRI

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici dichiarati inagibili con esito 'E' in favore dell'insediamento di nuove attività produttive"».

2.6

CANGINI, PAGANO, MODENA, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, AIMI, PICHETTO FRATIN, SACCONE, FERRO, FANTETTI, BATTISTONI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera* b), *sopprimere le parole*: «e 10-*quater*»;

2) *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* Il comma 10-*quater* è sostituito dal seguente:

"10-*quater*. Il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile, per atto tra vivi, per successione o per provvedimento dell'autorità giudiziaria, comporta il trasferimento del diritto al beneficio del contributo. Ai soli fini fiscali il valore dell'immobile, qualora distrutto o demolito o da avviare alla demolizione, è assunto pari al contributo concedibile calcolato ai sensi dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2"».

2.13

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'ordinanza n. 614 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, del 12 novembre 2019, è annullata».

2.11

CANGINI, BATTISTONI, MANGIALAVORI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO

Dopo il comma 1-bis, *aggiungere il seguente:*

«1-*ter*. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 201 7, n. 96, è inserito il seguente:

''Art. 7-*bis.*

(Interventi di ricostruzione in zona agricola)

1. Ai fini della ricostruzione degli edifici legittimi o legittimati, esistenti nelle zone agricole alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Co-

muni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-*bis*, e ricadenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modificazioni della sagoma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)* e dell'articolo 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"».

2.12

CANGINI, PAGANO, MODENA, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, AIMI

Dopo il comma 1-bis, *aggiungere il seguente:*

«1-*ter*. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "dell'autorizzazione sismica", sono sostituite dalle seguenti: "e di quanto previsto dall'articolo 94-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *d)* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55"».

2.14

GALLONE, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, BERUTTI, CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, FAZZONE, BATTISTONI, GIRO, PICHETTO FRATIN, MOLES, QUAGLIARIELLO, GASPARRI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-*bis* è sostituito dai seguenti:

"3-*bis*. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera *a-bis)* del comma 2, costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e salva

la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti pubblici secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante consultazione, da parte del Rup, di almeno tre operatori economici idoneamente qualificati, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori, iscritti negli elenchi costituiti presso la stazione appaltante o il soggetto attuatore, anche attraverso criteri che possono agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese locali;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante procedura negoziata con invito di almeno quindici operatori idoneamente qualificati, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base degli elenchi costituiti presso la stazione appaltante o il soggetto attuatore, anche attraverso criteri che possono agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese locali;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con invito a presentare offerta rivolto ad almeno:

1) 20 operatori economici, per affidamenti di importo fino ad 1 milione di euro;

2) 30 operatori economici, per affidamenti di importo pari e superiore ad 1 milione e fino a 2,5 milioni di euro;

3) 40 operatori economici, per affidamenti di importo pari e superiore a 2,5 milioni di euro 1 milione e fino alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comuni aria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse. Al fine di semplificare e accelerare la procedura, la presentazione dell'offerta vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di invito. La stazione appaltante, prima di procedere all'apertura delle offerte, verifica a campione, su un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, il possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali. La verifica dei requisiti è effettuata anche sull'aggiudicatario.

3-*ter*. In ogni caso, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione anche dei soggetti invitati.

3-*quater*. Nel caso di cui alla lettera *d)* del precedente comma, nel rispetto dei princìpi di economicità, trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il RUP selezione gli operatori da invitare con il seguente criterio: 50 per cento delle imprese selezionate fra tutte quelle 'non locali' inserite nell'elenco delle stazioni appaltanti o del soggetto attuatore, 10 per cento scelte tra le imprese 'locali' aventi sede nella provincia dove si eseguono i lavori, 40 per cento scelte tra le imprese locali' aventi sede nelle 10 province del cratere sismico (L'Aquila, Teramo, Pescara, Rieti, Fermo, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Perugia e Terni). Ove l'elenco costituito presso la stazione appaltante o il soggetto attuatore non contenga un numero di imprese 'non locali' idonee a garantire il raggiungimento del numero minimo degli operatori da invitare, il Rup seleziona le imprese mancanti tra quelle 'locali'. Per impresa 'locale' si intende quella che ha la sede legale e/o operativa, come risultante dalla Camera di Commercio, in una delle province del cosiddetto cratere' alla data dell'evento sismico (24 agosto 2016).

3-*quinquies*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun soggetto attuatore o soggetto delegato, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara di cui al presente articolo, istituisce un elenco di operatori economici qualificati, in relazione ai diversi lavori oggetto degli interventi, suddivisi per fasce di importo e tipologia di lavorazioni, con aggiornamento periodico.

3-*sexies*. Tutti gli operatori economici invitati alle procedure di cui ai commi precedenti devono essere iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3-*septies*. Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del prezzo più basso, prevedendo nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 3-*octies*, sempre che l'appalto non presenti carattere transfrontaliero e il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci. Per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti

procedono all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3-*octies*. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, al fine di garantire la congruità delle offerte e, nel contempo, assicurare la non predeterminabilità delle stesse da parte degli offerenti, aggiudicano l'appalto con uno dei metodi indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, da utilizzare sulla base del seguente meccanismo: calcolo della somma di tutti i ribassi offerti dai concorrenti e, qualora la seconda cifra dopo la virgola di tale somma si collochi tra i numeri 1 e 3 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera *a)*; qualora si collochi tra i numeri 4 e 6 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera *b)*; qualora si collochi tra i numeri 7 e 9 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera *c)*; qualora sia 0, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera *d*. I metodi sono i seguenti:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, incrementata dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che superano la predetta media e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, decrementata dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che non superano la predetta media e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per eccesso a tale media;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 15 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia dispari, la media verrà incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali; la gara si aggiudica all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia pari, compreso lo 0, la media verrà decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. La gara verrà aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per eccesso a tale soglia. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali;

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del 10 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, incrementata del 10 per cento e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale media. Qualora la predetta media fosse inferiore al 15 per cento, l'incremento sarà del 20 per cento.

Nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, qualora vi siano più offerte uguali, si procede mediante sorteggio nella medesima seduta di gara.

3-*nonies*. Tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici. Detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate non può essere mutata"».

2.15

SACCONE

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.16

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, BRUZZONE

Al comma 2, sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo.

2.17

PAGANO, MOLES

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di uniformare i criteri per l'assegnazione dei contributi relativi all'edilizia scolastica per gli edifici scolastici esistenti, per ogni fonte di finanziamento statale, regionale e provinciale, in caso di sostituzione edilizia con nuova realizzazione, anche in altro sito, dev'essere previsto unicamente l'impegno a vincolare per l'edilizia scolastica i proventi presenti e futuri derivanti dall'eventuale vendita degli edifici dismessi.

2-*ter*. Non sono ammesse altre fanne di vincolo sugli edifici dismessi di cui al comma 2-*bis*, fatto salvo l'impegno a non ospitare per il futuro funzioni sensibili, strategiche e/o rilevanti, come definito dall'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica.

2-*quater*. Tale norma si applica a tutti gli edifici scolastici oggetto di contributi pubblici anche precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.18

GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, CANGINI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SACCONE, FERRO, FANTETTI, BATTISTONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: "erogati in via diretta" sono aggiunte le seguenti: "e non sono soggetti a decurtazione derivanti dalla percezione di indennizzi assicurativi conseguenti alla stipula da parte degli Enti pubblici interessati di polizze contrattuali per l'assicurazione del proprio patrimonio contro i danni connessi ad eventi sismici"».

2.19

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SACCONE, FERRO, FANTETTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Relativamente alle domande di concessione di contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo;

b) il contributo è stato concesso ma non sia stata conclusa la fase ultima di liquidazione;

c) si sia realizzato l'intervento e avvenuta la liquidazione, si procede: nei casi di cui alla lettera *a)* i contributi verranno maggiorati automaticamente; nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)*, possono essere maggiorate, solo su richiesta, ai sensi del presente articolo, secondo i tempi e le modalità da individuare con apposite ordinanze commissariali».

2.20

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Dopo il comma 2-bis*, inserire il seguente:*

«2-*ter*.1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-*bis*.1 è inserito il seguente:

"3-*bis*.2. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 di questo decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1 comma 52 della legge n. 190 del 2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera"».

2.21

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

Dopo il comma 2-bis*, aggiungere il seguente:*

«2-*ter*. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:

a) dopo il comma 3-*bis*.1 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 di questo decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1 comma 52 della legge n. 190 del 2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese

del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera"».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100
ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

occorre prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, qualora siano destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati;

tali risorse, poiché destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dal sisma sono importantissime per assicurare il processo di ricostruzione, nonché per soddisfare i crediti maturati a vario titolo dai diversi attori coinvolti nella ricostruzione e, quindi sono essenziali per la ripresa delle attività economiche e di tutto il sistema produttivo;

i crediti dei fornitori e subappaltatori per le opere di ricostruzione a seguito di eventi sismici (o altri eventi catastrofali) sono da considerare comunque collocati in una categoria speciale (dedicata) di crediti, che, a prescindere dalla natura chirografaria o privilegiata, deve essere pagata al 100%, in quanto assistiti da un vincolo di destinazione per soddisfare gli interessi che con il vincolo si intende perseverare (realizzazione dei lavori di ricostruzione),

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, qualora siano destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione;

a soddisfare i crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici.

G2.101

PAZZAGLINI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 5, comma 6 del DL 189/2016, convertito, con modificazioni dalla legge 229/2016, prevede che i finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata abbiano durata massima venticinquennale e che tali finanziamenti possano coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo;

con l'obiettivo di velocizzare il processo di ricostruzione privata, occorre dare seguito alla possibilità, prevista dal citato articolo 5, comma 6 del Decreto Legge 189/2016, affinché i soggetti beneficiari del contributo possano effettivamente anticipare le spese e poi chiederne il rimborso;

al momento, secondo quanto previsto dalle Ordinanze n. 13 e 19, il proprietario dell'immobile danneggiato, pur avendo le risorse necessarie, non può pagare nulla anticipatamente. Secondo tali Ordinanze, infatti, tutto deve essere liquidato dall'Ufficio speciale per la Ricostruzione dopo l'ottenimento del contributo e in base alla maturazione degli stati di avanzamento lavori;

ciò costringe i soggetti coinvolti nel processo di ricostruzione privata, professionisti e imprese di costruzioni, a lavorare in una condizione di esposizione finanziaria per un ampio periodo di tempo;

sarebbe necessaria l'emanazione di una specifica Ordinanza sulle modalità da seguire per il rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, affinché con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, siano definite le modalità di rimborso delle spese già

anticipate dai soggetti beneficiari, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del medesimo decreto.

EMENDAMENTI

Art. 2-*ter*

2-*ter*.100 (già 2-ter.0.3)
VERDUCCI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1-*bis* è abrogato».

2-*ter*.0.1

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 2-*quater*.

*(Introduzione dell'articolo 8-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 8-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 8-*ter*.

(Regime semplificato per danni lievi)

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.

2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con la procedura semplificata di cui al comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000,00 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

3. Per l'accesso al contributo i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, presentano apposita comunicazione di avvio dei lavori al comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione degli estremi e della categoria catastale e degli estremi della scheda FAST o AEDES che attesti la classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e sottoscritto per accettazione dall'impresa affidataria dei lavori, scelta dal richiedente. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo

stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore dell'impresa esecutrice dei lavori ed eventualmente del professionista coinvolto.

4. L'erogazione del contributo è effettuata, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione mediante bonifico bancario, a favore dei soggetti indicati al comma 3, entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.

5. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo sono definite con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2"».

2-*ter*.0.5

CANGINI, PAGANO, MODENA, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, AIMI, QUAGLIARIELLO, GASPARRI, BATTISTONI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 2-*quater*.

*(Introduzione degli articoli 8-*ter *e 8-*quater *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 8-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono inseriti i seguenti:

''Art. 8-*ter*.

(Regime semplificato per danni lievi)

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, anche in ottica di riduzione della spesa pubblica, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui articolo 1 della legge 229, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure spediti ve disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree colpite dalla sequenza sismica iniziata il 24/08/2016 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito

per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.

2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con una procedura semplificata di cui al successivo comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000,00 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

3. Per l'accesso al contributo è presentata apposita comunicazione di inizio attività al Sindaco del comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'immobile, del numero identificativo della scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità, e della specifica classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta di fiducia del richiedente, sottoscritto per accettazione. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore della ditta appaltatrice ed eventualmente del professionista coinvolto.

4. L'erogazione del contributo da parte del Sindaco del comune interessato avviene mediante bonifico bancario a favore dei soggetti indicati al comma 4, all'esito della comunicazione dell'avvenuta conclusione dei lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.

5. Il comune è tenuto ad effettuare controlli a campione per la verifica della corretta utilizzazione del contributo.

6. I comuni interessati rendicontano al Commissario delegato l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza trimestrale. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, con contestuale informativa al Commissario delegato.

7. Il territorio di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo verranno dettagliate con apposita Ordinanza.

8. Le domande di contributo devono essere presentate entro 30 gg dall'emanazione dell'Ordinanza di cui al comma 7.

9. Agli oneri derivanti dagli interventi del presente articolo si fa fronte con i risparmi di spesa conseguenti ai minori interventi di assistenza alla popolazione per l'anticipato rientro nelle abitazioni.

Art. 8-*quater*.

(Ulteriori semplificazioni per i danni lievi)

1. I beneficiari dei contributi delle unità immobiliari che non ricadono nell'area individuata al comma 1 dell'articolo 8-*ter* possono scegliere se se-

guire l'*iter* previsto all'articolo 8 ovvero quello dell'articolo 8-*ter*. In quest'ultimo caso, i beneficiari hanno l'obbligo di allegare alla richiesta di contributo la valutazione di sicurezza redatta ai sensi delle NTC2018 dell'intera unità strutturare di cui l'unità immobiliare fa parte.

2. L'importo delle prestazioni tecniche e di quelle specialistiche per l'elaborazione della valutazione della sicurezza sono calcolate sulla base dell'Allegato 2, comma a1) dell'OPCM 3362 dell'8 luglio 2004 e si sommano al contributo previsto al comma 2 dell'articolo 8-*ter*.

3. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, la selezione del tecnico incaricato della valutazione di sicurezza di cui al comma 1 può essere disposta dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, la selezione ivi prevista deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio"».

2-*ter*.0.6

BERNINI, CANGINI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, FANTETTI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, AIMI, BATTISTONI, MODENA, PAGANO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*quater*.

*(Introduzione dell'articolo 8-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 8-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 8-*ter*.

(Regime semplificato per danni lievi)

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vul-

canologia, abbia superato il 70 percento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle nonne vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.

2. Per gli edifici di cui al comma 1, i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con la procedura semplificata di cui al comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000,00 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

3. Per l'accesso al contributo i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, presentano apposita comunicazione di avvio dei lavori al comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione degli estremi e della categoria catastale e degli estremi della scheda FAST o AEDES che attesti la classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e sottoscritto per accettazione dall'impresa affidataria dei lavori, scelta dal richiedente. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore dell'impresa esecutrice dei lavori ed eventualmente del professionista coinvolto.

4. L'erogazione del contributo è effettuata, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione mediante bonifico bancario, a favore dei soggetti indicati al comma 3, entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.

5. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo sono definite con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2"».

2-*ter*.0.2

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 2-*quater*.

(Modifiche all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Le verifiche in corso di esecuzione sono volte all'accertamento che le previsioni del progetto che ha ottenuto la concessione del contributo, eventualmente adeguate con varianti in corso d'opera, siano effettivamente state eseguite. Non sono da considerarsi varianti le modifiche o integrazioni disposte dal direttore dei lavori contenute entro il 10 per cento dell'importo dei lavori e che non comportano la necessità di acquisizione di autorizzazioni o permessi per essere realizzate"».

2-*ter*.0.4

GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, AIMI, CANGINI, PAGANO, MODENA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 2-*ter*1.

1. Al comma 4, dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sostituire le parole*:* «30 giugno 2019» *e* «31 dicembre 2019»*, rispettivamente con le parole:* «30 giugno 2020» *e* «31 dicembre 2020»».

2-*ter*.0.7
VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*quater*.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-*bis"*, sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti parole: "con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2"».

2-*ter*.0.8
CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*quater*.
(Modifiche all'articolo 11 nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, per la selezione dei tecnici incaricati della redazione dei PUA il Commissario Straordinario, in qualità di soggetto attuatore, o il soggetto attuatore da lui delegato, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le spese tecniche per la redazione dei piani vengono calcolate sulla base della nota 2 della tavola Z-2 del DM tariffe del 17giungo 2016"».

2-*ter*.0.9

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 2-*quater*.

*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità", sono sostituite con le seguenti: "fino a 1000 unità" e le parole: "e 8,300 milioni per l'anno 2020", sono sostituite con le seguenti: "e 41,500 milioni per l'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2-*ter*.0.10

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 2-*quater*.

*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "per gli anni 2019 e 2020", sono sostituite con le seguenti: "per l'anno 2020", le parole: "fino a 200 unità", sono sostituite con le seguenti: "fino a 300 unità" e le parole da: "4,150 milioni di euro" fino a: "l'anno 2020", sono sostituite con le seguenti: "12,450 milioni di euro per l'anno 2020"».

2-*ter*.0.11
QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 2-*quater*.
*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "per gli anni 2019 e 2020", sono sostituite con le seguenti: "per l'anno 2020", le parole: "fino a 200 unità", sono sostituite con le seguenti: "fino a 300 unità" e le parole da: "4,150 milioni di euro" fino a: "l'anno 2020", sono sostituite con le seguenti: "12,450 milioni di euro per l'anno 2020"».

2-*ter*.0.12
QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 2-*quater*.
*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016i n. 229, le parole: "fino a 200 unità", sono sostituite con le seguenti: "fino a 1000 unità" e le parole: "e 8,300 milioni per l'anno 2020", sono sostituite con le seguenti: "e 41,500 milioni per l'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2-*ter*.0.13

LONARDO, CANGINI, PAGANO, GALLONE

*Dopo l'***articolo** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 2-*quater*.

(Istituzione del Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile)

1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il "Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile" di seguito Supporto.

2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.

4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 3

3.1

VERDUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *(Introduzione dell'articolo 12*-bis *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1.* Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 12-*bis.*

(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata)

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con te modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica della stessa, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il professionista attesta lo stato di fatto del manufatto nonché il nesso di causalità tra sisma e danno lamentato. L'attestazione, ove ne ricorrano le condizioni, informa dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n.89. Ove non sia possibile accertare la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è autocertificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene.

2. Qualora gli interventi necessitino dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle

aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale è convocata dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso di costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

3. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale, previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.

4. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire elenchi separati delle richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione, denominato «elenco A», e richieste di contributo relative a unità strutturali destinate ad attività produttive, denominato «elenco B». Il contributo relativo agli interventi di cui al comma 1 è concesso secondo il seguente ordine di priorità:

a) con riferimento all'elenco A:

1) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;

2) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera;

3) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);

b) con riferimento all'elenco B:

1) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma per le quali non è stata presentata la domanda di delocalizzazione temporanea;

2) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1).

4. Gli uffici speciali per la ricostruzione, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione mediante sorteggio, in misura pari almeno al 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo. L'effettuazione del controllo sospende i termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo. Per i controlli successivi al provvedimento di concessione del contributo trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12"».

3.2

MODENA, GALLONE, CALIENDO, DAL MAS, FLORIS, TOFFANIN, CANGINI

Al comma 1, il capoverso articolo 12-bis, è sostituito dal seguente:

«Art. 12-*bis*. - *(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata) - 1.* Al fine di accelerare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili privati, il progetto presentato dal professionista incaricato dal soggetto beneficiario del contributo rappresenta lo stato di diritto dell'immobile, senza necessità di alcun tipo di sanatoria e in deroga alle normative vigenti, anche in materia di edilizia, urbanistica, sismica, ambientale, paesaggistica, assetto-idrogeologico, tutela dei beni culturali, aree protette. Per tale finalità, il medesimo professionista con il progetto e la documentazione allegata alla domanda di contributo certifica in luogo delle autorità competenti:

a) la coerenza del progetto con lo stato di fatto dell'immobile alla data degli eventi sismici;

b) la conformità del progetto alla normativa tecnica per l'edilizia di cui alla Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) che le eventuali difformità strutturali presenti nell'immobile esistente non abbiano causato, in via esclusiva, il danneggiamento dello stesso.

2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, in deroga ai commi 3, 4, 6-*bis* e 6-*ter*, dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, previa verifica, con le modalità previste dalle ordinanze commissariali, della legittimazione del soggetto richiedente, alla presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo sulla base della certificazione di cui al comma 1 nonché in relazione all'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze commissariali. L'attività oggetto della medesima certificazione può essere iniziata dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.

3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, dando priorità nell'ordine che segue:

a) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;

b) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*;

c) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma che non hanno presentato la domanda di delocalizzazione temporanea;

d) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

4. Gli Uffici Speciali per la ricostruzione, sulla base delle ordinanze commissariali, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione pari ad almeno il 30 per cento sugli interventi per i quali sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo a norma dei commi 1 e 2. Trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12.

5. Le domande di concessione di contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo, possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.

6. L'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, è abrogato».

3.3

GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE

Al comma 1, capoverso «art. 12-*bis*»*, comma 1, premettere i seguenti:*

«01. Tenuto conto dell'estensione del cratere interessato dagli eventi sismici di cui al decreto-legge 189 del 2016 e della dislocazione delle zone

epicentrali, della disomogeneità dello stato generale di danno e delle oggettive difficoltà di attuazione del processo di ricostruzione soprattutto nei Comuni con elevato indice di distruzione, vengono individuati i Comuni con danno gravissimo quelli nei quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) almeno il 25 per cento degli edifici abbia subito crolli per effetto degli eventi sismici, ovvero sia stato oggetto di ordinanza di demolizione in ragione dei danni riportati a seguito dei medesimi eventi sismici;

b) almeno il 50 per cento degli immobili ispezionati ai fini della redazione della scheda AeDES, sia stato classificato con esito "E" nella medesima scheda.

02. Per i comuni di cui al comma precedente il presente articolo individua percorsi amministrativi semplificati e differenziati come indicati nelle modifiche introdotte con il presente decreto-legge».

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «articolo 12-*bis*»*, dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Nei Comuni gravemente danneggiati di cui al comma precedente e analogamente nei Comuni con almeno la delimitazione di una "zona rossa", nei Comuni con perimetrazioni o interventi su edifici aggregati che ricomprendono almeno un edificio completamente distrutto o che sia stato abbattuto con smaltimento delle macerie, al fine di accelerare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili privati, come anche previsto dai commi 1, 1-*bis*, 2 e 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, il progetto presentato dal professionista incaricato dal soggetto beneficiario del contributo rappresenta lo stato di diritto dell'immobile, senza necessità di alcun tipo di sanatoria e in deroga alle normative vigenti, anche in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale, paesaggistica, assetto-idrogeologico, tutela dei beni culturali, aree protette. Per tale finalità, il medesimo professionista con il progetto e la documentazione allegata alla domanda di contributo certifica in luogo delle autorità competenti:

a) la coerenza del progetto con lo stato di fatto dell'immobile alla data degli eventi sismici, fatte salve:

i) le innovazioni strettamente necessarie per l'adeguamento alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche;

ii) le ulteriori innovazioni compatibili con gli strumenti urbanistici comunali e le norme regionali di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018 n. 89. In tal caso il contributo non spetta per gli incrementi di volume.

b) la conformità del progetto alla normativa tecnica per l'edilizia di cui alla Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380;

c) che le eventuali difformità strutturali presenti nell'immobile esistente non abbiano causato, in via esclusiva, il danneggiamento dello stesso;

d) l'idoneità del sito, in ordine all'assetto idrogeologico, sulla base di una relazione asseverata redatta da un geologo iscritto all'elenco di cui all'articolo 34».

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. Ai fini della certificazione di cui al comma 1, lettera *a)* il professionista fa riferimento al rilievo degli edifici, ovvero, nei casi di edifici demoliti o non ispezionabili, al titolo abilitativo più recente conservato presso gli archivi comunali, ove disponibile. Nel caso di indisponibilità della documentazione conservata presso gli archivi comunali, ai fini della medesima dichiarazione, il professionista fa riferimento alla dichiarazione del soggetto richiedente, da redigersi in forma di dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

1-*quater* Nei casi in cui sia indispensabile procedere alla delocalizzazione di immobili ad uso residenziale, e comunque a condizione che la circostanza sia accertata dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, qualora lo strumento urbanistico non individui aree edificabili, ovvero individui aree insufficienti, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 ed il responsabile del SUAP è sostituito dal responsabile del SUE».

3.7

CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE

Al comma 1, capoverso «articolo 12-*bis*», *comma 1, sostituire i primi due periodi, con i seguenti:* «Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione, su richiesta dei soggetti beneficiari, effettuano entro 15 giorni, una valutazione preventiva in merito alla legittimazione degli stessi, alla definizione del livello operativo e alla congruità del contributo concedibile. I contenuti della valutazione sono vincolanti ai fini dell'adozione del provvedimento definitivo di concessione del contributo. In deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione adottano il provvedimento di concessione del contributo sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stes-

so professionista nei limiti del costo ammissibile o in base ai contenuti della valutazione preventiva».

3.5

CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE, GALLONE, PAPATHEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 1, capoverso «articolo 12-*bis*», sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo», *con le seguenti:* «Per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati per i quali il contributo richiesto rientri nei limiti di importo»;

b) *al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* «nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile», *con le seguenti:* «nonché l'importo del contributo concedibile»;

c) *al medesimo comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:* «Qualora per il tecnico incaricato non sia possibile certificare la conformità edilizia e urbanistica a causa della presenza di interventi eseguiti sull'immobile in assenza o difformità di titoli edilizi, il tecnico incaricato certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, con esclusione della conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso:

a) il progettista allega al progetto i necessari elaborati grafici per l'individuazione degli interventi eseguiti in assenza di titolo edilizio o in difformità da esso;

b) il Comune nei successivi 30 giorni dal ricevimento della pratica attesta se le opere abusive sono sottoposte a sanzione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e s.m.i., o se sanabili ai sensi dell'articolo 36 o 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

c) qualora il Comune attesti che le opere abusive sono sottoposte a sanzione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e s.m.i. o sanabili ai sensi dell'articolo 36 o 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione provvede alla concessione del Contributo ai sensi del comma 1-*bis* indicando che ai fini della liquidazione dello stato finale dei lavori dovranno

essere stati rilasciati i titoli abilitativi in sanatoria, ove necessari, e pagate le relative sanzioni;

d) qualora il Comune attesti che le opere abusive non sono sottoposte a sanzione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e s.m.i. nè sanabili ai sensi dell'articolo 36 o 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si procede secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i.»;

d) *dopo il capoverso comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Il Commissario straordinario per la Ricostruzione, ai fini dell'applicazione del presente articolo emana entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge il "Manuale dei controlli amministrativi", volto a semplificare lo svolgimento delle istruttorie e dell'unicità interpretativa delle norme e delle Ordinanze emanate per il superamento della crisi sismica del 2016, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Scientifico, dell'USR e degli ordini professionali.»;

e) *dopo il capoverso comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. Per i controlli, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione fanno riferimento al manuale di cui al comma 2-*bis*.

3-*ter*. Il Commissario Straordinario, ove se ne evidenzi la necessità, può emanare propri provvedimenti integrativi finalizzati all'attuazione delle procedure acceleratorie del presente articolo».

3.4

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Al comma 1, capoverso «12-*bis*»*, comma 1, premettere le seguenti parole:* «Ferma la possibilità di utilizzare comunque la procedura di cui all'articolo 12,».

3.6

CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE

Al comma 1, capoverso «articolo 12-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole:* «Qualora gli interventi»*, con le parole:* «Ferma la possibilità di utilizzare comunque la procedura di cui all'articolo 12, qualora gli interventi».

3.8

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

Al comma 1, capoverso «Articolo 12-*bis*»*, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Al fine di consentire al professionista di valutare l'importo del contributo, la quantificazione e la tipologia dei lavori da effettuare, gli Uffici speciali per la ricostruzione definiscono l'entità del danno e la superficie di intervento sull'immobile».

3.9

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Al comma 1, capoverso «12-*bis*»*, comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti:* «La concessione avviene:

a) sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che attesta lo stato di fatto del manufatto nonché il nesso di causalità tra sisma e danno lamentato. L'attestazione, ove ne ricorrano le condizioni, informa dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 4 7, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89; ove non sia possibile accertare la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è autocertificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene;

b) sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2».

3.18

CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE

Al comma 1, capoverso «Art. 12-*bis*»*, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *il secondo periodo è sostituito dal seguente:* «La concessione avviene:

a) sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che attesta lo stato di fatto del manufatto nonché il nesso di causalità tra sisma e danno lamentato. L'attestazione, ove ne ricorrano le condizioni, informa dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89. Ove non sia possibile accertare la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è autocertificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene;

b) sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2».

b) *Dopo il quarto, ultimo periodo, aggiungere i seguenti:* «La conferenza, ai sensi della legge n. 241 del 1990, termina i suoi lavori entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla sua convocazione. In caso di mancata adozione della determinazione finale entro il suddetto termine, la conferenza si intende conclusa positivamente e si intendono resi in termini favorevoli tutti i pareri e le autorizzazioni in essa formati».

3.10

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

Al comma 1, capoverso «12-*bis*»*, comma 1, secondo periodo sostituire le parole:* «conformità edilizia e urbanistica» *con le seguenti:* «consistenza edilizia».

3.11

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Al comma 1, capoverso «Articolo 12-*bis*», *comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* «Al fine di consentire al professionista di valutare l'importo del contributo, la quantificazione e la tipologia dei lavori da effettuare, gli Uffici speciali per la ricostruzione definiscono l'entità del danno e la superficie di intervento sull'immobile».

3.13

MODENA, CANGINI, PAGANO, AIMI

Al comma 1, capoverso «Art. 12-*bis*», *comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Al fine di consentire al professionista di valutare l'importo del contributo, la quantificazione e la tipologia dei lavori da effettuare, gli Uffici speciali per la ricostruzione definiscono l'entità del danno e la superficie di intervento sull'immobile».

3.12

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE

Al comma 1, capoverso «12-*bis*», *comma 1, aggiungere, in fine i seguenti periodi:* «La conferenza regionale termina i suoi lavori entro e non oltre 15 gg lavorativi dalla sua convocazione. In caso di mancata adozione della determinazione finale entro il suddetto termine, la conferenza si intende conclusa positivamente e si intendono resi in termini favorevoli tutti i pareri e le autorizzazioni degli enti competenti».

3.14

BRUZZONE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Al comma 1-bis, *dopo le parole:* «dell'intervento proposto all'edificio preesistente il sisma» *inserire le seguenti:* «o con varianti non sostanziali che non incidono sulla volumetria dell'edificio».

3.15

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Al comma 1-bis, *sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente:* «Ove non sia possibile accertare la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è auto certificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene; *b)* Sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2».

3.16

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Al comma 1-bis, *sostituire le parole:* «la Conferenza regionale oltre a svolgere le attività di cui al comma 1, eventualmente necessarie» *con le seguenti:* «l'amministrazione comunale competente».

Conseguentemente, sostituire le parole: «della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da patte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione» *con le seguenti:* «dell'Amministrazione comunale competente».

3.17

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE

Al comma 1, capoverso «12-*bis*», *comma 3, sostituire le parole:* «pari ad almeno il 20 per cento» *con le seguenti:* «fino al 20 per cento».

3.19

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «è concesso» *inserire la seguente:* «può essere concesso».

3.20

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE

Al comma 1, capoverso «12-*bis*»*, comma 2, sostituire le parole da:* «il seguente ordine di priorità» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «l'ordine di priorità stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.21

BRUZZONE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «ordine di priorità» *con la seguente:* «elenco».

3.22

BRUZZONE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 12-*bis*»*, è aggiunto il seguente:*

«Art. 12-*ter*. - *(Semplificazioni e accelerazione della ricostruzione privata)* - 1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti "interventi di ristrutturazione edilizia" di cui all'articolo 3 comma 1 lettera *d)* del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001 n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito della leggi: 28 febbraio 1985 n. 47; 23 dicembre 1993 n. 724; 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146».

3.23

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 12-*bis*»*, è aggiunto il seguente:*

«Art. 12-*ter*.

(Traslazione della fase amministrativa di irrogazione delle sanzioni per difformità sanabili)

1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 12 e la certificazione rilasciata dal professionista ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-*bis* dà conto dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

2. Il procedimento amministrativo relativo alla sanatoria edilizia non sospende il provvedimento di concessione del contributo, ma lo stesso deve essere concluso entro e non oltre la fine dei lavori di riparazione o di ricostruzione e comunque prima dell'attestazione ai sensi del Titolo III del decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 2001 a cura del Direttore dei Lavori. Anche nel caso in cui il Comune non si esprima entro tale termine il procedimento relativo pratica contributiva può essere comunque utilmente concluso."».

3.24

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. In attuazione dell'articolo 12, comma 6, con, provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le proroghe dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi, anche ai fini del recepimento ed attuazione da parte dagli addetti ai lavori, pubblici e privati, delle disposizioni di cui al presente articolo.».

ORDINI DEL GIORNO

G3.200
NUGNES

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

l'articolo 3 introduce un nuovo art. 12-*bis* nel D.L. n. 189/2016, al fine di dettare disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata;

il comma 1 del nuovo art. 12-*bis* introduce una procedura semplificata per la concessione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati che rientrino nei limiti di importo definiti con ordinanze commissariali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Si prevede che l'Ufficio speciale per la ricostruzione adotti il provvedimento di concessione del contributo, sulla base della certificazione redatta dal professionista circa la completezza e regolarità amministrativa e tecnica del progetto, che comprende anche la certificazione sulla conformità edilizia ed urbanistica nonché l'individuazione del contributo concedibile calcolato dallo stesso professionista. Nel caso in cui gli interventi necessitino di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 189/2016;

il nuovo comma 1-bis stabilisce che nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, la certificazione rilasciata dal professionista possa limitarsi ad attestare la mera conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente il sisma, in luogo della conformità edilizia e urbanistica;

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, anche attraverso provvedimenti normativi successivi, di non eliminare integralmente l'iter istruttorio per la concessione dei contributi affidato in capo agli Uffici speciali per la ricostruzione, delegando ogni responsabilità amministrativa al professionista incaricato, con l'obiettivo non solo di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata, ma anche di assicurare un processo più ordinato in grado di valorizzare l'attività di controllo.

G3.201

NUGNES

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

l'articolo 3 introduce un nuovo art. 12-*bis* nel D.L. n. 189/2016, al fine di dettare disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata;

il comma 1 prevede che qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con le ordinanze commissariali di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 189 del 2016 - da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione - gli Uffici speciali per la ricostruzione - previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo - adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina ordinariamente prevista dall'art. 12 del D.L. n. 189. Le modalità procedimentali per la concessione del contributo sono stabilite con i medesimi provvedimenti di ordinanza del Commissario straordinario;

in base alla disposizione in esame, la concessione del contributo avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica;

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, al fine di affrontare in modo più adeguato le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, di definire provvedimenti strutturali che non demandano integralmente al professionista incaricato la certificazione di requisiti fondamentali per la concessione del contributo per la ricostruzione privata, valorizzando l'attività di controllo che è naturalmente affidata alla pubblica amministrazione.

EMENDAMENTI

3.0.1

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3.1

*(Introduzione dell'articolo 12-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 12 e la certificazione rilasciata dal professionista ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-*bis* dà conto dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n.55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89. Il procedimento

amministrativo relativo alla sanatoria edilizia non sospende il provvedimento di concessione del contributo, ma lo stesso deve essere concluso entro e non oltre la fine dei lavori di riparazione o di ricostruzione e comunque prima della cosiddetta presentazione attestata ai sensi del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 a cura del Direttore dei Lavori. Anche nel caso in cui il Comune non si esprima entro tale termine il procedimento relativo pratica contributiva può essere comunque utilmente concluso».

3.0.2

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 3.1.

*(Introduzione dell'articolo 12-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 1899)*

1. Dopo l'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 216 n. 229 è inserito il seguente:

''Art. 12-*ter*.

(Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata)

1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti interventi di ristrutturazione edilizia' di cui all'articolo 3 comma 1 lettera *d)* del Dpr 06 giugno 2001 n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito della leggi: 28 febbraio 1985 n. 47; 23 dicembre 1993 n. 724; 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146"».

Art. 3-*bis*

3-*bis*.1
VERDUCCI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3-*bis*. - *(Programmi straordinari di ricostruzione per i territori del centro Italia maggiormente colpiti dal sisma del 2016) - 1*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza regionale di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi straordinari di ricostruzione non intervengono nell'ambito delle perimetrazioni dei centri storici e dei nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *e)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ove adottate. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dal Commissario Straordinario e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.

2. I programmi di cui al presente articolo, proposti dai Comuni interessati ed approvati dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89».

———————

3-*bis*.2

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale.» *con le seguenti:* «nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* annessi al medesimo decreto-legge».

3-*bis*.3

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «maggiormente colpiti» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016».

3-*bis*.100 (già 3-bis.0.3)

PAGANO, CANGINI, MODENA, AIMI, BARBONI, FAZZONE, BATTISTONI, GIRO

Al comma 1, sopprimere le parole: «maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati da apposita ordinanza commissariale».

3-*bis*.4

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE

Al comma 2, sopprimere le parole: «predisposti dal competente ufficio speciale per la ricostruzione».

3-*bis*.5

GALLONE, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, BERUTTI, CANGINI

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di adeguamento in materia di rendimento energetico».

3-*bis*.6

CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, FAZZONE, BATTISTONI, GIRO

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «per le quali sono ammesse eventuali deroghe alle distanze stabilite dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968».

3-*bis*.7

PAGANO, CANGINI, MODENA, AIMI, BARBONI, FAZZONE, BATTISTONI, GIRO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Ufficio speciale per la ricostruzione,» *aggiungere le seguenti:* «anche ricorrendo alla collaborazione esterna finalizzata alla redazione dei medesimi Programmi,».

3-*bis*.8

PAGANO, CANGINI, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, GASPARRI, BATTISTONI, FAZZONE, GALLONE, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, BERUTTI

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Analoghi programmi contenenti la disciplina di autorizzazione in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono specificamente predisposti per il solo territorio compreso nel Parco nazionale dei Monti Sibillini e del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, limitatamente agli edifici pubblici o privati che abbiano subito danni gravi o gravissimi a causa dei quali siano stati dichiarati totalmente inagibili e per la cui ricostruzione sia prevista la demolizione. A tal fine sono comunque qualificati come interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche nel caso in cui si debbano apportare delle necessarie variazioni di sagoma e sedime, fatta salva l'autorizzazione paesaggistica ed i casi in cui il vincolo implichi la conservazione della sagoma del bene o di parte di esso».

3-*bis*.9
PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE

Al comma 2, dopo le parole: «e configurazione degli esterni» *inserire le seguenti:* «oppure con varianti non sostanziali».

ORDINI DEL GIORNO

G3-*bis*.100
GALLONE, MODENA, TOFFANIN, FLORIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

il decreto legge prevede e disciplina l'approvazione di un piano per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori colpiti;

il decreto prevede altresì, che per le procedure relative al piano di ricostruzione si applica la disciplina (prevista dall'articolo 11 del D.L. 189/2016) per l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi finalizzati a programmare in maniera integrata gli interventi di ricostruzione nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative, anche di carattere normativo, per adottare immediate misure di prevenzione attraverso un piano straordinario per le zone colpite dagli eventi sismici o da dissesto idrogeologico;

a valutare la possibilità di consentire ai sindaci di agire per fronteggiare le emergenze relative alla ricostruzione, garantendo loro ogni tutela possibile in caso di azioni dirette.

G3-*bis*.200
NUGNES

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

l'articolo 3-*bis* prevede l'adozione, da parte delle Regioni, di uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Italia centrale a partire dal 2016, e ne disciplina contenuti, modalità e termini di adozione;

il comma 2 stabilisce che i programmi autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici per i quali vi sia conformità a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza;

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, al fine di affrontare in modo più adeguato le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, di adottare provvedimenti normativi che prevedano che gli interventi facciano riferimento alla conformità urbanistica dell'edificio ricostruito, in quanto il solo criterio della conformità alla situazione preesistente rischia di perpetuare elementi di criticità che hanno contribuito a determinare gli eventi dannosi

prodottisi in seguito al sisma, in modo da accelerare la ricostruzione di edifici nel rispetto degli attuali strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

EMENDAMENTI

3-*bis*.0.1

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, GASPARRI, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE, CANGINI, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.1.

1. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente:

"Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 35 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

3-*bis*.0.2

PAGANO, CANGINI, MODENA, AIMI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«3-*ter*.

1. Al comma 1, sostituire le parole: "15 dicembre 2016, n. 229, uno o più", con le seguenti: "15 dicembre 2016, n. 229, a cui partecipano gli Ordini professionali interessati, uno o più"».

3-*bis*.0.4

BATTISTONI, PAGANO, CANGINI, MODENA, FAZZONE, GIRO, CALIGIURI, LONARDO, MANGIALAVORI, QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 3-*ter*.

1. Al fine di sostenere le aziende agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici del 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in favore dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre del 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono adottate le seguenti misure:

a) al comma 1 dell'articolo 21 del citato decreto legge n. 189 del 2016 le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020". La misura si applica nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020;

b) Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di dare attuazione alle misure di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, alle aziende zootecniche ubicate nei comuni sopra individuati. L'erogazione è disciplinata con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

c) la quota di finanziamento per gli anni 2020 e 2021, individuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 da destinare ai comuni sopra individuati, è integralmente destinata a promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli, anche trasformati e zootecnici

ivi realizzati. A tal fine le regioni interessati promuovono accordi di filiera o con i produttori interessati, per la commercializzazione nelle grandi aree urbane. Il sostengo alla finalità dei precedenti periodi è concesso nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e si applica prevedendo l'applicazione di un meccanismo di compensazione degli oneri di trasporto e commercializzazione in favore delle aziende agricole che aderiscono agli accordi.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità applicative della lettera *c)* del comma 1.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

3-*bis*.0.5

CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, GASPARRI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 3-*ter*.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni cul-

turali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. Alle stesse procedure, in deroga alle norme di cui alla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni viene applicato l'istituto del 'Silenzio Assenso'"».

3-*bis*.0.6

CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE

*Dopo l'***articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 3-*ter*.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 1 7 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-*bis*. L'acquisizione dei pareri o degli atti di assenso comunque denominati di cui al presente articolo non è necessaria laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti"».

3-*bis*.0.7

CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE

*Dopo l'***articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 3-*ter*.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una zona rossa', l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono

necessarie laddove la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, sia pubblici che privati, avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti"».

3-*bis*.0.8

CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE

*Dopo l'***articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 3-*ter*.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. In deroga alle disposizioni vigenti in materia, l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati, sia pubblici che privati, avviene sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti"».

3-*bis*.0.9

CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE, FLORIS, TOFFANIN, GALLONE

*Dopo l'***articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 3-*ter*.

(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1, i Comuni si possono avvalere, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-*bis* ovvero dei propri dipendenti

di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in qualità di responsabile unico del procedimento";

b) al comma 2, dopo le parole: "o agli altri enti locali", sono aggiunte le parole: "ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico"».

3-*bis*.0.10

CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE

*Dopo l'***articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 3-*ter*.

*(Introduzione dell'articolo 14-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 14-*ter*.

(Continuità attività culturali e sociali in edifici pubblici)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, è consentita la delocalizzazione temporanea delle relative attività.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del relativo contributo, il quale non può essere superiore al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.

3. L'importo di cui al comma 2 è inserito nel quadro economico dell'intervento"».

3-*bis*.0.11

CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE

*Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:*

«Art. 3-*ter*.

*(Introduzione dell'articolo 12-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 12-*bis* del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 216 n. 229 è inserito il seguente:

''Art. 12-*ter*.

(Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata)

1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti interventi di ristrutturazione edilizia' di cui all'articolo 3 comma 1 lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma, del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito delle leggi: 28 febbraio 1985 n. 47; 23 dicembre 1993 n. 724; 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146"».

———————

3-*bis*.0.12

CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE, GALLONE, GASPARRI, QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 3-*ter*.

*(Introduzione dell'articolo 12-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come introdotto dal presente decreto, è inserito il seguente:

''Art. 12-*ter*.

(Mutamento di destinazione d'uso - delocalizzazione parziale - contributo per non ricostruzione- adeguamento ISTAT)

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo è ammesso il mutamento di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale come specificate dall'articolo 23-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni. È altresì ammesso il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, come specificato dall'articolo 23-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni limitatamente al rispetto della pianificazione urbanistica vigente.

2. Nell'ambito della ricostruzione è ammessa la delocalizzazione anche parziale di edifici nell'ambito dello stesso comune. La nuova area dovrà essere non pericolosa e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuata tra quelle già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resa edificabili a seguito di apposita variante.

3. I contributi previsti per la ricostruzione inseriti nelle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 2 comma 2, devono essere aggiornati ogni 2 anni, secondo gli indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie ISTAT"».

3-*bis*.0.13

CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 3-*ter*.

*(Introduzione dell'articolo 12-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 12-*bis*, aggiunger il seguente:

''Art. 12-*ter*.

(Traslazione della fase amministrativa di irrogazione delle sanzioni per difformità sanabili)

1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 12 e la certificazione rilasciata dal professionista ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-*bis* dà conto dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

2. Il procedimento amministrativo relativo alla sanatoria edilizia non sospende il provvedimento di concessione del contributo, ma lo stesso deve essere concluso entro e non oltre la fine dei lavori di riparazione o di ricostruzione e comunque prima della cosiddetta presentazione attestata ai sensi del Titolo III del decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 2001 a cura del Direttore dei Lavori.

3. Anche nel caso in cui il Comune non si esprima entro tale termine il procedimento relativo pratica contributiva può essere comunque utilmente concluso"».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 3-*ter*

G3-*ter*.100
BRIZIARELLI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e le successive modificazioni delle norme hanno previsto detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio, di efficentamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza sismica degli edifici;

a tali agevolazioni fiscali sono sopraggiunti i contributi per la ricostruzione del Centro Italia, colpito dal sisma del 2016 e 2017;

la legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017), prevede il divieto di cumulo tra il Sismabonus e le «agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici»;

tuttavia, le due norme non contrastano tra loro in quanto non si tratta di cumulare i contributi ed il Sismabonus sulle medesime spese, quanto piuttosto di applicare i due diversi benefici su spese differenti: il contributo pubblico a copertura degli interventi indispensabili per il ripristino dell'edificio e la detrazione d'imposta per la realizzazione di interventi che consentano il raggiungimento di una classificazione sismica più adeguata alle esigenze di prevenzione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di precisare, con un prossimo provvedimento di carattere legislativo, la compatibilità tra la detrazione spettante per interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici (cd. Sismabonus, di cui all'art.16, co.1bis-1sexies e co.2bis, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013) ed eventuali contributi pubblici erogati per la ricostruzione o il ripristino di edifici colpiti da eventi sismici, naturalmente per le sole spese eccedenti l'ammontare del contributo ottenuto e nella misura in cui siano effettivamente rimaste a carico del contribuente.

———————

EMENDAMENTI

3-*ter*.0.1

CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE, GALLONE, GASPARRI, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*ter*.

(Varianti in corso d'opera ai progetti di riparazione dei danni leggeri)

1. Con ordinanza commissariale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo per i progetti avviati con riguardo alle varianti in aumento nei limiti del trenta per cento in corso d'opera ai progetti di riparazione dei danni leggeri, richieste alla data antecedente al 19 settembre 2019 ai sensi dell'ordinanza n. 8 dell'11 giugno 2019.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere nei limiti di 40mila euro, con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione».

3-*ter*.0.2

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*ter*.1

(Modifiche al decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89)

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. I commi 1 e 1-*bis* del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il Comune abbia rilasciato un provvedimento amministrativo di autorizzazione alla costruzione di un fabbricato, senza i preventivi e necessari pareri, nulla-osta e/o autorizzazioni, che non possa essere annul-

lato entro un termine ragionevole ai sensi dell'articolo 21-*octies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione".

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per gli interventi edilizi di cui al comma 1 è possibile richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Resta ferma, in ogni caso, la verifica di compatibilità dell'intervento con le norme di settore in materia di tutela dal rischio idrogeologico"».

Art. 3-*quater*

3-*quater*.1
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per la realizzazione di tali interventi possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento al personale assunto ai sensi dell'articolo 3, nonché al personale di cui i soggetti attuatori intendano avvalersi mediante convenzione"».

3-*quater*.2
QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per la realizzazione di tali interventi possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento al

personale assunto ai sensi dell'articolo 3, nonché al personale di cui i soggetti attuatori intendano avvalersi mediante convenzione"».

3-*quater*.3

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui alla parte terza del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, sia pubblici che privati, avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti"».

3-*quater*.4

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-*bis*. L'acquisizione dei pareri o degli atti di assenso comunque denominati di cui al presente articolo non è necessaria laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti"».

Art. 3-*quinquies*

3-*quinquies*.1
VERDUCCI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le seguenti parole: "è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e"».

3-*quinquies*.2
VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*, All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La partecipazione alla Conferenza regionale costituisce dovere d'ufficio"».

Art. 3-*sexies*

3-*sexies*.0.1
ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 3-*septies.*
(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 25 de decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

2-*ter*. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

2-*quater*. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla legge di conversione del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS"».

———————

3-*sexies*.0.2
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 3-*sexies*.1.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 le parole: ", determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45," sono soppresse e il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.";

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma"».

3-*sexies*.0.3
QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*septies.*

(Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 le parole: ", determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45," sono soppresse e il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie";

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma"».

ORDINI DEL GIORNO

Art. 3-*septies*

G3-*septies*.100
ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno;

la recente decisione della Commissione europea, cui era subordinata l'attuazione della misura, ha stabilito che il regime di aiuto è in linea con le norme dell'UE e che, in considerazione del lasso temporale intercorso tra l'introduzione del credito d'imposta e la decisione medesima, l'agevolazione potrà essere utilizzata fino al 2020 (cfr. punto 25 della decisione C(2018) 1661 final),

impegna il Governo

in linea con la decisione della Commissione UE, C(2018) 1661 final, a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di adottare tutti gli opportuni strumenti normativi ai fini della proroga all'anno 2020 dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

G3-*septies*.101
ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno;

il credito d'imposta rappresenta uno strumento agevolativo estremamente virtuoso che potrebbe in prospettiva essere ancora più efficace se venisse consentita la cessione del credito maturato a favore dei fornitori dei beni strumentali oggetto dell'agevolazione, magari demandando all'Agenzia delle entrate le modalità di attuazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere, per le imprese delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, di poter cedere il credito d'imposta, a loro riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito.

G3-*septies*.102
ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

premesso che:

l'articolo 46 del decreto legge n. 50/2017 ha previsto la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, come esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica, esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

tali agevolazioni rappresentano un valido motore propulsivo per la ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017;

al fine di trattenere l'imprenditoria locale e se possibile attrarne di nuova, in un contesto di elevatissima incertezza e difficoltà, specialmente nei comuni con danni gravi, è necessario fornire prospettive di sostegno stabili su di un arco temporale comparabile con quello della ricostruzione facendo una proroga della ZFU,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di estendere, fino al 2024, le agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, ammettendo ai benefici anche tutte le nuove imprese che si insedieranno nell'area entro la stessa data.

G3-*septies*.103
ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017, ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25 per cento nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2;

per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori de comuni dell'allegato 2-*bis* il periodo di riferimento è invece il 1º febbraio 2017-31 maggio 2107 e la riduzione dì fatturato sempre al 25 per cento;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di abbassare al 10% il limite di riduzione del fatturato per accesso ai benefici della Zona franca urbana Sisma Centro Italia per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori de Comuni degli allegati 1 e 2, nonché 2-*bis*.

G3-*septies*.104
BRIZIARELLI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50/2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25% nel periodo dal 10 settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno

2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2;

per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni dell'allegato 2-*bis* il periodo di riferimento è invece il 1º febbraio 2017-31 maggio 2107;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;

nel caso specifico dei Comuni degli allegati 1 e 2, molte imprese non sono state ammesse ai benefici della ZFU a causa delle mancata riduzione del fatturato che, ad opera della solidarietà esplosa proprio in virtù della vicinanza temporale dei drammatici eventi sismici con le festività natalizie, non ha registrato invece quel naturale abbattimento avutosi a partire da gennaio 2017,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un diverso arco temporale su cui calcolare la riduzione di fatturato per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, individuandolo tra l'ultimo quadrimestre 2016 o uno degli altri del 2017, viste le distorsioni del mercato esposte in premessa e la diversa temporalità degli effetti economici del sisma.

G3-*septies*.105

ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;

in particolare, riguardo le esenzioni per il versamento dei contributi, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 46, l'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana;

lo stesso non vale però per i soci lavoratori, perché nella legge di bilancio 2018 (205/2017), al comma 746, si prevede che le agevolazioni relative all'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali siano riconosciute ai titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subìto, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015;

la norma, scritta in questa maniera, solleva molti dubbi interpretativi e di equità: innanzitutto perché non si comprende se, per i soci lavoratori, il datore di lavoro abbia o meno diritto all'esenzione (anche se l'interpretazione prevalente sembra escludere l'esenzione, essendo il testo della bilancio 2018 successivo a quello del decreto-legge n. 50 del 2017) e non si comprende perché sia stato previsto solo per i comuni degli allegati 1 e 2, mentre quelli dell'allegato 2-*bis* non sembrano rientrare in questa fattispecie;

in queste zone, non è affatto raro trovare piccole società di capitali o di persone in cui gli stessi soci sono anche dipendenti dell'azienda, sarebbe penalizzante quindi prevedere esclusione dall'esenzione dai versamenti contributi ed assistenziali per i soci lavoratori;

a maggior ragione, non sembra ragionevole creare delle disparità di trattamento tra i diversi territori dei Comuni che fanno parte della stessa zona franca,

impegna il Governo

a valutare la necessità di modificare la norma del comma 746 della legge di bilancio 2018 al fine di dare la possibilità, per i datori di lavoro, di usufruire dell'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per i soci lavoratori delle società di ogni forma giuridica, in tutti i territori dei Comuni dei tre allegati.

G3-*septies*.106
ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

premesso che:

con le OPCM nn. 3753 e 3754 del 2009, e con il decreto-legge n. 39 del 2009, il Governo ha concesso alle imprese ubicate sul territorio de L'Aquila e di altri 56 comuni, colpite dal sisma del 6 aprile 2009, la sospensione e il differimento del versamento di tributi e contributi sino al 30 novembre 2009, termine prorogato, da ultimo, al 16 dicembre 2011 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 agosto 2011);

la legge n. 183 del 2011, articolo 33, comma 28 (legge di stabilità 2012), ha disposto la ripresa della riscossione dei tributi e contribuiti, ridotti al 40 per cento e in 120 rate;

recentemente si è appreso l'avvio delle procedure preliminari di esecuzione della Decisione della Commissione europea C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, con la quale si prescrive che l'Italia recuperi gli aiuti asseritamente incompatibili di cui all'articolo 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011;

nella Decisione del 14 agosto 2015, la Commissione sostiene che il regime di favore non avrebbe previsto e definito esplicitamente alcun nesso tra l'aiuto messo a disposizione e il danno subito e che i costi ammissibili a regime di vantaggio non sarebbero stati proporzionati al danno subito; sembra che tale posizione non comprenda i danni immateriali derivanti dal blocco di un'intera economia e dal grave fenomeno di spopolamento e quindi non riconosca che l'intento di tali misure non è stato quello di creare un vantaggio economico in favore di un territorio, e quindi potenzialmente lesivo della concorrenza, bensì quello di risarcire il danno subito;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2017 è stato nominato un commissario straordinario per dare esecuzione in termini molto ristretti alla Decisione che ha previsto la presentazione da parte delle imprese dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento; successivamente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018 è stata concessa una proroga di ulteriori 90 giorni per la presentazione di tali dati da parte delle imprese;

preso atto che, con lettera del 19 aprile 2018, il commissario Vestager in risposta al sindaco della città de L'Aquila espressamente ha affermato: «Per gli aiuti alle imprese non colpite dal terremoto o gli aiuti che hanno

compensato i danni in eccesso, è importante sottolineare che il recupero non è richiesto per gli importi minori di supporto pubblico, dato che tale tipo di supporto non comporta una distorsione della concorrenza. Gli aiuti che potrebbero comportare una distorsione della concorrenza potrebbero ciononostante essere coperti da altri regimi di aiuti di Stato approvati o esentati. Su tale base, l'Italia dovrebbe verificare se i beneficiari potenziali sono stati compensati in eccesso o hanno beneficiato di un aiuto pubblico senza aver subito alcun danno. Comprendo che tale processo è attualmente in corso e che le Autorità italiane hanno inviato degli avvisi ai beneficiari potenziali. I servizi della Commissione sono pronti ad assistere il Governo italiano e il Commissario straordinario incaricato del recupero secondo il diritto italiano per agevolare il lavoro,

impegna il Governo:

ad attivarsi con la massima urgenza, nell'avvio di nuove interlocuzioni e trattative con le istituzioni europee, e in particolare con la Commissione, al fine di riaprire le negoziazioni in merito alla procedura di infrazione avviata e far applicare in modo coerente la normativa sul caso di specie riguardo la riduzione delle pretese fiscali e previdenziali in seguito all'emergenza sisma in Abruzzo del 2009;

nelle more dell'interlocuzione con le istituzioni europee, considerata l'imminente scadenza del termine di presentazione delle osservazioni e dei dati da parte delle imprese, a prorogare ulteriormente questo termine attraverso una procedura di urgenza.

G3-*septies*.107
ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

nei territori colpiti dal sisma, la crisi economico-sociale-demografica già esistente prima dei gravissimi fenomeni sismici si è acuita in modo esponenziale in quanto i residenti e gli amministratori locali si trovano a dover affrontare sotto il profilo etico, relazionale, sociale, patrimoniale ed imprenditoriale la catastrofe del sisma che ha interessato e continua ad interessare queste zone. Si ricorda che la sequenza sismica che ha interessato l'Appennino centrale, tra il 24 agosto del 2016 e il 18 gennaio 2017, non è ancora conclusa (rapporto INGV a tre anni dal terremoto) e costituisce la manifestazione più

significativa nella storia moderna dell'Europa in termini di rilascio totale di energia, del numero degli eventi sismici (più di 110.000 eventi) e di estensione dell'area colpita, con evidenti riflessi sul tessuto sociale ed economico;

è evidente che una situazione di tal genere deve essere necessariamente affrontata con misure di natura straordinaria che favoriscano la ripresa economica, anche e soprattutto mediante la realizzazione di nuovi investimenti;

in questo contesto si inserisce la necessità e l'opportunità di ricorrere alla realizzazione non soltanto di una zona franca, ma anche di una Zona economica speciale sisma (ZESs) che favoriscano lo sviluppo sociale e la rigenerazione urbana, in chiave speciale, eccezionale e urgente. Un modello sperimentale come quello in proposta fornirebbe una risposta innovativa e «prototipale» per eventi sismici che possono colpire vaste aree nella comunità europea,

oggi la zona del cratere è un'area depressa, ma con forti potenzialità; quindi è opportuno che lo Stato nell'ambito della doverosità propria del superamento degli ostacoli di cui all'art. 3 comma 2 della Carta Costituzionale, si faccia carico di rimuovere quelle barriere che impediscono a questi territori di ripartire immediatamente;

non solo, ma i dati macroeconomici relativi quantomeno alla regione Marche (quella più colpita dal gravissimo sisma del 2016), anche nel periodo precedente il sisma del 2016, indicano un trend negativo dell'economia della regione. In riferimento al dato della crescita va segnalato che nel 2017 la regione Marche ha registrato il peggior risultato rispetto a tutte le altre regione fatta eccezione che per il Molise;

la creazione di una ZES può ritenersi giustificata anche perché mutuata da altre esperienze (come quella polacca) che hanno creato zone su basi non esclusivamente economiche ma anche tecnologiche e culturali;

l'obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo economico del territorio soprattutto attraverso l'insediamento di specifici comparti di attività economica, l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche, il miglioramento della competitività e la creazione dei nuovi posti di lavoro. Il livello delle agevolazioni potrebbe essere diversificato tra le varie zone e potrebbe anche essere totale;

il sistema di agevolazioni fiscali dovrebbe riguardare l'offerta di terreni per gli investimenti nell'area, ben servita a livello di infrastrutture stradali, l'offerta di immobili industriali"commerciali, un mercato del lavoro competitivo con manodopera qualificata ed una burocrazia semplificata. Tutto ciò consentirebbe la creazione di un'area appenninica con forte vocazione allo sviluppo grazie al superamento delle barriere che la conformazione del territorio impone;

l'area anche in considerazione dei centri di accademia e di cultura presenti potrebbe diventare un centro amministrativo, economico, scientifico e culturale del tutto indipendente dalle regole ordinarie vigenti nel resto del Paese. In considerazione dell'economia esistente, prevalentemente artigianale

e di commercio al dettaglio, ad oggi assolutamente impedita nella circolazione di ricchezza a causa del sisma, la zona conoscerebbe un nuovo sviluppo, legato a nuovi centri economici e realtà aziendali: si pensi alla trasformazione alimentare (produzione di prodotti a base di carne, prodotti di frutta e verdura, la produzione di spiriti, la produzione di alimenti surgelati, lavorazione dei cereali), ai servizi informatici, alla produzione nei diversi settori dal tessile al calzaturiero, alla produzione del legno, alla produzione dei materiali da costruzione, alla produzione e scambio di servizi e soprattutto all'implementazione della cultura scolastica ed accademica di eccellenza. Ciò per affermare che il sistema di agevolazioni potrebbe consentire ad investitori anche stranieri la creazione di sedi delocalizzate della propria impresa oltre alla creazione di nuove strutture (ricettive e no di pubblico spettacolo ecc.) che, ruotando intorno al mondo delle università e degli istituti scolastici, siano di supporto per l'avanzamento di poli accademici e scolastici di eccellenza nei servizi (con strutture, mense strutture ludiche e di svago ecc...). Sono punti forti che giustificherebbero investimenti nell'ampio territorio del cratere;

tra l'altro le zone del cratere sono in ottimo posizionamento geografico, dato che si pongono come punto centrale quindi di contatto e collegamento per tutta l'Italia centrale, risultando ben servite a livello stradale ed aeroportuale;

la ZES è l'unico strumento in grado di arrestare il declino economico e sociale della vasta area interessata dal sisma del 2016; il declino in atto sta, peraltro, determinando anche lo spopolamento di una delle zone la cui storia e il cui patrimonio artistico, culturale e naturale sarebbero compromessi e non più salvaguardati a seguito del declino demografico. La ZES eviterebbe dunque danni al tessuto culturale, storico e naturale, oltre a quelli di natura economica. Tali benefici sono attesi in misura nettamente superiore alle possibili perdite dell'erario, posto che le entrate fiscali che verrebbero meno con la ZES al momento sono pressoché inesistenti. In altre parole, considerati i benefici e gli oneri marginali che derivano dalla creazione della ZES, il saldo rimane di gran lunga positivo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire una ZES centro Italia, dove saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS.

G3-*septies*.108
ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti;

i contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il prov-

vedimento di cui al secondo periodo del presente comma è emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta;

per gli esercizi 2019-2020, le imprese ubicate nel cratere sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'art. 9-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative utili per ritenere non applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscali dei contribuenti della zona del cratere.

EMENDAMENTI

Art. 4

4.1

CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, GALLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *capoverso comma 3*-bis, *sopprimere le parole*: «sentito il commissario straordinario»;

b) alla lettera a), *capoverso comma 3-bis, sostituire le parole:* «può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata», con le parole: «deve aggiornare comunque il piano»;

c) alla lettera b), *sostituire le parole:* «di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50», con le parole: «di cui all'articolo 36 comma 2 lettera *e)* del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche con termini ridotti del 50 per cento rispetto alla procedura stabilita».

4.2

BRUZZONE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, capoverso 3-bis, *sostituire le parole:* «31 dicembre 2019» con le seguenti: «31 luglio 2020».

4.3

BERNINI, GALLONE, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, BERUTTI, CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* sostituire il comma 11, capoverso 3, con il seguente: "la verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e di altre sostanze pericolose, viene svolta con le metodiche per la caratterizzazione previste dalla norma UNI 10802:2013, per quanto riguarda il campionamento, e dal Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 per quanto riguarda i limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti 11-*bis*. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto *e)* del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi' del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi"».

4.4

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Dopo la lettera e-bis), *inserire la seguente:*

«*c-ter)* dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-*bis*. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di im-

mobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del *test* di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto *c)* del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSÌ del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inette in conglomerati cementizi"».

4.5

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Dopo la lettera e-bis), *inserire la seguente:*

«*c-ter)* dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-*bis*. In deroga all'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, all'analisi del *test* di cessione l'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di solfati"».

ORDINI DEL GIORNO

G4.100

BRIZIARELLI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

i recenti eventi sismici che hanno colpito l'Italia centro settentrionale ed il conseguente danneggiamento o la distruzione di immobili pubblici e privati, nonché di infrastrutture hanno determinato e determineranno a seguito della ricostruzione la produzione di un grande quantitativo di macerie la cui rimozione ha già richiesto appositi provvedimenti normativi. Tali macerie

dopo i primi trattamenti previsti dagli specifici decreti legge, sono classificate come rifiuti inerti con il codice EER 17 01 07 e come tali smaltiti in apposite discariche per inerti ovvero assoggettati a trattamenti che ne determinano il recupero. In questo caso si sarebbe in presenza di un potenziale nuovo riutilizzo in altre opere edili secondo i principi dell'economia circolare;

le regole attualmente in vigore ed in particolare i limiti di inquinamento previsti per l'utilizzo del materiale ai sensi del DM 5 febbraio 1998, di fatto portano all'esclusione di una quota di oltre il 70% di questi inerti di recupero (cosiddetti aggregati riciclati) che potrebbero essere nuovamente impiegati in edilizia soprattutto in opere e prodotti che non comportano il diretto contatto con l'ambiente. Infatti i valori limite assegnati dal DM 5 febbraio 1998 in particolare per la presenza di solfati negli aggregati riciclati (un solo valore su un totale di 21) portano, visto il loro frequente superamento, all'esclusione di questi materiali da un nuovo ciclo produttivo destinandoli solo alle discariche e cioè in una direzione opposta alle indicazioni EU;

il problema è noto da qualche anno e questo anche per effetto del DM 15 febbraio 1998, ormai ultraventennale rispetto all'evoluzione dei cicli produttivi e poteva essere già risolto attraverso l'emanazione dello specifico decreto previsto dall'art. 184 quater D.lgs. 152/06 con il quale il rifiuto cessa di essere tale a determinate condizioni (cosiddetto decreto *End of Waste*),

impegna il Governo:

a prevedere iniziative al fine di definire la gestione e riutilizzo delle macerie conseguenti al sisma 2016 nella logica dell'*End of Waste* e dell'economia circolare, rimettendo nel circolo produttivo materiale attraverso opportuni interventi regolamentari.

———————

G4.200

NUGNES

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

l'articolo 4 modifica e integra le disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edi-

fici recate dall'art. 28 del D.L. 189/2016, al fine di prevedere l'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie, velocizzare le procedure per la medesima gestione, nonché disciplinare i metodi per verificare la presenza di amianto e altre sostanze pericolose nelle macerie;

la lettera *a*) integra la disciplina in questione mediante l'inserimento (all'art. 28) di un nuovo comma 3-*bis* che reca disposizioni finalizzate all'aggiornamento, entro il 31 dicembre 2019, dei piani regionali per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione;

La norma in esame precisa che l'aggiornamento in questione deve essere effettuato dalle Regioni, sentito il Commissario straordinario e avvenire fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13;

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

impegna il Governo:

ad assumere ogni utile iniziativa al fine di affrontare in modo più adeguato le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, definendo provvedimenti strutturali che evitino di continuare ad affrontare gli eventi con decreti emergenziali utili solo per interventi tampone, nella previsione dell'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie, affinchè non venga privilegiata la possibilità di individuazione di altri siti di stoccaggio temporaneo.

G4.201

NUGNES

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso

nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

l'articolo 4 modifica e integra le disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici recate dall'art. 28 del D.L. 189/2016, al fine di prevedere l'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie, velocizzare le procedure per la medesima gestione, nonché disciplinare i metodi per verificare la presenza di amianto e altre sostanze pericolose nelle macerie;

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, al fine di affrontare le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, di approvare Linee guida, sentite le Regioni, per operare una stima e una corretta gestione delle macerie pubbliche e private finalizzata al recupero degli inerti.

EMENDAMENTI

Art. 4-*bis*

4-*bis*.1

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Al comma 1, capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole: «e nei limiti consentiti dalla vigente normativa» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 1656 codice civile, esclusivamente ad imprese locali già costituite alla data del 1º ottobre 2019».

4-*bis*.2

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Al comma 1, capoverso 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare».

4-*bis*.3

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Al comma 1, capoverso 6, terzo periodo, dopo le parole: «l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono», *inserire le seguenti:* «avere sede legale ed operativa nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e devono».

4-*bis*.4

BRUZZONE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Al comma 1, capoverso 6, sopprimere l'ultimo periodo.

4-*bis*.5

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La lettera *e-bis*, del comma 1, si applica anche alle macerie derivanti alla demolizione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

Art. 5

5.1

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, aggiungere in fine il seguente periodo: "La predetta misura è estesa anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17"».

5.2

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E"».

5.3

CANGINI, TOFFANIN, FLORIS, PAGANO, DE SIANO

Al comma 1, dopo le parole: «commi 16 e 17», *aggiungere il seguente periodo:* «Per i suddetti territori, le misure di cui al comma 2 sono estese anche ai professionisti da considerarsi equiparati alle piccole e medie imprese, e comunque non si applicano i limiti di età previsti dal medesimo comma 2».

5.4

CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO

Al comma 1, dopo le parole: «commi 16 e 17», *aggiungere il seguente periodo:* «Per i suddetti territori, le misure di cui al comma 2 sono estese anche al settore commerciale».

5.5

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE

Al comma 1, dopo le parole: «con esito "E"» *inserire le seguenti:* «e, comunque, per i comuni che abbiano adottato le perimetrazioni o che abbiano i requisiti per adottarle».

5.6

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella misura di cui al presente comma sono inclusi anche i professionisti e gli operatori del commercio».

5.7

BRUZZONE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, includendo nella misura anche i professionisti, da considerarsi equiparati alle piccole e medie imprese».

5.8

BRUZZONE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, alle parole: "dell'artigianato e dell'industria" sono premesse le seguenti: "dell'agricoltura,"».

ORDINE DEL GIORNO

G5.100
ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

si propone di estendere la misura «Resto al Sud» anche ai professionisti aventi sede nei territori ivi disciplinati, allo scopo di consentire anche ad essi di godere di misure di agevolazione;

tale estensione risulta dal fatto che i liberi professionisti devono essere equiparati alle piccole e medie imprese per l'accesso ai fondi, i quali sono considerati esercenti di attività economica a prescindere dalla forma giuridica pertanto possono accedere alle risorse disponibili;

impegna il Governo:

a includere nella misura anche i professionisti, da considerarsi equiparati alle piccole e medie imprese.

EMENDAMENTI

Art. 6

6.1
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *(Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma) - 1.* All'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole da: "con

popolazione" a "allegato 1" sono sostituite con le seguenti: "inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*"».

6.2

QUAGLIARIELLO

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *(Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma) - 1*. All'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole da: "con popolazione" a "allegato 1" sono sostituite con le seguenti: "inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*"».

6.3

CANGINI, AIMI

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole da: "con popolazione" a "allegato 1" sono sostituite dalle seguenti: "inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*"».

6.4

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRUZZONE

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «colpiti dal sisma» *con le seguenti:* «con popolazione superiore a 30.000 abitanti» *e sostituire le parole:* «allegati 1 e 2» *con le seguenti:* «1, 2 e 2-*bis*».

ORDINI DEL GIORNO

G6.100
BRIZIARELLI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno colpito ampie zone del Centro Italia, risentono l'esigenza di superare le criticità relative alle aree che ospitano le Strutture Abitative di Emergenza utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;

infatti, in tali casi, alla cessazione del contratto si estinguerebbe il diritto di superficie, che allo stato legittima l'installazione delle stesse, il cui venir meno determinerebbe gli effetti di cui agli articoli 934 e 954 del codice civile con l'estensione alla costruzione del diritto sussistente sul suolo;

occorre pertanto un'apposita norma che si prefigge lo scopo di procedere all'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle aree interessate, mediante esproprio per pubblica utilità,

impegna il Governo:

ai fini dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 e di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, a valutare la possibilità, nell'ambito di un prossimo provvedimento, anche legislativo, di prevedere l'esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001, delle aree sulle quali insistono le Strutture Abitative di Emergenza di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;

a tal fine, a valutare la possibilità di promuovere accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni interessati, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile diretti a discipli-

nare, altresì, le procedure per l'attivazione dei relativi interventi di manutenzione.

G6.101
BRIZIARELLI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

sempre più spesso, i comuni del cratere devono affrontare una serie di spese legali che scaturiscono da procedimenti amministrativi e/o penali, derivanti dalla gestione dell'emergenza post sisma;

si tratta, in particolare, della necessità di far fronte ad atti di impugnazione di ordinanze di requisizione delle aree dei terreni per la realizzazione delle SAE o di strutture pubbliche di servizi, di procedimenti di verifica e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca delle SAE, di ordinanze sindacali legate alla gestione dell'emergenza ecc.;

l'area colpita dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprende un territorio esteso del centro Italia e ha interessato un ampio numero di piccoli comuni che non riescono con le risorse finanziarie a disposizione di far fronte a tali spese legali di carattere straordinario che si sono verificate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative per la creazione di un apposito fondo per i comuni del cratere, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, destinato al sostegno delle spese legali derivanti da procedimenti amministrativi e/o penali, connessi alla gestione dell'emergenza post sisma.

EMENDAMENTI

6.0.1

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Programma di sviluppo delle aree colpite dal sisma e previsione di forme di detassazione)

1. Per le annualità 2020 e 2021, nel limite di 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è autorizzata la realizzazione di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:

a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produrti va;

b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese.

2. Per le annualità successive, il programma di sviluppo di cui al comma 1 è finanziato mediante la destinazione di una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa disposte dal Commissario straordinario a carico dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura commissariale mediante adozione di apposita ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decre-

to-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il programma di sviluppo individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed *ex post*, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

4. Le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, di qualsiasi dimensione che, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2020, nel rispetto della circolare 4 agosto 2017, n. 99473 che indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 possono beneficiare di tutte le agevolazioni previste per la ZFU, articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

5. È facoltà dei Comuni rientranti nell'area cratere 2016, poter esercitare forme speciali e temporanee di detassazione IUC (IMU-TARI-TASI) per tutti i nuovi insediamenti che avviano iniziative economiche in data successiva al 31 dicembre 2.2019, per l'annualità di imposta 2020».

Art. 7

7.1

CANGINI, FLORIS, TOFFANIN, GALLONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Fermo quanto sopra, in ogni caso le prestazioni e indagini dei professionisti afferenti alla fase di progettazione sono integralmente saldate all'atto dell'emissione del cd. SAL zero. All'emissione del decreto di concessione del contributo le somme anticipate vengono trasferite al fondo di contabilità speciale in dotazione al Commissario Straordinario».

7.2

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo SO-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020".

1-*ter*. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è aggiunto il seguente comma:

"6-*bis*. Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-*bis* l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza"».

7.3

BRUZZONE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Si autorizzano le casse di previdenza delle professioni tecniche a rilasciare DURC regolari a fronte di una idonea garanzia prestata dagli iscritti mediante deposito di contratti aventi ad oggetto o comunque relativi alla riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma. Secondo gli stati di avanzamento, qualora i1 professionista non abbia onorato il debito o le rateizzazioni accordate, a fronte della richiesta di attestazione della regolarità contributiva, la cassa di previdenza richiede agli USR di attivare il potere sostitutivo in suo favore. Gli USR possono trasferire alla Cassa richiedente fino al 50 per cen-

to dell'onorario spettante a sanatoria della posizione contributiva e fino alla concorrenza delle somme dovute";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, pari a quelle determinata attraverso l'applicazione Decreto Ministero Giustizia 20/07/2012 n. 140 per gli interventi privati e il decreto ministeriale 17 giugno 2016 relativo alle opere pubbliche. Sono considerate opere pubbliche, oltre a quelle definite dalla vigente normativa, tutte quelle attuate attraverso il precedente articolo 14"».

7.4

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le limitazioni di cui al primo periodo non si applicano agli incarichi per la redazione della Relazione Geologica, della Risposta Sismica Locale e per il collaudo".

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7.1. Al fine di coadiuvare le attività di Progettazione e Direzione Lavori, il Professionista incaricato può avvalersi, anche non in forma subordinata, della collaborazione di tecnici che operano sotto la sua stretta sorveglianza e responsabilità tecnica, restando valido quanto stabilito dal comma 4. Per i pagamenti dei suddetti collaboratori si applicano le disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 - n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali"».

7.5

CANGINI, TOFFANIN, FLORIS

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis* Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo asseverà la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati.

1-*ter*. Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1 bis del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione".

1-*ter*. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, primo periodo le parole: "incrementabile fino al 12,5" sono sostituite dalle seguenti: "incrementabile fino al 14,5".

1-*quater*. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, secondo

periodo le parole: "il contributo massimo è pari al 7,5", sono sostituite dalle seguenti: "il contributo massimo è pari al 9,5 per cento".

1-*quinquies*. Ai tecnici incaricati della redazione dei progetti di riparazione del danno o ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, l 'USR riconosce, verificata la completezza della documentazione necessaria all'istruttoria del progetto, una anticipazione del compenso pari al 50 per cento della parcella calcolata ai sensi delle Ordinanze del Commissario straordinario alla Ricostruzione n. 4 e 8 del 2017».

7.9

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis* All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

a) 1-*bis* Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo asseverа la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati;

b) 1-*ter* Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1 bis del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività

inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione.

1-*ter*. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, primo periodo le parole: "incrementabile fino al 12,5" sono sostituite dalle seguenti: "incrementabile fino al 14,5".

1-*quater*. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, secondo periodo le parole: "il contributo massimo è pari al 7,5" sono sostituite dalle seguenti: "il contributo massimo è pari al 9,5 per cento".

1-*quinquies*. Ai tecnici incaricati della redazione dei progetti di riparazione del danno o ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, l'USR riconosce, verificata la completezza della documentazione necessaria all'istruttoria del progetto, una anticipazione del compenso pari al 50 per cento della parcella calcolata ai sensi delle Ordinanze del Commissario Straordinario alla Ricostruzione n. 4 e 8 del 2017».

7.6

CANGINI, TOFFANIN, FLORIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è calcolato, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, sulla base del decreto ministeriale 17 giugno 2016. Al contributo massimo suddetto può essere applicata una riduzione non superiore al 20 per cento"».

7.7

TOFFANIN, FLORIS, CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 34 del decreto-legge 189 del 2016, il comma 5 è così sostituito:

"5. Il contributo massimo a carico del commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere sia per la ricostruzione privata che pubblica è calcolato al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali sulla base del decreto ministeriale 17 giugno 2016. Al contributo massimo dovrà essere applicato uno sconto pari al 40 per cento"».

7.8

GALLONE, PAPATHEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA, CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. Non sono previsti limiti per incarichi per la redazione della Relazione Geologica, della Risposta Sismica Locale e per il collaudo"».

7.10

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso le prestazioni e indagini dei professionisti afferenti alla fase di progettazione sono integralmente saldate all'atto dell'emissione del cosiddetto "SAL zero". All'emissione del decreto di concessione del contributo le somme anticipate vengono trasferite al fondo di contabilità speciale in dotazione al Commissario Straordinario».

7.0.1

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "2017" e: "2018" sono sostituite, rispettivamente, da: "2018" e: "2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020"».

7.0.2

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-*bis.* In deroga alle disposizioni di cui alla parte terza del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, sia pubblici che privati, avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti"».

7.0.3

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Modifiche agli articoli 4 e 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-*bis* e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle ù dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020".

2. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 aggiungere il seguente comma 7:

"Per i comuni di cui agli allegati n. 1 - 2 e 2-*bis* l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza"».

7.0.5

CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Modifiche agli articoli 4 e 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi del-

l'articolo 50-*bis* e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020".

2. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 6-*ter*, aggiungere il seguente:

"6-*quater*. Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-*bis* l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza"».

7.0.4

CANGINI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONE, DAL MAS

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzi irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori, l'Ufficio speciale chiede allo sportello unico la quantificazione della situazione debito-

ria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e dispone con le modalità di cui agli articoli 4 o 5 la liquidazione agli enti medesimi delle somme dovute avvalendosi del contributo concesso al richiedente.";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Il Commissario straordinario promuove la stipula di intese con gli enti di cui al comma 2-*bis*, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.

3-*ter*. L'obbligo di iscrizione alle Casse edili/Edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 1º settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante sia quella distaccataria"».

7.0.6

VERDUCCI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

*(Modifiche agli articoli 50 e 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-*bis* la parola: "pubblici" è soppressa;

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie non spese, di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto-legge, possono essere utilizzate per la finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 3. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi".

2. Dopo il comma 1-*ter*, dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"1-*quater*. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicabili anche nelle ipotesi per le quali i comuni di cui agli allegati 1 e 2, in relazione ai mutati fabbisogni connessi a all'espletamento delle funzioni attribuite dalla presente norma, procedono, con risorse finanziarie proprie, ad assunzioni a tempo indeterminato, anche utilizzando graduatorie esistenti relative al personale in possesso delle professionalità declinate dal medesimo comma 1"».

Art. 8

8.1

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE

Al comma 1, dopo la lettera a-bis) *aggiungere la seguente:*

«*a-ter)* dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3"».

8.2

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE

Al comma 1, dopo la lettera a-bis) *aggiungere la seguente:*

«*a-ter)* dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. Per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito è

ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, si dispone la riclassificazione della sede, ai fini dell'assegnazione del segretario comunale, da IV a III della tabella A di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972 n. 749"».

8.3

GALLONE, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, BERUTTI, CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE

Dopo il comma 1-ter, *aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Al comma 2 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: "per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 2022"».

8.4

GALLONE, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, BERUTTI, CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE

Dopo il comma 1-ter, *aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. All'articolo 48, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 2022";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la sospensione di cui al presente comma, è estesa alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla legge n. 147 del 2013"».

8.5

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 dicembre 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'articolo 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, hanno diritto: *(a)* per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48, comma 11, decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte; *(b)* per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, comma 13, decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. All'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».

8.6

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE

Al comma 2, sostituire le parole: «15 gennaio 2020» *con le seguenti:* «15 luglio 2020».

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: «13, 95 milioni« *con le seguenti:* «14, 95 milioni» *e aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*b-bis*. Quanto a 1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

8.7

MODENA, CANGINI, PAGANO, AIMI

Al comma 2, sostituire le parole: «15 gennaio 2020» *con le seguenti:* «15 aprile 2020».

8.8

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

Al comma 2, sostituire le parole: «15 gennaio 2020» *con le seguenti:* «15 aprile 2020».

8.9

MODENA, CANGINI, PAGANO, AIMI

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nelle misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».

All'onere di cui al comma precedente, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis*, comma 6, del decreto-legge 6*

luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

8.10

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».

8.11

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».

8.12

CANGINI, SCIASCIA, PEROSINO

Dopo il comma 2-bis, *aggiungere i seguenti:*

«2-*ter*. Per coloro i quali avendo diritto al rinvio degli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ma che non ne hanno avanzato richiesta, sulle stesse somme rinviabili si applica la riduzione al 40 per cento degli importi dovuti. Il maggior versamento effettuato verrà rimborsato attraverso l'istituto dello sgravio fiscale, risarcibile in 5 annualità nei prossimi 5 anni a partire dal 2019, per coloro saranno capienti, attraverso la riduzio-

ne delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

2-*quater*. Per coloro che hanno cessato l'attività o per incapienza dei rimborsi ai sensi del comma precedente il rimborso avverrà attraverso 5 rate uguali saranno rimborsati direttamente dagli Enti preposti, sempre in 5 rate costanti, per l'importo pari al 60 per cento di quanto versato nel periodo di sospensione, a partire dall'annualità 2020».

8.13

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 2-*bis*, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "1º gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche successivamente all'evento sismico"».

8.14

MODENA, CANGINI, PAGANO, AIMI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 2-*bis*, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 201 7, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "1º gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche successivamente all'evento sismico"».

8.15

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche successivamente all'evento sismico"».

8.16

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4.1 La riduzione del versamento prevista dal comma 2, si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, nei limiti delle risorse disponibili».

8.17

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4.1 All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 4, le parole: "i tre", sono sostituite dalle seguenti: "gli otto" e le parole: "e il 2020", sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 2025";

c) al comma 6, le parole: "dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari", sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro".

4.2 Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4.1, pari a 100 milioni per gli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui al comma 2 dell'articolo 99, allo scopo rifinanziando l'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

8.19

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

Dopo il comma 4-bis, *inserire il seguente:*

«4-*ter*. All'articolo 46, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 4, le parole: "i tre", sono sostituite dalle seguenti: "gli otto" e le parole: "e il 2020", sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 2025";

c) al comma 6, le parole: "dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari", sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro"».

8.20

MODENA, CANGINI, PAGANO, AIMI

Dopo il comma 4-bis, *inserire il seguente:*

«4-*ter*. All'articolo 46, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 4, le parole: "i tre", sono sostituite dalle seguenti: "gli otto" e le parole: "e il 2020", sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 2025";

c) al comma 6, le parole: "dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari", sono sostituite dalle seguenti: "dal

2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro"».

*All'onere di cui al comma precedente, nel limite di 100 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

8.18

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo il comma 4-*bis*, inserire il seguente:*

«4-*ter*. La riduzione del versamento prevista dal comma 2, si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».

8.21

MODENA, CANGINI, PAGANO, AIMI

*Dopo il comma 4-*bis*, inserire il seguente:*

«4-*ter*. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».

*All'onere di cui al comma precedente, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

ORDINI DEL GIORNO

G8.100

ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

le norme, introdotte dal Senato, prevedono che per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. Effetto su fabbisogno: 2 milioni;

il comma 986 esclude, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali,

ai nuclei familiari nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per 12 mensilità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere dal patrimonio immobiliare nel calcolo dell'ISEE i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetti di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili rientranti nell'ISEE 2019.

G8.101

BRIZIARELLI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

premesso che:

le norme, introdotte dal Senato, prevedono che per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. Effetto su fabbisogno: 2 milioni;

il comma 986 esclude, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali.

Ai nuclei familiari nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per 12 mensilità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere dal patrimonio immobiliare nel calcolo dell'ISEE i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetti di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili rientranti nell'ISEE 2019.

G8.102

PAZZAGLINI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

i recenti eventi sismici che hanno colpito l'Italia centro settentrionale ed il conseguente danneggiamento o la distruzione totale di immobili privati e abitazioni di moltissime famiglie che si sono ritrovate improvvisamente in grande difficoltà a dover affrontare una situazione emergenziale drammatica;

la maggior parte delle famiglie che risiedevano nel cratere sismico ancora oggi si trovano in una situazione grave data dall'assenza del lavoro nelle zone colpite dal terremoto,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di riconoscere un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per dodici mensilità a

tutti i nuclei familiari residenti nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

EMENDAMENTI

8.0.1

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 8-*bis.*

(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i 12 anni successivi; al secondo periodo le parole: "per il 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo dal 2019 al 2024";

c) il comma 4-*bis* è sostituito con il seguente:

"4-*bis*. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato";

d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: "Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2024, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e professionisti beneficiarie."».

8.0.2

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 8-*bis.*

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 750 è aggiunto il seguente:

"750-*bis*. Fatto salvo il manifesto interesse da parte dell'amministrazione comunale al trasferimento, anche in parte, della proprietà delle Sae-Soluzioni abitative in emergenza e delle strutture temporanee a usi pubblici, in applicazione del comma 750, da destinare ad utilizzazioni di pubblico interesse, nelle aree e beni tutelati ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Commissario straordinario, al cessare dello stato di emergenza e il completamento delle attività di ricostruzione post terremoto dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, provvede, con oneri a carico del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, alla rimozione di tutte e Sae-Soluzioni abitative in emergenza e delle strutture temporanee a usi pubblici, comprese le relative opere di urbanizzazione, realizzate su terreni occupati a titolo temporaneo, allo scopo della riduzione in pristino dello stato delle aree e dei beni tutelati e la restituzione ai proprietari delle aree nello stato in cui versavano al momento dell'occupazione, nel rispetto delle apposite ordinanze a suo tempo emanate dai comuni."».

8.0.3

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 8-*bis.*

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia)

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del centro Italia, colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12».

———————

8.0.4

BORGONZONI, CAMPARI, SAPONARA, Pietro PISANI, CORTI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 8-*bis.*

(Crediti prededucibili nelle procedure emergenziali)

1. Sono da considerare crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 26, e successive modifiche ed integrazioni (Legge Fallimentare), i crediti dei fornitori e dei subappaltatori di appaltatori, assoggettati a procedure concorsuali, già esecutori di lavori di ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili di edilizia abitativa,

ad uso produttivo ed infrastrutturale, nonché del patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:

a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;

b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122;

c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. I crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori di cui al comma 1, vanno soddisfatti con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici, come quelli di cui alle lettere *a), b), c)* del comma 1, da incassare e/o già effettivamente incassate dagli organi della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto, con effetto anche per i crediti di cui al comma 1, già insinuati nel passivo fallimentare prima della sua entrata in vigore, per i quali sia pendente procedimento di opposizione, impugnazione o revoca ex artt. 98 e 99 L.F. o ricorso per cassazione ex art. 99, comma 12 L.F».

8.0.5

BRUZZONE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 8-*bis.*

(Mutui Cassa depositi e prestiti)

1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a Comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-*bis* del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. La rinegoziazione avrà effetto dall'annualità in cui

riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatesi a decorrere dal 2016. Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1º gennaio 2020, presentino le seguenti caratteristiche:

a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;

b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;

c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;

d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;

e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 2003;

f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari».

8.0.6

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 8-*bis.*

(Misure di informazione)

1. I Commissari straordinari in carica, nominati per lo stato di emergenza o per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici sul territorio nazionale, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, riferiscono, ogni sei mesi, alle Commissioni parlamentari competenti in merito allo stato di attuazione degli interventi di propria competenza, alle risorse utilizzate, alle risorse disponibili nelle contabilità speciali a loro intestate, agli interventi ancora da realizzare e alla relativa stima ipotizzabile delle risorse ancora indispensabili ai fini del ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dalle calamità naturali.».

8.0.7

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art 8-*bis.*

*(Modifiche all'art. 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le risorse non spese nel singolo anno possono essere utilizzate negli anni successivi"».

8.0.8

CANGINI, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 8-*bis.*

*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto legge n. 189 del 2016)*

1. All'articolo 50-*bis* sono aggiunte le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata alla permanenza dello stato di emergenza";

b) al comma 3-*bis* il periodo: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, per una durata non superiore al 31 dicembre 2019", è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati per una durata non superiore al 31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dal comma 1-*bis*, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.9

FLORIS, TOFFANIN, CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 8-*bis*.

(Modifiche all'articolo 50-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 2, dell'articolo 50-*bis* del decreto legge 189 del 2016, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "dall'elenco speciale dei professionisti", aggiungere le parole: "relativamente al territorio dell'Ente di appartenenza e, per i Comuni, anche per i territori dei Comuni confinanti";

b) aggiungere in fine il seguente periodo: "Sono fatti salvi gli incarichi assunti all'entrata in vigore della presente disposizione".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 50-*bis* del decreto legge 189 del 2016, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. I contratti a tempo determinato di cui al presente articolo, possono essere prorogati anche oltre 36 mesi in deroga alle vigenti normative in materia"».

8.0.10

FLORIS, TOFFANIN, CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 8-*bis*.

(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Tenuto conto del maggior numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, gli stessi sono autorizzati ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso degli anni 2020 e 2021, ulteriori unità di personale con profilo professionale di tipo tecnico, contabile o amministrativo, fino ad un massimo di otto unità ciascuno, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-*ter*. Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 5-*bis* possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

5-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis* il Commissario straordinario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza."».

8.0.11

TOFFANIN, FLORIS, CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 8-*bis*.

*(Introduzione dell'articolo 50-*ter *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 50-*ter*.

(Stabilizzazione personale nei comuni completamente distrutti)

1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere di cui all'articolo 50-*bis*, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa sul personale nonché alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono stabilizzati presso le Regioni di appartenenza e dislocati nei medesimi Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*."».

8.0.12

TOFFANIN, FLORIS, CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Modifica all'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016)

1. Dopo l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 50-*ter*.

(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)

1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-*bis*, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 24 mesi. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 50-*bis* che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'art. 4 comma 3".».

8.0.14

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

*(Introduzione dell'articolo 12-*bis *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 50-*ter*.

(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)

1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-*bis*, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 36 mesi e comunque nel limite delle risorse disponibili ai sensi del successivo comma 2. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 50-*bis* che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'art. 4 comma 3. A tal fine la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario è incrementata di 8,300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 8,300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

8.0.17
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.
*(Introduzione dell'articolo 50-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 50-*ter*.
(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)

1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-*bis*, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 36 mesi. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 50-*bis* che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'art. 4 comma 3".».

8.0.13

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Modifiche all'articolo 501-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 50-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-*septies* è inserito il seguente:

"*3-octies.* I comuni possono procedere alla copertura della propria pianta organica, mediante la puntuale e piena sostituzione del personale dipendente che abbia maturato i requisiti per il collocamento a riposo d'Ufficio o per il quale siano state avviate le procedure di mobilità".».

8.0.15

BRUZZONE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-*bis*, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-*bis* 11, 13 e 16, 50, 50-*bis*, 51, comma 4, dal comma 1 del presente articolo" sono inserite le seguenti: "e dagli obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe inserite nel presente decreto per la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei Comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-*bis''*.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione valutata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relati-

vo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.».

8.0.16

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità" sono sostituite con le seguenti: "fino a 600 unità" e le parole: "e 8,300 milioni per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "e 24,900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, nel limite di 16,600 milioni di euro per l'annualità 2020 e di 24,900 milioni per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.18

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Sospensione di termini in materia di giustizia)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2, ad eccezione di quelle riguardanti le sezioni distaccate. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica

del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica".

2. La modifica di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario».

8.0.19

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Sospensione di termini in materia di giustizia)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2, ad eccezione di quelle riguardanti le sezioni distaccate. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica".

2. La modifica di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario.».

8.0.20

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Ulteriori misure di accelerazione della ricostruzione: introduzione della procedura Sisma Bonus Potenziato. Modifiche alla disciplina degli in-

centivi per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico nelle aree colpite dal Sisma centro Italia del 2016 e 2017)

1. Per favorire procedure semplificate ed accelerative della ricostruzione i soggetti di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. e in deroga a quanto già previsto dagli Artt. 6, 7, 8 e a tutte le norme incompatibili cori tale ulteriore modalità di ristoro del danno subito da soggetti privati, sia per immobili destinati ad abitazione principale o secondaria che per quanto riguarda le attività produttive o edifici destinati ad attività produttive non utilizzati al momento del sisma viene introdotta una ulteriore modalità di riparazione e ricostruzione dei beni immobili danneggiati dal Sisma Centro Italia 2016 attraverso l'introduzione del SISMA BONUS POTENZIATO attraverso le seguenti norme:

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*octies*, è inserito il seguente:

"*1-nonies.* Per garantire la massima celerità nella ricostruzione di edifici residenziali e produttivi nelle aree colpite dal sisma Centro Italia 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* nonché nei Comuni al di fuori di tale perimetrazione ma danneggiati dagli stessi eventi sismici ed per i quali siano state redatte schede AEDES con esito 'B', 'C' o 'E' al fine del rientro delle famiglie sfollate e delle attività produttive interrotte, nonché garantire ai fabbricati (residenziali e produttivi) l'adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto ai contributi previsti dagli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 13 del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i.puo' optare, per l'utilizzo dello strumento del Sisma Bonus per la riparazione o ricostruzione in luogo dell'utilizzo dei contributi di cui sopra.

Solo per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 definito dal decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. il sisma *bonus* viene potenziato e delimitato agli importi di cui sotto:

a) Importo massimo ammissibile di lavori su cui calcolare il beneficio fiscale esteso ad euro. 400.000;

b) Detrazioni fiscali per interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 così suddiviso:

I. Sino al 100% degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi e legittimamente sostenuti, che prevedano interventi edilizi di adeguamento sismico dei fabbricati interessati, alle norme attualmente in vigore in materia di realizzazione di costruzione edifici in zone sismiche 1, 2 e 3;

II. Sino al 95% degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a due classi di rischio inferiori;

III. Sino al 90% degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a una sola classe di rischio inferiori.

Qualora il Bonus venisse ceduto a terzi, tra le varie voci di costo ammissibili a detrazione, i beneficiari potranno conteggiare anche i costi sostenuti per l'attualizzazione del contributo (relativo al costo per gli interessi in quanto il Bonus viene rimborsato in 5 quote annuali costanti) valutato nel massimo del 10% degli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma e comunque come rendicontato dai cessionari del *Bonus*.

Analogamente a quanto previsto dall'Art.10 della legge n. 34 del 2019 il beneficiario, contribuente IRPEF, danneggiato dagli eventi sismici del 2016 potrà optare, qualora il suo contributo Irpef non si dimostri capiente ad assorbire gli sgravi fiscali previsti dalla legge n. 90 del 2013, per un contributo di pari ammontare con sconto in fattura o prestito dell'Istituto di Credito prescelto (come definito nell'importo dall'attribuzione da parte dell'USR o dei Comuni delegati ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019 del relativo livello Operativo), sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, o dall'Istituto di Credito prescelto dal richiedente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, o all'Istituto di Credito da Lui prescelto con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi".

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore o con l'Istituto di credito.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16 -*bis*, comma 1, lettera *h)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi o ai propri Istituti di Credito. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà

di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi o al proprio Istituto di Credito con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi».

8.0.21

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Proroga sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole "a decorrere dal 1º gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimato in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

8.0.22

CANGINI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Disposizioni in materia di versamenti fiscali e contributivi)

1. Sono esentati dagli adempimenti e dai pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico».

8.0.23

TOFFANIN, FLORIS, CANGINI, PAGANO, MODENA

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Disposizioni in materia di personale assunto a tempo determinato)

1. Al personale assunto a tempo determinato anche con contratti di collaborazione, per esigenze di ricostruzione pubblica e privata connessa agli eventi sismici iniziati a far data dal 24 agosto 2016, non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, relativamente alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato».

8.0.24

TOFFANIN, FLORIS, CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Personale in servizio presso la Struttura del Commissario straordinario)

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricostruzione, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio presso la Struttura del Commissario straordinario, già collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 50 comma 3 lettera *a)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in deroga alla normativa di settore è prorogato fino al 31 dicembre 2021.

1-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, si provvede mediante riduzione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sul Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

8.0.25

CANGINI, SCIASCIA, PEROSINO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dopo le parole: "Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-*bis*, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-*bis* 11, 13 e 16, 50, 50-*bis*, 51, comma 4, dal comma 1 del presente articolo" sono inserite le seguenti: "e dagli obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe inserite nella presente legge per la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei Comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016"».

8.0.26

BIASOTTI, CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* dell'articolo 2 dopo le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021".

b) al comma 3-*bis* dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

c) al comma 1 dell'articolo 9-*bis* è aggiunto il seguente periodo: "Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali".

d) al comma 1 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "presso il porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale";

e) al comma 1 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84," sono sostituite dalle seguenti: "le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024".

f) al comma 2 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "degli scali del sistema";

g) al comma 2 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti autorizzati ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84";

2. Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale al comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. Al fine di consentire uno sviluppo delle attività portuali in linea con le disposizioni unionali in materia di libertà di stabilimento, al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: "non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale" sono soppresse».

8.0.27

BIASOTTI, CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova)

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito

con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* dell'articolo 2 dopo le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021".

b) al comma 3-*bis* dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

c) al comma 1 dell'articolo 9-*bis* è aggiunto il seguente periodo: "Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali";

d) al comma 1 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "presso il porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale";

e) al comma 1 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84," sono sostituite dalle seguenti: "le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024".

f) al comma 2 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "degli scali del sistema";

g) al comma 2 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti autorizzati *ex* articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84"».

8.0.28

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE, GALLONE, GASPARRI, QUAGLIARIELLO, BATTISTONI, LONARDO, CANGINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

8.0.29

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, CANGINI, FERRO, GASPARRI, FANTETTI, SACCONE, GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Proroga stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. All'articolo 2-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 44 è sostituito con il seguente:

"*44.* Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente".».

8.0.30

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, CANGINI, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE, GALLONE, GASPARRI, BATTISTONI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere i seguenti:*

«Art. 8-*bis.*

(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili nelle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2018, n, 145, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2020".

Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 13 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.31

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, CANGINI, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE, GALLONE, BATTISTONI, GASPARRI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Proroga sospensione mutui degli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il comma 1006 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito con i seguenti:

"*1006.* Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1006-bis. Gli oneri di cui al comma 1006, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

1006-ter. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1006 e 1006-*bis* quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazio-

ne di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

8.0.32

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, CANGINI, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE, GALLONE, GASPARRI, BATTISTONI, QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)

1. Il comma 987, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito con il seguente:

"*987*. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122".».

8.0.33

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE, GALLONE, CANGINI, GASPARRI, BATTISTONI, QUAGLIARIELLO, FAZZONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Proroga del credito d'imposta per investimenti conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2020", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

Art. 9

9.1

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Per gli esercizi 2019-2021, le imprese ubicate nel cratere sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-*bis* del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

9.0.1

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9.1.

All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"*5-bis.* La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, e nell'area del cratere sismico costituita dai comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016"».

9.0.2

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9.1.

(Disposizioni per famiglia)

1. Ai nuclei familiari residenti nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di cui agli allegati I, 2 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per dodici mensilità».

9.0.3

BAGNAI, ARRIGONI, BRUZZONE, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9.1.

1. All'articolo 1-*septies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021"».

9.0.4

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9.1.

*(*Bonus *sisma)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*octies*, aggiungere il seguente:

"*1-novies.* A decorrere dal lo gennaio 2020, per gli interventi di adozione di misure antisismiche che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore, effettuati su immobili appartenenti alla categoria catastale D2 e localizzati nei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la spesa massima ammissibile è elevata da 96.000 euro a 200.000 euro".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9.0.6

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9.1.

1. A decorrere dall'anno 2020 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2018-2019, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità dei Comuni di cui al comma precedente, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare».

9.0.5

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9.1.

1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria».

9.0.7

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 9.1.

*(Modifiche all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. Al comma 2 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire il primo periodo con il seguente: "Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in

corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'art. 67-*quater*, comma 2, lettera *a)*".».

9.0.8

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. Al comma 2 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire il primo periodo con il seguente: "Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di be-

neficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'art. 67-*quater,* comma 2, lettera *a)*".».

Art. 9-*bis*

9-*bis*.1.

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE

Al comma 1, capoverso 5-bis, *dopo le parole:* «agli skilift» *inserire le seguenti:* «e alle seggiovie».

9-*bis*.0.1.

CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 9-*bis*.1.

(Deroga Centrali Uniche di Committenza estesa ai Comuni del cratere)

1. L'articolo 1 comma 1 lettera *a)* del decreto legge 32 del 2019, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 14 giugno 2019, si applica anche ai Comuni non Capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 del decreto legge 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016.».

9-*bis*.0.2.

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.1.

(Deroga Centrali Uniche di Committenza estesa ai Comuni del cratere)

1. L'articolo 1 comma 1 lettera *a)* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applica anche ai Comuni non Capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

9-*bis*.0.3

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Assunzione di personale presso gli Uffici Territoriali del Governo)

1. Il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale, per gli anni 2020 e 2021, n. 50 unità di personale contrattualizzato non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenente all'area III, fascia F/1 e all'area seconda, fascia F/2, da destinare alle prefetture-uffici territoriali del Governo coinvolte negli interventi per la riparazione, la ricostruzione l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nei Comuni di cui agli allegati n.1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministero dell'Interno determina con proprio provvedimento i profili professionali e il numero delle unità di personale, nel limite massimo di 50 unità, da assegnare a ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo per le esigenze di cui al precedente comma.

3. Le assunzioni sono effettuate con ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato, indetti dalle Amministrazioni pubbliche.

4. Agli oneri conseguenti alle iniziative assunzionali di cui ai precedenti commi, pari a 2.000.704,5 euro annui per ciascuno degli anni 2020 e

2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quando a 704,5 euro per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, quando a 2.000.000 euro per l'anno 2020 e 2.000.704,5 euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9-*bis*.0.4

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 9-*bis*.1.

(Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile)

1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il "Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile" di seguito Supporto.

2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.

4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9-*bis*.0.5

PAGANO, CANGINI, MODENA, AIMI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 9-*bis*.1.

(Modifiche all'articolo 21 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

1. Alla lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 21 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, sostituire le parole: "Per l'anno 2019 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro", con le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro".

2. Ai maggiori oneri conseguenti alle previsioni di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di 500.000 euro per il 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9-*bis*.0.6

GALLONE, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, BERUTTI, CANGINI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 9-*bis*.1.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3 e 3-*ter* sono abrogati;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*quater*. Per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito d'imposta ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, o a banche o a intermediari finanziari".

2. Il comma 2-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 è soppresso.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 150 milioni per il 2020, e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n.145».

9-*bis*.0.7

CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE, GALLONE, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, BERUTTI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 9-*bis*.1.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dopo il comma 1-*ter*, aggiungere il seguente:

"1-*quater*. Nei comuni indicati negli Allegati del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei casi di intervento di demolizione e ricostruzione, finanziate con fondi pubblici o privati, totale o parziale, è consentita la ricostruzione anche in deroga alle distanze stabilite dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, rispettando la volumetria esistente o/e utilizzando il piano casa, previa autorizzazione del Comune il quale è tenuto alla verifica della situazione che sia uguale o migliorativa e modificare il PRG in base alle scelte fatte anche, dove si ritiene opportuno l'adozione di un piano particolareggiato. Le varie casistiche sono rimandate ad ordinanza del commissario straordinario"».

9-*bis*.0.8

CANGINI, GIRO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 9-*bis*.1.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 6, comma 1, dopo la lettera *e-quinquies*, aggiungere la seguente:

"*e-sexies*. Le opere pubbliche o realizzate da privati per finalità aggregative culturali o sociali nel corso dello stato di emergenza deliberato a seguito di eventi naturali"».

9-*bis*.0.9
CANGINI, GIRO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 9-*bis*.1.
(Modifiche al decreto legislativo n. 42 del 2004 in materia di procedure edilizie semplificate)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* In caso di stato di emergenza, formalmente deliberato, le opere pubbliche o realizzate da privati per finalità aggregative culturali o sociali, possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo"».

9-*bis*.0.10
MOLES, GIRO, CANGINI, MODENA, ALDERISI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 9-*bis*.1.
(Misure in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

3. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite: dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

4. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

5. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

6. Il comma 762, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.

7. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1º e 3º, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del-

l'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

8. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

9. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge n. 145 del 2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

10. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

11. Agli oneri derivanti dal comma 4 nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, a quelli derivanti dal comma 6 pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021, agli oneri derivanti dal comma 7, nonché a quelli derivanti dal comma 8 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

12. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a)*," sono aggiunte le seguenti: parole: "*e)* e *d)*,".

13. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a)*, *b)*" sono aggiunte le seguenti: ", *c)* e *d)*,";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostru-

zione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,";

14. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

15. Ai maggiori oneri conseguenti alle previsioni di cui al presente articolo, si provvede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, nel limite annuale di 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

9-*bis*.0.11

MOLES, GIRO, CANGINI, MODENA, ALDERISI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 9-*bis*.1.

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente».

9-*bis*.0.12

BERNINI, CANGINI, MODENA, PAGANO, AIMI, BARBONI, FAZZONE, BATTISTONI, GIRO

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 9-*bis*.1.

(Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1

agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9-*bis*.0.13

BERNINI, CANGINI, MODENA, PAGANO, AIMI, BARBONI, FAZZONE, BATTISTONI, GIRO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*bis*.1.

(Modifiche al decreto-legge n. 74 del 2012 in materia di credito di imposta)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n.74 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n.122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a)*," sono aggiunte le seguenti parole: "*c)* e *d)*,".

2. Al comma 1 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a)*, *b)*" sono aggiunte le seguenti parole: ", *c)* e *d)*,";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,"».

9-*bis*.0.14

CANGINI, MODENA, PAGANO, AIMI, BARBONI, FAZZONE, BATTISTONI, GIRO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*bis*.1.

1. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9-*bis*.0.15

BERNINI, CANGINI, MODENA, PAGANO, AIMI, BARBONI, FAZZONE, BATTISTONI, GIRO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*bis*.1.

(Modifiche all'art. 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012)

1. All'art. 67-*ter* del decreto legge n. 83 del 2012 convertito dalla legge 134 del 2012, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. A decorrere dal 02 marzo 2020, il personale di cui al comma 6, del presente articolo, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione."»

9-*bis*.0.16

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI,

CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*bis*.1.

(Disposizioni in materia di sismabonus)

1. All'articolo 16, comma 1-*bis* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: "Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo, in deroga all'importo suindicato, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile. Qualora si provveda all'applicazione sull'immobile di sistemi di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza del medesimo immobile, la detrazione di cui al presente comma nonché ai commi da 1-*ter* a 1-*quinquies*, spetta in misura maggiore e pari al 90 per cento".

2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in 300 milioni di euro annui, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

9-*bis*.0.17

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI,

ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*bis*.1.
(Disposizioni in materia di sisma bonus)

1. Dall'anno 2019, la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-*septies* del decreto-legge 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90 del 2013. Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica».

9-*bis*.0.18
CANGINI, MODENA, PAGANO, AIMI, BARBONI, FAZZONE, BATTISTONI, GIRO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*bis*.1.
(Modifiche all'art. 11, comma 13, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78)

1. Al comma 13 dell'art. 11 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, aggiungere in fine le seguenti parole: "e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contri-

buto e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'art. 67-*quater*, comma 2, lett. *a)*"».

9-*bis*.0.21

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*bis*.1.

(Disposizioni in materia di sismabonus)

1.All'articolo 1 della legge 232 del 2016, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-*bis*. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti per i cui si è attivato l'iter di cui al comma 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 come indicato al comma 1-*bis* del presente articolo. Per la fruizione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante come definito ai commi 1-*bis* e seguenti del presente articolo; accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui a1 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

9-*bis*.0.19

GALLONE, SERAFINI, Alfredo MESSINA, RONZULLI, SCIASCIA, CALIENDO, PAROLI, ROMANI, BARACHINI, GALLIANI, CRAXI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*bis*.1.

(Utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa».

9-*bis*.0.20

BERNINI, AIMI, BARBONI, GALLONE, SERAFINI, Alfredo MESSINA, RONZULLI, SCIASCIA, CALIENDO, PAROLI, BARACHINI, GALLIANI, CRAXI, CAUSIN, FERRO, TOFFANIN, DE POLI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*bis*.1.

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. Agli oneri di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione nei limiti di 20 milioni per l'anno 2021 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9-*bis*.0.22

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI,

ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*bis*.1.

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 761, della Legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

2. All'onere conseguente alle previsioni di cui al comma 1, si provvede nel limite di 2 milioni di euro per il 2021, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze».

9-*bis*.0.23

DE SIANO, CARBONE, CESARO, LONARDO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*bis*.1.

1. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal precedente comma, si applicano anche ai comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede nei limiti di 30 milioni per il 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma

"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9-*bis*.0.24

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 9-*bis*.1.

(Prosecuzione al 2026 della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre 2019", sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2026";

b) al comma 4, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i 9 anni successivi";

c) il comma 4-*bis* è sostituito con il seguente:

"*4-bis.* L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato";

d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: "Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2026, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che verranno ogni anno dovranno essere previste dalla legge di Bilancio"».

9-*bis*.0.25

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 9-*bis*.1.

(Prosecuzione al 2026 della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre 2019", sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2026"».

9-*bis*.0.26

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI,

ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 9-*bis*.1.

(Modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"*5-bis.* Alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale, o che intraprendono una nuova iniziativa economica, all'interno dei Comuni di cui ai commi 1 e 5 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono concesse le esenzioni di cui al comma 2, lettere *a),* b), *c)* e *d)* per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i dieci anni successivi".».

9-*bis*.0.27

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI,

ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 9-*bis*.1.

(Estensione della possibilità di istituire una ZES per l'area Appenninica gravemente colpita dal Sisma 2016)

1. All'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

"4-*ter*. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata".

Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con i limiti di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto, è istituita una Zona Economica Speciale.

Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio, amministrativo le imprese insediate nel territorio della ZES e che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2050 che svolgono all'interno del territorio della ZES attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti. Il presente regime non si applica alle attività finanziarie e assicurative. Sono escluse dai benefici le iniziative economiche per le quali non verrà riconosciuto un beneficio territoriale diretto in base all'applicazione di paramenti che saranno oggetto di apposito regolamento o provvedimento. Le imprese e i professionisti che svolgono la loro attività all'interno della ZES e quelle che la inizieranno tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2050 potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF-IRES) sino al periodo di imposta 2050;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sino al periodo di imposta 2050;

c) esenzione sino al periodo di imposta 2050 dalle imposte municipali proprie per gli immobili situati all'interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività;

l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione.

d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreno e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche nella ZES;

e) esenzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese sino all'anno di imposta 2050.

I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione dall'Imposta sul Valore Aggiunto su tutte le operazioni poste in essere dagli stessi inerenti l'esercizio della loro attività. I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione da qualsiasi tipo di dazio doganale in entrata ed in uscita dalla ZES e da e per qualsiasi Paese del Mondo Italia inclusa. Le imprese possono godere dei benefici di cui agli articoli precedenti alle seguenti condizioni:

a) mantenere l'attività all'interno della ZES sino al 31 dicembre 2050, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione dei benefici goduti, salvo i casi che verranno disciplinati con apposito regolamento.

b) almeno il 90% del personale e dei collaboratori deve essere residente nella ZES; a tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione. I soggetti economici che operano all'interno della ZES o che trasferiscono la loro attività nella ZES da altri territori dello Stato Italiano beneficeranno dello svincolo degli obblighi contributivi e previdenziali. Ciò comporta la facoltà per gli stessi soggetti di richiedere il rimborso del totale delle somme versate agli Enti di competenza che liquideranno le stesse applicando le regole del sistema contributivo come se fosse decorso il termine per l'entrata in pensione.

Resta inteso che gli stessi soggetti economici (imprese, imprenditori, professionisti tutti) beneficeranno dell'esclusione dei versamenti obbligatori a titolo di contributi previdenziali e pensionistici.

Chiunque, sia esso lavoratore dipendente o autonomo, abbia la residenza nella ZES beneficia della totale esclusione da ogni tipo di Imposta o tassa comprese le accise sui prodotti petroliferi.

La distribuzione di carburanti e lubrificanti da parte di distributori situati all'interno della ZES è esclusa da ogni tipo di tassa o accisa. La produzione di carburanti e lubrificanti è vietata come è vietata la produzione di prodotti chimici. Sarà facoltà della Fondazione *Authority* vietare l'esercizio di specifiche attività ritenute dalla stessa non conformi alla natura del territorio su cui sarà istituita la ZES».

9-*bis*.0.28

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 9-*bis*.1.

(ZES per l'area Appenninica gravemente colpita dal sisma 2016)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"*4-ter*. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata o singola le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata, deve ricomprendere i comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

4-quater. La ZES, istituita in base all'art 4 ter del decreto 91/2017 deve essere condivisa con le categorie competenti in materia e ancorata a dei principi fondamentali per la rinascita delle aree interessate già soggette al fenomeno dello spopolamento. Le misure devono individuare la compartecipazione dei residenti del cratere da almeno 3 anni come obbligatoria e, data la disomogeneità del territorio, individuare in maniera specifica i tipi di investimento che possono essere effettuati"».

9-*bis*.0.29

PAGANO, CANGINI, MODENA, AIMI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 9-*bis*.1.

(Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

1. Al comma 40, primo periodo, dell'art. 2-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 1 72, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "interventi di ricostruzione pubblica" sono aggiunte le seguenti "o privata";

b) le parole: "ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti" sono soppresse».

9-*bis*.0.30

PAGANO, CANGINI, MODENA, AIMI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 9-*bis*.1.

(disposizione in materia di pagamento delle rate dei mutui concessi dalla CDDPP agli enti locali)

1. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9-*bis*.0.31

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI,

MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 9-*bis*.1.

(Attuazione art. 12, comma 1, lettera d)*, del D. lgs. 1/2018 - Continuità amministrativa)*

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività di cui all'art. 12 comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) attiva in regime di Convenzione con il Dipartimento della protezione civile il servizio a supporto degli Enti Locali, denominato Servizio di continuità amministrativa.

2. Il Servizio di cui al comma 1 è svolto sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, gli obiettivi prioritari e le risorse necessarie per:

a) curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi del personale comunale qualificato da mobilitare in occasione di eventi;

b) coordinare l'impiego del personale dei comuni capoluogo di città metropolitana e dell'area metropolitana, mobilitato in caso di emergenza, ai sensi del DCDPC n 2642 del 26 giugno 2018, di attuazione del DPCM 12 aprile 2018, cui potrà essere affiancato il personale di cui alla lettera precedente;

c) promuovere l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi utili per assicurare l'effettiva continuità amministrativa nei territori assistiti;

d) promuovere attività di formazione del personale selezionato dai comuni per operare in contesti emergenziali;

e) fornire atti di indirizzo ai Comuni e alle Città Metropolitane, nella predisposizione della pianificazione comunale;

f) favorire la diffusione della cultura di protezione civile e della resilienza delle comunità locali.

3. Il numero delle unità di personale dei Comuni da mobilitare per ciascun evento calamitoso è stabilito con le Ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile protezione civile, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli enti di provenienza sono autorizzati a sostituire le unità temporaneamente assegnate agli Enti colpiti dagli eventi calamitosi nei limiti delle risorse stabilite con le medesime ordinanze.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione gravano sono a carico del fondo per la gestione dell'emergenza di cui all'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

———————

9-*bis*.0.32

DE SIANO, CARBONE, CESARO

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 9-*bis*.1.

1. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal precedente comma, si applicano anche ai comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede nei limiti di 30 milioni per il 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

9-*bis*.0.33

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 9-*bis*.1

(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'art. 46 del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 1 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i 9 12 anni successivi;" al secondo periodo le parole: "per il 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo dal 2019 al 2024";

c) il comma 4-*bis* è sostituito con il seguente:

"*4-bis*. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato";

d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: "Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2029, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che verranno ogni anno dovranno essere previste dalla legge di Bilancio".».

Art. 9-*quater*

9-*quater*.1

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Al comma 1, premettere i seguenti commi

«01. All'articolo 2-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

"1-*ter*. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, nonché nei limiti del volume e dell'altezza massima dell'edificio demolito".

02. All'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'ultimo periodo, dopo le parole: "con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi" sono inserire le seguenti: "degli art. 10 e 45"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

(Modifiche agli articoli 2-*bis*, 3 e 94-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

9-*quater*.2

LONARDO, CANGINI, PAGANO, GALLONE

All'articolo 9-quater *apportare le seguenti modifiche:*

a) *il punto 1.3 è sostituito dal seguente:*

«1.3) alla fine del numero 3) sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione degli interventi situati nelle località sismiche a bassa sismicità (zone 3 e 4) ed in quelle ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2), limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15g e 0,20g"»;

b) *il punto 2.2 è sostituito dal seguente:*

«dopo il numero 2) è aggiunto il seguente punto:

"2-*bis*. le riparazioni e gli interventi locali sugli edifici e sulle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2), limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15g e 0,20g e a quelli situati nelle zone a bassa sismicità 3 e 4;"».

ORDINI DEL GIORNO

G9-*quater*.100
ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 3 dell'ordinanza 389/16, in deroga alle norme urbanistiche e paesaggistiche, prevede la possibilità di realizzare strutture temporanee per assicurare, tra le altre cose, «la continuità dei servizi pubblici»;

occorrono chiarimenti in merito all'applicazione della deroga sulle opere necessarie per la realizzazione delle strutture,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative per chiarire la possibile applicazione della deroga di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 389, del 28 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2016, n. 201, anche alle strutture temporanee realizzate per assicurare la continuità dei servizi pubblici, eseguite su platea di fondazione con scavi limitati alla regolarizzazione del piano di fondazione e alle opere di fondazione medesima e di quelle di urbanizzazione primaria.

G9-*quater*.200
NUGNES

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

l'articolo 9-*quater* apporta alcune modifiche alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, volte a: modificare il parametro per

il calcolo del valore dell'accelerazione orizzontale al suolo di un terremoto; escludere le località a bassa sismicità (zone 3 e 4) dall'ambito definitorio degli "interventi rilevanti"; nonché a intervenire sulla definizione di interventi di "minore rilevanza" nei confronti della pubblica incolumità;

il comma 1, lettera *a*), numero 1, punti 1.2 e 1.3 modifica i numeri 2 e 3 della lettera *a*) del comma 1 dell'art. 94-*bis* del DPR n. 380/2001, Testo unico sull'edilizia in materia di disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche;

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, al fine di affrontare le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, di adottare provvedimenti normativi, anche successivi, che prevedano come "interventi rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, indipendentemente dalla zona ad alta o bassa sismicità, tutti gli interventi che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche e gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché quelli relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

———————

EMENDAMENTI

Art. 9-*sexies*

9-*sexies*.0.1
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*sexies*.1.
(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. Al comma 5 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019."».

9-*sexies*.0.3
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*sexies*.1.
*(Modifica all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*ter*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari a euro 4. 726.860,87 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il

fondo del salario accessorio del personale, ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera *a)* del CCNL del 21.05.2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva."».

9-*sexies*.0.2

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*sexies*.1.

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-*bis*, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.».

9-*sexies*.0.4

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*sexies*.1.

(Modifica all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78)

1. In deroga all'articolo 6, commi 7, 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, può effettuare spese per incarichi di studio e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, non-

ché per missioni, nei limiti strettamente necessari a garantire le proprie esigenze organizzative, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa e della spesa complessiva di personale».

9-*sexies*.0.8
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*sexies*.1.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78).

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata, qualora il ritardo sia loro imputabile, del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici su indicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero

dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:

- OPCM 3978 del 08/11/2011;
- OPCM 4013 del 23/03/2014;
- D. C.D. n. l 08 del 18/04/2012;
- L.125 del 15/08/2015.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000, 00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristruttu-

razione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni».

9-*sexies*.0.5

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*sexies*.1.

*(Modifica all'articolo 67-*quater *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Hanno diritto, altresì, alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa."».

9-*sexies*.0.6

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*sexies*.1.

(Modifiche agli articoli 3 e 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni

a) sostituire la lettera *a)* con la seguente:

"*a)* la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario, distrut-

ti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune;";

b) dopo la lettera *e-bis)* è inserita la seguente:

«*e-ter)* la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere.".

2. Al comma 5-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: "dal competente vice commissario d'intesa con il sindaco,", sono inserite le seguenti: "indipendentemente dall'ubicazione degli stessi,".

9-*sexies*.0.7

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*sexies*.1.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1.Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "in esito allo stato finale,", sopprimere le seguenti: "decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,"».

9-*sexies*.0.9
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*sexies*.1.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-*bis*, primo periodo, sostituire le parole: "ad uso scolastico e universitario", con le seguenti: "ad uso pubblico";

b) al comma 9-*bis*, sostituire le parole: "31 dicembre 2019" con le seguenti: "31 dicembre 2022";

c) al comma 9-*bis*, dopo le parole: "applicando per l'affidamento di lavori, servizi", aggiungere le seguenti: ", compresi i servizi di ingegneria e di architettura,";

d) al comma 9-*ter*, sostituire le parole: "ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-*bis*, i soggetti attuatori si avvalgono" con le parole: "ad uso pubblico, di cui al comma 9-*bis*, i soggetti attuatori possono avvalersi"».

9-*sexies*.0.10
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 9-*sexies*.1.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*1-bis.* Per l'anno 2020, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma, è altresì assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di 4 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

9-*sexies*.0.11

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 9-*sexies*.1.

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila ed al Comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-*bis*, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, nonché per il personale assunto dal Comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell'Aquila e al Comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila e il Comune di Fossa calcolano la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.».

9-*sexies*.0.12
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 9-*sexies*.1.
*(Modifica all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*ter*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari ad euro 7.589.000,00 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila ed ai restanti Comuni del Cratere come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, a norma dell'articolo 67, comma 5, lettera *a)* del CCNL del 21.05.2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva".».

9-*sexies*.0.13
QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 9-*septies.*
*(Modifiche all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. Al comma 5 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente:

"Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 20121 n. 134, in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019"».

9-*sexies*.0.14
QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 9-*septies.*

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila di attuare le 'procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-*bis*, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.».

9-*sexies*.0.15
QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 9-*septies.*

(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. All'articolo 67-*ter*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari a euro 4.726.860,87 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera *a)* del CCNL del 21.05.2018, anche in deroga all'articolo 23, comma

2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva".».

9-*sexies*.0.16

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 9-*septies*.

(Modifica all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78)

1. In deroga all'articolo 6, commi 7, 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, può effettuare spese per incarichi di studio e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, nonché per missioni, nei limiti strettamente necessari a garantire le proprie esigenze organizzative, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa e della spesa complessiva di personale».

9-*sexies*.0.17

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 9-*septies*.

(Modifica all'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Hanno diritto, altresì, alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009; n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa".».

9-*sexies*.0.18
QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 9-*septies.*

(Modifiche agli articoli 3 e 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera *a)* con la seguente:

"*a)* la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune;";

b) dopo la lettera *e-bis)* è inserita la seguente:

"*e-ter)* la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere.".

2. Al comma 5-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: "dal competente vice commissario d'intesa con il sindaco,", sono inserite le seguenti: "indipendentemente dall'ubicazione degli stessi,"».

9-*sexies*.0.19
QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 9-*septies.*
(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "in esito allo stato finale,", sopprimere le seguenti: "decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,"».

9-*sexies*.0.20
QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 9-*septies.*
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«*5-bis.* Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dal concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata, qualora il ritardo sia loro imputabile, del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali

per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici su indicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare: OPCM 3978 del 08/11/2011; OPCM 4013 del 23/03/2014; D.C.D. n. 108 del 18/04/2012 - L. 125 del 15/08/2015.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di

tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni.».

9-*sexies*.0.21

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 9-*septies*.

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-*bis*, primo periodo, sostituire le parole: "ad uso scolastico e universitario", con le seguenti: "ad uso pubblico";

b) al comma 9-*bis*, sostituire le parole: "31 dicembre 2019" con le seguenti: "31 dicembre 2022";

c) al comma 9-*bis*, dopo le parole: "applicando per l'affidamento di lavori, servizi", aggiungere le seguenti: ", compresi i servizi di ingegneria e di architettura,";

d) al comma 9-*ter*, sostituire le parole: "ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-*bis*, i soggetti attuatori si avvalgono" con le parole: "ad uso pubblico, di cui al comma 9-*bis*, i soggetti attuatori possono avvalersi"».

9-*sexies*.0.22
QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 9-*septies.*
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis.* Per l'anno 2020, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma, è altresì assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di 4 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9-*sexies*.0.23
QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 9-*septies.*
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune de L'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città de L'Aquila)

1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila ed al Comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-*bis*, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, nonché per il personale assunto dal Comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Rico-

struzione dei Comuni del Cratere, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell'Aquila e al Comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila e il Comune di Fossa calcolano la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento».

9-*sexies*.0.24
QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 9-*septies.*

*(Modifica all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*ter*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari ad euro 7.589.000,00 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila ed ai restanti Comuni del Cratere come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, a norma dell'articolo 67, comma 5, lettera *a)* del CCNL del 21 maggio 2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva"».

Art. 9-*octies*

9-*octies*.1
QUAGLIARIELLO

Al comma 1, premettere i seguenti commi:

«01. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui", aggiungere il seguente: "Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro".

02. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 01, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9-*octies*.2
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui", aggiungere il seguente: "Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro".

02. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 01, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

ORDINE DEL GIORNO

G9-*octies*.200
NUGNES

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

il presente articolo prevede, per il 2020, uno stanziamento di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 diversi dal Comune dell'Aquila, nonché, per il medesimo anno 2020, un contributo di 500.000 euro destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere relativo allo stesso evento sismico;

tali stanziamenti sono operati mediante modifiche al comma 2 dell'art. 3 del D.L. 113/2016, come modificato, da ultimo, dall'art. 21, comma 1, lett. *b*), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32;

il superamento delle condizioni di emergenza ed il ripristino di una fase di ordinarietà operativa passano anche attraverso il coinvolgimento di un numero adeguato di unità di personale adibito allo svolgimento degli adempimenti correlati alle attività di ricostruzione e riqualificazione del patrimonio abitativo;

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di provvedere ad ogni utile iniziativa per assicurare l'assunzione di ulteriore personale nei Comuni interessati per le esigenze esposte in premessa nell'ambito delle risorse a tal fine previste, al

fine di fare fronte efficacemente agli adempimenti e alle procedure correlate alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici.

EMENDAMENTI

9-*octies*.0.1

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*octies*.1.

(Equiparazione della legislazione in materia di sanatorie, tra gli edifici ricadenti in comuni danneggiati dal sisma interni ed esterni al cratere)

1. Al comma 1 dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 1, commi 1 e 2 del".».

9-*octies*.0.2

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*octies*.1.

(Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni terremotati)

1. Al comma 986 dell'articolo 1, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020" e dopo le parole: "2 milioni di euro" sono inserite le seguenti: "per ciascun anno".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 stimato in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

9-*octies*.0.3

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE, GALLONE, GASPARRI, QUAGLIARIELLO, MOLES, BATTISTONI, LONARDO, CANGINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*octies*.1.

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

Art. 9-*decies*

9-*decies*.1

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e le parole: "possono derogare" sono sostituite dalla seguente: "derogano"».

9-*decies*.0.1

BRUZZONE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 9-*decies*.1.

(Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile)

1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il "Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile" di seguito Supporto.

2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.

4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9-*decies*.0.2
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:*

«Art. 9-*decies*.1.
*(Modifiche all'articolo 17-*bis *del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)*

1. Al comma 1 dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire le parole: ", per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," con le seguenti: "fino al 31 marzo 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9-*decies*.0.3
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 9-*decies*.1.
*(Modifiche all'articolo 17-*bis *del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)*

1. All'articolo 17-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016 nonché ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-*bis*, non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, a condizione che nei predetti Comuni siano presenti presidi ospedalieri"».

9-*decies*.0.4
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*decies*.1.
*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Al comma 3 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora non venga esercitata la suddetta facoltà".».

9-*decies*.0.5
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*decies*.1.
*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-*septies* è aggiunto il seguente:

"3-*octies*. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile."».

9-*decies*.0.6
QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*undecies.*

*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Al comma 3 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora non venga esercitata la suddetta facoltà"».

9-*decies*.0.7
QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*undecies.*

*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1.All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-*septies* è aggiunto il seguente:

"3-*octies*. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile."».

Art. 9-*undecies*

9-*undecies*.1
BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Sopprimere l'articolo.

9-*undecies*.0.1
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 9-*undecies*.1.
*(Modifiche all'articolo 46-*quinquies
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

1. All'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 201 7, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-*bis*. Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere"».

9-*undecies*.0.2
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 9-*undecies*.1.
*(Modifiche all'articolo 46-*quinquies *del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)*

1. All'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-*bis*. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-*quinquies*, sesto periodo."».

9-*undecies*.0.3
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 9-*undecies*.1.
*(Modifiche all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

"9-*bis*. A decorrere dal 2 marzo 2020, il personale di cui all'articolo 67-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza

del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione."».

9-*undecies*.0.4

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 9-*undecies*.1.

*(Modifiche all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

"5-*bis*. Il personale di cui al comma 5, comandato o fuori ruolo in applicazione di previsioni di legge che derogano al preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni di appartenenza, può essere temporaneamente sostituito nei limiti massimi pari a 5 unità per il Comune dell'Aquila e 3 unità per i restanti comuni del cratere con contratti di durata pari al periodo di comando o fuori ruolo. Per l'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata"».

9-*undecies*.0.5

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 9-*duodecies.*

*(Modifiche all'articolo 46-*quinquies
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

1. All'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-*bis*. Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere

è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a), b)* e *c)*, nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere."».

9-*undecies*.0.6

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*duodecies.*

(Modifiche all'articolo 46-quinquies *del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)*

1. All'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-*bis.* Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-*quinquies*, sesto periodo."».

9-*undecies*.0.7
QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*duodecies.*
*(Modifiche all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

"*9-bis.* A decorrere dal 2 marzo 2020, il personale di cui all'articolo 67-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione".».

9-*undecies*.0.8
QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 9-*duodecies.*
*(Modifiche all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

"5-*bis*. Il personale di cui al comma 5, comandato o fuori ruolo in applicazione di previsioni di legge che derogano al preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni di appartenenza, può essere temporaneamente sostituito nei limiti massimi pari a 5 unità per il Comune dell'Aquila e 3 unità per i restanti comuni del cratere con contratti di durata pari al periodo di comando o fuori ruolo. Per l'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata".».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 9-*duodecies*

G9-*duodecies*.200
NUGNES

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

L'articolo 9-*duodecies* rende applicabili ai territori interessati dai terremoti del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 le misure per l'utilizzo delle terre abbandonate o incolte introdotte per le sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dall'art. 3 del decreto-legge n.91 del 2017;

L'articolo 9-*duodecies* modifica la misura contenuta nell'art. 3 del decreto-legge n.91/2017 che ha istituito una procedura sperimentale per l'utilizzo delle terre abbandonate o incolte nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, includendovi tra i beneficiari i territori compresi nei comuni colpiti dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017. Per tali territori, i termini indicati nell'art. 3 del DL n.91/2017 decorrono dal 31 dicembre 2019;

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare, al fine di affrontare le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti e quelle derivanti dai cambia-

menti climatici, la definizione di provvedimenti strutturali, escludendo ulteriore consumo di suolo nell'assegnazione dei progetti volti alla valorizzazione dei beni non utilizzati di proprietà dei comuni.

EMENDAMENTI

9-*duodecies*.0.1
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 9-*duodecies*.1.
*(Modifiche all'articolo 1-*sexies *del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55)*

1. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, 11. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite con le seguenti: "nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del".».

9-*duodecies*.0.2
QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 9-*terdecies.*
*(Modifiche all'articolo 1-*sexies *del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55)*

1. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite con le seguenti: "nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del".».

Art. 9-*terdecies*

9-*terdecies*.1
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

Al comma 1, dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*

«*a-bis)* al primo periodo, le parole: "ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti" sono soppresse».

9-*terdecies*.2
QUAGLIARIELLO

Al comma 1, dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*

«*a-bis)* al primo periodo, le parole: "ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti" sono soppresse».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 9-*quaterdecies*

G9-*quaterdecies*.100
RICCIARDI

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n. 1361, disegno di legge recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da

eventi sismici e contiene anche modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con la legge 16 novembre 2018, n. 130;

il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con la legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», e, in particolare, il Capo IIII, recante «Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017,

considerato che:

l'articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, nel disciplinare la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio colpiti dal grave sisma del 21 agosto 2017 non prevede l'erogazione dei predetti contributi in favore dei proprietari di immobili danneggiati o distrutti che abbiano regolarmente conseguito la sanatoria in virtù delle normative sul condono edilizio ai sensi del successivo articolo 25;

l'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, all'ultimo periodo espressamente prevede che «il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono», bloccando di fatto la ricostruzione privata nei territori di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Casamicciola Terme, essendo molti dei fabbricati danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017 oggetto di domanda di condono ai sensi di leggi della Repubblica e non disponendo le popolazioni colpite di risorse economiche sufficienti a corrispondere, prima, gli onerosi oneri connessi alla sanatoria edilizia, e, poi, i costi di ricostruzione in sicurezza;

il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con la legge 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», nel disciplinare la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori dei comuni della Città metropolitana cli Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 al comma 7 dell'articolo 12 prevede che «Nel caso in cui, sul bene oggetto di richiesta di contributo, sia pendente una domanda di sanatoria, il procedimento per la concessione dei contributi è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di sanatoria e l'erogazione dei contributi è subordinata all'accoglimento di detta istanza»,

ritenuto che:

è necessario prevedere la possibilità di erogare i contributi anche per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio alle abitazioni distrutte o danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 per le quali sia stata rilasciata la sanatoria ai sensi dell'art. 25 del decre-

to-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine di garantire la concreta possibilità per le popolazioni colpite di procedere al recupero del patrimonio edilizio esistente, laddove possibile, ovvero di poter conseguire i benefici di un'eventuale delocalizzazione, al pari di quanto previsto da analoghe previsioni relative ad altri territori colpiti da terremoti per realizzare parità di trattamento tra cittadini della Repubblica;

la misura consentirebbe, inoltre, di salvaguardare il diritto alla ricostruzione e al relativo contributo in favore dei cittadini proprietari cli immobili colpiti dal sisma che ha colpito i territori dell'isola d'Ischia per i quali sia stata rilasciata idonea sanatoria, con l'effetto cli conseguire pari condizioni rispetto a quelli edificati ab origine in base a licenza edilizia o permesso a costruire, in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione Italiana. Peraltro, l'accoglimento cli un'istanza di condono regolarizza l'immobile cui afferisce a tutti gli effetti, costituendo anche un valido motivo di annullamento dell'ordine di demolizione o di ripristino dello stato dei luoghi eventualmente impartito dal giudice penale;

attesa la necessità di disporre tale misura urgente per garantire la continuità ed efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso anche nei Comuni di Lacco Ameno, Casamicciola Terme e Forio sull'isola d'Ischia colpiti dal grave evento sismico del 21.8.2017;

la straordinaria necessità e l'urgenza di disporre interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica anche nei predetti territori;

la necessità di disporre misure urgenti per garantire il ripristino di condizioni di normalità nei predetti territori, gravemente colpiti da eventi sismici,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, al fine di salvaguardare il diritto alla ricostruzione e al relativo contributo in favore dei cittadini proprietari di immobili colpiti dal sisma per i quali sia stata rilasciata idonea sanatoria affinchè questa ultima produca gli stessi effetti cli una licenza edilizia o permesso a costruire in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

a valutare l'opportunità di subordinare l'erogazione del contributo all'accoglimento della domanda di sanatoria.

EMENDAMENTI

Art. 9-*septiesdecies*

9-*septiesdecies*.1
De Siano, Carbone, Cesaro, Cangini, Pagano, Modena, Aimi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. All'art. 25 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito in legge 16 novembre 2018, n. 130, al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: "U contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono".».

9-*septiesdecies*.2
De Siano, Carbone, Cesaro

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Al comma 3, dell'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito in legge 16 novembre 2018, n. 130, sostituire le seguenti parole: "il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono" con le seguenti: "il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume non condonati"».

9-*septiesdecies*.3
De Siano, Carbone, Cesaro

Al comma 2, sostituire le parole: «Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» *con le seguenti:* «Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 7, articolo 5, comma 1 lettera *e),* ed articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

Art. 9-*vicies semel*

9-*vicies semel*.1
ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Sopprimere i commi 2 e 3.

9-*vicies semel*.2
ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, è contestualmente sospeso l'obbligo del concessionario delle autostrade A24 e A25 di versare la quota parte delle rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera *c)*, della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, per l'importo corrispondente ai mancati introiti per la sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio di cui al comma 1, comprendente gli interessi di dilazione.

3. Il concessionario delle autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS Spa delle rate delle quote di corrispettivo sospese ai sensi del comma 2, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera *e)*, della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS Spa.».

9-*vicies semel*.0.1
BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE, GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*vicies semel*.1.

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2020 e 2021 sono assegnati ai

Comuni individuati dall'art. 2-*bis* comma 43 del decreto legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

68-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

ORDINI DEL GIORNO

Art. 9-*vicies bis*

G9-*vicies bis*.100
DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1631 recante «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»,

premesso che:

l'articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha stabilito il diritto dei contribuenti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, come individuati dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, di ottenere il rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento del dovuto;

considerato che:

le risorse stanziate dalla legge 190 del 2014 sono risultate insufficienti a soddisfare le legittime richieste dei contribuenti che, in forza della superiore disposizione, hanno presentato regolare istanza di rimborso delle somme;

anche al fine di non incorrere in violazioni che potrebbero dare luogo a contenziosi che determinerebbero la condanna dell'erario con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica, è necessario provvedere agli stanziamenti di spesa necessari a garantire il soddisfo delle legittime pretese dei contribuenti;

impegna il Governo:

a voler garantire il soddisfacimento delle istanze di rimborso di cui in premessa.

G9-*vicies bis*.101
DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1631 recante «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»,

premesso che:

con lo sciame sismico del 2018, che ha avuto il suo apice il 26 dicembre, con epicentro tra Viagrande e Trecastagni, sul versante dell'Etna, nella provincia di Catania si sono registrati danni e crolli, a case private, edifici pubblici e di culto, alle infrastrutture e molteplici disagi alla popolazione residente nelle zone dell'evento sismico;

trascorso ormai un anno da quegli eventi, si attendono ancora tutti gli interventi che avrebbero dovuto garantire un pronto ripristino della regolare consuetudine per le popolazioni interessate;

il forte ritardo nell'attuazione degli interventi citati pone le popolazioni della Sicilia orientale in condizione di grande disagio e criticità,

considerato che:

i termini originariamente fissati dal richiamato provvedimento venivano determinati sulla base di programmi operativi che prevedevano tempistiche di avvio e conclusione degli interventi che sono stati, nei fatti, disattesi;

il conseguente perdurare delle condizioni di difficoltà delle persone che vivono nell'area interessata dal sisma, impone l'obbligo di adottare ulte-

riori misure volte a garantire il sollecito ripristino delle condizioni di normalità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'obbligo di redazione, a cura delle strutture commissariali impegnate nell'emergenza e nella ricostruzione, di un crono-programma triennale, ovvero per l'intera durata dell'attività commissariale, con verifica annuale dei risultati conseguiti;

a predisporre, tramite i ministeri interessati, ovvero il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le verifiche necessarie a valutare l'effettivo stato del programma degli interventi, anche attraverso l'individuazione di un Commissario, che possa constatare direttamente sui luoghi interessati, l'avanzamento dei lavori;

qualora si riscontrassero gravi inadempienze nella realizzazione degli interventi programmati, a prevedere meccanismi di intervento anche attraverso il Capo dipartimento della Protezione Civile.

EMENDAMENTI

Art. 9-*viciester*

9-*viciester*.0.1

BORGONZONI, CAMPARI, SAPONARA, Pietro PISANI, CORTI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*vicies ter*.1.

(Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-*bis*, com-

ma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9-*viciester*.0.2

BORGONZONI, CAMPARI, SAPONARA, Pietro PISANI, CORTI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 9-*vicies ter*.1.

(Proroga dello Stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente».

9-*viciester*.0.3

BORGONZONI, CAMPARI, SAPONARA, Pietro PISANI, CORTI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 9-*vicies ter*.1.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013 n.147)

1. Al comma 359 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tra i soggetti di cui al comma precedente rientrano coloro che non sono più titolari di mutui perché precedentemente estinti, coloro che abbiano surrogato il contratto di finanziamento e gli accollati che hanno goduto della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122."».

9-*viciester*.0.4

ARRIGONI, BORGONZONI, CAMPARI, SAPONARA, Pietro PISANI, CORTI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*vicies ter*.1.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444º, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)")

1. Al comma 444º, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" la parola: "privata" è soppressa.»

9-*viciester*.0.5

BORGONZONI, CAMPARI, SAPONARA, Pietro PISANI, CORTI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*vicies ter*.1.

(Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo)

1. Al comma 2º dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

9-*viciester*.0.6

BORGONZONI, CAMPARI, SAPONARA, Pietro PISANI, CORTI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*vicies ter*.1.

(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli enti locali)

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 761, della Legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".».

9-*viciester*.0.7

BORGONZONI, CAMPARI, SAPONARA, Pietro PISANI, CORTI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*vicies ter*.1.

(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

1. All'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta dal 20156 al 2022.";

b) al comma 7-*bis*, le parole: "2019" sono ovunque sostituite con le seguenti: "2022".

2. Per fruire dei benefici di cui all'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, come prorogato dal comma 1, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto interministeriale 10 aprile 2013, e succes-

sive modificazioni, presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con nuovo bando del medesimo Ministero adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera *a)*, del citato decreto interministeriale.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui al comma 2 dell'articolo 99, allo scopo rifinanziando l'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

9-*viciester*.0.8

BAGNAI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*vicies ter*.1.

(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila e in quelli fuori cratere)

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nel limite di 500.000 euro di importo ammissibile, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adotta il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4 e con le modalità procedimentali stabilite con apposito provvedimento dell'Ufficio. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4.

2. Per gli interventi di cui al comma che precede, gli stati di avanzamento lavori, ivi compresi quelli finali non estratti, vengono autorizzati previa istruttoria documentale, tecnica ed economica da patte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori, ivi compresi quelli finali non estratti, vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori.

3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Le procedure di nomina dei commissari disciplinate all'art. 67-*quater*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da patte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.

5. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 2-*bis*, comma 33, decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge n. 172 del 4 dicembre 2017, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229.

6. Il comma 4 dell'art. 2 del d.p.c.m. 4 febbraio 2013 è abrogato.

7. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di integrazioni trasmessa dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ai beneficiari del diritto al contributo senza che questi provvedano anche per il tramite dei professionisti incaricati della progettazione, il compenso del rappresentante legale del consorzio, del procuratore speciale, del commissario nominato dal comune competente, dell'amministratore di condominio o del rappresentante delle parti comuni nonché dei professionisti incaricati della progettazione è decurtato di un importo pari al 2% per ogni mese o frazione di mese di ritardo. L'eventuale penale è applicabile più volte nel medesimo procedimento nel caso di reiterazione della richiesta di integrazioni sino al limite massimo del 20 per cento del compenso astrattamente spettante al legale rappresentante ed ai professionisti incaricati della progettazione.».

9-*viciester*.0.9

BAGNAI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*vicies ter*.1.

*(Modifiche all'art. 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'art. 67-*quater*, comma 2, lett. *a)*."».

9-*viciester*.0.10

BAGNAI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*vicies ter*.1.

(Priorità nell'ambito della conclusione dei processi di ricostruzione privata)

1. Con uno o più provvedimento adottati ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere definisce su base trimestrale l'ordine di priorità delle attività istruttorie, ivi disponendo la prioritaria definizione dei progetti tali da consentire il rientro della popolazione nelle abitazioni principali in misura non inferiore ai due terzi delle istanze presentate, con essi contemperando gli interessi connessi alla valorizzazione dei centri storici in misura par ad un terzo delle istanze presentate».

Art. 9-*viciesquater*

9-*viciesquater*.1
BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» *con le seguenti:* «riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 9-*vicies quinquies*

9-*vicies quinquies*.1
BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» *con le seguenti:* «corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

ORDINI DEL GIORNO

G9-*vicies quinquies*.100
BERNINI, AIMI, BARBONI, GALLONE, GASPARRI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

l'opera di ricostruzione del territorio della provincia di Modena e dell'intera Regione Emilia Romagna colpite dal sisma 2012 sta proseguendo;

è essenziale che le istituzioni locali, e non solo, siano messe nelle condizioni di continuare speditamente fino al completamento della ricostruzione senza «strozzature» e senza discriminazioni rispetto ad altre aree del territorio nazionale colpito da eventi sismici;

in particolare, le misure necessarie riguardano: 1) la proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma, assicurando la copertura a favore dei comuni; 2) la proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012, contemperando anche l'abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 3) l'ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta a specifiche categorie di interventi; 4) l'ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione; 5) la disciplina applicabile ai contratti di lavoro conclusi per lo svolgimento delle attività connesse al sisma del 20 e 29 maggio 2012, per consentire di continuare a mettere a valore le competenze maturate e accompagnare il completamento della ricostruzione; 6) la proroga dello stato d'emergenza per il tempo ancora necessario al completamento della ricostruzione; 7) lo stanziamento di maggiori risorse necessarie per assicurare l'assunzione di più personale presso la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, al fine di adeguare gli organici con l'obiettivo di accelerare l'esame dei progetti per la ricostruzione degli edifici storici vincolati,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le misure di cui in premessa, finalizzate alla prosecuzione e al completamento della ricostruzione nei territori della regione Emilia Romagna colpita dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

G9-*vicies quinquies*.101

ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

occorre prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Mo-

dena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati;

tali risorse, poiché destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dal sisma sono importantissime per assicurare il processo di ricostruzione, nonché per soddisfare i crediti maturati a vario titolo dai diversi attori coinvolti nella ricostruzione e, quindi sono essenziali per la ripresa delle attività economiche e di tutto il sistema produttivo;

al fine di poter completare la ricostruzione dei territori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, in coerenza con la proroga dello stato di emergenza al 2020, e a garanzia della continuità delle attività ancora in corso si rende necessaria la proroga dei contratti delle unità lavorative fino ad oggi utilizzate dalle amministrazioni pubbliche e la proroga del supporto prestato da FINTECNA;

sempre per le zone colpite dal terremoto del maggio 2012, è stata già prevista l'esenzione dal pagamento dell'IMU fino al ripristino dell'agibilità dei fabbricati danneggiati ma non oltre il 31 dicembre 2018; tuttavia, la ricostruzione privata non è stata ancora completata, tant'è che è stata necessaria la proroga dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2020; occorre, pertanto, prorogare la prevista esenzione dell'IMU, almeno fino alla conclusione dello stato di emergenza;

anche i comuni del cratere colpiti dal sisma del 2012 hanno subito la riduzione delle risorse a disposizione, a seguito dei tagli alla dotazione del Fondo di solidarietà comunale, come disposto dall'articolo 1 comma 436-bis della legge 3 dicembre 2014, n. 190, integrato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160; tali importanti tagli non sono sostenibili dai comuni terremotati;

al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, ai comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono stati concessi spazi finanziari per gli anni 2017, 2018 e 2019, con l'articolo 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; occorre prevedere analoghe disposizioni anche per i comuni dei territori colpiti dal terremoto del maggio 2012, soprattutto per permettere l'utilizzo da parte di questi ultimi comuni delle risorse destinate alla ricostruzione post sisma, che a causa dell'accavallarsi delle normative che hanno limitato l'operatività dei comuni, sono stati iscritti negli avanzi di amministrazione e al momento non utilizzabili,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di individuare soluzioni concrete, alle problematiche evidenziate

nella premessa, allo scopo di permettere il completamento della ricostruzione dei territori colpiti dagli evinti sismici che hanno interessato il nostro paese negli ultimi anni ed in particolare le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012.

G9-*vicies quinquies*.102
BORGONZONI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

occorre prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati;

tali risorse, poiché destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dal sisma sono importantissime per assicurare il processo di ricostruzione, nonché per soddisfare i crediti maturati a vario titolo dai diversi attori coinvolti nella ricostruzione e, quindi sono essenziali per la ripresa delle attività economiche e di tutto il sistema produttivo;

I crediti dei fornitori e subappaltatori per le opere di ricostruzione a seguito di eventi sismici (o altri eventi catastrofali) sono da considerare comunque collocati in una categoria speciale (dedicata) di crediti, che, a prescindere dalla natura chirografaria o privilegiata, deve essere pagata al 100%, in quanto assistiti da un vincolo di destinazione per soddisfare gli interessi che con il vincolo si intende perseverare (realizzazione dei lavori di ricostruzione).

Il pagamento di questi crediti tutela l'interesse de «la ripresa economica del territorio colpito dal sisma (catastrofe) come disposto dalla legge 122/2012.

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le re-

gioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, qualora siano destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione.

a soddisfare i crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici.

G9-*vicies quinquies*.103

PAZZAGLINI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;

inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;

lo stesso comma prevede uno stanziamento di 30 milioni annui per il triennio 2017-2019, oltre i 16 milioni per il 2016 erogati nel 2017, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo;

nel 2018, in riferimento al 2017, la liquidazione è quasi terminata e ammonta a 21 milioni di euro, con buona probabilità di avere indietro anche un 30 per cento che i Comuni hanno percepito di più in acconto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riversare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse presenti nella contabilità speciale eccedenti le compensazioni di cui all'ultimo periodo del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 per finalizzarle alla proroga delle esenzioni IMU e TASI per quei fabbricati che saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili alla data del 31 dicembre 2021.

G9-*vicies quinquies*.104

ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;

inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricali non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2019;

è noto come la ricostruzione stenta a ripartire, nonostante siano passati quasi due anni dal primo sisma del 24 agosto 2016, e molti fabbricati saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili al 31 dicembre 2018;

non sembra opportuno far concorrere, nel calcolo per la formazione del reddito imponibile, la rendita di un fabbricato parzialmente o totalmente inagibili, soprattutto se il fabbricato è inagibile a causa di un evento sismico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prorogare, fino al 2021, l'esclusione, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

EMENDAMENTI

Art. 9-*vicies sexies*

9-*vicies sexies*.1

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» *con le seguenti:* «riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9-*vicies sexies*.0.1

BORGONZONI, CAMPARI, SAPONARA, Pietro PISANI, CORTI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 9-*vicies sexies*.1.

(Risorse per spese di funzionamento)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9-*vicies sexies*.0.2

BORGONZONI, CAMPARI, SAPONARA, Pietro PISANI, CORTI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 9-*vicies sexies*.1.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta a specifiche categorie di interventi)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a)*," sono aggiunte le seguenti parole: "*c)* e *d)*,".

2. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a)*, *b)*" sono aggiunte le seguenti: ", *e)* e *d)*,";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,".».

9-*vicies sexies*.0.3

BORGONZONI, CAMPARI, SAPONARA, Pietro PISANI, CORTI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 9-*vicies sexies*.1.

(Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria)

1. Ai fini della corrispondenza ai trattati CE relativi agli aiuti *de minimis* dei contributi per la realizzazione dei ricoveri temporanei diretti a favorire la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del maggio 2012, finanziati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in particolare con la Misura 126 della regione Emilia Romagna, la percentuale di contributo da restituire

allo Stato per il raggiungimento della spesa ammissibile a contributo ordinariamente consentita dal regolamento comunitario per l'acquisto di beni di analoga tipologia, pari al 40 per cento, è calcolata sul valore del bene nello stato attuale, che tiene conto delle condizioni e della vetustà del bene medesimo».

9-*vicies sexies*.0.4

BORGONZONI, CAMPARI, SAPONARA, Pietro PISANI, CORTI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 9-*vicies sexies*.1.

(Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria)

1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni».

9-*vicies sexies*.0.5

BORGONZONI, CAMPARI, SAPONARA, Pietro PISANI, CORTI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 9-*vicies sexies*.1.

(Proroga FINTECNA)

1. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9-*vicies sexies*.0.6

BORGONZONI, CAMPARI, SAPONARA, Pietro PISANI, CORTI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 9-*vicies sexies*.1.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

1. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis.* I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli

eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui al precedente comma".».

Art. 9-*vicies septies*

9-*vicies septies*.1

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono nominare il segretario dell'ente locale anche attingendo alle sezioni regionali dell'Albo di tutto il territorio nazionale».

9-*vicies septies*.2

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, ai fini di quanto stabilito dal presente articolo e almeno fino al 31 dicembre 2024 in deroga, nei Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i dipendenti di ruolo del comparto funzioni locali di categoria D o i dirigenti di ruolo che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni ed il ruolo formale di vicesegretari, e che hanno il diploma di laurea per l'accesso al "corso concorso" per segretari, possono fare domanda per l'iscrizione nella fascia corrispondente in cui hanno svolto l'incarico dell'albo dei segretari comunali e provinciali della Regione di appartenenza, Con decreto del ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, è stabilito il numero delle iscrizioni in deroga in ciascuna delle Regioni coinvolte dal sisma».

9-*vicies septies*.3

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis.* 1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le modificazioni che seguono:

a) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3"».

9-*vicies septies*.0.1

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*vicies septies*.1.

(Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

2-*ter*. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3».

9-*vicies septies*.0.2
GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*vicies septies*.1.
(Misure per il reclutamento dei segretari comunali)

1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, gli idonei delle graduatorie dei concorsi per segretari comunali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a frequentare un apposito corso di formazione, della durata massima di sei mesi con tirocinio di tre mesi presso gli enti locali, onde consentire ai detti idonei l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021, l'abilitazione rilasciata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è altresì concessa ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.

3. Per lo svolgimento del corso di cui al comma 2 è autorizzato un contributo di 500.000 euro per il 2020. Per l'assunzione di segretari comunali e provinciali tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 9-*duodetricies*

9-*duodetricies*.1
BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 2 con il seguente

«2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, ciascuna nell'ambito del proprio territorio e delle proprie competenze, definiscono autonomamente il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed *ex post* e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime. Il programma di sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica ai fini dell'approvazione e dell'assegnazione delle risorse.»

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «Al funzionamento della cabina di regia» *con le seguenti*: «alla realizzazione dei programmi di sviluppo».

9-*duodetricies*.0.1
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*duodetricies*.1.
(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016)

1. Al fine di consolidare e favorire ulteriori investimenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la quota di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è incrementata di ulteriori 35 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste percentuali di ripartizione delle risorse tra le Regioni interessate diverse da quelle stabilite con decreto ministeriale 10 maggio 2018, al fine di evitare che le somme stanziate restino inutilizzate qualora siano destinate a Regioni che non hanno esaurito le risorse loro assegnate.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

9-*duodetricies*.0.2

NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*duodetricies*.1.

(Accordo di Programma Abruzzo 2015 tra Regione Abruzzo e Ministero dello sviluppo economico)

1. Al fine di favorire investimenti produttivi nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017, le risorse del "Programma Abruzzo 2015" assegnate dal Ministero dello sviluppo economico per l'avvio e lo sviluppo di politiche di internazionalizzazione, ed accertate come non spese a seguito di approvazione dei conti consuntivi, sono riassegnate alla Regione Abruzzo per cofinanziare programmi di investimento sul territorio, con priorità a quelli attinenti ai Contratti di Sviluppo di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2014.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma I sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

9-*duodetricies*.0.3

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*undetricies*.

(Accordo di Programma Abruzzo 2015 tra Regione Abruzzo e Ministero dello sviluppo economico)

1. Al fine di favorire investimenti produttivi nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017, le risorse del "Programma Abruzzo 2015" assegnate dal Ministero dello sviluppo economico per l'avvio e lo sviluppo di politiche di internazionalizzazione, ed

accertate come non spese a seguito di approvazione dei conti consuntivi, sono riassegnate alla Regione Abruzzo per cofinanziare programmi di investimento sul territorio, con priorità a quelli attinenti ai Contratti di Sviluppo di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2014.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 9-*undetricies*

9-*undetricies*.1

PAGANO, CANGINI, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, QUAGLIARIELLO, BATTISTONI, FAZZONE, GALLONE, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, BERUTTI

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Dell'importo di cui al comma precedente una quota pari a 10,5 milioni di euro deve essere destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 3 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino ad un importo massimo di 100 mila euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro 1 anno dalla assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario».

9-*undetricies*.2

CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE, GALLONE, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Dell'importo di cui al comma precedente una quota pari a 21 milioni di euro deve essere destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 3 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino ad un importo massimo di 100 mila euro per ciascun comune, a condizio-

ne che i lavori abbiano inizio entro 1 anno dalla assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.»

9-*undetricies*.3

CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, QUAGLIARIELLO, FAZZONE, GALLONE, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, BERUTTI

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Dell'importo di cui al comma precedente una quota pari a 31,5 milioni di euro deve essere destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 3 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino ad un importo massimo di 100 mila euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro 1 anno dalla assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.»

Art. 9-*tricies*

9-*tricies*.1

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare programmi speciali di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016.

Il programma è curato per la regione Marche dall'Accademia di Belle Arti di Macerata, per la Regione Umbria dall'Accademia di Belle Arti di Perugia, per la Regione Abruzzo dall'Accademia di Belle Arti de l'Aquila, per la Regione Lazio dall'Istituto Superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

- *Al comma 2, alinea, sostituire le parole*: «il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» *con le seguenti*: «le istituzioni di cui al comma 1».

9-*tricies*.2

BRUZZONE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «riconoscendo priorità di accesso, a parità di requisiti, ai residenti nelle regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio».

9-*tricies*.3

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le opere d'arte di cui al presente articolo durante il periodo di restauro non possono essere spostate dalle regioni di originaria provenienza. I controlli in ordine al presente comma sono a carico delle sovrintendenze ai BBCC territorialmente competenti.»

9-*tricies*.0.1

PAGANO, CANGINI, MODENA, AIMI, BARBONI, GIRO, BATTISTONI, FAZZONE, GALLONE, GASPARRI, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*tricies*-*bis*.

(Disposizioni in materia di distribuzione di medicinali nei comuni del cratere)

1. Le Regioni e le Province autonome, nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, senza nuovi e mag-

giori oneri per la finanza pubblica, sono tenute a distribuire attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere *b)* e *c)* del suddetto articolo, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie».

9-*tricies*.0.2

RIZZOTTI, BINETTI, SICLARI, STABILE, CANGINI, PAGANO, MODENA, AIMI, BARBONI, FAZZONE, BATTISTONI, GIRO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*tricies*.1.

(Disposizioni in materia di distribuzione di medicinali nei comuni del cratere)

1. Le Regioni e le Province autonome, nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sono tenute a distribuire attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere *b)* e *c)* del suddetto articolo, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 9-*tricies semel*

G9-*tricies semel*.100

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n. 1631, disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»,

premesso che:

i volontari della Protezione civile aderenti alle Organizzazioni di volontariato riconosciute, con i propri mezzi e le proprie attrezzature, intervengono tempestivamente e in qualunque tempo su tutto il territorio nazionale in situazioni di emergenza, dovute a calamità naturali o altri eventi straordinari;

i mezzi della Protezione civile consentono di trasportare volontari, infermieri, medici, attrezzature in zone spesso impraticabili o inaccessibili, nonché di recuperare dispersi o feriti in luoghi non raggiungibili dall'ambulanza o dall'auto medica;

l'articolo 40 del decreto legislativo n. 1/2018 (Codice della Protezione Civile) prevede anche il rimborso dei pedaggi autostradali per i mezzi delle associazioni di volontariato, strutture operative del Sistema di Protezione Civile al pari dei Vigili del Fuoco e degli altri corpi, impegnati e attivati per ogni tipo di emergenza e in attività analoghe, ma obbliga il volontariato ad anticipare tali somme anche per molti mesi nelle fasi di gestione del soccorso e del superamento dell'emergenza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di stipulare convenzioni con le società concessionarie autostradali allo scopo di consentire ai volontari di Protezione civile aderenti alle Organizzazioni di volontariato riconosciute il libero transito sulle reti autostradali esclusivamente per transiti direttamente riconducibili ad attivazioni o convocazioni delle autorità istituzionali competenti per attività di Protezione Civile, attestati mediante autocertificazione.

———————

EMENDAMENTI

9-*tricies semel*.0.1
SACCONE

*Dopo l'***articolo***, introdurre il seguente:*

«Art. 9-*tricies-bis.*

(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei (c.d. carrati) in situazioni di emergenza, sicurezza e per esigenze stagionali)

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. Si applicano a tali impianti le disposizioni di cui al punto A.16 dell'Allegato A al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione - da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente Locale, agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente».

———————

9-*tricies semel*.0.2
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 9-*tricies-bis.*

*(Modifiche all'articolo 20-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi agli enti gestori degli aeroporti di Pescara, Perugia e Ancona nel limite complessivo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2001. Con ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, adottata ai sensi dell'articolo 2, sono stabiliti l'ammontare massimo del contributo riconoscibile, la procedura di erogazione dello stesso, nonché le modalità di controllo e di rendicontazione. I contributi di cui al primo periodo sono erogati nei limiti di spesa ivi previsti, tenuto conto della media del numero dei passeggeri e della media dell'entità del traffico merci registrate nel triennio precedente a quello di concessione del contributo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis* si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4".».

9-*tricies semel*.0.3
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 9-*tricies semel-bis.*

(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma)

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma.

2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nella aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.

3. Con decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma».

9-*tricies semel*.0.5

MODENA, CANGINI, PAGANO, AIMI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 9-*tricies semel-bis.*

(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma)

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma.

2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nella aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.

3. Con decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma».

9-*tricies semel*.0.4
NASTRI, ZAFFINI, MAFFONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*tricies semel-bis*
(Estensione del reverse charge *agli interventi sugli immobili danneggiati o distrutti dal sisma)*

1. Agli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nel 2016 di cui all'articolo 7 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni».

9-*tricies semel*.0.6
MODENA, CANGINI, PAGANO, AIMI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*tricies semel-bis.*
(Estensione del reverse charge *agli interventi sugli immobili danneggiati o distrutti dal sisma)*

1. Agli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nel 2016 di cui all'articolo 7 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.».

9-*tricies semel*.0.7

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 9-*tricies semel-bis.*

(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma)

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma.

2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nella aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.

3. Con decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma».

9-*tricies semel*.0.8

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 9-*tricies semel-bis.*

(Estensione del reverse charge *agli interventi sugli immobili danneggiati o distrutti dal sisma)*

1. Agli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nel 2016 di cui all'articolo 7 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.».

9-*tricies semel*.0.9
QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo,** *è inserito il seguente:*

«Art. 9-*tricies-bis.*

(Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi agli enti gestori degli aeroporti di Pescara, Perugia e Ancona nel limite complessivo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2001. Con ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, adottata ai sensi dell'articolo 2, sono stabiliti l'ammontare massimo del contributo riconoscibile, la procedura di erogazione dello stesso, nonché le modalità di controllo e di rendicontazione. I contributi di cui al primo periodo sono erogati nei limiti di spesa ivi previsti, tenuto conto della media del numero dei passeggeri e della media dell'entità del traffico merci registrate nel triennio precedente a quello di concessione del contributo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis* si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4"».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1631
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

N. 103 (ant.)
3 dicembre 2019

N. 104 (pom.)
3 dicembre 2019

N. 105 (ant.)
4 dicembre 2019

N. 37 (ant.)
5 dicembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

N. 106 (ant.)
9 dicembre 2019

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

N. 106 (ant.)
9 dicembre 2019

N. 107 (pom.)
9 dicembre 2019

N. 108 (ant.)
10 dicembre 2019

N. 109 (pom.)
10 dicembre 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.1.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 103 (ant.) del 03/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019
103ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(1631) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. Il testo giunge all'esame, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che ha modificato talune disposizioni del testo originario, inserendo altresì nel testo norme aggiuntive.
L'articolo 1 proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2020, lo stato di emergenza nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e disciplina la copertura dei conseguenti oneri, stabilendo che agli stessi si provveda nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali.
L'articolo 1-*bis*, introdotto durante l'esame alla Camera, integra la disciplina vigente relativa all'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica (contenuta nel comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, relativamente agli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016) prevedendo che, per importi sotto la soglia di rilevanza europea ma superiori a 40.000 euro, l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso.
L'articolo 1-*ter*, introdotto durante l'esame alla Camera, reca norme in materia di assunzioni di personale e prevede inoltre la possibilità per l'Ufficio speciale per la ricostruzione di avvalersi di personale di società *in house* della Regione, per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, tramite convezioni non onerose.
L'articolo 2, modificato durante l'esame alla Camera, reca una serie di modifiche puntuali sia alla disciplina della ricostruzione privata che a quella della ricostruzione pubblica. Si modificano le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove, al fine di disciplinare gli

aventi diritto ai contributi per la ricostruzione privata, si fa riferimento agli esiti B, C o E della cosiddetta scheda AeDES (utilizzata per la rilevazione dei danni e dell'agibilità dei fabbricati), approvata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011. Le modifiche in esame sono volte ad integrare il citato riferimento normativo con il richiamo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2015 recante l'approvazione della scheda di valutazione di danno e agibilità *post* sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce e del relativo manuale di compilazione. Si stabilisce che la richiesta di concessione del contributo può essere avanzata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati con modalità disciplinate con ordinanza del Commissario; alla richiesta deve essere allegata idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata. I commi 1-*bis* e 2-*bis*, introdotti dalla Camera, prevedono il differimento al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale è possibile prevedere il ripristino con miglioramento sismico degli immobili di proprietà pubblica da destinare alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi in Italia centrale dal 24 agosto 2016.

Il comma 2 integra la disciplina della ricostruzione pubblica, tramite l'aggiunta di un comma 3.1 all'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, che precisa che tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici e - in base ad una integrazione operata nel corso dell'esame alla Camera - universitari. Nel corso dell'esame alla Camera è stato altresì precisato che sono fatti salvi gli interventi già programmati in base alle ordinanze commissariali. Qualora detti edifici siano ubicati nei centri storici, la norma dispone che gli stessi sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione *in situ* non sia possibile. Relativamente alla destinazione urbanistica delle aree in questione, durante l'esame alla Camera è stata operata una modifica volta a prevedere, rispetto al testo iniziale che vietava ogni mutamento, che la stessa deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.

L'articolo 2-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di ricostruzione privata, inserendo un nuovo comma volto a prevedere la possibilità, nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, che siano ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso, qualora necessarie. Si prevede comunque che ciò possa avvenire nei limiti del contributo concedibile, e compatibilmente con la vigente disciplina sismica, paesaggistica ed urbanistico-edilizia.

L'articolo 2-*ter*, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede, in materia di interventi di immediata esecuzione, la possibilità che il Commissario differisca al 30 giugno 2020 il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi per i lavori eseguiti (nuovo terzo periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016).

L'articolo 3, modificato dalla Camera dei deputati, introduce un nuovo articolo 12-*bis* nel decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di dettare disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata.

Il comma 1 del nuovo articolo 12-*bis* introduce una procedura semplificata per la concessione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati che rientrino nei limiti di importo definiti con ordinanze commissariali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo quanto specificato nel corso dell'esame alla Camera. La Conferenza regionale è comunque convocata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione al fine di acquisire l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso a costruire o del titolo unico per le attività produttive e comunque nei casi di sanatoria edilizia disciplinati dal comma 6 dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 55 del 2018. Con una modifica approvata dalla Camera è stata aggiunta tra i casi di convocazione della Conferenza regionale dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, anche la fattispecie in cui si debbano acquisire i pareri ambientali e paesaggistici per gli interventi che riguardino aree o beni tutelati o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, che va quindi convocata anche nel caso non

provveda a tale richiesta il professionista. Inoltre, la convocazione è altresì prevista nei casi di cui al nuovo comma 1-*bis* dell'articolo in commento, inserito durante l'esame alla Camera, in base al quale, nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, la certificazione rilasciata dal professionista possa limitarsi ad attestare la mera conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente il sisma, in luogo della conformità edilizia e urbanistica. In questi casi, si prevede che la Conferenza regionale accerti la conformità urbanistica dell'intervento secondo la vigente normativa, ovvero, ove adottato, ai sensi del Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-*bis*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame dalla Camera dei deputati del provvedimento in esame. In base a quanto previsto con una modifica approvata dalla Camera dei deputati, che ha riscritto il comma 2 dell'articolo 12-*bis*, gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire due elenchi separati in relazione alle domande di contributo: un elenco delle domande con unità strutturali in cui sono ricomprese le unità immobiliari destinate ad abitazione (elenco A) e un elenco delle domande con unità strutturali destinate ad attività produttive (elenco B), dettandosi il rispettivo ordine di priorità.

In base al comma 3, gli Uffici speciali per la ricostruzione sulla base delle ordinanze commissariali provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione, che si prevede interessino, previo sorteggio almeno il 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo. Con una modifica apportata dalla Camera, viene soppressa la previsione contenuta nel testo originario del decreto in base alla quale l'effettuazione del controllo a campione sospende i termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

L'articolo 3-*bis*, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede l'adozione, da parte delle Regioni, di uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Italia centrale a partire dal 2016, e ne disciplina contenuti e modalità e termini di adozione.

L'articolo 3-*ter*, anch'esso introdotto durante l'esame presso la Camera, stabilisce che le domande di concessione di contributi per le quali non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo alla data di entrata in vigore della presente legge, possano essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, introdotto al decreto-legge in esame e sopra esaminato.

L'articolo 3-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, integra un riferimento normativo contenuto nell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, in ordine alle previste possibili deroghe a disposizioni del Codice dei contratti pubblici in relazione ai soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, nonché ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale.

L'articolo 3-*quinquies*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, qualifica la partecipazione alla Conferenza permanente disciplinata dall'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, come "dovere d'ufficio", mentre l'articolo 3-*sexies* estende la fruizione del cosiddetto *Art-bonus* anche alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei territori di Venezia e di Matera.

L'articolo 3-*septies*, introdotto durante l'esame alla Camera, modifica l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 estendendo da tre a sei anni la durata dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 4, modificato durante l'esame alla Camera, modifica e integra le disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici recate dall'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di prevedere l'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie, velocizzare le procedure per la medesima gestione, nonché disciplinare i metodi per verificare la presenza di amianto e altre sostanze pericolose nelle macerie. La norma precisa che l'aggiornamento in questione deve essere effettuato dalle Regioni - sentito il

Commissario straordinario - e avvenire fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13, nonché includere, in particolare, l'individuazione dei siti di stoccaggio temporaneo.
Viene altresì disciplinato il caso in cui l'aggiornamento non venga effettuato entro la scadenza prevista, prevedendo che il Commissario straordinario può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata.
L'articolo 4-*bis*, introdotto durante l'esame alla Camera, modifica la disciplina della subappaltabilità delle lavorazioni nei contratti tra privati.
L'articolo 5, sostituito nel corso dell'esame alla Camera, estende la misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata "*Resto al Sud*", di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017 - in deroga ai limiti di età stabiliti ai fini dell'accesso alla stessa - anche ai territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del Centro Italia, che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E", a valere sulle risorse disponibili già assegnate alla misura.
L'articolo 5-*bis*, introdotto durante l'esame alla Camera, consente alle regioni di predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei comuni, con meno di 3.000 abitanti, colpiti dagli eventi sismici in Italia centrale e individuati dalle regioni. Tali benefici sono attribuibili anche ai soggetti già residenti nei citati comuni.
L'articolo 6, non modificato alla Camera, modifica l'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 32 del 2019 (convertito dalla legge n. 55 del 2019), al fine di estendere anche ai comuni elencati nell'allegato 2, oltre che ai comuni indicati nell'allegato 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, il contributo di 5 milioni per il 2019 previsto per i comuni con più di 30 mila abitanti colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale, per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali (lettera a). Al riparto dei previsti fondi si provvede con l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali (lettera b).
L'articolo 7, anch'esso non modificato alla Camera, reca modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 che disciplina gli interventi per i territori colpiti dagli eventi sismici dell'Italia centrale al fine di estendere la destinazione delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate anche alle anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori, e di prevedere che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.
L'articolo 8 prevede un articolato quadro di proroghe di termini di carattere finanziario e contabile, prevedendosi, tra gli altri, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati da parte dei soggetti colpiti dal sisma del 2016 alla pubblica amministrazione in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario, e si dispone che le Autorità di regolazione competenti proroghino fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria a favore dei titolari delle utenze di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia relative a immobili inagibili in seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016. La proroga delle agevolazioni si applica, altresì, ai comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia. Si riduce del 40 per cento l'ammontare dei pagamenti dei tributi e dei contributi sospesi e non versati dai soggetti colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 da restituire a decorrere dal 15 gennaio 2020, e la riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
L'articolo 9, come modificato nel corso dell'esame alla Camera, prevede, al comma 1, che alle imprese agricole che ricadono nei comuni interessati dagli eventi sismici del centro Italia possano essere concessi mutui agevolati per investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni per un importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati a un tasso pari a zero di importo non

superiore al 60 per cento della spesa ammissibile. Si prevede che le misure previste dal comma 1 si applichino anche alle imprese boschive ubicate negli stessi comuni colpiti dagli eventi del Centro Italia. Il comma 5 rinvia ad un decreto di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità delle agevolazioni previste dal comma 1.
Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono stati poi aggiunti i seguenti articoli aggiuntivi.
L'articolo 9-*bis* dispone la ulteriore proroga di un anno, sino al 31 dicembre 2020, della vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e 2019, limitatamente agli *skilift* siti nelle Regioni Abruzzo e Marche.
L'articolo 9-*ter* estende ai comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e del 30 ottobre 2016, nonchédel 18 gennaio 2017, il regime opzionale previsto per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.
L'articolo 9-*quater* apporta alcune modifiche alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, volte a: modificare il parametro per il calcolo del valore dell'accelerazione orizzontale al suolo di un terremoto; escludere le località a bassa sismicità (zone 3 e 4) dall'ambito definitorio degli "interventi rilevanti"; nonché a intervenire sulla definizione di interventi di "minore rilevanza" nei confronti della pubblica incolumità.
L'articolo 9-*quinquies* riscrive la disposizione che vieta la concessione di contributi e agevolazioni per la ricostruzione o la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 per i beni alienati dopo tale data. L'articolo sostituisce interamente il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009 con una nuova formulazione in cui, rispetto al testo vigente, non figurano più le disposizioni collocate nei periodi secondo, terzo e quarto: al fine di rendere più agevole il trasferimento della proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo e di semplificare gli adempimenti connessi al trasferimento medesimo, risultano infatti soppresse le disposizioni del comma 5 citato che prevedono il divieto di alienazione (a pena di nullità) della proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo, o ogni altra agevolazione per la ricostruzione, per 2 anni dalla concessione del contributo, nonché la trascrizione della concessione del contributo, o dell'agevolazione (ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità) nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto e sulla base del titolo di concessione.
L'articolo 9-*sexies* riconosce anche per il 2020 al comune de L'Aquila la facoltà di avvalersi di personale a tempo determinato in deroga a quanto disposto in materia dalla normativa vigente.
L'articolo 9-*septies* interviene poi in merito ai lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati colpiti dal sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo, al fine di precisare i soggetti deputati alla certificazione prevista nel caso di migliorie o altri interventi difformi.
L'articolo 9-*octies* prevede, per il 2020, uno stanziamento di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 diversi dal comune dell'Aquila, nonché, per il medesimo anno 2020, un contributo di 500.000 euro destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere relativo allo stesso evento sismico. Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, disponendo una riduzione, pari a 2 milioni di euro per il 2020, del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
L'articolo 9-*novies* integra la disciplina degli interventi per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, consentendo l'affidamento delle funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) al personale assunto a tempo determinato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nonché ad altro personale di cui essa si avvalga, mediante convenzione, anche con le società Ales-Arte Lavoro e Servizi S.p.A. ed Invitalia S.p.A.
L'articolo 9-*decies* estende agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici nelle zone colpite dal sisma, già previste per gli anni scolastici

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Si tratta della possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe, nonché di attivare ulteriori posti di personale, di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente, novellando l'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016.

L'articolo 9-*undecies* novella l'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 8 del 2017 al fine di attribuire alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai soggetti istituzionali competenti in materia di ripristino e ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale ovvero derivanti da attività umana. La disposizione si riferisce a quelle attività svolte successivamente agli interventi di protezione civile. Sono mantenute ferme, peraltro, le funzioni attribuite al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia. La novella mantiene in capo alla medesima Presidenza del Consiglio, inoltre, le funzioni di indirizzo e coordinamento riconducibili al progetto "Casa Italia" espungendo, a tale riguardo, lo specifico riferimento agli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nel 2016 e nel 2017.

L'articolo 9-*duodecies* rende applicabili ai territori interessati dai terremoti del Centro Italia le misure per l'utilizzo delle terre abbandonate o incolte introdotte per le sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dall'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017.

L'articolo 9-*terdecies* modifica la disciplina vigente che consente ai comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall'Aquila di predisporre programmi coordinati di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, al fine di estendere la portata di tali programmi anche alla realizzazione di interventi connessi e complementari agli interventi di ricostruzione privata. Si prevede che gli interventi previsti nel programma coordinato vengano attuati restando in ogni caso ferme le vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici.

L'articolo 9-*quaterdecies* modifica l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevedendo che tra le funzioni del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017 rientrano anche quelle di provvedere alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione e di disporre la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà.

L'articolo 9-*quinquiesdecies* stabilisce, con riferimento agli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, che le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, dopo la conclusione delle attività previste, e non più necessarie per le finalità originarie, possono essere destinate dal Commissario alle altre finalità previste.

L'articolo 9-*sexiesdecies* provvede a semplificare le modalità di selezione dell'impresa esecutrice dei lavori da parte del beneficiario dei contributi per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati situati nei territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.L'articolo in esame riscrive il comma 13 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 109 del 2018 sopprimendo le disposizioni che prevedono e disciplinano la procedura concorrenziale da seguire per la selezione dell'impresa esecutrice dei lavori, prevedendo che la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese iscritte nella speciale "Anagrafe antimafia degli esecutori".

L'articolo 9-*septiesdecies* prevede e disciplina l'approvazione di un piano di ricostruzione, redatto dalla Regione Campania, per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma che ha colpito l'isola di Ischia il 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori colpiti.

L'articolo 9-*duodevicies* modifica la disciplina riguardante gli interventi di ricostruzione pubblica, nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, al fine di prevedere: l'erogazione diretta dei

contributi per la ricostruzione pubblica e l'assistenza alla popolazione senza la deliberazione di criteri e modalità attuative da parte di provvedimenti del Commissario straordinario; l'applicazione a tutti gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture, per interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti, della procedura negoziata senza bando con la selezione di almeno cinque operatori economici; l'affidamento dei lavori previsti senza la valutazione delle offerte della prevista commissione giudicatrice; la coerenza dei progetti degli interventi previsti, inviati al Commissario straordinario da parte dei soggetti attuatori oppure dai Comuni interessati, con tutti i piani previsti nella ricostruzione pubblica.

L'articolo 9-*undevicies* novella l'articolo 30 del decreto-legge n. 109 del 2018 (cosiddetto decreto Genova), in materia di affidamento di incarichi di progettazione per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

L'articolo 9-*vicies* in esame, introdotto durante l'esame presso la Camera, stabilisce che i contributi diretti alle imprese ubicate nei comuni dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 siano estesi a quelle imprese che abbiano totalmente sospeso la propria attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale alla medesima attività, nel caso in cui l'ubicazione di tale immobile sia infungibile.

L'articolo 9-*viciessemel* autorizza anche per il 2020 e per il 2021 la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Si prevede altresì il trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di una quota (pari a 700.000 euro) delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali all'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto del 6 aprile 2009.

L'articolo 9-*vicies bis* prevede una serie di modifiche alle disposizioni recate dal decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto sblocca cantieri) relativamente agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, e la città metropolitana di Catania, il 26 dicembre 2018.

L'articolo 9-*viciester* prevede la possibilità, per i Comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall'Aquila, di integrare i programmi di interventi nei centri storici, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto-legge.

L'articolo 9-*viciesquater* proroga al 2021 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui, da corrispondere nel 2020, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa - e poi trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze - agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Sono incluse nella predetta sospensione anche le rate il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015.

L'articolo 9-*viciesquinquies* proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero nei comuni delle regioni colpiti dal sisma del 2012.

L'articolo 9-*viciessexies* proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari per i soggetti residenti nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, dagli eccezionali eventi atmosferici del 30 gennaio e del 18 febbraio 2014, nonché dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

L'articolo 9-*viciessepties* autorizza i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, a nominare il segretario dell'ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.

L'articolo 9-*duodetricies* dispone al comma 1, che - per l'anno 2020 - il Commissario straordinario, può destinare una quota fino a 50 milioni di euro delle somme assegnate dall'articolo 9-*undetricies*, comma 1 alla contabilità speciale ad esso intestata, ad un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette, nonché l'incremento dell'offerta di

beni e servizi per i cittadini e delle imprese.
L'articolo 9-*undetricies* prevede il trasferimento dei 100 milioni di euro - versati dalla Camera dei deputati e destinati nell'esercizio 2019 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate - alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati a partite dal 24 agosto 2016. Si prevede, inoltre, che, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, una quota pari a 26,8 milioni di euro dei suddetti cento milioni sia destinata a favore dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi.
L'articolo 9-*tricies* autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni interessate dal sisma del 2016. In tale contesto, sono impiegati restauratori abilitati all'esercizio della professione con contratti di lavoro a tempo determinato e possono essere conferite borse di studio.
L'articolo 9-*triciessemel* dispone la sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25 nelle more della rinegoziazione con la società concessionaria delle condizioni della concessione.
L'articolo 10 dispone l'entrata in vigore a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Da ultimo il relatore Mirabelli - dopo aver dato atto dell'atteggiamento costruttivo assunto dalle forze politiche anche di opposizione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - conclude il proprio intervento ricordando come il decreto-legge in titolo scada il prossimo 23 dicembre e come, quindi, il Senato sia chiamato a pronunciarsi su di esso in tempi oggettivamente ristretti.

La presidente MORONESE, al fine di definire i tempi e le modalità di esame del disegno di legge di conversione in titolo, convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,30, riprende alle ore 11,10.

La presidente MORONESE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza testé conclusasi, si è convenuto all'unanimità di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a venerdì 6 dicembre alle ore 12, nonché di prevedere lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni nella giornata di giovedì 5 dicembre fissando alle ore 13 di oggi il termine entro il quale dovranno pervenire le indicazioni dei soggetti da audire e dando mandato al relatore di coordinare lo svolgimento delle audizioni in modo da assicurarne la compatibilità con i tempi previsti per la conversione del decreto-legge.
Fa altresì presente che le determinazioni dell'Ufficio di Presidenza relativamente allo svolgimento delle audizioni devono intendersi subordinate alle decisioni che saranno assunte nella giornata odierna dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari in merito all'organizzazione dei lavori del Senato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 11,15.

1.3.2.1.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 104 (pom.) del 03/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019
104ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1631) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Si apre il dibattito.

Prende brevemente la parola la senatrice PAPATHEU (*FI-BP*) la quale, con riferimento ad alcune delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, esprime una valutazione critica in merito alla scelta di privilegiare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per gli effetti negativi che, a suo avviso, questo criterio ha sia sulla qualità delle prestazioni erogate sia sul versante della tutela del lavoro.

La senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) ritiene che, nel suo complesso, il decreto-legge in conversione è da ritenersi certamente un provvedimento importante e merita una valutazione positiva. In questo quadro generale fanno eccezione alcune previsioni che sollevano invece, a suo avviso, perplessità. Questo vale innanzitutto per le previsioni di cui agli articoli 3 e 3-*bis*, laddove esse richiedono, in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma. Si tratta di un'impostazione che la senatrice ritiene del tutto non condivisibile, in quanto il criterio della conformità alla situazione preesistente rischia addirittura di perpetuare elementi di criticità che hanno contribuito a determinare gli eventi dannosi prodottisi in seguito al sisma. Perplessità sollevano anche alcune delle modifiche apportate al testo unico in materia edilizia, in particolare laddove le stesse escludono le località a bassa sismicità (zone 3 e 4) dall'ambito definitorio

degli "interventi irrilevanti".

La senatrice GALLONE (*FI-BP*) ritiene che il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento risulti nel suo complesso non ancora sufficiente rispetta all'ineludibile necessità di dare risposte efficaci e coerenti alle aree colpite dagli eventi sismici del 2016. Sono passati tre anni e mezzo da quando questi eventi si sono verificati e non c'è dubbio che gli interventi di ricostruzione sono certamente in ritardo.
Il provvedimento d'urgenza in titolo nasce appunto da questa constatazione e, partendo da un'impostazione inziale chiaramente inadeguata, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato arricchito di numerose previsioni che hanno cercato di renderne più incisiva la portata e di allargarne l'ambito di operatività. Alcune di queste, ad esempio quelle in materia di edifici scolastici ovvero quelle sulle problematiche concernenti la rimozione delle macerie, sono state introdotte anche grazie al contributo della sua parte politica, ma ciò non toglie che si è ancora lontani da assicurare quel livello di intervento che sarebbe necessario a fronte delle problematiche in esame.
Da questo punto di vista la senatrice segnala, in particolare, la necessità di misure ulteriori che operino sul versante di una maggiore semplificazione procedurale e pongano rimedio a carenze di personale che inevitabilmente pregiudicano l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il senatore NASTRI (*FdI*) fa presente come, con riferimento al provvedimento di urgenza nel suo complesso, la sua parte politica si sarebbe sicuramente aspettato qualcosa di più significativo e, al riguardo, non può non rilevarsi come alcune carenze del provvedimento evidenzino la mancanza di un vero ed effettivo confronto con le parti interessate.
Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti volti a migliorare il decreto-legge in conversione.

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che, pur dovendosi prendere atto del lavoro compiuto dalla Camera dei deputati, sia però necessario riconoscere che il testo in questo momento all'esame del Senato presenta, su alcuni punti, problematicità evidenti e di non trascurabile portata.
Così, ad esempio, la scelta di privilegiare - per l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica - il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso appare del tutto non condivisibile, in quanto tale criterio risulta palesemente disfunzionale rispetto ad affidamenti che, per essere svolti in modo adeguato, richiedono prestazioni di elevata qualità professionale. Per quanto riguarda le modifiche introdotte con l'articolo 2 del decreto-legge il senatore comprende la ragione ispiratrice della previsione ma ritiene irrealistiche le modalità attuative della medesima, in particolare laddove si prevede che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata. Infatti l'esperienza ha dimostrato che nelle piccole realtà locali, come quelle interessate dagli eventi sismici in questione, spesso la proprietà degli immobili è condivisa fra una molteplicità di soggetti, alcuni dei quali a volte irrintracciabili o difficilmente rintracciabili; sarebbe stato necessario quindi prevedere ulteriori modalità di comunicazione che potessero ovviare a tale inconveniente e il non averlo fatto rischia in numerosi casi di precludere la concessione del contributo in modo del tutto ingiustificato. Ancora con riferimento all'articolo 5, rischia di risultare sostanzialmente inapplicabile la previsione relativa ai Comuni che presentino una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E", in quanto, tale previsione, fa riferimento alla classificazione del danno mediante le schede di agibilità e danno nell'emergenza sismica (AEDES),che in alcuni di questi Comuni non risulta essere stata effettuata essendo stato il danno classificato mediante una procedura diversa.
In conclusione il senatore auspica che le problematiche oggetto del decreto legge in titolo vengano esaminate in modo aperto, con spirito pratico e senza posizioni pregiudiziali, in modo da consentire di apportare al provvedimento quei miglioramenti di cui ha senz'altro bisogno.

Il senatore MARTELLI (*Misto*) evidenzia come la finalità del decreto-legge in conversione sia essenzialmente quella di realizzare un'effettiva semplificazione delle procedure, in modo da accelerare i tempi delle attività di ricostruzione. Se si considera il complesso delle previsioni comprese nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, non si può però affermare che questa finalità sia stata conseguita in modo soddisfacente. Il quadro procedurale in esame continua ad essere estremamente complesso, non sono state introdotte soluzioni efficaci suscettibili di porre rimedio alla "ritrosia" degli organi tecnici, che devono esprimere il loro parere nelle procedure autorizzatorie, ad assumersi le relative responsabilità e certamente una soluzione a questo problema non è e non può essere data dal ricorso all'autocertificazione.

Il sottosegretario CASTALDI interviene brevemente per evidenziare come alla Camera dei deputati sia stato portato avanti un lavoro enorme attraverso un confronto serrato e reale con le parti interessate, confronto che auspica prosegua anche nel corso dei lavori in Senato. In una prospettiva più ampia il sottosegretario fa presente che gli spunti che potranno emergere nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge in titolo - qualora non possano gli stessi essere recepiti in questa sede - potranno essere valutati in sede di esame di un disegno di legge sulle emergenze che il Governo ha intenzione di presentare con l'inizio del prossimo anno.

La presidente MORONESE, essendo pervenute le indicazioni dei gruppi circa i soggetti da audire nell'ambito dell'esame del disegno di legge in titolo, convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza e sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,40.

La presidente MORONESE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza testé conclusasi, si è convenuto all'unanimità di procedere nella giornata di giovedì prossimo all'audizione di Rete Professioni tecniche, del presidente della Regione marche, del sindaco di Norcia e del sindaco di Visso. Si è convenuto invece di richiedere l'eventuale trasmissione di memorie scritte a tutti gli altri soggetti segnalati.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 4 dicembre 2019, è posticipata alle ore 10.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 105 (ant.) del 04/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2019
105ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 10,10 .

IN SEDE REFERENTE

(1631) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Prende la parola il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) il quale sottolinea innanzitutto come il provvedimento d'urgenza in conversione fosse un provvedimento atteso in ragione dell'indubbio rilievo delle problematiche che ne sono oggetto e come sia, però, innegabile che lo stesso abbia subito un'accelerazione in correlazione con le elezioni regionali in Umbria, accelerazione che ha fatto sì che alcune questioni non venissero affrontate o adeguatamente affrontate nell'ambito del provvedimento medesimo.

Pur dovendosi dare atto del lavoro svolto dalla Camera deputati - dove la sua parte politica si è astenuta in sede di votazione finale - appare evidente che il testo all'esame del Senato necessita di alcuni miglioramenti, ove si intenda assicurarne una compiuta ed efficace applicazione. La domanda che ritiene di dover porre, a questo punto dell'esame, ai rappresentanti della maggioranza è allora se ci sia realmente la volontà di lavorare per apportare questi miglioramenti ovvero se sia già stata presa la decisione di "blindare" il provvedimento facendo ricorso, se del caso, ad un eventuale voto di fiducia.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) rileva che le questioni relative alla ricostruzione del territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 rivestono ovviamente una particolare importanza - il che fa del provvedimento d'urgenza in titolo un provvedimento diverso dagli altri - e su di esse è stato fatto alla Camera dei deputati un lavoro enorme. Senza alcuna pretesa di esaustività ricorda che il testo in questo momento all'esame del Senato proroga lo stato di emergenza per i predetti territori, proroga i termini per la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui da parte degli enti locali, interviene sulle esigenze

relative allo svolgimento delle attività scolastiche, tra l'altro, prorogando la possibilità di deroghe ai limiti previsti in generale per la dimensione delle classi, estende le misure economiche del cosiddetto "resto al Sud" anche alle aree in questione, assicura agli uffici per la ricostruzione la possibilità di avvalersi di nuovo personale stanziando le relative risorse.

E' evidente, anche solo sulla base di questa parziale ricognizione, che si tratta di un provvedimento necessario per i territori in questione, fortemente atteso e che deve esser senz'altro approvato.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento la PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Interviene in sede di replica il relatore MIRABELLI (*PD*) che rileva come, a suo avviso, sia indiscutibile la necessità del provvedimento di urgenza in esame. Non spetta a lui stabilire se il provvedimento debba essere o no modificato - essendo questa una decisione riservata al *plenum* del Senato - ma l'esame in Commissione sarà senz'altro un'occasione per una valutazione nel merito delle problematiche sottese al decreto-legge in titolo. Più in generale, il relatore evidenzia come vi sia una diffusa condivisione sulla necessità di pervenire all'approvazione di una nuova legge sulle emergenze e, per quanto non possa essere certo il decreto-legge in conversione l'occasione per effettuare un simile intervento normativo, gli spunti che potranno emergere dalla riflessione che verrà fatta in sede di esame dello stesso saranno utilizzabili anche nell'ambito della definizione di questo più ampio intervento normativo.

Con riferimento ad alcuni aspetti più specifici, in merito ai rilievi critici sollevati nel corso della discussione sulle previsioni che hanno introdotto il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per alcune ipotesi di affidamenti, il relatore evidenzia come tale scelta sia stata dettata da esigenze di accelerazione delle relative procedure che appaiono particolarmente rilevanti nel contesto considerato e che, inoltre, tale scelta non riguarda gli appalti di lavori ma solo l'affidamento di incarichi di progettazione o pianificazione nei limiti previsti dalle disposizioni interessate. Per quanto riguarda poi le perplessità sollevate dalle previsioni che richiedono, in luogo della conformità urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma, il relatore evidenzia, per quanto riguarda il disposto dell'articolo 3, come la scelta sia stata quella di semplificare in questo modo l'onere a carico del professionista attribuendo alla Conferenza regionale l'accertamento della conformità urbanistica dell'intervento ai sensi della normativa vigente ovvero, ove adottato, al programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legge. Per quanto concerne poi quest'ultima disposizione il relatore rileva che comunque risultano escluse dall'applicazione della medesima le costruzioni interessate dagli interventi edilizi abusivi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3-*bis* medesimo.

Segue un breve intervento del senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) sull'ordine dei lavori, il quale rileva come, alla luce delle decisioni assunte nella giornata di ieri dalla Conferenza dei Capigruppo, i tempi per l'esame del disegno di legge di conversione in titolo risultino particolarmente ristretti. Auspica che ciò non impedisca un esame effettivo del provvedimento e auspica, altresì, che la Commissione bilancio, nonostante i suoi impegni, possa svolgere un'adeguata valutazione delle proposte emendative e non limitarsi ad esprimere pareri contrari sostanzialmente immotivati rendendo così, nei fatti, impossibile un lavoro costruttivo da parte della Commissione di merito.

La presidente MORONESE fa presente al senatore Arrigoni che l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea è stata decisa all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e che, per quanto riguarda la Commissione bilancio, non ha dubbi che la stessa svolgerà, come al solito, il suo lavoro in modo adeguato e approfondito.

La PRESIDENTE avverte infine che l'Ufficio di Presidenza integrato sarà convocato domani, giovedì 5 dicembre 2019, a partire dalle ore 10, per lo svolgimento delle audizioni, già comunicate alla

Commissione nella seduta di ieri, relative all'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 4 dicembre 2019, già prevista alle ore 19, e la seduta di domani, giovedì 5 dicembre 2019, già prevista alle ore 8,30, non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 10,40.

1.3.2.1.4. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 37 (ant.) del 05/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 37
GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2019

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 14,10
(sospensione: dalle ore 11,50 alle ore 12,10)

AUDIZIONI INFORMALI DEI SINDACI DEI COMUNI DI NORCIA E VISSO, DEL COORDINATORE E DI ALTRI RAPPRESENTANTI DI RETE PROFESSIONI TECNICHE E DI DIRIGENTI DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE MARCHE IN RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE MARCHE, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1631 (D-L N. 123/2019 - SISMA)

1.3.2.1.5. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 106 (ant.) del 09/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2019
106ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Crimi e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 10,40.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

La presidente MORONESE comunica che, nel corso delle audizioni sul disegno di legge n. 1631 (decreto-legge n. 123/2019 - sisma), svoltesi nella giornata di giovedì 5 dicembre 2019, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.
Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

IN SEDE REFERENTE

(1631) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di mercoledì 4 dicembre.

La PRESIDENTE comunica che sono pervenuti i pareri della 10ª, della 11ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge in titolo e che gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Prende la parola il sottosegretario CRIMI il quale coglie l'occasione per fornire alcuni chiarimenti in relazione alle perplessità sollevate, in particolare dal senatore Pazzaglini, in ordine ad alcune previsioni del decreto-legge in conversione.

Con riferimento all'articolo 1-*bis,* per quanto riguarda l'introduzione nel comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 del riferimento al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dai commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 97 del Codice degli appalti, il rappresentante del Governo ritiene non corretto equiparare tale criterio a quello del "massimo ribasso". Si tratta, infatti, del criterio di aggiudicazione introdotto con il decreto-legge "sbloccacantieri" che prevede il cosiddetto "taglio delle ali" e, quindi, l'individuazione di un prezzo medio per l'aggiudicazione, non determinabile *ex ante*. Va evidenziato non solo che il prezzo così individuato è il prezzo verosimilmente più corretto per l'aggiudicazione, ma che, in assenza di tale previsione, l'aggiudicazione dovrebbe avvenire applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con la conseguenza che i tempi per l'espletamento delle procedure sarebbero più lunghi - le procedure avrebbero una durata di circa un anno - e pertanto difficilmente compatibili con le esigenze di accelerazione delle attività legate alla ricostruzione.
Per quanto concerne invece le modifiche introdotte dall'articolo 2, con le quali è stato previsto che la richiesta di concessione del contributo può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari, allegando la documentazione necessaria per dimostrare che gli altri comproprietari sono stati avvisati a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con posta elettronica certificata, il rappresentante del Governo sottolinea come la previsione rappresenti un passo avanti importante al fine di semplificare e accelerare le procedure per l'erogazione dei contributi e che le ulteriori soluzioni prospettate dal senatore Pazzaglini suscitano alcune perplessità, in quanto potrebbero essere non pienamente idonee ad assicurare la tutela degli altri comproprietari.
Per quanto riguarda invece le modifiche apportate all'articolo 5, in ordine all'applicabilità delle misure agevolative cosiddette "resto al Sud", il rappresentante del Governo sottolinea che queste misure già si applicano ai comuni del cratere interessati dagli eventi sismici del 2016 e che la modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento consente un ampliamento di tale applicazione in deroga ai limiti di età ordinariamente previsti.

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) si ritiene soddisfatto dai chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo in ordine a quanto previsto dall'articolo 1-*bis* del testo in esame. Conserva invece le sue perplessità in merito alle richiamate previsioni di cui agli articoli 2 e 5.

Segue un ulteriore breve intervento del sottosegretario CRIMI il quale, nel ritenere meritevoli di approfondimento le osservazioni del senatore Pazzaglini sull'articolo 5, ribadisce che comunque la previsione determina solo un ampliamento dell'operatività di misure agevolative che, attualmente, già si applicano nell'area in questione.

In sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma interviene il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*), il quale sottolinea che le proposte emendative della sua parte politica sono dirette, da un lato, a semplificare e ad accelerare le attività di ricostruzione, in particolare anche tenendo conto di alcuni limiti derivanti dalle previsioni del Testo unico in materia edilizia, nonché ad eliminare incongruenze e disfunzioni emerse nell'esperienza applicativa fin qui svoltasi - al riguardo fa riferimento all'esempio dell'ultima ordinanza in materia di CAS (contributo di autonoma sistemazione) che ha determinato sperequazioni ingiustificabili - e, dall'altro, a fornire un sostegno più efficace al rilancio economico dei territori colpiti dagli eventi sismici considerati.

La senatrice GALLONE (*FI-BP*) illustra gli emendamenti a sua firma e, riservandosi di intervenire in modo più dettagliato in sede di dichiarazione di voto sui singoli emendamenti, sottolinea come tali proposte emendative siano volte a ridefinire in maniera più omogenea il quadro normativo per gli interventi di ricostruzione, nonché a prevedere misure capaci di assicurare un adeguato supporto in termini di risorse umane e materiali alle pubbliche amministrazioni e più efficaci modalità di coinvolgimento dei professionisti e dei soggetti privati interessati.
Su un piano più generale sottolinea poi l'esigenza di affrontare finalmente il tema della predisposizione

di un testo unico delle emergenze.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

La presidente MORONESE avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 18, è anticipata alle ore 16.

La seduta termina alle ore 11,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1631

G/1631/1/13

Di Girolamo

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 123/2019 recante: «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici» A.S. 1631,

premesso che:

le previsioni temporali per il termine della ricostruzione nei territori del centro Italia, colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 non è prossimo,

considerato che:

la pianta organica di 200 unità di personale tecnico assegnato con contratto a tempo indeterminato al Comune dell'Aquila e i Comuni del cratere con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 art 67-*ter* comma 5 non è completa e che le graduatorie non sono più efficaci,

considerato, altresì che:

il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 assegnato in supporto del personale sopra citato con contratto a tempo determinato triennale, a seguito della seconda proroga ha il contratto al 31 dicembre 2021,

tenuto conto che:

il rilancio economico e sociale dei territori in questione non può prescindere dalla conclusione dei lavori di ricostruzione e che il personale tecnico ne è un pilastro portante, avendo maturato una notevole esperienza nella gestione delle pratiche,

impegna il Governo:

a) ad avviare subito la procedura di stabilizzazione del suddetto personale, garantendo il proseguo dei lavori di ricostruzione nel Comune dell'Aquila ed i Comuni del cratere;

b) prendere in considerazione di mantenere stabile il personale tecnico con esperienza maturata in situazioni emergenziali anche in vista degli innumerevoli eventi calamitosi che si stanno susseguendo ad intervalli di tempo sempre più ristretti.

G/1631/2/13

Drago

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 123/2019 recante «conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici» (A.S. 1631);

premesso che:

l'anno 2018 è stato caratterizzato da due drammatici eventi naturali che hanno colpito le popolazioni della provincia di Catania. Nel giro di poche settimane le piogge alluvionali di fine ottobre e l'evento sismico del 26 dicembre hanno provocato enormi danni alle infrastrutture e disagi alla popolazione residente nelle aree interessate mettendo in ginocchio molti comuni della provincia;

a distanza di un anno da quegli eventi, gli interventi urgenti di messa in sicurezza, riparazione e ricostruzione che avrebbero dovuto garantire il rapido ritorno alla normalità, a causa dei rallentamenti registrati nella fase attuativa, tardano a produrre gli effetti attesi,

considerato che:

alcuni dei più significativi interventi urgenti a sostegno delle popolazioni colpite disposti nelle ore immediatamente successive ai predetti eventi naturali, stanno per giungere o sono da poco giunti alla scadenza inizialmente fissata dagli originari provvedimenti;

trattasi, in particolare, per le popolazioni interessate dal sisma del 26 dicembre 2018, della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, che in assenza di proroghe durerà fino al 28 dicembre 2019, e delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019 che hanno disposto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari fino al 30 settembre 2019 e, per le popolazioni colpite dalle piogge alluvionali del 18 ottobre 2018, della delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 che ha disposto lo stato di emergenza per la durata di un anno,

considerato, altresì, che:

i termini originariamente fissati dai richiamati provvedimenti venivano determinati sulla base di programmi operativi che prevedevano tempistiche di avvio e conclusione degli interventi che sono stati, nei fatti, disattesi;

il conseguente perdurare delle condizioni di difficoltà e disagio delle popolazioni della Sicilia orientale impone, conseguentemente, l'obbligo di adottare ulteriori misure volte a garantire la prosecuzione dell'efficacia degli interventi di sostegno attraverso la proroga dello stato di emergenza e del provvedimento di sospensione degli obblighi di natura tributaria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti di proroga dello stato di emergenza nonché dei termini di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per le popolazioni residenti nei comuni interessati dagli eventi in premessa.

G/1631/3/13

Ricciardi

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n. 1361, disegno di legge recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici e contiene anche modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con la legge 16 novembre 2018, n. 130;

il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con la legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», e, in particolare, il Capo IIII, recante «Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e

Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017,

considerato che:

l'articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, nel disciplinare la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio colpiti dal grave sisma del 21 agosto 2017 non prevede l'erogazione dei predetti contributi in favore dei proprietari di immobili danneggiati o distrutti che abbiano regolarmente conseguito la sanatoria in virtù delle normative sul condono edilizio ai sensi del successivo articolo 25;

l'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, all'ultimo periodo espressamente prevede che «il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono», bloccando di fatto la ricostruzione privata nei territori di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Casamicciola Terme, essendo molti dei fabbricati danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017 oggetto di domanda di condono ai sensi di leggi della Repubblica e non disponendo le popolazioni colpite di risorse economiche sufficienti a corrispondere, prima, gli onerosi oneri connessi alla sanatoria edilizia, e, poi, i costi di ricostruzione in sicurezza;

il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con la legge 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», nel disciplinare la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori dei comuni della Città metropolitana cli Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 al comma 7 dell'articolo 12 prevede che «Nel caso in cui, sul bene oggetto di richiesta di contributo, sia pendente una domanda di sanatoria, il procedimento per la concessione dei contributi è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di sanatoria e l'erogazione dei contributi è subordinata all'accoglimento di detta istanza»,

ritenuto che:

è necessario prevedere la possibilità di erogare i contributi anche per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio alle abitazioni distrutte o danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 per le quali sia stata rilasciata la sanatoria ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine di garantire la concreta possibilità per le popolazioni colpite di procedere al recupero del patrimonio edilizio esistente, laddove possibile, ovvero di poter conseguire i benefici di un'eventuale delocalizzazione, al pari di quanto previsto da analoghe previsioni relative ad altri territori colpiti da terremoti per realizzare parità di trattamento tra cittadini della Repubblica;

la misura consentirebbe, inoltre, di salvaguardare il diritto alla ricostruzione e al relativo contributo in favore dei cittadini proprietari cli immobili colpiti dal sisma che ha colpito i territori dell'isola d'Ischia per i quali sia stata rilasciata idonea sanatoria, con l'effetto cli conseguire pari condizioni rispetto a quelli edificati ab origine in base a licenza edilizia o permesso a costruire, in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione Italiana. Peraltro, l'accoglimento cli un'istanza di condono regolarizza l'immobile cui afferisce a tutti gli effetti, costituendo anche un valido motivo di annullamento dell'ordine di demolizione o di ripristino dello stato dei luoghi eventualmente impartito dal giudice penale;

attesa la necessità di disporre tale misura urgente per garantire la continuità ed efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso anche nei Comuni di Lacco Ameno, Casamicciola Terme e Forio sull'isola d'Ischia colpiti dal grave evento sismico del 21.8.2017;

la straordinaria necessità e l'urgenza di disporre interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica anche nei predetti territori;

la necessità di disporre misure urgenti per garantire il ripristino di condizioni di normalità nei predetti territori, gravemente colpiti da eventi sismici,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, al fine di salvaguardare il diritto alla ricostruzione e al relativo contributo in favore dei cittadini proprietari di immobili colpiti dal sisma per i quali sia stata rilasciata idonea sanatoria affinchè questa ultima produca gli stessi effetti cli una licenza edilizia o permesso a costruire in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

a valutare l'opportunità di subordinare l'erogazione del contributo all'accoglimento della domanda di sanatoria.

G/1631/4/13

Gallone, Modena, Toffanin, Floris

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

il decreto legge prevede e disciplina l'approvazione di un piano per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori colpiti;

il decreto prevede altresì, che per le procedure relative al piano di ricostruzione si applica la disciplina (prevista dall'articolo 11 del D.L. 189/2016) per l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi finalizzati a programmare in maniera integrata gli interventi di ricostruzione nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative, anche di carattere normativo, per adottare immediate misure di prevenzione attraverso un piano straordinario per le zone colpite dagli eventi sismici o da dissesto idrogeologico;

a valutare la possibilità di consentire ai sindaci di agire per fronteggiare le emergenze relative alla ricostruzione, garantendo loro ogni tutela possibile in caso di azioni dirette.

G/1631/5/13

Bernini, Aimi, Barboni, Gallone, Gasparri, Toffanin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

l'opera di ricostruzione del territorio della provincia di Modena e dell'intera Regione Emilia Romagna colpite dal sisma 2012 sta proseguendo;

è essenziale che le istituzioni locali, e non solo, siano messe nelle condizioni di continuare speditamente fino al completamento della ricostruzione senza «strozzature» e senza discriminazioni rispetto ad altre aree del territorio nazionale colpito da eventi sismici;

in particolare, le misure necessarie riguardano: 1) la proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma, assicurando la copertura a favore dei comuni; 2) la proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012, contemperando anche l'abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 3) l'ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta a specifiche categorie di interventi; 4) l'ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione; 5) la disciplina applicabile ai contratti di lavoro conclusi per lo svolgimento delle attività connesse al sisma del 20 e 29 maggio 2012, per consentire di continuare a mettere a valore le competenze maturate e accompagnare il completamento della ricostruzione; 6) la proroga dello stato d'emergenza per il tempo ancora

necessario al completamento della ricostruzione; 7) lo stanziamento di maggiori risorse necessarie per assicurare l'assunzione di più personale presso la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, al fine di adeguare gli organici con l'obiettivo di accelerare l'esame dei progetti per la ricostruzione degli edifici storici vincolati,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le misure di cui in premessa, finalizzate alla prosecuzione e al completamento della ricostruzione nei territori della regione Emilia Romagna colpita dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

G/1631/6/13

Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n. 1631, disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»,

premesso che:

i volontari della Protezione civile aderenti alle Organizzazioni di volontariato riconosciute, con i propri mezzi e le proprie attrezzature, intervengono tempestivamente e in qualunque tempo su tutto il territorio nazionale in situazioni di emergenza, dovute a calamità naturali o altri eventi straordinari;

i mezzi della Protezione civile consentono di trasportare volontari, infermieri, medici, attrezzature in zone spesso impraticabili o inaccessibili, nonché di recuperare dispersi o feriti in luoghi non raggiungibili dall'ambulanza o dall'auto medica;

l'articolo 40 del decreto legislativo n. 1/2018 (Codice della Protezione Civile) prevede anche il rimborso dei pedaggi autostradali per i mezzi delle associazioni di volontariato, strutture operative del Sistema di Protezione Civile al pari dei Vigili del Fuoco e degli altri corpi, impegnati e attivati per ogni tipo di emergenza e in attività analoghe, ma obbliga il volontariato ad anticipare tali somme anche per molti mesi nelle fasi di gestione del soccorso e del superamento dell'emergenza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di stipulare convenzioni con le società concessionarie autostradali allo scopo di consentire ai volontari di Protezione civile aderenti alle Organizzazioni di volontariato riconosciute il libero transito sulle reti autostradali esclusivamente per transiti direttamente riconducibili ad attivazioni o convocazioni delle autorità istituzionali competenti per attività di Protezione Civile, attestati mediante autocertificazione.

G/1631/7/13

Arrigoni

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

occorre prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati;

tali risorse, poiché destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dal sisma sono importantissime per assicurare il processo di ricostruzione, nonché per

soddisfare i crediti maturati a vario titolo dai diversi attori coinvolti nella ricostruzione e, quindi sono essenziali per la ripresa delle attività economiche e di tutto il sistema produttivo;

al fine di poter completare la ricostruzione dei territori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, in coerenza con la proroga dello stato di emergenza al 2020, e a garanzia della continuità delle attività ancora in corso si rende necessaria la proroga dei contratti delle unità lavorative fino ad oggi utilizzate dalle amministrazioni pubbliche e la proroga del supporto prestato da FINTECNA;

sempre per le zone colpite dal terremoto del maggio 2012, è stata già prevista l'esenzione dal pagamento dell'IMU fino al ripristino dell'agibilità dei fabbricati danneggiati ma non oltre il 31 dicembre 2018; tuttavia, la ricostruzione privata non è stata ancora completata, tant'è che è stata necessaria la proroga dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2020; occorre, pertanto, prorogare la prevista esenzione dell'IMU, almeno fino alla conclusione dello stato di emergenza;

anche i comuni del cratere colpiti dal sisma del 2012 hanno subito la riduzione delle risorse a disposizione, a seguito dei tagli alla dotazione del Fondo di solidarietà comunale, come disposto dall'articolo 1 comma 436-bis della legge 3 dicembre 2014, n. 190, integrato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160; tali importanti tagli non sono sostenibili dai comuni terremotati;

al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, ai comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono stati concessi spazi finanziari per gli anni 2017, 2018 e 2019, con l'articolo 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; occorre prevedere analoghe disposizioni anche per i comuni dei territori colpiti dal terremoto del maggio 2012, soprattutto per permettere l'utilizzo da parte di questi ultimi comuni delle risorse destinate alla ricostruzione post sisma, che a causa dell'accavallarsi delle normative che hanno limitato l'operatività dei comuni, sono stati iscritti negli avanzi di amministrazione e al momento non utilizzabili,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di individuare soluzioni concrete, alle problematiche evidenziate nella premessa, allo scopo di permettere il completamento della ricostruzione dei territori colpiti dagli evinti sismici che hanno interessato il nostro paese negli ultimi anni ed in particolare le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012.

G/1631/8/13

Borgonzoni

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

occorre prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati;

tali risorse, poiché destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dal sisma sono importantissime per assicurare il processo di ricostruzione, nonché per soddisfare i crediti maturati a vario titolo dai diversi attori coinvolti nella ricostruzione e, quindi sono essenziali per la ripresa delle attività economiche e di tutto il sistema produttivo;

I crediti dei fornitori e subappaltatori per le opere di ricostruzione a seguito di eventi sismici (o

altri eventi catastrofali) sono da considerare comunque collocati in una categoria speciale (dedicata) di crediti, che, a prescindere dalla natura chirografaria o privilegiata, deve essere pagata al 100%, in quanto assistiti da un vincolo di destinazione per soddisfare gli interessi che con il vincolo si intende perseverare (realizzazione dei lavori di ricostruzione).

Il pagamento di questi crediti tutela l'interesse de «la ripresa economica del territorio colpito dal sisma (catastrofe) come disposto dalla legge 122/2012.

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, qualora siano destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione.

a soddisfare i crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici.

G/1631/9/13

Arrigoni

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

occorre prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, qualora siano destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati;

tali risorse, poiché destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dal sisma sono importantissime per assicurare il processo di ricostruzione, nonché per soddisfare i crediti maturati a vario titolo dai diversi attori coinvolti nella ricostruzione e, quindi sono essenziali per la ripresa delle attività economiche e di tutto il sistema produttivo;

i crediti dei fornitori e subappaltatori per le opere di ricostruzione a seguito di eventi sismici (o altri eventi catastrofali) sono da considerare comunque collocati in una categoria speciale (dedicata) di crediti, che, a prescindere dalla natura chirografaria o privilegiata, deve essere pagata al 100%, in quanto assistiti da un vincolo di destinazione per soddisfare gli interessi che con il vincolo si intende perseverare (realizzazione dei lavori di ricostruzione),

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, qualora siano destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione;

a soddisfare i crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici.

G/1631/10/13

Arrigoni

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno;

la recente decisione della Commissione europea, cui era subordinata l'attuazione della misura, ha stabilito che il regime di aiuto è in linea con le norme dell'UE e che, in considerazione del lasso temporale intercorso tra l'introduzione del credito d'imposta e la decisione medesima, l'agevolazione potrà essere utilizzata fino al 2020 (cfr. punto 25 della decisione C(2018) 1661 final),

impegna il Governo

in linea con la decisione della Commissione UE, C(2018) 1661 final, a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di adottare tutti gli opportuni strumenti normativi ai fini della proroga all'anno 2020 dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

G/1631/11/13

Arrigoni

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno;

il credito d'imposta rappresenta uno strumento agevolativo estremamente virtuoso che potrebbe in prospettiva essere ancora più efficace se venisse consentita la cessione del credito maturato a favore dei fornitori dei beni strumentali oggetto dell'agevolazione, magari demandando all'Agenzia delle entrate le modalità di attuazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere, per le imprese delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, di poter cedere il credito d'imposta, a loro riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito.

G/1631/12/13

Arrigoni

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

premesso che:

l'articolo 46 del decreto legge n. 50/2017 ha previsto la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, come esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica, esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali

(esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

tali agevolazioni rappresentano un valido motore propulsivo per la ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017;

al fine di trattenere l'imprenditoria locale e se possibile attrarne di nuova, in un contesto di elevatissima incertezza e difficoltà, specialmente nei comuni con danni gravi, è necessario fornire prospettive di sostegno stabili su di un arco temporale comparabile con quello della ricostruzione facendo una proroga della ZFU,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di estendere, fino al 2024, le agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, ammettendo ai benefici anche tutte le nuove imprese che si insedieranno nell'area entro la stessa data.

G/1631/13/13

Arrigoni

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017, ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25 per cento nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2;

per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori de comuni dell'allegato 2-bis il periodo di riferimento è invece il 1º febbraio 2017-31 maggio 2107 e la riduzione dì fatturato sempre al 25 per cento;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di abbassare al 10% il limite di riduzione del fatturato per accesso ai benefici della Zona franca urbana Sisma Centro Italia per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori de Comuni degli allegati 1 e 2, nonché 2-*bis*.

G/1631/14/13

Briziarelli

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50/2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno

di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25% nel periodo dal 10 settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2;

per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni dell'allegato 2-*bis* il periodo di riferimento è invece il 1º febbraio 2017-31 maggio 2107;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;

nel caso specifico dei Comuni degli allegati 1 e 2, molte imprese non sono state ammesse ai benefici della ZFU a causa delle mancata riduzione del fatturato che, ad opera della solidarietà esplosa proprio in virtù della vicinanza temporale dei drammatici eventi sismici con le festività natalizie, non ha registrato invece quel naturale abbattimento avutosi a partire da gennaio 2017,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un diverso arco temporale su cui calcolare la riduzione di fatturato per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, individuandolo tra l'ultimo quadrimestre 2016 o uno degli altri del 2017, viste le distorsioni del mercato esposte in premessa e la diversa temporalità degli effetti economici del sisma.

G/1631/15/13

Arrigoni

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;

in particolare, riguardo le esenzioni per il versamento dei contributi, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 46, l'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana;

lo stesso non vale però per i soci lavoratori, perché nella legge di bilancio 2018 (205/2017), al comma 746, si prevede che le agevolazioni relative all'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali siano riconosciute ai titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subìto, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni

Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015;

la norma, scritta in questa maniera, solleva molti dubbi interpretativi e di equità: innanzitutto perché non si comprende se, per i soci lavoratori, il datore di lavoro abbia o meno diritto all'esenzione (anche se l'interpretazione prevalente sembra escludere l'esenzione, essendo il testo della bilancio 2018 successivo a quello del decreto-legge n. 50 del 2017) e non si comprende perché sia stato previsto solo per i comuni degli allegati 1 e 2, mentre quelli dell'allegato 2-*bis* non sembrano rientrare in questa fattispecie;

in queste zone, non è affatto raro trovare piccole società di capitali o di persone in cui gli stessi soci sono anche dipendenti dell'azienda, sarebbe penalizzante quindi prevedere esclusione dall'esenzione dai versamenti contributi ed assistenziali per i soci lavoratori;

a maggior ragione, non sembra ragionevole creare delle disparità di trattamento tra i diversi territori dei Comuni che fanno parte della stessa zona franca,

impegna il Governo

a valutare la necessità di modificare la norma del comma 746 della legge di bilancio 2018 al fine di dare la possibilità, per i datori di lavoro, di usufruire dell'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per i soci lavoratori delle società di ogni forma giuridica, in tutti i territori dei Comuni dei tre allegati.

G/1631/16/13

Briziarelli

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e le successive modificazioni delle norme hanno previsto detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio, di efficentamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza sismica degli edifici;

a tali agevolazioni fiscali sono sopraggiunti i contributi per la ricostruzione del Centro Italia, colpito dal sisma del 2016 e 2017;

la legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017), prevede il divieto di cumulo tra il Sismabonus e le «agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici»;

tuttavia, le due norme non contrastano tra loro in quanto non si tratta di cumulare i contributi ed il Sismabonus sulle medesime spese, quanto piuttosto di applicare i due diversi benefici su spese differenti: il contributo pubblico a copertura degli interventi indispensabili per il ripristino dell'edificio e la detrazione d'imposta per la realizzazione di interventi che consentano il raggiungimento di una classificazione sismica più adeguata alle esigenze di prevenzione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di precisare, con un prossimo provvedimento di carattere legislativo, la compatibilità tra la detrazione spettante per interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici (cd. Sismabonus, di cui all'art.16, co.1bis-1sexies e co.2bis, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013) ed eventuali contributi pubblici erogati per la ricostruzione o il ripristino di edifici colpiti da eventi sismici, naturalmente per le sole spese eccedenti l'ammontare del contributo ottenuto e nella misura in cui siano effettivamente rimaste a carico del contribuente.

G/1631/17/13

Pazzaglini

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 5, comma 6 del DL 189/2016, convertito, con modificazioni dalla legge 229/2016, prevede che i finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata abbiano durata massima venticinquennale e che tali finanziamenti possano coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo;

con l'obiettivo di velocizzare il processo di ricostruzione privata, occorre dare seguito alla possibilità, prevista dal citato art.5 comma 6 del Decreto Legge 189/2016, affinché i soggetti beneficiari del contributo possano effettivamente anticipare le spese e poi chiederne il rimborso;

al momento, secondo quanto previsto dalle Ordinanze n. 13 e 19, il proprietario dell'immobile danneggiato, pur avendo le risorse necessarie, non può pagare nulla anticipatamente. Secondo tali Ordinanze, infatti, tutto deve essere liquidato dall'Ufficio speciale per la Ricostruzione dopo l'ottenimento del contributo e in base alla maturazione degli stati di avanzamento lavori;

ciò costringe i soggetti coinvolti nel processo di ricostruzione privata, professionisti e imprese di costruzioni, a lavorare in una condizione di esposizione finanziaria per un ampio periodo di tempo;

sarebbe necessaria l'emanazione di una specifica Ordinanza sulle modalità da seguire per il rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, affinché con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, siano definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del medesimo decreto.

G/1631/18/13

Arrigoni

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 3 dell'ordinanza 389/16, in deroga alle norme urbanistiche e paesaggistiche, prevede la possibilità di realizzare strutture temporanee per assicurare, tra le altre cose, «la continuità dei servizi pubblici»;

occorrono chiarimenti in merito all'applicazione della deroga sulle opere necessarie per la realizzazione delle strutture,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative per chiarire la possibile applicazione della deroga di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 389, del 28 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2016, n. 201, anche alle strutture temporanee realizzate per assicurare la continuità dei servizi pubblici, eseguite su platea di fondazione con scavi limitati alla regolarizzazione del piano di fondazione e alle opere di fondazione medesima e di quelle di urbanizzazione primaria.

G/1631/19/13

Briziarelli

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno colpito ampie zone del Centro Italia, risentono l'esigenza di superare le criticità relative alle aree che ospitano le Strutture Abitative di Emergenza utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;

infatti, in tali casi, alla cessazione del contratto si estinguerebbe il diritto di superficie, che allo stato legittima l'installazione delle stesse, il cui venir meno determinerebbe gli effetti di cui agli articoli 934 e 954 del codice civile con l'estensione alla costruzione del diritto sussistente sul suolo;

occorre pertanto un'apposita norma che si prefigge lo scopo di procedere all'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle aree interessate, mediante esproprio per pubblica utilità,

impegna il Governo:

ai fini dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 e di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, a valutare la possibilità, nell'ambito di un prossimo provvedimento, anche legislativo, di prevedere l'esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001, delle aree sulle quali insistono le Strutture Abitative di Emergenza di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;

a tal fine, a valutare la possibilità di promuovere accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni interessati, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile diretti a disciplinare, altresì, le procedure per l'attivazione dei relativi interventi di manutenzione.

G/1361/20/13

Arrigoni

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

premesso che:

il decreto in oggetto reca una serie di disposizioni per la proroga di scadenze ed adempimenti fiscali che interessano i pagamenti relativi alla cosiddetta busta paga pesante e ai contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo;

l'articolo 1, comma 1, lettera *b)* modifica ulteriormente l'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prorogando al mese di gennaio 2019 il pagamento dei contributi e dei premi assicurativi non versati per effetto della sospensione, portando le rate, mensili e di pari importo, da 24 a 60;

a più di un anno e mezzo dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche soprattutto procedurali;

la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post-terremoto e, quindi, la necessità che prorogare di qualche mese i termini previsti per gli adempimenti contributivi non sia sufficiente;

chi non ha usufruito di tali agevolazioni in termini di sospensione è, o comunque può essere, per lo più un soggetto economicamente più debole rispetto a chi senza problemi ha beneficiato della sospensione;

alcuni soggetti non hanno potuto usufruire della sospensione per motivi «di immagine». È notorio che molte imprese sub-fornitrici di grandi compagnie (e nella Regione Marche ce ne sono

tantissime) non hanno potuto sospendere il pagamento dei tributi e dei contributi per non perdere le commesse delle grandi compagnie che non accettano rapporti con sub-fornitrici non in regola con gli obblighi tributari e contributivi;

per tutti questi motivi la norma diretta a realizzare un obiettivo giusto e condivisibile presta tuttavia al fianco alla critica di cui sopra, perché lascia fuori da questa forma di beneficio e sostegno tutti i soggetti che sicuramente avrebbero usufruito della sospensione se avessero saputo che la restituzione non sarebbe stata immediata, in un'unica soluzione e addirittura parziale, nei limiti cioè del 40% degli importi dovuti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità per coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ad avere diritto, per quanto riguarda il pagamento dei tributi, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60% delle somme di cui all'art. 48, commi 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ed a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60% delle somme di cui all'art. 48, commi 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate.

G/1631/21/13

Pazzaglini

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;

inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;

lo stesso comma prevede uno stanziamento di 30 milioni annui per il triennio 2017-2019, oltre i 16 milioni per il 2016 erogati nel 2017, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo;

nel 2018, in riferimento al 2017, la liquidazione è quasi terminata e ammonta a 21 milioni di euro, con buona probabilità di avere indietro anche un 30 per cento che i Comuni hanno percepito di più in acconto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riversare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse presenti nella contabilità speciale eccedenti le compensazioni di cui all'ultimo periodo del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 per finalizzarle alla proroga delle esenzioni IMU e TASI per quei fabbricati che saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili alla data del 31 dicembre 2021.

G/1631/22/13

Arrigoni

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;

inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricali non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2019;

è noto come la ricostruzione stenta a ripartire, nonostante siano passati quasi due anni dal primo sisma del 24 agosto 2016, e molti fabbricati saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili al 31 dicembre 2018;

non sembra opportuno far concorrere, nel calcolo per la formazione del reddito imponibile, la rendita di un fabbricato parzialmente o totalmente inagibili, soprattutto se il fabbricato è inagibile a causa di un evento sismico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prorogare, fino al 2021, l'esclusione, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

G/1631/23/13

Arrigoni

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prevede l'istituzione degli Uffici Speciali per la ricostruzione (USR) che sono territorialmente suddivisi nelle quattro regioni interessate, ossia Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo;

il personale impegnato nelle USR proviene da distacchi e comandi da Regioni, altrimenti locali e altre pubbliche amministrazioni, da assunzioni dirette a tempo determinato e/o con forme contrattuali flessibili e, quota parte (ex Ordinanza Commissariale n. 15/2017), dal personale reclutato ai sensi dell'avviso del 7 dicembre 2016 proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e selezionato sulla base esclusiva dei curricula;

tutto il personale cessa dal comando e/o dal contratto il 31 dicembre 2018. Le spese riferite al personale che proviene da distacchi e comandi da Regioni, altri enti locali e altre pubbliche amministrazioni, da assunzioni dirette a tempo determinato sono previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 nella misura di euro 750.000,00 per l'annualità 2016 ed euro 3.000.000,00 annui per il 2017-2018. Con provvedimento del Commissario sono stati destinati ulteriori euro 10.000.000,00 annui per il 2017/2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sesto periodo;

le spese per il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ricomprese nel tetto massimo di euro 18.500.000,00 previsto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016:

l'articolo 50-bis prevede l'assunzione da parte dei comuni del cratere di personale a tempo determinato. Con l'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016, in particolare l'articolo 1, si sono ripartite le unità di personale fra le Regioni interessate e con l'ordinanza commissariale n. 22 del 4 maggio 2017 sono state impartite tra l'altro disposizioni finanziarie:

agli oneri dell'art. 50-*bis* del decreto legge n. 189 del 2016 si fa fronte nella misura di euro 1.800.000,00 per l'annualità 2016, euro 24.000,000,00 per il 2017 e euro 29.000.000 per l'anno2018;

la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio scorso,

dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post terremoto e, quindi, la necessità di prorogare almeno fino al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro in essere stipulati ai sensi degli articolo 3 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;

si tratta di personale impegnato, a vario livello e a vari gradi, nella delicata fase di ricostruzione,

impegna il Governo,

a valutare la necessità di prorogare al 31 dicembre 2021 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge previsti dall'articolo 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

G/1631/24/13

Briziarelli

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

sempre più spesso, i comuni del cratere devono affrontare una serie di spese legali che scaturiscono da procedimenti amministrativi e/o penali, derivanti dalla gestione dell'emergenza post sisma;

si tratta, in particolare, della necessità di far fronte ad atti di impugnazione di ordinanze di requisizione delle aree dei terreni per la realizzazione delle SAE o di strutture pubbliche di servizi, di procedimenti di verifica e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca delle SAE, di ordinanze sindacali legate alla gestione dell'emergenza ecc.;

l'area colpita dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprende un territorio esteso del centro Italia e ha interessato un ampio numero di piccoli comuni che non riescono con le risorse finanziarie a disposizione di far fronte a tali spese legali di carattere straordinario che si sono verificate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative per la creazione di un apposito fondo per i comuni del cratere, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, destinato al sostegno delle spese legali derivanti da procedimenti amministrativi e/o penali, connessi alla gestione dell'emergenza post sisma.

G/1631/25/13

Arrigoni

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, del presente decreto, modificando l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede la proroga dal 1º giugno 2018 al 1º gennaio 2019 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS, compresi quelli degli enti il problema che si rileva con questa disposizione riguarda il fatto che i cittadini delle zone terremotate, oggetto di sospensione per le cartelle, non hanno potuto accedere alla cosiddetta «rottamazione *bis*»: il decreto-legge n. 8/2017 aveva infatti previsto la proroga di un anno (al 21 aprile 2018) peri termini e le scadenze relativi alla definizione agevolata dei carichi riferiti a ruoli affidati all'agente di riscossione, previsto dal decreto-legge n. 193 del 2016 e scadente il 21 aprile 2017;

lo stesso non è però accaduto per la definizione agevolata prevista dal decreto-legge fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 (decreto-legge n. 148 del 2017), quindi i cittadini di questi territori non hanno potuto accedere alla rottamazione dei carichi affidati dopo il 30 settembre e fino al 31 dicembre 2017;

la rottamazione prevede un risparmio che va dal 30 per cento al 40 per cento per i cittadini e sembrerebbe una questione di equità ed uguaglianza prevedere questa possibilità anche per le popolazioni di questi territori,

impegna il Governo

a valutare la necessità di prevedere, per le popolazioni colpite dal sisma del centro Italia e di Ischia oggetto di sospensione delle cartelle esattoriali, una proroga dei termini della definizione agevolata prevista dal decreto-legge n. 148 del 2017 (cosiddetta rottamazione *bis)* e la riapertura dei termini per l'adesione, così come è stato previsto per la prima definizione agevolata del decreto fiscale n. 193 del 2016 per cui, ai cittadini di questi territori, è stata data la proroga di un anno per l'adesione.

G/1631/26/13

Arrigoni

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

premesso che:

con le OPCM nn. 3753 e 3754 del 2009, e con il decreto-legge n. 39 del 2009, il Governo ha concesso alle imprese ubicate sul territorio de L'Aquila e di altri 56 comuni, colpite dal sisma del 6 aprile 2009, la sospensione e il differimento del versamento di tributi e contributi sino al 30 novembre 2009, termine prorogato, da ultimo, al 16 dicembre 2011 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 agosto 2011);

la legge n. 183 del 2011, articolo 33, comma 28 (legge di stabilità 2012), ha disposto la ripresa della riscossione dei tributi e contribuiti, ridotti al 40 per cento e in 120 rate;

recentemente si è appreso l'avvio delle procedure preliminari di esecuzione della Decisione della Commissione europea C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, con la quale si prescrive che l'Italia recuperi gli aiuti asseritamente incompatibili di cui all'articolo 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011;

nella Decisione del 14 agosto 2015, la Commissione sostiene che il regime di favore non avrebbe previsto e definito esplicitamente alcun nesso tra l'aiuto messo a disposizione e il danno subito e che i costi ammissibili a regime di vantaggio non sarebbero stati proporzionati al danno subito; sembra che tale posizione non comprenda i danni immateriali derivanti dal blocco di un'intera economia e dal grave fenomeno di spopolamento e quindi non riconosca che l'intento di tali misure non è stato quello di creare un vantaggio economico in favore di un territorio, e quindi potenzialmente lesivo della concorrenza, bensì quello di risarcire il danno subito;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2017 è stato nominato un commissario straordinario per dare esecuzione in termini molto ristretti alla Decisione che ha previsto la presentazione da parte delle imprese dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento; successivamente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018 è stata concessa una proroga di ulteriori 90 giorni per la presentazione di tali dati da parte delle imprese;

preso atto che, con lettera del 19 aprile 2018, il commissario Vestager in risposta al sindaco della città de L'Aquila espressamente ha affermato: «Per gli aiuti alle imprese non colpite dal terremoto o gli aiuti che hanno compensato i danni in eccesso, è importante sottolineare che il recupero non è richiesto per gli importi minori di supporto pubblico, dato che tale tipo di supporto non comporta una distorsione della concorrenza. Gli aiuti che potrebbero comportare una distorsione della

concorrenza potrebbero ciononostante essere coperti da altri regimi di aiuti di Stato approvati o esentati. Su tale base, l'Italia dovrebbe verificare se i beneficiari potenziali sono stati compensati in eccesso o hanno beneficiato di un aiuto pubblico senza aver subito alcun danno. Comprendo che tale processo è attualmente in corso e che le Autorità italiane hanno inviato degli avvisi ai beneficiari potenziali. I servizi della Commissione sono pronti ad assistere il Governo italiano e il Commissario straordinario incaricato del recupero secondo il diritto italiano per agevolare il lavoro,

impegna il Governo:

ad attivarsi con la massima urgenza, nell'avvio di nuove interlocuzioni e trattative con le istituzioni europee, e in particolare con la Commissione, al fine di riaprire le negoziazioni in merito alla procedura di infrazione avviata e far applicare in modo coerente la normativa sul caso di specie riguardo la riduzione delle pretese fiscali e previdenziali in seguito all'emergenza sisma in Abruzzo del 2009;

nelle more dell'interlocuzione con le istituzioni europee, considerata l'imminente scadenza del termine di presentazione delle osservazioni e dei dati da parte delle imprese, a prorogare ulteriormente questo termine attraverso una procedura di urgenza.

G/1631/27/13

Arrigoni

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

nei territori colpiti dal sisma, la crisi economico-sociale-demografica già esistente prima dei gravissimi fenomeni sismici si è acuita in modo esponenziale in quanto i residenti e gli amministratori locali si trovano a dover affrontare sotto il profilo etico, relazionale, sociale, patrimoniale ed imprenditoriale la catastrofe del sisma che ha interessato e continua ad interessare queste zone. Si ricorda che la sequenza sismica che ha interessato l'Appennino centrale, tra il 24 agosto del 2016 e il 18 gennaio 2017, non è ancora conclusa (rapporto INGV a tre anni dal terremoto) e costituisce la manifestazione più significativa nella storia moderna dell'Europa in termini di rilascio totale di energia, del numero degli eventi sismici (più di 110.000 eventi) e di estensione dell'area colpita, con evidenti riflessi sul tessuto sociale ed economico;

è evidente che una situazione di tal genere deve essere necessariamente affrontata con misure di natura straordinaria che favoriscano la ripresa economica, anche e soprattutto mediante la realizzazione di nuovi investimenti;

in questo contesto si inserisce la necessità e l'opportunità di ricorrere alla realizzazione non soltanto di una zona franca, ma anche di una Zona economica speciali sisma (ZESs) che favoriscano lo sviluppo sociale e la rigenerazione urbana, in chiave speciale, eccezionale e urgente. Un modello sperimentale come quello in proposta fornirebbe una risposta innovativa e «prototipale» per eventi sismici che possono colpire vaste aree nella comunità europea,

oggi la zona del cratere è un'area depressa, ma con forti potenzialità; quindi è opportuno che lo Stato nell'ambito della doverosità propria del superamento degli ostacoli di cui all'art. 3 comma 2 della Carta Costituzionale, si faccia carico di rimuovere quelle barriere che impediscono a questi territori di ripartire immediatamente;

non solo, ma i dati macroeconomici relativi quantomeno alla regione Marche (quella più colpita dal gravissimo sisma del 2016), anche nel periodo precedente il sisma del 2016, indicano un trend negativo dell'economia della regione. In riferimento al dato della crescita va segnalato che nel 2017 la regione Marche ha registrato il peggior risultato rispetto a tutte le altre regione fatta eccezione che per il Molise;

la creazione di una ZES può ritenersi giustificata anche perché mutuata da altre esperienze (come quella polacca) che hanno creato zone su basi non esclusivamente economiche ma anche

tecnologiche e culturali;

l'obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo economico del territorio soprattutto attraverso l'insediamento di specifici comparti di attività economica, l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche, il miglioramento della competitività e la creazione dei nuovi posti di lavoro. Il livello delle agevolazioni potrebbe essere diversificato tra le varie zone e potrebbe anche essere totale;

il sistema di agevolazioni fiscali dovrebbe riguardare l'offerta di terreni per gli investimenti nell'area, ben servita a livello di infrastrutture stradali, l'offerta di immobili industriali"commerciali, un mercato del lavoro competitivo con manodopera qualificata ed una burocrazia semplificata. Tutto ciò consentirebbe la creazione di un'area appenninica con forte vocazione allo sviluppo grazie al superamento delle barriere che la conformazione del territorio impone;

l'area anche in considerazione dei centri di accademia e di cultura presenti potrebbe diventare un centro amministrativo, economico, scientifico e culturale del tutto indipendente dalle regole ordinarie vigenti nel resto del Paese. In considerazione dell'economia esistente, prevalentemente artigianale e di commercio al dettaglio, ad oggi assolutamente impedita nella circolazione di ricchezza a causa del sisma, la zona conoscerebbe un nuovo sviluppo, legato a nuovi centri economici e realtà aziendali: si pensi alla trasformazione alimentare (produzione di prodotti a base di carne, prodotti di frutta e verdura, la produzione di spiriti, la produzione di alimenti surgelati, lavorazione dei cereali), ai servizi informatici, alla produzione nei diversi settori dal tessile al calzaturiero, alla produzione del legno, alla produzione dei materiali da costruzione, alla produzione e scambio di servizi e soprattutto all'implementazione della cultura scolastica ed accademica di eccellenza. Ciò per affermare che il sistema di agevolazioni potrebbe consentire ad investitori anche stranieri la creazione di sedi delocalizzate della propria impresa oltre alla creazione di nuove strutture (ricettive e no di pubblico spettacolo ecc.) che, ruotando intorno al mondo delle università e degli istituti scolastici, siano di supporto per l'avanzamento di poli accademici e scolastici di eccellenza nei servizi (con strutture, mense strutture ludiche e di svago ecc...). Sono punti forti che giustificherebbero investimenti nell'ampio territorio del cratere;

tra l'altro le zone del cratere sono in ottimo posizionamento geografico, dato che si pongono come punto centrale quindi di contatto e collegamento per tutta l'Italia centrale, risultando ben servite a livello stradale ed aeroportuale;

la Zes è l'unico strumento in grado di arrestare il declino economico e sociale della vasta area interessata dal sisma del 2016; il declino in atto sta, peraltro, determinando anche lo spopolamento di una delle zone la cui storia e il cui patrimonio artistico, culturale e naturale sarebbero compromessi e non più salvaguardati a seguito del declino demografico. La Zes eviterebbe dunque danni al tessuto culturale, storico e naturale, oltre a quelli di natura economica. Tali benefici sono attesi in misura nettamente superiore alle possibili perdite dell'erario, posto che le entrate fiscali che verrebbero meno con la Zes al momento sono pressoché inesistenti. In altre parole, considerati i benefici e gli oneri marginali che derivano dalla creazione della Zes, il saldo rimane di gran lunga positivo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire una ZES centro Italia, dove saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS.

G/1631/28/13

Briziarelli

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

i recenti eventi sismici che hanno colpito l'Italia centro settentrionale ed il conseguente danneggiamento o la distruzione di immobili pubblici e privati, nonché di infrastrutture hanno determinato e determineranno a seguito della ricostruzione la produzione di un grande quantitativo di macerie la cui rimozione ha già richiesto appositi provvedimenti normativi. Tali macerie dopo i primi trattamenti previsti dagli specifici decreti legge, sono classificate come rifiuti inerti con il codice EER 17 01 07 e come tali smaltiti in apposite discariche per inerti ovvero assoggettati a trattamenti che ne determinano il recupero. In questo caso si sarebbe in presenza di un potenziale nuovo riutilizzo in altre opere edili secondo i principi dell'economia circolare;

le regole attualmente in vigore ed in particolare i limiti di inquinamento previsti per l'utilizzo del materiale ai sensi del DM 5 febbraio 1998, di fatto portano all'esclusione di una quota di oltre il 70% di questi inerti di recupero (cosiddetti aggregati riciclati) che potrebbero essere nuovamente impiegati in edilizia soprattutto in opere e prodotti che non comportano il diretto contatto con l'ambiente. Infatti i valori limite assegnati dal DM 5 febbraio 1998 in particolare per la presenza di solfati negli aggregati riciclati (un solo valore su un totale di 21) portano, visto il loro frequente superamento, all'esclusione di questi materiali da un nuovo ciclo produttivo destinandoli solo alle discariche e cioè in una direzione opposta alle indicazioni EU;

il problema è noto da qualche anno e questo anche per effetto del DM 15 febbraio 1998, ormai ultraventennale rispetto all'evoluzione dei cicli produttivi e poteva essere già risolto attraverso l'emanazione dello specifico decreto previsto dall'art. 184 quater D.lgs. 152/06 con il quale il rifiuto cessa di essere tale a determinate condizioni (cosiddetto decreto *End of Waste*),

impegna il Governo:

a prevedere iniziative al fine di definire la gestione e riutilizzo delle macerie conseguenti al sisma 2016 nella logica dell'*end of Waste* e dell'economia circolare, rimettendo nel circolo produttivo materiale attraverso opportuni interventi regolamentari.

G/1631/29/13

Arrigoni

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

si propone di estendere la misura «Resto al Sud» anche ai professionisti aventi sede nei territori ivi disciplinati, allo scopo di consentire anche ad essi di godere di misure di agevolazione;

tale estensione risulta dal fatto che i liberi professionisti devono essere equiparati alle piccole e medie imprese per l'accesso ai fondi-, i quali sono considerati esercenti di attività economica a prescindere dalla forma giuridica pertanto possono accedere alle risorse disponibili;

impegna il Governo:

a includere nella misura anche i professionisti, da considerarsi equiparati alle piccole e medie imprese.

G/1631/30/13

Arrigoni

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività

economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti;

i contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma è emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta;

per gli esercizi 2019-2020, le imprese ubicate nel cratere sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative utili per ritenere non applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscali dei contribuenti della zona del cratere.

G/1631/31/13

Arrigoni

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

le norme, introdotte dal Senato, prevedono che per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. Effetto su fabbisogno: 2 milioni;

il comma 986 esclude, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali,

ai nuclei familiari nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250' per 12 mensilità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere dal patrimonio immobiliare nel calcolo dell'ISEE i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetti di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili rientranti nell'isee 2019.

G/1631/32/13

Briziarelli

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

premesso che:

le norme, introdotte dal Senato, prevedono che per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. Effetto su fabbisogno: 2 milioni;

il comma 986 esclude, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali.

Ai nuclei familiari nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250' per 12 mensilità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere dal patrimonio immobiliare nel calcolo dell'ISEE i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetti di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili rientranti nell'isee 2019.

G/1631/33/13

Pazzaglini

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

i recenti eventi sismici che hanno colpito l'Italia centro settentrionale ed il conseguente danneggiamento o la distruzione totale di immobili privati e abitazioni di moltissime famiglie che si sono ritrovate improvvisamente in grande difficoltà a dover affrontare una situazione emergenziale drammatica;

la maggior parte delle famiglie che risiedevano nel cratere sismico ancora oggi si trovano in una situazione grave data dall'assenza del lavoro nelle zone colpite dal terremoto,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di riconoscere un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per dodici mensilità a tutti i nuclei familiari residenti nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

G/1631/34/13

Drago

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1631 recante «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»,

premesso che:

l'articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha stabilito il diritto dei contribuenti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpiti dal sisma del 13 e 16

dicembre 1990, come individuati dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, di ottenere il rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento del dovuto;

considerato che:

le risorse stanziate dalla legge 190 del 2014 sono risultate insufficienti a soddisfare le legittime richieste dei contribuenti che, in forza della superiore disposizione, hanno presentato regolare istanza di rimborso delle somme;

anche al fine di non incorrere in violazioni che potrebbero dare luogo a contenziosi che determinerebbero la condanna dell'erario con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica, è necessario provvedere agli stanziamenti di spesa necessari a garantire il soddisfo delle legittime pretese dei contribuenti;

impegna il Governo:

a voler garantire il soddisfo delle istanze di rimborso di cui in premessa.

G/1631/35/13

Drago

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1631 recante «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»,

premesso che:

con lo sciame sismico del 2018, che ha avuto il suo apice il 26 dicembre, con epicentro tra Viagrande e Trecastagni, sul versante dell'Etna, nella provincia di Catania si sono registrati danni e crolli, a case private, edifici pubblici e di culto, alle infrastrutture e molteplici disagi alla popolazione residente nelle zone dell'evento sismico;

trascorso ormai un anno da quegli eventi, si attendono ancora tutti gli interventi che avrebbero dovuto garantire un pronto ripristino della regolare consuetudine per le popolazioni interessate;

il forte ritardo nell'attuazione degli interventi citati pone le popolazioni della Sicilia orientale in condizione di grande disagio e criticità,

considerato che:

i termini originariamente fissati dal richiamato provvedimento venivano determinati sulla base di programmi operativi che prevedevano tempistiche di avvio e conclusione degli interventi che sono stati, nei fatti, disattesi;

il conseguente perdurare delle condizioni di difficoltà delle persone che vivono nell'area interessata dal sisma, impone l'obbligo di adottare ulteriori misure volte a garantire il sollecito ripristino delle condizioni di normalità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'obbligo di redazione, a cura delle strutture commissariali impegnate nell'emergenza e nella ricostruzione, di un crono-programma triennale, ovvero per l'intera durata dell'attività commissariale, con verifica annuale dei risultati conseguiti;

a predisporre, tramite i ministeri interessati, ovvero il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le verifiche necessarie a valutare l'effettivo stato del programma degli interventi, anche attraverso l'individuazione di un Commissario, che possa constatare direttamente sui luoghi interessati, l'avanzamento dei lavori;

qualora si riscontrassero gravi inadempienze nella realizzazione degli interventi programmati, a prevedere meccanismi di intervento anche attraverso il Capo dipartimento della Protezione Civile.

G/1631/36/13

Nugnes

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

l'articolo 1-*bis* integra la disciplina vigente relativa all'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica (contenuta nel comma 2-*bis* dell'art. 2 del D.L. 189/2016, relativamente agli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016), prevedendo che, per importi sotto la soglia di rilevanza europea ma superiori a 40.000 euro, l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* del Codice dei contratti pubblici;

la norma in esame deroga alla previsione di cui all'art. 95, comma 3, lettera *b)*, del Codice, valida anche per i contratti «sottosoglia», poiché il comma 9-*bis* dell'art. 36 del Codice (introdotto dal D.L. 32/2019), che individua il criterio del «minor prezzo» quale alternativa sempre percorribile (in luogo dell'OEPV) per l'aggiudicazione dei contratti «sottosoglia», precisa che è fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3;

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, al fine di affrontare in modo più adeguato le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, di definire provvedimenti strutturali, evitando di continuare ad affrontare gli eventi con decreti emergenziali utili solo per interventi tampone, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro, per evitare di minare la qualità degli interventi.

G/1631/37/13

Nugnes

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

l'articolo 3 introduce un nuovo art. 12-*bis* nel D.L. n. 189/2016, al fine di dettare disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata;

il comma 1 del nuovo art. 12-*bis* introduce una procedura semplificata per la concessione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati che rientrino nei limiti di importo definiti con ordinanze commissariali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Si prevede che l'Ufficio speciale per la ricostruzione adotti il provvedimento di concessione del contributo, sulla base della certificazione redatta dal professionista circa la completezza e regolarità amministrativa e tecnica del progetto, che comprende anche la certificazione sulla conformità edilizia ed urbanistica nonché l'individuazione del contributo concedibile calcolato dallo stesso professionista. Nel caso in cui gli interventi necessitino di

pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 189/2016;

il nuovo comma 1-*bis* stabilisce che nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, la certificazione rilasciata dal professionista possa limitarsi ad attestare la mera conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente il sisma, in luogo della conformità edilizia e urbanistica;

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, anche attraverso provvedimenti normativi successivi, di non eliminare integralmente l'iter istruttorio per la concessione dei contributi affidato in capo agli Uffici speciali per la ricostruzione, delegando ogni responsabilità amministrativa al professionista incaricato, con l'obiettivo non solo di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata, ma anche di assicurare un processo più ordinato in grado di valorizzare l'attività di controllo.

G/1631/38/13

Nugnes

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

l'articolo 3 introduce un nuovo art. 12-bis nel D.L. n. 189/2016, al fine di dettare disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata;

il comma 1 prevede che qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con le ordinanze commissariali di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 189 del 2016 - da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione - gli Uffici speciali per la ricostruzione - previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo - adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina ordinariamente prevista dall'art. 12 del D.L. n. 189. Le modalità procedimentali per la concessione del contributo sono stabilite con i medesimi provvedimenti di ordinanza del Commissario straordinario;

in base alla disposizione in esame, la concessione del contributo avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica,

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione

con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, al fine di affrontare in modo più adeguato le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, di definire provvedimenti strutturali che non demandano integralmente al professionista incaricato la certificazione di requisiti fondamentali per la concessione del contributo per la ricostruzione privata, valorizzando l'attività di controllo che è naturalmente affidata alla pubblica amministrazione.

G/1631/39/13

Nugnes

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

l'articolo 3-*bis* prevede l'adozione, da parte delle Regioni, di uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Italia centrale a partire dal 2016, e ne disciplina contenuti, modalità e termini di adozione;

il comma 2 stabilisce che i programmi autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici per i quali vi sia conformità a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza,

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, al fine di affrontare in modo più adeguato le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, di adottare provvedimenti normativi che prevedano che gli interventi facciano riferimento alla conformità urbanistica dell'edificio ricostruito, in quanto il solo criterio della conformità alla situazione preesistente rischia di perpetuare elementi di criticità che hanno contribuito a determinare gli eventi dannosi prodottisi in seguito al sisma, in modo da accelerare la ricostruzione di edifici nel rispetto degli attuali strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

G/1631/40/13

Nugnes

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

l'articolo 4 modifica e integra le disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici recate dall'art. 28 del D.L. 189/2016, al fine di prevedere l'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie, velocizzare le procedure per la medesima gestione, nonché disciplinare i metodi per verificare la presenza di amianto e altre sostanze pericolose nelle macerie;

la lettera *a)* integra la disciplina in questione mediante l'inserimento (all'art. 28) di un nuovo comma 3-bis che reca disposizioni finalizzate all'aggiornamento, entro il 31 dicembre 2019, dei piani regionali per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione;

La norma in esame precisa che l'aggiornamento in questione deve essere effettuato dalle Regioni, sentito il Commissario straordinario e avvenire fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13,

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

impegna il Governo:

ad assumere ogni utile iniziativa al fine di affrontare in modo più adeguato le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, definendo provvedimenti strutturali che evitino di continuare ad affrontare gli eventi con decreti emergenziali utili solo per interventi tampone, nella previsione dell'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie, affinchè non venga privilegiata la possibilità di individuazione di altri siti di stoccaggio temporaneo.

G/1631/41/13

Nugnes

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

l'articolo 4 modifica e integra le disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici recate dall'art. 28 del D.L. 189/2016, al fine di prevedere l'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie, velocizzare le procedure per la medesima gestione, nonché disciplinare i metodi per verificare la presenza di amianto e altre sostanze pericolose nelle macerie,

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, al fine di affrontare le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, di approvare Linee guida, sentite le Regioni, per operare una stima e una corretta gestione delle macerie pubbliche e private finalizzata al recupero degli inerti.

G/1631/42/13

Nugnes

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

l'articolo 9-*quater* apporta alcune modifiche alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, volte a: modificare il parametro per il calcolo del valore dell'accelerazione orizzontale al suolo di un terremoto; escludere le località a bassa sismicità (zone 3 e 4) dall'ambito definitorio degli «interventi rilevanti»; nonché a intervenire sulla definizione di interventi di «minore rilevanza» nei confronti della pubblica incolumità;

il comma 1, lettera *a)*, numero 1, punti 1.2 e 1.3 modifica i numeri 2 e 3 della lettera *a)* del comma 1 dell'art. 94-*bis* del DPR n. 380/2001, Testo unico sull'edilizia in materia di disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche;

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, al fine di affrontare le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, di adottare provvedimenti normativi, anche successivi, che prevedano come «interventi rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità, indipendentemente dalla zona ad alta o bassa sismicità, tutti gli interventi che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche e gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché quelli relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

G/1631/43/13

Nugnes

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

il presente articolo prevede, per il 2020, uno stanziamento di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 diversi dal Comune dell'Aquila, nonché, per il medesimo anno 2020, un contributo di 500.000 euro destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere relativo allo stesso evento sismico;

tali stanziamenti sono operati mediante modifiche al comma 2 dell'art. 3 del D.L. 113/2016, come modificato, da ultimo, dall'art. 21, comma 1, lett. b), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32;

il superamento delle condizioni di emergenza ed il ripristino di una fase di ordinarietà operativa passano anche attraverso il coinvolgimento di un numero adeguato di unità di personale adibito allo svolgimento degli adempimenti correlati alle attività di ricostruzione e riqualificazione del patrimonio abitativo;

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di provvedere ad ogni utile iniziativa per assicurare l'assunzione di ulteriore personale nei Comuni interessati per le esigenze esposte in premessa nell'ambito delle risorse a tal fine previste, al fine di fare fronte efficacemente agli adempimenti e alle procedure correlate alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici.

G/1631/44/13

Nugnes

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

L'articolo 9-*duodecies* rende applicabili ai territori interessati dai terremoti del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 le misure per l'utilizzo delle terre abbandonate o incolte introdotte per le sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dall'art. 3 del decreto-legge n.91 del 2017;

L'articolo 9-duodecies modifica la misura contenuta nell'art. 3 del decreto-legge n.91/2017 che ha istituito una procedura sperimentale per l'utilizzo delle terre abbandonate o incolte nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, includendovi tra i beneficiari i territori compresi nei comuni colpiti dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017. Per tali territori, i termini indicati nell'art. 3 del DL n.91/2017 decorrono dal 31 dicembre 2019;

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare, al fine di affrontare le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti e quelle derivanti dai cambiamenti climatici, la definizione di provvedimenti strutturali, escludendo ulteriore consumo di suolo nell'assegnazione dei progetti volti alla valorizzazione dei beni non utilizzati di proprietà dei comuni.

G/1631/45/13 (già em. 1.10)

Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Cangini, Pagano, Caliendo, Quagliariello, Pichetto Fratin, Damiani, Battistoni

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 1 del DL 189/2016, disciplina nel suo complesso le attività per assicurare una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma;

allo stato delle cose rileviamo che per quanto riguarda le modalità di calcolo del contributo, anche in ragione delle molteplici varianti in gioco, è lasciata alla discrezionalità di colui che materialmente lo effettua;

è facile comprendere che molto spesso il calcolo proposto dal progettista incaricato risulti poi molto diverso da quello determinato dagli uffici speciali della ricostruzione con evidenti difficoltà di attuazione del progetto predisposto e, talvolta, con rilevanti accolli a carico dei proprietari;

attualmente non è disponibile una modalità di calcolo "certificata" e impiegabile sia dai progettisti che dagli uffici speciali della ricostruzione;

ampliando la problematica non esiste un sistema di gestione delle pratiche di ricostruzione e del contributo che consentano di evitare errori ma soprattutto di sollevare gli istruttori dai controlli sui singoli documenti che costituiscono una pratica;

si consideri che gli uffici speciali, singolarmente, si dotano di fogli di calcolo e di modelli di documenti autonomamente prodotti sulla base dei quali un professionista incaricato deve procedere alla loro compilazione "manualmente" per ogni singolo proprietario di ogni unità immobiliare costituente l'edificio;

senza contare poi che se l'ufficio che ha ideato il modello da compilare modifichi lo stesso senza che il professionista se ne sia accorto va da se che il lavoro svolto dovrà essere buttato;

a titolo di esempio le dichiarazioni che un proprietario deve rendere sono molteplici e sono distinte per ogni diverso subalterno catastale; se fosse disponibile un sistema di gestione che una volta inseriti tutti i dati dei richiedenti generasse automaticamente tutti i modelli da sottoscrivere, il professionista si limiterebbe ad un solo inserimento (e non a replicare gli stessi dati su ogni singolo documento) e l'istruttore potrebbe controllare solo la presenza delle sottoscrizioni e non il contenuto in toto;

inoltre il sistema di gestione consentirebbe anche di generare le stampe sui modelli "aggiornati" senza possibilità di nessun errore. Si vuole sottolineare che dotarsi di un sistema gestionale univoco oltre a semplificare le attività amministrative e "notarili" affidate ai professionisti, riduce moltissimo le attività di controllo e soprattutto omogenizza le modalità di lavoro nei diversi USR territoriali;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le misure per demandare al Commissario Straordinario la predisposizione di una piattaforma informatica che consenta in maniera univoca la determinazione del contributo e la sua gestione nel corso dell'avanzamento dei lavori fino alla loro conclusione.

G/1631/46/13 (già em. 1.0.3)

Cangini, Floris, Toffanin, Pagano, Modena, Quagliariello

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

sarebbe opportuno prevedere misure volte a garantire la possibilità di reclutare, ad invarianza di risorse finanziarie già stanziate e mediante recupero delle risorse delle singole annualità non spese, l'effettiva funzionalità degli Uffici Speciali per la ricostruzione con l'obiettivo di accelerare il processo di ricostruzione sia pubblico che privato;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure affinché, per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie previste, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165, possano essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001.

G/1631/47/13 (già em. 2.2)

Cangini, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

fino ad oggi non era mai stata presa in considerazione la fattispecie molto diffusa di costruzione delle zone del cratere la cd "muratura a sacco";

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e strutture portanti verticali di bassa capacità strutturale.

G/1631/48/13 (già em. 2.3)

Cangini, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

è necessario lasciare valido l'attuale calcolo del contributo considerando le superficie nette, sia nel caso di ricostruzione ex novo che riparazione, apportando una minima modifica all'ordinanza n. 19/2017, evitando così l'accollo delle maggiori spese da parte dei privati, motivo per cui non vengono presentate le richieste di finanziamento presso gli Uffici Speciali Regionali;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere una maggiorazione del contributo anche sugli edifici aventi murature portanti di elevato spessore in cui si procede per ricostruzione fedele con demolizione e ricostruzione.

G/1631/49/13 (già em. 3-bis.0.4)

Battistoni, Pagano, Cangini, Modena, Fazzone, Giro, Caligiuri, Lonardo, Mangialavori, Quagliariello

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle

ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

sono necessarie alcune misure a sostegno delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici del 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come perimetrati dall'articolo 1 del decreto legge n.189 del 2016;

impegna il Governo:

a prevedere la prosecuzione per tutto il 2020 delle misure di Protezione civile destinate alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione e trasformazione del latte e degli altri prodotti agroalimentari, al fine di assicurare, in sostituzione provvisoria di quelli dichiarati inagibili, la continuità produttiva delle aziende interessate.

G/1631/50/13 (già em. 3-bis.0.10)

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

molti comuni segnalano che, soprattutto nella riparazione/ricostruzione di Municipi, Scuole e altre strutture ove stabilmente sono collocate persone, ci sono notevoli difficoltà a reperire strutture provvisorie senza costi nei quali trasferire personale dipendente, alunni o altri ospiti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dotare i comuni di risorse per provvedere ai trasferimenti provvisori all'interno delle risorse già assegnate per la riparazione e/o ricostruzione e quindi senza bisogno ulteriori di risorse.

G/1631/51/13 (già em. 3-quater.2)

Quagliariello

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

è necessario accelerare il processo di ricostruzione del patrimonio immobiliare pubblico;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere la facoltà ad individuare il RUP tra soggetti esterni alla stazione appaltante consentendo una maggiore disponibilità di tecnici, spesso carenti nelle piante organiche dei soggetti attuatori.

G/1631/52/13 (già em. 1.1)

Verducci

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1631, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in conversione reca modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che disciplina l'ambito di applicazione del decreto e gli organi che presiedono al processo di ricostruzione, nonché la tempistica della gestione straordinaria, finalizzata alla ricostruzione, che terminerà alla data del 31 dicembre 2020;

tale gestione straordinaria, tuttavia, non potrà di fatto essere conclusa entro il 31 dicembre 2020, per cui sarebbe necessario prevedere una proroga quantomeno fino al 31 dicembre 2022 e contemporaneamente prevedere la proroga delle risorse umane e finanziarie che operano nelle strutture degli Uffici Speciali per la ricostruzione e presso gli Enti locali, come proposto dall'emendamento 1.1 presentato in Commissione;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate nell'emendamento 1.1.

G/1631/53/13 (già em. 1-ter.2)

Verducci

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1631, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 1-ter del decreto-legge in conversione reca disposizioni in materia di assunzioni di nuovo personale per la ricostruzione post sisma dell'Italia centrale, nonché norme per consentire all'Ufficio speciale per la ricostruzione di avvalersi di personale di società *in house* della regione;

sembrerebbe necessario che il costo per il personale delle società *in house* della regione, di cui potrà avvalersi l'USR, sia messo a carico del medesimo Ufficio, come indicato nell'emendamento 1-ter.2;

impegna il Governo:

a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1-ter.2.

G/1631/54/13 (già em. 3.1)

Verducci

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1631, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

le modifiche introdotte dalla Camera dei Deputati, l'accelerazione introdotta con l'articolo 12-bis, che passa attraverso una certificazione del professionista incaricato di regolarità amministrativa e tecnica della domanda, e che comprende anche la certificazione di conformità edilizia urbanistica (peraltro oggi ordinariamente prevista dall'articolo 23 del DPR 380 del 2001), viene prevista, mediante l'introduzione del comma 1-bis, come alternativa per tutti gli interventi che insistono nei Comuni del c.d. "cratere", con obbligo di acquisizione delle relative valutazioni dagli enti competenti in sede di Conferenza regionale, individuata, dall'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, come conferenza decisoria, per cui la convocazione non istruita precedentemente nel merito da parte dei singoli componenti, in relazione alle specifiche competenze di ciascuno, comporta l'impossibilità di adottare la determinazione conclusiva con chiari riflessi sull'incremento dei tempi di definizione del contributo e proliferazione delle convocazioni. Il paradosso è che si preveda di andare - nei casi in cui il titolo abilitativo non sia il permesso a costruire e comunque qualora non sia necessario acquisire il titolo unico in caso di attività produttive - comunque in Conferenza regionale, anche qualora debba essere

verificata la sola conformità edilizio urbanistica, su semplice valutazione di ogni singolo professionista, aggravando la procedura anche rispetto al regime ordinario della ricostruzione, che prevede invece la convocazione della Conferenza solo in presenza di più vincoli;

come proposto all'emendamento 3.1 presentato in Commissione sarebbe opportuno che il professionista non sia chiamato a certificare la conformità edilizia ed urbanistica, ma attesti lo stato di fatto del manufatto e il nesso di causalità con il sisma. Qualora le amministrazioni competenti non siano in grado di dare, su richiesta del progettista, la conformità edilizia ed urbanistica, la regolarità viene autocertificata dal proprietario del bene. Ovvero, qualora sia necessario procedere a sanatoria, sarà in ogni caso l'amministrazione a certificarne il fatto, non il professionista, il quale non può certamente sostituire l'ambito pubblico, poiché la potestà certificatoria, specie sotto il profilo urbanistico-edilizio, si ritiene debba spettare ai Comuni o alle altre amministrazioni pubbliche aventi competenze ex lege determinate su tali aspetti;

impegna il Governo:

a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 3.1.

G/1631/55/13 (già em. 2-ter.0.3)

Verducci

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1631, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 2-ter del decreto-legge in conversione reca modifica all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che disciplina gli interventi di immediata esecuzione per la ricostruzione post sisma;

al fine di evitare ulteriori ritardi nel processo di ricostruzione, si valuta opportuno non modificare le regole ormai vigenti, conosciute ed applicate da tutti gli operatori interessati a vario titolo alla ricostruzione, e che determinano il contributo in relazione al livello di danno con riferimento all'intero edificio danneggiato o distrutto dagli eventi simici e peraltro in maniera unitaria sia per la ricostruzione leggera che per la ricostruzione pesante, come proposto dall'emendamento 2-ter.100;

impegna il Governo:

a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 2-ter.0.3.

G/1631/56/13 (già em. 3-bis.1)

Verducci

VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1631, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 3-bis introdotto in sede di esame alla Camera dei Deputati prevede l'adozione, da parte delle regioni, di uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Italia centrale a partire dall'agosto 2016;

si ritiene opportuno provvedere, quanto prima, alla riscrittura dell'articolo 3-bis al fine di: 1) prevedere che i programmi fissati dallo stesso articolo devono essere predisposti dai Comuni, eventualmente d'intesa con gli Uffici Speciali per la Ricostruzione (non al contrario); 2)prevedere che i

Programmi straordinari di ricostruzione non devono intervenire nell'ambito delle perimetrazioni dei centri storici e dei nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 189 del 2016, ove adottate;

impegna il Governo:

a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 3-bis.1.

G/1631/57/13 (già em. 3-quinquies.1)

Verducci

VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1631, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 3-quinquies introdotto alla Camera qualifica la partecipazione alla Conferenza permanente disciplinata dall'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

L'attuale disciplina prevede che la Conferenza permanente (e analogamente la Conferenza regionale) sia validamente costituita con la presenza di almeno metà dei componenti. Il comma 1 dell'art. 16 citato, prevede che la Conferenza sia composta, oltre che dal Commissario che la presiede, da ben otto soggetti - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione, Provincia, Ente parco e Comune competenti per territorio. Nella quasi totalità dei casi le amministrazioni interessate di volta in volta all'espressione dei pareri non sono più di due o tre, il che comporta che non sia raggiunto il numero legale per la costituzione della Conferenza;

sarebbe opportuno pertanto sopprimere la previsione di un numero legale per la valida costituzione della Conferenza (ipotesi già prevista ordinariamente dalla legge n. 241/90), come proposto nell'emendamento 3-quinquies.1;

impegna il Governo:

a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 3-quinquies.1.

G/1631/58/13 (già em. 7.0.6)

Verducci

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1631, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, disciplinano rispettivamente la Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali e il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile;

si ritiene opportuno garantire che tutto il personale assegnato agli Uffici speciali per la ricostruzione possa usufruire degli istituti previsti al comma 7 dell'articolo 50, in un'ottica di parità di trattamento a parità di mansioni attribuite e svolte, nonché assicurare la possibilità, ad invarianza della spesa e con flessibilità di utilizzo di tutte le misure di assegnazione del personale già previste nel decreto-legge n. 189 del 2016 l'effettiva funzionalità degli Uffici Speciali; inoltre, si valuta opportuno

attribuire ai comuni la facoltà di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato utilizzando risorse proprie e fruendo delle medesime deroghe previste al comma 1 dell'art. 50-bis, come proposto all'emendamento 7.0.6;

impegna il Governo:

a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 7.0.6.

Art. 1

1.1

Verducci

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti periodi: "Sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del presente decreto, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera *a)*, è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-*bis*, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla medesima data del 31 dicembre 2022"».

1.2

Cangini, Floris, Gallone, Toffanin, Papatheu, Battistoni, Aimi

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis*, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera *a)*, è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-*bis*, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla medesima data del 31 dicembre 2024, previa selezione riservata al personale assunto dai Comuni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-*bis*. Tale soluzione si pone come soluzione funzionale alla ricostruzione e al buon andamento dell'amministrazione in quanto sussistono peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla."»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le parole: "con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico"».

1.3

Cangini, Floris, Gallone, Toffanin, Papatheu, Quagliariello

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i periodi che seguono: "Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera *a)*, è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa

rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-*bis*, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 11, lettera *f)* del CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati automaticamente di ulteriori dodici mesi.

Ai maggiori oneri conseguenti alle previsioni di cui ai precedenti periodi, si provvede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite annuale di 70 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

1.4

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera *a)*, è automaticamente prorogato, su esplicita conferma del Commissario straordinario, fino alla data di cui al periodo precedente, e nel limite delle risorse previste ai sensi del presente comma, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-*bis*, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2021. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 3. A tal fine la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e2021. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

1.5

Cangini, Floris, Gallone, Toffanin, Papatheu, Quagliariello

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 4-*ter* è sostituito dal seguente:

"4-*ter*. Lo stato di emergenza di cui all'articolo 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2024 e ai relativi oneri si provvede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, per 3 80 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

1.6

Nastri, Zaffini, Maffoni

Al comma 1, capoverso 4-quater *sostituire le parole:* «fino al 31 dicembre 2020» *con le seguenti:* «fino al 31 dicembre 2024».

1.7

Cangini, Floris, Gallone, Toffanin, Papatheu, Aimi, Barboni, Battistoni, Fazzone, De Siano, Cesaro, Lonardo, Carbone, Gasparri

Al comma 1, capoverso 4-quater*, sostituire le parole:* «31 dicembre 2020» *con le seguenti:* «31 dicembre 2024».

1.8

Cangini, Pagano, Modena

Dopo il comma 1, aggiungere la seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto in fine il seguente:

"7-*bis*. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento"».

1.9

Verducci

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

"7-*bis*. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un tavolo istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento"».

1.10

Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Cangini, Pagano, Caliendo, Quagliariello, Pichetto Fratin, Damiani, Battistoni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. È demandata al Commissario Straordinario la predisposizione di una piattaforma informatica che consenta in maniera univoca la determinazione del contributo e la sua gestione nel corso dell'avanzamento dei lavori fino alla loro conclusione. Tale piattaforma dovrà consentire la generazione automatica della documentazione a corredo della pratica di ricostruzione secondo i modelli univoci predisposti dalla struttura commissariale e la loro gestione fino al completamento dell'iter previsto dalle singole ordinanze. Tale piattaforma è adottata con apposito provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto in accordo con i consigli nazionali delle professioni tecniche. La realizzazione e la gestione del sistema trova copertura nella contabilità speciale assegnata al Commissario"».

1.0.1

Modena, Pagano, Quagliariello, Cangini, De Siano, Aimi, Barboni

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 1- ***bis*** **.1.**

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, il Commissario straordinario e i soggetti attuatori di cui agli articoli 15 e 15-*ter*, compresi quelli da essi delegati, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e dei beni culturali, ivi compresi gli interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, per la demolizione, la

rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea"».

1.0.2

Cangini, Pagano

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 1- ***bis*** **.1.**

(Intese nell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 189 del 2019)

1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola "sentiti" è sostituita dalle seguenti: "previa intesa con"».

1.0.3

Cangini, Floris, Toffanin, Pagano, Modena, Quagliariello

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 1- ***bis*** **.1.**

(Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

"4-*ter*. Entro 90 giorni dall'emanazione del presente provvedimento legislativo il Commissario Speciale per la Ricostruzione, acquisito il parere dei responsabili regionali degli USR, approva il *vademecum* per le operazioni di ricostruzione privata e pubblica nonché il manuale dei controlli amministrativi che regoleranno le attività di progettazione degli interventi privati e pubblici nonché la redazione del Manuale delle procedure e dei controlli tecnico amministrativi per le pratiche che saranno sorteggiate a controllo. La sottoscrizione del professionista comporta piena assunzione di responsabilità sia per le pratiche estratte a controllo che per tutte le partiche presentate a valere sulle risorse di cui al decreto legislativo n. 189 del 2016 e successive modificazioni, della paternità del progetto nonché della relazione dello stato finale e dei suoi allegati obbligatori e della connessa responsabilità professionale a far data dall'emanazione dei provvedimenti in oggetto. Per la verifica dell'effettiva conclusione dei lavori, dell'effettiva realizzazione dell'intervento di recupero o ristrutturazione post sismica e della corrispondenza dell'investimento approvato - ed eventualmente modificato a seguito di varianti autorizzate o adeguamenti tecnici ammessi dal manuale delle procedure - con l'investimento realizzato, i collaudatori dovranno limitarsi ad effettuare una visita in situ (sopralluogo) sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e del regolamento CE 65/2011 ed a verificare la presenza dei documenti richiesti, firmati e sottoscritti dal tecnico progettista"».

1.0.4

Cangini, Floris, Toffanin, Pagano, Modena, Quagliariello

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 1- ***bis*** **.1.**

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le parole: "con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico".

2. Dopo il comma 1, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse

finanziarie di cui al 6º periodo, del comma 1, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165 possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 del presente decreto-legge.

2-*bis*. Le risorse di cui al comma 1, non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma 1-*bis*"».

1.0.5

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis*** **.1.**

*(Introduzione dell'articolo 3-*bis *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis*.

(Attribuzione di ulteriori poteri alla struttura commissariale)

1. Il Commissario straordinario regolamenta con apposite ordinanze i termini per la presentazione delle richieste di contributo. In caso di necessità, il medesimo Commissario può concedere proroghe o differenziazioni alle scadenze previste all'articolo 3 che precede ovvero disciplinare i termini, le priorità e le modalità di presentazione delle richieste di provvidenze di sostegno"».

1.0.6

Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Berutti, Cangini, Pagano, Modena

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis*** **.1.**

(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 4 comma 3, primo periodo del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato dall'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, dopo le parole: "anticipazioni ai professionisti", aggiungere: "e per i soggetti che eseguono le indagini ed analisi distruttive ed i sondaggi e relative prove"».

1.0.7

Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Berutti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Battistoni, Giro, Fazzone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Inserimento dell'articolo 4-*quinquies *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 4-*quater* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 4-*quinquies.*

(Espropriazione aree SAE)

1. I Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono acquisire al loro patrimonio indisponibile le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro

titolo diverso dalla proprietà, tramite esproprio per pubblica utilità con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma sarà proporzionato alla reale compressione del diritto di proprietà in considerazione delle effettive caratteristiche peculiari delle aree occupate la cui destinazione urbanistica è stata forzatamente modificata, sulla base della destinazione definita dallo strumento urbanistico vigente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 100 milioni di euro, fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1, le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, con oneri a carico dei bilanci dei medesimi. A tal fine, le aree saranno ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio, con oneri a carico del bilancio delle Regioni territorialmente competenti.

5. Qualora i Comuni di cui all'articolo 1-*bis* del presente decreto-legge valutassero di astenersi dall'effettuare gli espropri, potranno erogare ai proprietari delle aree richiamate al comma 1, un indennizzo di occupazione pari al valore del diritto di superficie calcolato sulla base della durata attesa dell'occupazione. Agli oneri conseguenti si provvede con le risorse di cui al comma 3"».

1.0.8

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis*** **.1.**

(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il contributo per la riparazione o per la ricostruzione dei beni immobili danneggiati costituiti da più unità immobiliari, determinato attraverso appositi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è riferito all'unità strutturale e può essere impiegato nell'immobile nel suo complesso indipendentemente dalle singole unità che lo hanno parametricamente generato. Ai soli finì del credito di imposta la ripartizione dei costi per la ricostruzione verrà eseguita sulla base delle Superfici Utili Nette delle singole Unità Immobiliari"».

1.0.9

Cangini, Pichetto Fratin, Damiani, Saccone, Fantetti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo"».

Art. 1-*bis*

1-bis.1

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Al comma 1, sostituire le parole: «il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità

previste dall'articolo 97, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016», *con le seguenti:* «come criterio di aggiudicazione la media ponderata del prezzo delle offerte pervenute».

Art. 1-*ter*

1-ter.1

Gallone, Toffanin, Floris

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***ter.***

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità" sono sostituite con le seguenti: "fino a 600 unità" e le parole: "e 8,300 milioni per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "e 24,900 milioni per l'anno 2020"».

1-ter.2

Verducci

Al comma 2, capoverso «1-*quinquies*»*, dopo le parole:* «Per le finalità di cui al comma 1,» *inserire le seguenti:* «nei limiti delle risorse ivi previste,» *e dopo le parole:* «non onerose» *inserire le seguenti:* «, fermo restando il rimborso della relativa spesa».

1-ter.3

Quagliariello

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*ter*. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile"».

1-ter.4

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile"».

1-ter.0.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***quater.***

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità" sono sostituite con le seguenti: "fino a 600 unità" e le parole: "e 8,300 milioni per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "e 24,900 milioni per l'anno 2020"».

1-ter.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***quater.***

*(Introduzione dell'articolo 50-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 50-*ter*.

(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)

1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-*bis*, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 36 mesi. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 50-*bis* che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 3"».

Art. 2

2.1

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Al comma 1, lettera 0b*), capoverso 2-*ter*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ovvero, in caso di impossibilità o difficoltà di rintracciare tutti gli altri comproprietari o soggetti legittimati, attraverso forme di pubblicità alternative sui quotidiani locali».

2.2

Cangini, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina

Al comma 1, lettera a*), sostituire le parole:* «prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore di bassa capacità strutturale»*, con le seguente:* «prevedono anche una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e strutture portanti verticali di bassa capacità strutturale».

2.3

Cangini, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina

Al comma 1, lettera a*), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La maggiorazione del contributo è prevista anche sugli edifici aventi murature portanti di elevato spessore in cui si procede per ricostruzione fedele con demolizione e ricostruzione».

2.4

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Al comma 1, lettera a*), inserire, in fine, il seguente periodo:* «Nel caso di ricostruzione totale di edifici in muratura portante, con spessore medio delle pareti portanti maggiori di 30 cm, le superfici utili saranno determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm.».

2.5

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Al comma 1 dopo la lettera a*), è aggiunta la seguente lettera:*

«*a-bis)* dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Il costo convenzionale di cui al comma 7 è incrementato, secondo i criteri definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 2, nei casi in cui:

1) il progetto preveda l'adozione di un protocollo di sostenibilità energetico ambientale;

2) la progettazione venga eseguita in BIM;

3) i rilievi siano effettuati con il laser *scanner* 3D"».

2.6

Cangini, Pagano, Modena, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Aimi, Pichetto Fratin, Saccone, Ferro, Fantetti, Battistoni

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera* b), *sopprimere le parole*: «e 10-*quater*»;

2) *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* Il comma 10-*quater* è sostituito dal seguente:

"10-*quater*. Il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile, per atto tra vivi, per successione o per provvedimento dell'autorità giudiziaria, comporta il trasferimento del diritto al beneficio del contributo. Ai soli fini fiscali il valore dell'immobile, qualora distrutto o demolito o da avviare alla demolizione, è assunto pari al contributo concedibile calcolato ai sensi dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2"».

2.7

Cangini, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Il costo convenzionale di cui al comma 7 è incrementato, secondo i criteri definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 2, nei casi in cui:

1) il progetto preveda l'adozione di un protocollo di sostenibilità energetico ambientale;

2) la progettazione venga eseguita in BIM;

3) i rilievi siano effettuati con il *laser scanner* 3D"».

2.8

Cangini, Aimi, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Pagano, Modena, Battistoni, Moles

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis*. dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

"9-*bis*. Al fine del rilancio economico dei territori dei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', è consentito, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, il cambio di destinazione d'uso degli immobili danneggiati o demoliti in conseguenza degli eventi sismici. Il cambio di destinazione d'uso è consentito unicamente verso destinazioni turistico-ricettive e commerciali, ivi comprese le destinazioni d'uso residenziali ove compatibili con le normative regionali in materia di attività turistico-ricettiva *extra* alberghiera in forma imprenditoriale e non imprenditoriale"».

2.9

Cangini, Aimi, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Pagano, Modena

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici dichiarati inagibili con esito 'E' in favore dell'insediamento di nuove attività produttive"».

2.10

Cangini, Aimi, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Pagano, Modena, Battistoni, Quagliariello, Gasparri

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici dichiarati inagibili con esito 'E' in favore dell'insediamento di nuove attività produttive"».

2.11

Cangini, Battistoni, Mangialavori, Caligiuri, Serafini, Lonardo

Dopo il comma 1-bis*, aggiungere il seguente:*

«1-*ter*. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 201 7, n. 96, è inserito il seguente:

"Art. 7-*bis*.

(Interventi di ricostruzione in zona agricola)

1. Ai fini della ricostruzione degli edifici legittimi o legittimati, esistenti nelle zone agricole alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-*bis*, e ricadenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modificazioni della sagoma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)* e dell'articolo 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"».

2.12

Cangini, Pagano, Modena, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Aimi

Dopo il comma 1-bis*, aggiungere il seguente:*

«1-*ter*. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "dell'autorizzazione sismica", sono sostituite dalle seguenti: "e di quanto previsto dall'articolo 94-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *d)* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55"».

2.13

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'ordinanza n. 614 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, del 12 novembre 2019, è annullata».

2.14

Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro, Pichetto Fratin, Moles, Quagliariello, Gasparri

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-*bis* è sostituito dai seguenti:

"3-*bis*. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera *a-bis)* del comma 2, costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti pubblici secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza

previa consultazione di due o più operatori economici;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante consultazione, da parte del Rup, di almeno tre operatori economici idoneamente qualificati, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori, iscritti negli elenchi costituiti presso la stazione appaltante o il soggetto attuatore, anche attraverso criteri che possono agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese locali;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante procedura negoziata con invito di almeno quindici operatori idoneamente qualificati, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base degli elenchi costituiti presso la stazione appaltante o il soggetto attuatore, anche attraverso criteri che possono agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese locali;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con invito a presentare offerta rivolto ad almeno:

1) 20 operatori economici, per affidamenti di importo fino ad 1 milione di euro;

2) 30 operatori economici, per affidamenti di importo pari e superiore ad 1 milione e fino a 2,5 milioni di euro;

3) 40 operatori economici, per affidamenti di importo pari e superiore a 2,5 milioni di euro 1 milione e fino alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comuni aria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse. Al fine di semplificare e accelerare la procedura, la presentazione dell'offerta vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di invito. La stazione appaltante, prima di procedere all'apertura delle offerte, verifica a campione, su un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, il possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali. La verifica dei requisiti è effettuata anche sull'aggiudicatario.

3-*ter*. In ogni caso, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione anche dei soggetti invitati.

3-*quater*. Nel caso di cui alla lettera *d)* del precedente comma, nel rispetto dei princìpi di economicità, trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il RUP selezione gli operatori da invitare con il seguente criterio: 50 per cento delle imprese selezionate fra tutte quelle 'non locali' inserite nell'elenco delle stazioni appaltanti o del soggetto attuatore, 10 per cento scelte tra le imprese 'locali' aventi sede nella provincia dove si eseguono i lavori, 40 per cento scelte tra le imprese locali' aventi sede nelle 10 province del cratere sismico (L'Aquila, Teramo, Pescara, Rieti, Fermo, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Perugia e Terni). Ove l'elenco costituito presso la stazione appaltante o il soggetto attuatore non contenga un numero di imprese 'non locali' idonee a garantire il raggiungimento del numero minimo degli operatori da invitare, il Rup seleziona le imprese mancanti tra quelle 'locali'. Per impresa 'locale' si intende quella che ha la sede legale e/o operativa, come risultante dalla Camera di Commercio, in una delle province del cosiddetto cratere' alla data dell'evento sismico (24 agosto 2016).

3-*quinquies*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun soggetto attuatore o soggetto delegato, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara di cui al presente articolo, istituisce un elenco di operatori economici qualificati, in relazione ai diversi lavori oggetto degli interventi, suddivisi per fasce di importo e tipologia di lavorazioni, con aggiornamento periodico.

3-*sexies*. Tutti gli operatori economici invitati alle procedure di cui ai commi precedenti devono essere iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3-*septies*. Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del prezzo più basso, prevedendo nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 3-*octies*, sempre che l'appalto non presenti carattere transfrontaliero e il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci. Per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3-*octies*. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, al fine di garantire la congruità delle offerte e, nel contempo, assicurare la non predeterminabilità delle stesse da parte degli offerenti, aggiudicano l'appalto con uno dei metodi indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, da utilizzare sulla base del seguente meccanismo: calcolo della somma di tutti i ribassi offerti dai concorrenti e, qualora la seconda cifra dopo la virgola di tale somma si collochi tra i numeri 1 e 3 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera *a)*; qualora si collochi tra i numeri 4 e 6 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera *b)*; qualora si collochi tra i numeri 7 e 9 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera *c)*; qualora sia 0, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera *d*. I metodi sono i seguenti:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, incrementata dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che superano la predetta media e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, decrementata dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che non superano la predetta media e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per eccesso a tale media;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 15 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia dispari, la media verrà incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali; la gara si aggiudica all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia pari, compreso lo 0, la media verrà decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. La gara verrà aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per eccesso a tale soglia. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali;

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del 10 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, incrementata del 10 per cento e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale

media. Qualora la predetta media fosse inferiore al 15 per cento, l'incremento sarà del 20 per cento.

Nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, qualora vi siano più offerte uguali, si procede mediante sorteggio nella medesima seduta di gara.

3-*nonies*. Tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici. Detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate non può essere mutata"».

2.15

Saccone

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.16

Arrigoni, Pazzaglini, Briziarelli, Bruzzone

Al comma 2, sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo.

2.17

Pagano, Moles

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di uniformare i criteri per l'assegnazione dei contributi relativi all'edilizia scolastica per gli edifici scolastici esistenti, per ogni fonte di finanziamento statale, regionale e provinciale, in caso di sostituzione edilizia con nuova realizzazione, anche in altro sito, dev'essere previsto unicamente l'impegno a vincolare per l'edilizia scolastica i proventi presenti e futuri derivanti dall'eventuale vendita degli edifici dismessi.

2-*ter*. Non sono ammesse altre fanne di vincolo sugli edifici dismessi di cui al comma 2-*bis*, fatto salvo l'impegno a non ospitare per il futuro funzioni sensibili, strategiche e/o rilevanti, come definito dall'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica.

2-*quater*. Tale norma si applica a tutti gli edifici scolastici oggetto di contributi pubblici anche precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.18

Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Cangini, Pichetto Fratin, Damiani, Saccone, Ferro, Fantetti, Battistoni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: "erogati in via diretta" sono aggiunte le seguenti: "e non sono soggetti a decurtazione derivanti dalla percezione di indennizzi assicurativi conseguenti alla stipula da parte degli Enti pubblici interessati di polizze contrattuali per l'assicurazione del proprio patrimonio contro i danni connessi ad eventi sismici"».

2.19

Pichetto Fratin, Damiani, Saccone, Ferro, Fantetti

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Relativamente alle domande di concessione di contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo;

b) il contributo è stato concesso ma non sia stata conclusa la fase ultima di liquidazione;

c) si sia realizzato l'intervento e avvenuta la liquidazione, si procede: nei casi di cui alla lettera *a)* i contributi verranno maggiorati automaticamente; nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)*, possono essere maggiorate, solo su richiesta, ai sensi del presente articolo, secondo i tempi e le modalità da

individuare con apposite ordinanze commissariali».

2.20

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo il comma 2-bis*, inserire il seguente:*

«2-*bis*.1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-*bis*.1 è inserito il seguente:

"3-*bis*.2. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 di questo decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1 comma 52 della legge n. 190 del 2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera"».

2.21

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo il comma 2-bis*, aggiungere il seguente:*

«3. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:

a) dopo il comma 3-*bis*.1 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 di questo decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1 comma 52 della legge n. 190 del 2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera"».

Art. 2-*ter*

2-ter.100 (già 2-ter.0.3)

Verducci

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1-*bis* è abrogato».

2-ter.0.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***quater.***

(Introduzione dell'articolo 8-ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 8-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 8-*ter*.

(Regime semplificato per danni lievi)

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.

2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con la procedura semplificata di cui al comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000,00 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

3. Per l'accesso al contributo i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, presentano apposita comunicazione di avvio dei lavori al comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione degli estremi e della categoria catastale e degli estremi della scheda FAST o AEDES che attesti la classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e sottoscritto per accettazione dall'impresa affidataria dei lavori, scelta dal richiedente. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore dell'impresa esecutrice dei lavori ed eventualmente del professionista coinvolto.

4. L'erogazione del contributo è effettuata, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione mediante bonifico bancario, a favore dei soggetti indicati al comma 3, entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.

5. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo sono definite con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2"».

2-ter.0.2

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 2- ***quater.***

(Modifiche all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Le verifiche in corso di esecuzione sono volte all'accertamento che le previsioni del progetto che ha ottenuto la concessione del contributo, eventualmente adeguate con varianti in corso d'opera, siano effettivamente state eseguite. Non sono da considerarsi varianti le modifiche o integrazioni disposte dal direttore dei lavori contenute entro il 10 per cento dell'importo dei lavori e che non comportano la necessità di acquisizione di autorizzazioni o permessi per essere realizzate"».

2-ter.0.4

Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Aimi, Cangini, Pagano, Modena

Al comma 4, dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sostituire le parole: «30 giugno 2019» *e* «31 dicembre 2019»*, rispettivamente con le parole:* «30 giugno 2020» *e* «31 dicembre 2020».

2-ter.0.5

Cangini, Pagano, Modena, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Aimi, Quagliariello, Gasparri,

Battistoni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***quater.***

*(Introduzione degli articoli 8-*ter *e 8-*quater *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 8-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono inseriti i seguenti:

"Art. 8-*ter*.

(Regime semplificato per danni lievi)

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, anche in ottica di riduzione della spesa pubblica, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui articolo 1 della legge 229, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure spediti ve disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree colpite dalla sequenza sismica iniziata il 24/08/2016 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.

2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con una procedura semplificata di cui al successivo comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000,00 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

3. Per l'accesso al contributo è presentata apposita comunicazione di inizio attività al Sindaco del comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'immobile, del numero identificativo della scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità, e della specifica classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta di fiducia del richiedente, sottoscritto per accettazione. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore della ditta appaltatrice ed eventualmente del professionista coinvolto.

4. L'erogazione del contributo da parte del Sindaco del comune interessato avviene mediante bonifico bancario a favore dei soggetti indicati al comma 4, all'esito della comunicazione dell'avvenuta conclusione dei lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.

5. Il comune è tenuto ad effettuare controlli a campione per la verifica della corretta utilizzazione del contributo.

6. I comuni interessati rendicontano al Commissario delegato l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza trimestrale. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, con contestuale informativa al Commissario delegato.

7. Il territorio di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo verranno dettagliate con apposita Ordinanza.

8. Le domande di contributo devono essere presentate entro 30 gg dall'emanazione dell'Ordinanza di cui al comma 7.

9. Agli oneri derivanti dagli interventi del presente articolo si fa fronte con i risparmi di spesa

conseguenti ai minori interventi di assistenza alla popolazione per l'anticipato rientro nelle abitazioni.

Art. 8-*quater.*

(Ulteriori semplificazioni per i danni lievi)

1. I beneficiari dei contributi delle unità immobiliari che non ricadono nell'area individuata al comma 1 dell'articolo 8-*ter* possono scegliere se seguire l'*iter* previsto all'articolo 8 ovvero quello dell'articolo 8-*ter*. In quest'ultimo caso, i beneficiari hanno l'obbligo di allegare alla richiesta di contributo la valutazione di sicurezza redatta ai sensi delle NTC2018 dell'intera unità strutturare di cui l'unità immobiliare fa parte.

2. L'importo delle prestazioni tecniche e di quelle specialistiche per l'elaborazione della valutazione della sicurezza sono calcolate sulla base dell'Allegato 2, comma a1) dell'OPCM 3362 dell'8 luglio 2004 e si sommano al contributo previsto al comma 2 dell'articolo 8-*ter*.

3. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, la selezione del tecnico incaricato della valutazione di sicurezza di cui al comma 1 può essere disposta dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, la selezione ivi prevista deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio"».

2-ter.0.6

Bernini, Cangini, Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Saccone, Fantetti, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Aimi, Battistoni, Modena, Pagano

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***quater.***

*(Introduzione dell'articolo 8-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 8-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 8-*ter.*

(Regime semplificato per danni lievi)

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 percento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle nonne vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.

2. Per gli edifici di cui al comma 1, i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con la procedura semplificata di cui al comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000,00 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

3. Per l'accesso al contributo i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, presentano apposita comunicazione di avvio dei lavori al comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione degli estremi e della categoria catastale e degli estremi della scheda FAST o AEDES che attesti la classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e sottoscritto per accettazione dall'impresa affidataria dei lavori, scelta dal richiedente. Nella

comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore dell'impresa esecutrice dei lavori ed eventualmente del professionista coinvolto.

4. L'erogazione del contributo è effettuata, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione mediante bonifico bancario, a favore dei soggetti indicati al comma 3, entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.

5. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo sono definite con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2"».

2-ter.0.7

Verducci

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***quater.***

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-*bis",* sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti parole: "con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2"».

2-ter.0.8

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***quater.***

(Modifiche all'articolo 11 nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, per la selezione dei tecnici incaricati della redazione dei PUA il Commissario Straordinario, in qualità di soggetto attuatore, o il soggetto attuatore da lui delegato, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le spese tecniche per la redazione dei piani vengono calcolate sulla base della nota 2 della tavola Z-2 del DM tariffe del 17giungo 2016"».

2-ter.0.9

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 2- ***quater.***

*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità", sono sostituite con le seguenti: "fino a 1000 unità" e le parole: "e 8,300 milioni per l'anno 2020", sono sostituite con le seguenti: "e 41,500 milioni per l'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2-ter.0.10

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 2- ***quater.***

*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "per gli anni 2019 e 2020", sono sostituite con le seguenti: "per l'anno 2020", le parole: "fino a 200 unità", sono sostituite con le seguenti: "fino a 300 unità" e le parole da: "4.150 milioni di euro" fino a: "l'anno 2020", sono sostituite con le seguenti: "12.450 milioni di euro per l'anno 2020"».

2-ter.0.11

Quagliariello

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 2- ***quater.***

*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "per gli anni 2019 e 2020", sono sostituite con le seguenti: "per l'anno 2020", le parole: "fino a 200 unità", sono sostituite con le seguenti: "fino a 300 unità" e le parole da: "4.150 milioni di euro" fino a: "l'anno 2020", sono sostituite con le seguenti: "12.450 milioni di euro per l'anno 2020"».

2-ter.0.12

Quagliariello

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 2- ***quater.***

*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016i n. 229, le parole: "fino a 200 unità", sono sostituite con le seguenti: "fino a 1000 unità" e le parole: "e 8.300 milioni per l'anno 2020", sono sostituite con le seguenti: "e 41.500 milioni per l'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2-ter.0.13

Lonardo, Cangini, Pagano, Gallone

Dopo l' **articolo** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 2- ***quater.***

(Istituzione del Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile)

1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri

Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il "Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile" di seguito Supporto.

2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.

4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 3

3.1

Verducci

Sostituire l' **articolo** *, con il seguente:*

«Art. 3. - *(Introduzione dell'articolo 12*-bis *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1.* Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 12- ***bis.***

(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata)

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con te modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica della stessa, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il professionista attesta lo stato di fatto del manufatto nonché il nesso di causalità tra sisma e danno lamentato. L'attestazione, ove ne ricorrano le condizioni, informa dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n.89. Ove non sia possibile accertare la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni

competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è autocertificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene.

2. Qualora gli interventi necessitino dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale è convocata dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso di costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

3. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale, previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.

4. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire elenchi separati delle richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione, denominato «elenco A», e richieste di contributo relative a unità strutturali destinate ad attività produttive, denominato «elenco B». Il contributo relativo agli interventi di cui al comma 1 è concesso secondo il seguente ordine di priorità:

a) con riferimento all'elenco A:

1) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;

2) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera;

3) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);

b) con riferimento all'elenco B:

1) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma per le quali non è stata presentata la domanda di delocalizzazione temporanea;

2) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1).

4. Gli uffici speciali per la ricostruzione, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione mediante sorteggio, in misura pari almeno al 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo. L'effettuazione del controllo sospende i termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo. Per i controlli successivi al provvedimento di concessione del contributo trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12"».

3.2

Modena, Gallone, Caliendo, Dal Mas, Floris, Toffanin, Cangini

Al comma 1, il capoverso articolo 12- bis, è sostituito dal seguente:

«Art. 12-*bis*. - *(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata) - 1*. Al fine di accelerare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili privati, il progetto presentato dal professionista incaricato dal soggetto beneficiario del contributo rappresenta lo stato di diritto dell'immobile, senza necessità di alcun tipo di sanatoria e in deroga alle normative vigenti,

anche in materia di edilizia, urbanistica, sismica, ambientale, paesaggistica, assetto-idrogeologico, tutela dei beni culturali, aree protette. Per tale finalità, il medesimo professionista con il progetto e la documentazione allegata alla domanda di contributo certifica in luogo delle autorità competenti:

a) la coerenza del progetto con lo stato di fatto dell'immobile alla data degli eventi sismici;

b) la conformità del progetto alla normativa tecnica per l'edilizia di cui alla Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) che le eventuali difformità strutturali presenti nell'immobile esistente non abbiano causato, in via esclusiva, il danneggiamento dello stesso.

2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, in deroga ai commi 3, 4, 6-*bis* e 6-*ter*, dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, previa verifica, con le modalità previste dalle ordinanze commissariali, della legittimazione del soggetto richiedente, alla presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo sulla base della certificazione di cui al comma 1 nonché in relazione all'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze commissariali. L'attività oggetto della medesima certificazione può essere iniziata dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.

3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, dando priorità nell'ordine che segue:

a) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;

b) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*;

c) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma che non hanno presentato la domanda di delocalizzazione temporanea;

d) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

4. Gli Uffici Speciali per la ricostruzione, sulla base delle ordinanze commissariali, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione pari ad almeno il 30 per cento sugli interventi per i quali sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo a norma dei commi 1 e 2. Trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12.

5. Le domande di concessione di contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo, possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.

6. L'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, è abrogato».

3.3

Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Al comma 1, capoverso «art. 12-*bis*»*, comma 1, premettere i seguenti:*

«01. Tenuto conto dell'estensione del cratere interessato dagli eventi sismici di cui al decreto-legge 189 del 2016 e della dislocazione delle zone epicentrali, della disomogeneità dello stato generale

di danno e delle oggettive difficoltà di attuazione del processo di ricostruzione soprattutto nei Comuni con elevato indice di distruzione, vengono individuati i Comuni con danno gravissimo quelli nei quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) almeno il 25 per cento degli edifici abbia subito crolli per effetto degli eventi sismici, ovvero sia stato oggetto di ordinanza di demolizione in ragione dei danni riportati a seguito dei medesimi eventi sismici;

b) almeno il 50 per cento degli immobili ispezionati ai fini della redazione della scheda AeDES, sia stato classificato con esito "E" nella medesima scheda.

02. Per i comuni di cui al comma precedente il presente articolo individua percorsi amministrativi semplificati e differenziati come indicati nelle modifiche introdotte con il presente decreto-legge».

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «articolo 12-*bis*»*, dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Nei Comuni gravemente danneggiati di cui al comma precedente e analogamente nei Comuni con almeno la delimitazione di una "zona rossa", nei Comuni con perimetrazioni o interventi su edifici aggregati che ricomprendono almeno un edificio completamente distrutto o che sia stato abbattuto con smaltimento delle macerie, al fine di accelerare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili privati, come anche previsto dai commi 1, 1-*bis*, 2 e 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, il progetto presentato dal professionista incaricato dal soggetto beneficiario del contributo rappresenta lo stato di diritto dell'immobile, senza necessità di alcun tipo di sanatoria e in deroga alle normative vigenti, anche in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale, paesaggistica, assetto-idrogeologico, tutela dei beni culturali, aree protette. Per tale finalità, il medesimo professionista con il progetto e la documentazione allegata alla domanda di contributo certifica in luogo delle autorità competenti:

a) la coerenza del progetto con lo stato di fatto dell'immobile alla data degli eventi sismici, fatte salve:

i) le innovazioni strettamente necessarie per l'adeguamento alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche;

ii) le ulteriori innovazioni compatibili con gli strumenti urbanistici comunali e le norme regionali di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018 n. 89. In tal caso il contributo non spetta per gli incrementi di volume.

b) la conformità del progetto alla normativa tecnica per l'edilizia di cui alla Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380;

c) che le eventuali difformità strutturali presenti nell'immobile esistente non abbiano causato, in via esclusiva, il danneggiamento dello stesso;

d) l'idoneità del sito, in ordine all'assetto idrogeologico, sulla base di una relazione asseverata redatta da un geologo iscritto all'elenco di cui all'articolo 34».

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. Ai fini della certificazione di cui al comma 1, lettera *a)* il professionista fa riferimento al rilievo degli edifici, ovvero, nei casi di edifici demoliti o non ispezionabili, al titolo abilitativo più recente conservato presso gli archivi comunali, ove disponibile. Nel caso di indisponibilità della documentazione conservata presso gli archivi comunali, ai fini della medesima dichiarazione, il professionista fa riferimento alla dichiarazione del soggetto richiedente, da redigersi in forma di dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

1-*quater* Nei casi in cui sia indispensabile procedere alla delocalizzazione di immobili ad uso residenziale, e comunque a condizione che la circostanza sia accertata dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, qualora lo strumento urbanistico non individui aree edificabili, ovvero individui aree insufficienti, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 ed il responsabile del SUAP è sostituito dal responsabile del

SUE».

3.4

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Al comma 1, capoverso «12-*bis*»*, comma 1, premettere le seguenti parole:* «Ferma la possibilità di utilizzare comunque la procedura di cui all'articolo 12,».

3.5

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Gallone, Papatheu, Berutti, Alfredo Messina

Al comma 1, capoverso «articolo 12-*bis*», sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo»*, con le seguenti:* «Per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati per i quali il contributo richiesto rientri nei limiti di importo»;

b) *al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* «nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile»*, con le seguenti:* «nonché l'importo del contributo concedibile»;

c) *al medesimo comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:* «Qualora per il tecnico incaricato non sia possibile certificare la conformità edilizia e urbanistica a causa della presenza di interventi eseguiti sull'immobile in assenza o difformità di titoli edilizi, il tecnico incaricato certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, con esclusione della conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso:

a) il progettista allega al progetto i necessari elaborati grafici per l'individuazione degli interventi eseguiti in assenza di titolo edilizio o in difformità da esso;

b) il Comune nei successivi 30 giorni dal ricevimento della pratica attesta se le opere abusive sono sottoposte a sanzione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e s.m.i., o se sanabili ai sensi dell'articolo 36 o 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

c) qualora il Comune attesti che le opere abusive sono sottoposte a sanzione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e s.m.i. o sanabili ai sensi dell'articolo 36 o 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione provvede alla concessione del Contributo ai sensi del comma 1-*bis* indicando che ai fini della liquidazione dello stato finale dei lavori dovranno essere stati rilasciati i titoli abilitativi in sanatoria, ove necessari, e pagate le relative sanzioni;

d) qualora il Comune attesti che le opere abusive non sono sottoposte a sanzione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e s.m.i. nè sanabili ai sensi dell'articolo 36 o 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si procede secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i.»;

d) *dopo il capoverso comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Il Commissario straordinario per la Ricostruzione, ai fini dell'applicazione del presente articolo emana entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge il "Manuale dei controlli amministrativi", volto a semplificare lo svolgimento delle istruttorie e dell'unicità interpretativa delle norme e delle Ordinanze emanate per il superamento della crisi sismica del 2016, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Scientifico, dell'USR e degli ordini professionali.»;

e) *dopo il capoverso comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. Per i controlli, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione fanno riferimento al manuale di cui al comma 2-*bis*.

3-*ter*. Il Commissario Straordinario, ove se ne evidenzi la necessità, può emanare propri provvedimenti integrativi finalizzati all'attuazione delle procedure acceleratorie del presente articolo».

3.6

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Al comma 1, capoverso «articolo 12-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole:* «Qualora gli interventi»*, con le parole:* «Ferma la possibilità di utilizzare comunque la procedura di cui all'articolo 12, qualora gli interventi».

3.7

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Al comma 1, capoverso «articolo 12-*bis*»*, comma 1, sostituire i primi due periodi, con i seguenti:* «Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione, su richiesta dei soggetti beneficiari, effettuano entro 15 giorni, una valutazione preventiva in merito alla legittimazione degli stessi, alla definizione del livello operativo e alla congruità del contributo concedibile. I contenuti della valutazione sono vincolanti ai fini dell'adozione del provvedimento definitivo di concessione del contributo. In deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione adottano il provvedimento di concessione del contributo sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile o in base ai contenuti della valutazione preventiva».

3.8

Nastri, Zaffini, Maffoni

Al comma 1, capoverso «Articolo 12-*bis*»*, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Al fine di consentire al professionista di valutare l'importo del contributo, la quantificazione e la tipologia dei lavori da effettuare, gli Uffici speciali per la ricostruzione definiscono l'entità del danno e la superficie di intervento sull'immobile».

3.9

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Al comma 1, capoverso «12-*bis*»*, comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti:* «La concessione avviene:

a) sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che attesta lo stato di fatto del manufatto nonché il nesso di causalità tra sisma e danno lamentato. L'attestazione, ove ne ricorrano le condizioni, informa dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 4 7, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89; ove non sia possibile accertare la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è autocertificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene;

b) sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2».

3.10

Nastri, Zaffini, Maffoni

Al comma 1, capoverso «12-*bis*»*, comma 1, secondo periodo sostituire le parole:* «conformità edilizia e urbanistica» *con le seguenti:* «consistenza edilizia».

3.11

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Al comma 1, capoverso «Articolo 12-*bis*»*, comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* «Al fine di consentire al professionista di valutare l'importo del contributo, la quantificazione e la tipologia dei lavori da effettuare, gli Uffici speciali per la ricostruzione definiscono l'entità del danno e la superficie di intervento sull'immobile».

3.12

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Al comma 1, capoverso «12-*bis*»*, comma 1, aggiungere, in fine i seguenti periodi:* «La conferenza regionale termina i suoi lavori entro e non oltre 15 gg lavorativi dalla sua convocazione. In caso di mancata adozione della determinazione finale entro il suddetto termine, la conferenza si intende conclusa positivamente e si intendono resi in termini favorevoli tutti i pareri e le autorizzazioni degli enti competenti».

3.13

Modena, Cangini, Pagano, Aimi

Al comma 1, capoverso «Art. 12-*bis*»*, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Al fine di consentire al professionista di valutare l'importo del contributo, la quantificazione e la tipologia dei lavori da effettuare, gli Uffici speciali per la ricostruzione definiscono l'entità del danno e la superficie di intervento sull'immobile».

3.14

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Al comma 1-bis*, dopo le parole:* «dell'intervento proposto all'edificio preesistente il sisma» *inserire le seguenti:* «o con varianti non sostanziali che non incidono sulla volumetria dell'edificio».

3.15

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Al comma 1-bis*, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente:* «Ove non sia possibile accertare la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è auto certificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene; *b)* Sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2».

3.16

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Al comma 1-bis*, sostituire le parole:* «la Conferenza regionale oltre a svolgere le attività di cui al comma 1, eventualmente necessarie» *con le seguenti:* «l'amministrazione comunale competente».

Conseguentemente, sostituire le parole: «della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da patte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione» *con le seguenti:* «dell'Amministrazione comunale competente».

3.17

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Al comma 1, capoverso «12-*bis*»*, comma 3, sostituire le parole:* «pari ad almeno il 20 per cento» *con le seguenti:* «fino al 20 per cento».

3.18

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Al comma 1, capoverso «Art. 12-*bis*», *comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *il secondo periodo è sostituito dal seguente:* «La concessione avviene:

a) sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che attesta lo stato di fatto del manufatto nonché il nesso di causalità tra sisma e danno lamentato. L'attestazione, ove ne ricorrano le condizioni, informa dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89. Ove non sia possibile accertare la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è autocertificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene;

b) sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2».

b) *Dopo il quarto, ultimo periodo, aggiungere i seguenti:* «La conferenza, ai sensi della legge n. 241 del 1990, termina i suoi lavori entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla sua convocazione. In caso di mancata adozione della determinazione finale entro il suddetto termine, la conferenza si intende conclusa positivamente e si intendono resi in termini favorevoli tutti i pareri e le autorizzazioni in essa formati».

3.19

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «è concesso» *inserire la seguente:* «può essere concesso».

3.20

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Al comma 1, capoverso «12-*bis*», *comma 2, sostituire le parole da:* «il seguente ordine di priorità» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «l'ordine di priorità stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.21

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «ordine di priorità» *con la seguente:* «elenco».

3.22

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 12-*bis*», *è aggiunto il seguente:*

«Art. 12-*ter*. - *(Semplificazioni e accelerazione della ricostruzione privata)* - 1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti "interventi di ristrutturazione edilizia" di cui all'articolo 3 comma 1 lettera *d)* del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001 n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito della leggi: 28 febbraio 1985 n. 47; 23 dicembre 1993 n. 724; 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146».

3.23

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 12-*bis*»*, è aggiunto il seguente:*

«Art. 12- ***ter.***

(Traslazione della fase amministrativa di irrogazione delle sanzioni per difformità sanabili)

1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 12 e la certificazione rilasciata dal professionista ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-*bis* dà conto dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

2. Il procedimento amministrativo relativo alla sanatoria edilizia non sospende il provvedimento di concessione del contributo, ma lo stesso deve essere concluso entro e non oltre la fine dei lavori di riparazione o di ricostruzione e comunque prima dell'attestazione ai sensi del Titolo III del decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 2001 a cura del Direttore dei Lavori. Anche nel caso in cui il Comune non si esprima entro tale termine il procedimento relativo pratica contributiva può essere comunque utilmente concluso."».

3.24

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. In attuazione dell'articolo 12, comma 6, con, provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le proroghe dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi, anche ai fini del recepimento ed attuazione da parte dagli addetti ai lavori, pubblici e privati, delle disposizioni di cui al presente articolo.».

3.0.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3.1

*(Introduzione dell'articolo 12-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 12 e la certificazione rilasciata dal professionista ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-*bis* dà conto dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n.55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89. Il procedimento amministrativo relativo alla sanatoria edilizia non sospende il provvedimento di concessione del contributo, ma lo stesso deve essere concluso entro e non oltre la fine dei lavori di riparazione o di ricostruzione e comunque prima della cosiddetta presentazione attestata ai sensi del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 a cura del Direttore dei Lavori. Anche nel caso in cui il Comune non si esprima entro tale termine il procedimento relativo pratica contributiva può essere comunque utilmente concluso».

3.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 3.1.

*(Introduzione dell'articolo 12-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 1899)*

1. Dopo l'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 216 n. 229 è inserito il seguente:

"Art. 12-*ter*.

(Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata)

1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti interventi di ristrutturazione edilizia' di cui all'articolo 3 comma 1 lettera *d)* del Dpr 06 giugno 2001 n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito della leggi: 28 febbraio 1985 n. 47; 23 dicembre 1993 n. 724; 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146"».

Art. 3-*bis*

3-bis.1

Verducci

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3-*bis*. - *(Programmi straordinari di ricostruzione per i territori del centro Italia maggiormente colpiti dal sisma del 2016) - 1*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza regionale di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi straordinari di ricostruzione non intervengono nell'ambito delle perimetrazioni dei centri storici e dei nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *e)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ove adottate. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dal Commissario Straordinario e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.

2. I programmi di cui al presente articolo, proposti dai Comuni interessati ed approvati dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89».

3-bis.2

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Al comma 1, sostituire le parole: «nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale.» *con le seguenti:* «nei territori maggiormente colpiti

dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* annessi al medesimo decreto-legge».

3-bis.3

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «maggiormente colpiti» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016».

3-bis.4

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Al comma 2, sopprimere la parola: «predisposti dal competente ufficio speciale per la ricostruzione».

3-bis.5

Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Cangini

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di adeguamento in materia di rendimento energetico».

3-bis.6

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «per le quali sono ammesse eventuali deroghe alle distanze stabilite dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968».

3-bis.7

Pagano, Cangini, Modena, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Ufficio speciale per la ricostruzione,» *aggiungere le seguenti:* «anche ricorrendo alla collaborazione esterna finalizzata alla redazione dei medesimi Programmi,».

3-bis.8

Pagano, Cangini, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Gasparri, Battistoni, Fazzone, Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Analoghi programmi contenenti la disciplina di autorizzazione in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono specificamente predisposti per il solo territorio compreso nel Parco nazionale dei Monti Sibillini e del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, limitatamente agli edifici pubblici o privati che abbiano subito danni gravi o gravissimi a causa dei quali siano stati dichiarati totalmente inagibili e per la cui ricostruzione sia prevista la demolizione. A tal fine sono comunque qualificati come interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche nel caso in cui si debbano apportare delle necessarie variazioni di sagoma e sedime, fatta salva l'autorizzazione paesaggistica ed i casi in cui il vincolo implichi la conservazione della sagoma del bene o di parte di esso».

3-bis.9

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Al comma 2, dopo le parole: «e configurazione degli esterni» *inserire le seguenti:* «oppure con varianti non sostanziali».

3-bis.0.1

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Gasparri, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Cangini, Gallone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis*** **.1.**

1. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente:

"Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019,

35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 35 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

3-bis.0.2

Pagano, Cangini, Modena, Aimi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«3- ***ter.***

1. Al comma 1, sostituire le parole: "15 dicembre 2016, n. 229, uno o più", con le seguenti: "15 dicembre 2016, n. 229, a cui partecipano gli Ordini professionali interessati, uno o più"».

3-bis.0.3

Pagano, Cangini, Modena, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Al comma 1, sopprimere le parole: «maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati da apposita ordinanza commissariale».

3-bis.0.4

Battistoni, Pagano, Cangini, Modena, Fazzone, Giro, Caligiuri, Lonardo, Mangialavori, Quagliariello

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 3- ***ter.***

1. Al fine di sostenere le aziende agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici del 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in favore dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre del 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono adottate le seguenti misure:

a) al comma 1 dell'articolo 21 del citato decreto legge n. 189 del 2016 le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020". La misura si applica nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020;

b) Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di dare attuazione alle misure di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, alle aziende zootecniche ubicate nei comuni sopra individuati. L'erogazione è disciplinata con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

c) la quota di finanziamento per gli anni 2020 e 2021, individuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 da destinare ai comuni sopra individuati, è integralmente destinata a promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli, anche trasformati e zootecnici ivi realizzati. A tal fine le regioni interessati promuovono accordi di filiera o con i produttori interessati, per la commercializzazione nelle grandi aree urbane. Il sostengo alla finalità dei precedenti periodi è concesso nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e si applica prevedendo l'applicazione di un meccanismo di compensazione degli oneri di trasporto e commercializzazione in favore delle aziende agricole che aderiscono agli accordi.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità applicative della lettera *c)* del comma 1.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti

de minimis.

4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

3-bis.0.5

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Quagliariello, Gasparri

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 3- ***ter.***

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. Alle stesse procedure, in deroga alle norme di cui alla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni viene applicato l'istituto del 'Silenzio Assenso'"».

3-bis.0.6

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 3- ***ter.***

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 1 7 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-*bis*. L'acquisizione dei pareri o degli atti di assenso comunque denominati di cui al presente articolo non è necessaria laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti"».

3-bis.0.7

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 3- ***ter.***

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una zona rossa', l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, sia pubblici che privati, avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti"».

3-bis.0.8

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 3- ***ter.***

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. In deroga alle disposizioni vigenti in materia, l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati, sia pubblici che privati, avviene sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti"».

3-bis.0.9

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Floris, Toffanin, Gallone

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 3- ***ter.***

(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1, i Comuni si possono avvalere, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-*bis* ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in qualità di responsabile unico del procedimento";

b) al comma 2, dopo le parole: "o agli altri enti locali", sono aggiunte le parole: "ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico"».

3-bis.0.10

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 3- ***ter.***

*(Introduzione dell'articolo 14-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 14-*ter.*

(Continuità attività culturali e sociali in edifici pubblici)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, è consentita la delocalizzazione temporanea delle relative attività.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del relativo contributo, il quale non può essere superiore al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.

3. L'importo di cui al comma 2 è inserito nel quadro economico dell'intervento"».

3-bis.0.11

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Dopo l' ***articolo*** *, è inserito il seguente:*

«Art. 3- ***ter.***

*(Introduzione dell'articolo 12-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 12-*bis* del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 216 n. 229 è inserito il seguente:

"Art. 12-*ter*.

(Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata)

1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti interventi di ristrutturazione edilizia' di cui all'articolo 3 comma 1 lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma, del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito delle leggi: 28 febbraio 1985 n. 47; 23 dicembre 1993 n. 724; 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146"».

3-bis.0.12

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Gallone, Gasparri, Quagliariello

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 3- ***ter.***

*(Introduzione dell'articolo 12-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come introdotto dal presente decreto, è inserito il seguente:

"Art. 12-*ter*.

(Mutamento di destinazione d'uso - delocalizzazione parziale - contributo per non ricostruzione-adeguamento ISTAT)

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo è ammesso il mutamento di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale come specificate dall'articolo 23-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni. È altresì ammesso il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, come specificato dall'articolo 23-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni limitatamente al rispetto della pianificazione urbanistica vigente.

2. Nell'ambito della ricostruzione è ammessa la delocalizzazione anche parziale di edifici nell'ambito dello stesso comune. La nuova area dovrà essere non pericolosa e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuata tra quelle già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resa edificabili a seguito di apposita variante.

3. I contributi previsti per la ricostruzione inseriti nelle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 2 comma 2, devono essere aggiornati ogni 2 anni, secondo gli indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie ISTAT"».

3-bis.0.13

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 3- ***ter.***

*(Introduzione dell'articolo 12-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 12-*bis*, aggiunger il seguente:

"Art. 12-*ter*.

(Traslazione della fase amministrativa di irrogazione delle sanzioni per difformità sanabili)

1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 12 e la certificazione rilasciata dal professionista ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-*bis* dà conto dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio

1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

2. Il procedimento amministrativo relativo alla sanatoria edilizia non sospende il provvedimento di concessione del contributo, ma lo stesso deve essere concluso entro e non oltre la fine dei lavori di riparazione o di ricostruzione e comunque prima della cosiddetta presentazione attestata ai sensi del Titolo III del decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 2001 a cura del Direttore dei Lavori.

3. Anche nel caso in cui il Comune non si esprima entro tale termine il procedimento relativo pratica contributiva può essere comunque utilmente concluso"».

Art. 3-*ter*

3-ter.0.1

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Gallone, Gasparri, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***ter.***

(Varianti in corso d'opera ai progetti di riparazione dei danni leggeri)

1. Con ordinanza commissariale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo per i progetti avviati con riguardo alle varianti in aumento nei limiti del trenta per cento in corso d'opera ai progetti di riparazione dei danni leggeri, richieste alla data antecedente al 19 settembre 2019 ai sensi dell'ordinanza n. 8 dell'11 giugno 2019.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere nei limiti di 40mila euro, con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione».

3-ter.0.2

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***ter* .1**

(Modifiche al decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89)

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. I commi 1 e 1-*bis* del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il Comune abbia rilasciato un provvedimento amministrativo di autorizzazione alla costruzione di un fabbricato, senza i preventivi e necessari pareri, nulla-osta e/o autorizzazioni, che non possa essere annullato entro un termine ragionevole ai sensi dell'articolo 21-*octies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione".

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per gli interventi edilizi di cui al comma 1 è possibile richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Resta ferma, in ogni caso, la verifica di compatibilità dell'intervento con le norme di settore in materia di tutela dal rischio idrogeologico"».

Art. 3-*quater*

3-quater.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per la realizzazione di tali interventi possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento al personale assunto ai sensi dell'articolo 3, nonché al personale di cui i soggetti attuatori intendano avvalersi mediante convenzione"».

3-quater.2

Quagliariello

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per la realizzazione di tali interventi possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento al personale assunto ai sensi dell'articolo 3, nonché al personale di cui i soggetti attuatori intendano avvalersi mediante convenzione"».

3-quater.3

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui alla parte terza del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, sia pubblici che privati, avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti"».

3-quater.4

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-*bis*. L'acquisizione dei pareri o degli atti di assenso comunque denominati di cui al presente articolo non è necessaria laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti"».

Art. 3-*quinquies*

3-quinquies.1

Verducci

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le seguenti parole: "è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e"».

3-quinquies.2

Verducci

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*, All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La

partecipazione alla Conferenza regionale costituisce dovere d'ufficio"».

Art. 3-*sexies*

3-sexies.0.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***septies.***

(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 25 de decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

2-*ter*. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

2-*quater*. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla legge di conversione del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS"».

3-sexies.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***sexies.* 1.**

(Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 le parole: ", determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45," sono soppresse e il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.";

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in

legge 7 agosto 2016, n.160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma"».

3-sexies.0.3

Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***septies.***

(Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 le parole: ", determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45," sono soppresse e il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie";

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma"».

Art. 4

4.1

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Quagliariello, Gallone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *capoverso comma 3*-bis, *sopprimere le parole*: «sentito il commissario straordinario»;

b) alla lettera a), *capoverso comma 3-bis*, *sostituire le parole:* «può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata», con le parole: «deve aggiornare comunque il piano»;

c) alla lettera b), *sostituire le parole:* «di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50», con le parole: «di cui all'articolo 36 comma 2 lettera *e)* del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche con termini ridotti del 50 per cento rispetto alla procedura stabilita».

4.2

Bruzzone, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Al comma 1, capoverso 3-bis, *sostituire le parole:* «31 dicembre 2019» con le seguenti: «31 luglio 2020».

4.3

Bernini, Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* sostituire il comma 11, capoverso 3, con il seguente: "la verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e di altre sostanze pericolose, viene svolta con le metodiche per la caratterizzazione previste dalla norma UNI 10802:2013, per quanto riguarda il campionamento, e dal Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 per quanto riguarda i limiti di concentrazione in peso delle

sostanze pericolose presenti 11-*bis*. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto *e)* del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi' del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi"».

4.4

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo la lettera e-bis), *inserire la seguente:*

«*c-ter)* dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-*bis*. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del *test* di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto *c)* del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSÌ del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inette in conglomerati cementizi"».

4.5

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo la lettera e-bis), *inserire la seguente:*

«*c-ter)* dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-*bis*. In deroga all'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, all'analisi del *test* di cessione l'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di solfati"».

4.100 (già 4-bis.5)

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La lettera *e-bis*, del comma 1, si applica anche alle macerie derivanti alla demolizione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

Art. 4-*bis*

4-bis.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Al comma 1, capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole: «e nei limiti consentiti dalla vigente normativa» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 1656 codice civile, esclusivamente ad imprese locali già costituite alla data del 1º ottobre 2019».

4-bis.2

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Al comma 1, capoverso 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare».

4-bis.3

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Al comma 1, capoverso 6, terzo periodo, dopo le parole: «l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono», *inserire le seguenti:* «avere sede legale ed operativa nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e devono».

4-bis.4

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Al comma 1, capoverso 6, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 5

5.1

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, aggiungere in fine il seguente periodo: "La predetta misura è estesa anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17"».

5.2

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Al comma 1, sopprimere le parole: «che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E"».

5.3

Cangini, Toffanin, Floris, Pagano, De Siano

Al comma 1, dopo le parole: «commi 16 e 17», *aggiungere il seguente periodo:* «Per i suddetti territori, le misure di cui al comma 2 sono estese anche ai professionisti da considerarsi equiparati alle piccole e medie imprese, e comunque non si applicano i limiti di età previsti dal medesimo comma 2».

5.4

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Quagliariello

Al comma 1, dopo le parole: «commi 16 e 17»*, aggiungere il seguente periodo:* «Per i suddetti territori, le misure di cui al comma 2 sono estese anche al settore commerciale».

5.5

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Al comma 1, dopo le parole: «con esito "E"» *inserire le seguenti:* «e, comunque, per i comuni che abbiano adottato le perimetrazioni o che abbiano i requisiti per adottarle».

5.6

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella misura di cui al presente comma sono inclusi anche i professionisti e gli operatori del commercio».

5.7

Bruzzone, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, includendo nella misura anche i professionisti, da considerarsi equiparati alle piccole e medie imprese».

5.8

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, alle parole: "dell'artigianato e dell'industria" sono premesse le seguenti: "dell'agricoltura,"».

Art. 6

6.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *(Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma) - 1.* All'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole da: "con popolazione" a "allegato 1" sono sostituite con le seguenti: "inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*"».

6.2

Quagliariello

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *(Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma) - 1.* All'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole da: "con popolazione" a "allegato 1" sono sostituite con le seguenti: "inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*"».

6.3

Cangini, Aimi

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole da: "con popolazione" a "allegato 1" sono sostituite dalle seguenti: "inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*"».

6.4

Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni, Bruzzone

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «colpiti dal sisma» *con le seguenti:* «con popolazione superiore a 30.000 abitanti» *e sostituire le parole:* «allegati 1 e 2» *con le seguenti:* «1, 2 e 2-*bis*».

6.0.1

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Programma di sviluppo delle aree colpite dal sisma e previsione di forme di detassazione)

1. Per le annualità 2020 e 2021, nel limite di 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è autorizzata la realizzazione di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:

a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produrti va;

b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole

imprese.

2. Per le annualità successive, il programma di sviluppo di cui al comma 1 è finanziato mediante la destinazione di una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa disposte dal Commissario straordinario a carico dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura commissariale mediante adozione di apposita ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il programma di sviluppo individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed *ex post*, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

4. Le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, di qualsiasi dimensione che, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2020, nel rispetto della circolare 4 agosto 2017, n. 99473 che indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 possono beneficiare di tutte le agevolazioni previste per la ZFU, articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

5. È facoltà dei Comuni rientranti nell'area cratere 2016, poter esercitare forme speciali e temporanee di detassazione IUC (IMU-TARI-TASI) per tutti i nuovi insediamenti che avviano iniziative economiche in data successiva al 31 dicembre 2.2019, per l'annualità di imposta 2020».

Art. 7

7.1

Cangini, Floris, Toffanin, Gallone

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Fermo quanto sopra, in ogni caso le prestazioni e indagini dei professionisti afferenti alla fase di progettazione sono integralmente saldate all'atto dell'emissione del cd. SAL zero. All'emissione del decreto di concessione del contributo le somme anticipate vengono trasferite al fondo di contabilità speciale in dotazione al Commissario Straordinario».

7.2

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo SO-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020".

1-*ter*. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è aggiunto il seguente comma:

"6-*bis*. Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-*bis* l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza"».

7.3

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Si autorizzano le casse di previdenza delle professioni tecniche a rilasciare DURC regolari a fronte di una idonea garanzia prestata dagli iscritti mediante deposito di contratti aventi ad oggetto o comunque relativi alla riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma. Secondo gli stati di avanzamento, qualora i1 professionista non abbia onorato il debito o le rateizzazioni accordate, a fronte della richiesta di attestazione della regolarità contributiva, la cassa di previdenza richiede agli USR di attivare il potere sostitutivo in suo favore. Gli USR possono trasferire alla Cassa richiedente fino al 50 per cento dell'onorario spettante a sanatoria della posizione contributiva e fino alla concorrenza delle somme dovute";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, pari a quelle determinata attraverso l'applicazione Decreto Ministero Giustizia 20/07/2012 n. 140 per gli interventi privati e il decreto ministeriale 17 giugno 2016 relativo alle opere pubbliche. Sono considerate opere pubbliche, oltre a quelle definite dalla vigente normativa, tutte quelle attuate attraverso il precedente articolo 14"».

7.4

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le limitazioni di cui al primo periodo non si applicano agli incarichi per la redazione della Relazione Geologica, della Risposta Sismica Locale e per il collaudo".

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7.1. Al fine di coadiuvare le attività di Progettazione e Direzione Lavori, il Professionista incaricato può avvalersi, anche non in forma subordinata, della collaborazione di tecnici che operano sotto la sua stretta sorveglianza e responsabilità tecnica, restando valido quanto stabilito dal comma 4. Per i pagamenti dei suddetti collaboratori si applicano le disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 - n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali"».

7.5

Cangini, Toffanin, Floris

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis* Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando,

altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati.

1-*ter*. Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1 bis del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione".

1-*ter*. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, primo periodo le parole: "incrementabile fino al 12,5" sono sostituite dalle seguenti: "incrementabile fino al 14,5".

1-*quater*. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, secondo periodo le parole: "il contributo massimo è pari al 7,5", sono sostituite dalle seguenti: "il contributo massimo è pari al 9,5 per cento".

1-*quinquies*. Ai tecnici incaricati della redazione dei progetti di riparazione del danno o ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, l 'USR riconosce, verificata la completezza della documentazione necessaria all'istruttoria del progetto, una anticipazione del compenso pari al 50 per cento della parcella calcolata ai sensi delle Ordinanze del Commissario straordinario alla Ricostruzione n. 4 e 8 del 2017».

7.6

Cangini, Toffanin, Floris

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è calcolato, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, sulla base del decreto ministeriale 17 giugno 2016. Al contributo massimo suddetto può essere applicata una riduzione non superiore al 20 per cento"».

7.7

Toffanin, Floris, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 34 del decreto-legge 189 del 2016, il comma 5 è così sostituito:

"5. Il contributo massimo a carico del commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere sia per la ricostruzione privata che pubblica è calcolato al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali sulla base del decreto ministeriale 17 giugno 2016. Al contributo massimo dovrà essere applicato uno sconto pari al 40 per cento"».

7.8

Gallone, Papatheu, Berutti, Alfredo Messina, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. Non sono previsti limiti per incarichi per la redazione della Relazione Geologica, della Risposta Sismica Locale e per il collaudo"».

7.9

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis* All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

a) 1-*bis* Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati;

b) 1-*ter* Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1 bis del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione.

1-*ter*. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, primo periodo le parole: "incrementabile fino al 12,5" sono sostituite dalle seguenti: "incrementabile fino al 14,5".

1-*quater*. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, secondo periodo le parole: "il contributo massimo è pari al 7,5" sono sostituite dalle seguenti: "il contributo massimo è pari al 9,5 per cento".

1-*quinquies*. Ai tecnici incaricati della redazione dei progetti di riparazione del danno o ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, l'USR riconosce, verificata la completezza della documentazione necessaria all'istruttoria del progetto, una anticipazione del compenso pari al 50 per cento della parcella calcolata ai sensi delle Ordinanze del Commissario Straordinario alla Ricostruzione n. 4 e 8 del 2017».

7.10

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso le prestazioni e indagini dei professionisti afferenti alla fase di progettazione sono integralmente saldate all'atto dell'emissione del cosiddetto "SAL zero". All'emissione del decreto di concessione del contributo le somme anticipate vengono trasferite al fondo di contabilità speciale in dotazione al Commissario Straordinario».

7.0.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "2017" e: "2018" sono sostituite, rispettivamente, da: "2018" e: "2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020"».

7.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-*bis.* In deroga alle disposizioni di cui alla parte terza del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, sia pubblici che privati, avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti"».

7.0.3

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Modifiche agli articoli 4 e 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-*bis* e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle ù dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020".

2. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 aggiungere il seguente comma 7:

"Per i comuni di cui agli allegati n. 1 - 2 e 2-*bis* l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza"».

7.0.4

Cangini, Pichetto Fratin, Ferro, Fantetti, Saccone, Dal Mas

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzi irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori, l'Ufficio speciale chiede allo sportello unico la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e dispone con le modalità di cui agli articoli 4 o 5 la liquidazione agli enti medesimi delle somme dovute avvalendosi del contributo concesso al richiedente.";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Il Commissario straordinario promuove la stipula di intese con gli enti di cui al comma 2-*bis*, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.

3-*ter*. L'obbligo di iscrizione alle Casse edili/Edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 1º settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante sia quella distaccataria"».

7.0.5

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Modifiche agli articoli 4 e 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-*bis* e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020".

2. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 6-*ter*, aggiungere il seguente:

"6-*quater*. Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-*bis* l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza"».

7.0.6

Verducci

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Modifiche agli articoli 50 e 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-*bis* la parola: "pubblici" è soppressa;

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie non spese, di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto-legge, possono essere utilizzate per la finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 3. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi".

2. Dopo il comma 1-*ter*, dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"1-*quater*. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicabili anche nelle ipotesi per le quali i comuni di cui agli allegati 1 e 2, in relazione ai mutati fabbisogni connessi a all'espletamento delle funzioni attribuite dalla presente norma, procedono, con risorse finanziarie proprie, ad assunzioni a tempo indeterminato, anche utilizzando graduatorie esistenti relative al personale in possesso delle professionalità declinate dal medesimo comma 1"».

Art. 8

8.1

Gallone, Pichetto Fratin, Damiani, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Al comma 1, dopo la lettera a-bis) *aggiungere la seguente:*

«*a-ter)* dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3"».

8.2

Gallone, Pichetto Fratin, Damiani, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Al comma 1, dopo la lettera a-bis) *aggiungere la seguente:*

«*a-ter)* dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. Per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito è ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, si dispone la riclassificazione della sede, ai fini dell'assegnazione del segretario comunale, da IV a III della tabella A di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972 n. 749"».

8.3

Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Berutti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

*Dopo il comma 1-*ter*, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Al comma 2 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: "per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 2022"».

8.4

Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Berutti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Dopo il comma 1-ter*, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. All'articolo 48, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 2022";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la sospensione di cui al presente comma, è estesa alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla legge n. 147 del 2013"».

8.5

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 dicembre 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'articolo 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, hanno diritto: *(a)* per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48, comma 11, decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte; *(b)* per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, comma 13, decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. All'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».

8.6

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Al comma 2, sostituire le parole: «15 gennaio 2020» *con le seguenti:* «15 luglio 2020».

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: «13, 95 milioni« *con le seguenti:* «14, 95 milioni» *e aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*b-bis*. Quanto a 1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

8.7

Modena, Cangini, Pagano, Aimi

Al comma 2, sostituire le parole: «15 gennaio 2020» *con le seguenti:* «15 aprile 2020».

8.8

Nastri, Zaffini, Maffoni

Al comma 2, sostituire le parole: «15 gennaio 2020» *con le seguenti:* «15 aprile 2020».

8.9

Modena, Cangini, Pagano, Aimi

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nelle misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».

All'onere di cui al comma precedente, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

8.10

Nastri, Zaffini, Maffoni

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».

8.11

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».

8.12

Cangini, Sciascia, Perosino

Dopo il comma 2-bis, *aggiungere i seguenti:*

«2-*ter*. Per coloro i quali avendo diritto al rinvio degli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ma che non ne hanno avanzato richiesta, sulle stesse somme rinviabili si applica la riduzione al 40 per cento degli importi dovuti. Il maggior versamento effettuato verrà rimborsato attraverso l'istituto dello sgravio fiscale, risarcibile in 5 annualità nei prossimi 5 anni a partire dal 2019, per coloro saranno capienti, attraverso la riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

2-*quater*. Per coloro che hanno cessato l'attività o per incapienza dei rimborsi ai sensi del comma precedente il rimborso avverrà attraverso 5 rate uguali saranno rimborsati direttamente dagli Enti preposti, sempre in 5 rate costanti, per l'importo pari al 60 per cento di quanto versato nel periodo di sospensione, a partire dall'annualità 2020».

8.13

Nastri, Zaffini, Maffoni

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 2-*bis*, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "1º gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche successivamente all'evento sismico"».

8.14

Modena, Cangini, Pagano, Aimi

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 2-*bis*, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 201 7, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "1º gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche successivamente all'evento sismico"».

8.15

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche successivamente all'evento sismico"».

8.16

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4.1 La riduzione del versamento prevista dal comma 2, si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, nei limiti delle risorse disponibili».

8.17

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4.1 All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 4, le parole: "i tre", sono sostituite dalle seguenti: "gli otto" e le parole: "e il 2020", sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 2025";

c) al comma 6, le parole: "dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari", sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro".

4.2 Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4.1, pari a 100 milioni per gli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui al comma 2 dell'articolo 99, allo scopo rifinanziando l'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

8.18

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo il comma 4-bis, *inserire il seguente:*

«4-*ter*. La riduzione del versamento prevista dal comma 2, si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».

8.19

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo il comma 4-bis*, inserire il seguente:*

«4-*ter*. All'articolo 46, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 4, le parole: "i tre", sono sostituite dalle seguenti: "gli otto" e le parole: "e il 2020", sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 2025";

c) al comma 6, le parole: "dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari", sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro"».

8.20

Modena, Cangini, Pagano, Aimi

Dopo il comma 4-bis, *inserire il seguente:*

«4-*ter*. All'articolo 46, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 4, le parole: "i tre", sono sostituite dalle seguenti: "gli otto" e le parole: "e il 2020", sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 2025";

c) al comma 6, le parole: "dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari", sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro"».

All'onere di cui al comma precedente, nel limite di 100 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

8.21

Modena, Cangini, Pagano, Aimi

Dopo il comma 4-bis*, inserire il seguente:*

«4-*ter*. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità

attuative della disposizione di cui al presente comma».

*All'onere di cui al comma precedente, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

8.0.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 8- ***bis.***

(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i 12 anni successivi; al secondo periodo le parole: "per il 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo dal 2019 al 2024";

c) il comma 4-*bis* è sostituito con il seguente:

"4-*bis*. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato";

d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: "Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2024, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e professionisti beneficiarie."».

8.0.2

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 8- ***bis.***

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 750 è aggiunto il seguente:

"750-*bis*. Fatto salvo il manifesto interesse da parte dell'amministrazione comunale al trasferimento, anche in parte, della proprietà delle Sae-Soluzioni abitative in emergenza e delle strutture temporanee a usi pubblici, in applicazione del comma 750, da destinare ad utilizzazioni di pubblico interesse, nelle aree e beni tutelati ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Commissario straordinario, al cessare dello stato di emergenza e il completamento delle attività di ricostruzione post terremoto dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, provvede, con oneri a carico del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, alla rimozione di tutte e Sae-Soluzioni abitative in emergenza e delle strutture

temporanee a usi pubblici, comprese le relative opere di urbanizzazione, realizzate su terreni occupati a titolo temporaneo, allo scopo della riduzione in pristino dello stato delle aree e dei beni tutelati e la restituzione ai proprietari delle aree nello stato in cui versavano al momento dell'occupazione, nel rispetto delle apposite ordinanze a suo tempo emanate dai comuni."».

8.0.3

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 8- ***bis.***

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia)

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del centro Italia, colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12».

8.0.4

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 8- ***bis.***

(Crediti prededucibili nelle procedure emergenziali)

1. Sono da considerare crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 26, e successive modifiche ed integrazioni (Legge Fallimentare), i crediti dei fornitori e dei subappaltatori di appaltatori, assoggettati a procedure concorsuali, già esecutori di lavori di ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo ed infrastrutturale, nonché del patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:

a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;

b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122;

c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. I crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori di cui al comma 1, vanno soddisfatti con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici, come quelli di cui alle lettere *a), b), c)* del comma 1, da incassare e/o già effettivamente incassate dagli organi della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto, con effetto anche per i crediti di cui al comma 1, già insinuati nel passivo fallimentare prima della sua entrata in vigore, per i quali sia pendente procedimento di opposizione, impugnazione o

revoca ex artt. 98 e 99 L.F. o ricorso per cassazione ex art. 99, comma 12 L.F».

8.0.5

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 8- ***bis.***

(Mutui Cassa depositi e prestiti)

1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a Comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-*bis* del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. La rinegoziazione avrà effetto dall'annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatesi a decorrere dal 2016. Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1º gennaio 2020, presentino le seguenti caratteristiche:

a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;

b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;

c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;

d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;

e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 2003;

f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari».

8.0.6

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 8- ***bis.***

(Misure di informazione)

1. I Commissari straordinari in carica, nominati per lo stato di emergenza o per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici sul territorio nazionale, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, riferiscono, ogni sei mesi, alle Commissioni parlamentari competenti in merito allo stato di attuazione degli interventi di propria competenza, alle risorse utilizzate, alle risorse disponibili nelle contabilità speciali a loro intestate, agli interventi ancora da realizzare e alla relativa stima ipotizzabile delle risorse ancora indispensabili ai fini del ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dalle calamità naturali.».

8.0.7

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art 8- ***bis.***

*(Modifiche all'art. 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le risorse non spese nel singolo anno possono essere utilizzate negli anni successivi"».

8.0.8

Cangini, Toffanin, Floris

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 8- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto legge n. 189 del 2016)*

1. All'articolo 50-*bis* sono aggiunte le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata alla permanenza dello stato di emergenza";

b) al comma 3-*bis* il periodo: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, per una durata non superiore al 31 dicembre 2019", è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati per una durata non superiore al 31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dal comma 1-*bis*, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.9

Floris, Toffanin, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 8- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 50-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 2, dell'articolo 50-*bis* del decreto legge 189 del 2016, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "dall'elenco speciale dei professionisti", aggiungere le parole: "relativamente al territorio dell'Ente di appartenenza e, per i Comuni, anche per i territori dei Comuni confinanti";

b) aggiungere in fine il seguente periodo: "Sono fatti salvi gli incarichi assunti all'entrata in vigore della presente disposizione".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 50-*bis* del decreto legge 189 del 2016, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. I contratti a tempo determinato di cui al presente articolo, possono essere prorogati anche oltre 36 mesi in deroga alle vigenti normative in materia"».

8.0.10

Floris, Toffanin, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 8- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Tenuto conto del maggior numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, gli stessi sono autorizzati ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso degli anni 2020 e 2021, ulteriori unità di personale con profilo professionale di tipo tecnico, contabile o amministrativo, fino ad un massimo di otto unità

ciascuno, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-*ter*. Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 5-*bis* possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

5-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis* il Commissario straordinario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza."».

8.0.11

Toffanin, Floris, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 8- ***bis.***

*(Introduzione dell'articolo 50-*ter *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 50-*ter*.

(Stabilizzazione personale nei comuni completamente distrutti)

1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere di cui all'articolo 50-*bis*, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa sul personale nonché alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono stabilizzati presso le Regioni di appartenenza e dislocati nei medesimi Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*."».

8.0.12

Toffanin, Floris, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 8 ***-bis.***

(Modifica all'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016)

1. Dopo l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 50-*ter*.

(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)

1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-*bis*, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 24 mesi. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai

fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 50-*bis* che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'art. 4 comma 3".».

8.0.13

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 50 1-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 50-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-*septies* è inserito il seguente:

"*3-octies.* I comuni possono procedere alla copertura della propria pianta organica, mediante la puntuale e piena sostituzione del personale dipendente che abbia maturato i requisiti per il collocamento a riposo d'Ufficio o per il quale siano state avviate le procedure di mobilità".».

8.0.14

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Introduzione dell'articolo 12-bis *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 50-*ter*.

(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)

1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-*bis*, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 36 mesi e comunque nel limite delle risorse disponibili ai sensi del successivo comma 2. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 50-*bis* che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'art. 4 comma 3. A tal fine la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario è incrementata di 8,300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 8,300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

8.0.15

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-*bis*, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-*bis* 11, 13 e 16, 50, 50-*bis*, 51, comma 4, dal comma 1 del presente articolo" sono inserite le seguenti: "e dagli obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe

inserite nel presente decreto per la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei Comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-*bis"*.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione valutata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.».

8.0.16

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità" sono sostituite con le seguenti: "fino a 600 unità" e le parole: "e 8,300 milioni per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "e 24,900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, nel limite di 16,600 milioni di euro per l'annualità 2020 e di 24,900 milioni per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.17

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Introduzione dell'articolo 50-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 50-*ter.*

(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)

1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-*bis*, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 36 mesi. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 50-*bis* che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'art. 4 comma 3".».

8.0.18

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Sospensione di termini in materia di giustizia)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal

seguente:

"3. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2, ad eccezione di quelle riguardanti le sezioni distaccate. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica".

2. La modifica di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario».

8.0.19

Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Sospensione di termini in materia di giustizia)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2, ad eccezione di quelle riguardanti le sezioni distaccate. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica".

2. La modifica di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario.».

8.0.20

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Ulteriori misure di accelerazione della ricostruzione: introduzione della procedura Sisma Bonus Potenziato. Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico nelle aree colpite dal Sisma centro Italia del 2016 e 2017)

1. Per favorire procedure semplificate ed accelerative della ricostruzione i soggetti di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. e in deroga a quanto già previsto dagli Artt. 6, 7, 8 e a tutte le norme incompatibili cori tale ulteriore modalità di ristoro del danno subito da soggetti privati, sia per immobili destinati ad abitazione principale o secondaria che per quanto riguarda le attività produttive o edifici destinati ad attività produttive non utilizzati al momento del sisma viene introdotta una ulteriore modalità di riparazione e ricostruzione dei beni immobili danneggiati dal Sisma Centro Italia 2016 attraverso l'introduzione del SISMA BONUS POTENZIATO attraverso le seguenti norme:

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*octies*, è inserito il seguente:

"*1-nonies.* Per garantire la massima celerità nella ricostruzione di edifici residenziali e produttivi nelle aree colpite dal sisma Centro Italia 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* nonché nei Comuni al di fuori di tale perimetrazione ma danneggiati dagli stessi eventi sismici ed per i quali siano state redatte schede AEDES con esito 'B', 'C' o 'E' al fine del rientro delle famiglie sfollate e delle attività produttive interrotte, nonché garantire ai fabbricati (residenziali e produttivi) l'adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto ai contributi previsti dagli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 13 del

decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i.puo' optare, per l'utilizzo dello strumento del Sisma Bonus per la riparazione o ricostruzione in luogo dell'utilizzo dei contributi di cui sopra.

Solo per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 definito dal decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. il sisma *bonus* viene potenziato e delimitato agli importi di cui sotto:

a) Importo massimo ammissibile di lavori su cui calcolare il beneficio fiscale esteso ad euro. 400.000;

b) Detrazioni fiscali per interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 così suddiviso:

I. Sino al 100% degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi e legittimamente sostenuti, che prevedano interventi edilizi di adeguamento sismico dei fabbricati interessati, alle norme attualmente in vigore in materia di realizzazione di costruzione edifici in zone sismiche 1, 2 e 3;

II. Sino al 95% degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a due classi di rischio inferiori;

III. Sino al 90% degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a una sola classe di rischio inferiori.

Qualora il Bonus venisse ceduto a terzi, tra le varie voci di costo ammissibili a detrazione, i beneficiari potranno conteggiare anche i costi sostenuti per l'attualizzazione del contributo (relativo al costo per gli interessi in quanto il Bonus viene rimborsato in 5 quote annuali costanti) valutato nel massimo del 10% degli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma e comunque come rendicontato dai cessionari del *Bonus*.

Analogamente a quanto previsto dall'Art.10 della legge n. 34 del 2019 il beneficiario, contribuente IRPEF, danneggiato dagli eventi sismici del 2016 potrà optare, qualora il suo contributo Irpef non si dimostri capiente ad assorbire gli sgravi fiscali previsti dalla legge n. 90 del 2013, per un contributo di pari ammontare con sconto in fattura o prestito dell'Istituto di Credito prescelto (come definito nell'importo dall'attribuzione da parte dell'USR o dei Comuni delegati ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019 del relativo livello Operativo), sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, o dall'Istituto di Credito prescelto dal richiedente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, o all'Istituto di Credito da Lui prescelto con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi".

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore o con l'Istituto di credito.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16 -*bis*, comma 1, lettera *h)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi o ai propri Istituti di Credito. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi o

al proprio Istituto di Credito con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi».

8.0.21

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Proroga sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole "a decorrere dal 1º gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimato in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

8.0.22

Cangini, Sciascia, Perosino, Rossi, Pichetto Fratin, Damiani

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Disposizioni in materia di versamenti fiscali e contributivi)

1. Sono esentati dagli adempimenti e dai pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico».

8.0.23

Toffanin, Floris, Cangini, Pagano, Modena

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Disposizioni in materia di personale assunto a tempo determinato)

1. Al personale assunto a tempo determinato anche con contratti di collaborazione, per esigenze di ricostruzione pubblica e privata connessa agli eventi sismici iniziati a far data dal 24 agosto 2016, non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, relativamente alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato».

8.0.24

Toffanin, Floris, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Personale in servizio presso la Struttura del Commissario straordinario)

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricostruzione, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio presso la Struttura del Commissario straordinario, già collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi

dell'articolo 50 comma 3 lettera *a)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in deroga alla normativa di settore è prorogato fino al 31 dicembre 2021.

1-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, si provvede mediante riduzione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sul Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

8.0.25

Cangini, Sciascia, Perosino

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dopo le parole: "Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-*bis*, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-*bis* 11, 13 e 16, 50, 50-*bis*, 51, comma 4, dal comma 1 del presente articolo" sono inserite le seguenti: "e dagli obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe inserite nella presente legge per la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei Comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016"».

8.0.26

Biasotti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* dell'articolo 2 dopo le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021".

b) al comma 3-*bis* dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

c) al comma 1 dell'articolo 9-*bis* è aggiunto il seguente periodo: "Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali".

d) al comma 1 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "presso il porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale";

e) al comma 1 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84," sono sostituite dalle seguenti: "le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024".

f) al comma 2 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "degli scali del sistema";

g) al comma 2 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti autorizzati ex articolo 17 della legge 28

gennaio 1994, n. 84";

2. Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale al comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. Al fine di consentire uno sviluppo delle attività portuali in linea con le disposizioni unionali in materia di libertà di stabilimento, al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: "non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale" sono soppresse».

8.0.27

Biasotti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova)

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* dell'articolo 2 dopo le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021".

b) al comma 3-*bis* dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

c) al comma 1 dell'articolo 9-*bis* è aggiunto il seguente periodo: "Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali";

d) al comma 1 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "presso il porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale";

e) al comma 1 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84," sono sostituite dalle seguenti: "le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024".

f) al comma 2 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "degli scali del sistema";

g) al comma 2 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti autorizzati *ex* articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84"».

8.0.28

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone, Gasparri, Quagliariello, Battistoni, Lonardo, Cangini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

8.0.29

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Damiani, Cangini, Ferro, Gasparri, Fantetti, Saccone, Gallone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Proroga stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. All'articolo 2-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 44 è sostituito con il seguente:

"*44.* Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente".».

8.0.30

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Cangini, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone, Gasparri, Battistoni

Dopo l' **articolo** *, aggiungere i seguenti:*

«Art. 8- ***bis.***

(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili nelle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2018, n, 145, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 13 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.31

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Cangini, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone, Battistoni, Gasparri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Proroga sospensione mutui degli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il comma 1006 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito con i seguenti:

"*1006.* Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1006-bis. Gli oneri di cui al comma 1006, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

1006-ter. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1006 e 1006-*bis* quantificati in 1,4 milioni di

euro per l'anno 2021 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

8.0.32

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Cangini, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone, Gasparri, Battistoni, Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)

1. Il comma 987, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito con il seguente:

"*987*. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122".».

8.0.33

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone, Cangini, Gasparri, Battistoni, Quagliariello, Fazzone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Proroga del credito d'imposta per investimenti conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2020", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

Art. 9

9.1

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Per gli esercizi 2019-2021, le imprese ubicate nel cratere sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-*bis* del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

9.0.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9.1.

All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"*5-bis.* La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, e nell'area del cratere sismico costituita dai comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016"».

9.0.2

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9.1.

(Disposizioni per famiglia)

1. Ai nuclei familiari residenti nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di cui agli allegati I, 2 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per dodici mensilità».

9.0.3

Bagnai, Arrigoni, Bruzzone, Briziarelli, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9.1.

1. All'articolo 1-*septies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021"».

9.0.4

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9.1.

*(*Bonus *sisma)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*octies*, aggiungere il seguente:

"*1-novies.* A decorrere dal lo gennaio 2020, per gli interventi di adozione di misure antisismiche che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore, effettuati su immobili appartenenti alla categoria catastale D2 e localizzati nei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la spesa massima ammissibile è elevata da 96.000 euro a 200.000 euro".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9.0.5

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9.1.

1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria».

9.0.6

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9.1.

1. A decorrere dall'anno 2020 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i comuni dei

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2018-2019, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità dei Comuni di cui al comma precedente, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare».

9.0.7

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9.1.

*(Modifiche all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. Al comma 2 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire il primo periodo con il seguente: "Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'art. 67-*quater*, comma 2, lettera *a)*".».

9.0.8

Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. Al comma 2 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire il primo periodo con il seguente: "Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la

domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'art. 67-*quater*, comma 2, lettera *a)*".».

Art. 9-*bis*

9-bis.1.

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Al comma 1, capoverso 5-bis*, dopo le parole:* «agli skilift» *inserire le seguenti:* «e alle seggiovie».

9-bis.0.1.

Cangini, Pagano, Modena, Aimi

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9 ***-bis*** **.1.**

(Deroga Centrali Uniche di Committenza estesa ai Comuni del cratere)

1. L'articolo 1 comma 1 lettera *a)* del decreto legge 32 del 2019, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 14 giugno 2019, si applica anche ai Comuni non Capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 del decreto legge 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016.».

9-bis.0.2.

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9 ***-bis*** **.1.**

(Deroga Centrali Uniche di Committenza estesa ai Comuni del cratere)

1. L'articolo 1 comma 1 lettera *a)* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applica anche ai Comuni non Capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

9-bis.0.3

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Assunzione di personale presso gli Uffici Territoriali del Governo)

1. Il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale, per gli anni 2020 e 2021, n. 50 unità di personale contrattualizzato non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenente all'area III, fascia F/1 e all'area seconda, fascia F/2, da destinare alle prefetture-uffici territoriali del Governo coinvolte negli interventi per la riparazione, la ricostruzione l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nei Comuni di cui agli allegati n.1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministero dell'Interno determina con proprio provvedimento i profili professionali e il numero delle unità di personale, nel limite massimo di 50 unità, da assegnare a ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo per le esigenze di cui al precedente comma.

3. Le assunzioni sono effettuate con ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato, indetti dalle Amministrazioni pubbliche.

4. Agli oneri conseguenti alle iniziative assunzionali di cui ai precedenti commi, pari a 2.000.704,5 euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quando a 704,5 euro per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, quando a 2.000.000 euro per l'anno 2020 e 2.000.704,5 euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9-bis.0.4

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis.*** **1.**

(Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile)

1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il "Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile" di seguito Supporto.

2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.

4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9-bis.0.5

Pagano, Cangini, Modena, Aimi

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis.*** **1.**

(Modifiche all'articolo 21 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

1. Alla lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 21 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, sostituire le parole: "Per l'anno 2019 è destinato altresì un contributo di

500.000 euro", con le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro".

2. Ai maggiori oneri conseguenti alle previsioni di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di 500.000 euro per il 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9-bis.0.6

Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Berutti, Cangini

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis.*** **1.**

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3 e 3-*ter* sono abrogati;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*quater*. Per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito d'imposta ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, o a banche o a intermediari finanziari".

2. Il comma 2-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 è soppresso.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 150 milioni per il 2020, e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n.145».

9-bis.0.7

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Berutti

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis.*** **1.**

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dopo il comma 1-*ter*, aggiungere il seguente:

"1-*quater*. Nei comuni indicati negli Allegati del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei casi di intervento di demolizione e ricostruzione, finanziate con fondi pubblici o privati, totale o parziale, è consentita la ricostruzione anche in deroga alle distanze stabilite dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, rispettando la volumetria esistente o/e utilizzando il piano casa, previa autorizzazione del Comune il quale è tenuto alla verifica della

situazione che sia uguale o migliorativa e modificare il PRG in base alle scelte fatte anche, dove si ritiene opportuno l'adozione di un piano particolareggiato. Le varie casistiche sono rimandate ad ordinanza del commissario straordinario"».

9-bis.0.8

Cangini, Giro

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis.*** **1.**

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 6, comma 1, dopo la lettera *e-quinquies*, aggiungere la seguente:

"*e-sexies.* Le opere pubbliche o realizzate da privati per finalità aggregative culturali o sociali nel corso dello stato di emergenza deliberato a seguito di eventi naturali"».

9-bis.0.9

Cangini, Giro

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis.*** **1.**

(Modifiche al decreto legislativo n. 42 del 2004 in materia di procedure edilizie semplificate)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* In caso di stato di emergenza, formalmente deliberato, le opere pubbliche o realizzate da privati per finalità aggregative culturali o sociali, possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo"».

9-bis.0.10

Moles, Giro, Cangini, Modena, Alderisi

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis.*** **1.**

(Misure in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

3. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite: dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

4. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

5. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,

del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

6. Il comma 762, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.

7. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

8. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

9. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge n. 145 del 2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

10. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

11. Agli oneri derivanti dal comma 4 nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, a quelli derivanti dal comma 6 pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021, agli oneri

derivanti dal comma 7, nonché a quelli derivanti dal comma 8 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

12. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a)*," sono aggiunte le seguenti: parole: "*c)* e *d)*,".

13. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a)*, *b)*" sono aggiunte le seguenti: ", *c)* e *d)*,";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,";

14. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

15. Ai maggiori oneri conseguenti alle previsioni di cui al presente articolo, si provvede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, nel limite annuale di 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

9-bis.0.11

Moles, Giro, Cangini, Modena, Alderisi

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis.*** **1.**

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente».

9-bis.0.12

Bernini, Cangini, Modena, Pagano, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis.*** **1.**

(Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9-bis.0.13

Bernini, Cangini, Modena, Pagano, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***bis*** **.1.**

(Modifiche al decreto-legge n. 74 del 2012 in materia di credito di imposta)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n.74 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n.122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a)*," sono aggiunte le seguenti parole: "*c)* e *d)*,".

2. Al comma 1 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a)*, *b)*" sono aggiunte le seguenti parole: ", *c)* e *d)*,";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,"».

9-bis.0.14

Cangini, Modena, Pagano, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***bis*** **.1.**

1. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9-bis.0.15

Bernini, Cangini, Modena, Pagano, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***bis*** **.1.**

(Modifiche all'art. 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012)

1. All'art. 67-*ter* del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito dalla legge 134 del 2012, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. A decorrere dal 2 marzo 2020, il personale di cui al comma 6, del presente articolo, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione."»

9-bis.0.16

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***bis*** **.1.**

(Disposizioni in materia di sismabonus)

1. All'articolo 16, comma 1-*bis* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: "Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo, in deroga all'importo suindicato, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie

dell'immobile. Qualora si provveda all'applicazione sull'immobile di sistemi di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza del medesimo immobile, la detrazione di cui al presente comma nonché ai commi da 1-*ter* a 1-*quinquies*, spetta in misura maggiore e pari al 90 per cento".

2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in 300 milioni di euro annui, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

9-bis.0.17

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***bis.*** **1.**

(Disposizioni in materia di sisma bonus)

1. Dall'anno 2019, la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-*septies* del decreto-legge 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013. Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica».

9-bis.0.18

Cangini, Modena, Pagano, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***bis*** **.1.**

(Modifiche all'art. 11, comma 13, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

1. Al comma 13 dell'art. 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, aggiungere in fine le seguenti parole: "e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'art. 67-*quater*, comma 2, lett. *a)*"».

9-bis.0.19

Gallone, Serafini, Alfredo Messina, Ronzulli, Sciascia, Caliendo, Paroli, Romani, Barachini, Galliani, Craxi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***bis*** **.1.**

(Utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è

soppressa».

9-bis.0.20

Bernini, Aimi, Barboni, Gallone, Serafini, Alfredo Messina, Ronzulli, Sciascia, Caliendo, Paroli, Barachini, Galliani, Craxi, Causin, Ferro, Toffanin, De Poli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***bis.*** **1.**

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. Agli oneri di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione nei limiti di 20 milioni per l'anno 2021 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9-bis.0.21

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***bis*** **.1.**

(Disposizioni in materia di sismabonus)

1.All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-*bis*. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti per i cui si è attivato l'iter di cui al comma 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 come indicato al comma 1-*bis* del presente articolo. Per la fruizione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante come definito ai commi 1-*bis* e seguenti del presente articolo; accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui a1 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

9-bis.0.22

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***bis*** **.1.**

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma

761, della legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

2. All'onere conseguente alle previsioni di cui al comma 1, si provvede nel limite di 2 milioni di euro per il 2021, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze».

9-bis.0.23

De Siano, Carbone, Cesaro, Lonardo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***bis*** **.1.**

1. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal precedente comma, si applicano anche ai comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede nei limiti di 30 milioni per il 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9-bis.0.24

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*** **.1.**

(Prosecuzione al 2026 della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre 2019", sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2026";

b) al comma 4, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i 9 anni successivi";

c) il comma 4-*bis* è sostituito con il seguente:

"*4-bis.* L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato";

d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: "Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2026, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che verranno ogni anno dovranno essere previste dalla legge di

Bilancio"».

9-bis.0.25

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*** **.1.**

(Prosecuzione al 2026 della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre 2019", sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2026"».

9-bis.0.26

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*** **.1.**

(Modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"*5-bis.* Alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale, o che intraprendono una nuova iniziativa economica, all'interno dei Comuni di cui ai commi 1 e 5 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono concesse le esenzioni di cui al comma 2, lettere *a)*, b), *c)* e *d)* per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i dieci anni successivi".».

9-bis.0.27

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*** **.1.**

(Estensione della possibilità di istituire una ZES per l'area Appenninica gravemente colpita dal Sisma 2016)

1. All'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

"4-*ter*. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata".

Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con i limiti di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto, è istituita una Zona Economica Speciale.

Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio, amministrativo le imprese insediate nel territorio della ZES e che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2050 che svolgono all'interno del territorio della ZES attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti. Il presente regime non si applica alle attività finanziarie e assicurative. Sono escluse dai benefici le iniziative economiche per le quali non verrà riconosciuto un beneficio territoriale diretto in base all'applicazione di paramenti che saranno oggetto di apposito regolamento o provvedimento. Le imprese e i professionisti che svolgono la loro attività all'interno della ZES e quelle che la inizieranno tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2050 potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF-IRES) sino al periodo di imposta 2050;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sino al periodo di imposta 2050;

c) esenzione sino al periodo di imposta 2050 dalle imposte municipali proprie per gli immobili situati all'interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività;

l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione.

d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreno e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche nella ZES;

e) esenzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese sino all'anno di imposta 2050.

I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione dall'Imposta sul Valore Aggiunto su tutte le operazioni poste in essere dagli stessi inerenti l'esercizio della loro attività. I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione da qualsiasi tipo di dazio doganale in entrata ed in uscita dalla ZES e da e per qualsiasi Paese del Mondo Italia inclusa. Le imprese possono godere dei benefici di cui agli articoli precedenti alle seguenti condizioni:

a) mantenere l'attività all'interno della ZES sino al 31 dicembre 2050, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione dei benefici goduti, salvo i casi che verranno disciplinati con apposito regolamento.

b) almeno il 90 per cento del personale e dei collaboratori deve essere residente nella ZES; a tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione. I soggetti economici che operano all'interno della ZES o che trasferiscono la loro attività nella ZES da altri territori dello Stato Italiano beneficeranno dello svincolo degli obblighi contributivi e previdenziali. Ciò comporta la facoltà per gli stessi soggetti di richiedere il rimborso del totale delle somme versate agli Enti di competenza che liquideranno le stesse applicando le regole del sistema contributivo come se fosse decorso il termine per l'entrata in pensione.

Resta inteso che gli stessi soggetti economici (imprese, imprenditori, professionisti tutti) beneficeranno dell'esclusione dei versamenti obbligatori a titolo di contributi previdenziali e pensionistici.

Chiunque, sia esso lavoratore dipendente o autonomo, abbia la residenza nella ZES beneficia

della totale esclusione da ogni tipo di Imposta o tassa comprese le accise sui prodotti petroliferi.

La distribuzione di carburanti e lubrificanti da parte di distributori situati all'interno della ZES è esclusa da ogni tipo di tassa o accisa. La produzione di carburanti e lubrificanti è vietata come è vietata la produzione di prodotti chimici. Sarà facoltà della Fondazione *Authority* vietare l'esercizio di specifiche attività ritenute dalla stessa non conformi alla natura del territorio su cui sarà istituita la ZES».

9-bis.0.28

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*** **.1.**

(ZES per l'area Appenninica gravemente colpita dal sisma 2016)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"*4-ter*. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata o singola le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata, deve ricomprendere i comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

4-quater. La ZES, istituita in base all'art 4 ter del decreto 91/2017 deve essere condivisa con le categorie competenti in materia e ancorata a dei principi fondamentali per la rinascita delle aree interessate già soggette al fenomeno dello spopolamento. Le misure devono individuare la compartecipazione dei residenti del cratere da almeno 3 anni come obbligatoria e, data la disomogeneità del territorio, individuare in maniera specifica i tipi di investimento che possono essere effettuati"».

9-bis.0.29

Pagano, Cangini, Modena, Aimi

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*** **.1.**

(Modifiche all'articolo 2 -bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

1. Al comma 40, primo periodo, dell'art. 2-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 1 72, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "interventi di ricostruzione pubblica" sono aggiunte le seguenti "o privata";

b) le parole: "ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti" sono soppresse».

9-bis.0.30

Cangini, Pagano, Modena, Aimi

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*** **.1.**

(Disposizione in materia di pagamento delle rate dei mutui concessi dalla CDDPP agli enti locali)

1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n.205 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9-bis.0.31

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*** **.1.**

(Attuazione art. 12, comma 1, lettera d)*, del D. lgs. 1/2018 - Continuità amministrativa)*

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività di cui all'art. 12 comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) attiva in regime di Convenzione con il Dipartimento della protezione civile il servizio a supporto degli Enti Locali, denominato Servizio di continuità amministrativa.

2. Il Servizio di cui al comma 1 è svolto sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, gli obiettivi prioritari e le risorse necessarie per:

a) curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi del personale comunale qualificato da mobilitare in occasione di eventi;

b) coordinare l'impiego del personale dei comuni capoluogo di città metropolitana e dell'area metropolitana, mobilitato in caso di emergenza, ai sensi del DCDPC n 2642 del 26 giugno 2018, di attuazione del DPCM 12 aprile 2018, cui potrà essere affiancato il personale di cui alla lettera precedente;

c) promuovere l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi utili per assicurare l'effettiva continuità amministrativa nei territori assistiti;

d) promuovere attività di formazione del personale selezionato dai comuni per operare in contesti emergenziali;

e) fornire atti di indirizzo ai Comuni e alle Città Metropolitane, nella predisposizione della pianificazione comunale;

f) favorire la diffusione della cultura di protezione civile e della resilienza delle comunità locali.

3. Il numero delle unità di personale dei Comuni da mobilitare per ciascun evento calamitoso è stabilito con le Ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile protezione civile, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli enti di provenienza sono autorizzati a sostituire le unità temporaneamente assegnate agli Enti colpiti dagli eventi calamitosi nei limiti delle risorse stabilite con le medesime ordinanze.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione gravano sono a carico del fondo per la gestione dell'emergenza di cui all'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

9-bis.0.32

De Siano, Carbone, Cesaro

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*** **.1.**

1. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal precedente comma, si applicano anche ai comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede nei limiti di 30 milioni per il 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

9-bis.0.33

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*** **.1**

(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 1 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i 9-12 anni successivi;" al secondo periodo le parole: "per il 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo dal 2019 al 2024";

c) il comma 4-*bis* è sostituito con il seguente:

"*4-bis.* L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato";

d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: "Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2029, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che verranno ogni anno dovranno essere previste dalla legge di Bilancio".».

Art. 9-*quater*

9-quater.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Al comma 1, premettere i seguenti commi

«01. All'articolo 2-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

"1-*ter*. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, nonché nei limiti del volume e dell'altezza massima dell'edificio demolito".

02. All'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'ultimo periodo, dopo le parole: "con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi" sono inserire le seguenti: "degli art. 10 e 45"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

(Modifiche agli articoli 2-*bis*, 3 e 94-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

9-quater.2

Lonardo, Cangini, Pagano, Gallone

All'articolo 9-quater *apportare le seguenti modifiche:*

a) *il punto 1.3 è sostituito dal seguente:*

«1.3) alla fine del numero 3) sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione degli interventi situati nelle località sismiche a bassa sismicità (zone 3 e 4) ed in quelle ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2), limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15g e 0,20g"»;

b) *il punto 2.2 è sostituito dal seguente:*

«dopo il numero 2) è aggiunto il seguente punto:

"2-*bis*. le riparazioni e gli interventi locali sugli edifici e sulle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2), limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15g e 0,20g e a quelli situati nelle zone a bassa sismicità 3 e 4;"».

Art. 9-*sexies*

9-sexies.0.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***sexies.* 1.**

(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. Al comma 5 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019."».

9-sexies.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***sexies* .1.**

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-*bis*, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, a

valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.».

9-sexies.0.3

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***sexies* .1.**

*(Modifica all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*ter*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari a euro 4. 726.860,87 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera *a)* del CCNL del 21.05.2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva."».

9-sexies.0.4

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***sexies.* 1.**

(Modifica all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78)

1. In deroga all'articolo 6, commi 7, 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, può effettuare spese per incarichi di studio e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, nonché per missioni, nei limiti strettamente necessari a garantire le proprie esigenze organizzative, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa e della spesa complessiva di personale».

9-sexies.0.5

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***sexies* .1.**

*(Modifica all'articolo 67-*quater *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis.* Hanno diritto, altresì, alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa."».

9-sexies.0.6

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***sexies.* 1.**

(Modifiche agli articoli 3 e 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni

a) sostituire la lettera *a)* con la seguente:

"*a)* la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune;";

b) dopo la lettera *e-bis)* è inserita la seguente:

«*e-ter)* la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere.".

2. Al comma 5-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: "dal competente vice commissario d'intesa con il sindaco,", sono inserite le seguenti: "indipendentemente dall'ubicazione degli stessi,".

9-sexies.0.7

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***sexies.*** **1.**

(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1.Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "in esito allo stato finale,", sopprimere le seguenti: "decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,"».

9-sexies.0.8

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***sexies.*** **1.**

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78).

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata, qualora il ritardo sia loro imputabile, del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per

cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici su indicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:

- OPCM 3978 del 08/11/2011;
- OPCM 4013 del 23/03/2014;
- D.C.D. n. l 08 del 18/04/2012;
- L. 125 del 15/08/2015.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000, 00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni».

9-sexies.0.9

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***sexies.* 1.**

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-*bis*, primo periodo, sostituire le parole: "ad uso scolastico e universitario", con le seguenti: "ad uso pubblico";

b) al comma 9-*bis*, sostituire le parole: "31 dicembre 2019" con le seguenti: "31 dicembre 2022";

c) al comma 9-*bis*, dopo le parole: "applicando per l'affidamento di lavori, servizi", aggiungere le seguenti: ", compresi i servizi di ingegneria e di architettura,";

d) al comma 9-*ter*, sostituire le parole: "ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-*bis*, i soggetti attuatori si avvalgono" con le parole: "ad uso pubblico, di cui al comma 9-*bis*, i soggetti attuatori possono avvalersi"».

9-sexies.0.10

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***sexies* .1.**

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*1-bis.* Per l'anno 2020, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma, è altresì assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di 4 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

9-sexies.0.11

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***sexies* .1.**

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila ed al Comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-*bis*, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, nonché per il personale assunto dal Comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell'Aquila e al Comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila e il Comune di Fossa calcolano la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.».

9-sexies.0.12

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***sexies*** **.1.**

*(Modifica all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*ter*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari ad euro 7.589.000 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila ed ai restanti Comuni del Cratere come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, a norma dell'articolo 67, comma 5, lettera *a)* del CCNL del 21.05.2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva".».

9-sexies.0.13

Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***septies.***

*(Modifiche all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. Al comma 5 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente:

"Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 20121 n. 134, in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019"».

9-sexies.0.14

Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***septies.***

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila di attuare le 'procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-*bis*, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.».

9-sexies.0.15

Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***septies.***

(Modifica all'articolo 67 -ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. All'articolo 67-*ter*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari a euro 4.726.860,87 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera *a)* del CCNL del 21.05.2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva".».

9-sexies.0.16

Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***septies.***

(Modifica all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78)

1. In deroga all'articolo 6, commi 7, 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, può effettuare spese per incarichi di studio e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, nonché per missioni, nei limiti strettamente necessari a garantire le proprie esigenze organizzative, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa e della spesa complessiva di personale».

9-sexies.0.17

Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***septies.***

(Modifica all'articolo 67 -quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Hanno diritto, altresì, alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009; n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa".».

9-sexies.0.18

Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***septies.***

(Modifiche agli articoli 3 e 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera *a)* con la seguente:

"*a)* la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i

familiari in linea retta del proprietario, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune;";

b) dopo la lettera *e-bis)* è inserita la seguente:

"*e-ter)* la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere.".

2. Al comma 5-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: "dal competente vice commissario d'intesa con il sindaco,", sono inserite le seguenti: "indipendentemente dall'ubicazione degli stessi,"».

9-sexies.0.19

Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***septies.***

(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "in esito allo stato finale,", sopprimere le seguenti: "decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,"».

9-sexies.0.20

Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***septies.***

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«*5-bis*. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dal concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata, qualora il ritardo sia loro imputabile, del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte

del beneficiario agli uffici su indicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare: OPCM 3978 del 08/11/2011; OPCM 4013 del 23/03/2014; D.C.D. n. 108 del 18/04/2012 - L. 125 del 15/08/2015.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni.».

9-sexies.0.21

Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***septies.***

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-*bis*, primo periodo, sostituire le parole: "ad uso scolastico e universitario", con le seguenti: "ad uso pubblico";

b) al comma 9-*bis*, sostituire le parole: "31 dicembre 2019" con le seguenti: "31 dicembre 2022";

c) al comma 9-*bis*, dopo le parole: "applicando per l'affidamento di lavori, servizi", aggiungere le seguenti: ", compresi i servizi di ingegneria e di architettura,";

d) al comma 9-*ter*, sostituire le parole: "ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-*bis*, i soggetti attuatori si avvalgono" con le parole: "ad uso pubblico, di cui al comma 9-*bis*, i soggetti attuatori possono avvalersi"».

9-sexies.0.22

Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***septies.***

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis.* Per l'anno 2020, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma, è altresì assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di 4 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9-sexies.0.23

Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***septies.***

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune de L'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città de L'Aquila)

1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila ed al Comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-*bis*, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, nonché per il personale assunto dal Comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell'Aquila e al Comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila e il Comune di Fossa calcolano la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento».

9-sexies.0.24

Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***septies.***

*(Modifica all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*ter*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari ad euro 7.589.000,00 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila ed ai restanti Comuni del Cratere come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, a norma dell'articolo 67, comma 5, lettera *a)* del CCNL del 21 maggio 2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva"».

Art. 9-*octies*

9-octies.1

Quagliariello

Al comma 1, premettere i seguenti commi:

«01. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui", aggiungere il seguente: "Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro".

02. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 01, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9-octies.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui", aggiungere il seguente: "Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro".

02. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 01, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9-octies.0.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***octies*** **.1.**

(Equiparazione della legislazione in materia di sanatorie, tra gli edifici ricadenti in comuni danneggiati dal sisma interni ed esterni al cratere)

1. Al comma 1 dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 1, commi 1 e 2 del".».

9-octies.0.2

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***octies.*** **1.**

(Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni terremotati)

1. Al comma 986 dell'articolo 1, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Per l'anno

2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020" e dopo le parole: "2 milioni di euro" sono inserite le seguenti: "per ciascun anno".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 stimato in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

9-octies.0.3

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone, Gasparri, Quagliariello, Moles, Battistoni, Lonardo, Cangini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9- ***octies.*** **1.**

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

Art. 9-*decies*

9-decies.1

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e le parole: "possono derogare" sono sostituite dalla seguente: "derogano"».

9-decies.0.1

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***decies*** **.1.**

(Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile)

1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il "Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile" di seguito Supporto.

2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.

4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 1 del 2018

sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9-decies.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' ***articolo*** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***decies*** **.1.**

*(Modifiche all'articolo 17-*bis *del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)*

1. Al comma 1 dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire le parole: ", per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," con le seguenti: "fino al 31 marzo 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9-decies.0.3

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***decies*** **.1.**

*(Modifiche all'articolo 17-*bis *del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)*

1. All'articolo 17-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016 nonché ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-*bis*, non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, a condizione che nei predetti Comuni siano presenti presidi ospedalieri"».

9-decies.0.4

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***decies*** **.1.**

*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Al comma 3 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora non venga esercitata la suddetta facoltà".».

9-decies.0.5

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***decies*** **.1.**

*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-*septies* è aggiunto il seguente:

"3-*octies*. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile."».

9-decies.0.6

Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***undecies.***

*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Al comma 3 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora non venga esercitata la suddetta facoltà"».

9-decies.0.7

Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***undecies.***

*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1.All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-*septies* è aggiunto il seguente:

"3-*octies*. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile."».

Art. 9-*undecies*

9-undecies.1

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Sopprimere l'articolo.

9-undecies.0.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***undecies*** **.1.**

*(Modifiche all'articolo 46-*quinquies *del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)*

1. All'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 201 7, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-*bis*. Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere"».

9-undecies.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***undecies* .1.**

*(Modifiche all'articolo 46-*quinquies *del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)*

1. All'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-*bis*. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-*quinquies*, sesto periodo."».

9-undecies.0.3

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***undecies* .1.**

*(Modifiche all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

"9-*bis*. A decorrere dal 2 marzo 2020, il personale di cui all'articolo 67-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione."».

9-undecies.0.4

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***undecies* .1.**

*(Modifiche all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

"5-*bis*. Il personale di cui al comma 5, comandato o fuori ruolo in applicazione di previsioni di legge che derogano al preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni di appartenenza, può essere temporaneamente sostituito nei limiti massimi pari a 5 unità per il Comune dell'Aquila e 3 unità per i restanti comuni del cratere con contratti di durata pari al periodo di comando o fuori ruolo. Per l'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata"».

9-undecies.0.5

Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***duodecies.***

*(Modifiche all'articolo 46-*quinquies *del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)*

1. All'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-*bis*. Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere."».

9-undecies.0.6

Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***duodecies.***

*(Modifiche all'articolo 46-*quinquies *del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)*

1. All'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-*bis.* Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-*quinquies*, sesto periodo."».

9-undecies.0.7

Quagliariello

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9 ***-duodecies.***

*(Modifiche all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

"*9-bis.* A decorrere dal 2 marzo 2020, il personale di cui all'articolo 67-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione".».

9-undecies.0.8

Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***duodecies.***

*(Modifiche all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

"5-*bis*. Il personale di cui al comma 5, comandato o fuori ruolo in applicazione di previsioni di legge che derogano al preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni di appartenenza, può essere temporaneamente sostituito nei limiti massimi pari a 5 unità per il Comune dell'Aquila e 3 unità per i restanti comuni del cratere con contratti di durata pari al periodo di comando o fuori ruolo. Per l'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata".».

Art. 9-*duodecies*

9-duodecies.0.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***duodecies* .1.**

(Modifiche all'articolo 1-sexies *del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55)*

1. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite con le seguenti: "nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del".».

9-duodecies.0.2

Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9 ***-terdecies.***

(Modifiche all'articolo 1-sexies *del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55)*

1. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite con le seguenti: "nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del".».

Art. 9-*terdecies*

9-terdecies.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Al comma 1, dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*

«*a-bis)* al primo periodo, le parole: "ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti" sono soppresse».

9-terdecies.2

Quagliariello

Al comma 1, dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*

«*a-bis)* al primo periodo, le parole: "ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti" sono soppresse».

Art. 9-*septiesdecies*

9-septiesdecies.1

De Siano, Carbone, Cesaro, Cangini, Pagano, Modena, Aimi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. All'art. 25 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito in legge 16 novembre 2018, n. 130, al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: "U contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono".».

9-septiesdecies.2

De Siano, Carbone, Cesaro

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Al comma 3, dell'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito in legge 16 novembre 2018, n. 130, sostituire le seguenti parole: "il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono" con le seguenti: "il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume non condonati"».

9-septiesdecies.3

De Siano, Carbone, Cesaro

Al comma 2, sostituire le parole: «Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» *con le seguenti:* «Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 7, articolo 5, comma 1 lettera *e)*, ed articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

Art. 9-*vicies semel*

9-vicies semel.0.1

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9- ***vicies semel.*** **1.**

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2020 e 2021 sono assegnati ai Comuni individuati dall'art. 2-*bis* comma 43 del decreto legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

68-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

Art. 9-*viciester*

9-viciester.0.1

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***vicies ter*** **.1.**

(Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9-viciester.0.2

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***vicies ter*** **.1.**

(Proroga dello Stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente».

9-viciester.0.3

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***vicies ter*** **.1.**

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013 n.147)

1. Al comma 359 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tra i soggetti di cui al comma precedente rientrano coloro che non sono più titolari di mutui perché precedentemente estinti, coloro che abbiano surrogato il contratto di finanziamento e gli accollati che hanno goduto della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122."».

9-viciester.0.4

Arrigoni, Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***vicies ter*** **.1.**

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444º, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)")

1. Al comma 444º, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" la parola: "privata" è soppressa.»

9-viciester.0.5

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***vicies ter*** **.1.**

(Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo)

1. Al comma 2º dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

9-viciester.0.6

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***vicies ter*** **.1.**

(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli enti locali)

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 761, della Legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".».

9-viciester.0.7

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***vicies ter*** **.1.**

(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

1. All'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta dal 2015 al 2022.";

b) al comma 7-*bis*, le parole: "2019" sono ovunque sostituite con le seguenti: "2022".

2. Per fruire dei benefici di cui all'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, come prorogato dal comma 1, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto interministeriale 10 aprile 2013, e successive modificazioni, presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con nuovo bando del medesimo Ministero adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera *a)*, del citato decreto interministeriale.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui al comma 2 dell'articolo 99, allo scopo rifinanziando l'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

9-viciester.0.8

Bagnai, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***vicies ter*** **.1.**

(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila e in quelli fuori cratere)

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nel limite di 500.000 euro di importo ammissibile, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adotta il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4 e con le modalità procedimentali stabilite con apposito provvedimento dell'Ufficio. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4.

2. Per gli interventi di cui al comma che precede, gli stati di avanzamento lavori, ivi compresi quelli finali non estratti, vengono autorizzati previa istruttoria documentale, tecnica ed economica da patte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori, ivi compresi quelli finali non estratti, vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori.

3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Le procedure di nomina dei commissari disciplinate all'art. 67-*quater*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da patte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.

5. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 2-*bis*, comma 33, decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge n. 172 del 4 dicembre 2017, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da

parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229.

6. Il comma 4 dell'art. 2 del d.p.c.m. 4 febbraio 2013 è abrogato.

7. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di integrazioni trasmessa dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ai beneficiari del diritto al contributo senza che questi provvedano anche per il tramite dei professionisti incaricati della progettazione, il compenso del rappresentante legale del consorzio, del procuratore speciale, del commissario nominato dal comune competente, dell'amministratore di condominio o del rappresentante delle parti comuni nonché dei professionisti incaricati della progettazione è decurtato di un importo pari al 2% per ogni mese o frazione di mese di ritardo. L'eventuale penale è applicabile più volte nel medesimo procedimento nel caso di reiterazione della richiesta di integrazioni sino al limite massimo del 20 per cento del compenso astrattamente spettante al legale rappresentante ed ai professionisti incaricati della progettazione.».

9-viciester.0.9

Bagnai, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***vicies ter*** **.1.**

*(Modifiche all'art. 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'art. 67-*quater*, comma 2, lett. *a)*."».

9-viciester.0.10

Bagnai, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***vicies ter*** **.1.**

(Priorità nell'ambito della conclusione dei processi di ricostruzione privata)

1. Con uno o più provvedimento adottati ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere definisce su base trimestrale l'ordine di priorità delle attività istruttorie, ivi disponendo la prioritaria definizione dei progetti tali da consentire il rientro della popolazione nelle abitazioni principali in misura non inferiore ai due terzi delle istanze presentate, con essi contemperando gli interessi connessi alla valorizzazione dei centri storici in misura par ad un terzo delle istanze presentate».

Art. 9-*viciesquater*

9-viciesquater.1

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Al comma 1, sostituire le parole: «utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24

dicembre 2007, n. 244» *con le seguenti:* «riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 9-*viciesquinquies*

9-viciesquinquies.1

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Al comma 2, sostituire le parole: «utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» *con le seguenti:* «corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 9-*vicies sexies*

9-vicies sexies.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Al comma 1, sostituire le parole: «utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» *con le seguenti:* «riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9-vicies sexies.0.1

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***vicies sexies* .1.**

(Risorse per spese di funzionamento)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9-vicies sexies.0.2

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***vicies sexies* .1.**

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta a specifiche categorie di interventi)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a)*," sono aggiunte le seguenti parole: "*c)* e *d)*,".

2. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a)*, *b)*" sono aggiunte le seguenti: ", *e)* e *d)*,";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,".».

9-vicies sexies.0.3

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***vicies sexies.* 1.**

(Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori

dell'agricoltura e dell'agroindustria)

1. Ai fini della corrispondenza ai trattati CE relativi agli aiuti *de minimis* dei contributi per la realizzazione dei ricoveri temporanei diretti a favorire la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del maggio 2012, finanziati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in particolare con la Misura 126 della regione Emilia Romagna, la percentuale di contributo da restituire allo Stato per il raggiungimento della spesa ammissibile a contributo ordinariamente consentita dal regolamento comunitario per l'acquisto di beni di analoga tipologia, pari al 40 per cento, è calcolata sul valore del bene nello stato attuale, che tiene conto delle condizioni e della vetustà del bene medesimo».

9-vicies sexies.0.4

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***vicies sexies.*** **1.**

(Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria)

1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni».

9-vicies sexies.0.5

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***vicies sexies.*** **1.**

(Proroga FINTECNA)

1. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9-vicies sexies.0.6

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***vicies sexies.*** **1.**

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

1. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,

fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui al precedente comma".».

Art. 9-*vicies septies*

9-vicies septies.1

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono nominare il segretario dell'ente locale anche attingendo alle sezioni regionali dell'Albo di tutto il territorio nazionale».

9-vicies septies.2

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, ai fini di quanto stabilito dal presente articolo e almeno fino al 31 dicembre 2024 in deroga, nei Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i dipendenti di ruolo del comparto funzioni locali di categoria D o i dirigenti di ruolo che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni ed il ruolo formale di vicesegretari, e che hanno il diploma di laurea per l'accesso al "corso concorso" per segretari, possono fare domanda per l'iscrizione nella fascia corrispondente in cui hanno svolto l'incarico dell'albo dei segretari comunali e provinciali della Regione di appartenenza, Con decreto del ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, è stabilito il numero delle iscrizioni in deroga in ciascuna delle Regioni coinvolte dal sisma».

9-vicies septies.3

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. 1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le modificazioni che seguono:

a) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3"».

9-vicies septies.0.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9- ***vicies septies.*** **1.**

(Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

2-*ter*. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3».

9-vicies septies.0.2

Gallone, Toffanin, Floris

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***vicies septies.*** **1.**

(Misure per il reclutamento dei segretari comunali)

1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, gli idonei delle graduatorie dei concorsi per segretari comunali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a frequentare un apposito corso di formazione, della durata massima di sei mesi con tirocinio di tre mesi presso gli enti locali, onde consentire ai detti idonei l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021, l'abilitazione rilasciata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è altresì concessa ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.

3. Per lo svolgimento del corso di cui al comma 2 è autorizzato un contributo di 500.000 euro per il 2020. Per l'assunzione di segretari comunali e provinciali tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 9-*duodetricies*

9-duodetricies.1

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Sostituire il comma 2 con il seguente

«2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, ciascuna nell'ambito del proprio territorio e delle proprie competenze, definiscono autonomamente il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed *ex post* e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime. Il programma di sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica ai fini dell'approvazione e dell'assegnazione delle risorse.»

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «Al funzionamento della cabina di regia» *con le seguenti*: «alla realizzazione dei programmi di sviluppo».

9-duodetricies.0.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***duodetricies*** **.1.**

(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016)

1. Al fine di consolidare e favorire ulteriori investimenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la quota di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è incrementata di ulteriori 35 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste percentuali di

ripartizione delle risorse tra le Regioni interessate diverse da quelle stabilite con decreto ministeriale 10 maggio 2018, al fine di evitare che le somme stanziate restino inutilizzate qualora siano destinate a Regioni che non hanno esaurito le risorse loro assegnate.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

9-duodetricies.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***duodetricies.*** **1.**

(Accordo di Programma Abruzzo 2015 tra Regione Abruzzo e Ministero dello sviluppo economico)

1. Al fine di favorire investimenti produttivi nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017, le risorse del "Programma Abruzzo 2015" assegnate dal Ministero dello sviluppo economico per l'avvio e lo sviluppo di politiche di internazionalizzazione, ed accertate come non spese a seguito di approvazione dei conti consuntivi, sono riassegnate alla Regione Abruzzo per cofinanziare programmi di investimento sul territorio, con priorità a quelli attinenti ai Contratti di Sviluppo di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2014.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma I sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

9-duodetricies.0.3

Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***undetricies.***

(Accordo di Programma Abruzzo 2015 tra Regione Abruzzo e Ministero dello sviluppo economico)

1. Al fine di favorire investimenti produttivi nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017, le risorse del "Programma Abruzzo 2015" assegnate dal Ministero dello sviluppo economico per l'avvio e lo sviluppo di politiche di internazionalizzazione, ed accertate come non spese a seguito di approvazione dei conti consuntivi, sono riassegnate alla Regione Abruzzo per cofinanziare programmi di investimento sul territorio, con priorità a quelli attinenti ai Contratti di Sviluppo di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2014.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 9-*undetricies*

9-undetricies.1

Pagano, Cangini, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Quagliariello, Battistoni, Fazzone, Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Dell'importo di cui al comma precedente una quota pari a 10,5 milioni di euro deve essere destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 3 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino ad un importo massimo di 100 mila euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro 1 anno dalla assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario».

9-undetricies.2

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Quagliariello

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Dell'importo di cui al comma precedente una quota pari a 21 milioni di euro deve essere destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 3 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino ad un importo massimo di 100 mila euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro 1 anno dalla assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.»

9-undetricies.3

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Quagliariello, Fazzone, Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Dell'importo di cui al comma precedente una quota pari a 31,5 milioni di euro deve essere destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 3 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino ad un importo massimo di 100 mila euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro 1 anno dalla assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.»

Art. 9-*tricies*

9-tricies.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare programmi speciali di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016.

Il programma è curato per la regione Marche dall'Accademia di Belle Arti di Macerata, per la Regione Umbria dall'Accademia di Belle Arti di Perugia, per la Regione Abruzzo dall'Accademia di Belle Arti de l'Aquila, per la Regione Lazio dall'Istituto Superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

- *Al comma 2, alinea, sostituire le parole*: «il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» *con le seguenti*: «le istituzioni di cui al comma 1».

9-tricies.2

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Al comma 2, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «riconoscendo priorità di accesso, a parità di requisiti, ai residenti nelle regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio».

9-tricies.3

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le opere d'arte di cui al presente articolo durante il periodo di restauro non possono essere spostate dalle regioni di originaria provenienza. I controlli in ordine al presente comma sono a carico delle sovrintendenze ai BBCC territorialmente competenti.»

9-tricies.0.1

Pagano, Cangini, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Gallone, Gasparri, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Quagliariello

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***tricies-bis.***

(Disposizioni in materia di distribuzione di medicinali nei comuni del cratere)

1. Le Regioni e le Province autonome, nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sono tenute a distribuire attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere *b)* e *c)* del suddetto articolo, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie».

9-tricies.0.2

Rizzotti, Binetti, Siclari, Stabile, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***tricies.* 1.**

(Disposizioni in materia di distribuzione di medicinali nei comuni del cratere)

1. Le Regioni e le Province autonome, nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sono tenute a distribuire attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere *b)* e *c)* del suddetto articolo, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie».

Art. 9-*tricies semel*

9-tricies semel.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Sopprimere i commi 2 e 3.

9-tricies semel.2

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, è contestualmente sospeso l'obbligo del concessionario delle autostrade A24 e A25 di versare la quota parte delle rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera *c)*, della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, per l'importo corrispondente ai mancati introiti per la sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio di cui al comma 1, comprendente gli interessi di dilazione.

3. Il concessionario delle autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS Spa delle rate delle quote di corrispettivo sospese ai sensi del comma 2, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera *e)*, della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS Spa.».

9-tricies semel.0.1

Saccone

Dopo l' **articolo** *, introdurre il seguente:*

«Art. 9 ***-tricies-bis.***

(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei (c.d. carrati) in situazioni di emergenza, sicurezza e per esigenze stagionali)

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. Si applicano a tali impianti le disposizioni di cui al punto A.16 dell'Allegato A al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione - da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente Locale, agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente».

9-tricies semel.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***tricies-bis.***

*(Modifiche all'articolo 20-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi agli enti gestori degli aeroporti di Pescara, Perugia e Ancona nel limite complessivo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2001. Con ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, adottata ai sensi dell'articolo 2, sono stabiliti l'ammontare massimo del contributo riconoscibile, la procedura di erogazione dello stesso, nonché le modalità di controllo e di rendicontazione. I contributi di cui al primo periodo sono erogati nei limiti di spesa ivi previsti, tenuto conto della media del numero dei passeggeri e della media dell'entità del traffico merci registrate nel triennio precedente a quello di concessione del contributo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis* si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4".».

9-tricies semel.0.3

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***tricies semel-bis.***

(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma)

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma.

2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nella aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.

3. Con decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma».

9-tricies semel.0.4

Nastri, Zaffini, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***tricies semel-bis***

(Estensione del reverse charge *agli interventi sugli immobili danneggiati o distrutti dal sisma)*

1. Agli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nel 2016 di cui all'articolo 7 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni».

9-tricies semel.0.5

Modena, Cangini, Pagano, Aimi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***tricies semel-bis.***

(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma)

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma.

2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nella aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.

3. Con decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma».

9-tricies semel.0.6

Modena, Cangini, Pagano, Aimi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***tricies semel-bis.***

(Estensione del reverse charge *agli interventi sugli immobili danneggiati o distrutti dal sisma)*

1. Agli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nel 2016 di cui all'articolo 7 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.».

9-tricies semel.0.7

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***tricies semel-bis.***

(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma)

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma.

2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nella aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.

3. Con decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma».

9-tricies semel.0.8

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***tricies semel-bis.***

(Estensione del reverse charge *agli interventi sugli immobili danneggiati o distrutti dal sisma)*

1. Agli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nel 2016 di cui all'articolo 7 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.».

9-tricies semel.0.9

Quagliariello

Dopo l' **articolo,** *è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***tricies-bis.***

(Modifiche all'articolo 20 -bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi agli enti gestori degli aeroporti di Pescara, Perugia e Ancona nel limite complessivo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2001. Con ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, adottata ai sensi dell'articolo 2, sono stabiliti l'ammontare massimo del contributo riconoscibile, la procedura di erogazione dello stesso, nonché le modalità di controllo e di rendicontazione. I contributi di cui al primo periodo sono erogati nei limiti di spesa ivi previsti, tenuto conto della media del numero dei passeggeri e della media dell'entità del traffico merci registrate nel triennio precedente a quello di concessione del contributo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis* si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4"».

1.3.2.1.6. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 107 (pom.) del 09/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2019
107ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Crimi.

La seduta inizia alle ore 18,20.

IN SEDE REFERENTE

(1631) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si procede nella trattazione degli emendamenti già pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana odierna.

La PRESIDENTE comunica che sono pervenuti il parere della 1ª, della 7ª e della 8ª Commissione permanente sul disegno di legge in titolo.

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo nella seduta antimeridiana odierna, ritira l'emendamento 1-*bis*.1.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quali siano le intenzioni della Presidenza circa il prosieguo dell'esame, attesa la decisione della Conferenza dei capigruppo, testé assunta, di prevedere l'inizio dell'esame in Assemblea del disegno di legge di conversione in titolo a partire dalle ore 9 della giornata di mercoledì prossimo. E ciò tenendo conto, altresì, del fatto che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti, in assenza dei quali è comunque impossibile procedere alla votazione degli emendamenti e alla conclusione dell'esame in sede referente.

Anche la senatrice GALLONE (*FI-BP*) chiede alla Presidenza di chiarire le questioni su cui ha

richiamato l'attenzione il senatore Arrigoni.

La presidente MORONESE fa presente che la decisione assunta dalla Conferenza dei capigruppo nella giornata di oggi costituisce in realtà soltanto una specificazione della decisione già assunta, all'unanimità, dalla medesima Conferenza dei Capigruppo nella settimana precedente, in base alla quale l'esame in Assemblea del decreto legge era previsto alternativamente a partire dalla giornata di mercoledì o dalla giornata di giovedì prossimi.
Per quanto riguarda la mancanza del parere della Commissione bilancio, la Presidente rileva che, sul punto in questione, la Circolare del Presidente del Senato del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni stabilisce, per l'esame in sede referente, che vi è l'obbligo di attendere l'espressione del parere, «salvo che ciò risulti impossibile a causa dei tempi imposti dal calendario dei lavori dell'Assemblea».
Da quanto premesso consegue che la Commissione, già a partire dalla seduta convocata per domani mattina, dovrà senz'altro procedere alla votazione degli emendamenti in quanto, considerato il numero di questi e degli ordini del giorno presentati (complessivamente superiore a 400), è del tutto evidente che altrimenti non si avrebbe alcuna possibilità di concludere la trattazione in sede referente in tempo per le ore 9 di mercoledì prossimo.

Il senatore BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il modo di procedere della maggioranza, al di là dei profili regolamentari, costituisca un'anomalia e una vera e propria forzatura politica, che non potrà che produrre le conseguenze che inevitabilmente tali comportamenti determinano.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) contesta invece l'interpretazione del passaggio della Circolare sull'istruttoria legislativa richiamato dalla presidente Moronese.

Seguono al riguardo ulteriori interventi del senatore MARTELLI (*Misto*), del senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), del senatore BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*) e infine della presidente MORONESE, che ribadisce la decisione testé adottata e le motivazioni della stessa.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) illustra poi l'emendamento 2.16, sottolineando in particolare che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge in conversione non risolvono, con riferimento al tema della ricostruzione degli edifici scolastici, tutte le problematiche concernenti gli edifici già programmati, facendo riferimento esclusivamente a quelli per i quali la programmazione è avvenuta in base alle ordinanze commissariali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Il sottosegretario CRIMI fa presente che non gli risulta che vi siano edifici scolastici la cui ricostruzione sia programmata su base diversa da quella delle ordinanze commissariali di cui al citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Segue un breve dibattito al quale prendono parte il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) - che fa riferimento ad una lettera sul tema in questione del Presidente della Provincia di Macerata - il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) - che conferma le preoccupazioni del senatore Arrigoni - e il sottosegretario CRIMI, che si riserva di acquisire la lettera alla quale ha fatto riferimento il senatore Arrigoni per effettuare un ulteriore approfondimento.

Segue un breve intervento della senatrice GALLONE (*FI-BP*) che raccomanda l'approvazione dell'emendamento 8.1, richiamando l'attenzione sulla rilevanza delle problematiche concernenti la carenza di segretari comunali, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici considerati.

Sul punto prende la parola il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) per richiamare anch'egli l'attenzione su tale problematica.

Il sottosegretario CRIMI fa presente che sul tema, al quale hanno fatto riferimento da ultimo la senatrice Gallone e il senatore Pazzaglini, il decreto-legge in conversione è intervenuto con una disposizione *ad hoc*, e cioè specificamente con la previsione di cui all'articolo 9-*vicies septies*.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

La presidente MORONESE avverte che la seduta già convocata per domani, martedì 10 dicembre alle ore 8, è posticipata alle ore 9.

La seduta termina alle ore 19.

1.3.2.1.7. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 108 (ant.) del 10/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019
108ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca' e il sottosegretario di Stato per l'interno Crimi.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1631) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La PRESIDENTE avverte che si procederà all'esame degli emendamenti, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana di ieri.

Prende la parola il sottosegretario CRIMI, il quale fa presente di aver acquisito la lettera del presidente della provincia di Macerata alla quale aveva fatto riferimento il senatore Arrigoni nella seduta pomeridiana di ieri.
Al riguardo il rappresentante del Governo evidenzia che la lettera conteneva rilievi critici, per quanto riguarda le problematiche concernenti la ricostruzione degli edifici scolastici, relativi alla versione originale del provvedimento che - come già sottolineato - risulta, sul punto in questione, significativamente modificata grazie al lavoro svolto dalla Camera dei deputati.

Interviene il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) il quale richiama l'attenzione su un passaggio della lettera citata, passaggio che ritiene non pienamente risolutive e soddisfacenti le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Il rappresentante del GOVERNO osserva che il passaggio al quale ha fatto da ultimo riferimento il senatore Arrigoni risulta del tutto generico ed è quindi impossibile una valutazione puntuale in ordine

al medesimo.

Seguono brevi interventi del senatore VERDUCCI (*PD*) - che sottolinea la grande rilevanza delle problematiche connesse con la ricostruzione degli edifici scolastici - e della senatrice GINETTI (*IV-PSI*), che evidenzia come i miglioramenti apportati dalla Camera dei deputati comunque lascino spazio ad alcuni dubbi, in particolare per quanto riguarda le ricadute applicative del vincolo di destinazione urbanistica previsto dall'ultimo periodo del comma 3.1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, come introdotto dall'articolo 2 del decreto legge in titolo.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) chiede come mai non sia stata disposta la diretta televisiva dei lavori.

La presidente MORONESE fa presente che la richiesta formulata al riguardo dal Gruppo della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione è arrivata alle ore 19,23 di ieri e che la Presidenza della Commissione ha immediatamente avanzato, sempre nella giornata di ieri, una richiesta di autorizzazione nello stesso senso alla Presidenza del Senato, che non ha ancora comunicato le sue determinazioni.
Fa presente che sarebbe doveroso che queste richieste venissero trasmesse alla Presidenza della Commissione con congruo anticipo, in modo che le stesse possano essere inoltrate alla Presidenza del Senato lasciando alla medesima almeno 24 ore di tempo per le valutazioni di sua competenza.

La PRESIDENTE, conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti, dichiara poi, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento e della circolare del Presidente del Senato sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni, improponibili gli emendamenti: 2-*ter*.0.4 - 2-*ter*.0.13, 9-*bis*.0.4, 9-*decies*.0.1, 3-*bis*.0.2, 8.0.18, 8.0.19, 8.0.26, 8.0.27, 9-*bis*.0.6, 9-*bis*.0.8, 9-*bis*.0.9, 9-*bis*.0.31, 9-*quater*.1 e 9-*tricies semel*.0.1, nonché inammissibile l'emendamento 1.0.2 in quanto privo di portata modificativa per effetto della sentenza Corte costituzionale n. 246 del 2019.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) trasforma in ordini del giorno gli emendamenti da lui presentati, riservandosi di far pervenire successivamente alla Presidenza i testi degli stessi, dopo aver preso atto che la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame in Senato non consente, in concreto, di valutare la possibilità di una terza lettura del provvedimento.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* del decreto legge in titolo.

Il sottosegretario di Stato CRIMI esprime parere conforme.

La senatrice GALLONE (*FI-BP*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.2, sottolineando come lo stesso sia diretto a stabilizzare fino al 2024 il personale assegnato agli Uffici speciali per la ricostruzione, al Commissario straordinario e ai Comuni interessati dagli eventi sismici, per lo svolgimento delle attività tecniche e amministrative degli stessi.

Il senatore MARTELLI (*Misto*) aggiunge la sua firma e annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.2.

Anche il senatore BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la sua firma e annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.2.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la firma di tutti gli altri componenti in Commissione ambiente del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione all'emendamento 1.2.

Segue un breve intervento del sottosegretario CRIMI, il quale fa presente che la gestione commissariale scade il 31 dicembre 2020 e che, quindi, non vi è alcuna urgenza di intervenire al fine di prorogare i contratti in essere, anche in considerazione del fatto che tali contratti hanno scadenze differenziate e che sulla problematica in questione si potrà valutare in seguito quali ulteriori determinazioni assumere.

Il senatore MARTELLI (*Misto*) chiede, ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del Regolamento la riapertura della discussione generale in conseguenza delle dichiarazioni testé rese dal rappresentante del Governo.

La presidente MORONESE ritiene non accoglibile la richiesta del senatore Martelli in quanto la disposizione richiamata fa parte del Capo XII del Regolamento, relativo alla discussione in Assemblea, e non del Capo VI relativo all'esame in Commissione, per cui la predetta disposizione non è direttamente applicabile nell'ambito dell'esame in sede referente.

Il seguito dell'esame è sospeso.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MORONESE avverte che è pervenuta in questo momento l'autorizzazione della Presidenza del Senato alla pubblicità dei lavori ai sensi dell'articolo 33, comma 4. Se non vi sono osservazioni in senso contrario, dispone che tale forma di pubblicità venga adottata per il prosieguo della seduta.

Così rimane stabilito.

La senatrice GALLONE (*FI-BP*) chiede se sia assicurata la pubblicità dei lavori anche tramite il canale satellitare e la *web*-TV del Senato.

La presidente MORONESE ricorda la decisione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo del Senato lo scorso 16 aprile, che ha stabilito che la pubblicità dei lavori della Commissione, attraverso impianti audiovisivi, sia limitata all'attivazione del circuito interno, in attesa di pervenire al necessario raccordo tra la previsione normativa di cui all'articolo 33, commi 4 e 5, del Regolamento e l'articolo 7 del disciplinare delle trasmissioni televisive di cui al decreto del Presidente del Senato dell'8 luglio 2005.

La senatrice GALLONE (*FI-BP*) esprime rammarico per il fatto che i cittadini da casa non possano seguire i lavori della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1631) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Ripresa del seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso in precedenza.

Il senatore BERUTTI (*FI-BP*) aggiunge la sua firma a tutti gli emendamenti aventi come primo firmatario la senatrice Gallone oppure il senatore Cangini.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.2.

Dopo che il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 1.3, la senatrice GINETTI (*IV-PSI*) annuncia il voto contrario su tale emendamento.

La senatrice GALLONE (*FI-BP*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.3.

Il senatore MARTELLI (*Misto*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.3, aggiungendo ad esso la sua firma.

Anche il senatore NASTRI (*FdI*) aggiunge la sua firma all'emendamento 1.3 e annuncia su di esso il voto favorevole.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) aggiunge la sua firma all'emendamento 1.3.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la sua firma, nonché quella dei senatori Tiziana Nisini e Simone Bossi, all'emendamento 1.3.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.3.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.4, sottolineando come la sua approvazione rappresenterebbe un importante segnale di attenzione nei confronti delle questioni relative al personale impegnato nella ricostruzione.

Il senatore MARTELLI (*Misto*) aggiunge la sua firma e annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.4.

Il senatore NASTRI (*FdI*) aggiunge la sua firma e annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.4.

Il senatore BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori e rifacendosi a quanto emerso nella seduta pomeridiana di ieri, contesta la decisione della Presidenza di procedere alla votazione degli emendamenti anche in assenza del parere della 5a Commissione, una scelta inopportuna e non condivisibile come emerge chiaramente alla luce dell'emendamento in votazione, sostanzialmente impossibile da valutare in assenza del parere della 5a Commissione.

Interviene sull'ordine dei lavori anche la senatrice GALLONE (*FI-BP*) che si associa alle considerazioni del senatore Bruzzone e chiede chiarimenti sui tempi entro i quali la 5a Commissione potrà esprimere il proprio parere.

Il senatore MANTERO (*M5S*) ritiene evidente, a fronte dell'atteggiamento ostruzionistico del Gruppo della Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, come tale parte politica abbia deciso di concretizzare le "minacce" avanzate nella seduta di ieri, con assoluta indifferenza rispetto all'importanza delle misure recate dal provvedimento di urgenza in titolo a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici. E' infatti innegabile che, se l'atteggiamento del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione dovesse produrre le sue logiche conseguenze, ciò implicherebbe la decadenza del provvedimento d'urgenza medesimo.

La senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) si associa alle critiche rivolte dal senatore Mantero nei confronti dell'inspiegabile atteggiamento dell'opposizione.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che la sua parte politica non sta mettendo in atto

nessun atteggiamento ostruzionistico, ma si sta impegnando affinché al decreto-legge in titolo vengano apportate le modifiche necessarie al fine di assicurarne la reale efficacia.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) giudica incontestabile - a fronte di un provvedimento fortemente atteso dalle popolazioni dei territori colpiti dagli eventi sismici considerati - che, se l'esame dovesse risultare condizionato dall'ostruzionismo del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, risulterebbe impossibile convertire il decreto-legge entro la sua scadenza prevista per il prossimo 23 dicembre.

La senatrice GALLONE (*FI-BP*) contesta l'affermazione che le opposizioni abbiano assunto un atteggiamento ostruzionistico, evidenziando come l'azione delle stesse sia, invece, diretta solo ad ottenere alcuni miglioramenti necessari del provvedimento d'urgenza in conversione.

Dopo ulteriori interventi del senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) - che invita a recuperare un clima più costruttivo in Commissione - del senatore BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*) - che chiede una sospensione della seduta - e del senatore FERRAZZI (*PD*) - che invece chiede un'accelerazione dei lavori della Commissione - la presidente MORONESE, richiamando le motivazioni esposte nella seduta pomeridiana di ieri, ribadisce la decisione di procedere alla votazione degli emendamenti al fine di rispettare i tempi previsti per la calendarizzazione in Assemblea dell'esame del disegno di legge di conversione in titolo e, in assenza di un unanime consenso in Commissione, decide di non accogliere la richiesta del senatore Bruzzone di sospendere la seduta.

Dopo un intervento del senatore NASTRI (*FdI*) - che ritiene anch'egli del tutto infondata l'accusa di ostruzionismo rivolta all'opposizione - prende la parola il senatore MARTELLI (*Misto*), il quale contesta l'affermazione secondo la quale non ci sarebbero i tempi per una terza lettura alla Camera dei deputati del disegno di legge di conversione in esame.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 1.4.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.5.

Il senatore BERUTTI (*FI-BP*) aggiunge la firma all'emendamento 1.5 e annuncia su di esso il voto favorevole.

Il senatore BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*), in dissenso dal proprio Gruppo, annuncia la sua astensione sull'emendamento 1.5.

Il senatore MARTELLI (*Misto*) annuncia la sua astensione sull'emendamento 1.5.

L'emendamento 1.5 è posto ai voti e respinto.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la firma all'emendamento 1.6 e annuncia su di esso il voto favorevole.

La senatrice GALLONE (*FI-BP*) aggiunge la firma all'emendamento 1.6 e annuncia su di esso il voto favorevole.

L'emendamento 1.6, di contenuto identico all'emendamento 1.7, è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la firma all'emendamento 1.8 e annuncia su di esso il voto favorevole.

Segue un breve intervento del relatore MIRABELLI (*PD*) che rileva come le finalità sottese all'emendamento, su un piano generale, possano ritenersi già ampiamente soddisfatte per effetto della recente sentenza della Corte costituzionale n. 246 del 2019.

Il sottosegretario di Stato CRIMI fa presente che, con più specifico riferimento al testo in esame, le finalità oggetto dell'emendamento in votazione trovano già una risposta nelle disposizioni dell'articolo 9-*duodetricies* introdotto dalla Camera dei deputati.

L'emendamento 1.8 è quindi posto ai voti e respinto.

Dopo che la senatrice GALLONE (*FI-BP*) ha trasformato l'emendamento 1.10 in un ordine del giorno - riservandosi di trasmetterne successivamente il testo alla Presidenza - il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la firma e annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.0.1, evidenziando come la sua approvazione rappresenterebbe un importante segnale di attenzione nei confronti dei comuni maggiormente danneggiati.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) sottolinea come l'emendamento preveda per il Commissario straordinario e per i soggetti attuatori una troppo ampia possibilità di operare in deroga alle disposizioni di legge vigenti, che giudica assolutamente non condivisibile e pericolosa.

Dopo che il senatore MARTELLI (*Misto*) ha annunciato il voto contrario sull'emendamento 1.0.1, lo stesso viene posto ai voti e respinto.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) trasforma in ordine del giorno l'emendamento 1.0.3 - riservandosi di trasmetterne successivamente il testo alla Presidenza - e i senatori Briziarelli, Martelli, Nastri e Paola Nugnes preannunciano di voler aggiungere la loro firma a tale ordine del giorno.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la sua firma e quella di tutti i componenti del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione in Commissione ambiente all'emendamento 1.0.4, annunciando su di esso il voto favorevole.

Il senatore NASTRI (*FdI*) aggiunge la sua firma e quella del senatore MAFFONI (*FdI*) per il Gruppo Fratelli d'Italia all'emendamento 1.0.4 e annuncia su di esso il voto favorevole.

L'emendamento 1.0.4 è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.0.5, annunciando su di esso il voto favorevole.

La senatrice GALLONE (*FI-BP*) aggiunge la sua firma e quella di tutti i componenti del Gruppo Forza Italia in Commissione ambiente all'emendamento 1.0.5.

Il senatore NASTRI (*FdI*) aggiunge la sua firma e quella del senatore MAFFONI (*FdI*) per il Gruppo Fratelli d'Italia all'emendamento 1.0.5.

L'emendamento 1.0.5 è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.0.6.

Il senatore NASTRI (*FdI*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.0.6, che è poi posto ai voti e respinto.

L'emendamento 1.0.7 è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.0.8, sottolineando come tale emendamento sia volto ad affrontare alcune problematiche evidenziate nel corso delle audizioni, in particolare dal responsabile dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della regione Marche.

La senatrice GALLONE (*FI-BP*) aggiunge la sua firma e quella di tutti i componenti del Gruppo Forza Italia, nonché della senatrice Modena, all'emendamento 1.0.5, annunciando su di esso il voto favorevole.

Il senatore MARTELLI (*Misto*) aggiunge la sua firma all'emendamento 1.0.8 e annuncia su di esso il voto favorevole.

La senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.0.8.

Il sottosegretario CRIMI, nel ribadire il parere contrario del Governo all'emendamento, evidenzia, in via ulteriore, come si tratti di questioni che dovrebbero essere affrontate e risolte in via applicativa dal Commissario straordinario e non sul piano legislativo.

L'emendamento 1.0.8 è quindi posto ai voti e respinto.

La senatrice GALLONE (*FI-BP*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.0.9.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la sua firma e quella dei componenti del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione in Commissione ambiente all'emendamento 1.0.9, annunciando su di esso il voto favorevole.

L'emendamento 1.0.9 è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1-*ter*.1, sottolineando come l'emendamento, nel rafforzare il contingente del personale di cui in via straordinaria potrebbero avvalersi i comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici, rappresenterebbe una misura decisiva per accelerare le attività di ricostruzione.
Al riguardo preannuncia fin da ora il voto favorevole sul successivo emendamento 8.0.16 avente finalità identiche a quello in votazione.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la sua firma e quella dei componenti del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione in Commissione ambiente all'emendamento 1-*ter*.1.

La senatrice GALLONE (*FI-BP*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1-*ter*.1, evidenziando ancora una volta l'assoluta imprescindibilità delle questioni attinenti al personale da impiegare nella ricostruzione.

Il senatore NASTRI (*FdI*) aggiunge la sua firma e quella del senatore MAFFONI (*FdI*) per il Gruppo Fratelli d'Italia all'emendamento 1-*ter*.1, annunciando su di esso il voto favorevole

L'emendamento 1-*ter*.1 - di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 1-*ter*.0.1 - è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la sua firma e quella dei componenti del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione in Commissione ambiente agli emendamenti 1-*ter*.3 e 1-*ter*.4.

La senatrice GALLONE (*FI-BP*) aggiunge la sua firma e quella di tutti i componenti del Gruppo Forza Italia in Commissione ambiente agli emendamenti 1-*ter*.3 e 1-*ter*.4.

La presidente MORONESE comunica che il senatore MARTELLI (*Misto*) e la senatrice MODENA (*FI-BP*) hanno aggiunto la propria firma agli emendamenti 1-*ter*.3 e 1-*ter*.4.

Il senatore NASTRI (*FdI*) annuncia voto favorevole sull'emendamento 1-*ter*.3, aggiungendo ad esso la propria firma.

L'emendamento 1-*ter*.3, di contenuto identico all'emendamento 1-*ter*.4, è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la sua firma e quella dei componenti del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione in Commissione ambiente all'emendamento 1-*ter*.0.2.

Il senatore NASTRI (*FdI*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1-*ter*.0.2.

L'emendamento 1-*ter*.0.2 è poi posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

La presidente MORONESE comunica che la seduta, già convocata alle ore 18 di oggi, è anticipata alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 12,15.

1.3.2.1.8. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 109 (pom.) del 10/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019
109ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi, per l'interno Crimi e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La PRESIDENTEricorda che è stata richiesta la pubblicità dei lavori ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento e che la Presidenza del Senato ha comunicato il proprio assenso.
Se non vi sono osservazioni in senso contrario, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori nei limiti già precisati nella seduta antimeridiana odierna.

Così rimane stabilito.

IN SEDE REFERENTE

(1631) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

La PRESIDENTE avverte che si procederà nell'esame degli emendamenti, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana di ieri. Fa inoltre presente che il senatore De Siano ha ritirato l'emendamento 9-*septiesdecies*.1 a sua firma e che sono pervenuti i pareri della 1ª, della 9ª e della 14ª Commissione sul disegno di legge in titolo.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), alla luce dei contatti intercorsi dopo la conclusione della

seduta antimeridiana odierna, chiede al relatore e al rappresentante del Governo di verificare ulteriormente se sussistono le condizioni per una terza lettura alla Camera dei deputati nonostante i tempi ristretti a disposizione per la conversione del decreto-legge, così da poter apportare allo stesso alcuni miglioramenti necessari.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) accoglie l'invito del senatore Briziarelli e chiede una breve sospensione dell'esame al fine di poter effettuare la verifica richiesta.

La presidente MORONESE sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 15.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) fa presente di aver effettuato la verifica richiesta all'esito della quale non può che confermare come, in concreto, non vi siano i tempi per una terza lettura alla Camera dei deputati, anche in considerazione del fatto che questa dovrebbe avvenire mentre la Camera starà esaminando il disegno di legge di bilancio.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI conferma quanto evidenziato dal relatore Mirabelli circa l'impossibilità di una terza lettura da parte della Camera dei deputati.

Segue un breve dibattito nel quale intervengono il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) - il quale fa presente che in nessun caso la sua parte politica metterebbe mai a rischio la conversione di un provvedimento come quello in esame, pur confermando la propria insoddisfazione per le carenze dello stesso - la senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) - la quale sottolinea come l'atteggiamento dell'opposizione sia stato costantemente volto a cercare di apportare al testo del decreto-legge i miglioramenti di cui indiscutibilmente ha bisogno - il relatore MIRABELLI (*PD*) - il quale fa presente che, nella sua relazione all'Assemblea, porrà l'accento sul fatto che il decreto-legge in conversione non può considerarsi risolutivo su alcune questioni, che rimangono aperte - il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) - il quale ringrazia il relatore Mirabelli per questa anticipazione sulla sua relazione, esprimendo comunque rammarico per il fatto che le proposte della propria parte politica non potranno essere accolte in questa sede - la senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) - che, pur preannunciando il proprio voto favorevole al disegno di legge in esame, auspica che in futuro i tempi del lavoro parlamentare siano organizzati in modo migliore - il senatore MARTELLI (*Misto*) - che invece ribadisce come una terza lettura sarebbe possibile e come la praticabilità della stessa non possa essere esclusa per via della concomitanza con l'esame del disegno di legge di bilancio, essendo tra l'altro proprio questa la situazione in cui sta ora lavorando il Senato - e infine il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI, che ribadisce l'impossibilità di una terza lettura ricordando, inoltre, come il provvedimento di urgenza in conversione sia fortemente atteso dalle popolazioni interessate.

La presidente MORONESE avverte che gli emendamenti 2.1e 2.4 sono stati ritirati, mentre i presentatori hanno trasformato in ordini del giorno gli emendamenti 2.2 e 2.3, riservandosi di trasmettere successivamente alla Presidenza i testi degli stessi.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) esprime poi parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 2, 2-*bis* e 2-*ter*.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere conforme.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 2.5, di contenuto identico agli emendamenti 2.7 e 2.6.

Dopo che la senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento

2.8, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12.

Dopo che il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 2.13, evidenziando le ingiustificate sperequazioni determinate dall'ordinanza n. 614 del 2019 del Capo del Dipartimento della Protezione civile con riferimento all'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS), il senatore MARTELLI (*Misto*) aggiunge la sua firma e annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.13.

L'emendamento 2.13 è quindi posto ai voti e respinto.

Con il voto favorevole della senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*), è poi posto ai voti e respinto l'emendamento 2.14.

Sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.15 (di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 2.16), 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20 (di contenuto identico all'emendamento 2.21).

Con il voto favorevole del senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 2-*ter*.0.1.

Con il voto favorevole della senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 2-*ter*.0.5.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2-*ter*.0.6, 2-*ter*.0.8, 2-*ter*.0.9 (di contenuto identico all'emendamento 2-*ter*.0.12) e 2-*ter*.0.10 (di contenuto identico all'emendamento 2-*ter*.0.11).

Il relatore MIRABELLI (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies*, 3-*sexies* e 3-*septies*.

Il sottosegretario CASTALDI esprime parere conforme.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.2, che è posto ai voti e respinto.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.3, 3.4 (di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 3.6), 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.12, evidenziando come nel corso delle audizioni - in particolare nel corso dell'audizione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della regione Marche - sia stato con forza posto l'accento sui problemi operativi che potranno derivare da previsioni che implicano una troppo frequente necessità di far ricorso alla convocazione delle conferenze regionali.

Il senatore MARTELLI (*Misto*) annuncia invece il voto contrario sull'emendamento 3.12, che è posto ai voti e respinto.

Con il voto favorevole della senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 3.13.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 (di contenuto sostanzialmente identico agli emendamenti 3.0.2 e 3-*bis*.0.11), 3.23 (di

contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 3.0.1), 3.24 e 3-*bis*.2.

Dopo che la senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 3-*bis*.3, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3-*bis*.3 (di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 3-*bis*.0.3), 3-*bis*.4, 3-*bis*.5 e 3-*bis*.7.

Con il voto favorevole della senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 3-*bis*.8.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3-*bis*.9 e 3-*bis*.0.1.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) trasforma in ordine del giorno l'emendamento 3-*bis*.0.4, riservandosi di trasmetterne successivamente il testo alla Presidenza.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3-*bis*.0.5 e 3-*bis*.0.6, quest'ultimo di contenuto identico al successivo 3-*quater*.4.

Con il voto favorevole della senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 3-*bis*.0.7, di contenuto identico ai successivi emendamenti 3-*quater*.3 e 7.0.2.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3-*bis*.0.8 e 3-*bis*.0.9.

Dopo che la senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) ha trasformato in ordine del giorno l'emendamento 3-*bis*.0.10, riservandosi di trasmetterne successivamente il testo alla Presidenza, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3-*bis*.0.12, 3-*bis*.0.13 e 3-*ter*.0.1.

Con il voto favorevole del senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*), è posto ai voti e respinto 3-*ter*.0.2.

La presidente MORONESE avverte che i presentatori hanno trasformato in ordini del giorno gli emendamenti 3-*quater*.1 e 3-*quater*.2, riservandosi di trasmetterne successivamente il testo alla Presidenza.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3-*sexies*.0.1 e 3-*sexies*.0.2, quest'ultimo di contenuto identico all'emendamento 3-*sexies*.0.3).

Il relatore MIRABELLI (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli art 4 e 4-*bis*.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere conforme.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.100.

Con il voto favorevole del senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 4-*bis*.1.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 4-*bis*.2, 4-*bis*.3 e 4-*bis*.4.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 5 e 5-*bis*.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere conforme.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3.

Con il voto favorevole della senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 5.4.

Con il voto favorevole del senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 5.5.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.6, 5.7 e 5.8.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere conforme.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.1 (di contenuto sostanzialmente identico agli emendamenti 6.2 e 6.3) e 6.4.

Con il voto favorevole della senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 6.0.1.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere conforme.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.1., 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7.

Con il voto favorevole della senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 7.8.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.9, 7.10, 7.0.1, 7.0.3 (di contenuto identico all'emendamento 7.0.5) e 7.0.4.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere conforme.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4.

Con il voto favorevole del senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 8.5.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.6 e 8.7 (di contenuto identico al successivo emendamento 8.8).

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 8.9.

Il sottosegretario CRIMI fa riferimento ad una recente circolare INPS che ritiene risolutiva dalle problematiche sottese all'emendamento 8.9.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 8.9.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.10 (di contenuto identico all'emendamento 8.11), 8.12, 8.13 (di contenuto identico agli emendamenti 8.14 e 8.15), 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20 e 8.21.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 8.0.1.

Anche la senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 8.0.1.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4., 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.9, 8.0.10, 8.0.11, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15, 8.0.16 e 8.0.17.

La presidente MORONESE avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento 8.0.20.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.0.21 e 8.0.22.

Con il voto favorevole della senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 8.0.23.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.0.24, 8.0.28, 8.0.29 e 8.0.30.

Recependo un suggerimento in tal senso del sottosegretario CRIMI - che fa presente come la misura proposta con l'emendamento sia già operativa fino al 2021 - la senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 8.0.31.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.0.32 e 8.0.33.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli dall'articolo 9 all'articolo 9-*tricies semel*.

Il sottosegretario CRIMI esprime parere conforme.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 9.1, 9.0.1 e 9.0.2.

Con il voto favorevole del senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 9.0.3.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 9.0.4. 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7 e 9.0.8.

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 9-*bis*.0.1.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 9-*bis*.1.

Il sottosegretario CRIMI fa presente che l'emendamento in votazione, presentato dai senatori del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, è volto a modificare un emendamento approvato alla Camera dei deputati presentato dai parlamentari dello stesso Gruppo.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) ritiene, nel merito, opportuno che l'articolo 9-*bis* non faccia riferimento alle seggiovie, considerati anche i maggiori rischi che i problemi tecnici delle stesse possono avere sul piano della sicurezza.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 9-*bis*.1, 9-*bis*.0.1 (di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 9-*bis*.0.2), 9-*bis*.0.3, 9-*bis*.0.5, 9-*bis*.0.7, 9-*bis*.0.10, 9-*bis*.0.11, 9-*bis*.0.12, 9-*bis*.0.13, 9-*bis*.0.14 e 9-*bis*.0.15.

Con il voto favorevole della senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 9-*bis*.0.16.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 9-*bis*.0.17, 9-*bis*.0.18, 9-*bis*.0.19, 9-*bis*.0.20, 9-*bis*.0.21, 9-*bis*.0.22, 9-*bis*.0.23, 9-*bis*.0.24, 9-*bis*.0.25, 9-*bis*.0.26, 9-*bis*.0.27, 9-*bis*.0.28, 9-*bis*.0.29, 9-*bis*.0.30, 9-*bis*.0.32, 9-*bis*.0.33, 9-*quater*.2, 9-*sexies*.0.1 (di contenuto identico al successivo emendamento 9-*sexies*.0.13), 9-*sexies*.0.2 (di contenuto identico al successivo emendamento 9-*sexies*.0.14), 9-*sexies*.0.3 (di contenuto identico al successivo emendamento 9-*sexies*.0.15), 9-*sexies*.0.4 (di contenuto identico al successivo emendamento 9-*sexies*.0.16), 9-*sexies*.0.5 (di contenuto identico al successivo emendamento 9-*sexies*.0.17), 9-*sexies*.0.6 (di contenuto identico al successivo emendamento 9-*sexies*.0.18), 9-*sexies*.0.7 (di contenuto identico al successivo emendamento 9-*sexies*.0.19), 9-*sexies*.0.8 (di contenuto identico al successivo emendamento 9-*sexies*.0.20), 9-*sexies*.0.9 (di contenuto identico al successivo emendamento 9-*sexies*.0.21), 9-*sexies*.0.10 (di contenuto identico al successivo emendamento 9-*sexies*.0.22), 9-*sexies*.0.11 (di contenuto identico al successivo emendamento 9-*sexies*.0.23), 9-*sexies*.0.12 (di contenuto identico al successivo emendamento 9-*sexies*.0.24) e 9-*octies*.1 (di contenuto identico al successivo emendamento 9-octies.2).

Dopo che il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 9-*octies*.0.1 raccomandando altresì l'approvazione del successivo emendamento 9-*octies*.0.2, il senatore MARTELLI (*Misto*) aggiunge la firma al medesimo emendamento 9-*octies*.0.2.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti, 9-*octies*.0.1, 9-oc*ties*.0.2, 9-*octies*.0.3, 9-*decies*.1, 9-*decies*.0.2, 9-*decies*.0.3, 9-*decies*.0.4, 9-*decies*.0.5 (di contenuto identico all'emendamento 9-*decies*.0.7), 9-*decies*.0.6, 9-*undecies*.1, 9-*undecies*.0.1 (di contenuto identico all'emendamento 9-*undecies*.0.5), 9-*undecies*.0.2 (di contenuto identico all'emendamento 9-*undecies*.0.6), 9-*undecies*.0.3 (di contenuto identico all'emendamento 9-*undecies*.0.7), 9-*undecies*.0.4 (di contenuto identico all'emendamento 9-*undecies*.0.8), 9-*duodecies*.0.1 (di contenuto identico all'emendamento 9-*duodecies*.0.2), 9-*terdecies*.1 (di contenuto identico all'emendamento 9-*terdecies*.2).

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 9-*septiesdecies*.2, 9-*septiesdecies*.3, 9-*vicies semel*.0.1, 9-*vicies ter* 0.1, 9-*vicies ter* 0.2 e 9-*vicies ter* 0.3.

Con il voto favorevole del senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), è poi posto ai voti e respinto l'emendamento 9-*vicies ter*.0.4.

La presidente MORONESE avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento 9-*tricies*.1.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 9-*vicies ter*.0.5, 9-*vicies ter*.0.6, 9-*vicies ter*.0.7, 9-*vicies ter*.0.8, 9-*vicies ter*.0.9, 9-*vicies ter*.0.10, 9-*vicies quater*.0.1, 9-*vicies quinquies*.1, 9-*vicies sexies*.1, 9-*vicies sexies*.0.1, 9-*vicies sexies*.0.2, 9-*vicies sexies*.0.4, 9-*vicies sexies*.0.5, 9-*vicies sexies*.0.6, 9-*vicies septies*.1, 9-*vicies septies*.2, 9-*vicies septies*.3 (di contenuto sostanzialmente identico al successivo emendamento 9-*vicies septies*.0.1) 9-*vicies septies*.0.2, 9-*duodetricies*.1, 9-*duodetricies*.0.1, 9-*duodetricies*.0.2 (di contenuto sostanzialmente identico al successivo emendamento 9-*duodetricies*.0.3), 9-*undetricies*.1, 9-*undetricies*.3, 9-*tricies*.2, 9-*tricies*.3, 9-*tricies*.0.1, 9-*tricies*.0.2, 9-*tricies semel*.1, 9-*tricies semel*.2, 9-*tricies semel*.0.2, 9-*tricies semel*.0.3, 9-*tricies semel*.0.4, 9-

tricies semel.0.5, 9-*tricies semel*.0.6, 9-*tricies semel*.0.7, 9-*tricies semel*.0.8 e 9-*tricies semel*.0.9.

La presidente MORONESE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,50, riprende alle ore 19,15.

La presidente MORONESE avverte che sono stati trasmessi alla Presidenza gli ordini del giorno risultanti dalle trasformazioni degli emendamenti preannunciate nel corso delle sedute odierne e che gli stessi sono pubblicati in allegato al resoconto.

Si passa all'esame degli ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana di ieri, nonché a quello della seduta odierna.

Recependo una proposta in tal senso del relatore MIRABELLI (*PD*), il senatore MANTERO (*M5S*) aggiunge la sua firma all'ordine del giorno G/1631/1/13 e lo riformula nell'ordine del giorno G/1631/1/13 (testo 2), che è accolto dal sottosegretario di Stato CRIMI a nome del Governo.

Dopo che la senatrice FLORIDIA (*M5S*) ha aggiunto la propria firma sull'ordine del giorno G/1631/2/13, con il parere favorevole del relatore MIRABELLI (*PD*), lo stesso è poi accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Dopo che il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario, stante l'assenza del proponente, è dichiarato decaduto l'ordine del giorno G/1631/3/13.

Con il parere favorevole del relatore MIRABELLI (*PD*) sono accolti dal rappresentante del GOVERNO gli ordini del giorno G/1631/4/13, G/1631/5/13, G/1631/6/13 e G/1631/7/13.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la sua firma all'ordine del giorno G/1631/8/13 e, recependo un suggerimento in tal senso del RELATORE, riformula tale ordine del giorno nell'ordine del giorno G/1631/8/13 (testo 2), che è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Recependo un suggerimento in tal senso del relatore Mirabelli, il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) modifica l'ordine del giorno G/1631/9/13, riformulandolo nell'ordine del giorno G/1631/9/13 (testo 2), che è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Dopo che il relatore MIRABELLI (*PD*) ha espresso su di essi parere favorevole, sono accolti dal rappresentante del GOVERNO gli ordini del giorno G/1631/10/13, G/1631/11/13, G/1631/12/13, G/1631/13/13, G/1631/14/13 e G/1631/15/13.

Dopo che il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) ha aggiunto la sua firma all'ordine del giorno G/1631/16/13, lo stesso, recependo un suggerimento in tal senso del RELATORE, lo riformula nell'ordine del giorno G/1631/16/13 (testo 2), che è accolto dal rappresentante del GOVERNO medesimo.

Dopo che il relatore MIRABELLI (*PD*) ha espresso su di essi parere favorevole, sono accolti dal rappresentante del GOVERNO gli ordini del giorno G/1631/17/13, G/1631/18/13 e G/1631/19/13.

Recependo un suggerimento in tal senso del rappresentante del GOVERNO, il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'ordine del giorno G/1631/20/13.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso su di esso parere

contrario, il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'ordine del giorno G/1631/21/13.

Con il parere favorevole del relatore MIRABELLI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO sono accolti gli ordini del giorno G/1631/22/13 e G/1631/23/13.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso su di esso parere contrario, il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'ordine del giorno G/1631/24/13.

Recependo in tal senso un suggerimento del relatore MIRABELLI (*PD*), il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) modifica l'ordine del giorno G/1631/25/13, riformulandolo nell'ordine del giorno G/1631/25/13 (testo 2), che è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Recependo un suggerimento in tal senso del RELATORE, il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) modifica l'ordine del giorno G/1631/26/13, riformulando nell'ordine del giorno G/1631/26/13 (testo 2), che è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Con il parere favorevole del relatore MIRABELLI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO è accolto l'ordine del giorno G/1631/26/13.

Dopo che il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario su di essi, il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'ordine del giorno G/1631/28/13 e il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli ordini del giorno G/1631/29/13 e G/1631/30/13.

Recependo un suggerimento in tal senso del relatore MIRABELLI (*PD*), il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) modifica l'ordine del giorno G/1631/31/13 nell'ordine del giorno G/1631/31/13 (testo 2), che è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la sua firma all'ordine del giorno G/1631/32/13 e recependo un suggerimento in tale senso del rappresentante del GOVERNO lo modifica nell'ordine del giorno G/1631/32/13 (testo 2), che è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Recependo una proposta del relatore Mirabelli, il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) modifica l'ordine del giorno G/1631/33/13 nell'ordine del giorno G/1631/33/13 (testo 2), che è accolto da rappresentante del GOVERNO.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso su di esso parere contrario, stante l'assenza del proponente, è dichiarato decaduto l'ordine del giorno G/1631/34/13.

La senatrice FLORIDIA (*M5S*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/1631/35/13 e, recependo una proposta del relatore MIRABELLI (*PD*), modifica l'ordine del giorno G/1631/35/13 nell'ordine del giorno G/1631/35/13 (testo 2), che è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario sugli ordini del giorno G/1631/36/13 e G/1631/37/13, la senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) ritira tali ordini del giorno.

Il senatore MARTELLI (*Misto*) fa proprio l'ordine del giorno G/1631/36/13, che è quindi posto ai voti e respinto.

Con il parere favorevole del relatore MIRABELLI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO sono accolti gli ordini del giorno G/1631/38/13 e G/1631/39/13.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso su di esso parere contrario sull'ordine del giorno G/1631/40/13, lo stesso è ritirato dalla senatrice NUGNES (*Misto-LeU*).

Con il parere favorevole del relatore MIRABELLI (*PD*) sono accolti dal rappresentante del GOVERNO gli ordini del giorno G/1631/41/13, G/1631/42/13, G/1631/43/13 e G/1631/44/13.

Con il parere favorevole del relatore MIRABELLI (*PD*) sono accolti anche dal rappresentante del GOVERNO gli ordini del giorno G/1631/45/13, G/1631/46/13, G/1631/47/13, G/1631/48/13, G/1631/49/13, G/1631/50/13 e G/1631/51/13.

Recependo una proposta del relatore MIRABELLI (*PD*), il senatore VERDUCCI (*PD*) modifica l'ordine del giorno G/1631/52/13 nell'ordine del giorno G/1631/52/13 (testo 2) che - dopo che la senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) ha aggiunto la sua firma - è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Con il parere favorevole del RELATORE sono poi accolti dal rappresentante del GOVERNO gli ordini del giorno G/1631/53/13, G/1631/54/13 e G/1631/55/13.

Recependo una proposta del relatore MIRABELLI (*PD*), il senatore VERDUCCI (*PD*) modifica l'ordine del giorno G/1631/56/13 riformulandolo nell'ordine del giorno G/1631/56/13 (testo 2), che è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Recependo una proposta del relatore MIRABELLI (*PD*), il senatore VERDUCCI (*PD*) modifica l'ordine del giorno G/1631/57/13, riformulandolo nell'ordine del giorno G/1631/57/13 (testo 2), che è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Recependo una proposta del relatore MIRABELLI (*PD*), il senatore VERDUCCI (*PD*) modifica l'ordine del giorno G/1631/58/13 riformulandolo nell'ordine del giorno G/1631/58/13 (testo 2), che è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

La PRESIDENTE avverte che il Gruppo della Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione ha designato come relatore di minoranza il senatore Pazzaglini e il Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC ha designato come relatore di minoranza il senatore Cangini.

Il senatore MANTERO (*M5S*) annuncia il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) annuncia il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico.

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia l'astensione del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) annuncia l'astensione del Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC.

La senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) annuncia l'astensione del Gruppo Fratelli d'Italia.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) annuncia il voto favorevole del Gruppo Italia Viva - P.S.I.

La PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in titolo.

La Commissione, infine, conferisce mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge di conversione in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 11 dicembre 2019, già prevista alle ore 8, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 20,15.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. 1631

G/1631/1/13 (testo 2)

Di Girolamo, Mantero

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1631 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 123/2019 recante: «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici» A.S. 1631,

premesso che:

le previsioni temporali per il termine della ricostruzione nei territori del centro Italia, colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 non è prossimo,

considerato che:

la pianta organica di 200 unità di personale tecnico assegnato con contratto a tempo indeterminato al Comune dell'Aquila e i Comuni del cratere con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 art 67-*ter* comma 5 non è completa e che le graduatorie non sono più efficaci,

considerato, altresì che:

il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 assegnato in supporto del personale sopra citato con contratto a tempo determinato triennale, a seguito della seconda proroga ha il contratto al 31 dicembre 2021,

tenuto conto che:

il rilancio economico e sociale dei territori in questione non può prescindere dalla conclusione dei lavori di ricostruzione e che il personale tecnico ne è un pilastro portante, avendo maturato una notevole esperienza nella gestione delle pratiche,

impegna il Governo:

a) ad adottare ogni utile iniziativa volta ad istituire un tavolo istituzionale presso il Ministero della funzione pubblica per valutare la possibilità di stabilizzare il suddetto personale, garantendo il proseguo dei lavori di ricostruzione nel Comune dell'Aquila ed i Comuni del cratere;

b) prendere in considerazione di mantenere stabile il personale tecnico con esperienza maturata in situazioni emergenziali anche in vista degli innumerevoli eventi calamitosi che si stanno susseguendo ad intervalli di tempo sempre più ristretti.

G/1631/8/13 (testo 2)

Borgonzoni, Arrigoni

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1631 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

occorre prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati;

tali risorse, poiché destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dal sisma sono importantissime per assicurare il processo di ricostruzione, nonché per soddisfare i crediti maturati a vario titolo dai diversi attori coinvolti nella ricostruzione e, quindi sono essenziali per la ripresa delle attività economiche e di tutto il sistema produttivo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, qualora siano destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione.

G/1631/9/13 (testo 2)

Arrigoni

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1631 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

premesso che:

occorre prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, qualora siano destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati;

tali risorse, poiché destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dal sisma sono importantissime per assicurare il processo di ricostruzione, nonché per soddisfare i crediti maturati a vario titolo dai diversi attori coinvolti nella ricostruzione e, quindi sono essenziali per la ripresa delle attività economiche e di tutto il sistema produttivo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli

eventi sismici che hanno colpito le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, qualora siano destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione.

G/1631/16/13 (testo 2)

Briziarelli, Arrigoni

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1631 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e le successive modificazioni delle norme hanno previsto detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio, di efficentamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza sismica degli edifici;

a tali agevolazioni fiscali sono sopraggiunti i contributi per la ricostruzione del Centro Italia, colpito dal sisma del 2016 e 2017;

la legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017), prevede il divieto di cumulo tra il Sismabonus e le «agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici»;

tuttavia, le due norme non contrastano tra loro in quanto non si tratta di cumulare i contributi ed il Sismabonus sulle medesime spese, quanto piuttosto di applicare i due diversi benefici su spese differenti: il contributo pubblico a copertura degli interventi indispensabili per il ripristino dell'edificio e la detrazione d'imposta per la realizzazione di interventi che consentano il raggiungimento di una classificazione sismica più adeguata alle esigenze di prevenzione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di precisare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con un prossimo provvedimento di carattere legislativo, la compatibilità tra la detrazione spettante per interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici (cd. Sismabonus, di cui all'art.16, co.1bis-1sexies e co.2bis, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013) ed eventuali contributi pubblici erogati per la ricostruzione o il ripristino di edifici colpiti da eventi sismici, naturalmente per le sole spese eccedenti l'ammontare del contributo ottenuto e nella misura in cui siano effettivamente rimaste a carico del contribuente.

G/1631/25/13 (testo 2)

Arrigoni

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1631 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, del presente decreto, modificando l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede la proroga dal 1º giugno 2018 al 1º gennaio 2019 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e

per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS, compresi quelli degli enti il problema che si rileva con questa disposizione riguarda il fatto che i cittadini delle zone terremotate, oggetto di sospensione per le cartelle, non hanno potuto accedere alla cosiddetta «rottamazione *bis*»: il decreto-legge n. 8/2017 aveva infatti previsto la proroga di un anno (al 21 aprile 2018) peri termini e le scadenze relativi alla definizione agevolata dei carichi riferiti a ruoli affidati all'agente di riscossione, previsto dal decreto-legge n. 193 del 2016 e scadente il 21 aprile 2017;

lo stesso non è però accaduto per la definizione agevolata prevista dal decreto-legge fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 (decreto-legge n. 148 del 2017), quindi i cittadini di questi territori non hanno potuto accedere alla rottamazione dei carichi affidati dopo il 30 settembre e fino al 31 dicembre 2017;

la rottamazione prevede un risparmio che va dal 30 per cento al 40 per cento per i cittadini e sembrerebbe una questione di equità ed uguaglianza prevedere questa possibilità anche per le popolazioni di questi territori,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, per le popolazioni colpite dal sisma del centro Italia e di Ischia oggetto di sospensione delle cartelle esattoriali, una proroga dei termini della definizione agevolata prevista dal decreto-legge n. 148 del 2017 (cosiddetta rottamazione *bis)* e la riapertura dei termini per l'adesione, così come è stato previsto per la prima definizione agevolata del decreto fiscale n. 193 del 2016 per cui, ai cittadini di questi territori, è stata data la proroga di un anno per l'adesione.

G/1631/26/13 (testo 2)

Arrigoni

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1631 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

premesso che:

con le OPCM nn. 3753 e 3754 del 2009, e con il decreto-legge n. 39 del 2009, il Governo ha concesso alle imprese ubicate sul territorio de L'Aquila e di altri 56 comuni, colpite dal sisma del 6 aprile 2009, la sospensione e il differimento del versamento di tributi e contributi sino al 30 novembre 2009, termine prorogato, da ultimo, al 16 dicembre 2011 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 agosto 2011);

la legge n. 183 del 2011, articolo 33, comma 28 (legge di stabilità 2012), ha disposto la ripresa della riscossione dei tributi e contribuiti, ridotti al 40 per cento e in 120 rate;

recentemente si è appreso l'avvio delle procedure preliminari di esecuzione della Decisione della Commissione europea C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, con la quale si prescrive che l'Italia recuperi gli aiuti asseritamente incompatibili di cui all'articolo 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011;

nella Decisione del 14 agosto 2015, la Commissione sostiene che il regime di favore non avrebbe previsto e definito esplicitamente alcun nesso tra l'aiuto messo a disposizione e il danno subito e che i costi ammissibili a regime di vantaggio non sarebbero stati proporzionati al danno subito; sembra che tale posizione non comprenda i danni immateriali derivanti dal blocco di un'intera economia e dal grave fenomeno di spopolamento e quindi non riconosca che l'intento di tali misure non è stato quello di creare un vantaggio economico in favore di un territorio, e quindi potenzialmente lesivo della concorrenza, bensì quello di risarcire il danno subito;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2017 è stato nominato un commissario straordinario per dare esecuzione in termini molto ristretti alla Decisione che ha previsto la presentazione da parte delle imprese dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento; successivamente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018 è stata concessa una proroga di ulteriori 90 giorni per la presentazione di tali dati da parte delle imprese;

preso atto che, con lettera del 19 aprile 2018, il commissario Vestager in risposta al sindaco della città de L'Aquila espressamente ha affermato: «Per gli aiuti alle imprese non colpite dal terremoto o gli aiuti che hanno compensato i danni in eccesso, è importante sottolineare che il recupero non è richiesto per gli importi minori di supporto pubblico, dato che tale tipo di supporto non comporta una distorsione della concorrenza. Gli aiuti che potrebbero comportare una distorsione della concorrenza potrebbero ciononostante essere coperti da altri regimi di aiuti di Stato approvati o esentati. Su tale base, l'Italia dovrebbe verificare se i beneficiari potenziali sono stati compensati in eccesso o hanno beneficiato di un aiuto pubblico senza aver subito alcun danno. Comprendo che tale processo è attualmente in corso e che le Autorità italiane hanno inviato degli avvisi ai beneficiari potenziali. I servizi della Commissione sono pronti ad assistere il Governo italiano e il Commissario straordinario incaricato del recupero secondo il diritto italiano per agevolare il lavoro,

impegna il Governo:

ad attivarsi con la massima urgenza, nell'avvio di nuove interlocuzioni e trattative con le istituzioni europee, e in particolare con la Commissione, al fine di riaprire le negoziazioni in merito alla procedura di infrazione avviata e far applicare in modo coerente la normativa sul caso di specie riguardo la riduzione delle pretese fiscali e previdenziali in seguito all'emergenza sisma in Abruzzo del 2009;

nelle more dell'interlocuzione con le istituzioni europee, considerata l'imminente scadenza del termine di presentazione delle osservazioni e dei dati da parte delle imprese, a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente questo termine attraverso una procedura di urgenza.

G/1631/31/13 (testo 2)

Arrigoni

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1631 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

premesso che:

le norme, introdotte dal Senato, prevedono che per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. Effetto su fabbisogno: 2 milioni;

il comma 986 esclude, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare ulteriormente l'esclusione dal patrimonio immobiliare nel calcolo dell'ISEE dei fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetti di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili.

G/1631/32/13 (testo 2)

Briziarelli, Arrigoni

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1631 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

premesso che:

le norme, introdotte dal Senato, prevedono che per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. Effetto su fabbisogno: 2 milioni;

il comma 986 esclude, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare ulteriormente l'esclusione dal patrimonio immobiliare nel calcolo dell'ISEE dei fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetti di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili.

G/1631/35/13 (testo 2)

Drago, Floridia

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1631 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

premesso che:

con lo sciame sismico del 2018, che ha avuto il suo apice il 26 dicembre, con epicentro tra Viagrande e Trecastagni, sul versante dell'Etna, nella provincia di Catania si sono registrati danni e crolli, a case private, edifici pubblici e di culto, alle infrastrutture e molteplici disagi alla popolazione residente nelle zone dell'evento sismico;

trascorso ormai un anno da quegli eventi, si attendono ancora tutti gli interventi che avrebbero dovuto garantire un pronto ripristino della regolare consuetudine per le popolazioni interessate;

il forte ritardo nell'attuazione degli interventi citati pone le popolazioni della Sicilia orientale in condizione di grande disagio e criticità,

considerato che:

i termini originariamente fissati dal richiamato provvedimento venivano determinati sulla base di programmi operativi che prevedevano tempistiche di avvio e conclusione degli interventi che sono stati, nei fatti, disattesi;

il conseguente perdurare delle condizioni di difficoltà delle persone che vivono nell'area interessata dal sisma, impone l'obbligo di adottare ulteriori misure volte a garantire il sollecito ripristino delle condizioni di normalità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità:

1) di prevedere l'obbligo di redazione, a cura delle strutture commissariali impegnate nell'emergenza e nella ricostruzione, di un crono-programma triennale, ovvero per l'intera durata dell'attività commissariale, con verifica annuale dei risultati conseguiti;

2) di predisporre, tramite i ministeri interessati, ovvero il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le verifiche necessarie a valutare l'effettivo stato del programma degli interventi, anche attraverso l'individuazione di un Commissario, che possa constatare direttamente sui luoghi interessati, l'avanzamento dei lavori;

3) qualora si riscontrassero gravi inadempienze nella realizzazione degli interventi

programmati, di prevedere meccanismi di intervento anche attraverso il Capo dipartimento della Protezione Civile.

G/1631/45/13 (già em. 1.10)

Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Cangini, Pagano, Caliendo, Quagliariello, Pichetto Fratin, Damiani, Battistoni

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 1 del DL 189/2016, disciplina nel suo complesso le attività per assicurare una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma;

allo stato delle cose rileviamo che per quanto riguarda le modalità di calcolo del contributo, anche in ragione delle molteplici varianti in gioco, è lasciata alla discrezionalità di colui che materialmente lo effettua;

è facile comprendere che molto spesso il calcolo proposto dal progettista incaricato risulti poi molto diverso da quello determinato dagli uffici speciali della ricostruzione con evidenti difficoltà di attuazione del progetto predisposto e, talvolta, con rilevanti accolli a carico dei proprietari;

attualmente non è disponibile una modalità di calcolo "certificata" e impiegabile sia dai progettisti che dagli uffici speciali della ricostruzione;

ampliando la problematica non esiste un sistema di gestione delle pratiche di ricostruzione e del contributo che consentano di evitare errori ma soprattutto di sollevare gli istruttori dai controlli sui singoli documenti che costituiscono una pratica;

si consideri che gli uffici speciali, singolarmente, si dotano di fogli di calcolo e di modelli di documenti autonomamente prodotti sulla base dei quali un professionista incaricato deve procedere alla loro compilazione "manualmente" per ogni singolo proprietario di ogni unità immobiliare costituente l'edificio;

senza contare poi che se l'ufficio che ha ideato il modello da compilare modifichi lo stesso senza che il professionista se ne sia accorto va da se che il lavoro svolto dovrà essere buttato;

a titolo di esempio le dichiarazioni che un proprietario deve rendere sono molteplici e sono distinte per ogni diverso subalterno catastale; se fosse disponibile un sistema di gestione che una volta inseriti tutti i dati dei richiedenti generasse automaticamente tutti i modelli da sottoscrivere, il professionista si limiterebbe ad un solo inserimento (e non a replicare gli stessi dati su ogni singolo documento) e l'istruttore potrebbe controllare solo la presenza delle sottoscrizioni e non il contenuto in toto;

inoltre il sistema di gestione consentirebbe anche di generare le stampe sui modelli "aggiornati" senza possibilità di nessun errore. Si vuole sottolineare che dotarsi di un sistema gestionale univoco oltre a semplificare le attività amministrative e "notarili" affidate ai professionisti, riduce moltissimo le attività di controllo e soprattutto omogenizza le modalità di lavoro nei diversi USR territoriali;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le misure per demandare al Commissario Straordinario la predisposizione di una piattaforma informatica che consenta in maniera univoca la determinazione del contributo e la sua gestione nel corso dell'avanzamento dei lavori fino alla loro conclusione.

G/1631/46/13 (già em. 1.0.3)

Cangini, Floris, Toffanin, Pagano, Modena, Quagliariello, Briziarelli, Martelli, Nastri, Nugnes

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

sarebbe opportuno prevedere misure volte a garantire la possibilità di reclutare, ad invarianza di risorse finanziarie già stanziate e mediante recupero delle risorse delle singole annualità non spese, l'effettiva funzionalità degli Uffici Speciali per la ricostruzione con l'obiettivo di accelerare il processo di ricostruzione sia pubblico che privato;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure affinché, per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie previste, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165, possano essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001.

G/1631/47/13 (già em. 2.2)

Cangini, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

fino ad oggi non era mai stata presa in considerazione la fattispecie molto diffusa di costruzione delle zone del cratere la cd "muratura a sacco";

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e strutture portanti verticali di bassa capacità strutturale.

G/1631/48/13 (già em. 2.3)

Cangini, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

è necessario lasciare valido l'attuale calcolo del contributo considerando le superficie nette, sia nel caso di ricostruzione ex novo che riparazione, apportando una minima modifica all'ordinanza n. 19/2017, evitando così l'accollo delle maggiori spese da parte dei privati, motivo per cui non vengono presentate le richieste di finanziamento presso gli Uffici Speciali Regionali;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere una maggiorazione del contributo anche sugli edifici aventi murature portanti di elevato spessore in cui si procede per ricostruzione fedele con demolizione e ricostruzione.

G/1631/49/13 (già em. 3-bis.0.4)

Battistoni, Pagano, Cangini, Modena, Fazzone, Giro, Caligiuri, Lonardo, Mangialavori, Quagliariello

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

sono necessarie alcune misure a sostegno delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici del 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come perimetrati dall'articolo 1 del decreto legge n.189 del 2016;

impegna il Governo:

a prevedere la prosecuzione per tutto il 2020 delle misure di Protezione civile destinate alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione e trasformazione del latte e degli altri prodotti agroalimentari, al fine di assicurare, in sostituzione provvisoria di quelli dichiarati inagibili, la continuità produttiva delle aziende interessate.

G/1631/50/13 (già em. 3-bis.0.10)

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

molti comuni segnalano che, soprattutto nella riparazione/ricostruzione di Municipi, Scuole e altre strutture ove stabilmente sono collocate persone, ci sono notevoli difficoltà a reperire strutture provvisorie senza costi nei quali trasferire personale dipendente, alunni o altri ospiti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dotare i comuni di risorse per provvedere ai trasferimenti provvisori all'interno delle risorse già assegnate per la riparazione e/o ricostruzione e quindi senza bisogno ulteriori di risorse.

G/1631/51/13 (già em. 3-quater.2)

Quagliariello

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

è necessario accelerare il processo di ricostruzione del patrimonio immobiliare pubblico;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere la facoltà ad individuare il RUP tra soggetti esterni alla stazione appaltante consentendo una maggiore disponibilità di tecnici, spesso carenti nelle piante organiche dei soggetti attuatori.

G/1631/52/13 (testo 2)

Verducci, Nugnes

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 1631, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in conversione reca modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che disciplina l'ambito di applicazione del decreto e gli organi che presiedono al processo di ricostruzione, nonché la tempistica della gestione straordinaria, finalizzata alla ricostruzione, che terminerà alla data

del 31 dicembre 2020;

tale gestione straordinaria, tuttavia, non potrà di fatto essere conclusa entro il 31 dicembre 2020, per cui sarebbe necessario prevedere una proroga quantomeno fino al 31 dicembre 2022 e contemporaneamente prevedere la proroga delle risorse umane e finanziarie che operano nelle strutture degli Uffici Speciali per la ricostruzione e presso gli Enti locali, come proposto dall'emendamento 1.1 presentato in Commissione;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa volta ad istituire un tavolo istituzionale presso il Ministero della funzione pubblica per definire le problematiche sollevate nell'emendamento 1.1.

G/1631/52/13 (già em. 1.1)

Verducci

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 1631, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in conversione reca modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che disciplina l'ambito di applicazione del decreto e gli organi che presiedono al processo di ricostruzione, nonché la tempistica della gestione straordinaria, finalizzata alla ricostruzione, che terminerà alla data del 31 dicembre 2020;

tale gestione straordinaria, tuttavia, non potrà di fatto essere conclusa entro il 31 dicembre 2020, per cui sarebbe necessario prevedere una proroga quantomeno fino al 31 dicembre 2022 e contemporaneamente prevedere la proroga delle risorse umane e finanziarie che operano nelle strutture degli Uffici Speciali per la ricostruzione e presso gli Enti locali, come proposto dall'emendamento 1.1 presentato in Commissione;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate nell'emendamento 1.1.

G/1631/53/13 (già em. 1-ter.2)

Verducci

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 1631, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 1-ter del decreto-legge in conversione reca disposizioni in materia di assunzioni di nuovo personale per la ricostruzione post sisma dell'Italia centrale, nonché norme per consentire all'Ufficio speciale per la ricostruzione di avvalersi di personale di società *in house* della regione;

sembrerebbe necessario che il costo per il personale delle società *in house* della regione, di cui potrà avvalersi l'USR, sia messo a carico del medesimo Ufficio, come indicato nell'emendamento 1-ter.2;

impegna il Governo:

a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1-ter.2.

G/1631/54/13 (già em. 3.1)

Verducci

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 1631, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

le modifiche introdotte dalla Camera dei Deputati, l'accelerazione introdotta con l'articolo 12-bis, che passa attraverso una certificazione del professionista incaricato di regolarità amministrativa e tecnica della domanda, e che comprende anche la certificazione di conformità edilizia urbanistica (peraltro oggi ordinariamente prevista dall'articolo 23 del DPR 380 del 2001), viene prevista, mediante l'introduzione del comma 1-bis, come alternativa per tutti gli interventi che insistono nei Comuni del c.d. "cratere", con obbligo di acquisizione delle relative valutazioni dagli enti competenti in sede di Conferenza regionale, individuata, dall'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, come conferenza decisoria, per cui la convocazione non istruita precedentemente nel merito da parte dei singoli componenti, in relazione alle specifiche competenze di ciascuno, comporta l'impossibilità di adottare la determinazione conclusiva con chiari riflessi sull'incremento dei tempi di definizione del contributo e proliferazione delle convocazioni. Il paradosso è che si preveda di andare - nei casi in cui il titolo abilitativo non sia il permesso a costruire e comunque qualora non sia necessario acquisire il titolo unico in caso di attività produttive - comunque in Conferenza regionale, anche qualora debba essere verificata la sola conformità edilizio urbanistica, su semplice valutazione di ogni singolo professionista, aggravando la procedura anche rispetto al regime ordinario della ricostruzione, che prevede invece la convocazione della Conferenza solo in presenza di più vincoli;

come proposto all'emendamento 3.1 presentato in Commissione sarebbe opportuno che il professionista non sia chiamato a certificare la conformità edilizia ed urbanistica, ma attesti lo stato di fatto del manufatto e il nesso di causalità con il sisma. Qualora le amministrazioni competenti non siano in grado di dare, su richiesta del progettista, la conformità edilizia ed urbanistica, la regolarità viene autocertificata dal proprietario del bene. Ovvero, qualora sia necessario procedere a sanatoria, sarà in ogni caso l'amministrazione a certificarne il fatto, non il professionista, il quale non può certamente sostituire l'ambito pubblico, poiché la potestà certificatoria, specie sotto il profilo urbanistico-edilizio, si ritiene debba spettare ai Comuni o alle altre amministrazioni pubbliche aventi competenze ex lege determinate su tali aspetti;

impegna il Governo:

a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 3.1.

G/1631/55/13 (già em. 2-ter.0.3)

Verducci

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 1631, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 2-ter del decreto-legge in conversione reca modifica all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che disciplina gli interventi di immediata esecuzione per la ricostruzione post sisma;

al fine di evitare ulteriori ritardi nel processo di ricostruzione, si valuta opportuno non modificare le regole ormai vigenti, conosciute ed applicate da tutti gli operatori interessati a vario titolo alla ricostruzione, e che determinano il contributo in relazione al livello di danno con riferimento all'intero edificio danneggiato o distrutto dagli eventi simici e peraltro in maniera unitaria sia per la

ricostruzione leggera che per la ricostruzione pesante, come proposto dall'emendamento 2-ter.100;

impegna il Governo:

a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 2-ter.0.3.

G/1631/56/13 (testo 2)

Verducci

VERDUCCI

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 1631, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 3-bis introdotto in sede di esame alla Camera dei Deputati prevede l'adozione, da parte delle regioni, di uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Italia centrale a partire dall'agosto 2016;

si ritiene opportuno provvedere, quanto prima, alla riscrittura dell'articolo 3-bis al fine di: 1) prevedere che i programmi fissati dallo stesso articolo devono essere predisposti dai Comuni, eventualmente d'intesa con gli Uffici Speciali per la Ricostruzione (non al contrario); 2)prevedere che i Programmi straordinari di ricostruzione non devono intervenire nell'ambito delle perimetrazioni dei centri storici e dei nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 189 del 2016, ove adottate;

impegna il Governo:

effettuato il monitoraggio degli effetti delle norme introdotte, a risolvere, nel primo provvedimento utile, le eventuali problematiche sollevate dall'emendamento 3-bis.1.

G/1631/56/13 (già em. 3-bis.1)

Verducci

VERDUCCI

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 1631, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 3-bis introdotto in sede di esame alla Camera dei Deputati prevede l'adozione, da parte delle regioni, di uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Italia centrale a partire dall'agosto 2016;

si ritiene opportuno provvedere, quanto prima, alla riscrittura dell'articolo 3-bis al fine di: 1) prevedere che i programmi fissati dallo stesso articolo devono essere predisposti dai Comuni, eventualmente d'intesa con gli Uffici Speciali per la Ricostruzione (non al contrario); 2)prevedere che i Programmi straordinari di ricostruzione non devono intervenire nell'ambito delle perimetrazioni dei centri storici e dei nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 189 del 2016, ove adottate;

impegna il Governo:

a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 3-bis.1.

G/1631/57/13 (testo 2)

Verducci

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 1631, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 3-quinquies introdotto alla Camera qualifica la partecipazione alla Conferenza permanente disciplinata dall'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

L'attuale disciplina prevede che la Conferenza permanente (e analogamente la Conferenza regionale) sia validamente costituita con la presenza di almeno metà dei componenti. Il comma 1 dell'art. 16 citato, prevede che la Conferenza sia composta, oltre che dal Commissario che la presiede, da ben otto soggetti - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione, Provincia, Ente parco e Comune competenti per territorio. Nella quasi totalità dei casi le amministrazioni interessate di volta in volta all'espressione dei pareri non sono più di due o tre, il che comporta che non sia raggiunto il numero legale per la costituzione della Conferenza;

sarebbe opportuno pertanto sopprimere la previsione di un numero legale per la valida costituzione della Conferenza (ipotesi già prevista ordinariamente dalla legge n. 241/90), come proposto nell'emendamento 3-quinquies.1;

impegna il Governo:

effettuato il monitoraggio degli effetti delle norme introdotte, a risolvere, nel primo provvedimento utile, le eventuali problematiche sollevate dall'emendamento 3-quinquies.1.

G/1631/57/13 (già em. 3-quinquies.1)

Verducci

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 1631, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 3-quinquies introdotto alla Camera qualifica la partecipazione alla Conferenza permanente disciplinata dall'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

L'attuale disciplina prevede che la Conferenza permanente (e analogamente la Conferenza regionale) sia validamente costituita con la presenza di almeno metà dei componenti. Il comma 1 dell'art. 16 citato, prevede che la Conferenza sia composta, oltre che dal Commissario che la presiede, da ben otto soggetti - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione, Provincia, Ente parco e Comune competenti per territorio. Nella quasi totalità dei casi le amministrazioni interessate di volta in volta all'espressione dei pareri non sono più di due o tre, il che comporta che non sia raggiunto il numero legale per la costituzione della Conferenza;

sarebbe opportuno pertanto sopprimere la previsione di un numero legale per la valida costituzione della Conferenza (ipotesi già prevista ordinariamente dalla legge n. 241/90), come proposto nell'emendamento 3-quinquies.1;

impegna il Governo:

a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 3-quinquies.1.

G/1631/58/13 (testo 2)

Verducci

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 1631, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, disciplinano rispettivamente la Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali e il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile;

si ritiene opportuno garantire che tutto il personale assegnato agli Uffici speciali per la ricostruzione possa usufruire degli istituti previsti al comma 7 dell'articolo 50, in un'ottica di parità di trattamento a parità di mansioni attribuite e svolte, nonché assicurare la possibilità, ad invarianza della spesa e con flessibilità di utilizzo di tutte le misure di assegnazione del personale già previste nel decreto-legge n. 189 del 2016 l'effettiva funzionalità degli Uffici Speciali; inoltre, si valuta opportuno attribuire ai comuni la facoltà di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato utilizzando risorse proprie e fruendo delle medesime deroghe previste al comma 1 dell'art. 50-bis, come proposto all'emendamento 7.0.6;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire per risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 7.0.6.

G/1631/58/13 (già em. 7.0.6)

Verducci

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 1631, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, disciplinano rispettivamente la Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali e il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile;

si ritiene opportuno garantire che tutto il personale assegnato agli Uffici speciali per la ricostruzione possa usufruire degli istituti previsti al comma 7 dell'articolo 50, in un'ottica di parità di trattamento a parità di mansioni attribuite e svolte, nonché assicurare la possibilità, ad invarianza della spesa e con flessibilità di utilizzo di tutte le misure di assegnazione del personale già previste nel decreto-legge n. 189 del 2016 l'effettiva funzionalità degli Uffici Speciali; inoltre, si valuta opportuno attribuire ai comuni la facoltà di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato utilizzando risorse proprie e fruendo delle medesime deroghe previste al comma 1 dell'art. 50-bis, come proposto all'emendamento 7.0.6;

impegna il Governo:

a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 7.0.6.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1631
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

---

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)

N. 63 (pom.)
9 dicembre 2019
Sottocomm. pareri

N. 64 (pom.)
10 dicembre 2019
Sottocomm. pareri

5ª Commissione permanente (Bilancio)

N. 231 (pom.)
9 dicembre 2019

N. 234 (pom.)
10 dicembre 2019

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

N. 122 (pom.)
3 dicembre 2019

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

N. 125 (ant.)
9 dicembre 2019

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

N. 107 (ant.)
3 dicembre 2019

N. 108 (pom.)
9 dicembre 2019

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

N. 86 (ant.)
9 dicembre 2019

N. 87 (ant.)
10 dicembre 2019

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

N. 75 (ant.)
4 dicembre 2019

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

N. 142 (ant.)
4 dicembre 2019

N. 143 (pom.)
4 dicembre 2019

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 134 (pom.)
4 dicembre 2019

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) (sui lavori della Commissione)

N. 135 (ant.)
9 dicembre 2019

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 136 (pom.)
10 dicembre 2019

Commissione parlamentare questioni regionali

5 dicembre 2019
(pom.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 63 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2019
63ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
PERILLI

La seduta inizia alle ore 14,30.

(1631) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PERILLI (*M5S*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1-*ter,* alcomma 1, si rileva che la normativa europea (direttiva del Consiglio 1999/70/CE) non prevede limiti temporali specifici per la durata dei singoli contratti a tempo determinato, ma richiede semplicemente agli Stati di stabilire la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi: la previsione potrebbe quindi essere priva di portata normativa;

- all'articolo 2, al comma 2, ultimo periodo, pur prendendo atto delle modificazioni apportate alla Camera, si rileva che il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, recante la disciplina del mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, fa espressamente salve le diverse previsioni delle leggi regionali e che la materia «governo del territorio» rientra nella competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

- all'articolo 4-*bis*, sarebbe opportuno specificare il concetto di «quantità da subappaltare», nonché i destinatari della trasmissione dell'*addendum* al contratto di appalto;

- all'articolo 5-*bis*, al comma 1, occorrerebbe specificare le conseguenze del mancato rispetto dell'impegno a non modificare la residenza per un decennio e al comma 2 specificare se i benefici che possono essere attribuiti anche ai soggetti già residenti nei Comuni oggetto della disposizione siano subordinati all'impegno di cui al comma 1;

- con riferimento ai trenta articoli aggiuntivi all'articolo 9, da 9-*bis* a 9-*tricies semel,* si rileva come una

siffatta tecnica normativa limiti notevolmente l'accessibilità e la comprensione del testo da parte dei cittadini e degli stessi operatori del diritto: in casi simili sarebbe forse opportuno sostituire la tradizionale numerazione mediante avverbi latini con altra, quale quella utilizzata nell'ordinamento dell'Unione europea (9.1, 9.2, 9.3, etc. etc.).

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 64 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019
64ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
PERILLI

La seduta inizia alle ore 16,40.

(1631) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PERILLI (*M5S*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:
- all'articolo 2, al comma 2, ultimo periodo, pur prendendo atto delle modificazioni apportate alla Camera, si rileva che il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, recante la disciplina del mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, fa espressamente salve le diverse previsioni delle leggi regionali e che la materia «governo del territorio» rientra nella competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1631) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore PERILLI (*M5S*) riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- 2.13: contrario, in quanto interviene direttamente sulla validità di una fonte subordinata;
- 8.0.11, 9-*sexies*.0.1 e 9-*sexies*.0.13: contrario, in quanto prevedono la conversione a tempo indeterminato di rapporti di impiego a termine presso amministrazioni pubbliche senza il previo espletamento di procedure selettive.

Propone quindi di formulare un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) stigmatizza la decisione della 13a Commissione di iniziare le votazioni degli emendamenti senza attendere il parere della 1a Commissione prescritto dal Regolamento. Parere che, a questo punto, potrebbe giungere tardivamente.

Il presidente PERILLI informa che riferirà quanto lamentato al Presidente della 13a Commissione, nonché al Presidente della Commissione affari costituzionali.

La Sottocommissione conviene.

(1633) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PERILLI (*M5S*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 1, comma 7, occorrerebbe precisare se con il termine "istituzioni statali e paritarie" si intendono le scuole di ogni ordine e grado ovvero le sole scuole secondarie;
- all'articolo 1, comma 11, occorrerebbe sostituire la parola "Ministero" con la seguente: "Ministro";
- all'articolo 1, comma 13, si invita a valutare la congruità di un termine, peraltro ordinatorio, di 180 giorni per l'adozione di un atto regolamentare, che potrebbe non essere coerente con l'urgenza presupposta allo strumento del decreto-legge;
- all'articolo 1, comma 17-*octies*, sarebbe più opportuno riferire il termine *a quo* per l'insorgere delle condizioni di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla scadenza del termine per l'iscrizione alla procedura di concorso;
- all'articolo 1-*ter*, comma 2, occorrerebbe indicare un termine per l'adozione del decreto ministeriale ivi previsto;
- all'articolo 1-*quater*, commi 2 e 3, sarebbe preferibile che le disposizioni fossero formulate come novelle alla legge n. 124 del 1999, analogamente a quanto operato dal comma 1.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,50.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 231 (pom.) del 09/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2019
231ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca', i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Misiani, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e per l'interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 19,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1631) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti.)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, dopo aver rinviato alla Nota di lettura n. 101 del 2019 del Servizio del bilancio l'approfondimento degli aspetti di dettaglio, la necessità di acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si riserva di fornire gli approfondimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1586) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022***
- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati, da parte dei relatori, gli emendamenti 8.2000, 8.2001, 10.2000, 12.2000, 17.0.2000, 17.0.2001, 18.2000, 18.2001, 18.0.2000, 18.0.2001, 18.0.2002, 28.2000, 28.0.2000, 34.2000, 44.2000, 47.0.2000, 47.0.2001, 49.0.2000, 49.0.2001, 52.0.2000, 55.0.2000, 58.0.2000, 70.2000, 72.2000, 73.0.2000, 86.2000, 95.2000, 96.2000, 97.2000 e 100.2000, pubblicati in allegato. Informa altresì che sono stati presentati in data odierna gli ulteriori emendamenti dei relatori 6.2000, 7.2000, 8.2002, 8.2003, 11.2000, 25.2000, 28.2001, 28.0.2001, 32.0.2000, 39.2000, 40.2000, 44.2001, 47.2000, 58.0.2001, 58.0.2002, 58.0.2003 63.2000, 91.0.2000, 91.0.2001 e 91.0.2002, pubblicati in allegato.
È stato presentato, da parte dei relatori un ulteriore subemendamento 18.0.1000/6 e il subemendamento 17.1000/2000, pubblicati in allegato.
Informa altresì che è stato ritirato l'emendamento 28.8 e che è stata revocata l'inammissibilità del subemendamento 17.1000/18.

Il presidente PESCO propone quindi di fissare per le ore 12 di domani il termine per la presentazione dei subemendamenti agli ulteriori emendamenti dei relatori.

Dopo un intervento critico del senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) sull'andamento dei lavori, la Commissione conviene di fissare alle ore 14 di domani il termine per presentare subemendamenti a tali ulteriori emendamenti dei relatori.

Dopo l'intervento del relatore STEFANO (*PD*), che propone di riprendere l'esame degli emendamenti originariamente accantonati, interviene il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) per chiedere ragguagli circa le proposte emendative che si intendono effettivamente esaminare.

Il relatore STEFANO (*PD*) precisa che la Commissione è ormai in condizione di riprendere l'esame degli emendamenti accantonati e segnalati a partire dall'articolo 3.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*), ribadendo la disponibilità della propria parte politica ad esaminare analiticamente le proposte emendative formulate da ultimo dai relatori e dal Governo, sollecita la Presidenza a garantire comunque una maggiore chiarezza circa i testi e gli emendamenti che si intende iniziare a porre in votazione.

Il presidente PESCO fa riferimento al lavoro ormai pressoché compiuto di valutazione da parte dei relatori degli emendamenti riformulati.

A giudizio del senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) sarebbe opportuno conoscere anche informalmente l'esito di tale valutazione.

Dopo gli interventi dei senatori LA PIETRA (*FdI*) e ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*), il presidente PESCO propone di concludere la seduta pomeridiana e di convocare per le ore 21 la seduta notturna già prevista per le ore 20,30 di oggi.

La Commissione conviene.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il presidente PESCO avverte che la seduta già convocata alle ore 20,30 di oggi inizierà alle ore 21.

La seduta termina alle ore 20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1586

Art. 6

6.2000

I Relatori

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 714 è abrogato;

b) il comma 715 è sostituito dal seguente:

"715. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 706 si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce, in modalità telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le informazioni di cui al comma 707 relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

Art. 7

7.2000

I Relatori

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-*ter*, undicesimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

Art. 8

8.2000

I Relatori

Al comma 29, lettera a), *dopo le parole:* «del territorio» *sono aggiunte le seguenti:* «nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati».

8.2001

I Relatori

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-*bis*. All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "città di Genova", sono inserite le seguenti: "nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del Programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime finalità, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024.

1-*ter*. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 480 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui al predetto articolo 1, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2018;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7"».

Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 7 sostituire le parole da: «941 milioni di euro per l'anno 2021» *fino a* «1.401 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «880 milioni di euro per l'anno 2021, 1.095 milioni di euro per l'anno 2022, 1.205 milioni di euro per l'anno 2023, 1.221 milioni di euro per l'anno 2024».

8.2002

I Relatori

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente:

"857-*bis*. Il comune beneficiario del contributo per l'anno 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855:

a) le opere con costo fino 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 10 mesi;

b) le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 15 mesi;

c) le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 e 5.000.000 l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 20 mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo

complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA) i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi"».

8.2003

I Relatori

Dopo Il comma 31, inserire il seguente:

«31-*bis*. All'articolo 4, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole: "in cui versa la rete viaria", inserire la seguente: "provinciale" e sostituire le parole: "è nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana" con le seguenti: "è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i commi 2 e 3 della presente disposizione, è incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti"».

Art. 10

10.2000

I Relatori

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2022";

b) al comma 7-*bis*, al primo periodo, le parole: "al comma 7", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 7 e 7-*ter*";

c) dopo il comma 7-*bis* è inserito il seguente:

"7-*ter*. ANAS S.p.A. è autorizzata nei limiti previsti nei commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa.";

d) al comma 8, primo periodo, le parole: "alle finalità di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "alle finalità di cui ai commi 7 e 7-*ter*"».

Art. 11

11.2000

I Relatori

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, le parole:* «dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003» *sono sostituite dalle seguenti: dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali»;*

b) *al comma 2, dopo le parole:* «economia circolare»*, sono aggiunte le seguenti:* «il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi»;

c) *al comma 4, dopo le parole:* «garanzie di cui al comma 2»*, sono aggiunte le seguenti:* «anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico»;

d) *al comma 4, infine, è aggiunto il seguente periodo:* «Le specifiche iniziative da avviare nelle Zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico».

Art. 12

12.2000

I Relatori

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede quanto a 3,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto del 1978, n. 457, e quanto a 16,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-*ter*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.

3-*quater*. Il Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridotto di 14 milioni per l'anno 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 14.000.000;

2021: - 11.000.000;

2022:-.

Art. 17

17.1000/2000

I Relatori

All'emendamento 17.1000:

a) *capoverso* «articolo 79»,

sostituire la lettera f)*, con la seguente:* «*f)* nel comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica di cui al comma 1, contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo nonché su quella contenuta in MACSI che siano realizzati con più materiali non immediatamente separabili e nei quali la materia plastica di cui al comma 1 sia inferiore al 40 per cento in peso".»

e nella lettera i)*, sostituire le parole:* «da emanare entro il mese di febbraio dell'anno 2020 e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*», con le seguenti: «da pubblicare, entro il mese di maggio dell'anno 2020, nella *Gazzetta Ufficiale*»;

b) *dopo il capoverso* «articolo 79»*, aggiungere il seguente capoverso:* «Conseguentemente all'articolo 82, nel comma 15, le parole: "da adottare entro il mese di febbraio dell'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "da pubblicare, entro il mese di agosto dell'anno 2020, nella *Gazzetta Ufficiale*"»;

c) *capoverso* «articolo 17»*, sostituire le parole:* «65 milioni di euro annui»*, con le seguenti:* «65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e 165 milioni di euro a decorrere dal 2022»;

d) *dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:* «All'articolo 18, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-*bis*. Al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole ', per il triennio 2019-2021,' sono soppresse."»;

e) *dopo il secondo conseguentemente inserire il seguente:* «All'articolo 40, comma 1, sostituire le parole: "50 milioni per l'anno 2020", con le seguenti: "80 milioni per l'anno 2020".

Dopo l' **articolo 48** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 48- ***bis.***

(Misure per la funzionalità dell'amministrazione giudiziaria)

1. All'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole "di 20 milioni di euro per l'anno 2018" sono aggiunte le seguenti "e di euro 1.961.966 annui a decorrere dall'anno 2020";

dopo le parole "aree colpite da eventi sismici," è espunta la parola "nonché";

dopo le parole "della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari" sono aggiunte le seguenti: ", nonché all'attribuzione di sussidi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 5, della legge 24 marzo 1958, n. 195, erogabili anche a favore del personale amministrativo."»;

f) *capoverso «articolo 98»,*

al comma 1 eliminare le parole: «A decorrere dall'anno 2020,» *e sostituire le parole:* «100 milioni di euro annui» *con le parole:* «100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 nel 2023, 560 milioni di euro a decorrere dal 2024.»;

al comma 2 sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dal 2020» *con le parole:* «100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 nel 2023, 560 milioni di euro a decorrere dal 2024.»;

g) *dopo il tredicesimo conseguentemente inserire il seguente:* «Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente: "Art. 91-*bis. (Cinque per mille).* - All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n 190, il penultimo periodo è così riformulato: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".»;

h) *capoverso* «articolo 17»*, anteporre i seguenti:*

«Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente: "Art. 8-*bis. (Modalità di determinazione fondo crediti dubbia esigibilità). - 1.* Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 nella missione "Fondi e Accantonamenti" ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto/competenza e in conto/residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui all'articolo 96, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi - in conto/competenza e in conto/residui - e gli accertamenti.»;

«All'articolo 13 le parole "1.650 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.750 milioni" e le parole "3.175 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "3.375 milioni".»;

All'articolo 75, comma 1, capoverso 4-*ter*, le parole «sostenute per patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria» sono soppresse;

i) *l'ottavo conseguentemente è sostituito dal seguente:* «All'articolo 99 comma 2 sostituire le parole "è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "è

incrementato di 308,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 405 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 475 milioni di euro per l'anno 2023, di 492,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 440 milioni di euro per l'anno 2025, di 638,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 580 milioni di euro per l'anno 2027 e 421 milioni di euro annui a decorrere dal 2028"»;

j) *il tredicesimo conseguentemente è sostituito dal seguente:* «L'articolo 91 è sostituito dal seguente: "Art. 91 *(Addizionale Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione). - 1.* Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:

a) concessioni autostradali;

b) concessioni di gestione aeroportuale;

c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

d) concessioni ferroviarie.

2. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019."»;

k) *capoverso* «articolo 76» *le parole:* «A decorrere dal 1º luglio 2020» *sono sostituite dalle seguenti* «A decorrere dal 1º ottobre 2020»;

l) *dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:* «Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

"Art. 26-*bis*

(Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 100 milioni per il 2021.

3. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale e europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di "Fondo IPCEI", è incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021. Il Fondo IPCEI può intervenire per il sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della

microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui al presente articolo. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico".»;

a) *dopo il tredicesimo conseguentemente aggiungere il seguente:* «L'articolo 93 è sostituito con il seguente:

"Art. 93

(Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *a)* e nel 8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,60 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *b)*. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite *(payout)* è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in misura non inferiore all'83 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)* del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dal 15 gennaio 2020 il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)* del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedenti il valore di euro 200.

4. A decorrere dal 1º marzo 2020 il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 20 per cento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.

5. L'articolo 26 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è abrogato".»;

a) *dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:*

1) «L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 22

(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

1. Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di fmanza pubblica, è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0.

2. Alle imprese che a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 5, 6 e 7 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

3. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, concernente la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5. Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 6 e 7, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera *b)*, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

6. Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

7. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017,

n. 205, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

8. Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi precedenti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 7, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, nel caso degli investimenti di cui al comma 5, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 12 per gli investimenti di cui ai commi 6 e 7. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 6 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma 5. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 6 e 7, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 1, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

9. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

10. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

11. Il credito d'imposta di cui al comma 5 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

12. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 6 e 7, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a

300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

13. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano:

a. agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 5, effettuati tra il 1 º gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l'agevolazione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

b. agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nei commi 6 e 7, effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

14. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2) l'articolo 38 è soppresso;

3) *dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese)

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 2 a 9.

2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 3, 4 e 5. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m)*, *q)* e *j)* del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione". Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei *software* utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)*. Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;

c) le spese per contratti di ricerca *extra-muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca *extra-muros* stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera *a)* si applica solo nel caso i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera *a)* ovvero delle spese ammissibili indicate alla

lettera *c)*, senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)* ovvero, nel caso di ricerca *extra-muros*, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera *c)*.

4. Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 3, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari. Le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei *software* utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)*. Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera *a)* si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano

impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)*, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)*, ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti indicati alla lettera *c)*.

5. Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di *design* e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 3 sono dettati i criteri per la corretta applicazione del presente comma anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design e altri titoli equiparabili assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)*. Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera *a)* si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono

ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle :finanze 4 settembre 1996;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera *a)* ovvero alla lettera *c)*. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)* ovvero delle spese per i contratti di cui alla precedente lettera *c)*.

6. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 3, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 4, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 5, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 4 destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 3, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

7. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 8. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi 1 e seguenti, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati all'articolo 22, comma 1, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui

all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

8. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*Intenational Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 6.

9. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

10. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dal comma 8 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

12. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nel comma 1, le parole: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2019". Le risorse derivanti dall'anticipata cessazione del termine di applicazione del citato articolo 3 sono destinate al credito d'imposta per investimenti in

ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese di cui ai commi precedenti.

4) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 23

(Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0)

1. La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0', si applica, con le modifiche previste dai commi seguenti, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

2. Nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017.

3. Ferma restando l'esclusione delle "imprese in difficoltà" così come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

4. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti Tecnici Superiori.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati all'articolo 22, comma 1, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

6. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

7. Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni euro per anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. Agli adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 provvede il Ministero dello sviluppo economico.

Conseguentemente il comma 23 dell'articolo 79 è sostituito dal seguente:

«23. Alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui al comma 20, sostenute dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'articolo 23. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al predetto articolo 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito di imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

a) *dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:*

«Art. 27-*bis.*

(Versamento all'entrata delle disponibilità di tesoreria del fondo per le garanzie dello Stato)

1. Le risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 51 milioni di euro per l'anno 2020.».

Dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente: «All'articolo 7, dopo il comma aggiungere il seguente:

"Art. 7- ***bis.***

(Interventi rete ferroviaria nazionale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ridotta di 40 milioni di euro nel 2020 ed è incrementata di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026".».

Dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente: «All'articolo 74, dopo il comma 2, inserire il seguente :

"2-*bis*. Ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di Stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 10 e 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di partenariato pubblico privato le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al periodo precedente".».

Sostituire il nono conseguentemente con il seguente:

«All'articolo 2, comma 1, le parole: "non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "non inferiore a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.954 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.054 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025"».

b*) dopo il tredicesimo conseguentemente aggiungere il seguente:*

«All'articolo 99 aggiungere in fine i seguenti commi:

"3-bis. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre

2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n.15:

a) Le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2020;

b) Le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali dì cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020.

3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro nell'anno 2028, di 45,9 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 10 milioni di euro nel 2030 e dì 25 milioni di euro nel 2031.

3-quater. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è ridotto di 203 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021 ed è incrementato di 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

c) dopo il tredicesimo conseguentemente aggiungere il seguente:

«All'articolo 61, aggiungere in fine 8-*bis* L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata con legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro'.».

d) Al sedicesimo conseguentemente sostituire il seguente:

«Missione 29 -Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato - U.D.V 1.8:

2020

CP: - 40.000.000

CS: - 40.000.000

Con il seguente:

Missione 29 -Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato - U.D.V 1.8:

2020

CP: - 95.000.000

CS: - 95.000.000

Missione 6- Giustizia', programma 2 8: Autogoverno della magistratura U.D.V 19.3:

2020

CP: - 1.961.966

CS: - 1.961.966

2021

CP: - 1.961.966

CS: - 1.961.966

2022 e successivi

CP: - 1.961.966

CS: - 1.961.966

Missione 33 -Fondi da ripartire', programma 2: Fondi di riserva e speciali U.D.V 23.2:

2020

CP:

CS: - 48.500.000

2021

CP:

CS: - 123.700.000

2022 e successivi

CP:

CS: - 145.500.000

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Missione 13- Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 4 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo U.D.V 2.2:

2020

CP: - 13.000.000

CS: - 13.000.000

17.0.2000

I Relatori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

(Incremento Fondo risorse decentrate)

1. All'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per l'annualità 2020, il fondo di cui al precedente periodo è ulteriormente incrementato di 12. 000. 000 di euro, per far fronte alle particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma I, pari a euro 12.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

17.0.2001

I Relatori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

All'articolo 614, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021";

b) al secondo periodo le parole: "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021"».

Art. 18

18.2000

I Relatori

All' **articolo 18** *, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165 possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione».

Conseguentemente, i commi da 361 a 362-ter *e il comma 365, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.*

b) *dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "tre anni dalla data di pubblicazione" sono sostitute dalle seguenti: "due anni dalla data di approvazione"».

18.2001

I Relatori

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di adeguare gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera *a)* dell'articolo 815, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

"*a)* 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.860 per l'anno 2023, 3.990 per l'anno 2024, 4.120 dall'anno 2025, 4.150 dall'anno 2026 in servizio permanente".

3-*ter.* All'articolo 585, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da "*h-sexies"* a "*h-undevicies*", sono sostituite dalle seguenti:

"*h-sexies)* per l'anno 2022: 82.631.031,99;

h-septies) per l'anno 2023: 87.949.528,79;

h-octies) per l'anno 2024: 93.268.025,59;

h-novies) per l'anno 2025: 98.586.522,39;

h-decies) per l'anno 2026: 100.024.990,19;

h-undecies) per l'anno 2027: 100.268.081,29;

h-duodecies) per l'anno 2028: 100.507.908,99;

h-terdecies) per l'anno 2029: 100.747.736,69;

h-quaterdecies) per l'anno 2030: 100.987.564,39;

h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 101.743.114,09;

h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 102.469.571,39;

h-septiesdecies) per l'anno 2033: 103.140.459,99;

h-duodevicies) per l'anno 2034: 103.811.348,59;

h-undevicies) per l'anno 2035: 104.482.237,19;

h-vicies) a decorrere dall'anno 2036: 104.637.404,79".

3-*quater*. Ai fini del comma 3-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.183.808,70 per l'anno 2022, euro 2.426.449,50 per l'anno 2023, euro 3.669.090,30 per l'anno 2024, euro 4.911.731,10 per l'anno 2025, euro 6.154.371,90 per l'anno 2026, euro 6.213.204,00 per l'anno 2027, euro 6.268.772,70 per l'anno 2028, euro 6.324.341,40 per l'anno 2029, euro 6.379.910,10 per l'anno 2030, euro 6.435.478,80

per l'anno 2031, euro 6.646.214,10 per l'anno 2032, euro 6.801.380,70 per l'anno 2033, euro 6.956.547,30 per l'anno 2034, euro 7.111.713,90 per l'anno 2035, euro 7.266.880,50 a decorrere dall'anno 2036.

3-*quiques*. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*ter*, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 43.680 euro nel 2022, 87.360 euro nel 2023, 131.040 euro nel 2024, 174.720 euro nel 2025 e 218.400 euro a decorrere dal 2026.».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce* Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: -;

2021: -;

2022: - 7.485.281.

18.0.1000/6

I Relatori

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3- bis*. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *b)*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, il Consiglio di Stato è autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente».

18.0.2000

I Relatori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Modifica al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al fine di accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data del 31 dicembre 2019, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo".

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 5.280.620 euro annui a decorrere dal 2020. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario».

18.0.2001

I Relatori

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Disposizioni in materia di organico dell'Avvocatura dello Stato)

1. La dotazione organica degli avvocati dello Stato è aumentata di quindici unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 471.452 euro per l'anno 2020, a 1.885.806 euro per l'anno 2021, a 1.920.528 euro per l'anno 2022, a 1.920.528 euro per l'anno 2023, a 2.118.765,00 euro per l'anno 2024, a 2.121.004 euro per l'anno 2025, a 2.181.878 euro per l'anno 2026, a 2.200.140 euro per l'anno 2027, a 2.261.011 euro per l'anno 2028, a 2.953.736 euro per l'anno 2029 e a 2.953.736 euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede ai sensi del comma 5.

2. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2006, come modificata dall'art. 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di venticinque unità di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2020-2022, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, un contingente di personale di due unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F3, di otto unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F1, e di quindici unità appartenenti all'Area II, fascia retributiva F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 253.445 euro per l'anno 2020 e a 1.013.778 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi del comma 5.

3. Al fine di supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, possono essere nominati esperti, nel numero massimo di otto, individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca, dirigenti dell'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono nominati dall'Avvocato generale dello Stato per un periodo non superiore al triennio, rinnovabile, e sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. Per l'espletamento degli incarichi di cui al presente comma spetta, secondo i rispettivi ordinamenti, un compenso da determinarsi all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui.

4. L'Avvocatura dello Stato provvede agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalle missioni connesse all'attività difensiva presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 1.244.897 per l'anno 2020, di euro 3.419.584 per l'anno 2021, di euro 3.454.306 per l'anno 2022, di euro 3.454.306 per l'anno 2023, di euro 3.652.543 per l'anno 2024, di euro 3.654.782 per l'anno 2025, di euro 3.715.656 per l'anno 2026, di euro 3.733.918 per l'anno 2027, di euro 3.794.789 per l'anno 2028, di euro 4.487.514 per l'anno 2029, e di euro 4.487.514 annui a decorrere dall'anno 2030».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 1.244.897 euro;

2021: - 3.419.584 euro;

2022: - 4.487.514 euro.

18.0.2002

I Relatori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Assunzioni di personale per il Ministero dell'interno)

1. Al fine di assicurare i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno è autorizzato, a decorrere dal 1º ottobre 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere 130 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia.

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro l.751.513 per l'anno 2021, ad euro 7.006.049 per l'anno 2022, ad euro 8.329.819 per l'anno 2023 e ad euro 12.301.128 a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce* Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni*:

2020: - 0;

2021: - 1.751.513;

2022: - 12.301.128.

Art. 25

25.2000

I Relatori

Sostituire l'articolo 25, con il seguente:

«Art. 25. - *1*. Per le spese documentate, sostenute, nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.

2. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2010. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90.

3. Ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui al presente articolo esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

4. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

5. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, la detrazione di cui al presente articolo, ferma restando la ripartizione in dieci quote annuali, si applica nella misura 50 per cento».

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 6,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2030.

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2031.

Art. 28

28.2000

I Relatori

All' **articolo 28** *, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 4, dopo le parole: «comitato direttivo,» *inserire le seguenti*: «il comitato scientifico,»;

b) al comma 5:

i) sostituire la parola: «due» *con la seguente*: «uno»;

ii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e uno dall'Accademia dei Lincei»;

c) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Il comitato scientifico è composto da 5 membri nominati dal direttore all'interno di una rosa di 25 nominativi, preventivamente selezionati da parte di una commissione di valutazione sulla base di criteri di competenza e professionalità, specie con riferimento all'impatto delle ricerche dagli stessi effettuate sulla comunità scientifica nazionale e internazionale, nonché nel rispetto del criterio di adeguata rappresentatività e avvicendamento dei settori scientifici. Le procedure e le modalità per l'individuazione dei componenti della commissione di valutazione sono stabilite dallo statuto dell'Agenzia.

7-*ter*. Il comitato scientifico vigila sul rispetto dei principi di libertà e autonomia della ricerca scientifica ed è sentito dal comitato direttivo sugli ambiti prioritari delle attività di ricerca dell'Agenzia nonché su ogni questione che ritenga di sottoporgli. Gli ulteriori compiti del comitato sono stabiliti dallo statuto dell'Agenzia.».

28.2001

I Relatori

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato in misura pari a 12,06 milioni nell'anno 2020, 54,28 milioni nell'anno 2021 e 49,75 milioni a decorrere dall'anno 2022. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia effettuato a valere sulle risorse di cui al primo periodo riguarda i posti di sostegno, con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessità di ottemperare ai provvedimenti giudiziali di condanna definitivi notificati al 31 agosto 2019».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» *sono sostituite dalle seguenti:* «di 201,94 milioni di euro per l'anno 2020, di 250,72 milioni di euro per l'anno 2021, di 255, 25 milioni di euro per l'anno 2022, di 325,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.0.2000

I Relatori

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*:

«Art. 28- ***bis.***

(Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner *S,p.A. in amministrazione straordinaria).*

1. Per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria con le modalità di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è concesso, nell'anno 2019, in favore delle stesse società in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per la esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura. Detto finanziamento può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

3. Il programma della procedura dì amministrazione straordinaria delle società di cui al comma 1 è integrato con un piano avente ad oggetto le iniziative e gli interventi dì riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali delle medesime società funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di cui al comma 4. L'integrazione del programma è approvata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

4. Entro il termine del 31 maggio 2020, l'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 espleta, eventualmente anche con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali delle medesime società in amministrazione straordinaria, quali risultanti dalla esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario,

5. All'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12". Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dagli atti eventualmente posti in essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1 del citato decreto-legge n. 34 del 2019.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 400 milioni per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 per le finalità ivi indicate. È conseguentemente abrogato il predetto articolo 54. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137. Il presente articolo entra in vigore il 31 dicembre 2019».

28.0.2001

I Relatori

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "vita civica" inserire la seguente: "economica";

b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "attiva e digitale" inserire le seguente: "educazione finanziaria";

c) all'articolo 3, comma 1, inserire la lettera:

"*i)* educazione finanziaria";

d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "cittadinanza attiva" inserire le seguenti:

"l'educazione finanziaria";

e) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "della partecipazione" inserire le seguenti: "dell'educazione finanziaria";

f) all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: "4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni e 200 mila euro"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, sono apportate le seguenti variazioni:*

2020: - 200.000;

2021: - 200.000;

2022: - 200.000.

Art. 32

32.0.2000

I Relatori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 32- ***bis.***

(Banche di credito cooperativo)

1 All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela Istituzionale, In coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela Istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso.".

2. All'articolo 150-*ter*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, sono aggiunte, dopo le parole: "anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente", le seguenti: "o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis* del presente decreto a cui aderisce l'emittente"; e dopo le parole: "della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo", le seguenti: "bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale";

c) al comma 4-*ter*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini

del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera *g)* del codice civile.";

c) dopo il comma 4-*ter*, è aggiunto, infine, il seguente:

"*4-quater*. Ai fini di cui all'articolo 57 e di cui agli articoli 2501-*ter* e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-*bis* quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3"».

Art. 34

34.2000

I Relatori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente*:

«1. L'articolo 7-*bis.* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'articolo 1, commi 597 e 598, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è così modificato:

a) ovunque ricorrano le parole: "Ministro per il Sud", le stesse sono sostituite dalle parole: "Ministro per il Sud e la coesione territoriale";

b) il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente:

"2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente norma, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente.";

c) al comma 2-*bis*, le parole: "28 febbraio" sono sostituite con le parole: "30 giugno";

d) al comma 2-*ter*, il secondo periodo è soppresso;

e) il comma 3, è soppresso e sostituito dal seguente:

"3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie."».

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 61, le parole: "in cui non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123" sono sostituite dalle seguenti: "più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea";

b) al comma 63:

1) le parole: "per la coesione territoriale e il Mezzogiorno", sono sostituite dalle seguenti: "per il Sud e la coesione territoriale".

2) dopo le parole: "dei trasporti", sono inserite le seguenti: "e il Ministro dell'economia e delle finanze,".

3) dopo le parole: "sette anni.", è aggiunto il seguente periodo: "La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, specificando la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le

zone portuali".

c) al comma 64:

1) le parole: "procedure semplificate" sono sostituite dalle seguenti: "agevolazioni e semplificazioni";

2) le parole: "articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *a-bis)*, *a-ter)*, *a-quater)*, *a-quinquies)* e *a-sexies)*" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *c)* del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, 2-*bis*, 3, 4 e 6";

d) dopo il comma 65, è inserito il seguente:

"65-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati in 20 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di politiche di coesione».

Art. 39

39.2000

I Relatori

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "alla società" sono sostituite dalle seguenti: "a una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta ali 'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci";

b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Al capitale della società di cui al primo periodo non possono in ogni caso partecipare neppure indirettamente né a seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto, società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e altri soggetti di diritto privato comunque denominati"».

Art. 40

40.2000

I Relatori

Dopo il comma 1 dell'articolo 40, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 1, è ridotto di pari importo.

Art. 44

44.2000

I Relatori

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. Al fine di favorire la promozione e la diffusione della cultura italiana all'estero, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono assegnati specifici contributi per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all'estero. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, alla tabella A, *voce* Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2020: - 500.000;

2021: - 500.000;

2022: - 500.000.

44.2001

I Relatori

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", di 500.000 euro per l'anno 2019 e di e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020".

4-*ter*. Per la partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023.

4-*quater*. Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, è incrementato nella misura complessiva di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Una quota del contributo di cui al primo periodo, pari a 500.00 euro, è destinata a spese di parte corrente e la restante parte a interventi di conto capitale.

4-*quinquies*. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035, incrementando gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo destinati alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché progetti per la digitalizzazione inerente il patrimonio culturale».

Conseguentemente:

a) *alla tabella A, voce* Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*, sono apportate le seguenti variazioni:*

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: = 1.000.000;

b) *alla tabella B, voce* Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*, sono apportate le seguenti variazioni:*

2020: - 3.000.000;

2021: - 27.000.000;

2022: - 37.000.000.

Art. 47

47.2000

I Relatori

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe)

1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.

2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e articolo 6, comma 1.

3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della

tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal Decreto 7 luglio 2005 "Tariffario ISPESL" e successive modificazioni».

47.0.2000

I Relatori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 47- ***bis.***

(ITS)

1. All'articolo 1, comma 468 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Entro centottanta giorni dalla data di entrate in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2020, con frequenza biennale".

2. All'articolo 1, comma 468 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "di concerto con" inserire le seguenti: "l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,".

3. Al fine di favorire, attraverso il sistema degli Istituti Tecnici Scientifici, la diffusione della cultura tecnica e scientifica necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano, 15 milioni di euro del fondo di cui alfa legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, come incrementato all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n.205, sono destinati per l'anno 2020 a investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400 mila per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: "culturale" è inserita la seguente: ", economica";

b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "cittadinanza attiva e digitale" sono inserite le seguenti: "cultura d'impresa e del lavoro";

c) all'articolo 3, comma 1, lettera *d)* dopo le parole: "elementi fondamentali di diritto" sono inserite le seguenti: "ed economia";

d) all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

"2-*bis*. È inoltre promossa, nel secondo ciclo di istruzione, l'educazione ai principi e ai valori propri della cultura di impresa quale competenza imprescindibile, strategica e trasversale per formare cittadini consapevoli delle dinamiche della realtà economica ed imprenditoriale"».

47.0.2001

I Relatori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 47- ***bis.***

1. Al fine adeguare l'ordinamento italiano ai vincoli di cui al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e di rafforzare l'indipendenza e l'imparzialità del Garante per la protezione di dati personali, i commi 1 e 2 dell'art. 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito dal presidente e da quattro componenti. Il presidente è nominato con decreto del Presidente

della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso, la nomina può essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei propri membri. I componenti sono eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Il presidente e i componenti devono essere scelti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

2-*bis*. Al fine di garantire la continuità amministrativa, per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione e di quelli indifferibili e urgenti, nelle more della nomina del presidente dell'Autorità o in caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono esercitate dal componente del Collegio eletto che abbia ottenuto, in percentuale, il maggior numero di voti in sede di elezioni da parte della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ai sensi del comma 1 e, in caso di parità, dal componente più anziano".

2. In sede di prima applicazione il presidente è scelto, entro il 31 gennaio 2020, in base al comma 1, tra coloro che hanno presentato la propria candidatura nell'ambito della procedura di selezione in corso per l'elezione dei componenti.

3. All'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole: "fino a non oltre il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "fino a non oltre il 31 gennaio 2020".

4. All'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le parole: "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 gennaio 2020".

5. Al fine di garantire la continuità delle attività dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di appalti e subappalti, all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente ovvero nei casi di assenza o impedimento dello stesso, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età".

6. In fase di prima applicazione del comma 5, gli eventuali atti adottati in sostituzione del Presidente in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, sono ratificati dal componente al quale è attribuito l'esercizio delle funzioni del Presidente.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede nell'ambito degli stanziamenti già previsti dal bilancio dello Stato per il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali».

Art. 49

49.0.2000

I Relatori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 49- ***bis.***

(Procedure concorsuali per assumere a tempo indeterminato fino a 18 unità di personale dirigenziale non generale degli Uffici di esecuzione penale esterna)

1. Al fine di garantire l'efficienza degli Uffici di esecuzione penale esterna, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e nell'ambito

della dotazione organica, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.890.256 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 1.933.524 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 2.020.060 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 2.063.329 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 2.106.597 a decorrere dall'anno 2030. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce* Ministero della giustizia, *apportare le seguenti variazioni*:

2020: - 2.390.256;

2021: - 1.890.256;

2022: - 2.106.597.

49.0.2001

I Relatori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 49- ***bis.***

(Piano di interventi prioritari per il potenziamento dell'esecuzione penale esterna)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità, è autorizzata l'assunzione straordinaria di cento unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, destinato ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.009.136 per l'anno 2020 e di euro 4.036.545 a decorrere dall'anno 2021.

2. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce* Ministero della giustizia, *apportare le seguenti variazioni*:

2020: - 1.509.136;

2021: - 4.036.545;

2022: - 4.036.545.

Art. 52

52.0.2000

I Relatori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 52- ***bis.***

(Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero della giustizia)

1. Al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per la funzionalità dell'organizzazione giudiziaria anche in conseguenza del trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23

agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari.";

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero" e le parole: ", secondo le rispettive competenze e» sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: ", per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o" sono soppresse;

d) l'articolo 5 è abrogato;

e) il Capo II è sostituito dal seguente:

«Capo II

ARTICOLAZIONI DECENTRATE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 6.

(Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria)

1. Il Ministero della giustizia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 7, esercita, con organi periferici di livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare agli organi periferici di cui al periodo precedente sono assegnate le seguenti attribuzioni:

a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni;

b) acquisti di beni e servizi per l'amministrazione periferica e gli uffici giudiziari; gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;

c) attività connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392;

d) supporto all'attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari in ausilio agli organismi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133 nello svolgimento delle loro funzioni;

e) predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili adibiti ad uffici giudiziari.

2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresì attività di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.

3. Al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari il presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui al comma 1, lettera *d)*. Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Organico)

1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 6, la dotazione organica del personale dirigenziale non generale dell'amministrazione giudiziaria è aumentato di 10 unità.

2. Ai medesimi fini del comma 1, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria è altresì aumentata di complessive 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti all'Area III e all'Area II. Alla individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell'articolo 6 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi dei commi 1 e 2, il Ministero della giustizia è autorizzato nel triennio 2020-2022 a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste dalla normativa vigente.

4. Il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli è soppresso e le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 sono esercitati da uno degli uffici di cui all'articolo 6 con sede in Napoli.

Art. 8.

(Risorse)

1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto agli uffici periferici di cui all'articolo 6 per l'espletamento del suo mandato è effettuata dal competente direttore generale dell'amministrazione centrale secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera *c)*, 14, comma 1, lettera *b)*, e 16, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 9.

(Attuazione)

1. Al riordino dell'organizzazione del Ministero della giustizia che si rende necessario per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente capo si provvede nella forma semplificata di cui al secondo periodo. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni e sino al 31 luglio 2020, il regolamento di organizzazione del Ministero, può essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio di Stato. Il predetto decreto è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 10.

(Misure straordinarie per interventi su patrimonio edilizio in uso al Ministero della giustizia)

1. Il Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipulano apposite convenzioni per definire l'ambito, le modalità di esecuzione e le priorità degli interventi programmati dì edilizia giudiziaria ordinari e straordinari anche per dare compiuta attuazione delle disposizioni del presente capo.

2. Il Ministero della giustizia stipula altresì specifiche convenzioni con l'Agenzia del demanio e il Ministero delle infrastrutture e trasporti per l'individuazione di immobili del patrimonio demaniale dismesso o in corso di dismissione da destinare in uso agli uffici giudiziari.".

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite di euro 6.918.335 a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce* Ministero della giustizia, *apportare le seguenti variazioni*:

2020: - 6.918.335;

2021: - 6.918.335;

2022: - 6.918.335.

Art. 55

55.0.2000

I Relatori

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 55- ***bis.***

(Disposizioni in materia di precariato del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e s.m., dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-*bis*. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e non del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine di cui al requisito del comma 1, lettera *c)* e del comma 2, lettera *b)* è stabilito alla data del 30 giugno 2019."».

Art. 58

58.0.2000

I Relatori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 58- ***bis.***

(Riapertura dei termini ai fini dell'accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPS gestione ex INPDAP)

1. I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico "Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP" nonché i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta gestione speciale di previdenza che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non risultano iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volontà di adesione.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata perentoriamente entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. L'adesione esercitata è irrevocabile».

58.0.2001

I Relatori

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 58- ***bis.***

(Interventi in materia di ammortizzatori sociali, sostegno al reddito e sistema duale)

1. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni nonché le restanti risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83 per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella Regione Sardegna, dall'articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Lazio, dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sicilia e Sardegna e per l'area di crisi industriale complessa di Isernia, nonché ulteriori 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, da ripartire tra le regioni sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola Regione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinate, nell'anno 2020, dalle predette regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 può essere concesso, per l'anno 2020, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 con i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 12.12.2018 e del 16.04.2019, entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma possono essere inoltre destinate a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 in favore dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 10 milioni di euro per l'anno 2020.

3. All'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: "Per l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziate, può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipularsi in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico, qualora l'avviato processo di cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello Sviluppo Economico".

4. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono incrementate di euro 46,7 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è incrementato di 21,7 milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione per tale anno 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni».

Conseguentemente la rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Misure in materia di pensioni e lavoro».

58.0.2002

I Relatori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 58- ***bis.***

(Norme in materia di incentivo all'esodo per i lavoratori del settore editoriale)

1. Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di

stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all'Istituto ai sensi dell'articolo 37, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 416 del 1981. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

2-*bis*. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale".

3. Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di anzianità contributiva, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1 º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026, 0,3 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

in materia di adeguamento alla speranza di vita, All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, sì provvede nel limite di 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026, 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198».

58.0.2003

I Relatori

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 58- ***bis.***

(Fondo vittime di gravi infortuni)

l. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo l, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato rispettivamente di un milione di euro per l'anno 2020, di due milioni di euro per l'anno 2021 e di tre milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente l'articolo 99, comma 2 è ridotto di 1 milione per l'anno 2020, due milioni per l'anno 2021 e tre milioni per l'anno 2022.

Art. 63

63.2000

I Relatori

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In occasione del cinquantenario delle Regioni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le Celebrazioni dei cinquanta anni delle Regioni, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020. Gli interventi finanziati a valere su detto Fondo saranno diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonché all'organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Le attività finanziate dovranno avere ad oggetto la memoria storica, l'evoluzione e le prospettive future del ruolo delle Regioni alla luce dei primi cinquanta anni di storia. Per le finalità suindicate è istituito un Comitato promotore delle celebrazioni, composto dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che avrà il compito di elaborare gli indirizzi, individuare le attività, raccogliere gli eventuali progetti presentati e selezionare quelli ammessi al finanziamento».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2020.

Art. 70

70.2000

I Relatori

All' **articolo 70** *, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, la parola:* «finale.» *è sostituita dalla seguente:* «finale,»; *in fine, è aggiunto il seguente periodo*: «compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall'esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale Svizzera.»;

b) *al comma 3 dopo le parole:* «prestazioni di servizi» *aggiungere le seguenti:* «nei confronti di consumatori finali.»; *in fine, dopo le parole:* «del comune» *sono aggiunte le seguenti:* «ai sensi del comma l.»;

c) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della

consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del Comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d'Italia se sono rese nell'esercizio d'impresa, arti e professioni da soggetti che hanno la sede della attività economica nel territorio di Campione d'Italia. Parimenti, si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge della federazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia. Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d'Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8 sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo criteri di territorialità analoghi a quelli previsti dalla legge della Federazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto».

d) *al comma 7, le parole:* «esclusivamente in via telematica,» *sono sostituite dalle seguenti:* «anche in modalità non telematica»;

e) *il comma 8 è sostituito dal seguente:* «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia può esercitare la potestà regolamentare; con il medesimo decreto inoltre sono individuate, in conformità alla legge federale svizzera, le operazioni esenti ed escluse da imposta nonché le franchigie applicabili alle importazioni di cui al comma 1 e sono definiti i termini e le modalità di versamento, accertamento e riscossione dell'imposta nonché i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.»;

f) *al comma 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Per i soggetti residenti nel territorio del Comune di Campione non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32; per i medesimi soggetti le franchigie contemplate dal predetto regolamento n. 32 del 2009, sono determinate con il decreto di cui al comma 8 coerentemente con le disposizioni dell'Unione europea in materia di fissazione delle franchigie doganali. I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d'Italia presso società, enti ed abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune, sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione finale l'Italia».

Art. 72

72.2000

I Relatori

Al comma 25, dopo le parole: «Le riduzioni di spesa di cui ai commi 23 e 24 non si applicano alle spese sostenute», *vengono aggiunte le seguenti:* «dall'INPS e».

Art. 73

73.0.2000

I Relatori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 73- ***bis.***

(Immobili militari della Difesa)

1. Al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero della difesa:

a) all'articolo 33, comma 8-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

1) al quinto periodo, le parole: "un ammontare pari al 10" sono sostituite dalle seguenti: "direttamente in quote del costituendo fondo il 30";

2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva integrale riassegnazione allo stato di previsione della spesa

del Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione.";

b) all'articolo 307 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

1) al comma 10, lettera *d)*, primo periodo, le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento" e le parole: "corrispondente al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "corrispondente al 35 per cento";

2) al comma 11-*bis*, la lettera *d-bis)* è soppressa».

Art. 86

86.2000

I Relatori

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 86. - *1.* In considerazione dei rilevanti obiettivi di interesse pubblico di prevenzione e contrasto all'evasione, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*sexies*, comma 2, alla lettera *i)*, dopo la parola: "doganale" sono inserite le seguenti: ", comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale";

b) all'articolo 2-*undecies*, comma 1, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

"*g)* agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale";

c) all'articolo 2-*undecies*, comma 3, le parole: "*e)* ed *f)*", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "*e)*, f*)* e *g)*".

2. Per le attività di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al all'articolo 2-*undecies*, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dell'art. 23, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, sono definite:

a) le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico;

b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

4. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il trattamento di cui al comma 2 è oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei

dati personali. Nella valutazione d'impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati.

5. Salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima dell'entrata in vigore della presente legge dal Garante della protezione dei dati personali, non è consentito il trattamento dei dati di cui al comma 2 prima della valutazione di impatto di cui al comma 4.

6. Per le stesse finalità di cui al comma 2, la Guardia di Finanza utilizza i dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari con le medesime modalità disciplinate dal presente articolo, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui è titolare».

Art. 91

91.0.2000

I Relatori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 91- ***bis.***

1. Per prevenire casi di doppia imposizione. di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di cui all'articolo 7-*quater* primo comma, lettera *e)* del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 19721 n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera effettuato al di fuori della Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori della Unione europea. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea.

2. La presente disposizione si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1º aprile 2020».

91.0.2001

I Relatori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 91- ***bis.***

1. A decorre dal 1 º gennaio 2020, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e di cui sono titolari i soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della legge 18 giugno 2015 n. 95, le istituzioni finanziarie indicate nell'articolo 4 della medesima legge:

a) ottengono e comunicano all'Agenzia delle entrate la data di nascita dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della citata legge, titolari dei conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e per i quali non è stato ottenuto il codice fiscale statunitense;

b) richiedono, almeno una volta all'anno, ai soggetti di cui alla lettera *a)* il codice fiscale statunitense mancante;

c) effettuano, prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 4 della citata legge, un'apposita adeguata verifica ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2015 sui soggetti di cui alla lettera *a)*, allo scopo di verificare l'acquisizione del codice fiscale statunitense mancante.

2. A decorrere dal periodo di rendicontazione 2017, alle istituzioni finanziarie indicate nell'articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n. 95, che assolvono gli obblighi di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 91 commi 1 e 2, della legge 18 giugno 2015, n. 95, qualora esse non adempiano agli obblighi di acquisizione e di comunicazione all'Agenzia delle entrate del codice fiscale statunitense per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della citata legge, esistenti alla data del 30 giugno 2014».

91.0.2002

I Relatori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 91- ***bis.***

1. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 74, comma 2, lettera *a)*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l'attività di formazione universitaria posta in essere dalle Università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali».

Art. 95

95.2000

I Relatori

All' **articolo 95** *, apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 4, lettera* b), *secondo periodo, sono eliminate le parole:* «situati nel territorio comunale».

- *al comma 4, lettera* c), *punto 4) dopo la parola:* «altresì» *aggiungere:* «ai soli fini dell'applicazione dell'IMU,»;

- *al comma 8, è in fine aggiunto il seguente periodo:* «Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo»;

- *al comma 9, terzo periodo, dopo le parole:* «dell'anno di imposizione» *aggiungere:* «, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici,»;

- *dopo il comma 43 aggiungere il seguente:*

«43-*bis*. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019 risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili».

Art. 96

96.2000

I Relatori

All' **articolo 96** *, apportare le seguenti modificazioni*:

- *al comma 3, dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*

«*c)* è aggiunto in fine il seguente periodo: "I versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, punto 4, sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario."»;

- *al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole (modifica art. 53 d.lgs. 446):* ", punti 1, 2 e 3"»;

- *al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «1º gennaio 2020» *è aggiunta la seguente frase*: «con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata»;

b) *alla lettera* a)*, primo periodo, dopo le parole:* «entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero», *inserire le parole*:«, nel caso di entrate patrimoniali,»;

c) *alla lettera* a), *alla fine del primo periodo, aggiungere le parole*: «, ovvero dell'articolo 32 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150»;

d) alla lettera a)*, secondo periodo, sostituire la parola:* «trenta» *con la parola*: «sessanta»;

e) alla lettera a), al quarto periodo, prima delle parole: «adottato dall'ente» *aggiungere la parola:* «se»;

f) alla lettera d), dopo le parole: «in presenza di fondato pericolo» *sono inserite le seguenti parole*: «, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente,».

- *al comma 9, lettera* b), *alla fine del terzo periodo inserire le seguenti parole*: «; il periodo di sospensione è ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste è effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento»;

- *al comma 17, sostituire le parole*: «di due rate consecutive» *con le seguenti*: «dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi»;

- *al comma 20, lettera* b), *primo periodo, dopo le parole*: «ed eventuali spese di assistenza legale» *aggiungere le seguenti*: «strettamente attinenti alla procedura di recupero»;

- *al comma 24, sostituire la lettera* c) *con le seguenti:*

«*c)* cinquecentomila euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

c-bis) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti»;

- *al comma 29, dopo le parole:* «sono esenti» *inserire le seguenti:* «, o continuano ad essere esenti,»;

- *al comma 9, lettera* b)*, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente*: «Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente».

Art. 97

97.2000

I Relatori

Sostituire il comma 28 con il seguente:

«28. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma precedente frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i Comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato».

Art. 100

100.2000

I Relatori

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 100. - *(Recepimento Accordi tra Governo e Regioni Sardegna e Siciliana) - 1.* Le disposizioni recate dai commi da 2 a 8 di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il sud ed il Presidente della regione autonoma Sardegna, ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Con l'Accordo di cui al comma 1 sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017, n. 103 del 2018, n. 6 del 2019, nonché la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 194 del 2019, fatta salva la definizione dei costi dell'insularità nell'ambito di apposito tavolo.

3. Il contributo alla finanza pubblica della regione autonoma Sardegna è stabilito nell'ammontare complessivo di 684,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 536 milioni di euro per l'anno 2019 e di 383 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. I predetti contributi, come determinati a decorrere dall'anno 2020, sono versati all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.

4. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito, non superiore alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, il contributo di cui al comma 3 per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il contributo di cui al comma 3 può essere altresì incrementato, per un periodo limitato alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, di una percentuale non superiore al 10 per cento; contributi di importi superiori sono concordati con la regione.

5. In applicazione del punto 5 dell'Accordo firmato il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il sud ed il Presidente della regione autonoma Sardegna è attribuito alla regione un trasferimento di euro 7 milioni per l'anno 2020, di euro 116 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di euro 46 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 81 milioni per l'anno 2025.

6. In applicazione del punto 6 dell'Accordo del 7 novembre2019 lo Stato riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili di proprietà regionale, beni culturali ed archeologici ed aree contermini, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, inclusi ospedali e strutture destinate al servizio sanitario regionale, il potenziamento delle residenze universitarie e delle strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario e per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche da danni atmosferici da trasferire in quote pari a euro 33,8 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Tali somme sono trasferite alla regione nella misura del 20% a titolo di acconto a seguito dell'attestazione da parte del Presidente della regione dell'avvio dei lavori ovvero della sottoscrizione dei contratti di acquisto e per la restante quota dell'80% a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori attestata dal Presidente della regione ovvero della avvenuta consegna degli immobili acquistati, parimenti attestata dal Presidente della regione, nei limiti delle quote annuali, con possibilità di rimodulare le stesse secondo le esigenze degli stati di avanzamento, nel rispetto dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Lo Stato riconosce alla regione l'assegnazione di euro 111 milioni per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse da ripartire di cui all'articolo 20 della Iegge 11 marzo 1988, n, 67, come rideterminate dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da erogare nella misura del 20% a titolo di acconto a seguito dell'attestazione dell'avvio dei lavori e per la restante quota dell'80% a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori.

7. A decorrere dall'anno 2020 alle province della regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alla differenza tra il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale

registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, e dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 e dell'articolo 15, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.

8. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati il secondo e il terzo periodo.

9. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di euro 15 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Un ulteriore importo, pari a 18,8 milioni di euro, delle somme iscritte nel conto dei residui sul fondo di cui al periodo precedente per l'anno 2020, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno.

10. A decorrere dall'anno 2020 è riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della regione Siciliana un contributo di 80 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, dei contributi ricevuti dalla regione Siciliana a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 885, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.

Art. 100-*bis*. - *(Modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione degli enti territoriali) - 1*. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente beneficiario».

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 234 (pom.) del 10/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019
234ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca' e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malpezzi e per l'economia e le finanze Laura Castelli e Misiani.

La seduta inizia alle ore 18,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1631) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 9 dicembre.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta la relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Prende atto la Commissione.

Ilrelatore Marco PELLEGRINI (*M5S*), alla luce della predetta relazione tecnica, propone di esprimere sul testo parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere avanzata dal relatore è posta in votazione e risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1631) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta la relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Prende atto la Commissione.

Ilrelatore Marco PELLEGRINI (*M5S*), alla luce della predetta relazione tecnica, propone di esprimere sul testo parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere avanzata dal relatore è posta in votazione e risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1586) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022***
- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili per materia e per copertura i subemendamenti 44.2000/8 e 44.2000/9.

Dichiara poi inammissibili solo per materia gli emendamenti dei relatori 28.0.2000 e 47.0.2001 e i subemendamenti 8.2000/4, 8.2000/5, 8.2000/9, 8.2001/7, 8.2001/11, 8.2001/12, 8.2001/16, 8.2001/18, 8.2001/20, 10.2000/5, 12.2000/6, 17.0.2001/2, 18.2000/4, 18.2000/8, 18.2000/9, 18.2000/10, 18.0.2000/3, 18.0.2000/5, 28.2000/3, 28.0.2000/2, 34.2000/6, 34.2000/7, 44.2000/14, 44.2000/15, 44.2000/16, 47.0.2000/10, 47.0.2001/2, 47.0.2001/6, 47.0.2001/7, 47.0.2001/8, 47.0.2001/10, 49.0.2000/3, 49.0.2001/7, 52.0.2000/8, 55.0.2000/8, 55.0.2000/14, 55.0.2000/15, 58.0.2000/11, 58.0.2000/12, 100.2000/4 e 100.2000/5.

Dichiara infine inammissibili solo per copertura i subemendamenti 8.2000/10, 8.2001/2, 8.2001/3, 8.2001/5, 8.2001/6, 8.2001/10, 17.0.2000/2, 18.2001/1, 18.2001/2, 18.2001/3, 18.0.2000/2, 28.2000/14, 28.0.2000/1, 44.2000/4, 44.2000/5, 44.2000/12, 47.0.2001/9, 49.0.2001/5, 49.0.2001/6, 55.0.2000/9, 55.0.2000/17a, 55.0.2000/18, 58.0.2000/1, 58.0.2000/2, 58.0.2000/6, 72.2000/2, 73.0.2000/2, 95.2000/1, 95.2000/2, 95.2000/3, 95.2000/6, 95.2000/8, 95.2000/10, 95.2000/11, 95.2000/12, 95.2000/13, 100.2000/10 e 100.2000/11.

Informa poi che sono stati presentati gli ulteriori emendamenti 8.10 (testo 2), 8.13 (testo 3), 8.86 (testo 3), 8.91 (testo 2), 8.95 (testo 2), 12.0.33 (testo 4), 28.2000/5 (testo corretto), 39.0.8 (testo 2), 55.0.2000/16, 58.0.2000/2 (testo 2), 60.0.104 (testo 3) e 60.0.136 (testo 2) e i subemendamenti al subemendamento dei relatori 17.1000/2000, pubblicati in allegato.

Il senatore COLLINA (*PD*) ritira l'emendamento 72.11.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) ritira l'emendamento 28.61 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1586/121/5 (pubblicato in allegato).

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta per consentire ai Gruppi di prendere contezza delle declaratorie di inammissibilità testé pronunciate.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 18,45, è ripresa alle ore 19,35.

Riprende la votazione degli emendamenti precedentemente accantonati e riformulati.

Il relatore STEFANO (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 60.0.104 (testo 3) e 60.0.136 (testo 2). Segnala che anche gli emendamenti 60.0.138, 60.0.139, 60.0.140 e 60.0.141 riguardano la medesima materia affrontata nell'emendamento 60.0.136 (testo 2), per cui potrebbero essere riformulati in un identico testo.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 60.0.104 (testo 3) è approvato.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 60.0.136 (testo 2).

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) chiede di sottoscrivere l'emendamento in esame.

Anche i senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e COMINCINI (*IV-PSI*) aggiungono la propria firma all'emendamento 60.0.136 (testo 2).

Il PRESIDENTE, acquisito per le vie brevi il consenso dei firmatari degli emendamenti segnalati dal relatore, comunica che gli emendamenti 60.0.138, 60.0.139 e 60.0.140 si intendono riformulati in un testo 2 e l'emendamento 60.0.141 in un testo 3, tutti identici all'emendamento 60.0.136 (testo 2) e pubblicati in allegato.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 60.0.136 (testo 2), 60.0.138 (testo 2), 60.0.139 (testo 2), 60.0.140 (testo 2) e 60.0.141 (testo 3), che risultano approvati.

Restano accantonati gli emendamenti 8.23, 47.0.21 (testo 2) e 55.0.3.

Il PRESIDENTE precisa poi che l'emendamento 47.0.21 (testo 2) è stato riformulato in un testo 3, pubblicato in allegato, che rimane comunque accantonato.

Si passa all'esame dell'emendamento 7.7 (testo 2).

Il sottosegretario MISIANI segnala l'esigenza di riformulare l'emendamento in esame per motivi di *drafting*.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 19,45, è ripresa alle ore 19,55.

Riprende l'esame dell'emendamento 7.7 (testo 2).

Il relatore STEFANO esprime parere favorevole.

Il sottosegretario MISIANI, nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento in esame rileva tuttavia l'opportunità di sopprimere, al comma 3-*bis*, dalle parole: «Le risorse di cui al primo periodo» fino alle parole: «delle province autonome interessate». Si tratterebbe, infatti, di una ripetizione del concetto successivamente espresso al comma 3-*quater*.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula in un testo 3 l'emendamento 7.7, pubblicato in allegato.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) aggiunge la propria firma.

Sottoscrivono l'emendamento 7.7 (testo 3) anche i senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), FERRARI (*PD*), CALANDRINI (*FdI*), FERRO (*FI-BP*), SACCONE (*FI-BP*) e DAMIANI (*FI-BP*).

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.7 (testo 3).

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) registra con particolare favore la convergenza sull'emendamento in esame, volto a favorire la realizzazione di infrastrutture necessarie per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2026, che rappresenteranno una importante occasione di sviluppo per i territori interessati.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.7 (testo 3) è approvato.

È quindi posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.10 (testo 2), che risulta approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 8.13 (testo 3).

La relatrice ACCOTO (*M5S*) formula parere favorevole.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme.

Intervenendo in dichiarazione di voto, il senatore COMINCINI (*IV-PSI*) sottolinea l'importanza della

istituzione di un Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, che consente di cofinanziarne la realizzazione al 50 per cento. La dotazione stanziata permetterà di realizzare circa mille chilometri di piste ciclabili urbane ogni anno.

Posto ai voti, l'emendamento 8.13 (testo 3) è approvato.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, sono del pari approvati gli emendamenti 8.86 (testo 3), 8.91 (testo 2) e 8.95 (testo 2).

Si passa all'esame dell'emendamento 12.0.33 (testo 4).

Il RELATORE esprime parere favorevole, segnalando che gli emendamenti 12.0.34, 63.0.48 e 63.0.43 (testo 2) insistono sul medesimo tema della continuità territoriale della Regione Sicilia.

Il rappresentante del Governo formula parere conforme.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) segnala che anche gli emendamenti 63.0.49, 63.0.50, tutti a firma del senatore Schifani, affrontano la stessa questione, sotto il profilo dei servizi di trasporto aereo e delle funzioni relative al trasporto pubblico locale. Stante l'assenza del proponente, fa propri tali emendamenti e li riformula in testi 2, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 12.0.33 (testo 4).

Il PRESIDENTE, acquisito per le vie brevi il consenso dei firmatari degli emendamenti segnalati dal relatore, comunica che gli emendamenti 12.0.34 e 63.0.48 sono riformulati in un testo 2 e l'emendamento 63.0.43 (testo 2) in un testo 3, tutti identici all'emendamento 12.0.33 (testo 4) e pubblicati in allegato.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che le iniziative proposte siano condivisibili e quindi sottoscrive l'emendamento 12.0.33 (testo 4).

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma.

Il senatore FERRO (*FI-BP*), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia il proprio voto favorevole. Rileva, tuttavia, che le risorse stanziate risultano ampiamente insufficienti, soprattutto se paragonate a quelle previste per la Regione Sardegna, per la medesima finalità.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 12.0.33 (testo 4), 12.0.34 (testo 2), 63.0.43 (testo 3), 63.0.48 (testo 2), 63.0.49 (testo 2) e 63.0.50 (testo 2) risultano approvati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20,30, è posticipata alle ore 21.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 20,15.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1586

G/1586/121/5

Laforgia, Errani, De Petris, Grasso

Premesso che,

la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, dai commi 594 a 599, dà riconoscimento e tutela alle figure professionali di educatore socio-pedagogico e di pedagogista e stabilisce che l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico è subordinato al possesso del diploma di un corso di Laurea nella classe di Laurea L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione), indipendentemente dalla denominazione che ogni ateneo o corso di Laurea le attribuisca.

Il titolo di Pedagogista è attribuito altresì a seguito del rilascio di un diploma di Laurea abilitante nelle classi di Laurea magistrale LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche, LM-93 - Teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education* ed equipollenti;

considerato che,

vi sono alcune gradualità legate all'anzianità di servizio e ai titoli posseduti. I commi 597 e il 598 prevedono che, chi lavora avendo maturato 20 anni di lavoro con contratto a tempo indeterminato, oppure chi ha 50 anni di età e almeno 10 di lavoro consegue automaticamente la qualifica senza fare alcun corso, ritenendo che l'esperienza maturata sia sufficiente garanzia di professionalità. Può acquisire altresì la qualifica di educatore socio-pedagogico attraverso 60 CFU erogati soltanto dalle università; chi già lavora avendo superato un concorso pubblico; chi ha svolto attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi; chi è in possesso di diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale. Infine, nel comma 599 si afferma che non possono essere licenziati o retrocessi nelle mansioni gli educatori socio-sanitari o socio-pedagogici che lavorano da un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi,

ritenuto che,

molti lavoratori del settore hanno maturato anche 10 anni di servizio non continuativi, indipendentemente dall'età e dal tipo di contratto in essere, nella stragrande maggioranza in regime di appalto e non hanno conseguito ad oggi la qualifica;

impegna il Governo,

a valutare una modifica della sopraccitata legge che possa valorizzare e riconoscere ulteriormente le esperienze acquisite, garantendo la continuità lavorativa degli educatori che non sono in possesso della qualifica prevista dalla normativa vigente.

Art. 7

7.7 (testo 3)

Romeo, Tosato, Rivolta, Cantù, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Centinaio, Faggi, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pirovano, Siri, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Vallardi, Zuliani, Ferrero, Stefani, Conzatti, Steger, Ferrari, Calandrini, Ferro, Saccone, Damiani

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«*3-bis.* Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021,

190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, è altresì autorizzata, per il completamento del polo metropolitano M1 - M5 di Cinisello - Monza Bettola, la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3-ter. Al fine di garantire la sostenibilità della *Ryder Cup* 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nel territorio della Regione Lazio di 20 milioni di euro nell'anno 2020, di 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni di euro nel 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3-quater. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse.

3-quinquies. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.

3-sexies. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.

3-septies. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento e o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della *Ryder Cup* 2022 e delle Olimpiadi 2026.».

Art. 8

8.10 (testo 2)

Santillo, Matrisciano, Di Girolamo, Puglia, La Mura, Presutto, Angrisani, Fedeli, Fede

Di seguito una proposta di riformulazione:

a) *al comma 10, lettera* c) *dopo le parole:* «ed efficientamento energetico» *sono aggiunte le seguenti:* «e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento"»;

b) *al comma 15, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «I decreti di cui al periodo precedente prevedono, altresì, che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi assegnati sono ridotti del 5 per cento.».

8.13 (testo 3)

Comincini, Conzatti

Dopo il comma 15, inserire i seguenti commi:

«*15-bis.* Allo scopo di co-finanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinate alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, di seguito "Fondo", con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

15-ter. Il Fondo finanzia il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da Comuni ed Unioni di Comuni.

15-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai Comuni e alle Unioni Comunali delle risorse del Fondo di cui al comma 9-*bis*, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei Comuni e delle Unioni Comunali delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma. Il monitoraggio degli interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011.

15-quinquies. I Comuni e le Unioni Comunali, all'atto della richiesta di accesso al Fondo, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'Ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.».

Conseguentemente, al comma 11 del presente articolo, le parole: «300 milioni di euro nell'anno 2022, 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» *sono sostituite dalle seguenti:* «250 milioni di euro nell'anno 2022, 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

8.86 (testo 3)

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

«*28-bis*. All'articolo 27 della legge 99 del 23 luglio 2009 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"*4-bis.* Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e non delle Regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica (convenzionata, agevolata, sovvenzionata) possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'art. 24 comma 5 lettera *e)* del decreto legislativo 28 del 2001 ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari - senza alcun limite di potenza degli impianti stessi - a copertura dei consumi di proprie utenze e/o delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell'intero, degli oneri di sistema"».

8.91 (testo 2)

Pittella, Manca, De Bonis

Al comma 29 aggiungere il seguente:

«*29-bis.* In relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 8, comma 5-*bis* della legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 0.8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro a decorrere dell'anno 2021, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

8.95 (testo 2)

Gallone, Paroli

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

«*29-bis*. Alla Regione Lombardia è assegnato, un contributo straordinario di 300.000,00 euro per l'anno 2020 quale concorso finanziario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno entro l'anno 2023, nel quale ricorre il centenario dal disastro del Gleno che coinvolse la provincia di Bergamo e la provincia di Brescia».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

Art. 12

12.0.33 (testo 4)

Floridia, Santillo, Dell'Olio, Candiani, Faggi, Drago, Russo

Dopo l' **articolo** *, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 12 ***-bis.***

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: *a)* studenti universitari fuori sede; *b)* disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; *c)* lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; euro *d)* migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00 euro.

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffano con particolare riferimento a: *a)* alla quantificazione dello sconto; *b)* alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

12.0.34 (testo 2)

Grasso, De Petris, Errani, Laforgia

Dopo l' **articolo** *, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 12 ***-bis.***

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: *a)* studenti universitari fuori sede; *b)* disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; *c)* lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00 euro; *d)* migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00 euro.

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffano con particolare riferimento a: *a)* alla quantificazione dello sconto; *b)* alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

Art. 17

17.1000/2000/1

Romeo, Rivolta, Ferrero, Tosato, Faggi, Zuliani

All'emendamento 17.1000/2000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a) *premettere la seguente:*

«0*a)* al nono Conseguentemente, sopprimere il capoverso "all'articolo 2"»;

b) *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* al quinto "Conseguentemente", sostituire il capoverso "All'articolo 79" con il seguente: "L'articolo 79 è soppresso."»;

c) *alla lettera* b), *sostituire le parole da:* «Conseguentemente» *fino a* «ufficiale» *con le seguenti:* «Conseguentemente, L'articolo 82 è soppresso»;

d) *sostituire la lettera* c) *con la seguente:* «capoverso articolo 17,»*sostituire le parole da:* «le parole: "65 milioni di euro" fino a "2022" con le seguenti: "le parole: "70 milioni di euro nell'anno 2020, 140 milioni di euro nell'anno 2021 e di 191 milioni di euro a decorrere dal 2022"»;

e) *alla lettera* j) *capoverso* «Art. 91»*, dopo il comma 3 inserire il seguente capoverso: «Conseguentemente, dopo l'articolo 91 aggiungere il seguente:*

"Art. 91- ***bis.***

(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi)

1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali e dei porti turistici, derivanti da contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020, nei casi in cui l'applicazione dei criteri di cui al citato articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha comportato un aumento del relativo canone superiore al 200 per cento del canone precedentemente dovuto.

2. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al comma precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 104 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

f) *al primo conseguentemente, lettera* a)*, sopprimere il capoverso:* «Sostituire il nono conseguentemente con il seguente:».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente diposizione, pari al 1.422,3 milioni di euro per l'anno 2020, 3.284,3 milioni di euro per l'anno 2021, 3.501,8 milioni di

euro per l'anno 2022, 3.976 milioni di euro per l'anno 2023, 4.076 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4.176 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante:

a) quanto a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

b) quanto a 214 milioni di euro per l'anno 2020, a 284,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 305 milioni di euro per l'anno 2022, a 375 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e a 340 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

c) quanto a 99 milioni di euro per l'anno 2020, a 76,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 99 milioni di euro a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2022 e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione di riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

e) quanto a 1.100, 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.142 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.242 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.377 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

17.1000/2000/2

Comincini, Conzatti, Sbrollini

All'emendamento 17.1000, lettera a) *capoverso* «art. 79»*, al primo periodo aggiungere infine le seguenti parole:* «nonché per quelli utilizzati per alimenti a fini medici speciali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera *g)* del Regolamento (UE) 609/2013 come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2016/128 e notificati ed inclusi nel Registro nazionale degli "alimenti a finì medici speciali", sezione 1, del Ministero della salute».

17.1000/2000/3

Comincini, Conzatti, Sbrollini

All'emendamento 17.1000, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)*. All'articolo 82, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate le bevande ad uso medico e sanitario individuati con decreto del Ministro della Salute da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"».

17.1000/2000/4

Paroli, Toffanin, Floris

All'emendamento 17.1000/2000, lettera d) *dopo il capoverso* «3-*bis*»*, inserire il seguente:*

«3-*ter*. Ai fini della formazione delle graduatorie e della costituzione delle liste di cui al punto 2.2, lettera *j)*, del decreto ministeriale 2 agosto 2017, in continuità con la disciplina vigente, sono confermate tutte le disposizioni previste dai decreti ministeriali emananti ai sensi dell'articolo 5,

comma 13, decreto-legge 13 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Le disposizioni di cui al precedente comma, si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

17.1000/2000/5

Angrisani

All'emendamento 17.1000/2000, primo capoverso, alla lettera e) *sostituire le parole:* «il seguente» *con:* «i seguenti» *ed aggiungere il seguente capoverso:* «Dopo l'articolo 47 inserire il seguente:

"Art. 47- ***bis.***

(Promozione della cultura cinematografica)

1. Ai fini della promozione e della diffusione della cultura cinematografica destinata alle giovani generazioni, oltre che dei valori di solidarietà, integrazione e inclusione è assegnato all'ente autonomo Giffoni *Experience* un contributo una *tantum* per l'anno 2020 pari a 500.000 euro per la realizzazione di iniziative dedicate ai bambini e ai giovani all'interno delle attività del 50º anniversario del Giffoni Film Festival"».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero per i Beni e le Attività culturali*, apportare la seguente variazione:*

2020: - 500.000.

17.1000/2000/6

Manca

All'emendamento 17.000/2000, lettera f) *capoverso* «articolo 98»*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«al comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dal 2020" con le seguenti: "100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023, 560 milioni di euro a decorrere dal 2024" e sostituire le parole: "a specifiche esigenze di correzione nel riparto del fondo di solidarietà comunale da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al secondo e terzo periodo. I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti" con le seguenti: "a incremento delle risorse destinate al Fondo di solidarietà comunale dalle lettere *c)* e *d)*, la ripartizione tra i comuni delle regioni a statuto ordinario e i comuni delle regioni Sardegna e Sicilia è individuata"».

17.1000/2000/7

Pichetto Fratin

All'emendamento 17.1000/2000, lettera f) *aggiungere le seguenti parole:* «dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Al fine di sostenere le attività della Fondazione ANT Italia *Onlus* di Bologna nell'assistenza medico specialistica gratuita a domicilio dei malati di tumore, è assegnato alla stessa un contributo pari a 500 mila euro per il 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro»*, con le seguenti:* «213,5 milioni di euro».

17.1000/2000/8

Damiani

All'emendamento 17.1000/2000, lettera j)*, capoverso* «Art. 91»*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. A decorrere dall'anno 2020, 50 milioni di euro in ragione d'anno provenienti dalle maggiori entrate disposte dal presente articolo sono destinati ai contributi da erogare alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 23 agosto 2017, n.

146, quale incremento delle risorse di cui all'articolo 1 comma 2 lettera *b)* della legge 26 ottobre 2016, n. 198».

17.1000/2000/9

Assuntela Messina

All'emendamento 17.1000/2000, lettera j) *capoverso* «art. 91»*, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. A decorrere dall'anno 2020, 50 milioni di euro in ragione d'anno provenienti dalle maggiori entrate disposte dal presente articolo sono destinati ai contributi da erogare alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 23 agosto 2017, n. 146, quale incremento delle risorse di cui all'articolo 1 comma 2 lettera *b)* della legge 26 ottobre 2016, n. 198».

17/1000/2000/10

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece, Berutti

All'emendamento 17.1000/2000, lettera l)*, premettere la seguente:*

«0*l)* dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20- ***bis.***

(Modifiche agli articoli 67,148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera *m)*, dopo le parole: compensi erogati ai direttori artistici' sono aggiunte le seguenti: 'ai formatori e';

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: sportive dilettantistiche' sono aggiunte le seguenti: 'e per le bande musicali';

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'nonché alle bande musicali'.

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-*bis*, dopo le parole: Comitato olimpico nazionale italiano' sono aggiunte le seguenti: nonché alle bande musicali legalmente costituite'"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

Art. 17

17.1000/2000/11

Anastasi, Pirro

All'emendamento 17.1000/2000, sostituire la lettera l)*, con la seguente:*

«*l)* dopo il secondo conseguentemente, aggiungere il seguente:

"Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

'Art. 26- ***bis.***

(Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita

sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse dalle precedenti e che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-*bis* del medesimo articolo 27.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Per l'utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo. Le risorse annualmente destinate agli interventi di cui al presente comma e non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, tenuto conto dei fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, possono essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori interessati.

3. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale e europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di 'Fondo IPCEI', è incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021. Il Fondo IPCEI può intervenire per il sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui al presente articolo. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico'"».

Conseguentemente, agli oneri di cui al comma 1 e 2 per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali» *di cui all'articolo 7.*

17.1000/2000/12

Ferrara

All'emendamento 17.1000/2000, alla lettera l), *capoverso* «articolo 26», *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-*bis*. L'accesso ai fondi e alle agevolazioni di cui ai precedenti commi è esteso anche per la realizzazione di interventi per la riconversione produttiva dell'industria bellica, di cui al secondo periodo dell'articolo 6, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237».

17.1000/2000/13

Richetti

All'emendamento Relatori 17.1000/2000, lettera l), *dopo l'articolo 26*-bis, *aggiungere il seguente:*

«Art. 26- ***ter.***

(Fondo di contrasto alla delocalizzazione produttiva)

"1. Le risorse per complessivi 200 milioni di euro di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 14 del 18 febbraio 2018, a valere sulle risorse del 'Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020' e assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al Ministero dello sviluppo economico per le finalità di cui all'articolo 1, comma 116, della medesima legge, sono assegnate ad Invitalia S.p.A. per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito fondo di reindustrializzazione al fine di contrastare i fenomeni di cessazione delle attività e/o di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione che favoriscano la transizione di grandi imprese e complessi industriali caratterizzati da gravi crisi finanziarie e/o produttive, ivi incluse quelle insolventi, verso nuovi assetti imprenditoriali. I criteri e le modalità di funzionamento del fondo di cui al precedente periodo sono definiti attraverso apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

Conseguentemente, sostituire il capoverso: «Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:», *con il seguente:* «Dopo l'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:».

17.1000/2000/14

Parente, Comincini, Conzatti

All'emendamento 17.1000/2000, lettera l), *dopo il capoverso:* «Articolo 26-*bis*», *aggiungere il seguente:*

«Art. 26- ***ter.***

(Sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti del settore dei call center*)*

1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 si provvede, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center* previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 1, sostituire le parole: "per gli anni 2019 e 2020" con le parole: "per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022", e sostituire le parole: "superiore a 1.000 unità" con le parole: "superiore a 500 unità";

b. al comma 3, dopo le parole: "non continuativi", aggiungere infine il seguente periodo: "Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile";

c. al comma 7, dopo le parole: "per l'anno 2020" aggiungere: ", 2021 e 2022"».

17.1000/2000/15

Nannicini

Al capoverso «Art. 93», *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 838, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "successivamente al termine del 31 dicembre 2016", sono soppresse».

17.1000/2000/16

Nannicini

Al capoverso «Art. 93», *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. L'articolo 9 del D.M. 21 novembre 2000, "Approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo"' *(Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2000, n. 279, S.O.), è abrogato».

17.1000/2000/17

Comincini, Conzatti, Sbrollini

*Al capoverso articolo 22-*bis *(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)*, *dopo, il comma 5, inserire il seguente comma:*

«5-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a:

a) le *start-up* innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) le piccole e medie imprese (PMI) innovative come definite dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33».

17.1000/2000/18

Conzatti, Comincini, Magorno

All'emendamento 17.1000/2000, dopo il capoverso: «Art. 22-*bis*. *(Credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese)*», *è inserito il seguente:*

«Art. 22- ***ter.***

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione è attribuito un credito d'imposta; da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma 1 e che, nel periodo indicato nel medesimo comma 1, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, alla tabella B, *voce:* Ministero dell'economia e finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2021: - 15.000.000;

2022: - 25.000.000.

17.1000/2000/19

Comincini, Conzatti

All'emendamento 17.1000/2000, al numero 4), *capoverso:* «Articolo 23», *sono apportate le seguenti modifiche:*

1) comma 2, le parole: «Nei confronti delle piccole imprese», sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti delle piccole e micro imprese»;

2) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Fra le spese di formazione relative alle micro imprese sono ammesse al credito, fermo restando il limite massimo annuale previsto dal comma 2, anche quelle sostenute dai rispettivi titolari,

nei limiti dell'importo massimo di euro settemila per impresa richiedente e per un biennio, relative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno biennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una formazione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale».

17.1000/2000/20

Lupo

All'emendamento 17.1000/2000, lettera d), *dopo le parole:* «Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Missione 13 - diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto,», *sostituire le parole:* «Programma 4 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo U.d. V. 2.2», *con le seguenti:* Programma 9 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne U.d.V. 2.5».

Art. 28

28.2000/5 (testo corretto)

Quarto

All'emendamento 28.2000, lettera b)*, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al punto* i) *premettere il seguente:* «0*i)* sostituire le parole: "otto membri" con: "dieci membri"»;

b) *dopo il punto* i)*, inserire il seguente:* «*i-bis)* sostituire le parole: "uno dalla Consulta" con le seguenti: "tre dalla Consulta"».

Art. 39

39.0.8 (testo 2)

Drago, Matrisciano, Montani, Saviane

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 39- ***bis.***

(Misure e interventi a favore delle popolazioni della provincia di Catania colpite dalle piogge alluvionali del 18 e 19 ottobre 2018)

1. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data del 18 ottobre 2018, risultavano residenti nel territorio dei Comuni di Ramacca, Palagonia, Mineo, Grammichele, Scordia, Militello in Val di Catania, Paternò, Belpasso, Castel di Judica, Raddusa, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 18 ottobre 2018 e il 31 marzo 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 dicembre 1977, n. 472.

3. I soggetti indicati al comma 1 e 2 che hanno usufruito della sospensione di cui al comma 1, eseguono i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di luglio 2020.

10. In vigenza del periodo di sospensione di cui al comma 1:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive in relazione a fermi e ipoteche già iscritti;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Le somme dovute a titolo di imposta municipale propria relativa alle annualità 2014 e 2015, anche se iscritte a ruolo, sono versate con le modalità previste al comma 3.

5. Per sopperire alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, i comuni di cui al comma 1 possono contrarre appositi finanziamenti attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» *con le seguenti:* «179 milioni» *e:* «305 milioni» *con le seguenti:* «270 milioni».

Art. 47

47.0.21 (testo 3)

Verducci, Manca, Errani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 47-*bis.***

1. Al fine di consentire l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative culturali previste in occasione del centesimo anniversario dalla fondazione del Partito comunista italiano, avvenuta a Livorno in data 21 gennaio 1921, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la presentazione del progetto organizzativo e del programma delle iniziative di cui al comma 1 e per l'erogazione delle relative risorse».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» *con le seguenti:* «è incrementato di 213,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 304,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022».

Art. 55

55.0.2000/16 (testo 2)

Castellone

All'emendamento 55.0.2000, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «il seguente» *con le seguenti:* «i seguenti»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«**Art. 55-*ter.***

(Formazione specialistica dei medici)

1. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio Nazionale e degli Osservatori Regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è istituita una apposita tecnostruttura di supporto. Le competenze dell'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è modificata in "Osservatorio Nazionale per la Formazione Sanitaria Specialistica" e la sua

composizione viene integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica.

2. Per le finalità di cui al comma 2, a decorrere dal 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui da destinare alle specifiche esigenze di supporto per l'organizzazione e funzionamento della tecnostruttura di cui al precedente comma, anche mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie.

3. Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 da destinare all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali per il supporto da essa reso alle attività del Ministero della salute e delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché all'Osservatorio Nazionale ed agli osservatori regionali, di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

Art. 58

58.0.2000/2 (testo 2)

Matrisciano, Conzatti, Valente, Leone, Alfieri, Angrisani, De Lucia, Laforgia, Maiorino, Perilli, Ginetti, Steger, Unterberger, Rizzotti, Rufa, Casolati, Pietro Pisani, Romano

All'emendamento 58.0.2000, capoverso «Art. 58-*bis*»*, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. I crediti vantati dallo Stato nei confronti degli autori di un delitto di omicidio, sorti in conseguenza della commissione del reato medesimo, commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole ovvero ad esso legata da relazione affettiva non sono imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli minori, ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti nati dalle predette relazioni purché estranei alla condotta delittuosa.

3-*ter*. I crediti vantati da Istituti Previdenziali e/o Assicurativi Pubblici, nonché dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nelle ipotesi previste nel comma precedente, sono parimenti non imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 3-*bis* e 3-*ter*, entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro nell'anno 2020 e di 700 mila euro nell'anno 2021 e 500 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle somme del Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, intenzionali violenti e dei crimini domestici di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e vengono corrisposti a domanda dall'ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, con le modalità di cui alla medesima legge 7 luglio 2016, n. 122.

3-*quinquies*. All'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: "in cui è stata accertata la sua responsabilità;", sono aggiunte le seguenti: "oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Prestazioni creditizie INPS e diritto di rivalsa nei confronti di orfani di femminicidio».

Art. 60

60.0.104 (testo 3)

Comincini, Conzatti, Naturale

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 60- ***bis.***

(Disposizioni per il contrasto al batterio Xylella *fastidiosa)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Gli interventi compensativi di cui comma 3, lettera *b)*, ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni.».

60.0.136 (testo 2)

Centinaio, Vallardi, Bergesio, Sbrana, Pietro Pisani, Conzatti, Steger, Comincini

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole:* «dell'agricoltura», *aggiungere le seguenti:* «e della pesca».

2. *Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:*

«*5-bis.* Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020 è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

5-ter. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

3. *È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.*

Conseguentemente:

- *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020," *con le seguenti:* «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020».

- *alla tabella A, voce* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*, apportare le seguenti variazioni:*

2021: -11.000.000.

60.0.138 (testo 2)

Abate, Mollame, Naturale, Agostinelli, Puglia, Botto, Campagna, Trentacoste

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole:* «dell'agricoltura», *aggiungere le seguenti:* «e della pesca».

2. *Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:*

«*5-bis.* AI fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge

13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020 è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

5-ter. AI fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

3. *È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'art. 2, comma 5*-decies*, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.*

Conseguentemente:

- *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» *con le seguenti:* «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020».

- *alla tabella A, voce* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*, apportare le seguenti variazioni:*

2021: - 11.000.000.

60.0.139 (testo 2)

Collina, Ferrari, Laus

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole:* «dell'agricoltura», *aggiungere le seguenti:* «e della pesca».

2. *Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:*

«*5-bis.* Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020 è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

5-ter. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

3. *È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'art. 2, comma 5*-decies*, decreto-legge*

29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Conseguentemente:

- *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» *con le seguenti:* «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020».

- *alla tabella A, voce* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*, apportare le seguenti variazioni:*

2021: -11.000.000.

60.0.140 (testo 2)

Taricco, Biti, Manca, Ferrari

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole:* «dell'agricoltura», «aggiungere le seguenti: »e della pesca«.

2. *Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:*

«*5-bis.* Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020 è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

5-ter. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

3. *È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'articolo 2, comma 5*-decies*, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.*

Conseguentemente:

- *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» *con le seguenti:* «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020».

- *alla tabella A, voce* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*, apportare le seguenti variazioni:*

2021: -11.000.000.

60.0.141 (testo 3)

Battistoni, Berardi, Caligiuri, Serafini, Lonardo, Mangialavori

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole:* «dell'agricoltura», *aggiungere le seguenti:* «e della pesca».

2. *Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:*

«*5-bis*. AI fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge

13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020 è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

5-ter. AI fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

3. *È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'articolo 2, comma 5*-decies*, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.*

Conseguentemente:

- *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» *con le seguenti:* «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020».

- *alla tabella A, voce* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*, apportare le seguenti variazioni:*

2021: -11.000.000.

Art. 63

63.0.43 (testo 3)

Marcucci, Mirabelli, Ferrari, Collina, Manca, Parrini, D'Arienzo, Taricco

Dopo l' **articolo** *, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 1 ***2-bis.***

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: *a)* studenti universitari fuori sede; *b)* disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; *c)* lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00 euro; *d)* migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00 euro.

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a: *a)* alla quantificazione dello sconto; *b)* alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

63.0.48 (testo 2)

Sudano, Faraone, Renzi, Comincini, Conzatti

Dopo l' **articolo** *, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 12 ***-bis.***

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: *a)* studenti universitari fuori sede; *b)* disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; *c)* lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; *d)* migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a: *a)* alla quantificazione dello sconto; *b)* alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

63.0.49 (testo 2)

Schifani, Giammanco, Papatheu, Saccone, Mallegni, Damiani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 12 ***-bis.***

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: *a)* studenti universitari fuori sede; *b)* disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; *c)* lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; *d)* migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a: *a)* alla quantificazione dello sconto; *b)* alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il

prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

63.0.50 (testo 2)

Schifani, Damiani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 12 ***-bis.***

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: *a)* studenti universitari fuori sede; *b)* disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; *c)* lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; *d)* migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a: *a)* alla quantificazione dello sconto; *b)* alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

1.4.2.3. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.3.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 122 (pom.) del 03/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019
122ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede, dopo l'audizione informale, si è convenuto di integrare l'ordine del giorno delle prossime sedute della Commissione con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1631, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. Si è inoltre convenuto che potranno essere convocate ulteriori sedute nel corso della settimana per svolgere l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, quando trasmesso dall'altro ramo del Parlamento e se assegnato.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina della dottoressa Marina Valensise a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico (n. 39)
(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20. Esame. Parere favorevole)

La relatrice DE LUCIA (*M5S*) illustra la proposta di nomina in titolo e propone di esprimersi in senso favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, si procede alla votazione a scrutinio segreto.

Alla votazione partecipano i senatori: Francesca ALDERISI (*FI-BP*), Luisa ANGRISANI (*M5S*),

BARBARO (*L-SP-PSd'Az*), Lucia BORGONZONI (*L-SP-PSd'Az*), Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) (in sostituzione della senatrice Saponara), CANGINI (*FI-BP*), Margherita CORRADO (*M5S*), Danila DE LUCIA (*M5S*), Bianca Laura GRANATO (*M5S*), IANNONE (*FdI*), Vanna IORI (*PD*), LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), MARILOTTI (*M5S*), MOLES (*FI-BP*), Michela MONTEVECCHI (*M5S*), PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), Loredana RUSSO (*M5S*), Daniela SBROLLINI (*IV-PSI*), Orietta VANIN (*M5S*) e VERDUCCI (*PD*).

Il PRESIDENTE comunica che la proposta di nomina in titolo è approvata con 16 voti favorevoli e 4 astensioni.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e misure per il coordinamento delle attività in materia di meteorologia e climatologia (n. 132)

(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La relatrice VANIN (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo; ricorda preliminarmente che nel giugno del 2017 il Consiglio dello *European Center for medium weather Forecast* ha deciso all'unanimità che il Centro Elaborazione dei dati Metereologici più grande del mondo dovesse essere collocato presso il Tecnopolo di Bologna e che a tal fine si è resa necessaria la riconduzione a unità del sistema metereologico nazionale, anche al fine di creare un'unica rappresentanza nei rapporti internazionali. Con la legge di bilancio 2018, ai commi da 551 a 560 dell'articolo 1, si è conseguentemente prevista l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo", stabilendo gli aspetti essenziali della relativa disciplina, stanziando le risorse necessarie e demandando a un regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, la definizione dell'assetto organizzativo. A ciò provvede l'atto in esame, con il quale sono disciplinate l'organizzazione, le competenze e le attività dell'Agenzia, e sono dettate misure di coordinamento, a livello nazionale, delle attività in materia di meteorologia e climatologia dell'Agenzia, anche al fine di supportare le autorità statali e regionali in particolare nell'ambito del sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, nonché norme in materia di dati, messaggi, previsioni e prodotti meteo-climatici. Si sofferma quindi sull'articolo 9, il quale precisa che l'Agenzia si avvale dell'organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e sull'articolo 12, il quale prevede che al personale dell'Agenzia si applichino le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disponendo altresì che l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, a esclusione di quello scolastico, collocato in posizione di comando.
Conclude proponendo di esprimersi, per quanto di competenza, favorevolmente.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole sulla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

AFFARI ASSEGNATI

Dismissione dell'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, con riferimento ai criteri di riparto del FUS (n. 348)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 novembre.

Il senatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia la relatrice di aver reso disponibili i contenuti della sua proposta di risoluzione con tempi e modalità che hanno consentito la sua valutazione da parte dei Gruppi; chiede tuttavia di rinviare l'esame per consentire un ulteriore approfondimento volto a formulare richieste di modifiche o di integrazioni. Ritenendo tale proposta venata da pregiudizi di carattere ideologico, richiama alcuni rilievi avanzati dall'Ente nazionale circhi e in particolare ricorda il criterio, nell'attribuzione di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), che fa riferimento all'assenza di condanne definitive per i delitti in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali.

Il senatore MOLES (*FI-BP*) si unisce al senatore Barbaro nel ringraziare la relatrice per aver consentito ai Gruppi un approfondimento sulla proposta di risoluzione: egli ritiene infatti auspicabile favorire, quando possibile, un percorso e un risultato condiviso nelle materie oggetto di esame da parte della Commissione. Dichiara poi di condividere la richiesta di rinviare la conclusione dell'esame dell'affare assegnato in titolo, anche al fine di poter avanzare richieste di riformulazione della proposta di risoluzione.

La relatrice MONTEVECCHI (*M5S*) dichiara di conoscere i rilievi avanzati dall'Ente nazionale circhi alla sua proposta di risoluzione; a parte le critiche mosse all'approccio seguito, che dichiara di non condividere, anticipa la propria disponibilità ad accogliere alcune sollecitazioni, preannunciando la presentazione di una nuova proposta di risoluzione. In particolare preannuncia una possibile riformulazione della premessa nella quale si fa riferimento alle ordinanze adottate dalle amministrazioni comunali, tenendo conto di alcuni contenziosi in atto, nonché una possibile riformulazione del riferimento, sempre nelle premesse, alle condanne per i circhi registrate in Italia rispetto agli altri Paesi membri dell'Unione europea, riservandosi un approfondimento. Replica quindi al senatore Barbaro in merito ai criteri di accesso ai contributi a valere sul FUS stabiliti dalla normativa vigente. Dichiara infine il proprio consenso a rinviare la conclusione dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

La senatrice RUSSO (*M5S*) interviene incidentalmente per segnalare di essere stata anch'ella, oltre alla relatrice, destinataria di critiche - non condivisibili - per l'approccio alla questione oggetto dell'affare in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.3.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 125 (ant.) del 09/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2019
125ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Anna Ascani.

La seduta inizia alle ore 11,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta, per proseguire e concludere le audizioni informali in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in merito al disegno di legge n. 1633 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti" e di riprenderla alle ore 15,15, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Concorda la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 11,10, riprende alle ore 15,35.

Il PRESIDENTE avverte che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge n. 1638, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, assegnato in sede referente alla Commissione finanze. Propone quindi di integrare l'ordine del giorno delle sedute già convocate per la settimana corrente con tale esame in sede consultiva.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

IN SEDE REFERENTE
(1633) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari si è svolto il ciclo di audizioni informali in merito al disegno di legge in titolo. Comunica che la documentazione acquisita nel corso di tali audizioni sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione. Comunica inoltre che eventuali documentazioni che perverranno da soggetti che non è stato possibile ascoltare in audizione saranno anch'esse pubblicate nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA
(1631) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore, senatore Verducci, illustra, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 2, comma 2, che assicura, tra gli interventi disposti dal Commissario straordinario del Governo, la priorità a quelli di ricostruzione di edifici scolastici e universitari. Riferisce poi sull'articolo 3-*sexies*, che estende la fruizione del cosiddetto *Art-bonus* anche alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei territori di Venezia e di Matera, e sull'articolo 9-*novies*, che consente l'affidamento delle funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) al personale assunto a tempo determinato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nonché ad altro personale di cui essa si avvalga, mediante convenzione, anche con le società Ales-Arte Lavoro e Servizi S.p.A. ed Invitalia S.p.A., integrando la disciplina degli interventi per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'articolo 9-*decies* estende agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 la possibilità, già prevista per i precedenti anni scolastici a partire da quello 2016/2017 di derogare, nelle zone colpite dal sisma, al numero minimo di alunni per classe, nonché di attivare ulteriori posti di personale, di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente. L'articolo 9-*vicies semel* autorizza anche per il 2020 e per il 2021 la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, estendendo una previsione già adottata per il 2019, mentre l'articolo 9-*vicies ter* prevede la possibilità, per i Comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall'Aquila, di integrare i programmi di interventi nei centri storici, in coerenza con le modifiche introdotte dal decreto-legge in esame. Illustra quindi l'articolo 9-*duodetricies*, che consente al Commissario straordinario di destinare per l'anno 2020 una quota fino a 50 milioni di euro a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette, nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi per i cittadini e delle imprese anche mediante attività e programmi di promozione turistica e culturale, nonché attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione. L'articolo 9-*tricies*, infine, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni interessate dal sisma del 2016

impiegando restauratori abilitati all'esercizio della professione con contratti di lavoro a tempo determinato e mediante il conferimento di borse di studio.

Il PRESIDENTE, in attesa del relatore, propone una breve sospensione.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16,10.

Il relatore VERDUCCI (*PD*), dopo aver ringraziato il Presidente per averlo sostituito nella relazione introduttiva, presenta e illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Il senatore CANGINI (*FI-BP*) rileva come il provvedimento d'urgenza in titolo intervenga, dopo tre anni e mezzo di snervante attesa dopo il sisma del 2016; ricorda le promesse non mantenute o comunque l'inerzia dei Governi che si sono succeduti in questo periodo e richiama gli impegni assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri attualmente in carica al momento della presentazione del programma di governo per la fiducia iniziale: il decreto-legge in esame non rappresenta uno strumento adeguato ad attuare quegli impegni e a fronteggiare la situazione, come è dimostrato, in primo luogo, dalle numerose integrazioni finora apportate nel corso dell'esame parlamentare, comunque ancora insufficienti. Occorre, a suo giudizio, abbandonare la logica derogatoria e degli interventi puntuali in specifici settori di cui è espressione il decreto-legge n. 123, per delineare un quadro normativo congruo ed efficace. Ribadendo l'insufficienza delle misure approntate, che costituiscono solo un primo, timido passo, dichiara l'astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il relatore VERDUCCI (*PD*), sottolineato l'impegno degli eletti nelle Regioni colpite dagli eventi sismici e nella Regione Marche in particolare, rammenta come il provvedimento d'urgenza si iscriva nell'ambito della normativa vigente, di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, che riscuote generale apprezzamento.

Il senatore CANGINI (*FI-BP*) interviene nuovamente, in via incidentale, per confutare l'affermazione secondo cui la normativa vigente è largamente apprezzata dai soggetti interessati, sottolineando come molti dei sindaci dei comuni colpiti ne lamentino invece l'insufficienza e comunque la mancata implementazione e paventino lo spopolamento delle zone colpite, in assenza di misure radicali, come la creazione - ad esempio - di zone economiche speciali.

Interviene incidentalmente il senatore MOLES (*FI-BP*) per chiedere un chiarimento in merito alla previsione di cui all'articolo 9-*tricies*.

Risponde il relatore VERDUCCI (*PD*); ricorda inoltre, tra gli eventi sismici, quello che ha riguardato l'isola di Ischia.

Il senatore MOLES (*FI-BP*) chiede al relatore di integrare la sua proposta di parere con un'osservazione che solleciti il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a specificare a quali categorie di restauratori siano destinati i contratti a tempo determinato e a quali invece le borse di studio di cui al richiamato articolo 9-*tricies*.

Il relatore VERDUCCI (*PD*) precisa che il decreto-legge in esame demanda a un decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la definizione delle modalità di selezione dei candidati negli anni 2020 e 2021, per i contratti a tempo determinato, e alle determinazioni dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro la definizione delle modalità di conferimento delle borse di studio a restauratori per partecipare alle attività di recupero e restauro.

Conferma la propria proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA SETTIMANA

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute convocate per la settimana corrente è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1638, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1631

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzato l'articolo 2, comma 2, che assicura, tra gli interventi disposti dal Commissario straordinario del Governo, la priorità a quelli di ricostruzione di edifici scolastici e universitari;
apprezzato l'articolo 3-*sexies*, che estende la fruizione del c.d. *Art-bonus* anche alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei territori di Venezia e di Matera;
valutato positivamente l'articolo 9-*novies*, che consente l'affidamento delle funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) al personale assunto a tempo determinato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nonché ad altro personale di cui essa si avvalga, mediante convenzione, anche con le società Ales-Arte Lavoro e Servizi S.p.A. ed Invitalia S.p.A, integrando la disciplina degli interventi per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
considerato che l'articolo 9-*decies* estende agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 la possibilità, già prevista per i precedenti anni scolastici a partire da quello 2016/2017 di derogare, nelle zone colpite dal sisma, al numero minimo di alunni per classe, nonché di attivare ulteriori posti di personale, di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente;
apprezzati l'articolo 9-*vicies semel*, che autorizza anche per il 2020 e per il 2021 la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, estendendo una previsione già adottata per il 2019 e l'articolo 9-*vicies ter*, che prevede la possibilità, per i Comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall'Aquila, di integrare i programmi di interventi nei centri storici, in coerenza con le modifiche introdotte dal decreto-legge in titolo;
considerato l'articolo 9-*duodetricies*, che consente al Commissario straordinario di destinare per l'anno 2020 una quota fino a 50 milioni di euro a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali

endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette, nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi per i cittadini e delle imprese anche mediante attività e programmi di promozione turistica e culturale, nonché attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
valutato positivamente l'articolo 9-*tricies*, che autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni interessate dal sisma del 2016 impiegando restauratori abilitati all'esercizio della professione con contratti di lavoro a tempo determinato e mediante il conferimento di borse di studio,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.4. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.4.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 107 (ant.) del 03/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019
107ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1631) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice DI GIROLAMO (*M5S*) illustra il decreto-legge in esame, ampiamente integrato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che introduce misure urgenti per garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nell'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016.
Per quanto riguarda le disposizioni che incidono su materie di interesse per la 8ª Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 1-*bis*, che integra la disciplina di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, relativa all'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica. In particolare si stabilisce che, per incarichi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ma superiore a 40.000 euro, l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso, con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, del codice dei contratti pubblici.
L'articolo 2 reca una serie di modifiche puntuali alla disciplina sia della ricostruzione privata che della ricostruzione pubblica. Con riferimento a quest'ultima, viene differito al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale è possibile prevedere il ripristino con miglioramento sismico degli immobili di proprietà pubblica da destinare alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici (commi 1-*bis* e 2-*bis*). Si stabilisce inoltre che, tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario del Governo, sia data priorità a quelli concernenti la ricostruzione degli edifici scolastici e universitari. Si prevede inoltre che, fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti assunti dal Commissario, tali edifici, qualora ubicati nei centri storici, siano ricostruiti nel medesimo sito. In ogni caso la destinazione urbanistica delle aree in questione deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità (comma 2).

L'articolo 3-*bis* prevede che le regioni possano adottare uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti nell'Italia centrale a partire dal 2016. Tali programmi autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici sia pubblici che privati, in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che tali interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi ai preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza.
L'articolo 3-*quater* integra l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 189 per aggiungere alle disposizioni alle quali il Presidente della regione che svolge le funzioni di vice-commissario può derogare, nel caso in cui deleghi ai comuni interessati lo svolgimento di tutta l'attività necessaria per la realizzazione degli interventi di ricostruzione per i quali la regione sia il soggetto attuatore, il riferimento anche all'articolo 37, comma 4, del codice dei contratti pubblici, in materia di centralizzazione delle committenze. L'attuale formulazione dell'articolo 15, comma 2, riferisce la deroga solo alle previsioni relative alla qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici.
L'articolo 4, comma 1, lettera b), al fine di velocizzare le procedure per la gestione del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, integra, tra l'altro, il disposto dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 con l'introduzione della possibilità di affidare la raccolta delle macerie ad imprese individuate, dai soggetti competenti, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del codice dei contratti pubblici.
Con l'articolo 6 viene novellato l'articolo 23 del decreto-legge n. 32 del 2019, al fine di precisare che il contributo di 5 milioni di euro per il 2019 ivi previsto, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade e infrastrutture comunali, è assegnato ai comuni con più di 30 mila abitanti colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016.
L'articolo 8, ai commi 1-*ter* e 3, proroga, nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dall'agosto 2016, il termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ad alcuni servizi, tra i quali il servizio di telefonia, fino al 31 dicembre 2020.
Con l'articolo 9-*bis* viene prorogata al 31 dicembre 2020 la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli *skilift* situati nelle regioni Abruzzo e Marche, previa verifica della loro idoneità a fini di sicurezza.
L'articolo 9-*novies* integra la disciplina degli interventi per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016, al fine di consentire l'affidamento delle funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) al personale assunto dalla Soprintendenza nonché ad ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante convenzione, anche con le società Ales ed Invitalia.
Con l'articolo 9-*undecies* viene novellato l'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 8 del 2017 al fine di attribuire alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti in materia di ripristino e ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale ovvero derivanti da attività umana, successive agli interventi di protezione civile. Tali funzioni mirano a sviluppare, ottimizzare e integrare gli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo.
Diversi articoli del decreto-legge, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, incidono poi sulla disciplina degli interventi per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma che ha colpito l'isola di Ischia nell'agosto del 2017.
Con particolare riferimento agli aspetti di maggior interesse per la Commissione, l'articolo 9-*septiesdecies* introduce un nuovo articolo 24-*bis* nel decreto-legge n. 109 del 2018 al fine di stabilire che la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati nonché la riqualificazione ambientale e

urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla regione Campania.
L'articolo 9-*duodevicies* modifica l'articolo 26 del suddetto decreto-legge n. 109 in relazione alla disciplina della ricostruzione pubblica.
In particolare, si prevede l'erogazione diretta dei contributi per la ricostruzione pubblica e l'assistenza alla popolazione senza la deliberazione di criteri e modalità attuative da parte di provvedimenti del Commissario straordinario; l'applicazione a tutti gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture, per interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti, della procedura negoziata senza bando con la selezione di almeno cinque operatori economici; l'affidamento dei lavori previsti senza la valutazione delle offerte da parte di una commissione giudicatrice istituita ai sensi dell'articolo 77 del codice dei contratti pubblici; la coerenza dei progetti relativi agli interventi, inviati al Commissario straordinario da parte dei soggetti attuatori oppure dai comuni interessati, con tutti i piani previsti nella ricostruzione pubblica.
L'articolo 9-*undevicies* stabilisce poi che per l'affidamento degli incarichi di progettazione per gli interventi di ricostruzione di importo inferiore alla soglia comunitaria, che in base alla normativa vigente avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti, si proceda utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste in materia di offerte anormalmente basse. E' inoltre stabilito che gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possano essere affidati in via diretta.
Un ulteriore articolo relativo ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, l'articolo 9-*duodetricies*, prevede che il Commissario straordinario possa destinare risorse ad un programma di sviluppo volto a favorire il rilancio turistico, culturale ed economico, che includa anche la realizzazione di interventi e servizi di rete e di connettività, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese.
L'articolo 9-*tricies semel* incide sulle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25, stabilendo che, nelle more della rinegoziazione tra Governo e società concessionaria delle condizioni della concessione, prevista dall'articolo 1, comma 183, della legge n. 228 del 2012, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 31 ottobre 2021, in ogni caso non oltre la data di conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale concessione qualora tale data sia anteriore al 31 ottobre 2021, sia sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio e si applichino le tariffe vigenti alla data del 31 dicembre 2017. Conseguentemente, è sospeso l'obbligo del concessionario delle autostrade A24 e A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di 55,86 milioni, che saranno versate ad Anas al termine della concessione, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le scadenze delle altre rate di corrispettivo dovute.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che, in considerazione dell'importanza del provvedimento in esame, la discussione non si esaurisca nella giornata odierna ma possa proseguire in una prossima seduta. Gli opportuni approfondimenti potrebbero portare il suo Gruppo a modificare il voto di astensione espresso alla Camera dei deputati in un voto convintamente favorevole.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) concorda con il senatore Campari, essendo necessario analizzare le numerosissime modifiche apportate alla Camera dei deputati. Propone pertanto di sconvocare la seduta già prevista per domani mattina alle ore 8.30 e - alla luce delle determinazioni che verranno adottate dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari prevista per questo pomeriggio - di riconvocare la Commissione prima della seduta d'Aula nella quale avrà inizio l'esame del disegno di legge di bilancio.

Il senatore RUSPANDINI (*FdI*) concorda con la proposta del senatore Santillo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE comunica che ulteriori sedute della Commissione potranno dunque essere convocate durante la settimana alla luce del nuovo calendario dei lavori d'Aula che verrà deliberato dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari nella riunione già prevista per questo pomeriggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 4 dicembre 2019, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

1.4.2.4.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 108 (pom.) del 09/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2019
108ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 18,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1631) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Il PRESIDENTE domanda se vi siano richieste di intervento in discussione generale.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) sottolinea che, a più di tre anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, enormi quantitativi di macerie attendono ancora di essere rimossi e le attività connesse alla ricostruzione languono a causa della farraginosità della normativa applicabile e delle procedure. Il provvedimento in esame è insufficiente e privo di misure lungamente attese dai territori coinvolti. Non sono state adottate misure adeguate per stimolare le attività economiche, quale ad esempio l'istituzione di una zona economica speciale. Non è stato dato il necessario sostegno ai professionisti, che vedono i loro onorari saldati solo al termine dei lavori e si ritrovano, di fatto, a finanziare la ricostruzione. Per tutti i motivi esposti, preannuncia il voto di astensione del Gruppo di Forza Italia, lamentando, peraltro, che l'8ª Commissione abbia potuto esaminare il provvedimento - che pure contiene numerosissime disposizioni di competenza - solo in sede consultiva.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) definisce il provvedimento in esame uno *spot* messo insieme in fretta e furia in vista delle elezioni regionali in Umbria. Durante l'esame da parte della Camera dei deputati i nove articoli originari sono divenuti cinquantadue, ma ciò non ha comunque colmato evidenti lacune. Ritiene che il Senato abbia il tempo per migliorare il contenuto del decreto e per rinviarlo alla Camera per l'approvazione definitiva. In questa maniera si potrebbe dare un seguito alle esigenze emerse nel corso delle audizioni dei soggetti interessati e che al momento non hanno trovato

accoglimento, come quelle contenute nel documento unitario delle quattro regioni interessate. Sono tanti i profili che necessiterebbero di interventi: dalla velocizzazione delle procedure alle richieste degli enti locali in tema di personale; dalle risorse al miglioramento delle modalità di calcolo dei contributi, che sono state mutuate da quelle previste a suo tempo in Emilia-Romagna, senza gli adattamenti che sarebbero stati dovuti in considerazione delle specificità tecniche degli edifici del centro Italia; dal sostegno alle attività economiche, con l'istituzione di una ZES, al tema delle macerie, già sollevato dal senatore Mallegni. Si associa al disappunto manifestato da quest'ultimo per il fatto che il provvedimento sia stato assegnato in sede referente alla sola 13ª Commissione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, la relatrice DI GIROLAMO (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo, ritenendo che il provvedimento in esame potrebbe e dovrebbe essere migliorato, recependo, in particolare, le istanze provenienti dai territori, in quanto la sua attuale formulazione non potrà non creare problemi applicativi. A titolo esemplificativo, ritiene che il potenziamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e l'accentramento che ne deriverà, porterà ad un rallentamento dei tempi. Ricorda che alla Camera dei deputati è stato respinto un emendamento della Lega volto ad agevolare il riutilizzo delle macerie e ad evitare di sovraccaricare le discariche. Si associa alla richiesta che, per il futuro, i provvedimenti in materia di ricostruzione post-sisma vengano assegnati in sede referente anche all'8ª Commissione.

Il senatore SANTILLO (*M5S*), nel condividere l'esigenza manifestata dai colleghi in merito all'assegnazione dei decreti in materia di terremoto, osserva invece che il provvedimento in esame, contrariamente a quanto sostenuto da coloro che sono intervenuti finora, recepisce le richieste dei territori e contiene misure importanti, quali quelle in materia di edifici scolastici, la sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25, le misure in materia di anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori e quelle in materia di interventi strutturali in zone sismiche. Per tale motivo dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*), nel sottolineare che sarebbe stato preferibile un coinvolgimento più diretto della Commissione nell'esame del provvedimento, ritiene che gli interventi finalizzati alla ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici contenuti nel decreto siano pienamente condivisibili. Esprime un giudizio positivo sulla decisione di dare priorità, nella ricostruzione pubblica, al ripristino degli edifici scolastici e universitari, nonché sulla possibilità che le regioni adottino programmi straordinari per la ricostruzione. Valuta con favore lo snellimento delle procedure per la gestione del materiale derivante dal crollo degli edifici e condivide le disposizioni volte alla proroga della sospensione dei pagamenti delle fatture e al blocco delle tariffe autostradali. Esprimendo infine apprezzamento per l'obiettivo di destinare risorse a programmi di sviluppo che favoriscano, tra l'altro, il rilancio turistico dei territori colpiti dal sisma, annuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sullo schema di parere proposto dalla relatrice.

La senatrice VONO (*IV-PSI*) esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, pur rammaricandosi per il fatto che esso non risolve in maniera del tutto adeguata questioni fondamentali per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici, quali quella relativa al personale degli enti locali e ad una migliore definizione della normativa in materia urbanistica ed edilizia. Nell'auspicare per il futuro un maggiore coinvolgimento della Commissione nell'esame di analoghi provvedimenti, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere proposto dalla relatrice.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole della Relatrice, che risulta approvato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, martedì 10 dicembre, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 10.

La seduta termina alle ore 18,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1631

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,
considerata l'opportunità di integrare la disciplina prevista dall'articolo 2 del decreto legge n. 189 del 2016 in materia di affidamento di incarichi di progettazione e per l'elaborazione di atti di pianificazione e programmazione urbanistica;
considerata la necessità di differire al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale è possibile provvedere al ripristino con miglioramento sismico degli immobili di proprietà pubblica da destinare ad esigenze abitative delle popolazioni interessate dagli eventi sismici;
apprezzata in particolare la previsione secondo cui, nel disciplinare gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici, sia data priorità a quelli concernenti la ricostruzione degli edifici adibiti ad uso scolastico e universitario;
considerata l'esigenza di consentire alle regioni di adottare uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti;
evidenziata la necessità di introdurre la possibilità di affidare la raccolta delle macerie mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, al fine di velocizzare le procedure per la gestione del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici;
valutata la necessità di destinare specifici contributi agli interventi urgenti di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di strade e infrastrutture comunali;
apprezzata l'intenzione del Governo di voler contribuire al rilancio turistico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, anche in riferimento agli impianti di risalita, in un'ottica di generale ripresa economica e culturale;
sottolineata l'importanza di prevedere una sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25 per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 31 ottobre 2021 nelle more della rinegoziazione tra Governo e società concessionaria delle condizioni della concessione,
esprime parere favorevole.

1.4.2.5. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.5.1. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 86 (ant.) del 09/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2019
86ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 131)
(Parere al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre scorso.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella scorsa seduta è stato avviato l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, sul quale la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro oggi.

Il relatore TARICCO (*PD*), dopo aver brevemente ricordato i contenuti del provvedimento, con il quale vengono destinate risorse ad enti, associazioni ed altri organismi da parte del MIPAAF, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, ricorda che lo schema di decreto ha iniziato il proprio *iter* sotto l'egida del precedente Governo, del quale si condividono comunque le scelte effettuate.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) preannuncia il proprio voto di astensione in quanto, valutando sempre positivamente la destinazione di fondi in favore del settore agricolo, ritiene vadano attentamente valutate le modalità con cui vengono ripartite tali risorse.

La senatrice CALIGIURI (*FI-BP*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando l'importanza di stanziare risorse per il settore della ricerca nel settore agricolo.

Analogamente il senatore MOLLAME (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1631) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MOLLAME (*M5S*) riferisce sul disegno di legge in esame, approvato dalla Camera il 28 novembre 2019 ed assegnato in sede referente alla 13ª commissione, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 123 del 2019, la cui scadenza è prevista il 23 dicembre 2019.

Per quanto concerne le disposizioni del provvedimento di interesse della Commissione, segnala in particolare l'articolo 9, modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, che prevede, al comma 1, che alle imprese agricole che ricadono nei comuni interessati dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 possano essere concessi: mutui agevolati per investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni per un importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile; contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile; mutui agevolati a un tasso pari a zero di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.

Viene, poi, specificato, che per le iniziative nel settore della produzione agricola, il mutuo agevolato ha una durata complessiva, incluso il periodo di preammortamento, non superiore a 15 anni.

Il comma 2 prevede l'applicabilità dei massimali previsti dalla normativa europea per gli aiuti *de minimis* mentre il comma 3, inserito nel corso dell'esame alla Camera, prevede che le misure previste dall'articolo in esame si applichino anche alle imprese boschive ubicate negli stessi comuni colpiti dai terremoti del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

Il comma 4 reca la copertura dell'onere, stabilita in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

Il comma 5, di natura innovativa rispetto al testo originario, rinvia, quindi, ad un decreto di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni previste dal comma 1.

Segnala poi l'articolo 9-*duodecies*, introdotto dalla Camera, che rende applicabili ai territori interessati dai terremoti del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 le misure per l'utilizzo delle terre abbandonate o incolte introdotte, per le sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dall'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017.

Il relatore segnala infine l'articolo 9-*vicies bis*, anch'esso introdotto durante l'esame alla Camera, che prevede una serie di modifiche alle disposizioni recate dal decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto sblocca cantieri) relativamente agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Campobasso (a far data dal 16 agosto 2018) e la città metropolitana di Catania (il 26 dicembre 2018). In particolare, al comma 1, lettera *b)*, si introduce una disposizione in base alla quale rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento (mediante l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata) le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente VALLARDI avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per la programmazione dei lavori al termine della seduta della Commissione, è posticipato al termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,35.

1.4.2.5.2. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 87 (ant.) del 10/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019
87ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1631) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MOLLAME (*M5S*), richiamati gli aspetti di competenza della Commissione contenuti nel provvedimento, propone l'espressione di un parere favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore LA PIETRA (*FdI*), mettendo in evidenza l'importanza di un provvedimento di sostegno alle popolazioni colpite dai terremoti. Esprime tuttavia rammarico per i tempi lunghi della burocrazia che richiedono, per essere superati, interventi di urgenza anche a distanza di anni da tali eventi. Preannuncia pertanto il proprio voto di astensione.

Il senatore TARICCO (*PD*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, esprimendo soddisfazione per un provvedimento che interviene con norme chiarificatrici su diverse tematiche attinenti ai terremoti che hanno colpito negli ultimi anni il Paese.

Il senatore SERAFINI (*FI-BP*) , pur sottolineando i diversi aspetti positivi che caratterizzano il provvedimento, preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Anche il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, in quanto, pur condividendo l'importanza delle tematiche affrontate dal decreto-legge, rimangono comunque alcuni elementi di perplessità su cui sarebbe stato possibile apportare modifiche migliorative.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore viene pertanto posta in votazione e approvata.

(1638) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice ABATE (*M5S*) riferisce sul disegno di legge in esame, approvato dalla Camera il 6 dicembre 2019 ed assegnato in sede referente alla 6ª commissione, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 124 del 2019, la cui scadenza è prevista il 25 dicembre 2019.

Per quanto concerne le disposizioni del provvedimento di interesse della Commissione, segnala in particolare il comma 2 dell'articolo 41 che prevede la concessione di garanzie a titolo gratuito da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA) a favore delle imprese agricole che intendano chiedere finanziamenti per iniziative di sviluppo delle tecnologie innovative, finalizzate, tra l'altro - secondo una modifica introdotta dalla Camera - a contrastare e prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole. La richiesta di finanziamenti potrà avere ad oggetto anche lo sviluppo dell'agricoltura di precisione e, secondo quanto aggiunto dalla Camera dei deputati, delle nuove tecniche di irrigazione o la tracciabilità dei prodotti con tecnologie emergenti, comprese le tecnologie *blockchain*, l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose. La garanzia è concessa nel limite di 20.000 euro di costo per una spesa complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2019. Per l'attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019, da destinare all'ISMEA.

All'articolo 5, che modifica il Testo Unico Accise (TUA) al fine di prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise, segnala la lettera *c)* del comma 1 che interviene sui depositi dei prodotti energetici assoggettati ad accisa. In particolare si modifica l'articolo 25 del TUA abbassando il limite di capacità previsto per i depositi per uso privato, agricolo e industriale (da 25 a 10 metri cubi) nonché quello previsto per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali (da 10 a 5 metri cubi), ai fini dell'obbligo di denuncia e di acquisizione della relativa licenza. Di conseguenza gli operatori che gestiscono tali depositi, a seguito della predetta modifica, sono tenuti a munirsi di licenza fiscale e a tenere la contabilità prescritta dal TUA.

Segnala poi l'articolo 55-*ter* che modifica il regolamento sulle misure dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali adottato con decreto del Ministero della salute n. 33 del 2018. Le modifiche riguardano l'estensione (da 24 mesi a 42 mesi) di alcuni termini provvisori relativi all'impiego da parte di utilizzatori non professionali di prodotti per la cura sia di piante ornamentali (sigla PFnPO), sia di piante edibili (sigla PFnPE). Entrambe le sigle devono essere riportate accanto al nome commerciale del prodotto.

Infine segnala l'articolo 59 che, al comma 3, provvede alla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in esame e al reperimento delle risorse da porre a copertura. A tali oneri si provvede, tra l'altro, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al decreto. Per quanto concerne in particolare il ministero delle politiche agricole, è prevista una riduzione per il 2019 di 26,1 milioni di euro.

In conclusione la relatrice propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra i contenuti di una proposta di parere alternativo contrario presentata insieme ai senatori Serafini e La Pietra (pubblicata in allegato).

Il senatore TARICCO (*PD*) condivide pienamente la proposta di parere della relatrice e

sottolinea come il provvedimento preveda pochi interventi di rilievo per il settore agricolo ma tutti estremamente importanti, a partire da quanto previsto dall'articolo 41 riguardo alle garanzie concesse dall'ISMEA alle imprese agricole per iniziative a carattere innovativo nonché per il contrasto ai danni causati dalla fauna selvatica. Rileva altresì l'importanza di quanto previsto dall'articolo 55-*ter* che interviene nel settore delle piante ornamentali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene pertanto posta in votazione e approvata la proposta di parere favorevole. Risulta conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativo presentata dai senatori Bergesio, Serafini e La Pietra.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI avverte che le sedute della Commissione, già convocate oggi, martedì 10 dicembre, alle ore 14 e domani, mercoledì 11 dicembre, alle ore 8,30, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BERGESIO, SERAFINI E LA PIETRA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1638

La Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

rilevato che il provvedimento nella sostanza non introduce una reale semplificazione del sistema fiscale con riguardo agli adempimenti amministrativi a carico di imprese e famiglie, risultando anche carente di iniziative per il rilancio del settore agricolo;

il testo in esame appare addirittura in controtendenza rispetto alla strada intrapresa dal precedente Governo Conte I, complicando ulteriormente il sistema amministrativo;

preso atto che l'articolo 41, comma 2, prevede il rilascio di garanzie a titolo gratuito da parte di ISMEA a favore delle imprese agricole che intendono chiedere finanziamenti per lo sviluppo di tecnologie innovative, tra le quali, quelle collegate all'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti attraverso l'utilizzo della *Blockchain;*

con riferimento al suddetto all'articolo 41, comma 2, pur ritenendo positivo l'ampliamento della portata normativa alla fauna selvatica e alle nuove tecniche di irrigazione, lo stesso non appare assolutamente sufficiente a restituire competitività alle imprese agricole, anche alla luce delle esigue risorse messe a disposizione;

il testo non affronta in maniera incisiva i numerosi profili problematici in relazione alle sue implicazioni per il comparto primario, i cui effetti danneggeranno pesantemente tutte le aziende, incluse quelle agricole,

esprime parere contrario.

1.4.2.6. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.6.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 75 (ant.) del 04/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2019
75ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Alessandra Todde.

La seduta inizia alle ore 9,10.

AFFARI ASSEGNATI

Ricadute dei sistemi di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici sulle filiere produttive di settore (n. 290)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc*. XXIV, n. 14)

Il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) introduce il tema dell'affare assegnato, che è stato contrassegnato da un articolato ciclo di audizioni. In particolare, si sofferma sugli approfondimenti istruttori forniti dall'Agenzia delle entrate e dalla Ragioneria generale dello Stato, alla luce dei quali è possibile ipotizzare una pluralità di soluzioni per superare gli elementi distorsivi del cosiddetto "sconto in fattura", introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019. In particolare, si potrebbe valutare la possibilità di ampliare la platea dei possibili soggetti cessionari, oltre a coloro che già fanno parte della filiera, ovvero di individuare un soggetto pubblico deputato all'acquisto obbligato dei crediti fiscali. A suo giudizio occorre potenziare le modalità di fruizione della detrazione per il soggetto beneficiario, attribuendo a quest'ultimo la possibilità di scegliere il numero di quote annuali tra 3, 5 o 10 nelle quali ripartire la detrazione, ed eliminare il meccanismo di equiparazione tra l'importo dello sconto e l'importo della detrazione medesima, che si è rilevato applicabile soltanto per le aziende di maggiori dimensioni. Ricorda comunque che il mercato sta già reagendo positivamente per superare tali criticità, attraverso l'utilizzo di società di intermediazione che mettono in comunicazione domanda e offerta e offrono tutti i servizi necessari per la cessione del credito fiscale. Illustra quindi lo schema di risoluzione pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*)ribadisce le difficoltà incontrate dalle piccole e medie imprese nell'applicazione dello "sconto in fattura". Ricorda che il Gruppo Forza Italia ha presentato alcuni emendamenti alla legge di bilancio, attualmente all'esame della 5a Commissione permanente, mirati all'abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019. Nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di risoluzione, auspica che il Governo mantenga gli impegni contenuti nel dispositivo.

Il senatore COLLINA (*PD*) giudica la proposta in esame in linea con la necessità di creare un equilibrio tra gli interessi dei cittadini, che investono per migliorare l'efficienza energetica delle proprie abitazioni, e le capacità degli imprenditori di rispondere a tali esigenze. Lamenta la mancanza di interventi più strutturali e nel lungo periodo nel campo delle detrazioni fiscali per l'efficientamento energetico, in quanto le risorse finanziarie vengono accantonate annualmente con la legge di bilancio. Da ultimo, esprime il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta di risoluzione.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara un voto di astensione del Gruppo Lega, in quanto giudica non congruenti gli impegni al Governo del dispositivo con le misure contenute nella legge di bilancio per la riqualificazione energetica degli edifici.

Il senatore ANASTASI (*M5S*), dopo aver ringraziato i commissari per l'intensa attività istruttoria svolta, si sofferma sui molteplici aspetti inerenti la problematica affrontata dall'affare assegnato che investe più soggetti, istituzionali e non. Giudica necessario rendere le detrazioni fiscali una misura strutturale e di natura pluriennale. Nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle, plaude all'ampia convergenza che la proposta di risoluzione ha avuto ed invita i senatori del Gruppo Lega ad un ripensamento sulla valutazione testé espressa.

Il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) fa presente che la proposta in esame intende esattamente fornire una linea di condotta al Governo per risolvere e superare, già a partire dalla legge di bilancio, le criticità emerse dall'introduzione dello "sconto in fattura", esponendo le varie opzioni possibili.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*), a seguito della dichiarazione del Presidente relatore, modifica la precedente dichiarazione di voto, esprimendo un voto favorevole alla proposta di risoluzione, con l'auspicio che il Governo mantenga gli impegni assunti già nella legge di bilancio.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di risoluzione del relatore è posto ai voti e approvato all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

(1631) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) illustra il disegno di legge che contiene diverse misure volte ad affrontare le difficoltà dei territori già interessati da eventi sismici. Si sofferma quindi sugli articoli 3, 3-*septies*, 5, 8 e 9-*vicies*, che trattano materie di competenza della Commissione. L'articolo 3 introduce l'articolo 12-*bis* nel decreto-legge n. 189 del 2016, che - con la creazione di due elenchi per la definizione dell'ordine di priorità di assegnazione dei contributi - accelera la ricostruzione privata e quella delle unità strutturali di attività. L'articolo 3-*septies* modifica l'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 189, estendendo da tre a sei anni la durata dell'intervento del Fondo di

garanzia in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, ubicate nei territori dei comuni che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a far data dal 24 agosto 2016. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo stesso. L'articolo 5 estende la misura prevista a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata "Resto al Sud", a valere sulle risorse disponibili già assegnate, anche ai territori dei Comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016 e 2017, che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E". La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 45 anni, titolari di impresa individuale o società, anche cooperativa, che non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità e che siano residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate. L'istanza di accesso alla misura, nel limite massimo di 50.000 euro, può essere presentata attraverso l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA (Invitalia). L'articolo 8 prevede la proroga di alcuni termini di carattere finanziario e contabile di interesse per gli enti locali. Il comma 2-*bis* dispone che la riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis*. Il comma 3 proroga dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 il termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia per i soggetti danneggiati dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 che abbiano dichiarato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. L'articolo 9-*vicies* stabilisce che i contributi diretti alle imprese ubicate nei comuni dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 siano estesi a quelle imprese che abbiano totalmente sospeso la propria attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale alla medesima attività, nel caso in cui l'ubicazione di tale immobile sia infungibile. Potenziali beneficiarie dei contributi sono le imprese - ubicate nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno - del settore turistico e dei servizi connessi, commerciali, artigianali e dell'attività agrituristica. Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara esperita tale fase procedurale.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 9,45.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 290 (*Doc*. XXIV, n. 14)

La 10ª Commissione permanente,

in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 290, sulle ricadute dei sistemi di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici sulle filiere produttive di settore, anche mediante un articolato ciclo di audizioni,

premesso che:

la riqualificazione energetica degli edifici rappresenta un fondamentale strumento per la lotta all'emergenza climatica e costituisce un tassello centrale nel raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea al 2030, per quanto riguarda le finalità di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e riduzione dei consumi energetici;

molteplici studi di settore hanno evidenziato come negli Stati membri dell'Unione europea, quasi il 50 per cento dell'energia finale è utilizzata per riscaldamento e raffrescamento, mostrando al contempo che, per poter essere efficace in termini di risparmio energetico, il processo di ristrutturazione degli edifici dovrebbe avvenire a un tasso medio del 3 per cento all'anno;

a tal fine, la direttiva 2018/844/UE, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica ha introdotto, tra l'altro, il principio secondo il quale ogni Stato membro è tenuto a stabilire una strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, volta ad ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (nZEB);

considerato che:

le principali misure di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici che caratterizzano il quadro normativo nazionale ricomprendono, in particolare, le detrazioni fiscali, il conto termico e i certificati bianchi;

con specifico riferimento alle misure di detrazione fiscale, introdotte per la prima volta dall'articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per essere successivamente prorogate e modificate più volte, di particolare rilevanza è l'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 il quale, nel prorogarle fino al 31 dicembre 2013, ha previsto anche un innalzamento della soglia delle detrazioni al 65 per cento;

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), oltre a prorogare anche per il 2016 la misura della detrazione al 65 per cento, ha consentito l'accesso anche agli istituti autonomi per le case popolari, prevedendo al contempo la possibilità, per i soggetti ricadenti nella cosiddetta "no tax area", ovvero pensionati e lavoratori autonomi e dipendenti incapienti, di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori. Il credito potrà essere utilizzato dal soggetto cessionario, in dieci rate annuali, esclusivamente in compensazione di debiti fiscali. Successivamente è stata prevista anche la possibilità di cedere la detrazione anche a terzi e, esclusivamente per i soggetti ricadenti nella "no tax area", anche a istituti di credito e intermediari finanziari;

con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), la detrazione al 65 per cento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 in relazione a singole unità immobiliari, mentre con specifico riferimento agli edifici condominiali la misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021, prevedendo al contempo aumenti fino al 70 e al 75 per cento di detrazione nel caso in cui gli interventi interessino più del 25 per cento delle superfici disperdenti e conseguano determinati standard di prestazione energetica invernale ed estiva;

la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha esteso anche ai soggetti non facenti parte della "no tax area" la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che

hanno effettuato gli interventi nonché ai soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con la facoltà di un'ulteriore cessione del credito da parte del fornitore cessionario. La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha, infine, prorogato le citate misure di detrazione fiscale relative alla riqualificazione degli edifici fino al 31 dicembre 2019;

l'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha introdotto la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico) di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. I fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Analoga facoltà è stata concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori;

appare opportuno segnalare che tra gli interventi che determinano l'applicabilità delle detrazioni fiscali relative all'aumento del livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, rientrano attualmente con differenti livelli di detrazione: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; il miglioramento termico dell'edificio; l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione; interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore; acquisto e posa in opera delle schermature solari; acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti;

rilevato che:

ad oggi, il predetto complesso di detrazioni fiscali ha avuto un effetto positivo non solamente per quanto concerne la riqualificazione energetica degli edifici, ma anche per il settore edilizio in generale, determinando un aumento della domanda in relazione ai materiali da costruzione, come intonaci, infissi e materiali isolanti, e agli impianti, come le pompe di calore;

secondo le stime elaborate dall'ENEA le detrazioni relative alla riqualificazione energetica, assieme a quelle relative al recupero edilizio, hanno assorbito una media di circa 250.000 occupati nel periodo 2011-2018, media che sale a 370.000 occupati calcolando anche l'indotto. È emerso inoltre che, mediamente, gli oltre 3 miliardi di investimento attivati annualmente, in aggiunta agli effetti di contrasto all'emergenza climatica sopra richiamati, hanno determinato l'assunzione di 31.000 addetti diretti e 16.000 indiretti;

valutato che:

nonostante gli effetti complessivamente positivi, persistono alcune criticità relative all'applicazione dei sistemi di incentivazione in oggetto, quali ad esempio, la diffusa difficoltà di fruizione per gli interventi che riguardano parti comuni degli edifici, rispetto a quelli riguardanti le singole unità immobiliari;

il meccanismo di sconto in fattura introdotto dal citato articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.

34, concepito nella formulazione iniziale in un'ottica di implementazione e rafforzamento dei meccanismi di detrazione fiscale, appare tuttavia aver determinato alcune difficoltà per le piccole e medie imprese, tenuto conto che si è rilevato pienamente applicabile solamente da parte degli operatori economici dotati di capienza fiscale sufficiente per compensare il credito di imposta e che aggiungono all'attività di installatori di impianti fotovoltaici anche ulteriori attività, come la compravendita di energia elettrica;

nel corso del ciclo di audizioni svolto nell'ambito dell'affare assegnato in esame, è emerso chiaramente l'involontario effetto distorsivo della misura, con la conseguenza che molte piccole e medie imprese rischiano di essere assorbite dalle grandi realtà imprenditoriali, eliminando una filiera di competenze artigianali e professionali che si sono sempre distinte nel settore edilizio. Inoltre, l'attuale formulazione della normativa relativa allo sconto in fattura assume che l'importo dello sconto debba essere pari al valore della detrazione fiscale. Tale assunto non considera adeguatamente il costo della provvista finanziaria e rischia quindi di privilegiare i soggetti che hanno accesso a costo quasi nullo alle risorse finanziarie;

gli effetti potenzialmente distorsivi della norma sono stati richiamati anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), tramite segnalazione inviata alla Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia delle Entrate, in data 31 ottobre 2019. L'Autorità, pur comprendendo e condividendo l'intento del legislatore teso a incentivare lo sviluppo delle energie rinnovabili, ha evidenziato che la modalità di fruizione della cessione del credito finisce per generare vantaggi competitivi in capo solamente alle imprese di maggiori dimensioni o ai grandi *trader* di energia, che dispongono di ampia liquidità, di rilevante capacità di ricorrere al credito bancario e di imporre la tempistica dei pagamenti ai propri fornitori, nonché in grado di recuperare facilmente il credito in compensazione in quanto grandi debitrici fiscali. Al contempo, per le imprese di piccole e medie dimensioni, lo strumento della cessione del credito con recupero a compensazione è di difficile, se non impossibile, utilizzo;

è vero, altresì, che rispetto agli strumenti dello sconto e della cessione, il mercato sta rispondendo in maniera autonoma alle criticità evidenziate, tramite iniziative commerciali di supporto finalizzate a massimizzare l'incontro tra gli operatori che necessitano di cedere il credito e i soggetti disponibili ad acquistarlo. Tale processo, tuttavia, necessita di adeguati tempi di diffusione e di organizzazione da parte degli operatori, in particolare di quelli di minori dimensioni, determinando quindi la necessità di individuare, nel breve periodo, un meccanismo transitorio di protezione a favore di questi ultimi,

impegna il Governo a:

consolidare nella prossima legge di bilancio le misure a sostegno degli interventi di riqualificazione energetica vigenti;

stabilizzare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, le misure di detrazione fiscale relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sia quelle in scadenza al 31 dicembre 2019, che quelle in scadenza al 31 dicembre 2021, interrompendo il ciclo di rinnovi periodici che prosegue da oltre dieci anni, garantendo ai cittadini e alle imprese una misura certa, volta al raggiungimento degli obiettivi di intervento rispetto all'emergenza climatica e di supporto all'economia del settore edilizio;

individuare adeguati meccanismi di supporto, di carattere temporaneo, per le piccole e medie imprese, tra cui eventualmente anche il ripristino transitorio della situazione *ex-ante* articolo 10 del c.d. Decreto "Crescita", che nelle more di una riorganizzazione permetta alle stesse di dotarsi di adeguati strumenti per beneficiare degli aspetti positivi degli strumenti dello sconto e della cessione;

valutare, tra le possibili misure di cui al precedente impegno: a) la creazione di un meccanismo di salvaguardia con l'individuazione di un soggetto deputato all'acquisto obbligato dei crediti fiscali, il c.d. acquirente di ultima istanza; b) l'individuazione di un meccanismo di trasformazione della detrazione fiscale nel riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione; c) l'individuazione di soglie minime sotto le quali il meccanismo dello sconto immediato/cessione del credito non sia applicabile;

valutare di dare seguito alle raccomandazioni inviate dall'AGCM con lettera prot. 0739129 del 31 ottobre 2019;

potenziare le modalità di fruizione della detrazione in capo al soggetto beneficiario, prevedendo, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, la possibilità per il medesimo di scegliere il numero di quote annuali tra 3, 5 o 10 nelle quali ripartire la detrazione;

superare il meccanismo del vincolo dell'esatta corrispondenza tra l'importo dello sconto in fattura e l'importo della detrazione fiscale;

estendere, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, la misura del 65 per cento a favore degli alberghi o strutture recettive per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione a condizione che "abbiano anche finalità di incremento di efficienza energetica o riqualificazione antisismica";

semplificare il meccanismo del conto termico, con specifico riferimento ai requisiti e agli adempimenti richiesti al fine di ridurre il rischio di diniego o decadenza dai benefici, anche armonizzandolo con gli altri strumenti di incentivazione al fine di raggiungere gli obbiettivi individuati dal PNIEC, prevedendo al contempo la possibilità di accedere alla misura per la pubblica Amministrazione;

promuovere il modello ed il ruolo delle ESCO, al fine di fornire ai clienti finali un servizio completo, semplice, efficace e conveniente, includendo anche il finanziamento degli interventi e la gestione dell'accesso ai meccanismi incentivanti, nonché di individuare modalità per favorire l'accesso all'incentivo da parte delle ESCO che hanno effettuato interventi di efficienza energetica presso le pubbliche Amministrazioni;

aggiornare il meccanismo dei certificati bianchi nell'ottica di garantire maggiore certezza, stabilità e semplificazione delle procedure connesse.

1.4.2.7. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.7.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 142 (ant.) del 04/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2019
142ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1631) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ROMAGNOLI (*M5S*) introduce l'esame sulle parti di competenza, rilevando innanzitutto che l'articolo 1-*ter*, comma 1, modifica l'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, concernente l'assunzione di personale a tempo determinato da parte di regioni, province e comuni dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Riguardo alla durata massima dei contratti, non più biennale, vengono richiamati i limiti previsti dalla normativa europea. In alternativa è prevista la possibilità di ricorrere a forme contrattuali flessibili, nell'ambito della vigente disciplina relativa alle amministrazioni pubbliche. La modifica fa genericamente riferimento a profili professionali di tipo tecnico, anziché ai profili di tipo tecnico-ingegneristico menzionati dalla disciplina vigente. Sono inoltre messe a disposizione ulteriori risorse per personale con profilo amministrativo-contabile. Il comma 2 disciplina il ricorso dell'Ufficio speciale per la ricostruzione a personale di società *in house* della Regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative.
Osserva quindi come l'articolo 8, comma 2, stabilisca che i pagamenti di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi in seguito agli eventi sismici sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Tale riduzione, ai sensi del successivo comma 2-*bis*, è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis* e, per la parte eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma.
Passando all'articolo 9-*sexies*, nota che esso è finalizzato a consentire al Comune di L'Aquila, fino al 31 dicembre 2020, di derogare ai limiti al ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato da parte

delle pubbliche amministrazioni.
Segnala che l'articolo 9-*vicies bis*, comma 1, lettera *c)*, proroga al 2021 l'autorizzazione ai comuni della città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018 ad assumere fino a 40 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 in deroga alla vigente normativa in materia di contenimento della spesa.
La successiva lettera *c-bis*) estende all'anno 2021 la possibilità per i medesimi comuni di incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo in deroga ai vigenti vincoli di contenimento della spesa.
Si sofferma poi sull'articolo 9-*vicies septies*, il quale autorizza fino al 31 dicembre 2024 i comuni con meno di 3.000 abitanti colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 a nominare il segretario comunale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente alla propria entità demografica, in deroga alla contrattazione collettiva, nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta e fermi restando i limiti di contenimento della spesa. Il segretario comunale nominato, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dell'ente locale, mantiene il trattamento economico percepito nell'ultima sede di servizio.
Conclude preannunciando l'intenzione di proporre l'espressione di un parere favorevole.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) auspica una maggiore ponderazione da parte del relatore ai fini della predisposizione del parere, in considerazione degli aspetti critici presenti nel provvedimento. Dopo aver fatto riferimento al rischio di eccessivi oneri finanziari in conseguenza delle disposizioni riguardanti i segretari comunali e alla generale insufficienza delle risorse messe a disposizione, richiama l'attenzione sull'ampiezza della trattazione svolta presso l'altro ramo del Parlamento rispetto al decreto-legge n. 123, in origine composto di soli dieci articoli e gravemente carente rispetto alle necessità dei territori terremotati. In particolare, essi risentono pesantemente della farraginosità delle procedure amministrative relative alla ricostruzione e al recupero di abitazioni e di edifici destinati ad attività produttive. Tali difficoltà comportano prospettive preoccupanti rispetto ai livelli occupazionali e accentueranno i processi di spopolamento dei territori interessati.

Interviene quindi il relatore ROMAGNOLI (*M5S*), il quale specifica che l'esame della Commissione concerne aspetti specifici, quali il ricorso ai rapporti di lavoro a tempo determinato, particolarmente utile nella fase della ricostruzione. Fa quindi presente che il provvedimento in esame è particolarmente atteso nelle zone terremotate, nelle quali persistono le situazioni di grave sofferenza per la popolazione già ampiamente rilevate in passato, e che la proposta di parere favorevole è funzionale a una rapida approvazione di misure di particolare urgenza.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) condivide le preoccupazioni espresse dal relatore riguardo le condizioni della popolazione colpita dagli eventi sismici, posto che il Governo si sarebbe dovuto impegnare con maggiore incisività già in passato; nota che ricorre invece l'opzione di emanare decreti-legge privi di rilevanti ricadute concrete. In particolare, riguardo al decreto-legge n. 123, evidenzia l'impegno della propria parte politica, che alla Camera ha contribuito in sede emendativa a integrare un testo eccessivamente scarno. Si sofferma quindi sull'opportunità di stabilizzare il personale a termine delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella ricostruzione, al fine di consentire la necessaria continuità operativa. Osserva infine che il ritorno a una situazione di normalità nelle aree terremotate postula l'impegno del Governo a garantire risorse adeguate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.7.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 143 (pom.) del 04/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2019
143ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1631) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DE VECCHIS dichiara chiusa la discussione generale.

Ha quindi la parola il relatore ROMAGNOLI (*M5S*), il quale ribadisce la proposta di esprimere parere favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice TOFFANIN (*FI-BP*), richiamando in primo luogo l'assenza di una visione organica da parte del Governo, finalizzata a un'effettiva ripresa delle aree terremotate. Esprime quindi perplessità rispetto alla scelta di non tenere conto nella proposta di parere degli elementi di dubbio emersi nella stessa illustrazione del relatore. Lamenta inoltre l'esiguità dei tempi di cui dispone il Senato per la trattazione del decreto-legge n. 123, che di fatto preclude la possibilità di apportare ulteriori miglioramenti al testo. Preannuncia infine il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*), nel dichiarare il voto di astensione del proprio Gruppo, si richiama alle considerazioni testé espresse dalla senatrice Toffanin e rammenta che il testo originario del decreto-legge n. 123 era decisamente carente, tanto da richiedere numerose integrazioni nel corso dell'esame della Camera. Fa inoltre presente la necessità di ulteriori misure, maggiormente incisive e

idonee a facilitare la ricostruzione, quali lo snellimento delle procedure, l'attribuzione di poteri speciali ai sindaci e l'incremento delle risorse finanziarie.

Il relatore ROMAGNOLI (*M5S*) interviene brevemente per richiamare l'attenzione costantemente dedicata da talune forze politiche ai bisogni delle aree terremotate. Con l'occasione, rimarca i caratteri positivi del provvedimento sul piano dell'effettiva agevolazione dell'opera di ricostruzione, a fronte degli esiti fallimentari degli interventi compiuti dai precedenti Governi, resi evidenti dalla lentezza e dalle carenze dell'opera di ricostruzione di L'Aquila e del territorio circostante, nonostante le ingenti spese sostenute.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere formulata dal relatore è infine posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.8. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.8.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 134 (pom.) del 04/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2019
134ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 14,05.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 (COM(2019) 580 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Rimessione alla sede consultiva)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) sottopone all'attenzione della Commissione alcune considerazioni integrative rispetto alla relazione introduttiva già svolta nella scorsa seduta, concernenti la deliberazione del Comitato speciale sull'Agricoltura (CSA), dello scorso 25 novembre, in cui ha deciso di comunicare al Parlamento europeo il suo parere sulla proposta di regolamento in questione, secondo cui questa potrebbe essere approvata già in prima lettura senza modifiche.
La relatrice ricorda, al riguardo, che il CSA è un organo preparatorio dei lavori del Consiglio UE, istituito nel 1960 e composto da alti funzionari dei Governi, responsabili della politica agricola, provenienti dalle Rappresentanze permanenti a Bruxelles o direttamente dai Ministeri. Il CSA svolge, quindi, i lavori preparatori del Consiglio Agricoltura, al pari del COREPER I per le altre formazioni del Consiglio.
Nella riunione del 25 novembre 2019, il CSA ha esaminato la proposta di regolamento sulla disciplina finanziaria e la flessibilità tra pilastri della PAC nel 2020 (COM(2019) 580), constatando la posizione favorevole e senza modifiche, sulla proposta della Commissione europea, espressa da parte di tutte le delegazioni del Comitato, e ha stabilito di informare il Parlamento europeo che il Consiglio è pronto a raggiungere un accordo già in prima lettura, con il Parlamento europeo, sul testo della proposta come presentato dalla Commissione europea, senza emendamenti.
Il Parlamento europeo procederà, quindi, all'esame dell'atto in Commissione AGRI, in vista del voto in

Plenaria previsto per il 18 dicembre 2019. Successivamente, il testo uscito dal Parlamento passerà all'esame del Consiglio.
Per quanto riguarda l'esame in Commissione, la relatrice ribadisce che la proposta non sembra presentare profili critici in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il PRESIDENTE, preso atto della posizione della relatrice, propone di proseguire l'esame in sede consultiva.

La Commissione conviene.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 (COM(2019) 581 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Rimessione alla sede consultiva)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*), relatrice, in riferimento alla relazione introduttiva già svolta nella scorsa seduta, ribadisce che la proposta non sembra presentare profili critici in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il PRESIDENTE, preso atto della posizione della relatrice, propone di proseguire l'esame in sede consultiva.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1631) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice ANGRISANI (*M5S*), relatrice, introduce l'esame del provvedimento in titolo, finalizzato a favorire e accelerare le ricostruzioni in corso nei territori colpiti dai terremoti del 2009 e 2016 in Italia centrale, del 2012 in Italia settentrionale e del 2017 nell'isola di Ischia.
Ritiene che il decreto rappresenti un importante passo in avanti sulla strada della velocizzazione e della semplificazione delle procedure della ricostruzione e quindi per ripristinare al più presto le condizioni di normalità e a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate.
Originariamente composto da 10 articoli, relativi unicamente alle zone colpite dal sisma del 2016 in Italia centrale, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, il provvedimento si compone ora di 52 articoli, relativi anche alle zone interessate dagli eventi sismici del 2009, 2012, 2016 e 2017.
Tra le disposizioni di maggior rilievo vi sono: la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, dello stato di emergenza relativo al sisma del 2016 in Italia centrale (articolo 1); modifiche alla norma sulle

assunzioni a tempo determinato ("nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea") di nuovo personale da parte di regioni, province o comuni colpiti dal sisma del 2016 (articolo 1-*ter*); misure per favorire la ricostruzione di immobili privati aventi murature di elevato spessore e di edifici scolastici (articolo 2); l'introduzione della procedura semplificata di cui al nuovo articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 per gli interventi di ricostruzione dell'edilizia privata (articolo 3); l'estensione dell'*Art Bonus* alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso nei territori di Venezia e di Matera (articolo 3-*sexies*); l'estensione da tre a sei anni dell'intervento del Fondo di garanzia in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle agroalimentari, con sede nei territori interessati dal sisma del 2016, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (articolo 3-*septies*); l'introduzione di procedure semplificate per velocizzare lo smaltimento delle macerie derivanti dagli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016 (articolo 4); la limitazione del subappalto, prevedendo che la misura e l'identità dei subappaltatori siano prestabiliti nel contratto originario (articolo 4-*bis*); l'estensione della misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata "Resto al Sud", anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 2016 e 2017 (articolo 5); l'estensione anche ai comuni elencati nell'allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 del contributo di 5 milioni di euro per il 2019 previsto per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza di strade ed infrastrutture dei comuni con più di 30 mila abitanti (articolo 6); la proroga di agevolazioni per la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma del 2016, tra cui agevolazioni fiscali in favore delle imprese e dei professionisti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis* e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subìto come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso (articolo 8); agevolazioni (mutui e contributi) alle imprese agricole dei comuni interessati dai terremoti del 2016 e 2017, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa europea per gli aiuti *de minimis* (articolo 9); l'estensione ai comuni non superiori a 3.000 abitanti della possibilità di applicare ai pensionati provenienti dall'estero che vi si trasferiscono, l'imposta sostitutiva dell'IRPEF con l'aliquota al 7 per cento (articolo 9-*ter*); l'esclusione dal divieto di concedere contributi o agevolazioni agli immobili interessati dal sisma del 2009 alienati dopo tale data, per gli immobili alienati a coniuge, parenti o *partner* di unione civile (articolo 9-*quinquies*); per il 2020, uno stanziamento di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni colpiti dal sisma del 2009 diversi dal comune dell'Aquila (articolo 9-*octies*); la modifica della disciplina riguardante gli interventi di ricostruzione pubblica, nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 2017, al fine di prevedere l'erogazione diretta dei contributi, senza la deliberazione di criteri e modalità attuative da parte di provvedimenti del Commissario straordinario, nonché misure di semplificazione per lo svolgimento di appalti (articolo 9-*duodevicies*); misure di semplificazione per appalti inferiori alla soglia comunitaria per interventi di ricostruzione nei territori di Ischia interessati dal sisma del 2017 (articolo 9-*undevicies*); l'autorizzazione, anche per il 2020 e per il 2021, della spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici del 2016 (articolo 9-*vicies semel*); la proroga al 2021 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui, da corrispondere nel 2020, concessi da Cassa depositi e prestiti agli enti locali colpiti dal sisma del 2012 (articolo 9-*vicies quater*); la proroga al 31 dicembre 2020, del termine per l'esenzione dall'applicazione dell'IMU per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero nei comuni colpiti dal sisma del 2012 (articolo 9-*vicies quinquies*); la proroga al 31 dicembre 2020 della sospensione del pagamento dei mutui per i soggetti residenti nei comuni interessati dagli eventi atmosferici del gennaio e febbraio 2014, e dagli eventi sismici del 2012 (articolo 9-*vicies sexies*); il trasferimento dei 100 milioni di euro versati dalla Camera dei deputati nel 2019 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 (articolo 9-*undetricies*).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.4.2.8.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 135 (ant.) del 09/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2019
135ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 11,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In riferimento all'esame del disegno di legge n. 1631, il PRESIDENTE comunica che è pervenuta la richiesta di parere anche sugli emendamenti.
Tenuto anche conto dei lavori del Senato sulla manovra di bilancio, propone pertanto di rinviare l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno a una nuova seduta da convocare per domani in mattinata in orario compatibile con i lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Interviene la senatrice GINETTI (*IV-PSI*) per rimarcare l'opportunità di mantenere il più possibile fede alla programmazione dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE rassicura sul punto la senatrice Ginetti.

La seduta termina alle ore 11,15.

1.4.2.8.3. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 136 (pom.) del 10/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019
136ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) interviene per esprimere rammarico circa i ripetuti aggiornamenti della Commissione, a partire dalla giornata di ieri, che non permettono di svolgere in modo adeguato il lavoro di approfondimento volto a fornire alle altre Commissioni il parere sulla compatibilità con l'ordinamento europeo delle proposte normative all'esame. Sottolinea, al riguardo, che la 13a Commissione ha già iniziato la votazione degli emendamenti.

La senatrice GIAMMANCO (*FI-BP*) concorda con le considerazioni del senatore Bossi e ritiene che la Commissione debba svolgere un esame tempestivo ed efficace dei provvedimenti su cui è chiamata ad esprimersi.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce quanto già espresso, evidenziando come la piena disponibilità assicurata dal Gruppo Lega sull'esame del decreto sisma non sia adeguatamente corrisposta da un corretto atteggiamento dei Gruppi di maggioranza e prefigura la possibilità che analoga disponibilità possa non ripetersi in futuro.

Il senatore PITTELLA (*PD*) dà atto della sensatezza delle considerazioni svolte e invita a tenere conto della particolarità del momento attuale, caratterizzato dal sovrapporsi di numerosi provvedimenti importanti da esaminare contestualmente. Auspica che con il nuovo anno solare la Commissione possa convenire su un *modus operandi* maggiormente condiviso.

Il PRESIDENTE accoglie le sollecitazioni emerse dalla discussione e assicura di riprendere l'argomento a gennaio, per stabilire, d'intesa con i Gruppi, una metodica di lavoro concertata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1631) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere favorevole con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo.)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 4 dicembre.

La senatrice ANGRISANI (*M5S*), relatrice, presenta uno schema di parere favorevole sul testo del disegno di legge, in cui propone di svolgere alcune osservazioni relativamente all'articolo 1-*ter*, in materia di contratti a tempo determinato, e all'articolo 4-*bis*, in materia di subappalto, nonché di esprimere parere non ostativo sugli emendamenti.
Con riguardo al primo aspetto, ricorda la direttiva 1999/70/CE, che non prevede un limite temporale espresso per i contratti a tempo determinato, ma stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di introdurre tale limite al fine di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato. Richiama quindi i contenuti della normativa nazionale, rappresentata, per il settore privato, dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015 (come modificato dal decreto-legge n. 87 del 2018), e per il personale assunto da datori di lavoro pubblici, dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che a sua volta rinvia ai citati articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015.
A completamento del quadro, richiama la giurisprudenza europea e nazionale, rappresentata dalle sentenze della Corte di giustizia dell'8 maggio 2019 (causa C-494/17), 7 marzo 2018 (causa C-494/16) e del 7 settembre 2015 (causa C-53/04), dalle sentenze della Corte costituzionale n. 248 del 2018 e della Corte di cassazione, sezioni unite civili, del 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui, confermata l'impossibilità per il settore pubblico di prevedere la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, qualora si verifichi una reiterazione illegittima dei contratti a termine, il lavoratore (sia del settore pubblico che di quello privato) ha diritto ad un adeguato risarcimento del danno.
Al riguardo, propone, quindi, di suggerire alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di precisare la locuzione *«nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea»*, prevista dall'articolo 1-*ter* del disegno di legge.
Con riguardo all'articolo 4-*bis*, la relatrice ritiene opportuno richiamare i rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2018/2273, per non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici, e dalla Corte di giustizia UE nella sentenza del 26 settembre 2019 (causa C-63/18), circa l'incompatibilità di una norma generale nazionale che ponga un limite quantitativo *a priori* per il ricorso al subappalto.
Inoltre, con riguardo all'identificazione dei subappaltatori in un momento successivo a quello della stipula del contratto, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di precisare che la trasmissione debba essere indirizzata alla stazione appaltante e che quest'ultima deve avere la possibilità di esercitare il diritto di vagliare l'identità dei subappaltatori.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti circa la disposizione citata di cui all'articolo 4-*bis*, in riferimento all'accertamento della identità dei subappaltatori.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) suggerisce una modifica che potrebbe chiarire il dubbio del senatore Bossi, esplicando il termine "espressamente" nel preambolo del parere.

La senatrice TESTOR (*FI-BP*) ritiene il provvedimento del tutto necessario ed esprime soddisfazione per come è stato arricchito durante l'*iter* presso la Camera dei deputati, grazie anche all'approvazione di numerosi emendamenti presentati dal Gruppo Forza Italia, passando dagli originari 10 articoli agli

attuali 52.
Ritiene, tuttavia, inadeguate le relative risorse stanziate, pur apprezzando l'approvazione dell'emendamento del deputato Baldelli con cui sono stati messi a disposizione i 100 milioni di euro versati dalla Camera dei deputati nel 2019, e che continui a mancare la definizione della mappatura geologica e una legge quadro sull'urbanistica, in grado di evitare di dover lavorare sempre solo con strumenti di emergenza.
Per questi motivi, preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il provvedimento, eccessivamente ampliato, procuri una complicazione delle attività di ricostruzione anziché di semplificazione, come sottolineato dai soggetti auditi dalla Commissione di merito, con ulteriori possibili contrasti tra regione e comuni coinvolti dagli eventi sismici. Esprime, quindi, rammarico per i molti emendamenti della minoranza, espressione di specifiche esigenze delle popolazioni dei territori coinvolti, che non sono stati neanche presi in considerazione.
Preannuncia, per questi motivi, il voto di astensione del suo Gruppo.

La relatrice ANGRISANI (*M5S*) riformula lo schema di parere introducendo la parola "espressamente" nell'ultimo capoverso del preambolo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, come modificato, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE, in considerazione dei numerosi provvedimenti all'ordine del giorno, propone di confermare la seduta di domani, prevista alle ore 14 (o al termine della sospensione dell'Assemblea), e di convocare un'ulteriore seduta alle ore 19 (ovvero al termine della seduta d'Assemblea).

La Commissione conviene.

SULL'ESAME DELLE PROPOSTE LEGISLATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) e la senatrice TESTOR (*FI-BP*) chiedono che, nell'esaminare le proposte legislative dell'Unione europea, la Commissione sia coinvolta nelle audizioni che vengono svolte dalle Commissioni di merito o si attivi per svolgerle autonomamente.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere l'esigenza di una maggiore sinergia tra la 14a Commissione e le altre Commissioni, soprattutto nell'esame in fase ascendente delle proposte europee, ricorda come l'ultima riforma del Regolamento del Senato abbia, a suo avviso in modo poco meditato, eliminato la regola della doppia appartenenza dei senatori della 14a Commissione, i quali dovevano far parte anche di un'altra Commissione permanente, meccanismo che assicurava un tempestivo e costruttivo canale di comunicazione tra le Commissioni.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico delle sollecitazioni espresse dai senatori.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1631 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

considerato che il decreto-legge reca misure finalizzate a favorire e accelerare le ricostruzioni in corso nei territori colpiti dai terremoti del 2009 e 2016 in Italia centrale, del 2012 in Italia settentrionale e del 2017 nell'isola di Ischia;

considerato che il provvedimento, originariamente composto da 10 articoli, relativi unicamente alle zone colpite dal sisma del 2016 in Italia centrale, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati si compone ora di 52 articoli, relativi anche alle zone interessate dagli eventi sismici del 2009, 2012, 2016 e 2017, recanti disposizioni volte alla velocizzazione e semplificazione delle procedure della ricostruzione e quindi al più celere ripristino delle condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate;

evidenziato che le seguenti disposizioni prevedono esplicitamente il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato:

- articolo 3-septies, che estende l'estensione da tre a sei anni dell'intervento del Fondo di garanzia in favore delle micro, piccole e medie imprese;
- articolo 8, che proroga le agevolazioni per la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma del 2016, tra cui le agevolazioni fiscali in favore delle imprese e dei professionisti;
- articolo 9, che prevede agevolazioni (mutui e contributi) alle imprese agricole dei comuni interessati dai terremoti del 2016 e 2017;

considerato inoltre che:

- l'articolo 1-ter prevede modifiche alla norma sulle assunzioni a tempo determinato, «nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea», di nuovo personale con profilo di tipo tecnico da parte di regioni, province o comuni colpiti dal sisma del 2016 nell'Italia centrale;
- l'articolo 4-bis modifica la disciplina del subappalto, eliminando la limitazione alle sole lavorazioni speciali, prevedendo l'obbligo a pena di nullità di inserire nel contratto la volontà di subappaltare, indicando quali opere e le quantità, mentre l'identità dei subappaltatori dovrà essere espressamente comunicata prima dell'inizio dei lavori mediante un addendum al contratto;

esprime, per quanto di competenza:

a) parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

1) In riferimento all'articolo 1-ter, si ricorda che la normativa europea in materia di contratti a termine è contenuta nella direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla stessa direttiva.

Tale accordo non prevede un limite temporale espresso per i contratti a tempo determinato, ma stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di introdurre tali limiti al fine di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato; fermo restando che le parti firmatarie dell'accordo riconoscono che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Dispone quindi la Clausola 5, punto 1, dell'accordo che, per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

Potrebbe, pertanto, essere opportuno riferirsi non ai limiti temporali previsti dalla normativa europea, ma alla disciplina nazionale di derivazione europea, rappresentata: per il personale assunto da datori di lavoro privati, dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015 (come modificato dal decreto-legge n. 87 del 2018); per il personale assunto da datori di lavoro pubblici, dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che a sua volta rinvia per la disciplina della stipula dei contratti a

tempo determinato agli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 81 citato.
Va tenuto presente peraltro che, nel caso di abuso di contratti di lavoro a tempo determinato da datori di lavoro privati, la Corte di giustizia, da ultimo con sentenza emessa l'8 maggio 2019, nella causa C-494/17, ha statuito che gli Stati membri possono prevedere la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato oppure riconoscere ai prestatori il diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto, senza l'obbligo di cumulo delle due misure.
L'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevede quindi che in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni legittimanti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
Tale disposizione non si applica ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni. In tali ultimi casi, disciplinati dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'abuso della reiterazione dei contratti a termine non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
Al riguardo, è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 248 del 2018, in cui ha richiamato la giurisprudenza europea che ha ritenuto legittima la normativa italiana. In particolare, la Corte di giustizia UE, con sentenza del 7 marzo 2018 (causa C-494/16, Santoro), ha ritenuto compatibile con l'ordinamento europeo le statuizioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, del 15 marzo 2016, n. 5072, in cui è richiamata anche la sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2015 (causa C-53/04, Marrosu e Sardino) emessa a seguito di rinvio pregiudiziale disposto in primo grado nell'ambito del medesimo giudizio. La Cassazione, dopo aver ribadito il divieto di conversione del rapporto di lavoro pubblico a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, ha affermato che il dipendente pubblico, a seguito della reiterazione illegittima dei contratti a termine, ha diritto al risarcimento del danno previsto dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento), norma poi ripresa dall'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015. Rimane ferma la possibilità per il lavoratore dipendente di provare il maggior danno subito.
Quindi, conclude la Corte costituzionale, se da una parte, non può che confermarsi l'impossibilità, per tutto il settore pubblico, di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato (secondo la pacifica giurisprudenza europea e nazionale), dall'altra deve essere applicata una misura sanzionatoria adeguata, costituita dal risarcimento del danno nei termini precisati dalla Corte di cassazione.
Valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunità di precisare la locuzione «nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea», prevista dall'articolo 1-ter del disegno di legge.
2) In riferimento all'articolo 4-bis, relativo alla disciplina del subappalto, si ricorda che la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2018/2273, per non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici (direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE).
Nella procedura si contestano i vincoli posti dalla normativa nazionale al subappalto e, in particolare, la quota massima del 30 per cento dell'importo complessivo e l'indicazione della terna dei subappaltatori, sebbene si tratti di vincoli che rispondono a valutazioni nazionali di ordine pubblico economico e di contrasto a fenomeni di infiltrazione criminosa.
La Commissione rileva che nelle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE non vi sono disposizioni che consentano un siffatto limite obbligatorio all'importo dei contratti pubblici che può essere subappaltato. Al contrario, le direttive si basano sul principio secondo cui occorre favorire una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici, e il subappalto è uno dei modi in cui tale obiettivo può essere raggiunto. Conformemente a tale approccio, l'articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE consente alle amministrazioni aggiudicatrici di limitare il

diritto degli offerenti di ricorrere al subappalto, ma solo ove siffatta restrizione sia giustificata dalla particolare natura delle prestazioni da svolgere (la stessa impostazione si ritrova nell'articolo 79, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE).

Al riguardo si ricorda che, a seguito della richiesta del Tar Lombardia, la Corte di Giustizia UE si è pronuncia il 26 settembre scorso sulla compatibilità con il diritto europeo della normativa italiana sul subappalto e in particolare sul limite generale del 30 per cento di prestazioni subappaltabili (elevato al 40 per cento dal decreto sblocca cantieri fino al 31 dicembre 2020). Con la sentenza del 26 settembre 2019, nella causa C-63/18, la Corte ha stabilito l'incompatibilità di una norma generale che ponga un limite quantitativo a priori per il ricorso al subappalto, pur rimanendo intesa l'illegittimità di dare in subappalto l'intera commessa o una sua parte rilevante.

Con riguardo all'identificazione dei subappaltatori in un momento successivo a quello della stipula del contratto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la trasmissione deve essere indirizzata alla stazione appaltante e che quest'ultima deve avere il diritto effettivo di vagliare e autorizzare l'identità dei subappaltatori;

b) e parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1631
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 172 11 dicembre 2019	**Discussione generale** *Repliche dei relatori* Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Posta questione di fiducia su approvazione, senza emendamenti e artt. agg., dell'art. unico del ddl di conversione del d-l, testo della Commissione, identico a quello della Camera dei deputati **Voto finale** Esito: **approvato definitivamente** Votazione per appello nominale. Votata questione di fiducia su approvazione, senza emendamenti e artt. agg., dell'art. unico del ddl di conversione del d-l, testo della Commissione, identico a quello della Camera dei deputati: **accordata** : favorevoli 160, contrari 119, astenuti 0, votanti 279, presenti 280

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 172 dell'11/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

172a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2019

_____

Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del vice presidente CALDEROLI,
del vice presidente LA RUSSA
e del presidente ALBERTI CASELLATI

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 173 del 12 dicembre 2019
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,02).*
Si dia lettura del processo verbale.
GIRO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 9 dicembre.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1631) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 9,04)**

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1631, già approvato dalla Camera dei deputati.
Il relatore, senatore Mirabelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MIRABELLI, *relatore*. Signor Presidente, arriva oggi in Aula il decreto-legge, presentato dal Governo, per accelerare e completare le ricostruzioni in corso nei territori, in particolare del Centro Italia, colpiti dai terremoti che si sono susseguiti in questi anni nel nostro Paese.

Discutiamo oggi un decreto-legge su cui il Parlamento è intervenuto in maniera significativa, cui la Camera ha aggiunto molte norme e che, sia alla Camera che in Commissione al Senato, è stato approvato senza voti contrari. Questa è l'ulteriore dimostrazione che stiamo parlando di un provvedimento utile, necessario e urgente, che interviene su una maniera tanto sensibile, che riguarda direttamente la vita di chi ha subìto il terremoto, la perdita della propria casa, spesso del proprio lavoro e che oggi ha il diritto di poter guardare con fiducia e serenità al proprio futuro.

Stiamo intervenendo sulla ricostruzione dei territori di Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio e Ischia, con l'obiettivo di semplificare la ricostruzione, accelerarla, garantirne la qualità e, soprattutto, restituire a quei cittadini, insieme alla casa, opportunità economiche, lavoro e servizi.

Il decreto-legge cerca di dare più strumenti, e strumenti migliori, agli enti locali, alle Regioni e a tutti gli operatori dell'emergenza, per ricostruire più in fretta e meglio, impedendo si protraggano disagi e sofferenze e per impedire l'abbandono di interi territori del nostro Paese. Nella discussione in Commissione, ci tengo a dirlo, sono state sottolineate altre necessità. Gli stessi Presidenti delle Regioni colpite ci hanno indicato altri bisogni. Questo decreto non è il primo e non sarà l'ultimo intervento. Anche la discussione di questi mesi consegna al Governo e al Parlamento la necessità di mettere in campo ulteriori iniziative e risorse su molti fronti: efficienza della macchina della ricostruzione; personale, semplificazioni.

Pertanto, questo è un decreto-legge utile e necessario, da cui partire per chiudere la fase dell'emergenza e rispondere ai bisogni. Non solo: la discussione di questi giorni ci consegna, ed è il parere di tutti, la necessità di fare presto e bene per approvare quanto prima una legge sulle emergenze, che stabilisca linee chiare ed efficaci per intervenire quando, e purtroppo succede troppo spesso, il nostro Paese subisce calamità naturali. Un decreto, quindi, utile che pone anche un problema più generale di gestione delle emergenze in futuro, a partire dall'esperienza concreta di questi anni.

Come detto, signor Presidente, il decreto-legge si compone di molte norme, a partire dalla proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, dello stato di emergenza dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Si integra, poi, la disciplina relativa agli incarichi di progettazione, prevedendo, per semplificare senza andare a scapito della qualità, l'utilizzo del criterio del prezzo più basso per importi sotto la soglia di rilevanza europea superiori ai 40.000 euro. Ci sono poi interventi volti a consentire l'utilizzo per la ricostruzione di personale delle società *in house* della Regione.

L'articolo 2 introduce modifiche della disciplina della ricostruzione privata sulla valutazione del danno e l'agibilità *post* sisma. Il comma 2 dell'articolo 2 precisa che il commissario straordinario, tra gli interventi da effettuare sul patrimonio pubblico, debba dare priorità alla ricostruzione delle scuole.

L'articolo 2-*bis* introduce la possibilità per un privato di richiedere varianti fino al 30 per cento del contributo concesso per la ricostruzione, sempre stando nei limiti del contributo concedibile.

L'articolo 3 detta disposizioni per semplificare e accelerare la ricostruzione privata. Allo stesso tempo stabilisce che gli uffici speciali per la ricostruzione provvedano a definire due elenchi separati in relazione alle domande di contributo, distinguendo abitazioni e attività produttive. Agli stessi uffici viene dato il compito di fare verifiche a campione, sorteggiando almeno il 20 per cento delle domande.

Ancora. Tra gli interventi da segnalare c'è l'estensione dell'*art bonus* per gli interventi di protezione e restauro a Venezia e Matera, l'estensione da tre a sei anni della durata del fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese che hanno subìto danni in Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Oltre a ciò, per favorire lavoro e impresa, viene estesa la misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno definita «Resto al Sud», anche nei territori colpiti dal sisma, prevedendo una deroga all'età per i Comuni più colpiti. Altre norme intervengono per impedire lo spopolamento, dando premi a chi trasferisce la residenza nei Comuni con meno di 3.000 abitanti. Altri interventi sono volti a sostenere economicamente attività culturali e a fare promozione turistica in quei territori.

Infine, e rimando al testo della relazione in Commissione per il resto, il decreto prevede la proroga dell'esenzione IMU, della sospensione dei mutui sugli immobili inagibili e la deroga dei limiti di alunni per classe nelle scuole.

In sostanza, il decreto-legge, come integrato dal Parlamento, va in aiuto delle persone, crea nuove opportunità per la ricostruzione e lo sviluppo economico delle aree del sisma e mette a disposizione strumenti utili per aiutare le istituzioni, a partire dai Comuni, a fronteggiare l'emergenza. L'impegno di tutti deve essere quello di mettere in campo altre risorse e altri strumenti per uscire dall'emergenza e ridare speranza alle persone colpite dal sisma. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S)*.

PRESIDENTE. I relatori di minoranza, senatori Pazzaglini e Cangini, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Pazzaglini.

PAZZAGLINI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, da senatore rappresentante di una delle Regioni più colpite in assoluto, che da sola ha il doppio dei danni delle altre tre Regioni messe insieme, da amico e parente di terremotati, da proprietario di una casa che è ancora in zona rossa, avrei apprezzato più di chiunque altro che l'entusiasmo del collega Mirabelli fosse fondato e che quanto ha poc'anzi detto avesse trovato riscontro nella realtà.

Purtroppo non riesco a dichiararmi altrettanto soddisfatto, sia per quanto c'è nel decreto-legge e anche e soprattutto per quello che non c'è. Poi è vero che il Gruppo Lega, alla Camera, non ha espresso un voto contrario ma di astensione, ma ciò è stato determinato dal fatto che anche se ci fosse stato un solo comma di un solo articolo favorevole alle popolazioni terremotate, il nostro senso di responsabilità ci avrebbe impedito di pronunciarci contro. Quindi vorrei che questo fatto, vero, di cui rivendichiamo la natura positiva e propositiva, non venga strumentalizzato per sostenere una tesi che non ha alcun riscontro nella pratica.

Tutto quanto ho appena evidenziato lo abbiamo potuto riscontrare anche nelle audizioni che si sono tenute sia alla Camera che al Senato, in questa sede in numero limitato ma per importanza e per qualità delle stesse, e soprattutto per le problematiche evidenziate, non meno importanti di quelle tenutesi alla Camera.

Tra chi abbiamo audito ci sono i rappresentanti delle professioni tecniche. Riporto subito una dichiarazione dell'ingegner Conti, che si è dichiarato particolarmente insoddisfatto di questo decreto per tutte le problematiche che non ha risolto, ma anche per qualche problematica nuova che ha creato. In sintonia con l'ingegner Conti, seppur separatamente da lui, il sindaco di Norcia, coordinatore dei sindaci del cratere per l'ANCI, ha dichiarato la stessa insoddisfazione sia per quanto contenuto nel decreto-legge, ad esempio i programmi straordinari di ricostruzione che, a suo dire, peggiorano la situazione attuale (tesi ribadita in termini diversi, ma con la stessa sostanza, anche dall'ingegnere Spuri, responsabile dell'Ufficio speciale ricostruzione per la Regione Marche), ma anche per quanto non è disciplinato, quindi di nuovo per quello che manca.

Nello specifico, tutti hanno evidenziato l'impossibilità di modificare le sagome degli edifici da ricostruire. Questa è una problematica che ha due conseguenze: una sostanziale, per il fatto che comunque, non andando a modificare la sagoma, si rischia di dover ricostruire con problematiche legate appunto a tipologie di edificio che in questo momento non sarebbero più autorizzabili; sia perché, non consentendo la modifica della sagoma, si dovrebbero replicare anche gli errori, quelli che spesso venivano definiti "ecomostri", che per fortuna nelle nostre zone sono numericamente molto limitati. Comunque quegli immobili, realizzati negli anni Settanta, anni in cui evidentemente c'era meno sensibilità rispetto ad oggi, dovrebbero essere ricostruiti identici a come erano prima. È evidente che è un assurdo: spendiamo soldi pubblici per fare questo, anziché migliorare l'esistente e la qualità architettonica dell'edificato, rendendola più coerente con aree di alto pregio. Non dimentichiamo che molti di questi Comuni sono all'interno di parchi nazionali, sono riconosciuti tra i borghi più belli d'Italia, hanno la bandiera arancione del Touring Club e comunque hanno il pregio di essere spesso borghi medioevali. Noi replichiamo situazioni di spregio che avremmo potuto risolvere ricostruendo; ricordo che spesso si tratta di edifici che sono stati addirittura demoliti e li facciamo rifare come erano.

Sempre in tema di problemi non risolti, evidenzio tre tipologie di problematiche diverse, che però nella

ricostruzione avranno pari rilevanza: quella degli edifici collabenti, per cui si crea addirittura il paradosso che fuori dal cratere si può intervenire e all'interno al cratere no; quella delle pertinenze, che inspiegabilmente non sono finanziate (non riesco a capire perché, se ho costruito un *garage* separato dall'abitazione principale ed è stato danneggiato dal terremoto, non lo possa ricostruire); infine, quella degli edifici danneggiati dal sisma del 1997, per cui c'è ancora una graduatoria di ammissibilità a finanziamento, evidentemente non esaurita, per cui il terremoto e lo sciame sismico del 2016 hanno aggravato la situazione ma noi non consentiamo l'ammissibilità a finanziamento.

Ulteriore problema contenuto nel decreto-legge è quello relativo all'esproprio delle aree SAE: le aree SAE sono state realizzate in emergenza con l'obiettivo di ripristinare lo stato dei luoghi una volta finita l'emergenza. È per questo che si è proceduto non con esproprio, ma con occupazione. Trasferire adesso la proprietà delle aree SAE e quindi delle soluzioni abitative su di esse realizzate ai Comuni, significa caricare i Comuni di un onere che sarà impossibile fronteggiare. Quindi il Governo con questo provvedimento si toglie un problema per trasferirlo sulle spalle dei Comuni. Non è la prima volta che si opera in tal senso, perché l'ultima ordinanza di Protezione Civile relativa ai terremotati (l'ordinanza n. 614) che va a disciplinare il CAS (Contributo di autonoma sistemazione) praticamente fa la stessa identica cosa: il Governo si toglie l'onere, parzialmente o per intero, del CAS e lo carica per intero sulle spalle dei terremotati. Ma di questo dirò meglio dopo.

Il responsabile dell'Ufficio speciale ricostruzione Marche, l'ingegnere Spuri, evidenzia che questo decreto creerà problemi per le opere pubbliche, per l'edilizia privata e per il personale. Ci ha fornito un dato, secondo me molto significativo, per comprendere come si stia procedendo male riguardo alla ricostruzione: al momento sono state ultimate solo 75 opere pubbliche, che per valore rappresentano l'uno per cento del totale.

In più di tre anni, che avrebbero dovuto essere quelli per impostare il modo in cui affrontare il terremoto, quelli in cui c'era più voglia di fare, più voglia di fare presto e bene, in cui si doveva essere tutti più stimolati ad accelerare i tempi, si è realizzato solo l'uno per cento delle opere pubbliche. Si è evidenziato un ulteriore dato: per realizzare un'opera pubblica da un milione di euro ci vogliono quattro anni. Quattro anni per un'opera pubblica banale è un'enormità, se consideriamo che ci saranno interventi anche da alcune decine di milioni di euro.

Cito altri problemi, che sono stati creati o che non sono stati risolti. Mi riferisco a quelli relativi ai responsabili unici dei procedimenti. Venti anni fa, per la gestione del terremoto di Marche e Umbria del 1997, si consentì di poter individuare come responsabile del procedimento un tecnico esterno, assunto magari a tempo determinato o addirittura con una convenzione. Questo perché si trattava di Comuni molto piccoli, che non hanno in pianta organica un numero sufficiente di tecnici per le tante opere da realizzare. All'epoca il problema si è risolto proprio utilizzando un po' di buonsenso. Il buonsenso, però, evidentemente manca oggi, perché oggi è prevalente quanto stabilito dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero soddisfare obiettivi che nulla hanno a che vedere con la ricostruzione e quindi, in attuazione appunto di quanto previsto per l'ANAC, ancora non è possibile nominare un responsabile del procedimento esterno.

Come ho detto prima, nel decreto-legge in esame sono contenuti dei paradossi e ne evidenzio uno, relativo a "Resto al Sud", una misura che evidentemente apprezziamo. Non sappiamo concretamente quali effetti potrà portare, ma, come dicevo prima, tutto quello che potrebbe migliorare la situazione è benvenuto e quindi è benvenuta anche la misura "Resto al Sud". Si è deciso che, in deroga ai criteri della misura stessa, per i Comuni più danneggiati si possano prevedere anche deroghe ai limiti di età. Poi, per stabilire quali sono i Comuni più danneggiati, si fa ricorso ad un criterio, cioè quello delle schede AEDES (Agibilità e danno nell'emergenza sismica) con esito E, che, in qualche caso, nei Comuni più danneggiati, invece, potrebbe avere un minor riscontro. Infatti, visto il grandissimo numero di edifici danneggiati nei Comuni distrutti, all'inizio si optò per una procedura diversa e, anziché realizzare la scheda AEDES, si procedette realizzando una scheda FAST (Fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto), che aveva come possibile esito solo l'utilizzabilità o la non utilizzabilità degli edifici. Un ulteriore paradosso sta nel fatto poi che nel frattempo è stata introdotta una scadenza per la presentazione delle schede AEDES, ma nei Comuni più danneggiati si è derogata

la possibilità di presentare questa scheda, concedendo ai proprietari la facoltà di depositare la scheda AEDES alla presentazione del progetto. I Comuni danneggiati hanno avuto molte aree perimetrate, che dovranno essere ricostruite, previa predisposizione di un piano attuativo. Credo, se ricordo bene, che solo quattro piani attuativi hanno avviato l'*iter* di progettazione. Le decine e decine di piani attuativi delle zone distrutte dal terremoto ancora non hanno avviato l'*iter* della progettazione del piano attuativo. Quindi, signor Presidente, a maggior ragione non possono avere l'esito E.

Quindi anche ciò che poteva andar bene del decreto-legge non si è saputo fare, così come accade per le notifiche ai comproprietari. Nelle nostre realtà montane, molto spesso non ci sono state le successioni e quindi capita che un'unica unità immobiliare sia in comproprietà anche di 30 soggetti diversi. Prevedere la possibilità di iniziare l'intervento senza coinvolgerli tutti è stata un'ottima scelta, che ho condiviso e che avevamo proposto anche noi, ma obbligare la notifica tramite raccomandata o tramite PEC a tutti i comproprietari, quando spesso sono impossibili da raggiungere, significa privare di efficacia una delle poche cose utili contenute in questo decreto-legge. Ovviamente c'è molto altro, che verrà sviscerato nella discussione e quindi ringrazio tutti i colleghi per l'attenzione. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Cangini.

CANGINI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, il 9 settembre scorso, nel chiedere la fiducia, il Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, disse che la ricostruzione post-sismica dell'Italia centrale sarebbe stata la priorità del suo Governo. Prendemmo per buono quell'impegno, ricordando che il medesimo Giuseppe Conte, nelle stesse condizioni di Presidente del Consiglio incaricato, di fronte alle stesse Camere, un anno prima, aveva trascurato - diciamo così - di occuparsi del destino dei terremotati dell'Italia centrale. Ci sembrò un passo in avanti.

Naturalmente, anche in questo caso, alle parole non sono seguiti fatti apprezzabili e apprezzabilmente coerenti con la solennità dell'impegno assunto in sede istituzionale di fronte agli eletti del popolo. Lo testimonia, tra le tante altre cose, un dato eloquente. Quando è stato licenziato dal Governo, il cosiddetto decreto sisma si componeva di soli nove articoli, per giunta in buona parte orientati a mere proroghe di scadenze di pagamenti. Tutte misure necessarie, naturalmente, ma largamente insufficienti, al punto tale da accreditare l'idea che questo Governo avesse come obiettivo quello di contenere il problema terremoto, piuttosto che risolverlo. Nessun cambio sostanziale di passo, nessuna priorità sensibile.

Tuttavia, poiché dal male a volte nasce il bene, durante il passaggio di conversione del decreto-legge alla Camera dei deputati (purtroppo non al Senato, che non è stato messo nelle condizioni di intervenire sul provvedimento), gli articoli, da 9 che erano, sono diventati 50. Sono stati accolti una quindicina di emendamenti di Forza Italia e questo naturalmente ci fa piacere. Si tratta di emendamenti concordati con i territori, i sindaci del cratere e l'ANCI. Devo dire, per onestà intellettuale, che non sono stati accolti gli emendamenti più significativi e incisivi tra i tanti che abbiamo presentato.

Bene, naturalmente, che siano passati provvedimenti lungamente attesi, come quelli sulle centrali uniche di committenza, sulla maggiorazione dei contributi in caso di demolizione e ricostruzione di strutture con murature di grande spessore, sulla proroga dei pagamenti di mutui, bollette, contributi, tasse e tributi, sulla proroga del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sull'estensione ai territori terremotati delle misure a favore di coloro che vorranno investire in nuove attività nel Sud Italia. Il testo recepisce anche alcune ipotesi di superamento delle problematiche relative alla ricostruzione di edifici demoliti o da demolire, ma su questo tema, come su tanti altri, ci si sarebbe aspettati più decisione e capacità semplificatoria.

Questo vale per molti altri punti, ad esempio in tema di segretari comunali. È previsto - ed è un bene - che i piccoli Comuni possano avvalersi dei segretari di fascia superiore, ma è assurdo che gli oneri vengano scaricati sui bilanci dei medesimi Comuni e nell'ambito delle quote loro riservate per le nuovi assunzioni. In sostanza, lo Stato dice: è necessario integrare i segretari comunali, ma non lo faccio io, lo fate voi a vostro carico. Non è esattamente un sostegno, è uno scarica barile.

Positiva la proroga dei contratti oltre i trentasei mesi per il personale assunto a tempo determinato, ma, a parte il fatto che quel personale è largamente insufficiente rispetto all'immane compito da svolgere

(vagliare e licenziare decine di migliaia di pratiche), i contratti in questione scadranno a metà del prossimo anno e l'unica soluzione individuata è stata quella di prevederne di nuovi attraverso le agenzie interinali. Meglio sarebbe stato, dal nostro punto di vista, avviare un confronto serio con l'Unione europea, perché non crediamo sia impossibile spiegare che, nell'arco di tre anni, non è ragionevole che la ricostruzione dell'Italia centrale si completi e che, quindi, è dissennato sperperare questo patrimonio di conoscenza e professionalità creando nuovi contratti, anziché rinnovando quelli in essere. Male, molto male che non si sia accettato di semplificare il codice dei contratti pubblici in merito agli affidamenti sotto soglia comunitaria, che avrebbe consentito l'avvio dei lavori attraverso procedure negoziate con aziende estratte dall'elenco delle prefetture. L'obiettivo, pertanto, sarebbe stato quello di sbloccare milioni di euro fermi, in coerenza con principi ovviamente condivisibili come quelli di trasparenza e legalità.

Mancano inoltre le procedure per il controllo dello stato di avanzamento dei lavori e il pagamento alle imprese (quelle stesse imprese che, soprattutto le più piccole, non riescono a farsi pagare per i pochi lavori già avviati).

Ma soprattutto, a nostro avviso, manca l'introduzione della Zona economica speciale, che sarebbe stato l'unico vero provvedimento in grado di dare una prospettiva di futuro a famiglie e ad aziende, altrimenti condannate a vivere in un territorio desertificato economicamente e fatalmente destinato allo spopolamento.

La verità, colleghi, è che, negli oltre tre anni e mezzo trascorsi dalla prima scossa, non è stato fatto nulla di significativo per dare un futuro alle quasi 50.000 famiglie che tuttora vivono fuori dalle loro case, lontane dalle proprie radici e dalle proprie attività economiche, e ai 600.000 italiani che vivono all'interno del cratere e risiedono nei 140 Comuni interessati.

Si dice che siano Comuni a rischio di spopolamento. Non è un rischio, non dobbiamo essere ipocriti e non possiamo nasconderci la realtà: è una certezza, lo spopolamento; è una certezza a livello nazionale. Il fenomeno è noto da anni, ma è evidente che, in Comuni terremotati che non hanno alcuna prospettiva di futuro, lo spopolamento sarà un fenomeno col quale dovremo fare fatalmente i conti.

Non si tratta solo del destino di decine di migliaia di famiglie - e già questo sarebbe sufficiente - bensì di uno sfregio all'identità nazionale: l'Italia è il Paese dei piccoli Comuni, dei borghi storici, delle aree interne; questo è l'elemento identitario. Il periodo più glorioso della nostra storia Patria fu quello delle municipalità cittadine. I piccoli Comuni che si spopolano rappresentano l'Italia che muore. Il problema non sono i piccoli Comuni, ma la Nazione. E non possiamo rassegnarci a tutto questo, anche perché questo vorrebbe dire un'ulteriore esposizione del nostro Paese al rischio frane, valanghe, esondazioni. È infatti evidente che un territorio privo della presenza umana è fatalmente destinato a disfarsi.

Colleghi, uno Stato degno di questo nome non abbandona al proprio destino centinaia di migliaia di cittadini che hanno avuto la sola colpa di essere colpiti da una disgrazia. Sinceramente mi chiedo se questo Governo e questa maggioranza si rendano conto del fatto che uno Stato latitante su una questione così viva e così vivamente simbolica sia uno Stato che tradisce il contratto sociale, quel patto implicito tra cittadini ed istituzioni in ragione del quale i cittadini rinunciano a parte delle proprie libertà e al proprio arbitrio in cambio di protezione. Se la protezione viene meno, se lo Stato denuncia quel patto, la fiducia nelle istituzioni scompare e ad essere delegittimati siamo tutti noi.

La soluzione, a nostro avviso, sarebbe stata semplice ma drastica: un cambio di paradigma culturale. Sarebbe necessario passare dalla logica del sospetto al principio di responsabilità, dall'approccio burocratico ordinario all'intervento eccezionale e straordinario, come eccezionale e straordinario è un terremoto. Se aveste applicato questi banali ed evidenti princìpi di buon senso liberale, avremmo potuto condividere sia il metodo che il merito di questo decreto-legge. Non lo avete fatto perché quelle norme giacobine che avreste dovuto confutare le avete scritte voi stessi. È stato un peccato perché è indice di scarsa sensibilità alle esigenze reali del Paese e di scarsa capacità autocritica; scarsa sensibilità che viene fuori anche dal fatto che ancora non è stato neanche valutata l'opportunità di scrivere un Testo unico per le emergenze e le ricostruzioni in un Paese fragile come il nostro, più di altri esposto al rischio di calamità naturali.

Signor Presidente, la storia è la seguente: il Governo Renzi parlò molto di terremoto e non fece nulla;

il Governo Gentiloni non parlò e non fece; ne parlarono molto i due *leader* di partito che poi andarono a costituire il successivo Governo, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ma quel Governo, il Conte I, si assestò perfettamente in una linea di continuità rispetto ai Governi del Partito Democratico che l'avevano preceduto. Il Governo Conte II qualcosa ha fatto: timidi passi nella direzione giusta, ma largamente insufficienti.

Non possiamo rassegnarci a questa inerzia, ne va della nostra credibilità e del rispetto che dobbiamo ai tanti sindaci, terremotati a loro volta, che si sono caricati in spalla responsabilità non proprie, e in alcuni casi, come in quello del sindaco Nico Alemanno di Norcia, sono stati per questo perseguiti dalla magistratura. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, stiamo esaminando l'ennesimo provvedimento che mi fa ricordare l'espressione tipica, tra l'altro abbastanza umbra, «a tozzi e a bocconi». Infatti, le questioni relative al sisma del 2016 e a quelli successivi sono state affrontate a tozzi e a bocconi.

Abbiamo discusso vari provvedimenti, peraltro sempre decretilegge, quindi sempre caratterizzati dall'urgenza, e i problemi sono stati evidenziati fin dall'inizio, per la semplicissima ragione che, purtroppo, il nostro Paese ha un'ampia esperienza in materia di sisma e di ricostruzione; tuttavia vi è stata molta sordità prima di riuscire a individuare le questioni e risolverle un pezzo per volta.

Ancora oggi, ad esempio, vi sono pezzi mancanti. Era necessario risolvere alcune questioni peraltro evidenziate dai relatori di minoranza, che ritengo debbano essere sottolineate. In linea generale, riteniamo che non si stiano risolvendo le questioni attinenti allo spopolamento del territorio e all'emergenza specifica delle zone in cui ancora ci sono le macerie. Ma ancor più grave risulta il fatto che una serie di emendamenti continui a non essere presa in considerazione, per cui il lavoro fatto alla Camera non è stato integrato.

Brevemente, sarebbero state rilevanti la questione della busta paga pesante, perché era uno strumento attraverso il quale si poteva riequilibrare la situazione di coloro che avevano fatto i versamenti; la questione relativa alla zona franca urbana, perché era necessario ampliarne il periodo temporale, e la questione relativa alla ZES, la zona economica speciale, già descritta dai relatori di minoranza, che riguarda in modo particolare la creazione, per i Comuni colpiti nell'area centrale dell'Italia, di una zona economica speciale, in cui prevedere una serie di vantaggi e incentivi dal punto di vista economico, di tributi e di accesso.

Ci colpisce che queste richieste non vengano accolte, perché esse, come sempre, non scaturiscono dalla testa di qualche componente della minoranza di quest'Assemblea o di quella della Camera; sono questioni sottoposte sempre e comunque dalle categorie e dagli operatori, cioè da chi è sul campo e vede, ancora oggi, le macerie per strada e un sisma affrontato a tozzi e bocconi. Non c'è mai l'apertura necessaria per mettere un punto.

Francamente credo che, se non ci fossero state le elezioni in Umbria, molto probabilmente il decretolegge, in fretta e in furia, tre giorni prima, non sarebbe stato fatto. Questa è la verità. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*. E potendo comunque migliorarlo oggi, non è stato fatto come occorreva, per cui presumo che, tra sei o sette mesi, sempre sulla spinta di categorie o sindaci, dovremo rimetterci le mani per l'ennesima volta.

Non ho memoria di una situazione tanto protratta nel tempo da un punto di vista legislativo. Quando, purtroppo, ci sono stati altri terremoti, il problema non era quello normativo, ma dei soldi. Qui ci troviamo di fronte all'assurdo che ci sono le contribuzioni, ci sono i fondi, ma l'assetto individuato è tale che - soprattutto nell'ambito delle richieste fatte dai privati - la ricostruzione non cammina. Non va avanti per paura delle responsabilità; non va avanti per il problema della burocrazia e perché si intreccia con l'inefficienza. Credo, allora, che questa sia la grande riflessione sottesa al provvedimento che discutiamo, e ritengo che sia responsabilità politica di tutti - anche delle forze che governano le Regioni - mettere un punto definitivo per non trovarci, fra sei mesi, un altro tozzo o boccone da dover affrontare. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fede. Ne ha facoltà.

FEDE *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, oggi parliamo del sisma del Centro Italia e di tutti i sismi degli ultimi anni, non solo quindi di quello del 2016 che rappresenta il fulcro di questo provvedimento.

Ho sentito parlare di spopolamento delle aree interne, ma è una questione nota grave che esiste e perdura da anni, anche per i problemi che certi territori hanno avuto nel gestire la profonda crisi occupazionale. Sono tutte scelte frutto di situazioni politiche che per decenni, purtroppo, non hanno mai affrontato e risolto i problemi sistemici, primo tra tutti la carenza di infrastrutture fondamentali per la nascita e lo sviluppo degli stessi territori. Parliamo di territori lasciati a lungo in uno stato di isolamento, che sono arrivati ad una condizione pre-sisma già di grande difficoltà, acuita ancor di più dai problemi che conseguono a una calamità naturale.

Mi riferisco a tantissime zone d'Italia colpite da terremoti; in particolare parlo della mia zona, del Centro Italia, del sisma del 2016, del più grande cratere mai visto in Italia, che ha interessato tante Regioni e molti Comuni di Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche. Sono zone che conosco benissimo perché ci vivo: le Marche del Sud, del Piceno, la zona da cui provengo.

Conoscendo a fondo quei territori, posso testimoniare che una delle principali problematiche è stata la mancanza di infrastrutture o di infrastrutture mai sufficientemente sviluppate.

Ho sentito tante critiche da parte dei relatori di minoranza. Partiamo allora dall'analisi dei fatti per capire quali sono i problemi dell'Italia in generale e in particolare delle aree colpite dal sisma. Molto spesso sento parlare delle problematiche legate all'inefficienza del nostro sistema; voglio ricordare che la prima calamità naturale che l'Italia deve fronteggiare è la burocrazia: una burocrazia creata da mancate soluzioni, da scelte mai effettuate in tanti anni; incagli quotidiani che rendono complesse le procedure, a partire dalle problematiche di corruzione che hanno reso sempre più complesse le norme sugli appalti pubblici. Norme che hanno bloccato ulteriormente la ricostruzione. Forse è il caso di ribadire anche i problemi finanziari, perché se la soluzione ai problemi quotidiani è già difficile con un bilancio che è fra i peggiori d'Europa, sicuramente lo è ancora di più in situazioni di emergenza, come lo sono le calamità naturali. Sistemi non adeguati all'ordinario, figuriamoci se possono andare bene per lo straordinario di quello che è diventato oggi il cantiere più grande d'Europa.

È proprio qui che vediamo la macchinosità delle procedure di un sistema complesso ed estremamente articolato. È molto difficile dare soluzioni a chi non ha il tempo né la pazienza di attendere, perché parliamo non di gestione ordinaria, di favori o di problemi secondari, ma della necessità di ricostruire le case e le aziende crollate per il sisma, frutto di sacrifici di intere generazioni, che oggi sono da ricostruire immediatamente. Sappiamo bene come questo possa essere - anzi è - sicuramente difficile. Parliamo di problemi creati in venti-trent'anni di mala gestione politica.

Oggi coloro che ci consigliano più efficienza, più sviluppo, tagli, sono gli stessi che hanno creato queste condizioni in venti-trent'anni: una politica che si è sempre aggrovigliata su se stessa, che non ha mai dato soluzioni a queste problematiche di cui certamente non siamo noi i responsabili, essendo qui da poco tempo.

Noi interveniamo oggi, tra le macerie del sisma, ma soprattutto tra le macerie di una burocrazia che ha bloccato l'Italia in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue fonti. Da qui dobbiamo partire. Le prime - le macerie del sisma - hanno colpito i territori; le altre - quelle della burocrazia - hanno colpito l'intera Nazione. Chiaramente la soluzione è complessa e non di istantanea soluzione. Le soluzioni immediate non sono facili da trovare, hai voglia a dire che non si è fatto questo o quest'altro. Serve trovare risorse tagliandole dal bilancio; noi abbiamo messo anche nel decreto-legge per la ricostruzione *post*-sisma i soldi recuperati da Camera e Senato con i tagli allo spreco della politica. Serve quindi scegliere tra le priorità dei problemi da risolvere, un poco alla volta, con determinazione e solerzia, senza sosta, fino a quando non riusciremo finalmente a far evolvere il nostro Paese.

Il decreto-legge al nostro esame agisce proprio in questa direzione. È certamente un tassello importante per il rilancio, un passo in avanti concreto verso la normalità con misure emerse dalla sintesi delle richieste dei cittadini, degli enti locali, dei tecnici e di tutti gli interlocutori che abbiamo ascoltato, tenendo conto ovviamente delle possibilità economiche che viviamo in questo momento e dei limiti anche della burocrazia che abbiamo ereditato. Perciò le soluzioni non sono quindi tutte

quelle attese, ma quelle possibili, quelle che si potevano fare nell'immediato.

Oltretutto mi piace ricordare che proprio il decreto-legge al nostro esame nasce in mancanza di una legge-quadro, come prima è stato segnalato dal relatore di minoranza, in grado di gestire le situazioni di emergenza e le calamità naturali. Siamo ogni volta a riprogrammare nuovi sistemi e nuove disposizioni che si inventano di volta in volta e si evolvono, senza avere una legge di riferimento, alla cui formazione noi invece lavoreremo, per dare una soluzione strutturale ad un Paese veramente bello e ricco, ma anche molto fragile, con edifici storici e muri a sacco. Tali soluzioni devono essere trovate con una legge *ad hoc*, che nessuno ha mai fatto. Noi partiamo da qui e partiamo da questi strumenti. È nostra ferma intenzione cercare di mettere a regime una norma di questo tipo e sarà uno dei prossimi nostri impegni per rendere migliore la nostra Nazione. Anche per questo nel provvedimento sono comprese molte misure positive per le aree colpite dal sisma, tante soluzioni migliorative, probabilmente non una disposizione risolutiva.

La complessità del problema è conosciuta troppo bene purtroppo anche da chi vive nei territori colpiti dal sisma di dieci anni fa, quello dell'Aquila, che anche in questo caso andiamo a risolvere. Tanti buoni consigli non sono mai stati attuati, non da oggi, ma da dieci anni a questa parte. Prendiamo atto allora del lavoro che dobbiamo fare con concretezza nelle zone che devono rinascere.

Voglio accennare alcuni aspetti migliorativi di questa proposta; penso a quelli che hanno affinato l'attività legislativa, alla proroga della sospensione dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti per tutto il 2020-2021, alla semplificazione delle procedure per rimuovere e gestire le macerie, all'estensione da tre a sei anni della durata dell'intervento del Fondo di garanzia in favore delle micro, piccole e medie imprese (comprese quelle del settore agroalimentare che hanno subito danni), alla possibilità data al commissario di deferire al 30 giugno 2020 il termine ultimo per la presentazione della documentazione relativa alla ricostruzione per i danni lievi, all'estensione ai Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma delle misure relative al cosiddetto Resto al Sud per i giovani imprenditori (che sono valide anche per questo cratere), al rafforzamento sul piano qualitativo e quantitativo delle dotazioni del personale delle strutture coinvolte nella ricostruzione. Su questi e ulteriori aspetti parleranno però successivamente altri colleghi, a me preme sottolineare che oltre a queste misure certamente necessarie, bisogna comprendere che la ricostruzione del Centro dell'Italia e del Sud delle Marche potrà avere possibilità di successo solo avviando anche la costruzione e il rafforzamento delle infrastrutture capaci di collegare degnamente queste aree, soprattutto dell'entroterra, con il resto dell'Italia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Tante attività e strutture mancanti, a partire dalla modernizzazione della principale arteria stradale adriatica, la A14, che anche in questi giorni è bloccata da danni frutto di mancati interventi di riqualificazione e di riparazione, passando per un trasporto ferroviario efficiente, sempre sulla costa Adriatica per i Comuni delle Marche e del Sud dell'Abruzzo. Occorre pensare altresì ad un collegamento diretto fra il Tirreno e l'Adriatico, ad una linea ferroviaria che possa connettere in maniera veloce anche i territori delle zone colpite, quelli centrali, che non sono raggiungibili. Come si può pensare allo sviluppo se un territorio non è raggiungibile per fare economia, impresa e turismo?

Si tratta di una serie di attività che è stata promessa da secoli. Quando parlo della Ferrovia dei due mari, parlo di una promessa del 1903; di cosa vogliamo parlare? Il terremoto è l'ennesima catastrofe che si è aggiunta a quelle che questi territori già vivevano, senza infrastrutture adeguate e prive di fondamenta che possano organizzare i settori produttivi, come il commercio, l'industria, l'agroalimentare e il turismo. Bisogna quindi rafforzare queste comunità con un sistema efficace, con una rete infrastrutturale valida e idonea al nostro secolo, che possa colmare il divario logistico che ha sempre caratterizzato questa zona del Centro Italia.

Presidente, in conclusione mi auguro che in questo sforzo ci possa essere il lavoro congiunto e aggregato di tutte le persone e le figure istituzionali, che non devono parlare solamente per opposizione politica, ma devono pensare a risolvere i problemi del Paese. È l'impegno che io e il mio Gruppo abbiamo assunto e che spero assumeremo tutti insieme. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nastri. Ne ha facoltà.

NASTRI *(FdI)*. Signor Presidente, il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento risulta nel suo complesso ancora insufficiente rispetto all'ineludibile necessità di dare risposte efficaci e coerenti alle aree colpite dal sisma del 2016. Rappresenta, infatti, l'ennesimo decreto approvato dalla Camera che arriva qui al Senato solo per una mera ratifica che non ci consentirà di inserire nessuna norma, anche a costo zero, che avrebbero agevolato anche una rapida ricostruzione. Presidente, purtroppo si tratta di una prassi sempre più abusata da parte di questo Governo e che nei fatti ha prodotto una riforma della nostra Costituzione inserendo un monocameralismo di fatto. Noi di Fratelli d'Italia riteniamo che tale situazione sia inaccettabile perché lede le prerogative di tutti i parlamentari, di destra e di sinistra, e che impedisce che queste Aule diventino luogo di confronti e di discussione da cui dovrebbero nascere i provvedimenti. È lo specchio di questa maggioranza, divisa al suo interno e incapace di trovare un punto di sintesi e che spera di nascondere la sua debolezza imbavagliando l'intero Parlamento.

Avevamo sperato che con questo nuovo decreto-legge, cosiddetto sisma, sul terremoto che ha colpito l'Italia centrale si potesse avviare la ricostruzione affrontando le tante problematiche che rimangono aperte. Invece, in questo provvedimento non si affrontano le tante questioni che, come dicevo, rimangono ancora di natura emergenziale. Saranno pertanto ancora più gravi le conseguenze derivanti dalle complesse procedure di ricostruzione, che non si avvieranno e non daranno alcuna soluzione neppure alle questioni normative che, come dicevo prima, non avrebbero comportato alcun esborso di denaro.

Sono passati tre anni e mezzo da quando questi eventi si sono verificati e non c'è dubbio, a tal proposito, che gli interventi di ricostruzione siano purtroppo ancora in evidente ritardo. Credo che tutti noi e tutti coloro che provengono da questi territori avessimo la speranza che questa fosse l'alba della ricostruzione; invece questa alba di un nuovo inizio assomiglia sempre di più al tramonto della speranza che abbiamo coltivato in questi anni, innanzitutto per le sfortunate popolazioni colpite dal sisma che per noi legislatori e rappresentanti delle istituzioni, che evidentemente non riusciamo a essere pronti, coesi e veloci rispetto alle esigenze di casi così urgenti, come i gravissimi eventi sismici richiedono, per il ripristino delle condizioni di normalità. Pensavamo che fosse effettivamente l'alba perché ritenevamo finalmente che sia il Governo precedente che quello attuale si sarebbero occupati di questo terremoto in maniera più seria e pensavamo, in realtà, che questo Governo avrebbe avuto il coraggio e la competenza di farlo in modo organico, in quanto disponibile ad ascoltare i territori perché, Presidente, è passato effettivamente tantissimo tempo, ma soprattutto perché c'erano state numerose occasioni per approfondire la materia. Abbiamo discusso, infatti, di sei decreti; su di essi ci siamo divisi e confrontati e abbiamo ascoltato dai territori sempre le medesime cose. Ne abbiamo parlato in occasione del decreto terremoto di Gentiloni Silveri nella scorsa legislatura, del decreto milleproroghe, del decreto per il ponte di Genova, dello sbloccacantieri e anche della legge di bilancio dello scorso anno. Immaginavamo che si potesse aprire una stagione di confronto anche con noi delle opposizioni per redigere un testo che finalmente rappresentasse la speranza della partenza di questa ricostruzione che, come è stato ampiamente ricordato anche dagli stessi rappresentanti della maggioranza, è ferma a percentuali ridicole che girano intorno al 3-5 per cento. Dopo tre anni e mezzo sembrerebbe effettivamente poco.

Invece non avevamo fatto i conti con le esigenze della politica, delle passerelle e della campagna elettorale del Governo in Umbria, né con la disperazione delle forze del Governo e con la volontà di pensare che un decreto-legge, anche se vuoto, rappresenta comunque un momento d'interesse da parte della maggioranza sull'argomento al fine di aiutare l'agonizzante alleanza di Governo a ottenere un risultato migliore di quello realizzato finora.

Così però non avete raggiunto l'obiettivo e abbiamo perso anche noi, purtroppo, perché ci siamo ritrovati di fronte a un decreto-legge, come dicevo in precedenza, completamente vuoto che, sarà inutile per queste popolazioni. Nel passaggio parlamentare alla Camera avevamo chiesto al Governo e anche alla stessa maggioranza che si inaugurasse una stagione di confronto con tutti i soggetti interessati, per affrontare in maniera organica la ricostruzione, ma soprattutto che attraverso i nostri emendamenti venissero accolte le istanze provenienti dal territorio. Invece, l'atteggiamento di totale chiusura della maggioranza, con la bocciatura di tutte le nostre proposte, ha impedito che si potesse

approvare un decreto-legge che puntasse a risolvere i problemi, piuttosto che spostarli in avanti nel tempo.

Come ho già avuto modo di evidenziare anche nel corso dell'esame in Commissione, ci saremmo sicuramente aspettati qualcosa di più significativo e al riguardo fra le tante carenze del provvedimento non può non rilevarsi la mancanza di un vero ed effettivo confronto con le parti interessate.

Da parte di Fratelli d'Italia non c'è stato alcun ostruzionismo: le accuse che ci sono state rivolte dalla maggioranza in questi giorni sono risibili e rappresentano una scusa dietro cui celare l'amara verità di un decreto-legge risolutivo vuoto. Che senso ha, a questo punto, audire gli esponenti locali, se poi nel provvedimento non sono tenute in considerazione le loro osservazioni? Che dire poi degli interventi degli auditi? Sono stati particolarmente significativi e importanti, soprattutto in termini di criticità. Ci sembra grave e assurdo, pertanto, che questa maggioranza abbia deciso di blindare il provvedimento già licenziato dalla Camera, escludendo qualsiasi modifica migliorativa qui a Palazzo Madama.

La maggioranza farebbe bene a riflettere sul proprio comportamento, che nei fatti è una grande presa in giro. Il provvedimento d'urgenza in titolo nasce da questa constatazione di mancato confronto con le parti e, partendo da un'impostazione iniziale chiaramente inadeguata, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato arricchito di numerose previsioni che hanno cercato di renderne più incisiva la portata e di allargarne anche l'ambito di operatività. Alcune di queste, ad esempio, come quella in materia di edifici scolastici ovvero quella sulle problematiche concernenti la rimozione delle macerie, sono state introdotte anche grazie al contributo della maggioranza: ciò non toglie, però, che si sia ancora lontani dall'assicurare il livello d'intervento necessario a fronte delle problematiche in esame.

Emerge nuovamente la particolare necessità di misure ulteriori che operino sul versante di una maggiore semplificazione procedurale e pongano rimedio alla carenza di personale che inevitabilmente pregiudica l'efficacia dell'azione amministrativa. In questo caso, cioè, mettiamo ancora più burocrazia.

Aggiungo ancora che la scelta di privilegiare il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso per l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici, come la programmazione urbanistica, ci sembra assolutamente non condivisibile in quanto tale criterio risulta palesemente disfunzionale rispetto ad affidamenti che per essere svolti in modo adeguato chiedono prestazioni di elevata qualità professionale e non sicuramente di chi fa un prezzo inferiore.

Lo stesso vale per le modifiche introdotte dall'articolo 2 del decreto-legge, che interviene in materia di disciplina di ricostruzione pubblica e privata. Sebbene si possano comprendere le ragioni ispiratrici della previsione, riteniamo certamente irrealistiche le modalità attuative della medesima, in particolare nella parte in cui si prevede che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano avvisati a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, o tramite posta elettronica. L'esperienza, per chi abita lì, ha dimostrato più volte che nelle piccole realtà locali, come quelle interessate dagli eventi sismici in questione, spesso la proprietà degli immobili è condivisa fra una molteplicità di soggetti, alcuni dei quali, a volte irrintracciabili, effettivamente non si riescono a trovare.

Invece, non è andata così. La maggioranza e il Governo, ancora una volta, sono stati sordi a qualsiasi tentativo di correzione e hanno preferito invece proseguire verso una direzione sbagliata, come abbiamo ascoltato in Commissione dai sindaci di Norcia e Visso e dalle reti delle professioni tecniche.

Il quadro procedurale in esame, comunque, continua, come dicevo, ad essere estremamente complesso. Questi territori hanno bisogno di avere una prospettiva. Non hanno bisogno di una velocizzazione della ricostruzione, ma di una politica concreta.

È ancora più grave che il tema del dissesto idrogeologico sia completamente sparito dall'agenda di questo Governo. Spiace doversi ripetere, ma questa maggioranza va a dilapidare le risorse importante per aiutare il territorio e invece continua a darle per il reddito di cittadinanza. Questo provvedimento è vuoto come la vostra azione di Governo; è inutile, come i mesi che stanno passando senza che scelte strategiche siano prese per il futuro dell'Italia.

Per l'ennesima volta, avete preso in giro gli italiani, mentre bastava pochissimo per trovare una sintesi tra la maggioranza e l'opposizione e per cercare effettivamente di dare una risposta chiara a queste

persone che aspettano da troppi anni. Per questa ricostruzione siamo soltanto al 3 per cento. Quindi, il Governo ha fallito completamente con questo decreto. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che per un malfunzionamento dei microfoni all'ultimo minuto dell'intervento non vedrete la lucina microfonica lampeggiare. Quindi, quando la Presidenza suonerà la campanella, rimarrà solamente un minuto, anche se visivamente non vedrete il lampeggiamento della lucina sul microfono.

È iscritto a parlare il senatore Berutti. Ne ha facoltà.

BERUTTI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, oggi avviamo la discussione in Aula relativa alla conversione di un decreto-legge che impatta su territori messi a dura prova, che hanno sofferto e soffrono, e che è dovere di tutti noi, ognuno nei propri ruoli e con le proprie responsabilità, supportare, sostenere, coadiuvare.

Le istituzioni e lo Stato hanno il dovere morale, prima ancora che giuridico, di essere in modo sussidiario al fianco dei territori del Paese in difficoltà. Lo devono fare nei momenti dell'emergenza più grave e profonda e lo devono fare, in prospettiva, nei mesi e negli anni difficili che seguono eventi repentini, ma dalle conseguenze durature.

Proprio su questo rapporto con il tempo, il tempo dell'emergenza e quello del ritorno alla normalità, il tempo di agire e quello di accelerare e completare, è necessario spendere una prima riflessione. Ci accingiamo a convertire in legge, signor Presidente, un decreto-legge che reca «disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»; disposizioni urgenti per accelerare e completare interventi relativi ad un fatto tragico di più di tre anni e di tre Governi fa. Non è inaudito, signor Presidente: chi ha avuto l'onore come me di fare l'amministratore sa che le politiche pubbliche, l'intervento pubblico, specie quando deve inserirsi con cautela su un tema molto complesso come quello della ricostruzione *post*-sismica, non può essere veloce, ma deve essere declinato con il giusto tempo, con correzioni di rotta e un lavoro di cesello. Non è inaudito che si torni su questo tema e si provi a fare ancora e ancora per i nostri concittadini in difficoltà; concittadini che dovrebbero - anzi devono - essere in cima alla lista delle priorità sulle quali intervenire. Quello che è inaudito è il metodo con il quale si arriva ad intervenire. Quello che è inaudito è che si tratti come emergenziale una ricostruzione che deriva da un'emergenza, ma che deve essere trattata con metodi e strumenti strutturali. Se tutto è emergenza, rischiamo di non considerare emergenza più nulla; e se nulla è emergenza, se non a parole, ci troviamo poi di fronte ad interventi come quello inizialmente proposto dal Governo, che nell'ambito delle proprie prerogative sperava, o credeva, di poter risolvere tutto con pochi articoli, qualche proroga e un intervento di facciata, che ancora una volta non avrebbe potuto cambiare le sorti dei territori da ricostruire, delle persone che li abitano, delle imprese che li rendono vivi.

La gestione del *post*-terremoto, della ricostruzione, non è una cosa semplice. È uno di quegli interventi che nessun politico vorrebbe dover mettere a punto e che nessun cittadino dovrebbe trovarsi nelle condizioni di vivere. Intervenire in modo superficiale, per non dire sciatto, è quello che nessuno dovrebbe permettersi. L'auspicio è che il Governo non abbia voluto agire in questo senso. L'impressione, però, è certamente questa.

Se quanto abbozzato dal Governo certamente non era sufficiente, non possiamo dire che lo sia quanto messo a punto dall'altro ramo del Parlamento e da questo consesso. Tuttavia, forse per il maggiore realismo che caratterizza le Camere, forse perché la dialettica con un'opposizione costruttiva ha inevitabilmente portato a mettere mano a quello che non andava e ad integrare almeno parzialmente quello che mancava, oggi siamo di fronte ad un testo migliorato ma che ancora non è sufficiente. Non lo è perché niente potrà dare a chi ha perso molto o tutto ciò che non ha più; non lo è perché, come ho avuto modo di dire, vi è un problema strutturale di metodo per cui in questo Paese è emergenza qualsiasi materia si tratti e dunque, alla fine, nulla è emergenza e nulla è ordinario. Non lo è perché, per quanto le opposizioni abbiano lavorato, le condizioni di lavoro e la visione di questa maggioranza restano limitate e limitanti e questo ha conseguenze su quanto il nostro Parlamento può licenziare.

Dunque, fatte salve le molte proroghe - necessarie per carità - continuiamo a non dare risposte vere e concrete all'emergenza abitativa e al connesso rischio spopolamento con il loro impatto sul lavoro e

l'impresa. Continuiamo - anzi continuate - a non incidere con il sostegno al mondo agricolo e all'allevamento, che nei territori colpiti dal sisma possono costituire un'occasione preziosa per la rinascita, ma che questo Governo non prende mai troppo in considerazione. Chi lavora e chi crea lavoro, Presidente, merita invece più considerazione e non solo annunci. Merita che i temi siano affrontati con il dovuto metodo, in modo da evitare di fare confusione e di essere superficiali. È il rischio che si è concretizzato con l'impostazione del Governo, il quale, ancora una volta, ha messo in questo decreto i temi più disparati, affrontandoli tutti in modo superficiale, dai contributi ai Comuni agli incentivi alle imprese, dalla rimozione dei materiali alle flessibilità contrattuali.

Il tema della gestione dei territori dopo eventi emergenziali è troppo serio perché non stia a cuore a tutti noi; parliamo delle vite dei nostri concittadini, parliamo di case, luoghi di lavoro, scuole, luoghi di aggregazione, parrocchie: parliamo del cuore del nostro Paese. Per questo il lavoro e l'impegno delle opposizioni, specie di quelle responsabili, non può e non vuole essere superficiale. Abbiamo lavorato e lavoreremo in questo senso, e pretendiamo che anche il Governo e la maggioranza facciano altrettanto sul tema così grave del *post*-terremoto, così come sui tanti eventi gravi che troppo spesso si abbattono sulle nostre città e le nostre campagne.

Rimandare un'informativa, nascondersi, promettere risorse che non arrivano, non è certo la strada che porta a lasciarsi alle spalle questa superficialità: è invece la via che porta ad una sempre più marcata distanza dal Paese reale. Noi quel Paese, il nostro Paese, lo viviamo ogni giorno. È tempo lo facciate anche voi. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, sul decreto sisma, blindato qui in Senato, partiamo dall'inizio. È stato approvato dal Consiglio dei ministri il 21 ottobre, un lunedì che precedeva di sei giorni le elezioni regionali in Umbria, una tempistica alquanto sospetta. Infatti il decreto è stato utilizzato come *spot* elettorale, sbandierato come un vero cambio di passo per la ricostruzione.

Ricordo bene le parole pronunciate dal *premier* Conte, del Governo Conte *bis*, in quei giorni nelle terre di San Francesco: in questo decreto «ci sono *tante misure tra cui* quelle per la *semplificazione e* l'*accelerazione della ricostruzione privata» del Centro Italia*. Questo è il decreto che mancava. Finalmente diamo una svolta.

Ricordo poi le parole del governatore delle Marche Ceriscioli che, in ordine all'autocertificazione introdotta in quei giorni, disse che ci sarebbe stato un grande cambio di passo nella ricostruzione. Peccato che il provvedimento non sia stato concertato con chi vive, amministra e opera nel cantiere più grande d'Europa. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Non c'è stato alcun confronto preliminare con i sindaci, nessun confronto con le reti delle professioni tecniche che rappresentano migliaia e migliaia di ingegneri, architetti, geometri e geologi che da tre anni e mezzo operano nel Centro Italia, spesso lavorando, loro e i propri collaboratori - che ovviamente pagano - a sbalzo e con ritardi mostruosi nel percepimento dei compensi. Il provvedimento, come volevasi dimostrare, si è trasformato di fatto nell'ennesimo fallimento del Governo giallo-fucsia. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Altro che accelerazione e completamento della ricostruzione: in primo luogo perché in Umbria il presidente non è il signor Bianconi ma è Donatella Tesei perché gli umbri non si sono fatti abbindolare da pochi articoli di legge, in secondo luogo perché il decreto, partito con 9 articoli e gonfiatosi fino a 50 dopo il lavoro della Camera, non solo è stato completamente stravolto ma ha deluso le attese dei territori a fronte dei quali la Lega si pone sempre posizione di ascolto e dialogo. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Sempre il Governatore delle Marche, a distanza di poco più di un mese dalle sue entusiastiche dichiarazioni, ha detto che il decreto non serve a nulla e deve essere modificato. Nel corso del breve ciclo di audizioni che qui in Senato la Lega ha chiesto e ottenuto, abbiamo registrato da parte dei sindaci e dei professionisti delle Regioni moltissime critiche. Cito solo quanto ha dichiarato il direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione delle Marche in rappresentanza delle quattro Regioni: sono necessari dei correttivi o, diversamente, c'è il rischio concreto di una paralisi totale nella ricostruzione.

Ripeto quanto ha detto non un politicante, ma un tecnico che conosce vita, morte e miracoli del decreto-legge n. 189 del 2016 e delle successive ordinanze commissariali: sono necessari dei correttivi, diversamente c'è il rischio concreto di una paralisi totale della ricostruzione.

Eccone i motivi: l'autocertificazione nella ricostruzione privata, come volevasi dimostrare, è un *flop*. Volevate scaricare sui professionisti la certificazione urbanistica ed edilizia degli edifici, facendo correre loro anche rischi penali: grande errore. Le modifiche apportate poi alla Camera introducono, ogni due per tre (cioè sempre), il parere della Conferenza regionale per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili inagibili o distrutti. Dunque avete partorito un mostro, un nuovo imbuto che determinerà la paralisi. Possiamo tranquillamente dire che ha vinto ancora una volta la burocrazia. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Per il personale dei Comuni e degli USR (uffici scolastici regionali) nessuna proroga delle assunzioni e nessun incremento del contingente. Eppure era fondamentale un ulteriore aumento, oltre alle 200 unità da noi introdotte nello sbloccacantieri, per rendere efficace la previsione, sempre introdotta dalla Lega in quest'ultimo provvedimento, che i Comuni possano diventare protagonisti della ricostruzione, svolgendo direttamente l'istruttoria degli interventi di ricostruzione privata: altro fallimento sulla ricostruzione pubblica che è ancora al palo. Nessuna svolta. Introducendo peraltro il concetto di priorità per la ricostruzione degli edifici scolastici e imponendo la ricostruzione in sito, se ubicati nei centri storici, avete seminato il panico, ancora non dissolto - lo ripeto - tra sindaci e presidenti di Provincia, che in questi anni hanno deciso e avviato l'*iter* per la delocalizzazione dei plessi, individuando altre aree, acquistandoli, affidando dei progetti e sostenendo dei costi.

Che dire poi dei 41 nuovi articoli introdotti alla Camera? Ne cito solo due che meritano attenzione: il primo è quello relativo alla sospensione dell'incremento delle tariffe dei pedaggi delle autostrade A24 e A25, condivisibile perché ha il fine di mitigare le tariffe che gravano sugli utenti in gran parte terremotati. Ma noi ci saremmo aspettati - mi rivolgo al sottosegretario Castaldi, che peraltro è abruzzese - una sospensione del versamento di quota-parte del corrispettivo della concessione, corrispondente ai mancati introiti legati alla sospensione degli aumenti tariffari. Invece avete deciso di sospendere il versamento del corrispettivo integrale della concessione per due anni, per un importo di oltre 110 milioni di euro. Direi un bel regalo da parte della maggioranza al concessionario; un bel regalo, soprattutto se confermato e autorizzato da quella parte della maggioranza che normalmente mostra livore nei confronti dei concessionari autostradali. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Un altro articolo scandaloso è quello che riguarda il restauro del patrimonio artistico delle quattro Regioni colpite dal sisma. Mi domando perché avete deciso di affidare il programma del restauro all'Opificio delle pietre dure di Firenze; perché non avete coinvolto le Accademie delle belle arti delle quattro regioni terremotate, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio? *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Lì ci sono professionalità e tecniche adeguate al restauro. Avete con questa scelta umiliato ancora i territori e soprattutto sottratto agli stessi una possibilità di crescita, di sviluppo e valorizzazione insita nella valorizzazione del patrimonio artistico.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 10,16)

(*Segue* ARRIGONI). La Lega, come alla Camera dei deputati, anche al Senato ha cercato di migliorare il testo attraverso un pacchetto di emendamenti: oltre un centinaio, tutti di merito. Oltre a diverse misure sul personale, che non cito in dettaglio, ne ricordo qualcuno, quale ad esempio quello che prevede la possibilità di estendere anche ai Comuni fuori cratere la regolarizzazione delle piccole difformità. Si tratta di una norma efficace, concordata con i professionisti, da noi introdotta con il decreto-legge n. 55 del 2018, l'ultimo dell'Esecutivo Gentiloni Silveri e il primo sul quale il Governo giallo-verde ha messo mano. Perché una norma efficace per i Comuni del cratere non l'avete estesa anche ai Comuni fuori cratere?

Voglio citare un altro emendamento, riguardante l'esclusione, anche per il 2020, degli immobili inagibili dall'accertamento ai fini dell'ISEE. Si tratta di una norma di giustizia, che abbiamo introdotto lo scorso anno nella legge di bilancio e la cui estensione e proroga al 2020 avete bocciato. In un altro emendamento bocciato avevamo previsto il riconoscimento dello sconto del 60 per cento nella restituzione della busta paga pesante anche a quei cittadini terremotati che, all'indomani del terremoto,

non si sono avvalsi di quella facoltà. Va bene lo sconto introdotto nel decreto-legge, ma così avete introdotto una palese discriminazione tra cittadini di serie A e cittadini di serie B. Ad esempio avete bocciato la proposta intelligente del sisma-*bonus* rafforzato, avete bocciato la proroga della zona franca urbana ad oltre il 2020, per altri due o tre anni, per consentire alle imprese di fare una corretta programmazione. Come hanno detto altri colleghi, avete bocciato l'istituzione di una zona economica speciale, che, come la proroga della zona franca urbana, è assolutamente necessaria per tutelare le imprese esistenti, che stanno maledettamente soffrendo e creare le condizioni perché se ne possano insediare di nuove. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Signor Sottosegretario, senza economia non c'è lavoro e senza lavoro non c'è futuro per quelle comunità terremotate. Questi emendamenti sono stati tutti bocciati.

Mi avvio alle conclusioni. Ieri, durante i lavori in Commissione, il Partito Democratico (tramite la stampa) e qualche esponente del Movimento 5 Stelle (in seduta) hanno accusato la Lega e le opposizioni di attuare un irresponsabile ostruzionismo. Guardate colleghi che se qui in Parlamento c'è un comportamento irresponsabile quello è certamente il vostro *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*, per il fatto di aver blindato il testo e aver bocciato emendamenti di merito, senza peraltro il parere della Commissione bilancio. Guardate che c'era tutto il tempo per chiudere il provvedimento alla Camera dei deputati. Il vostro è stato un comportamento irresponsabile perché in piena sessione di bilancio avete emanato, senza che vi fossero i presupposti di necessità e urgenza, diversi decreti-legge, tra cui il decreto clima, che serviva al ministro Costa (sempre in giro per il mondo, per sbandierare questa bandierina) e che contiene misure ideologiche e certamente inefficaci ai fini del contrasto ai cambiamenti climatici. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. C'è infine il decreto-legge in esame, visto che le misure necessarie, come la proroga dello stato di emergenza e di altri termini, si sarebbero potute tranquillamente introdurre nella legge di bilancio, come abbiamo fatto noi lo scorso anno. Così avete intasato il Parlamento e soprattutto i Ministeri. Tra tanta carne al fuoco e i veti incrociati tra le varie componenti della maggioranza, state producendo un pessimo lavoro di cui risulta vittima il bene comune del Paese. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Concludo confermando che la Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione proseguirà l'impegno nei confronti dei territori terremotati a rischio di spopolamento e nei confronti di quelle popolazioni, cui va il nostro massimo rispetto. Questo e solo questo ci ha portato, alla Camera dei deputati, non esprimere un voto contrario su questo pessimo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Siano. Ne ha facoltà.

DE SIANO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, colleghi, intervengo per svolgere alcune brevi considerazioni sul provvedimento in discussione. Si tratta del terzo decreto-legge in tema di terremoti che ci troviamo a esaminare e - lo ha detto il relatore nella sua relazione - non sarà certamente l'ultimo, in quanto ce ne saranno altri.

Quanto alla prima considerazione che intendo svolgere, credo che in un Paese come l'Italia, vulnerabile dal punto di vista sismico e sul versante della conformazione geologica, un Governo responsabile e un Parlamento serio, al di là delle appartenenze politiche (che possono essere di destra, centro o sinistra), dovrebbero porsi il problema di emanare una norma-quadro, una legge unica che regoli le emergenze e le criticità. Tutto ciò non è avvenuto, né si ha intenzione di farlo in seguito. Si continuano a emanare decreti su decreti, che rispondono - o dovrebbero rispondere - alle emergenze che si verificano nel nostro Paese.

Alcuni articoli del provvedimento in esame riguardano il terremoto che ha colpito l'isola d'Ischia, in Campania, nell'agosto 2017. Mi soffermo su tali articoli, lasciando la trattazione dei numerosi altri articoli - sono 50, rispetto ai 9 iniziali - ai miei colleghi di Gruppo, alcuni dei quali sono già intervenuti e altri lo faranno dopo di me.

A colpire la mia attenzione sono stati in particolare due articoli, che riguardano esplicitamente l'isola d'Ischia. Ricordo che successivamente all'evento del 2017 nell'isola ci fu la visita autorevole del presidente Conte, del vice presidente Di Maio e del delegato, senatore Crimi, che assicurarono al territorio l'attenzione particolare che meritava e che avrebbero provveduto da subito alla nomina di un

commissario per curare la parte assistenziale ed emergenziale, nonché quella della ricostruzione.
Furono di parola. Fu nominato il commissario, il dottor Schilardi, che da subito, con la squadra e le norme che furono inserite all'interno del cosiddetto decreto Genova qualche anno fa, iniziò il lavoro di assistenza e volto a creare le condizioni necessarie per poter far ripartire la ricostruzione in maniera concreta. Fu redatto un piano di microzonazione delle zone colpite dal terremoto e si iniziò a lavorare in tal senso.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 10,23)

(*Segue* DE SIANO). Con il provvedimento in esame viene stravolta completamente la filosofia adottata dal precedente Governo, nel senso che si ricorre a un piano di ricostruzione che dovrà redigere la Regione Campania, in accordo con i Comuni interessati e il commissario di Governo. Ciò, di fatto, significa bloccare in maniera concreta le ordinanze emanate dal commissario di Governo per la ricostruzione e non dare il via alla ricostruzione neanche nelle zone dei Comuni colpiti dal sisma del 2017, che non sono zona rossa, né rilevanti dal punto di vista sismico e idrogeologico. Questo è un dato di fatto, è la realtà.
Un altro punto che vorrei evidenziare ai rappresentanti del Governo e ai colleghi degli altri partiti è che, come ha detto qualcuno che mi ha preceduto, non vengono trattati allo stesso modo i cittadini italiani che appartengono e vivono in realtà diverse l'una dall'altra. Mi spiego meglio. Negli emendamenti che abbiamo presentato abbiamo chiesto che ci fosse uniformità di trattamento, per quanto riguarda i contributi, per i cittadini che avevano subito danni alla casa dal sisma del 2017. Analogamente, i cittadini di Catania e Campobasso, con un decreto di qualche mese fa, hanno avuto la possibilità di vedere riconosciuti i contributi anche per le abitazioni sottoposte ad istanza di sanatoria edilizia: ottenuta la concessione in sanatoria e stabilita la legittimità dell'abitazione potevano far ricorso al contributo. Tutto questo viene invece negato ai cittadini dei Comuni dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma del 2017.
A tal proposito, voglio leggervi l'articolo 3 della Costituzione italiana, che afferma: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali...».
PRESIDENTE. Senatore De Siano, deve concludere il suo intervento.
DE SIANO *(FIBP-UDC)*. Mi concede qualche secondo in più?
PRESIDENTE. Certo. Le ho già concesso due minuti in più.
DE SIANO *(FIBP-UDC)*. La ringrazio.
L'articolo 3 continua così: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Tutto ciò viene, da questo Governo e da questa maggioranza, disatteso e non applicato e, di fatto, c'è una diversità di trattamento dei cittadini che appartengono allo stesso Paese.
Per tutto questo, per quanto riguarda i cittadini dei Comuni dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma del 2017, dobbiamo ringraziare i rappresentanti del MoVimento 5 Stelle e del Partito Democratico che, di fatto, oggi hanno posto fine in maniera concreta alla ricostruzione delle case e delle zone danneggiate dal sisma del 2017. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.
GINETTI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, il decreto-legge che stiamo per convertire in legge è senza dubbio molto atteso, soprattutto dalle popolazioni che hanno vissuto gli eventi sismici del Centro Italia a partire da quel 24 agosto 2016. È vero, la popolazione sta purtroppo abbandonando gradualmente quei luoghi, forse in maniera definitiva, anche con un progressivo impoverimento dal punto di vista socio-economico probabilmente irreversibile. È questo che dobbiamo scongiurare anche con i provvedimenti che stiamo assumendo nel decreto-legge.
Il complesso sistema della ricostruzione ha registrato indubbiamente - come è stato evidenziato - dei notevoli ritardi, anche a causa di un processo normativo che ha modificato in corso d'opera molte norme, ma anche per le complesse procedure - è stato sottolineato - di accesso al contributo, oltre che

per la carenza del personale sia negli uffici speciali per la ricostruzione sia nei Comuni. Secondo l'assetto attuale, addirittura in Umbria dovremmo impiegare oltre dieci anni per esaminare tutte le pratiche attese.

L'ANCI ha da tempo costituito un coordinamento permanente per elaborare delle proposte e il decreto-legge in esame di certo risponde a molte di tali esigenze con interventi capaci di accelerare i tempi e ripartire al più presto, anche con la ricostruzione pubblica, oltre a quella privata. Ma dei 20 miliardi di euro stanziati di fondi disponibili, ne sono stati spesi ben pochi: sembra appena 2 miliardi.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato approvato alla Camera senza alcun voto contrario e tante sono le misure utili per andare incontro alle richieste di accelerazione degli interventi. Come è stato ricordato dal relatore: la busta pesante viene abbattuta del 60 per cento e il restante 40 per cento viene rateizzato in dieci anni; è stata eliminata l'IMU dagli immobili inagibili; sono stati stanziati contributi a fondo perduto per attività imprenditoriali, sulla scorta della misura «Resto al Sud», e contributi a fondo perduto e mutui a tasso zero in favore delle imprese agricole nei Comuni del cratere; è istituita l'autocertificazione dei professionisti; sono previsti programmi regionali straordinari di ricostruzione; vi è l'anticipazione del 50 per cento dei compensi dei professionisti e la costituzione del fondo di rotazione; si prorogano i mutui degli enti locali fino al 2021; sono stanziati 50 milioni di euro per lo sviluppo di aree produttive, per la promozione turistica e culturale, per la formazione e l'accesso al credito; si estende di altri tre anni il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; sono estese per un biennio le misure di facilitazione per lo svolgimento dell'anno scolastico; sono destinati 2 milioni di euro per il personale tecnico-amministrativo e, soprattutto, vi è l'introduzione della procedura negoziata senza bando per l'affidamento di lavori e forniture, nonché per gli incarichi professionali di progettazione. Rimangono indubbiamente, tuttavia, incongruenze, che dovremo successivamente affrontare, e contraddizioni, come evidenziato anche durante le audizioni. Ancora troppi sono i vincoli e gli obblighi, ad esempio - è stato ricordato anche questo - nel prevedere che gli edifici pubblici, come le scuole, debbano essere necessariamente ricostruiti nei centri storici o che dovrà essere mantenuta la stessa destinazione dell'area, riducendo così la competenza e lo spazio di pianificazione in capo ai sindaci. Vi è altresì la contraddizione tra la ricollocazione degli edifici e il mantenimento del loro ingombro volumetrico preesistente rispetto agli adeguamenti che la normativa antisismica di sicurezza potrebbe, invece, imporre. Vi sono poi vincoli paesaggistici difficili da conciliare con la ricostruzione e difficoltà per i consorzi obbligatori nella definizione dei confini degli aggregati edilizi compositi. Infine, ma non meno importante, si approssima la scadenza dei contratti del personale dopo tre anni di precariato, con il rischio di perdere competenze e professionalità e di lasciare gli uffici sguarniti.

Sono previsioni su cui probabilmente dovremo tornare, per non deludere le aspettative di popolazioni che non si sono arrese e che hanno scelto di non abbandonare un patrimonio di storia e di generazioni. Questo è il nostro impegno. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, è difficile non essere tutti d'accordo su una serie di misure che ha come obiettivo sanare ferite, che sono dovute non solo al sisma in sé, davanti al quale probabilmente la nostra capacità di previsione è ancora piuttosto limitata, ma soprattutto a quelle problematicità che negli anni si sono accumulate sotto forma di ritardi burocratici, di complessità amministrative, di difficoltà a instaurare un rapporto di fiducia in chi ha sofferto le conseguenze del sisma e chi è impegnato a ricostruire.

Ciò che colpisce maggiormente, ciò che rappresenta un elemento di sofferenza aggiuntiva, a volte difficilmente accettabile da parte delle persone, non è tanto l'ineluttabilità dell'evento, quanto piuttosto quella che appare a tutti gli effetti una sorta di incomprensione delle istituzioni rispetto al vissuto che accompagna questi eventi, legata molte volte a quella che oggettivamente si configura come una cultura della diffidenza e del sospetto. Come sappiamo, soffrono di questa situazione i professionisti impegnati a disegnare progetti che dovrebbero offrire soluzioni che risolvano il problema non a brevissimo termine, ma quanto meno a medio e possibilmente a lungo termine. Questa procedura complessa richiede competenze e dovrebbe richiedere, soprattutto nelle zone ad alto rischio sismico, la

possibilità di costruire in modo che davanti all'eventualità di un'ulteriore scossa l'edificio, la scuola o la struttura pubblica non venga giù. Questo richiede tecnicalità che molto spesso hanno una caratteristica di innovatività alle quali si aggiunge una caratteristica di maggiore costo. Ebbene, è difficile, oggi, al professionista interagire sul piano della progettualità, ma anche della relazione di fiducia con le strutture, senza sentirsi in qualche modo bloccato da tre elementi che conosciamo tutti e a cui la legge cerca di dare in qualche modo una risposta. Fra questi, la possibilità di venire incontro alle esigenze dei professionisti che si impegnano a tempo pieno in un'impresa così difficile e che devono poter incassare le loro parcelle, ciò che rappresenta il loro mezzo di sostentamento personale, altrimenti sono sottoposti anche loro ad una sorta di *tsunami* che non permetterà loro nemmeno di garantire alla propria famiglia e alla propria continuità professionale il necessario sostegno. C'è poi anche la difficoltà di sapere in che misura la loro responsabilità personale si integra con la responsabilità della pubblica amministrazione a proposito delle certificazioni: sappiamo che molto è stato messo in carico ai professionisti e che i professionisti hanno potuto vedere questo, da un lato, come una prova di fiducia, ma, dall'altro, come una situazione ad alto rischio.

Ciò che rappresenta per noi il vero impedimento nel Paese è la complessità burocratica, che con una serie di lacci e lacciuoli fa dire addirittura al Ministero dello sviluppo economico che i fondi ci sono ma non si riesce a spenderli, che è la peggiore ferita che si possa imporre a queste persone. Se non si ricostruiscono le cose non è perché mancano i fondi, ma perché il sistema di cui ci siamo dotati per affrontare questo è un sistema non solo ad alta complessità, ma ad alto rischio di incappare nelle contraddizioni della legge.

Mi sembra che il decreto-legge cerchi, in alcuni passaggi, di fare chiarezza, di liberare ad esempio la ricchezza progettuale spostando il controllo a valle e non necessariamente a monte. Ci sono tantissimi posti in cui questi lavori non possono nemmeno partire, perché i controlli burocratici che li precedono sono tali e di tale complessità da non far correre il rischio di mettere in gioco cantieri che poi potranno addirittura comportare conseguenze e penalità successive.

Da questo punto di vista, c'è anche l'idea che la stessa rimozione delle macerie, in alcuni casi, costituisca un fattore di impedimento tale che contribuisce a dare a questi paesi la dimensione di paesi morti. È chiaro che in teoria il decreto-legge vuole prevenire il depauperamento, lo spopolamento di questi paesi, ma non c'è dubbio che a distanza di numerosi anni (si parla del sisma del 2016, ma noi sappiamo che ci sono ancora - basti pensare a situazioni come quella dell'Aquila, per citarne soltanto una - macerie che vengono da molto più lontano) tutto questo non si riesce a farlo.

Ci saremmo aspettati da questo decreto-legge non soltanto le risorse materiali che vengono messe a disposizione, non soltanto una progettualità che tenga conto, per esempio per situazioni come quella di Venezia o come quella di Matera, del fatto che si tratta di città d'arte e che quindi meritano un'attenzione veramente particolare alla restituzione di un'immagine che è nella memoria, nella testa e nel cuore non solo degli italiani, ma del mondo intero, ma un'attenzione alle situazioni in cui il *deficit* è quello semplice delle case in cui abitare, delle stalle dove tenere gli animali, delle scuole da far frequentare ai figli, in alcuni casi anche dei luoghi in cui gli anziani possano continuare a vivere. A questo proposito, cito un esempio per tutti: in Provincia di Amatrice c'è una residenza per anziani, l'unica della zona nel raggio di 20 chilometri, che ha chiesto un aumento della disponibilità di posti letto perché i figli di questi anziani si sono spostati, sono andati a vivere fuori, le loro case non sono agibili. L'unica possibilità è essere accolti a vivere in queste realtà, ma di questo non c'è traccia.

È ancora una volta un decreto-legge costruito sulla normatività, per cercare di evitare quelli che possono essere usi e abusi, ma che in realtà in molti casi consegna questi territori all'immobilismo. Non c'è la centralità della persona, in particolare delle persone fragili, e ribadisco il caso concreto di questa RSA per anziani che da mesi attende di vedere semplicemente allargata la propria disponibilità per rendere possibile la vita di persone che non hanno voglia di andare a vivere fuori. Lì non c'è uno spopolamento; c'è un radicamento che va comunque conservato e difeso. C'è poi tutta l'impossibilità dei genitori di garantire ai figli la continuità scolastica, resa difficile anche dei trasporti, dal maltempo e da tanti altri fattori.

Credo che davvero la semplificazione burocratica debba essere un impegno, che nel decreto-legge al

nostro esame è recepito solo parzialmente, laddove dovrebbe diventare uno stile di vita perché questi territori possano davvero ricominciare a costruire, a vivere e a rimettere in movimento l'economia locale. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Papatheu. Ne ha facoltà.

PAPATHEU *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, colleghi, mi rivolgo in particolare ai colleghi eletti in Sicilia, che sono 17 del MoVimento 5 Stelle: Francesco Mollame, Lorefice, Marinello, D'Angelo, Drago, Pisani, Campagna, Santangelo, Leone, Trentacoste, Giarrusso, Anastasi, Floridia e Catalfo. Mi rivolgo ai due colleghi di Italia Viva, purtroppo assenti, ovvero la senatrice Sudano e il collega Davide Faraone, e anche al senatore Grasso, di Palermo. Abbiamo tutti questi rappresentanti della Sicilia, che sono stati chiamati a esporre e a difendere le sue ragioni. Ebbene oggi, come sempre, da «terrona», da siciliana, insieme ai colleghi, sono costretta a riportare i problemi del Sud, quel Sud che tutti dite di voler aiutare: dal Conte 1 al Conte 2, al Conte "1 al prezzo di tre": a oggi non si è visto niente. Ma la cosa scandalosa è che ormai questa situazione per noi è diventata la normalità, perché siamo abituati al sottosviluppo, siamo abituati forse ad aspettare, a credere, a sperare ancora nel cambiamento, perché 25 senatori eletti non sono pochi. Eppure, di 25 senatori, nessuno, e dico nessuno - non parlo dei rappresentanti della Camera perché c'è da vergognarsi - è riuscito a scrivere un rigo, una sola parola di aiuto per la Sicilia.

Vi ricordo, allora, colleghi siciliani, che la Sicilia, da cento anni, vive nella città di Messina una situazione di grande vergogna, una vergogna che tutti hanno riportato sui giornali perché il sindaco Cateno De Luca, che tutti conoscete per il suo manifestare - anche folkloristico - le doglianze della nostra Sicilia, ha contratto delle malattie andando ai ghetti, baracche come le *favelas*, che vengono trasferite di padre in figlio sin dal terremoto del 1908. Parliamo di famiglie che non hanno niente di meno delle famiglie dei poveri terremotati del Centro Italia; famiglie che si sono abituate da generazioni a vivere in mezzo alle malattie perché vivono nell'eternit, con le fogne aperte, senza luce.

Siamo stati là varie volte come parlamentari. Io sono una parlamentare di Catania ma sono stata a Messina e ho vissuto - e vivo - la situazione con grande vergogna e disagio perché le famiglie vivono lì dal 1908. Saranno case meno ricche di quelle del Nord, ma sono case. La casa è la famiglia; la casa è il nucleo dove la famiglia può riunirsi, può e deve vivere. Non si può vivere in queste condizioni nel 2019, a distanza di cento anni.

Lo stesso discorso vale per il Belice; sono trascorsi cinquantuno anni, Presidente. Sono cinquantuno anni che queste famiglie vivono nelle baracche coperte di eternit, con tutti i disagi, le malattie e i retroscena che ci sono in queste zone.

Mi chiedo allora veramente: cosa ci state a fare voi siciliani in Senato, cosa? Noi siamo qua a rappresentare il grido di dolore; tutti i siciliani, anche noi di Forza Italia, dobbiamo finalmente portare in questa sede questi problemi, perché questa può essere un'occasione unica di riscatto per la Sicilia. Si lavora sempre con situazioni emergenziali e con i decreti-legge. Devono morire un'altra volta, allora, le persone? Ma non basta, perché anche durante l'ultimo terremoto del 2018, vicino a dove vivo io, a Catania, sono state evacuate 1.140 persone, anch'esse abbandonate a loro stesse.

Vi chiedo allora - e ve lo chiedo in ginocchio - di prevedere una modalità che non sia sempre quella della decretazione di urgenza, dove naturalmente chi ha la meglio sono gli altri, a discapito e a danno della Sicilia. Dovete prevedere una legge a favore della Sicilia che la dichiari, come tutte le altre Regioni terremotate, con situazioni di calamità naturale, affinché le vengano così riconosciute tutte le prerogative che si riconoscono alle persone colpite dal terremoto, che invece, in alcuni casi, sono addirittura costrette a pagare i mutui, come accaduto nel caso dell'ultima scossa di terremoto del 2018 che ha colpito la zona dell'Etna.

Presidente, concludo dicendo che purtroppo anche con questo Governo, col ministro Costa, sono stati previsti 361 milioni per l'Italia: 236 opere per il 2019 e in Sicilia 3 interventi contro i 105 del Piemonte. I siciliani hanno ricevuto solo 56 milioni.

Invito davvero - questa è la mia richiesta e la mia preghiera - i miei colleghi siciliani ad occuparsi del Sud, della Sicilia e di rappresentare in questa sede, visto che sono stati eletti, il grido di dolore dei siciliani, che aspettano risorse, attenzione e la sensibilità, che ancora oggi non avete avuto. *(Applausi*

dal Gruppo FIBP-UDC).

DRAGO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO *(M5S)*. Signor Presidente, se mi permette vorrei intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Può intervenire solo sull'ordine dei lavori.

DRAGO *(M5S)*. Presidente, le chiedo la gentilezza, quando avvengono manifestazioni dirette contro uno schieramento politico, senza portare delle prove...

PRESIDENTE. Senatrice, questo non è un intervento sull'ordine dei lavori. Se vuole intervenire per fatto personale o per rispondere alla senatrice Papatheu, può farlo al termine dei lavori. In questo momento dobbiamo andare avanti con gli interventi.

DRAGO *(M5S)*. Grazie, Presidente, interverrò allora per fatto personale.

MOLLAME *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLLAME *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei intervenire per la stessa motivazione, per fatto personale, siccome sono stato tirato in ballo dalla collega Papatheu, che non è informata su alcuni provvedimenti.

PRESIDENTE. A fine seduta, la senatrice Drago e il senatore Mollame interverranno per fatto personale.

È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

*VERDUCCI *(PD)*. Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame ha innanzitutto un merito: rimette al centro dell'agenda politica la questione del sisma del 2016. È una questione urgente e dirompente nonostante il troppo silenzio che è calato attorno perché c'è un pezzo grande di Italia, il cuore che da sempre pulsa lungo l'Appennino centrale, dove si incontrano Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio, comunità di valori, modi di vita e mentalità legate da una stessa cultura.

C'è una parte d'Italia, la nostra, che ha una ferita ancora aperta e chi non vive nei Comuni del cratere fa fatica a rendersene conto, a immedesimarsi, a mettersi in questi panni, a comprendere la durezza della quotidianità, l'oscuramento di centri storici quasi deserti e le prospettive che già prima del sisma erano complicate e che adesso sono sempre più intermittenti e incerte. Noi stiamo facendo i conti con la calamità più gigantesca e terribile degli ultimi secoli. Il terremoto del 1997, che pure fu tremendo, fu però molto meno esteso e la ricostruzione molto più semplice. Chi dice che già oggi avremmo dovuto risolvere tutto rispetto a tre anni fa non sa di cosa parla; molto spesso fa propaganda cinica. Nel 1997 con molti meno problemi ci vollero almeno cinque anni, ma certamente dobbiamo esigere velocità, non perdere tempo, rompere burocrazia, però non c'è niente di peggio dello sciacallaggio, come avvenuto sulla pelle dei terremotati, utilizzati nella campagna elettorale delle politiche del 2018 come un *set* di propaganda. È stata una grande messinscena e poi c'è stato il buio perché nei quattordici mesi del precedente Governo gli interventi sono stati pochi e maldestri. Il commissario si è dimostrato debole, incapace di risposte e di atti che sbloccassero e semplificassero. Si è verificata, invece, una stasi e una *impasse* prolungata, quando sarebbe servita subito una grande reattività, iniziative e partecipazione. Noi abbiamo sempre denunciato il disinteresse della scorsa maggioranza e l'aver fatto scivolare il sisma tra le questioni locali e, quindi, alla fine marginali. Si tratta, invece, di una vertenza nazionale e noi esigeremo sempre che lo sia e mai ci schioderemo da questo punto dirimente. È anche una vertenza nazionale per le aree interne e, allora, servono una visione, progettualità e investimenti che negli ultimi quattordici mesi sono mancati. Servono per costruire un modello di sviluppo non per oggi, ma per i prossimi cinquanta anni del cratere; servono determinazione e una classe dirigente.

Abbiamo valutato con favore la decisione del presidente Conte di tenere per sé le deleghe alla ricostruzione. È un fatto politico e simbolico di grande significato, ma al presidente Conte non abbiamo dato e non daremo deleghe in bianco; non faremo sconti. Faremo il nostro lavoro di parlamentari con la stessa durezza oggi che siamo in maggioranza di quando ieri eravamo all'opposizione perché non abbiamo più il tempo di sbagliare; abbiamo solo il tempo e l'urgenza di fare bene. Questo decreto urgente segna uno spartiacque perché disegna una traiettoria per il futuro, perché c'è un'idea di sviluppo fondata sull'impresa che crea lavoro, estende il fondo di garanzie per le micro,

piccole e medie imprese e vuole rilanciare il nostro modello di sviluppo artigiano e dell'imprenditoria legata al territorio, che è versatile, di qualità e che crea lavoro. C'è un modello che difende le imprese perché, quando un'impresa chiude, è difficilissimo che riapra; sono energie perse e che molto spesso non si recuperano. Vuole rilanciare il modello di un'imprenditoria diffusa e giovanile. Le norme che qui ci sono sostengono le partite IVA e l'imprenditoria rurale, che è un pezzo importante della filiera del distretto agroalimentare e del distretto turistico, che attrae mobilità e investimenti, che è un moltiplicatore economico. Ci sono norme che contrastano la desertificazione, che è il pericolo maggiore, che incentivano a tornare a vivere e a scegliere di vivere nei nostri Comuni e nelle aree interne. Ci sono incentivi e c'è una fiscalità speciale e norme per, ad esempio, sostenere la permanenza delle scuole nei piccoli centri. Ci sono norme che permettono nei prossimi mesi di pensare al cratere come a una grande zona economica speciale.

Questo decreto-legge segna dal 2016 un passo importante e generoso per porre le fondamenta di una rinascita duratura delle vite, della socialità, del lavoro, della coesione sociale e della sostenibilità. Perché al tempo stesso, vanno ricostruiti il tessuto sociale ed economico, ma anche le case e gli edifici, pubblici e privati.

Su questo tema della ricostruzione privata, in particolare, signor Presidente, onorevoli colleghi e signor relatore, avremmo voluto di più e abbiamo detto insieme che in questo decreto-legge, che contiene cose importanti, ci fossero strumenti ulteriori. Ci sono cose molto importanti, in particolare per i piccoli Comuni, però rischia anche di essere un'occasione mancata rispetto alle enormi attese che ci sono sulla ricostruzione, in particolare quella privata. Sono mancati infatti, nella fase finale della scrittura del provvedimento, quell'ascolto e quella partecipazione che pure per lunghe settimane l'avevano caratterizzata e vogliamo che questo lavoro di condivisione riprenda. È tanto più importante per la Regione più colpita, le Marche, che ha i danni più estesi e pervasivi, tra le quattro interessate. C'è una specificità delle Marche, infatti, dove si trovano i due terzi dei Comuni del cratere e il 40 per cento del territorio colpito. Sappiamo che, dopo la tremenda notte del 24 agosto, le scosse del 26 e del 30 ottobre hanno enormemente esteso il fronte della calamità e concentrato i danni maggiori negli 87 Comuni delle Marche, sui 140 del cratere. Nel crinale che collega Ascoli, Fermo e Macerata, la zona della Regione dove gli stravolgimenti dell'economia hanno colpito più duramente già negli anni precedenti, ci sono due aree di crisi industriale, quella del piceno e quella del fermano-maceratese, con distretti fondamentali per l'intero Paese: oltre alla specificità economica, pertanto, ce n'è una legata alle esigenze della ricostruzione.

Molte problematiche si sono presentate in corso d'opera, dopo il decreto-legge n. 189 del 2016, tuttora strumento fondamentale. La risposta la sappiamo: dare maggiori funzioni ai Comuni e ai tecnici. In questo decreto-legge, oltre al riconoscimento dell'anticipo delle spese per i tecnici - finalmente! - c'è uno strumento: l'autocertificazione da parte dei professionisti, che è fondamentale, a patto che funzioni e che geometri, geologi, ingegneri e architetti siano messi nella condizione di certificare senza oneri e senza sostituirsi ai Comuni, ai quali vanno date invece maggiori responsabilità. Se questo meccanismo di autocertificazione non dovesse funzionare, c'è il rischio del moltiplicarsi delle conferenze dei servizi e quindi che il meccanismo possa incepparsi, cosa che dobbiamo scongiurare.

Per questo abbiamo approvato un ordine del giorno, voluto da noi, per monitorare questo meccanismo e, se necessario, per intervenire su questo, che è il motore della ricostruzione. Consideriamo quello in esame un decreto-legge aperto, anche se per l'ingorgo dei provvedimenti non possiamo intervenire oggi, signor Presidente. Consideriamo il lavoro sul terremoto una continuità strategica, non un *unicum* a sé stante.

In conclusione, l'altro tema dei nostri ordini del giorno riguarda le certezze per il personale, perché servono proroghe per chi lavora nei Comuni e negli uffici speciali della ricostruzione, che consentano ulteriori assunzioni. I soldi ci sono, stanziati da noi, e vanno utilizzati.

Chiediamo al Governo di farsi carico della voce dei sindaci e delle categorie e già a gennaio di riprendere un lavoro di condivisione e di intervenire ove necessario. Tutti quanti in quest'Aula, signor Presidente, abbiamo il dovere di non sbagliare e di non trasformare il terremoto in un *ring* e in un oggetto contundente per politici sciacalli. Abbiamo il dovere di dare certezze e ridare fiducia a chi non

vuole andarsene, ha scelto di tornare e farà crescere i propri figli nei luoghi dei propri nonni e concretamente e quotidianamente da tre anni è al fronte con grande forza etica e morale, dimostrando che esiste una grande Italia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Briziarelli. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, noi sentiamo parole su parole. Le sentiamo da ore in quest'Aula e le abbiamo sentite per ore ieri, in Commissione ambiente e territorio. Ebbene, si dice che una immagine valga più di cento parole e allora: che cosa è e che cosa è stato il decreto sisma per questo Governo? Lo vedete nella pagina di giornale che vi sto mostrando: un grande *spot* elettorale, questo sì.

Si legge: «Governo schierato per Vincenzo Bianconi». Un provvedimento, com'è stato detto, approvato il 21 di ottobre per andare a sostenere un tappabuchi qualunque, trovato per candidarsi in una Regione, di fatto persa, ed approvato dopo un impegno ben preciso che il *premier* Conte era andato a prendere nelle zone terremotate.

«Non è una passerella», aveva detto il *premier* Conte. Non è una passerella, difatti, il decreto-legge uscito dal Consiglio dei Ministri era una presa in giro: nove articoletti, quattro pagine, questo è il decreto sisma, annunciato dal Conte *bis* a una comunità in ginocchio, perché ancora così stanno le comunità dell'area del terremoto.

«Non ci saranno più proroghe» aveva detto Conte. Ebbene, forse la misura più consistente di questo provvedimento, nonostante i miglioramenti apportati al testo iniziale, sono proprio delle proroghe.

Questo provvedimento, questo *spot* elettorale, il *premier* Conte è andato a presentarlo a Narni, in Umbria. Ebbene, Narni si trova a 115 chilometri da Castelluccio di Norcia. È stato detto che questo Governo è distante dalla realtà: non lo è soltanto idealmente, lo è stato anche fisicamente! *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Sono andati a presentare questo decreto-legge a Narni perché, se fossero andati a Norcia, nella migliore delle ipotesi si sarebbero presi qualche ortaggio sulla faccia, per non dire altro. Magari anche qualche maceria, visto tutte quelle che ancora ci sono. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Di fronte a tutto ciò, mi rivolgo al collega Verducci, anche perché gli devo delle scuse in quanto abbiamo avuto un diverbio in Commissione, però su un punto gli chiedo di darmi atto: lui ha detto che il 2018 è stato un po' uno *spot* elettorale; ebbene, bisogna avere la correttezza di dire che questo decreto sisma, nel testo iniziale, era uno *spot* uguale e superiore. Diversamente, non sarebbe passato dai dieci articoli usciti dal Consiglio dei ministri ai cinquantadue articoli licenziati dalla Camera: se si arriva a inserire quarantadue articoli, vuol dire che il testo iniziale sicuramente non risponde a tutto ciò cui avrebbe dovuto rispondere. E quella astensione, critica e responsabile, che c'è stata alla Camera da parte della Lega è dovuta proprio a questo. Come diceva nell'intervento, in apertura, il senatore Pazzaglini, anche se ci fosse stato un unico provvedimento, un unico articolo, un unico emendamento a vantaggio, sarebbe stato giusto contribuire, quantomeno non opporsi, perché esso andava a vantaggio di una comunità, come ho detto, in ginocchio, ancora prostrata: non solo per le condizioni, ma anche per la distanza e l'incapacità che le istituzioni nel loro complesso hanno dimostrato, al di là dei passi avanti e del cambio delle parti fra maggioranza e opposizione intervenuti in questi anni.

Di fronte a tutto questo, anche qui al Senato, la volontà del Gruppo Lega, come ha descritto bene nel suo intervento il senatore Arrigoni, era quella di migliorare, di contribuire a migliorare. Ebbene, qui abbiamo un pacchetto di decine e decine di emendamenti che già sappiamo che non discuteremo e non li discuteremo, badate bene, con una motivazione che non è quella della non condivisione dei contenuti. Alcuni di questi emendamenti, infatti, sono simili e provengono da tutti i Gruppi parlamentari, a riprova che, se ci si vuole porre in maniera obiettiva ed onesta di fronte un problema, quello è il problema e quelle sono le soluzioni.

Ci è stato detto che non c'era tempo e abbiamo avuto questa risposta nelle stesse ore in cui, di giorno in giorno, una Commissione bilancio, che da 37 giorni aspetta di avere un testo definitivo e completo, veniva rinviata continuamente. Tutti sappiamo che una finestra alla Camera per una terza lettura, alla luce dello stato di avanzamento della legge di bilancio, ci sarebbe stata. Bastava un passaggio tecnico che raccogliesse le migliorie proposte non solo dal Gruppo Lega ma da tutti i Gruppi (nel dettaglio

sono andati i colleghi) e soprattutto chieste dalle amministrazioni comunali, dai professionisti e dalle Regioni. Abbiamo qui decine di emendamenti proposti e messi per iscritto nel merito da amministrazioni comunali e da sindaci che sono degli eroi, che in questi anni hanno cercato di dare risposta alle loro comunità, comunità qualche volta addirittura disperse fisicamente. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Ho già avuto occasione di dire che abito nelle vicinanze del Trasimeno e noi abbiamo avuto centinaia di cittadini trasformati, loro malgrado, in sfollati, che avrebbero dovuto stare qualche giorno nei nostri territori e che abbiamo dovuto accogliere con le famiglie, a decine e decine di chilometri dalla loro casa. Cosi come è toccato ad alcune località della costa adriatica di dover accogliere dei cittadini. Ebbene, quei sindaci, qualche volta facendo peregrinazioni per alberghi e *residence*, hanno cercato di tenere insieme una comunità e oggi ci chiedono, sulla base della loro esperienza, risposte migliorative rispetto al testo uscito dalla Camera, dicendo che non basta e che non risponde a tutto questo e noi gli diciamo no e glielo diciamo mentre, nelle stesse parole anche del collega che mi ha preceduto, si prende atto che altre misure dovranno essere aggiunte. Ma allora, se noi sentiamo dire in quest'Aula che già a gennaio dovremo ripartire con un nuovo decreto, ci chiediamo: ma non valeva la pena di dare quelle stesse risposte oggi? *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Ebbene, ne valeva tanto la pena, letteralmente, che a dirlo non siamo solo noi ma sono le Regioni. E qui permettetemi, almeno in questo, una nota polemica: le Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo sono riuscite a mettersi d'accordo, pur essendo di diverso colore politico e con diversi problemi, e ci hanno lasciato un documento unitario. È venuto il rappresentante della Regione Marche, che sicuramente non è composta e sostenuta da pericolosi leghisti, a dirci chiaramente che se non verranno corretti gli errori - per carità, fatti in buona fede - contenuti nel decreto-legge, rischiamo la paralisi della ricostruzione. Se il responsabile di una Regione viene allora a dirci questo in nome e per conto del suo Presidente - che è del PD e non della Lega - penso che un supplemento di analisi e una possibile risposta andava trovata perché i tempi per farlo, lo ribadisco, c'erano.

Fra poco voi chiederete una fiducia, una fiducia a Conte che, di fatto, è anche una sfiducia al Presidente della Regione Lazio, tale Zingaretti, perché il Presidente della Regione Lazio chiede determinate cose che non vengono concesse. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Ma del resto ci è abituato ad essere sconfessato anche dal suo partito, il segretario presidente Zingaretti.

Allora, di fronte a tutto questo, non sappiamo chi debba essere più sereno fra Conte, Zingaretti e Di Maio. Quello che sappiamo è che non possono stare sereni i cittadini fintanto che ci sarà questo Governo e non ci rassegneremo e non saremo sereni noi finché finalmente non si potrà tornare a dare risposte e soluzioni concrete ad un territorio che da troppo tempo le attende. Noi del Gruppo Lega - insieme ai colleghi dei 5 Stelle che anche a questo riguardo sembrano essersi persi per strada, come lo saranno, forse, sulla strada dell'Europa, oggi pomeriggio, sul MES - siamo rimasti su quella strada che porta a soluzioni concrete che sapremo dare a una comunità che da troppo tempo le aspetta. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.

GALLONE *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, andrò a cuore su questo provvedimento. Volevo preparare un intervento scritto ma ho deciso di mettere insieme quello che ho provato in questi giorni, all'interno di una Commissione ambiente in cui abbiamo tentato in tutti i modi di far comprendere che l'atteggiamento dei Gruppi di minoranza, di Forza Italia e degli altri colleghi, non era un atteggiamento ostruzionistico nei confronti di un provvedimento così importante. Era semplicemente la volontà di essere voce - come dovrebbe essere il Parlamento in qualità di organo di rappresentanza dei cittadini - dei sindaci, dei Comuni, dei cittadini, della popolazione e delle imprese che stanno operando nei territori del cratere in un clima, dopo tre anni, ancora di emergenza. Non è giusto che il Parlamento non possa lavorare unito, tutti insieme, per il bene di una Nazione meravigliosa come l'Italia, ma una Nazione, come sappiamo bene tutti, fragile.

Il *green new deal* è la bandiera di questo Governo. *Green new deal* vuol dire attenzione primaria ai temi dell'ambiente, della sostenibilità, della salute pubblica e conseguentemente ai temi del lavoro. Ecco, dove sta la rivoluzione all'interno di questo provvedimento? È arrivato ad ottobre alla Camera

dei deputati composto da 10 articoli: è un provvedimento superficiale, scritto male e con pochi punti, tant'è che dai 10 articoli inziali, dopo l'esame della Camera, è stato trasmesso al Senato composto da 52 articoli. Vuol dire c'è voluto tanto lavoro per renderlo almeno plausibile.

Poi è arrivato in Senato, all'interno del quale tanti rappresentanti dei cittadini vivono in quelle zone e dove abbiamo chiesto la possibilità - che ci è stata concessa -di svolgere delle audizioni, in occasione delle quali i sindaci e le imprese che stanno lavorando su quel territorio ci hanno segnalato tutta una serie di criticità che il provvedimento non andrà a sciogliere. Mi riferisco, per esempio, alle criticità che riguardano lo stato di emergenza in senso stretto, perché ogni momento si protrae uno stato d'emergenza, ma a spizzichi e bocconi, un pezzettino alla volta, e questo non consente né programmazioni, né calendarizzazioni dei lavori da parte dei sindaci.

Lo stesso dicasi per la stabilizzazione del personale: i sindaci hanno alle proprie dipendenze del personale a tempo determinato; lo formano, il personale cresce, dopodiché vede interrotto il proprio rapporto di collaborazione e bisogna ricominciare tutto da capo. Duecento unità di personale erano state assegnate all'interno dello sbloccacantieri alla zona del sisma: di queste unità ne sono arrivate zero. È una situazione che non può andare avanti. Di fatto, la zona del cratere del sisma è il più grande cantiere d'Italia e, come tale, dovrebbe essere considerato e affrontato. Paradossalmente, si poteva trasformare una tragedia in un'opportunità, ma probabilmente il Governo, chi ci dovrebbe dare gli indirizzi, è cieco e non vede. Quando succedono catastrofi di questo tipo, per cui dicevo che l'Italia è un Paese fragile, siamo i più bravi nei primi sessanta giorni dopo la tragedia ad affrontare l'emergenza. Dopodiché tutto va nel calderone burocratico di un sistema che, se non ci sono elezioni imminenti o qualcosa che accende i riflettori, fa bloccare tutto.

Si ricorre alla decretazione di urgenza anche per questo provvedimento. Decretare vuol dire fare le cose male, facendo lavorare una Camera sola. Oggi voi porrete la questione di fiducia, ma la fiducia in questo caso, su un provvedimento del genere, purtroppo non è un sentimento, quello che dovrebbero provare i cittadini nei confronti delle istituzioni. In quest'Aula, che ormai lavora a botte di decreti-legge e di questioni di fiducia, si trasforma di fatto in un'azione meccanica per tenere insieme Gruppi che non hanno niente da spartire l'uno con l'altro e che stanno insieme probabilmente soltanto per una reciproca convenienza. La fiducia la troverete soltanto all'interno di quest'Aula, perché i cittadini la stanno perdendo completamente nei vostri confronti e quindi, di conseguenza, quando ci sarà - speriamo molto presto - il vaglio del giudizio della cittadinanza, staremo a vedere.

Pensiamo ai sette terremoti, alla gestione ingestibile del problema delle macerie, ai tre punti fondamentali, nella zona del cratere, che ancora non sono stati risolti: il problema della casa, il problema del lavoro e il problema dello spopolamento. Abbiamo cercato di essere il più possibile propositivi, abbiamo cercato di proporre proposte di buon senso, ma niente: non è stato ascoltato niente. Ho continuato a ripetere alla maggioranza che non è peccato e non si va all'inferno se si condividono delle proposte buone e sensate, ma probabilmente l'umiltà non fa parte delle caratteristiche di questa maggioranza.

Manca il metodo e manca un'azione sistematica.

PRESIDENTE. Senatrice Gallone, la invito a concludere.

GALLONE *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, concludo dicendo che le proposte non sono state recepite e che il grido delle popolazioni e dei sindaci continua a levarsi alto. Noi lo sentiamo, voi non lo sentite: la vera emergenza del Paese è mandare a casa questo Governo. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Coltorti. Ne ha facoltà.

COLTORTI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, al di là degli schieramenti politici, nessuno in questo Paese può dimenticare le tragedie associate ai terremoti, che hanno colpito L'Aquila nel 2009, la Pianura Padana nel 2012, il cratere sismico dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017, Ischia nel 2017, la Sicilia nel 2018. Centinaia di persone hanno perso la vita, centinaia di paesi e case sono stati distrutti e migliaia di persone senza casa sono state costrette a emigrare, un ricco patrimonio artistico e culturale è risultato compromesso o perduto e vaste aree desertificate. Il nostro Paese, oltre ad essere uno dei più belli, con una ricchezza culturale e artistica senza pari, è anche un territorio estremamente fragile,

interessato da intensi movimenti tettonici, che generano un'elevata pericolosità e un rischio sismico diffuso.

Il decreto-legge in esame vuole intervenire su aspetti non presi in considerazione in precedenza e accelerare la ricostruzione. Purtroppo, la fase di emergenza è ancora in atto e per tale motivo l'emergenza è stata prorogata al 31 dicembre 2020. Il perdurare dell'emergenza è tangibile, osservando la viabilità che deve essere ripristinata, per la necessità di mettere in sicurezza i versanti interessati da frane, che hanno coinvolto strade, ponti e viadotti, lasciando isolate, o comunque con accessi estremamente problematici, intere frazioni.

Il decreto-legge contiene una serie di provvedimenti che riguarda i cittadini, i tecnici e le imprese. Non possiamo dire che nel provvedimento che siamo chiamati a votare non c'è nulla, perché la riduzione del 60 per cento della restituzione della busta paga pesante è importante per queste comunità. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. E il restante 40 per cento potrà essere rateizzato in dieci anni. C'è poi l'eliminazione dell'IMU sugli immobili inagibili, per far sì che al danno non si aggiunga la beffa di dover pagare tasse per un bene di cui non si può godere. Sono stati stanziati contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per attività imprenditoriale per persone sotto i quarantasei anni di età, ma senza alcun limite d'età per i Comuni più danneggiati. Si tratta di un provvedimento volto a mantenere i giovani nelle aree del terremoto. Sono previsti contributi a fondo perduto e mutui a tasso zero per le imprese agricole: non è che non abbiamo pensato agli agricoltori, che costituiscono uno dei presidi più significativi del territorio. Mi sta particolarmente a cuore anche il bando per 122 restauratori delle opere mobili recuperate dal sisma, volto ad intervenire per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico, che era conservato anche nelle chiese e nei Comuni più piccoli. Si dà ossigeno alla professione di restauratore, di cui il nostro Paese ha estrema necessità, dato che il volano per la ripresa occupazionale dell'area del cratere passa anche da un incremento della fruizione turistica. Per facilitare la ricostruzione privata e degli enti locali, è stata introdotta la previsione che i tecnici, che sinora hanno sostenuto con le proprie attività, e dunque con propri fondi, la ricostruzione, anticipando le spese delle indagini e delle progettazioni, potranno accedere alle anticipazioni del 50 per cento dei compensi. Questo è un provvedimento che hanno voluto i professionisti, non ce lo siamo inventati. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

In caso di danni lievi, sarà sufficiente l'autocertificazione del progetto per ricostruire senza l'obbligo di attestare la conformità urbanistica. Questo è un modo per accelerare la ricostruzione. È prevista la possibilità per i Comuni sotto i 3.000 abitanti di assumere segretari comunali di fascia superiore. C'è una proroga dei mutui degli enti locali fino al 2021. Vengono destinati ai territori colpiti dal sisma dell'Italia centrale 27 milioni di euro per interventi straordinari, fino al massimo di 200.000 euro per i Comuni fino a 30.000 abitanti; 50 milioni di euro vengono destinati allo sviluppo economico, imprenditoriale, turistico e culturale, con l'istituzione di una cabina di regia sotto la Presidenza del Consiglio dei ministri. Vengono stanziati 2 milioni di euro per assumere personale amministrativo e contabile nei Comuni per le pratiche della ricostruzione: non dite che non prevediamo personale; nel provvedimento precedente erano stati dati ai Comuni 300 funzionari.

Ho ascoltato interventi di vari membri dell'opposizione che hanno citato le parole dell'ingegner Spuri, che criticava il decreto-legge. Forse vi siete dimenticati - o non sapete - che Spuri è stato subcommissario per due anni. Perché non ci si chiede perché queste persone non hanno fatto qualcosa quando potevano? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

È evidente che il provvedimento in esame non costituisce la panacea per le Regioni colpite dal sisma e che molto resta da fare. Un evento catastrofico lascia tracce indelebili, soprattutto nella vita delle persone, costrette a fare salti mortali per adeguarsi a cambiamenti anche e soprattutto del contesto socioeconomico. Per chi non vive nelle aree terremotate non è neppure lontanamente possibile immaginare cosa voglia dire la scomparsa della realtà di tutti i giorni. In queste situazioni, che accentuano il senso di solitudine in un Paese sempre più desertificato, non ci si deve meravigliare che le persone si lascino prendere dallo sconforto e dalla depressione, che possono condurre, come è avvenuto a più riprese, a gesti estremi, come quello compiuto proprio ieri da un anziano a Ussita.

Per i futuri terremoti si deve garantire che non si abbiano perdite di vite umane e perdite così ingenti

del tessuto sociale, che solo è in grado di tenere unita una comunità. Dobbiamo imparare a lavorare alla prevenzione, costruendo in aree sicure, dato che ora siamo in grado di individuare quelle aree che in passato i nostri antenati non erano in grado di diagnosticare. Se saremo costretti a ricostruire in aree a rischio, come in ampi settori dell'isola d'Ischia o della Sicilia orientale, dovremo utilizzare criteri costruttivi atti a garantire se non l'idoneità degli edifici, cosa quasi impossibile da realizzare, almeno soluzioni che impediscano la perdita di vite umane. Altri Stati, con terremoti ben più forti, hanno lavorato in questa direzione e l'Italia non può rimanere indietro. Costruire in aree a maggior rischio costa di più, ma cosa è il denaro a confronto della vita umana?

Il provvedimento in esame deve dunque essere visto come un ulteriore tassello verso un compito ben più arduo, quale quello della realizzazione di un territorio più sicuro e della ricostruzione di una comunità. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MIRABELLI, *relatore*. Signor Presidente, sarò rapidissimo. Desidero ribadire che quello in esame è un provvedimento utile, non dannoso come è stato descritto (e comunque chi lo ha così descritto deve giustificare il voto del proprio Gruppo alla Camera dei deputati, che non è stato contrario).

Non è sicuramente un provvedimento perfetto ed esaustivo. Lo abbiamo detto: il Governo dovrà fare altri interventi e serve una legge sull'emergenza in questo Paese. Francamente non condivido una discussione in cui si cancella la realtà. In questo provvedimento ci sono norme per il lavoro; norme per aiutare i territori a non essere spopolati; norme per lo sviluppo, per la cultura e il turismo. E molte di esse sono state proposte alla Camera proprio da quelle opposizioni che oggi ci stanno dicendo che non ci sono: non è questo il modo di discutere di una tragedia come quella del terremoto e della ricostruzione.

Tutto si può migliorare - l'ho detto - ma qui ho solo visto confusione: in molti emendamenti che abbiamo respinto ho visto solo confusione tra l'idea della necessità giusta di semplificare e l'idea che a questa necessità corrisponda invece una deregolamentazione assoluta. Penso che bisogna fare in fretta con la ricostruzione, ma non è accettabile barattare l'idea che la fretta giustifichi il fatto di abbassare il livello della qualità e delle regole. È l'unico tema che abbiamo posto e su cui non ci siamo trovati d'accordo. Tutto il resto - le norme contro lo spopolamento, sul lavoro, sullo sviluppo, sul turismo, sulla scuola e sulla cultura - c'è. E ci sono grazie anche al contributo e agli emendamenti di chi oggi è qui a spiegarci che non ci sono. Credo che ciò non sia giusto.

Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per il provvedimento in esame. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S e IV-PSI)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Pazzaglini.

PAZZAGLINI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, il collega Mirabelli chiede di evidenziare dove il decreto-legge in esame crea problemi e, quindi, lo faccio subito: nella Conferenza - per esempio - regionale dei servizi, la quale - così come è stata ipotizzata nel provvedimento - crea difficoltà operative e allungamento dei tempi. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. E non lo dico io, ma lo dice l'ingegner Spuri, che nel 1997 è stato commissario delegato per gli interventi di Protezione civile dopo gli eventi sismici che hanno coinvolto Marche e Umbria e oggi è responsabile dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche.

Questo decreto-legge crea problemi prevedendo i programmi straordinari di ricostruzione, uno strumento urbanistico ulteriore che sappiamo necessiterà di tanto tempo; è l'esperienza che ce lo dice. I piani attuativi che dovranno essere predisposti a seguito delle perimetrazioni ad oggi sono partiti solo in quattro casi; ossia ancora devono partire i piani attuativi e si prevede un ulteriore strumento urbanistico che dovrà essere adottato dopo l'adozione degli stessi. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Quindi, ci vorranno medialmente circa due anni e mezzo per arrivare ai piani attuativi. E poi aspetteremo lo stesso tempo per i programmi straordinari di ricostruzione, e solo dopo si comincerà a ricostruire.

Collega Mirabelli, il problema di questo decreto-legge...

MIRABELLI, *relatore*. Signor Presidente, il senatore Pazzaglini deve replicare all'Assemblea e non a

me.

PRESIDENTE. Siamo giunti alle repliche. Lei si rivolga alla Presidenza così non abbiamo alcun problema e lasciamo che i colleghi esprimano le loro opinioni.

PAZZAGLINI, *relatore di minoranza*. Credevo fosse cortesia rispondere a una domanda esplicita.

MIRABELLI, *relatore*. Ma io ho fatto alcuna domanda.

PAZZAGLINI, *relatore di minoranza*. Andrò oltre.

Come dicevo, il problema del decreto-legge in esame è che per l'ennesima volta si tratta di uno *spot* elettorale, come hanno evidenziato bene i nostri colleghi. Dico «per l'ennesima volta» perché la gestione della ricostruzione in questione è iniziata in siffatto modo.

PRESIDENTE. Chiedo cortesemente ai colleghi di lasciare liberi i banchi del Governo.

Prego, senatore Pazzaglini, continui.

PAZZAGLINI, *relatore di minoranza*. Il presidente del Consiglio Renzi, che ebbe l'onere di gestire la ricostruzione per primo, avendo in mente come obiettivo non tanto quello ricostruire quanto piuttosto dimostrare di essere più bravo del presidente Berlusconi, che ebbe come responsabilità la gestione del terremoto dell'Aquila del 2009, prese immediatamente come riferimento quella ricostruzione. Non a caso, in un evento che coinvolge quattro Regioni e inizialmente 140 Comuni - oggi però 138, collega Verducci - si parla di cratere.

"Cratere" aveva un senso a L'Aquila, dove, per conformazione morfologica, si poteva parlare di cratere; ma per un evento che coinvolge quattro Regioni già il termine mutuato è del tutto inappropriato. Si è continuato così: si è presa come riferimento la ricostruzione dell'Emilia-Romagna, con una situazione completamente diversa da quella del Centro Italia. Lo dimostra - ad esempio - il criterio di calcolo del contributo, che utilizza come parametro le superfici utili, non tenendo conto che in Emilia-Romagna i muri perimetrali sono di 30 centimetri, mentre nel Centro Italia sono di un metro; quindi, calcolando il contributo con le superfici utili, non si riuscirà mai a coprire il costo della ricostruzione.

Alcune misure positive sono presenti nel decreto-legge, e non l'abbiamo mai negato, come - ad esempio - la riduzione dell'IRPEF da restituire: molte persone che sono state delocalizzate nella costa hanno dovuto sopportare l'onere di percorrere circa 300 chilometri ogni giorno per andare a lavorare ed è giusto che vengano aiutate. Il problema, però, è che, a fronte di una misura positiva, che ha determinato l'astensione del Gruppo Lega alla Camera, ci sono altre previsioni che creano difficoltà.

Non consideriamo, poi, quello che manca. Come dicevo prima, non è stata data la possibilità di intervenire nella ricostruzione impiegando e rendicontando per intero il contributo sugli aggregati. Si tratta di una necessità tecnica indispensabile, evidenziata da chi, da privato, lavora quotidianamente nell'ambito del terremoto, ma anche da chi è responsabile della ricostruzione per la parte pubblica: di nuovo, l'ingegner Spuri ha evidenziato questa come una problematica da risolvere.

Ci sono evidentemente altre carenze, come - ad esempio - la mancata deroga al testo unico, che attualmente deve essere applicato, perché l'intervento di ricostruzione viene equiparato a nuova costruzione e, quindi, assoggettato a tutti i limiti che le nuove costruzioni hanno in quelle zone, dove evidentemente già troppi sono i vincoli, da quello architettonico a quello ambientale - si tratta di un parco nazionale - a quello urbanistico; il proliferare di norme inevitabilmente comporta l'applicazione di vincoli.

Nonostante la nostra contrarietà a molte delle misure introdotte, riteniamo comunque che, per i piccoli passi in avanti realizzati da questo decreto-legge, il voto di astensione sia stato pienamente giustificato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Cangini.

CANGINI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, il relatore di maggioranza, senatore Mirabelli, ha detto testualmente che non è accettabile l'idea che, per fare in fretta, si abbassino le regole. Ecco una dimostrazione plastica del fatto che esistono diversità culturali tra le parti politiche che giustificano il fatto che qui non vi sia un unico partito, ma ce ne siano più d'uno, ognuno col proprio punto di vista e il proprio approccio ai problemi. Dal nostro punto di vista la fretta è l'obiettivo. *(Applausi ironici della senatrice Nugnes).*

Fare in fretta di fronte a un caso del genere non è una possibilità: è un dovere. Le regole valgono meno

della vita quotidiana di decine di migliaia di connazionali abbandonati da ormai tre anni e mezzo al loro destino, e non è un destino roseo. Il problema è proprio che le regole per intervenire sul terremoto in questione sono state scritte dal partito di cui il relatore di maggioranza è espressione, il Partito Democratico, nel 2016 - allora governava Matteo Renzi - secondo la logica burocratica ordinaria. È stata smantellata la Protezione Civile, con la catena di comando dei tempi di Bertolaso e del Governo Berlusconi, per furore ideologico, riportando tutto all'ordinarietà.

Il nostro punto di vista è esattamente opposto: non si combatte un fenomeno straordinario con regole ordinarie e non c'è nulla di più straordinario ed emergenziale di un terremoto; non c'è nulla di più assurdo che pensare di porre rimedio ai danni immensi di un terremoto nei tempi ordinari della quotidianità.

Ha ragione il senatore Verducci: questa rischia di essere un'occasione mancata. Ho rispetto e stima del senatore Verducci, che mi pare sia una persona seria e responsabile e ha detto delle verità. Ha detto che questa è una grande questione nazionale, anche se buona parte del Paese fatica a immedesimarsi - ed è comprensibile, ma non possiamo rassegnarci a questo stato di cose - nella condizione di vita delle popolazioni terremotate. Ha detto che serve una visione - ed in effetti serve - che probabilmente non ha riscontrato in questo provvedimento; ha detto che due terzi del cratere sono in territorio marchigiano e che quindi l'emergenza riguarda le Marche più di qualsiasi altra Regione, e questo è un dato indiscutibile. Io sono stato eletto nelle Marche e posso testimoniare che la situazione lì è drammatica ed è peggiore rispetto alla situazione delle altre tre Regioni interessate.

Il Presidente delle Marche, però, ha recentemente dichiarato che con questo provvedimento non si risolvono i problemi; ha detto che così si rischia la paralisi. Il Presidente delle Marche è dello stesso partito del senatore Verducci e del relatore di maggioranza. E allora a chi bisogna credere? Credo che per la prima volta il Presidente delle Marche Ceriscioli abbia non solo parlato, ma anche detto la verità. A lui va buona parte della responsabilità di questa condizione; ha avuto ruoli commissariali; ha taciuto per due anni e mezzo e incredibilmente ora parla e parla con la forza di chi rappresenta un territorio non tutelato dalle istituzioni, proprio nel momento in cui il suo partito si trova al Governo. Questo è un paradosso di cui non riesco a darmi una spiegazione, che probabilmente ha a che vedere con le vicende interne al Partito Democratico. Ma per una volta onore al governatore delle Marche Ceriscioli, che si è ricordato, a distanza di oltre tre anni dai fatti sismici del 2016, di essere il rappresentante delle Marche, di avere ruoli operativi nella gestione del terremoto e ha detto la verità: ha detto che questo provvedimento non è affatto dannoso - come qualcuno ha voluto attribuire al giudizio delle opposizioni - e ci sono molte cose giuste, che abbiamo evidenziato nella relazione di minoranza; semplicemente ne mancano troppe e la fretta - come è stato detto - non è un *optional*, è un dovere. Sarebbe un dovere di questo Governo, se avesse lo spirito adatto, cioè l'obiettivo di risolvere i problemi nei tempi giusti, e invece l'obiettivo è onorare le regole e così non si onora la quotidianità dei cittadini.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto «Stella Maris» di Anzio, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1631 (ore 11,37)

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato del Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)* sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1631, di conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento della ricostruzione in corso nei territori colpiti da eventi sismici, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dalla Camera dei

deputati. *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 123, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,39, è ripresa alle ore 12,01).

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Per la discussione sulla fiducia, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto alle quali seguirà la chiama.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1631
e della questione di fiducia (ore 12,02)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1631, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

NUGNES *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, questo provvedimento ci piace o non ci piace? Non ci può piacere, perché è un provvedimento di emergenza. Anzi, è un provvedimento che proroga un'emergenza. Ma è un provvedimento doveroso, che proroga di un anno situazioni non risolte per il terremoto di tre anni fa nell'Italia centrale.

Ed è anche un provvedimento che, comunque, provvede a molte situazioni. Si prevede - per esempio - che l'Ufficio speciale possa avvalersi del personale *in house* delle Regioni per un supporto specialistico. Si prevedono programmi straordinari di ricostruzione. Si prevedono interventi anche per Venezia, per Matera, per il comune di Ischia e ancora per L'Aquila. Si prevedono piani per la gestione delle macerie e si estende la misura "Resto al Sud" anche ai territori del cratere, con incentivi finanziari e fiscali doverosi per i trasferimenti a favore di chi trasferisce la propria residenza o dimora nei Comuni con meno di 5000 abitanti nell'area del cratere. Quest'azione contro lo spopolamento di quelle aree è estremamente importante.

Ci sono anticipazioni ai professionisti - fortunatamente - e proroghe dei termini di carattere finanziario e contabile, come - per esempio - differimenti di pagamenti di rate in scadenza e di mutui; riduzione del 40 per cento dei tributi; riduzione delle ritenute fiscali e proroghe ai pagamenti delle fatture; agevolazioni alle imprese agricole e boschive per mutui; esenzione per l'imposta IMU dei territori colpiti dal terremoto del 2012. Non finiamo di risolvere un'emergenza per un sisma che ne sopravviene un altro.

C'è anche un ordine del giorno, che ho sottoscritto, che riconosce che non possano rientrare nel modello Isee l'edificio inagibile, perché chiaramente non fa più reddito, e la sospensione dei mutui agli edifici danneggiati.

Ma c'è un "ma" e va detto anche ai territori che chiedono sempre maggiore *deregulation*, maggiori misure di semplificazione, perché si basa su un equivoco, cioè quello che la fretta, come ha detto il collega - non ha nemmeno usato il termine più appropriato, che è velocità - sia positiva. La fretta è male perché fa fare male le cose necessarie. Non si può barattare la necessità di far presto; la necessità di sburocratizzare che è doverosa, con una mancanza di controllo e un gioco al ribasso sulla qualità, con la svendita delle opere di progettazione, benché urbanistiche. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU)*. Non si può svalutare la progettazione col criterio del prezzo più basso. Ricordiamoci che in Sicilia, qualche anno fa, è stato pagato un piano urbanistico un euro e mai questo sarà garanzia di qualità. La

qualità è anche garanzia di controllo dei costi e dei tempi.

Non si può barattare la certificazione di conformità edilizia urbanistica con un controllo della situazione precedente e non si possono caricare sui professionisti questi accertamenti. É necessario che la pubblica amministrazione rivaluti i propri controlli e la propria funzione. Non si possono svilire i controlli. Non si può prevedere che la gestione delle macerie preveda sempre e solo siti di stoccaggio provvisori, senza creare una filiera urgente anche per la riqualificazione urbana dei nostri territori che preveda una filiera della C&D, ossia di tutti i materiali di costruzione e demolizione, in modo che non finiscano più in discarica. Non si possono svilire neanche il controllo e la progettazione per le zone individuate a bassa e media sismicità e bisogna tener conto, anche nella ricostruzione, dell'esigenza di non aumentare il consumo di suolo.

Per fare tutto questo ci vuole conoscenza del patrimonio immobiliare esistente e dello stato dell'arte delle nostre città, per come sono state costruite negli anni, ma di cui non abbiamo assolutamente il controllo. Le pratiche di condono, anche quelle del 1984, sono inevase non solo in Campania ma in tutta Italia. Sono moltissime perché chiaramente l'onere è a carico del soggetto che deve avere l'approvazione dei propri cittadini. E, quindi, tutto langue perché il soggetto eletto non vuole inimicarsi coloro i quali hanno creato l'abuso, e questo non va bene per il bene comune. Gli abbattimenti degli abusi sono sotto il 20 per cento e non c'è assolutamente conoscenza del patrimonio immobiliare. Si parlò tempo fa del libretto del fabbricato. È caduto in disuso anche il termine, non piaceva. Ma sicuramente bisogna arrivare al concetto condiviso che ci vuole una banca dati certa, una conoscenza approfondita, sia per gli interventi di urgenza, sia per gli abbattimenti che per la riqualificazione urbana di cui si parla tanto.

È necessario quindi un provvedimento legislativo che tiri fuori un modello capace di dare subito rimedio ai disagi dei cittadini e alla ricostruzione, ma che sia strumento non per fare nuovi danni e nuove speculazioni, ma per migliorare la qualità paesaggistica, strutturale e ambientale dei nostri territori invece di svenderli. Inoltre, c'è bisogno di sicurezza in tutti i sensi: sicurezza strutturale e sicurezza nelle scelte e nella possibilità di fare in modo che quei territori riprendano il loro cammino e non restino inabissati per decenni in pratiche che non trovano mai fine.

Dunque - come ho già detto in premessa - dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento al nostro esame, che è assolutamente necessario e urgente. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU e del senatore Mirabelli)*.

GINETTI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GINETTI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI, mi preme sottolineare come il contributo del dibattito parlamentare alla Camera, confermato qui in Senato, sia facilmente leggibile nell'articolato, arricchito di disposizioni che - senza dubbio - favoriscono l'accelerazione dei tempi della ricostruzione, tra semplificazione e misure di sostegno.

Siamo consapevoli, tuttavia, che questo ulteriore intervento normativo non sarà sufficiente a chiudere istanze e proposte di chi - professionisti, imprenditori e cittadini - continua a lottare per rimanere a custodire quei luoghi. La loro lotta non è più contro il terremoto, ma è contro la complessità del sistema, che rischia di allontanare un futuro possibile di rigenerazione e rilancio socioeconomico, spesso di aree interne ferite, ma che non si sono mai arrese; aree ricche di un enorme patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico, in attesa di essere valorizzate, ripensando anche a possibili nuove vocazioni con strumenti di sostegno e di vantaggio, quali quelli delle Zone economiche speciali, più volte richiamate nel nostro dibattito.

In questo quadro è necessario subito sbloccare le risorse già stanziate, oltre che semplificare il sistema di *governance*. Credo che la sovrapposizione dei diversi livelli di intervento, tra commissario straordinario, vice commissari, uffici speciali e comuni, non abbia aiutato. Sono convinta infatti dell'utilità di lasciare maggior protagonismo agli enti ai quali l'ordinamento attribuisce già poteri straordinari in caso di emergenza, ovvero ai sindaci; un'emergenza che fa fatica ancora oggi a lasciare spazio al tempo della ricostruzione. Ma forse è ancora più a monte che bisogna lavorare, sul fronte della prevenzione, per la messa in sicurezza di un Paese tanto bello, quanto fragile. *(Applausi dai*

Gruppi IV-PSI e PD).

FERRAZZI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI *(PD)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, stiamo parlando di un provvedimento assolutamente necessario, perché non possiamo lasciare sole tutte le popolazioni che hanno sofferto in questi anni. Voglio ricordare anche l'ultimo terremoto del nostro Paese: pochi giorni fa nel Mugello migliaia di persone sono state ancora una volta colpite da una scossa molto violenta. Voglio quindi rappresentare, a nome - immagino - di tutta quest'Aula, la vicinanza ai sindaci e ai cittadini che stanno lavorando per far fronte all'ennesima emergenza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

È del tutto evidente, Presidente, che non possiamo lasciare soli i cittadini, le imprese e le istituzioni: i cittadini che, nelle regioni che sono state colpite, già vivevano in situazioni di difficoltà, vista anche l'orografia del territorio e le piccole dimensioni dei comuni; le imprese che competono a livello internazionale in una situazione di infrastrutture, sia *hardware* che *software*, non sempre all'altezza; le istituzioni, composte fondamentalmente da decine e centinaia di amministratori molto spesso di piccoli comuni, che la mattina si rimboccano le maniche e fanno un servizio di *civil servant*, cioè di vero volontariato civico.

Ebbene, Presidente, è stato molto interessante tutto il percorso che è stato compiuto in Parlamento, il raggiungimento degli obiettivi che abbiamo portato a casa. Voglio ricordare che il provvedimento è stato al vaglio della Camera per ben venticinque settimane ed è stato un lavoro molto più lungo del previsto, proprio perché in quel ramo del Parlamento sono stati presentati 800 emendamenti in Commissione e 500 in Aula, più di cento dei quali sono stati approvati in Aula, tanto che il provvedimento che è arrivato al Senato è passato da 9 a 50 articoli. Questo per dire che il grande lavoro del Parlamento è stato compiuto mostrando grande attenzione all'ascolto dei territori, con audizioni ripetute, che peraltro abbiamo ampliato anche nel lavoro di Commissione del Senato.

Gli interventi sono assolutamente importanti e fondamentali. Sono esaustivi? Assolutamente no, perché è del tutto evidente che l'accompagnamento normativo è tale per cui dovremmo ripensare ad altri provvedimenti successivi per proteggere e accompagnare la rinascita di questi territori, che vanno certamente inseriti in una grande legge nazionale sulle emergenze e per le ricostruzioni.

Gli interventi contenuti nel provvedimento sono stati già evidenziati dai miei colleghi, che hanno preso la parola prima di questa mia dichiarazione di voto. Certamente il più importante è la proroga dello stato di emergenza.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di fronte a me di non dare le spalle alla Presidenza. Capisco che c'è un'azione di accerchiamento, ma vi invito a stare tranquilli.

FERRAZZI *(PD)*. Mai le spalle al Presidente!

C'è la restituzione della busta pesante, che è già stata citata da una collega dell'opposizione, e c'è tutta la questione della sospensione dei tributi e dei contributi. Sono molto importanti la sospensione del pagamento delle rate dei mutui degli enti locali fino al 2021 e l'accelerazione dei tempi ricostruzione, con la definizione di discipline semplificate, ad esempio attraverso la misura dell'autocertificazione per la ricostruzione dei privati. Si tratta di misure particolarmente importanti, in quanto nei piani urbanistici e, soprattutto, nelle note degli uffici preposti, spesso manca la configurazione urbanistica precedente ai terremoti: immaginiamo quindi quanto sia necessario intervenire ora.

Ricordiamo dunque le procedure che permettono la riconfigurazione della conformità urbanistica, l'estensione della misura sul tema del dimensionamento scolastico fino al 2022 e la possibilità di assumere nuovo personale per rispondere a queste emergenze, quindi di derogare anche al dimensionamento delle classi. C'è poi tutta la parte, molto corposa, del finanziamento vero e proprio, oltre all'attenzione normativa, con una serie di agevolazioni per le microimprese, le piccole imprese, le medie imprese e tutto il sistema dell'economia, perché è del tutto evidente che, se deve ripartire un territorio, deve ripartire anche il sistema produttivo e il sistema del mondo del lavoro.

Da questo punto di vista è importante anche il sostegno reale che viene dato con il provvedimento in esame al sistema della pubblica amministrazione e in particolare la conferma dell'indennità straordinaria agli amministratori e il sostegno, a fianco degli amministratori, della figura dei segretari

comunali di fascia superiore. Sappiamo quanto sia importante avere una struttura burocratica, per il lavoro di ufficio e di accompagnamento, nelle fasi di emergenza e di post-emergenza come queste. C'è il sostegno economico, di cui parlavo poc'anzi, con 50 milioni di euro, insieme ai 27 milioni di euro, che andranno a finanziare direttamente i progetti dei piccoli Comuni, che costituiscono un tessuto fondamentale della nostra Nazione, fino ai 30.000 abitanti. C'è poi il tema del personale, di cui ho fatto già menzione.

Signor Presidente, naturalmente non va assolutamente dimenticata l'altra questione, quella dell'*art bonus* a Venezia e a Matera, che è estesa anche alle erogazioni liberali, per gli interventi di manutenzione, di protezione e restauro dei beni culturali di interesse religioso. Voglio peraltro ricordare che tutte le questioni relative agli interventi per i beni artistici o architettonici sono già in corso nelle Regioni colpite dal terremoto. Quindi, da questo punto di vista - mi rivolgo ai colleghi della Lega - non è opportuna alcuna polemica, proprio perché è priva di qualsiasi fondamento.

Concludo, signor Presidente, dicendo che è del tutto evidente, come dicevo all'inizio del mio intervento, che il nostro Paese è un campione nell'intervenire nella fase acuta, ma lo è un po' meno nell'intervento strutturale, quando i riflettori si abbassano. Quello al nostro esame è un intervento importante, in questa seconda fase, e lo ha detto anche il relatore di minoranza, sostenendo che qualcosa il Governo ha fatto, anche con il provvedimento al nostro esame, e che ci sono dei passi nella direzione giusta. Il nostro invito a tutto l'Emiciclo è che l'impegno sia comune, perché i nostri cittadini devono avere la nostra massima attenzione, dopo i fatti drammatici, ma soprattutto nei lunghi anni di buio, che devono affrontare quando i riflettori non ci sono più. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il ministro D'Incà, deputato della Camera, ma non senatore, di stare seduto ai banchi del Governo, se possibile. Purtroppo non ha titolo di sedere tra i banchi dei senatori. La prossima volta si potrà far eleggere al Senato, se vuole.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Lo farò volentieri!

PRESIDENTE. I Ministri devono sedere ai banchi dei Ministri. *(Il ministro D'Incà riprende il suo posto)*. Sono sicuro che è più contento di sedere ai banchi riservati ai Ministri.

MAFFONI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFONI *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il testo all'esame dell'Assemblea, trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, risulta, nel suo complesso, ancora insufficiente rispetto all'ineludibile necessità di dare risposte efficaci e coerenti alle aree colpite dagli eventi sismici del 2016.

Questo è l'ennesimo decreto, esaminato alla Camera, che arriva qui in Senato solo per una mera ratifica, che non ci consentirà di inserire norme, anche a costo zero, che avrebbero agevolato una rapida ricostruzione. Questo voto di fiducia è la dimostrazione di quello che abbiamo dichiarato sia in Commissione, che, con l'intervento del senatore Nastri, in Aula. Si tratta di una prassi sempre più abusata da parte di questo Governo, che nei fatti ha prodotto una riforma della Costituzione, inserendo un monocameralismo di fatto. È una situazione inaccettabile, che lede le prerogative di tutti i parlamentari e impedisce che queste Aule diventino luogo di confronto e discussione, da cui dovrebbero nascere i provvedimenti. È lo specchio di questa maggioranza, divisa e dilaniata al suo interno, incapace di trovare un punto di sintesi e che spera di nascondere la sua debolezza, imbavagliando il Parlamento.

Avevamo sperato che, con questo decreto cosiddetto sul sisma, che ha colpito l'Italia centrale, si potesse avviare la ricostruzione affrontando le tante problematiche che rimangono aperte. Invece, non solo non si affrontano in questo provvedimento le tante questioni che rimangono ancora di natura emergenziale, ma ciò che è più grave saranno le conseguenze derivanti dalle complesse procedure di ricostruzione che non si avvieranno e non daranno soluzione neppure a questioni normative che, come poc'anzi dicevo, non avrebbero comportato alcun esborso di denaro.

Nel passaggio parlamentare alla Camera dei deputati avevamo chiesto a Governo e maggioranza che si inaugurasse una stagione di confronto con tutti i soggetti interessati per affrontare in maniera organica la ricostruzione, ma - soprattutto - che attraverso i nostri emendamenti venissero accolte le istanze

provenienti dai territori. L'atteggiamento di chiusura della maggioranza, con la bocciatura di tutte le nostre proposte, ha invece impedito che si potesse approvare un provvedimento che puntasse a risolvere i problemi, piuttosto che spostarli in avanti nel tempo.

Da parte di Fratelli d'Italia non c'è stato alcun ostruzionismo. Le accuse che in questi giorni ci sono state rivolte dalla maggioranza sono risibili e rappresentano una scusa dietro cui celare l'amara verità, quella di un decreto non risolutivo, ma vuoto.

Non ha alcun senso audire esperti ed esponenti locali se poi, all'interno di questo decreto, non sono state debitamente tenute in considerazioni le loro osservazioni. Ad esempio, anche dai sindaci di Norcia e Visso, dalla Rete Professioni Tecniche e dai rappresentanti delle Regioni abbiamo avuto la conferma di quanto sostenuto dall'inizio e che ho evidenziato nel corso di questo mio intervento, ovvero che il provvedimento in esame delude le aspettative dei territori colpiti dal terremoto e introduce norme così complesse che anziché velocizzare la ricostruzione, rischiano di rallentarla ulteriormente.

Abbiamo ascoltato in audizione le calzanti osservazioni del sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, riguardo le difficoltà concrete di ricostruzione dei Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia. Emblematico è stato l'intervento dell'ingegner Spuri, direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione Marche, il quale ha sottolineato come siano necessari immediati correttivi per evitare il rischio di paralisi totale della ricostruzione. Misure di cui in questo decreto, purtroppo, non ci sono tracce.

Secondo noi, se il Governo e la maggioranza avessero utilizzato il linguaggio, la concretezza e la competenza dei sindaci che abbiamo ascoltato sia alla Camera che al Senato nel corso dell'esame di questo decreto-legge sisma, probabilmente dei risultati soddisfacenti sarebbero stati raggiunti in questo provvedimento. Ed è ancora più grave che il tema del dissesto idrogeologico sia completamente assente dall'agenda di Governo.

Spiace doversi ripetere, ma questa maggioranza dilapida risorse per il reddito di cittadinanza e per sostenere l'assistenzialismo di Stato, ma non raccoglie le richieste che giungono dal territorio e non prevede investimenti per garantire la sicurezza del suolo. Questo decreto-legge era l'occasione per dimostrare che questa maggioranza è capace di guardare oltre la propria poltrona, di ascoltare gli italiani e di dimostrare che le stanno a cuore gli interessi della Nazione.

Il nostro sarà un voto di astensione in quanto in Commissione il Governo non ha recepito i nostri emendamenti che andavano nella direzione di agevolare i territori colpiti dal sisma. Ed è per questo che Fratelli d'Italia si asterrà. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Vorrei salutare gli studenti e le studentesse dell'Istituto d'istruzione superiore «Marconi-Hack» di Bari, nella magnifica Puglia. Grazie della vostra visita. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1631
e della questione di fiducia (ore 12,27)

PAZZAGLINI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLINI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, è con un po' di imbarazzo ed emozione che mi appresto a fare questo intervento, perché la persona che si è tolta la vita ieri abitava a tre chilometri e mezzo da dove abitavo io, frequentava le stesse zone, aveva le stesse problematiche, le stesse speranze, quindi aveva molto in comune con me. Nonostante questo, però, credo che il nostro sia anche un dovere morale di andare avanti, non tanto e non solo per chi non c'è più, ma anche e soprattutto per chi c'è ancora e ancora spera che si possa risolvere questo problema.

Il presidente Conte, che purtroppo non è in Aula nonostante abbia dichiarato più volte che avrebbe mantenuto su di sé la delega per la ricostruzione, a mio avviso ha avuto una fortuna che non capita a tutti nella vita: una seconda opportunità. Nonostante il ruolo propositivo della Lega nel Governo Conte I, che ha fatto sì che si sia riusciti ad arrivare a numerosi provvedimenti a favore delle popolazioni terremotate, non si è comunque riusciti ad essere risolutivi e a dare quella svolta nella gestione del terremoto, quel cambio di marcia che tutti auspicavano. Quindi non si è riusciti, purtroppo, a rappresentare quella differenza che invece molti auspicavano.

Io ritengo però che questa fortuna e questa seconda opportunità che il presidente Conte ha avuto la stia miseramente sprecando. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Quello che però avrei voluto capire è: la sta sprecando per malafede o per incapacità? *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. La mia convinzione è che purtroppo si tratti di questa seconda possibilità: credo che il presidente Conte non sia stato capace di comprendere le esigenze legate a questo terremoto e di adottare i provvedimenti conseguenti.
Siccome capisco che è una dichiarazione importante e dura da fare nei confronti di un Presidente del Consiglio dei ministri, e che accusare di incapacità il Presidente del Consiglio dei ministri è una dichiarazione che deve essere suffragata, a testimonianza di quello che ho appena detto cito l'ordinanza 614 del Capo dipartimento della Protezione civile, che nella sua intestazione dice chiaramente "Presidenza del Consiglio dei ministri". Quindi, anche se il presidente Conte non si fosse auto attribuito tale competenza, comunque questo atto sarebbe ricaduto per intero nelle sue responsabilità.
Andiamo allora a vedere cosa prevede questo atto. Il nostro Presidente del Consiglio dei ministri è un professore, un docente, un auto proclamato avvocato del popolo, quindi si presuppone che dovrebbe conoscere meglio di chiunque altro i fondamenti e i princìpi del nostro sistema giuridico. Tra questi princìpi vi sono la non retroattività della norma e la certezza del diritto. Con questo provvedimento il presidente Conte li viola entrambi. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.
Infatti, modificando la disciplina per la concessione del CAS (contributo di autonoma sistemazione), quando la precedente disciplina aveva portato a decisioni da parte di molti dei destinatari, non solo viola il principio della certezza del diritto, ma sostanzialmente ha anche effetti retroattivi. Infatti, chi, ad esempio, aveva acquistato un'abitazione, perché la precedente ordinanza lo consentiva, contraendo impegni ricorrenti come un mutuo, vede ora modificata la disciplina; ciò evidentemente ha conseguenze che possiamo considerare retroattive.
Questa ordinanza ha, però, anche conseguenze e valenze in ambito tecnico, perché va a disciplinare il contributo di autonoma sistemazione per chi deve fare un intervento di recupero sulla propria abitazione. L'ordinanza prevede un tempo massimo di elargizione del CAS che, però, è inferiore a quello che tecnicamente sarà necessario per la ricostruzione dell'abitazione che ha generato il diritto. Quindi, se i tecnici dicono che potrebbero essere necessari anche quaranta mesi, come fa il presidente Conte a prevedere il pagamento per venti mesi?
Il capolavoro lo fa, però, in termini economici. Il CAS fu sollecitato da tutti i soggetti interessati alla ricostruzione - *in primis* il capo della Protezione civile di allora, poi i presidenti delle Regioni, poi i sindaci - perché immediatamente si capì che le SAE (soluzioni abitative di emergenza) sarebbero costate enormemente di più di un CAS pagato anche per dieci anni: mediamente il triplo, senza tener conto dei costi dell'occupazione dei terreni in cui venivano realizzate le SAE, dei costi della riduzione in pristino e dell'impatto ambientale delle SAE. È evidente, infatti, che in zone montane di particolare pregio, all'interno di parchi nazionali, edificare ettari e ettari per costruire le SAE già di per sé sarebbe stato un motivo sufficiente per preferire il CAS.
Con la nuova disciplina, quindi, non solo si tradisce il patto che si era fatto con lo Stato e quell'accordo implicito che era stato sottoscritto con i beneficiari del CAS, ma si pone anche in essere un'operazione che, dal punto di vista economico, è sia contro i percettori, sia contro lo Stato. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.
In Italia, infatti, le emergenze di questo tipo si susseguono con una certa regolarità. La prossima volta, quindi, quando si tratterà di scegliere tra CAS e SAE, tutti sceglieranno le SAE per questo tradimento e lo Stato dovrà spendere minimo il triplo di quello che avrebbe speso.
L'ultimo aspetto che voglio evidenziare riguarda la sperequazione creata tra chi aveva fatto questa scelta e chi deciderà di acquistare un'abitazione. Quindi, chi ha comprato una casa tre mesi fa perde tutto, chi lo farà tra tre mesi avrà un contributo di tre anni. Vorrei quindi chiedere alla rappresentante del Governo da un punto di vista di equità e di giustizia qual è la *ratio* di questa misura, perché chi, fidandosi dello Stato, ha deciso tre mesi fa viene penalizzato e chi lo farà tra tre mesi avrà un trattamento completamente diverso? Perché, Sottosegretario? Magari dopo avrà occasione di parlarcene meglio.
Dicevo che questo provvedimento ha anche qualche piccolo aspetto positivo, ad esempio nella

riduzione dell'Irpef da restituire, che è il motivo per cui la Lega alla Camera si era astenuta, cosa che avremmo fatto anche qui se non fosse stata posta la fiducia. Noi la fiducia al Presidente Conte non la diamo perché non abbiamo una fiducia da dargli, per tutte le motivazioni che ho poc'anzi esposto. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Saremo quindi costretti a votare contro, purtroppo, pur sapendo che, anche se poco, qualcosa c'era. Come ho detto prima, però, purtroppo è molto di più quello che non c'è e soprattutto sono molti di più gli aspetti problematici che questo decreto introduce. Mutuo le parole dell'ingegnere Spuri, responsabile dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, che ha detto testualmente che, seppur poco, qualcosa era stato fatto. Ed è vero. Prima, ad esempio, ho riportato il dato sulle opere pubbliche dicendo che è stato ricostruito l'uno per cento per valore delle opere pubbliche. Quel poco adesso rischia di fermarsi completamente, perché ogni volta che si adotta un provvedimento ne consegue la necessità di adeguare il resto della normativa, quindi a seguito di questo decreto anche le ordinanze dovranno essere cambiate. Non è accettabile il ragionamento che ha fatto la maggioranza, sostenendo che non è né il primo né l'ultimo provvedimento, perché ogni volta che si adotta un nuovo provvedimento la necessità di adeguare la procedura allo stesso fa perdere mesi. Quindi non è accettabile che si dica che dopo aver perso mesi per i provvedimenti precedenti se ne perderanno altri per questo e poi ancora per il prossimo. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

La Lega, con spirito propositivo, già in Commissione aveva fatto delle proposte di puro buon senso che non avrebbero avuto altra conseguenza se non quella di migliorare questo provvedimento. Con quel senso di responsabilità, con spirito di collaborazione e con la volontà che ci ha sempre contraddistinto, noi esprimiamo tutto il nostro rammarico per non aver potuto contribuire fattivamente al miglioramento di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni)*.

PAGANO *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, la ringrazio per avermi concesso la parola e ringrazio la mia Capogruppo che è qui al mio fianco, con la quale discutevamo proprio del perché, cara collega in rappresentanza del Governo, siamo, nostro malgrado, costretti a votare no a questo decreto sisma. A dire la verità, noi di Forza Italia abbiamo dimostrato, nel corso della nostra storia, di essere la formazione politica certamente più vicina alle tragedie quali quelle delle calamità naturali. In modo particolare lo abbiamo dimostrato ai tempi in cui Silvio Berlusconi era Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2009, all'epoca del devastante terremoto abruzzese con epicentro a L'Aquila. Ero lì in quelle ore e nei giorni successivi, in cui fu gestita l'emergenza e poi una rapida ricostruzione. Si ripartiva con una gestione davvero virtuosa, con una struttura della Protezione civile che funzionava, con a capo Guido Bertolaso, che tutti quanti oggi rimpiangiamo.

Oggi, invece, mi sento di esordire nel mio intervento di merito su questo decreto-legge sisma con un titolo di giornale de «Il Resto del Carlino» di ieri, che mi ha fatto avere il mio collega - che tanto stimo - Andrea Cangini: un articolo del direttore Michele Brambilla che titola «Gli italiani ci sono, l'Italia no». Questo titolo è l'esatta esemplificazione di quanto sta avvenendo nella gestione del terremoto 2016-2017 e di tutti i successivi: una gestione, cioè, inadeguata, incapace di dare soluzioni vere e reali, soprattutto su questioni evidenti.

Sia ben chiaro: la nostra è una critica che riguarda sia la maggioranza di prima sia quella attuale; anzi, forse adesso qualche provvedimento "tampone" si è visto. Per esempio, Brambilla - che citavo prima - diceva che proprio nel giorno in cui si è registrato un terremoto nel Mugello si è posta la prima pietra della ricostruzione nelle Marche. Capite bene che, a distanza di così tanto tempo, non è possibile dare notizie di questo tipo. Vuol dire che l'Italia non c'è; che l'Italia non funziona. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*. Un Paese dimostra di essere tale quando ha una Protezione civile perfettamente funzionante, che dà risposte alle emergenze che gli italiani chiedono. Mi riferisco in particolare agli italiani che hanno bisogno dello Stato.

Chi crede nel principio di sussidiarietà sa bene che quello è l'esatto esempio di quanto uno Stato democratico e liberale è in grado di dare come risposta ai cittadini che ne hanno necessità.

Vediamo quali sono i punti per i quali, in ogni caso, voteremo no poiché viene posta la fiducia al

Governo. Come ben sappiamo - lo ricordava poco fa il collega Caliendo - non è come alla Camera dei deputati: si pone la questione di fiducia su un testo di legge senza fare differenza tra il merito del disegno di legge e la fiducia al Governo. È un unico voto e noi dobbiamo necessariamente affermare che la fiducia a questo Governo, anche per come ha gestito questo decreto-legge sisma, non c'è, non può essere data, e noi non la daremo.

Veniamo al merito. Le misure contenute in questo provvedimento sono inadeguate. Finora, ancora oggi, i residenti delle Regioni del Centro Italia - con tutti quei Comuni, anche molto piccoli, che oggi, purtroppo, tuttora patiscono quella emergenza - non hanno ancora avuto sistemazioni adeguate alle loro necessità abitative. Gli abitanti di quelle zone sono ancora alloggiati in sistemazioni di fortuna o addirittura in prefabbricati. Questo, come dicevo prima, a L'Aquila non accadde. A L'Aquila, dopo soltanto sei mesi, gli aquilani poterono tornare nella loro città e dormire, vivere all'interno di case, di costruzioni tra l'altro altamente antisismici. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

Seconda questione. A tre anni dal terremoto del 2016 il sistema di *governance* è in fortissimo ritardo e in alcune zone, come accennavo poco fa, soprattutto nei Comuni minori, lo Stato addirittura non c'è, non si è visto, come giustamente ci raccontava Brambilla nel suo articolo.

Altra questione concerne le tre emergenze che sono l'esatta qualificazione di una mancata risposta del decreto-legge sulle questioni del sisma: anzitutto l'emergenza abitativa che dicevo prima, ma anche l'assoluta incapacità di avviare una vera e propria ricostruzione. A questa si collegano anche un'emergenza lavorativa e un'emergenza di impresa. Questa è la verità, perché noi dobbiamo aiutare quelle famiglie, quelle popolazioni, quei cittadini non solo attraverso una casa che deve essere loro concessa e consegnata nel minor tempo possibile, ma anche attraverso un sistema di *governance* tale da creare una stabilità lavorativa nonché sostegno al mondo imprenditoriale. Tutto questo non avviene.

Una questione che ci aveva invece portato all'idea di poterci anche astenere dalla votazione, così come accaduto alla Camera dei deputati, era quella del sostegno che noi avremmo potuto dare dall'opposizione ad un provvedimento che è un'emergenza nazionale, alla quale anche le opposizioni ovviamente non si sottraggono e vogliono dare il loro contributo. Ebbene alla Camera dei deputati effettivamente 15 dei tanti emendamenti proposti dai nostri deputati di Forza Italia sono stati accolti; pochi rispetto ai tanti che sono stati proposti. Al Senato però ciò non è avvenuto; avevo proposto un emendamento, che mi è stato sollecitato dal sindaco Quirino D'Orazio del Comune di San Benedetto dei Marsi, che sta lottando - lui come altri - per cercare di dare una risposta, nel più breve tempo possibile, ai propri concittadini, dando ad esempio la possibilità, con l'abbattimento delle vecchie scuole, di utilizzare fino in fondo i contributi previsti per le nuove scuole e quindi consentendo ai giovani di recarsi a scuola in tutta sicurezza. Ebbene quel tipo di emendamento non è stato assolutamente accolto, anzi, non è stato fatto proprio dalla maggioranza, dando una risposta negativa a chi ha questo tipo di esigenze in quel Comune, come in tutti gli altri Comuni terremotati.

Il Governo attuale, come quello precedente, anche e soprattutto attraverso la discussione in Assemblea, vede compresso il dibattito parlamentare; tutto questo ci vede assolutamente contrari perché vorremmo dare quel contributo che non riusciamo a dare.

Concludo ricordando anche un altro aspetto fondamentale che non è contenuto nel decreto-legge per la ricostruzione *post* sisma e che, invece, è tipico di una formazione politica quale è Forza Italia. La cultura della prevenzione nel provvedimento al nostro esame è inesistente. Solo le emergenze sono tenute in considerazione e anche in modo inadeguato. È giusto ricordare che piuttosto che intervenire sulle emergenze bisogna investire sulla manutenzione, bisogna mettere in sicurezza le scuole, che rischiano di cadere a pezzi e dove vengono ospitati i nostri figli e i nostri nipoti.

Allora, cari signori, caro Presidente, cari esponenti del Governo giallorosso, il voto di Forza Italia per queste ragioni e anche perché si tratterebbe di un voto di fiducia al Governo, non può che essere contrario. Vorrei però che tutti i cittadini sapessero che Forza Italia rispetto a chi soffre e a chi deve affrontare le emergenze c'è sempre stata e sempre ci sarà. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Congratulazioni)*.

SANTILLO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTILLO *(M5S)*. Signor Presidente, dall'intervento del collega di Forza Italia sembra che all'Aquila tutte le cose siano a posto. Credo però che bisognerebbe chiederlo ai cittadini aquilani. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Oggi ci troviamo ad approvare un decreto-legge che ha nella concretezza e nel realismo messi al servizio dei cittadini il suo credo. Un provvedimento volutamente privo di fronzoli e leziosità, scevro dalle tante fanfaronate e sparate che troppo spesso in questi anni abbiamo sentito pronunciare da molti relativamente alle aree del Paese colpite da eventi sismici. Partendo da colui che visitando le tendopoli, invitava i terremotati dell'Aquila ad andare al mare a Pasqua, che tanto avrebbe pagato lui - ve lo ricordate Berlusconi? - *(Applausi dal Gruppo M5S)* per arrivare alle vane promesse di ricostruzione in tempi rapidi, precisi e certi, addirittura prima della fine della legislatura, fortunatamente finita prima di fare altri danni, e a chi in tempi più recenti diceva che avrebbe restituito alla comunità Paesi più belli di come erano prima.

Nel prendere atto che ancora una volta dobbiamo rimediare a quelle che possiamo definire "sviste altrui", ora ci proponiamo di agire in modo definitivo con il grande rispetto che meritano i cittadini che chiedono risposte ormai da troppo tempo.

Colleghi, il terremoto è quell'evento che, quando arriva, sa stravolgerti la vita come nessun altro fenomeno. Ritrovarsi senza casa, senza il proprio negozio e senza la scuola dei propri figli crea un senso di impotenza e di dolore senza eguali. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Tante e troppe zone colpite da questo dramma negli ultimi anni si sono dovute misurare con la frustrazione di una politica che, complice anche la cronica assenza di risorse, ha sempre fatto fatica a fare proposte organiche e, talvolta, ha disatteso gli impegni presi con un tasso eccessivo di imprudenza.

Oggi tentiamo di muovere un passo necessario per accompagnare la tenacia e il temperamento di quelle comunità e di quei cittadini che da anni si sono trovati a vivere in una quotidianità letteralmente violata dalla natura. Un nutrito pacchetto di misure si pone l'obiettivo di alleggerire le microeconomie delle zone colpite e insieme di procedere con i primi *step* necessari per avviare, stavolta per davvero, la ricostruzione. Vedere i Comuni sventrati dal terremoto disseminati di cantieri è il modo migliore per lanciare un segnale di speranza atteso ormai da anni, soprattutto nelle aree devastate del Centro Italia.

Nel frattempo, si è resa necessaria la proroga dello stato di emergenza, per poi procedere con lo snellimento delle procedure per la ricostruzione pubblica e privata.

Sulla ricostruzione dei danni di lieve entità abbiamo prorogato il termine per presentare i documenti al 30 giugno 2020. Per dare maggiore efficienza a questi processi sono stati stanziati 2 milioni di euro per assumere personale amministrativo e contabile nei Comuni per lo svolgimento delle pratiche della ricostruzione. Si potrà procedere con l'autocertificazione del progetto di ricostruzione da danni lievi per sveltire le pratiche senza l'obbligo di attestare la conformità urbanistica da parte del tecnico. In più, avremo una maggiorazione del contributo per edifici con muri a sacco e lo sblocco dell'ordinanza n. 80 del 2019 per le varianti in corso d'opera al 30 per cento per la ricostruzione leggera. È, infine, prevista la proroga dei mutui degli enti locali fino al 2021.

Abbiamo integrato anche le disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, al fine di prevedere l'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie e velocizzare le procedure per la medesima gestione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

C'è poi molto relativamente alla ricostruzione pubblica, partendo ovviamente dalle scuole che avranno la priorità nei vari *iter* burocratici. Abbiamo esteso per il biennio 2020-2021 e 2021-2022 le misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici nelle zone colpite dal sisma. Si tratta della possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe, nonché di attivare ulteriori posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi.

Il decreto, però, include anche altro ancora: c'è uno sconto del 60 per cento sulla cosiddetta busta paga pesante, vale a dire quegli oneri fiscali e previdenziali sospesi nel biennio 2016-2017.

Per i terremotati del Centro Italia la serie di provvedimenti adottati è nutritissima: è prorogata fino al 1° gennaio 2021 la sospensione del pagamento delle bollette di acqua, luce e gas per gli immobili

danneggiati e inagibili, siano essi case di abitazioni, studi professionali o anche aziende. Abbiamo esteso anche ai territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria la misura «Resto al Sud», eliminando il limite di età per i Comuni maggiormente colpiti. Abbiamo eliminato l'IMU sugli immobili inagibili, che vengono anche esclusi dal computo per l'ISEE. Sono stati poi stanziati contributi a fondo perduto e mutui a tasso zero in favore delle imprese agricole.

Con questo decreto-legge viene poi esteso il fondo di garanzia alle piccole e medie imprese da tre a sei anni, comprese le imprese dell'agroalimentare, per importi garantiti fino a 2,5 milioni di euro. Abbiamo provveduto al blocco degli aumenti dei pedaggi autostradali della Roma-Teramo e della Roma-Pescara fino al 2021, misura fondamentale per evitare ulteriori disagi a quei territori. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Il provvedimento prevede le anticipazioni del 50 per cento dei compensi dei professionisti che si occupano della ricostruzione e la costituzione di un fondo di rotazione.

Inoltre abbiamo predisposto una tassazione IRPEF agevolata al 7 per cento per i titolari di pensione erogata da soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza nei Comuni del cratere con meno di 3.000 abitanti e la delega alle Regioni per redigere un programma di incentivazioni per chi trasferisce in quei Comuni la propria residenza.

Infine, andiamo a dare una boccata d'ossigeno ai bilanci comunali, prorogando la sospensione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per tutto l'anno 2020 e 2021.

Per il terremoto che ha colpito i Comuni di Casamicciola Terme, Forio d'Ischia e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017, abbiamo previsto che tra le funzioni del commissario straordinario per la ricostruzione rientrino anche quelle di provvedere alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione. Abbiamo predisposto semplificazioni e, soprattutto, nuove risorse per la ricostruzione post-sisma dell'Aquila del 2009 e dell'Emilia-Romagna del 2012. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Colleghi, con questo decreto-legge abbiamo voluto badare al sodo, consapevoli che non è facile far tornare alla normalità Comuni che hanno subito uno *choc* economico e sociale di queste proporzioni. Per affrontare i casi di fenomeni sismici una legge quadro consentirebbe di evitare che ogni volta si ripeta la logica stantia di situazioni emergenziali che si fanno passare per nuove, quando ormai di nuovo non hanno più nulla. Non si può far finta di non vedere che il nostro è uno dei Paesi a maggior rischio sismico del mondo, con una vulnerabilità amplificata dalla fragilità del nostro patrimonio edilizio e dalla grande densità abitativa.

Visto il clima collaborativo che ha accompagnato questo decreto-legge, non sarebbe poi un sogno irrealizzabile. Intanto, però, mettiamo a norma tante piccole e grandi cose importanti per tutte quelle migliaia di cittadini che si troveranno a passare un altro Natale con grande sofferenza ed è soprattutto a loro che annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1631, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Magorno, Arrigoni, Urso, Schifani, Ortis e Ferro.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Dal Mas).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Dal Mas.
MONTEVECCHI, *segretario, fa l'appello.*
Rispondono sì *i senatori:*
Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Alfieri, Anastasi, Angrisani, Astorre, Auddino
Bellanova, Bini, Biti, Boldrini, Bonifazi, Bottici, Botto, Bressa, Buccarella
Campagna, Cario, Casini, Castaldi, Castellone, Castiello, Cattaneo, Cioffi, Cirinnà, Collina, Coltorti, Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Cucca
D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, De Bonis, De Falco, De Lucia, De Petris, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Marzio, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Drago, Durnwalder
Endrizzi, Errani, Evangelista
Faraone, Fattori, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Floridia
Gallicchio, Garavini, Garruti, Gaudiano, Giacobbe, Giannuzzi, Giarrusso, Ginetti, Girotto, Granato, Grasso, Grimani, Guidolin
Iori
Laforgia, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo
Magorno, Maiorino, Malpezzi, Manca, Mantero, Mantovani, Marcucci, Margiotta, Marilotti, Marinello, Marino, Matrisciano, Mautone, Messina Assuntela, Mininno, Mirabelli, Misiani, Mollame, Montevecchi, Monti, Moronese, Morra
Nannicini, Naturale, Nencini, Nocerino, Nugnes
Ortis
Pacifico, Paragone, Parente, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pinotti, Pirro, Pittella, Presutto, Puglia
Quarto
Rampi, Riccardi, Rojc, Romagnoli, Romano, Rossomando, Russo
Santangelo, Santillo, Sbrollini, Sileri, Stefano, Steger, Sudano
Taricco, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco
Unterberger
Valente, Vanin, Vattuone, Verducci, Vono
Zanda.
Rispondono no *i senatori:*
Aimi, Alderisi, Arrigoni, Augussori
Bagnai, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Bergesio, Bernini, Berutti, Binetti, Bonino, Bossi Simone, Briziarelli, Bruzzone
Calandrini, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Campari, Candiani, Candura, Cangini, Cantù, Carbone, Casolati, Causin, Centinaio, Cesaro, Ciriani, Corti, Craxi
Dal Mas, Damiani, De Bertoldi, De Poli, De Siano, De Vecchis
Faggi, Fantetti, Fazzolari, Fazzone, Ferrero, Ferro, Floris, Fregolent, Fusco
Gallone, Garnero Santanchè, Gasparri, Giammanco, Giro
Iannone, Iwobi
La Pietra, Lonardo, Lunesu
Maffoni, Mangialavori, Marin, Martelli, Marti, Masini, Messina Alfredo, Minuto, Modena, Moles, Montani
Nastri, Nisini
Ostellari
Pagano, Papatheu, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele, Pepe, Pergreffi, Perosino, Pianasso, Pichetto Fratin, Pillon, Pirovano, Pisani Pietro, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli
Quagliariello
Rauti, Richetti, Ripamonti, Rivolta, Rizzotti, Romani, Romeo, Rufa, Ruspandini
Saccone, Salvini, Saponara, Saviane, Sbrana, Schifani, Serafini, Siclari, Siri, Stabile, Stefani

Testor, Tiraboschi, Toffanin, Tosato, Totaro
Urso
Vallardi, Vescovi, Vitali
Zuliani.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1631, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	280
Senatori votanti	279
Maggioranza	140
Favorevoli	160
Contrari	119

Il Senato approva. *(Applausi)*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 123.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 13,54, è ripresa alle ore 15,36).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2019 e conseguente discussione (ore 15,36)

Approvazione della proposta di risoluzione n. 2. Reiezione delle proposte di risoluzione nn. 3 e 4. Ritiro della proposta di risoluzione n. 1

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2019 e conseguente discussione».

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, professor Conte.

CONTE, *presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente del Senato, gentili senatrici e gentili senatori, il Consiglio europeo che si svolgerà domani e dopodomani a Bruxelles è il primo dopo il completamento delle nomine dei vertici delle istituzioni europee. Sono infatti in carica, dal primo dicembre scorso, il neo presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il Collegio dei commissari e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Il 3 luglio - ricordo - è stato eletto il Presidente del Parlamento europeo, l'italiano David Sassoli, mentre il 1° novembre è entrata in carica il presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde. Le istituzioni europee possono, dunque, iniziare a onorare l'impegno di realizzare buone politiche per i cittadini europei ed a fornire loro soluzioni, risposte e opportunità.

Il rilancio della crescita e dell'occupazione, soprattutto giovanile, la lotta al cambiamento climatico, il sostegno alla *green economy* rappresentano degli obiettivi prioritari e necessitano di segnali forti e chiari da parte dell'Europa. Sono lieto che la centralità di tali obiettivi sia stata riaffermata dal presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione del voto del Parlamento europeo a favore della nuova Commissione, il 27 novembre scorso.

Nel percorso europeo volto a realizzare i citati obiettivi, il ruolo del Consiglio europeo rimane centrale in quanto espressione dei Governi nazionali. La maggiore complessità politica emersa alle elezioni europee suggerisce, in ogni caso, una ancor maggiore coesione fra Capi di Stato e di Governo che compongono il Consiglio europeo. Quest'ultimo deve, infatti, fornire un indirizzo politico chiaro e al contempo pragmatico riguardo alle sfide che il continente ha di fronte e deve assicurare, inoltre, più efficacia ed intensità nell'impulso e nel sostegno alla Commissione europea e nel dialogo con il Parlamento europeo, anche nella prospettiva di rafforzamento del potere di iniziativa legislativa che

spetta a quest'ultimo.

Il Governo italiano intende promuovere, in seno al Consiglio europeo, questo tipo di approccio nei confronti delle altre istituzioni europee e, come detto poc'anzi, una maggiore coesione tra i *leader* europei. Non è questo, nella famiglia europea, il tempo per dividersi o per lasciarsi dividere. Le tensioni internazionali, sia politiche che economiche, impongono di proteggere l'economia europea e la sua dimensione sociale che rende unico al mondo il nostro continente. Affinché non appaia contraddittorio l'elemento della «protezione», intendo subito chiarire che, considerando la struttura economica e sociale dell'Unione, proteggersi qui non significa rinchiudersi, in quanto su scala globale riteniamo che il multilateralismo sia lo strumento migliore per tutelare gli interessi degli Stati membri, a partire dal nostro Stato.

La prospettiva del miglior futuro dell'Europa è prevista, d'altronde, nella discussione e in parte delle conclusioni del Consiglio europeo, in relazione al percorso per una Conferenza sul futuro dell'Europa, che, com'è noto, Germania e Francia auspicano possa essere sviluppato dagli Stati membri e dalle istituzioni europee dal 2020 sino alla Presidenza francese dell'Unione, che coinciderà con il primo semestre del 2022. In merito a questa iniziativa, il contributo franco-tedesco, a differenza di quanto enfaticamente apparso su alcuni giornali, si è limitato sin qui ad una proposta di carattere procedurale, con un definito cronoprogramma. Riguardo a tale esercizio, non solo intendo esprimere il sostegno all'obiettivo di trasmettere segnali concreti di riavvicinamento delle istituzioni europee ai propri cittadini, ma preannuncio che l'Italia - il Governo, confido con il sostegno del Parlamento - non farà mancare le proprie proposte.

All'interno di questo perimetro saranno da valorizzare passaggi come quelli delle consultazioni dei cittadini o della riflessione sulle liste transnazionali europee. Rivendicherò, tuttavia, un metodo inclusivo nei confronti degli Stati membri e delle istituzioni europee, a partire dai Parlamenti, per la realizzazione di un percorso che non deve avere un carattere elitario, ma, al contrario, deve essere pienamente partecipato e per questo capace di favorire politiche realmente rispondenti ai bisogni dei cittadini.

Sono proprio i bisogni dei cittadini che dovranno essere al centro della discussione che il Consiglio europeo sarà chiamato ad affrontare innanzitutto con riguardo al cambiamento climatico. Questo è un tema che certamente tocca da vicino il futuro dell'Europa. In questo Consiglio europeo si entrerà nel vivo dell'ambizione dell'Unione europea sulla questione, dopo la difficile discussione avvenuta nell'ambito del Consiglio europeo dello scorso giugno, che ha registrato posizioni anche distanti e scettiche da parte di alcuni Stati membri.

Consideriamo opportuno il riferimento, nelle conclusioni del Consiglio europeo, all'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050. Reputiamo di fondamentale importanza i chiari riferimenti, nelle conclusioni, sia all'impulso che la transizione verso la neutralità climatica può e deve dare alla crescita economica e all'occupazione sia agli investimenti che l'Europa deve saper attivare per tempo a sostegno di una trasformazione di tale portata. Questa transizione energetica non può prescindere da un adeguato cronoprogramma, tale da evitare ricadute negative sul sistema produttivo o, ancor più, sui livelli occupazionali.

È in questa prospettiva che si inseriscono l'impegno recentemente assunto dalla Banca europea degli investimenti per sostenere investimenti verdi per un valore di 1.000 miliardi di euro e l'impegno della Commissione europea a lanciare un *green deal* europeo, delineato in una comunicazione che è stata resa pubblica qualche ora fa, in tarda mattinata.

A tali impegni l'Italia guarda con apprezzamento, con la consapevolezza di essere ben posizionata in questo ambizioso percorso europeo, grazie a varie misure nazionali che sono state varate in materia di cambiamento climatico. Intendiamo, dunque, accompagnare e sostenere questo sforzo europeo di adeguamento all'obiettivo ineludibile, anche per il futuro del continente, della neutralità climatica entro il 2050. Come già accennato, vigileremo con cura affinché in questa transizione, anche industriale, le istituzioni europee sostengano adeguatamente la dimensione sociale connessa all'economia verde, le esigenze delle piccole e medie imprese e il *level playing field* europeo. In questa prospettiva è essenziale lo sforzo economico europeo a sostegno di questo processo di trasformazione ed è in

particolare essenziale che esso non vada a discapito delle tradizionali politiche di coesione.

Un altro tema del Consiglio europeo che riguarda l'Europa dei prossimi anni è quello del quadro finanziario pluriennale. A ottobre è stato dato mandato alla Presidenza finlandese di presentare uno schema negoziale che tenesse conto delle differenti sensibilità sin qui emerse rispetto ai vari snodi di questo negoziato, vale a dire: il livello complessivo del bilancio, la ripartizione delle risorse tra le diverse politiche, la condizionalità per l'accesso e per l'utilizzo dei fondi, le fonti di finanziamento, incluse le proposte di nuove risorse proprie.

La scatola negoziale sul quadro finanziario pluriennale è stata presentata dalla Presidenza finlandese solo lo scorso 2 dicembre. Essa contiene alcune ipotesi di allocazione dei fondi, peraltro non esaustive, che il Governo italiano reputa insoddisfacenti. Si tratta di una proposta al ribasso, poiché comporta riduzioni di spesa rilevanti, ma soprattutto risulta complessivamente sbilanciata. Sono infatti prospettati tagli significativi sulle politiche destinate alla competitività, all'innovazione, alla gestione dell'immigrazione, alla sicurezza e alla difesa. Questi tagli, se perseguiti, indebolirebbero in misura ingiustificata gli sforzi di modernizzazione, che riteniamo essenziale introdurre nel bilancio europeo 2021-2027 per affrontare sfide che, peraltro, sono coerenti con l'agenda strategica dell'Unione. La discussione sul quadro finanziario pluriennale al Consiglio europeo di domani sarà comunque prevalentemente procedurale, in ragione del fatto che, al pari dell'Italia, vi sono anche altri Stati membri, che reputano inadeguata la proposta della Presidenza finlandese. È dunque da attendersi che il Consiglio europeo si limiti ad auspicare ulteriori progressi negoziali su questo fronte. Per parte mia, continuerò ad affermare in sede europea la posizione italiana, alla cui definizione il Governo lavora con un coordinamento rafforzato, sotto la guida del Ministero per gli affari europei, in stretto raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, che prevede un puntuale momento collegiale in seno al Comitato interministeriale per gli affari europei. Ricordo che il 15 novembre ho presieduto io stesso la riunione dedicata al quadro finanziario pluriennale. Il Governo intende continuare a rivendicare un approccio più equilibrato, chiedendo una profonda revisione della proposta finlandese, che converga verso l'architettura proposta dalla Commissione europea sin dal 2018. Tale rivendicazione verrà da noi declinata lungo tutto l'arco del negoziato. La Commissione europea - lo ricordo - aveva ipotizzato un tetto alla spesa pari all'1,11 per cento del reddito nazionale lordo dei 27 Paesi membri, per un totale di 1.135 miliardi di euro, in sette anni: un volume pressoché analogo a quello in vigore. È una proposta, questa, che, nonostante la Brexit, avrebbe comunque consentito un miglioramento del saldo complessivo per il nostro Paese rispetto all'attuale bilancio europeo, che si concluderà il prossimo anno. La proposta della Presidenza finlandese, che riduce dell'1,07 per cento il tetto di spesa complessiva (si parla di un volume complessivo che scende a 1.087 miliardi di euro) appare del tutto insufficiente e anche distante dalle indicazioni ricevute dal Parlamento europeo per un bilancio ancora più ambizioso. Il Parlamento - lo ricordo - ha proposto la soglia dell'1,3 per cento.

Collegato al volume complessivo di spesa si pone poi il tema delle fonti di finanziamento del bilancio comune europeo. L'Italia, su questo fronte, ha sempre sostenuto l'esigenza di modernizzare anche il modo in cui l'Unione europea finanzia il proprio bilancio, poiché, in assenza di nuove risorse proprie, non vi sarà la possibilità di allentare la dipendenza del bilancio europeo dai contributi degli Stati membri, né di consentire sufficiente autonomia per lo sviluppo di politiche comuni dell'Unione.

Su questo tema, tuttavia, la convergenza degli Stati membri si indirizza soltanto verso l'introduzione della «risorsa plastica» (uso volutamente le virgolette), cioè quella risorsa derivante dalla quantità di rifiuti di imballaggio in plastica non riciclati in ciascuno Stato membro, pari a 0,8 centesimi di euro per chilogrammo. Da parte italiana è stata espressa in passato - ma verrà ribadita - la contrarietà a questo approccio limitato e minimalista, che non contempla altre proposte inizialmente formulate dalla Commissione, come, ad esempio, la risorsa derivante dal sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea, il cosiddetto *Emissions trading system*, o la definizione della *Common consolidated corporate tax base*, chiave per future risorse proprie e per l'armonizzazione dei sistemi di tassazione delle multinazionali fra i vari Stati membri dell'Unione europea.

Con riferimento invece alle singole politiche, il Governo intende opporsi ai tagli sproporzionati che

colpirebbero settori strategici, quali lo spazio, il digitale, la difesa e la sicurezza. Si tratterebbe di una sottrazione di risorse alle nuove priorità dell'Unione europea, che devono invece necessariamente rimanere ambiziose. Anche sulle politiche tradizionali (parlo della coesione e della politica agricola comune, dove iniziano a emergere pur limitati progressi) l'Italia è risoluta a tracciare e mantenere alcune linee rosse. Nella politica di coesione è inaccettabile l'ulteriore contrazione subita dall'indice di prosperità relativa, che nel nostro Paese si tradurrebbe in una penalizzazione delle Regioni più in difficoltà. Quanto alla politica agricola comune, la nostra preoccupazione principale resta la convergenza esterna dei pagamenti diretti, sulla quale continueremo a chiedere garanzie di una sua definitiva e possibilmente immediata abolizione. Perseguiremo l'obiettivo dell'abolizione insieme ai numerosi *partner* che condividono con noi le medesime preoccupazioni, in particolare sul fatto che questo meccanismo non risponda più allo scopo di promuovere lo sviluppo razionale della produzione agricola europea, al suo progresso tecnico e all'obiettivo, ormai prioritario, di contribuire alla transizione ecologica. Sono - se volete - meno incisive, ma non meno opinabili le riduzioni prospettate per il nuovo strumento di cooperazione internazionale, il nuovo NDICI (*Neighbourhood, development and international cooperation intrument*). È indispensabile tenere a mente che una proiezione esterna forte resta fondamentale per l'Unione europea, che intende esercitare un ruolo credibile nei confronti del resto del mondo e rispondere efficacemente alla sfida del governo multilivello del fenomeno migratorio.

Va anche detto, a tale riguardo, che il volume complessivo degli aiuti allo sviluppo dovrebbe poter beneficiare - ma qui il cammino da compiere si prospetta ancora lungo - di un maggiore coordinamento delle risorse assicurate dai singoli Stati membri. Per dirla in poche parole, l'Unione europea, nel suo complesso, è il maggior donatore su scala mondiale, senza che questa sua lusinghiera posizione venga confermata in termini di influenza geopolitica. E penso, in particolare, al continente africano, ma non solo.

Ricordo infine che sono in discussione anche forme di condizionalità già esistenti nel bilancio che si chiuderà nel 2020, come la condizionalità macroeconomica, nonché nuove condizionalità legate al rispetto dello Stato di diritto, alle migrazioni, al rispetto dell'ambiente. L'Italia è impegnata ad evitare che la traduzione di questi princìpi e regole comuni condivise comporti l'irrigidimento delle regole di bilancio europeo, ma piuttosto farà sì che tali princìpi e regole servano come orientamento verso il raggiungimento di *standard* comuni, in linea con i valori che l'Unione europea esprime sin dalle sue origini.

È previsto che le conclusioni di questo vertice contengano un invito alla Commissione e all'Alto rappresentante a fornire elementi per una discussione strategica, al Consiglio europeo di giugno, sui rapporti tra Unione europea e Africa e sul prossimo vertice fra Unione europea e Unione africana. L'Italia sostiene questo approccio, anche per le ragioni che ho già riassunto poco fa. Continuiamo a sottolineare, sia in Europa che con le controparti africane, che l'Unione europea deve dare ampio respiro strategico a un partenariato fra eguali, unica visione possibile dal punto di vista dell'Italia e di questo Governo per una politica di successo.

Altrettanto opportuno è il riferimento, nelle conclusioni del Consiglio europeo, alla preoccupazione per la paralisi in cui si trova il meccanismo di risoluzione delle controversie commerciali dell'Organizzazione mondiale del commercio e al sostegno alla Commissione europea nel suo sforzo di individuare con Paesi terzi rimedi transitori in attesa che si giunga a una soluzione permanente.

La posta in gioco - e ne traggo conferma anche all'esito dei colloqui che ho avuto la settimana scorsa a Londra, in occasione del *summit* della NATO, ma sono conferme che mi derivano anche dagli ultimi simposi internazionali come il G7 e il G20 - non è solo quella, sicuramente rilevante, del funzionamento di un organo globale di gestione delle dispute commerciali. La posta in gioco è molto più alta: si tratta della fiducia tra Stati, tra continenti, grazie alla quale dal secondo dopoguerra è stato possibile costruire un'architettura internazionale coerente con i valori comuni della libertà e della democrazia.

Incrinare le fondamenta di questo ordine multilaterale basato su regole condivise - parliamo sempre dell'Organizzazione mondiale del commercio - rischia di produrre danni di ampia portata non solo sul

piano economico, ma anche su quello politico. È dunque essenziale preservare l'unità, la coesione europea e il sostegno alla Commissione europea, in particolare con l'obiettivo di ripristinare un'agenda commerciale positiva con gli Stati Uniti all'altezza del valore strategico dei rapporti transatlantici.

Il Consiglio europeo affronterà inoltre la discussione semestrale sullo stato dell'attuazione delle intese di Minsk. La discussione sarà introdotta dalla cancelliera Merkel e dal presidente Macron, i quali informeranno il Consiglio europeo, in particolare con riguardo all'esito del recente vertice dei Capi di Stato e di Governo del cosiddetto Formato Normandia. Tale vertice si è svolto lunedì 9 dicembre.

La ripresa del confronto negoziale fra le parti è essenziale per l'Italia; ad un esito positivo di tale confronto, nella prospettiva della piena attuazione delle intese di Minsk, intendiamo comunque continuare a lavorare con i *partner* europei. Colgo l'occasione per riaffermare che l'Italia intende perseguire un approccio convinto, secondo cui le sanzioni non sono un fine in sé, bensì uno strumento finalizzato ad avviare a soluzione la crisi ucraina.

Nella discussione, se non nelle conclusioni del Consiglio europeo, potrebbe infine emergere, su richiesta di un altro Stato membro, la questione del rispetto da parte della Turchia della sovranità e dei diritti sovrani sulle zone economiche esclusive di tutti i suoi Paesi vicini. La questione, di cui si sono già occupati i Consigli europei di giugno e ottobre scorso (e ricordo anche i Consigli di marzo e giugno 2018), ora viene in rilievo non solo per quanto riguarda le interferenze di Ankara nella zona economica esclusiva di Cipro, tema su cui l'Italia continua ad appoggiare il sostegno europeo a Cipro, bensì anche a seguito della recente sottoscrizione di due *memoranda* siglati dalla Turchia con il GAN libico in materia di sicurezza e di delimitazione delle rispettive zone economiche esclusive. È importante che dal Consiglio europeo vengano al riguardo reiterati il sostegno agli Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo orientale e il richiamo al pieno rispetto del diritto internazionale; è altrettanto essenziale che i predetti segnali non si traducano in un avallo al rallentamento del processo politico per la stabilizzazione della Libia e in un rinvio *sine die* della Conferenza di Berlino, che noi appoggiamo.

I temi su cui mi sono sinora soffermato caratterizzeranno le sessioni di lavoro del Consiglio europeo a 28 di giovedì 12 dicembre.

Il giorno successivo, i Capi di Stato e di Governo dei 27 Stati membri si riuniranno nel vertice euro, il cosiddetto Eurosummit, che avrà all'ordine del giorno il tema dell'approfondimento dell'unione economica e monetaria, ovvero la riforma del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, l'unione bancaria e lo strumento di bilancio per la competitività e la convergenza, sulla base dei lavori dell'Eurogruppo che si sono da poco conclusi, lo scorso 4 dicembre.

Ribadisco in questa sede quanto da me già evidenziato nell'informativa resa al Parlamento lunedì 2 dicembre, circa la coerenza e la trasparenza informativa che hanno caratterizzato sempre l'interlocuzione tra Governo e Parlamento su un tema così complesso e così sensibile. Inoltre, il ministro Gualtieri e io personalmente abbiamo spiegato e dimostrato che la revisione del Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità non apporta modifiche sostanziali al Trattato già esistente e in particolare non introduce - ed è nostra ferma intenzione che questo non accada - alcun automatismo nella ristrutturazione del debito di uno Stato, ma lascia alla Commissione europea il fondamentale ruolo di valutarne la sostenibilità e di assicurare la coerenza complessiva delle analisi macroeconomiche effettuate sui Paesi membri. Come ho già sottolineato nel corso della mia recentissima informativa del 2 dicembre, qui in questa sede, il MES non è indirizzato contro un particolare Paese o costruito a vantaggio di alcuni Paesi e a scapito di altri. (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). È un'assicurazione contro il pericolo di contagio di panico finanziario a vantaggio di tutti. In particolare, l'Italia non ha nulla da temere, anche perché il suo debito è pienamente sostenibile, come dimostrano le valutazioni delle principali istituzioni internazionali, inclusa la Commissione europea, e come confermano i mercati.

Bisogna quindi stare attenti a insinuare dubbi e paure nei cittadini italiani, tanto più che quantomeno alcune delle posizioni che si sono delineate nel corso del dibattito pubblico hanno disvelato il malcelato auspicio di portare il nostro Paese fuori dall'eurozona o addirittura dall'Unione europea. Ma, se questo è l'obiettivo, allora converrebbe chiarirlo in modo esplicito, affinché il dibattito pubblico sia

trasparente e i cittadini italiani possano essere informati di tutte le implicazioni che tali posizioni traggono con sé. Vero è che un dibattito portato avanti in modo molto confuso rischia di indurre il sospetto nei mercati e nelle istituzioni internazionali che siamo noi stessi a dubitare dell'impegno assunto di mantenere il debito su un sentiero di piena sostenibilità, e questo sì che sarebbe un modo per danneggiare il risparmio degli italiani.

La revisione del MES è solo una parte di una nuova architettura europea che si verrà designando nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Alcuni elementi di questa nuova architettura devono essere considerati assieme alla revisione del Trattato del MES.

In considerazione dell'importanza e della complessità del processo di approfondimento dell'unione economica e monetaria europea, ho reputato e reputo indispensabile continuare a informare puntualmente il Parlamento, personalmente, ma anche tramite i Ministri competenti, in tutte le occasioni in cui l'Italia sarà chiamata a esprimere nelle sedi europee la propria posizione nei vari passaggi del negoziato sul futuro dell'unione economica e monetaria e sulla conclusione della riforma del MES.

Il Parlamento, con la risoluzione dello scorso giugno, ha dato mandato al Governo di esprimere una strategia di insieme sul pacchetto di riforme, nella consapevolezza che l'Italia deve giocare un ruolo attivo e propositivo nella sua definizione. Su questo punto non posso che ribadire quanto già auspicato nell'informativa da me resa, sia alla Camera dei deputati che al Senato, lo scorso 2 dicembre, ovvero - ricordo testualmente - che il Parlamento, con la sua autorevolezza, in virtù della sua legittimazione democratica, contribuisca a portare in Europa la voce di un Paese forte, di un Paese coeso che si impegna a rafforzare le istituzioni europee secondo un piano che, ovviamente nel rispetto del nostro interesse nazionale, conduca a un'architettura più robusta e a una più equilibrata condivisione dei rischi.

La posizione del Governo in sede europea sarà sempre coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere. Il Governo, pertanto, continuerà a operare secondo una logica di pacchetto, assicurando l'equilibrio complessivo dei diversi elementi al centro del processo di riforma dell'unione economica e monetaria e valutando con la massima attenzione i punti critici.

Riteniamo negativi, in particolare, interventi di carattere restrittivo sulla detenzione di titoli sovrani da parte di istituti finanziari e di banche e, comunque, la ponderazione dei rischi dei titoli di Stato attraverso la revisione del loro trattamento prudenziale, come pure riteniamo negative le disposizioni che prevedano una contribuzione degli istituti finanziari all'EDIS in base al rischio di portafoglio dei titoli di Stato.

Nei prossimi passaggi del negoziato sull'unione bancaria, ci faremo promotori nell'introduzione dello schema di assicurazione comune sui depositi (cosiddetto EDIS), di un titolo obbligazionario europeo sicuro. Se ricordate, già nell'informativa del 2 dicembre ho parlato di un *safe asset*, semmai nella forma di *eurobond*. Ci impegneremo anche per una maggiore ponderazione di rischio delle attività di livello 2 e 3, che sono strumenti maggiormente illiquidi, legata al loro grado di concentrazione sul totale degli attivi del singolo istituto di credito.

Nel caso di eventuale richiesta di attivazione del Meccanismo europeo di stabilità, il Parlamento dovrà essere pienamente coinvolto con una procedura chiara di coordinamento e di approvazione.

Venerdì 13 dicembre è prevista anche una sessione del Consiglio europeo a 27, all'indomani delle elezioni generali nel Regno Unito, che speriamo contribuiscano a una Brexit ordinata che - vi ricordo - è fissata per il 31 gennaio 2020.

Il Governo - statene certi - continua a lavorare per tutelare i diritti dei cittadini e preservare gli scambi commerciali per le nostre imprese. Anche dopo la Brexit il Regno Unito rimarrà senza dubbio un *partner* importante per l'Unione europea, in particolare per l'Italia. Una volta ratificato l'accordo di recesso, saremo pronti a contribuire attivamente per definire un nuovo partenariato fra Unione europea e Regno Unito. Questo negoziato sulle relazioni future sarà difficile - non ce lo nascondiamo - soprattutto a causa del limitato tempo a disposizione. Sarà inoltre necessario mantenere una forte unità tra i 27 Stati membri e le istituzioni, ma questa unità l'abbiamo sin qui esibita e conservata sin dall'avvio del negoziato nel 2017.

L'Italia sostiene l'impiego dei metodi di lavoro e collaborazione fra Commissione e Stati membri che si sono sin qui dimostrati vincenti durante la fase negoziale del processo Brexit. E, se mi permettete, sottolineo che la permanenza di Michel Barnier alla guida della nuova *task force* per le relazioni con il Regno Unito costituisce un importante fattore di continuità. In ogni caso, i benefici che il Regno Unito potrà trarre dalle future relazioni saranno proporzionati - su questo ci impegneremo a fondo - a quelli che saranno gli impegni che Londra sarà pronta ad assumersi. Un partenariato ambizioso, ad esempio, non può prescindere da una mobilità adeguata agli scambi tra i nostri cittadini. Grazie per l'attenzione. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD, IV-PSI e Misto-LeU)*.

PRESIDENTE. Avverto che le proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione del dibattito.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto alberghiero di Molfetta, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 16,13)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

È iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(Misto)*. Signor Presidente, vorrei cominciare da una frase che ho sentito spesso ripetere dal Presidente del Consiglio, ovvero: «Il debito italiano è pienamente sostenibile». Perché, forse qualcuno potrebbe venire qui a dire qualcos'altro? Succederebbe un macello in tempo zero, quindi frasi di questo tipo sono talmente scontate che non dovrebbero essere neppure dette.

Prima di entrare nel dettaglio del tema di cui vorrei parlare, cioè il Meccanismo europeo di stabilità e la sua revisione, vorrei far notare che non esiste un'economia europea intesa come un tutt'uno: esistono tante economie nazionali in competizione. Non lo dico io, lo dice la Commissione europea e gli stessi suoi atti, nel momento in cui affermano che gli aiuti di Stato sono sempre illegittimi perché alterano la regolare competizione tra le economie e tra le imprese. Quindi, non esiste un'economia europea, così come non esiste una dimensione sociale, dato che sempre la Commissione europea, nel momento in cui stipula un trattato di libero scambio, afferma che non è importante la creazione o la distruzione di posti di lavoro all'interno dell'eurozona, l'importante è che la massa globale di posti di lavoro incrementi. Quindi anche la seconda affermazione non è vera.

Andiamo avanti, relativamente al Trattato MES. Il problema non è la revisione del MES, perché la revisione del MES è coerente con il MES, che a sua volta è coerente con quello che potremmo chiamare il progetto del dottor Frankenstein, cioè la costruzione dell'Unione europea. Il MES è il cuore di questo mostro e potremmo dire che la revisione è un *upgrade* del cuore, cioè la versione migliorata del vecchio cuore artificiale. Cosa porta tuttavia dare la vita al mostro di Frankenstein? Porta ad avere un mostro di Frankenstein vivo.

Il vero problema pertanto è il MES in sé e per sé, che è il contrario della visione mutualistica e sociale dell'Unione europea, perché non è altro che un enorme organismo bancario che ha come scopo quello di prestare dei soldi in modalità condizionata, ha la facoltà di emettere obbligazioni di copertura, cioè di cartolarizzare il debito esattamente come una banca d'affari e, per di più, rispetto alle banche normali, ha la facoltà di venirti a dire che cosa devi fare per ottenere *tranche* successive di prestiti. Inoltre il MES, nella sua formulazione, ha anche la facoltà di prestare soldi al fondo di risoluzione unico bancario, che è quello che deve stabilire - *bail-in docet*, perché esso viene incorporato - le condizioni affinché un sistema bancario riceva soldi. Quindi, quando si afferma che il MES non serve per salvare le banche delle Nazioni dell'eurozona, si mente: il MES serve anche a quello.

Detto questo, all'interno del MES - non della sua revisione, perché essa potrebbe essere costituita da quelle quattro ciliegine candite sopra la torta, dove il MES è la torta, quindi non preoccupiamoci delle ciliegine, ma della torta in sé e per sé - sono contenute le clausole di azione collettiva. Ho sentito dire, con vanto, che le clausole di azione collettiva (CAC) sono state bloccate a maggioranza singola. Ciò vuol dire che una minoranza può opporsi alla ristrutturazione di un debito sovrano. Già il fatto che si

parli di ristrutturazione di un debito sovrano dovrebbe fare alzare non un'antenna, ma tutte quante le antenne e anche le zampe, ma evidentemente va bene pure questo. Vi ricordo che le clausole di azione collettiva sono tutt'ora presenti e sono quelle che di fatto mettono sotto torchio, nell'eventualità di una ristrutturazione, un'intera Nazione.

Per concludere, visto che i quattro minuti a mia disposizione durano poco, vorrei far notare che nel momento in cui uno Stato accede alle risorse condizionali fornite dal MES, quest'ultimo diventa creditore privilegiato: questo ha un senso se parliamo di organismi bancari privati, ma il MES diventa un creditore privilegiato anche rispetto al piccolo risparmiatore, che magari si vede fare un *haircut* dei propri investimenti in pochi buoni del tesoro. Ebbene, questa è la dimensione sociale che è contenuta nell'Unione europea?

L'unica risposta possibile, concludendo con una battuta, al MES e a questo tipo di trattati è: cara Unione europea, noi vogliamo che tu vada alla porta e porti via i tuoi trattati e tutto il resto. Non vogliamo che l'80 per cento delle leggi italiane siano fatte dalla Commissione europea. Non lo vogliamo. Chi vuole questo, è giusto che voglia anche il Meccanismo europeo di stabilità. *(Applausi dei senatori Nugnes e De Bonis)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fenu. Ne ha facoltà.

FENU *(M5S)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi, il Meccanismo europeo di stabilità, detto anche Fondo salva Stati, è un'organizzazione internazionale che nel corso del tempo ha assunto la veste di un'organizzazione intergovernativa con il compito di aiutare gli Stati che hanno adottato la moneta unica qualora questi si trovino in difficoltà finanziarie. In altre parole, la funzione del MES è quella di prestare assistenza agli Stati membri in difficoltà, mettendo a loro disposizione risorse finanziarie vincolate ad alcune rigide condizionalità.

La revisione del Trattato istitutivo del MES è quindi frutto anch'essa di un accordo intergovernativo, visto che non è stata condivisa la proposta di regolamento che aveva provato a integrarlo nell'ordinamento dell'Unione europea. La revisione del meccanismo è e deve essere valutata in stretta connessione con il completamento dell'unione bancaria mediante lo schema europeo di garanzia sui depositi e con la realizzazione del bilancio per la convergenza e la competitività da utilizzare per promuovere la crescita dei Paesi membri. La connessione tra tutti questi elementi deriva da quella logica del pacchetto complessivo richiamato nella risoluzione approvata dal Senato in data 19 giugno 2019, in vista del vertice del 21 giugno, con cui si impegnava il Governo ad opporsi ad assetti normativi che costringessero alcuni Paesi verso percorsi di ristrutturazione predefiniti e automatici dei debiti sovrani. Si tratta di impegni che il Governo e lei, signor Presidente del Consiglio, avete rispettato, come ci ha esaustivamente comunicato in Aula il 2 dicembre scorso.

Una delle novità della revisione rispetto al Trattato vigente è rappresentato dal dispositivo comune di sostegno, il cosiddetto *backstop*, al fondo di risoluzione unica che, a sua volta, è uno degli elementi dell'unione bancaria. Esso consente di raddoppiare il volume di risorse a disposizione, anche se ancora non costituisce un superamento delle regole in materia di risoluzione delle crisi degli enti creditizi. Esistono senz'altro alcuni aspetti critici da approfondire come l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2022 per i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione con scadenza superiore a un anno, delle clausole di azione collettiva con approvazione a maggioranza unica, le cosiddette *singlelimb* CACS. Per queste occorre definire le regole e le procedure evitando eccessive semplificazioni delle procedure contrattuali di ristrutturazione del debito.

Per quanto riguarda invece, alcuni degli elementi del pacchetto in particolare sul completamento dell'unione bancaria e, quindi, sull'assicurazione sui depositi bancari, vanno respinte le proposte di attribuzione di un ingiustificato livello di rischio per i nostri titoli di Stato detenuti dalle banche italiane. Non avrebbe senso attribuire un livello di rischio a titoli di Stato di Paesi europei e contemporaneamente ignorare il rischio - questo sì più realistico ed elevato - portato da quei titoli e liquidi custoditi nei bilanci di qualche banca estera. Proprio per questo la firma della proposta di revisione del MES andava rinviata, come è stato fatto, con il fine di evitare che sulle altre necessarie riforme l'Europa continui ad alimentare asimmetrie e sperequazioni che dovremmo definitivamente archiviare. Sono certo del fatto che lei ha ben presente quali siano le questioni da approfondire e le

criticità del dibattito in corso. Sul MES ci sono quindi aspetti da approfondire.

In questi giorni, tuttavia, da parte di alcuni esponenti dell'opposizione si è sentito di tutto sulle conseguenze di una revisione del Trattato MES. Tale revisione, si condivida o meno l'impianto del meccanismo, non cambia di molto la sostanza del testo originario. Si parla di prelievi nottetempo sui conti correnti degli italiani; si paventa nuovamente l'uscita dall'euro; si dice che l'argomento non deve essere tabù. Sono d'accordo sul fatto che l'argomento non debba essere tabù. Del funzionamento dell'euro si può e si deve parlare, del fatto che finora ha effettivamente funzionato attraverso la svalutazione del lavoro, ha agevolato con l'eliminazione del rischio di cambio la libera circolazione dei capitali, favorendo il *dumping* fiscale e salariale, favorendo la deindustrializzazione del nostro Paese e alcune altre cause del nostro attuale declino economico. Ma non è una questione di tabù, è una questione pratica: l'uscita dall'euro non è una soluzione. La soluzione ci viene indicata da alcuni importanti economisti eurocritici che vengono citati proprio in questi giorni, come Joseph Stiglitz, secondo cui l'uscita dall'euro, per il nostro Paese, avrebbe un costo e la migliore soluzione sarebbe invece lavorare per una riforma dell'eurozona, arrivando a una condivisione dei rischi tra gli Stati membri e completando l'unione bancaria con la garanzia unica sui depositi per evitare fughe di capitali dai Paesi deboli verso quelli forti. Sono esattamente le indicazioni che noi stiamo esprimendo con la nostra risoluzione e ciò che lei ha appena detto con la sua comunicazione.

È, dunque, evidente come solo una riforma dell'Unione europea in grado di rendere le istituzioni più flessibili e più adatte a facilitare la cooperazione fra gli Stati membri possa aiutare l'Italia e l'Europa a uscire dalla difficile situazione economica in cui si è venuta a creare. È difficile; le resistenze da parte di altri Stati non mancano e, a volte, le confesso che sono anche insopportabili. Questa è, però, la strada da seguire, anche imponendo la logica del pacchetto.

Non dobbiamo certo assecondare quegli esponenti dell'opposizione che parlano del MES a volte un po' inconsapevolmente, con battute che ormai stanno venendo sempre più a noia alle persone, alternando invettive antieuropee a invettive anti-Nutella. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD).*

Non è certo questo il metodo da seguire, ma è evidente che le regole di stabilità e crescita sinora seguite hanno prodotto una fragile stabilità e poca crescita, crescita che spesso riguarda soltanto le fasce più ricche della popolazione.

Credo che stiamo indicando la strada giusta, come Parlamento italiano: è questo il percorso che lei, signor Presidente del Consiglio, ha iniziato a seguire in Europa, ma dev'essere palesato ed evidenziato che le regole economiche che ci siamo imposti negli ultimi venti o trent'anni, forse anche in buona fede da parte di alcuni, non hanno funzionato. E, sempre per citare Stiglitz, quando le regole non funzionano, è il momento di cambiarle. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Monti. Ne ha facoltà.

MONTI *(Misto)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, le sue comunicazioni, pragmatiche e coerenti, hanno il merito di ridimensionare la portata di un dibattito surreale, quello sul MES, esistente solo in Italia e per essa controproducente, tema comunque gestito sotto il profilo operativo con molta attenzione dal ministro Gualtieri, per dare spazio - lo spero - a un dibattito reale e cruciale per il futuro dell'intera Europa, in cui l'Italia ha molto da dire, quello sul quadro finanziario pluriennale.

Cari colleghi, penso che non dobbiamo esitare a criticare anche duramente l'Unione europea, ma è meglio se lo facciamo là dove essa veramente lo merita, come sul quadro finanziario pluriennale, più che su argomenti quasi di fantasia e che definisco surreali, come la questione del MES.

Lei, signor Presidente del Consiglio, è stato critico, parlando del quadro finanziario pluriennale che viene proposto, ma penso si possa essere anche più duri. Collochiamoci per un attimo nel momento in cui il quadro finanziario pluriennale che viene a scadenza è stato deciso, il 2013; allora le seguenti parole non erano neppure immaginate nel quadro europeo: immigrazioni massicce; terrorismo in Europa; Brexit; Trump (è un avversario dell'integrazione europea che siede a Washington); Xi Jinping, una potenza imperiale tecnologica il cui prestigio internazionale viene continuamente innalzato da ciò che fa il Presidente degli Stati Uniti; gli stessi Putin e Erdogan, che c'erano, ma che erano ben diversi nel loro atteggiamento verso l'Europa rispetto a oggi; in più - e per fortuna - la sensibilità per il

cambiamento climatico finalmente è molto aumentata.
Ebbene, rispetto a questo mondo cambiato per l'Europa e intorno all'Europa, cambiato il più delle volte in senso ostile, ci presentiamo con la presunzione che l'1,11 per cento del reddito nazionale lordo europeo proposto dalla Commissione europea sia eccessivo (come pensa di dire la Presidenza finlandese, che parla di 1,07 per cento, come lei ci ha ricordato, che altri invece dicono essere troppo).
Ecco, signor Presidente del Consiglio, credo che l'Italia faccia bene a spingere su una maggior adeguatezza del bilancio europeo. Peraltro non si tratta più - mi auguro di poter dire - dell'Italia spendacciona, quella a cui gli altri contestano di essere sempre a favore di importi maggiori, tanto è abituata al debito: no, salvo frange che abbiamo ancora ben presenti, il debito pubblico disturba l'Italia.
Concludo, signor Presidente del Consiglio, con una semplice riflessione: le preoccupazioni che ispirano anche i partiti cosiddetti sovranisti, relative all'immigrazione, al terrorismo, alla difesa dell'Europa e così via, possono essere tutte risolte in gran parte solo sul piano europeo, bisogna avere beni pubblici europei per contrastarle. Quindi, qui c'è uno spazio, secondo me, nel quale il Governo può cercare, con interesse di tutte le componenti delle Assemblee parlamentari, di mettere a punto proposte persuasive da parte italiana. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Testor. Ne ha facoltà.
TESTOR *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire al presidente Conte, che sono veramente dispiaciuta per come si è svolta la seduta scorsa con le sue comunicazioni in merito al MES; basita, perché ho assistito ad una presa di petto contro chi ha ravvisato l'argomento e non verso un tema importante come la firma sull'accordo del MES.
Una difensiva del proprio elaborato che, di fatto, ha esautorato le Camere da un confronto e da un dibattito che doveva successivamente scaturire in un documento unitario e di garanzia per gli italiani, per i risparmi degli italiani, per il futuro dei nostri figli, per il futuro delle nostre imprese e non per il futuro di uno o dell'altro partito.
Forse lei sta poco in mezzo alle persone e rimane troppo chiuso in questi Palazzi. La gente è stanca di futili polemiche e vuole, da chi è chiamato a governare un Paese, risposte chiare, risolutive e di garanzia. Ciò a cui, invece, abbiamo assistito è stata un'arringa, perpetrata a sua difesa e del suo elaborato. Non capisco se lei è l'avvocato del popolo o di se stesso!
Ha elaborato pagelle (e qui esce la sua vena di professore) su alcuni senatori perché avevano fatto accenno al MES. Ma mi permetta una domanda: sul MES, non le è sorto il dubbio che quelle poche righe delle comunicazioni di giugno erano troppo poche, troppo defilate, per avere un dibattito che coinvolgesse il Parlamento e che scaturisse poi in un documento condiviso? O forse pensava di riuscire a firmare il MES assumendosi tutta la responsabilità? Altro che pieni poteri!
Vede, Presidente, forse lei dimentica che i senatori rappresentano territori, realtà sociali, sensibilità diverse dovute all'appartenenza politica e al luogo di provenienza. Per quanto possono essere critici nei confronti del Governo, possono essere una fonte da cui attingere per trovare soluzioni trasversali e dare risposte a tutte le criticità. Sarebbe una responsabilità condivisa, alleggerendo anche lei da questa incombenza e rendendola forte di fronte agli altri Paesi europei.
Ogni tanto vale la pena giocare in squadra e, se proprio non si vuole percorrere questa strada, perlomeno si ha avuto modo di confrontarsi con più idee, cogliendo gli spunti più interessanti. Di fatto, il tema del MES è molto tecnico e abbraccia un meccanismo composto da una organizzazione intergovernativa. Oltre ai tecnici, vi partecipano anche i Ministri delegati dei Paesi membri. Questa minima partecipazione basta per dare un aspetto politico? Mah!
E la democrazia? Troppi poteri affidati al direttore generale, che può fare il bello e il cattivo tempo. La nostra proposta è quella del Parlamento europeo, che è l'unico ente europeo democraticamente e direttamente eletto dai popoli europei. Bisogna, cioè, creare un fondo di garanzia per tutti, ma sotto il controllo del Parlamento europeo. Va rivisto il voto a maggioranza, perché questo avvantaggia i Paesi più forti, *in primis* Germania e Francia. Inoltre, il voto dovrebbe essere all'unanimità, per evitare che vengano utilizzati i soldi di un Paese anche se quest'ultimo ha votato contro.
Il Meccanismo europeo di stabilità mette davvero a repentaglio i risparmi degli italiani. Noi di Forza Italia siamo sempre stati europeisti convinti, ma il MES, costruito in questo modo, rappresenta un serio

rischio per un Paese fortemente indebitato come l'Italia. Mi chiedo: se mai dovessimo attingere al fondo salva Stati, come pensate di ristrutturare un debito pubblico in aumento costante con crescita zero? Patrimoniale? Prelievo forzoso dai conti correnti?

Ciò che appare più evidente è che bisogna fare politiche di crescita per il nostro Paese. Dobbiamo alleggerire la burocrazia, riformare la giustizia che deve dare risposte più celeri, bisogna attrarre gli investimenti esteri e non farli fuggire, come nel caso ex Ilva, e abbassare le tasse, abbassare le tasse, abbassare le tasse! Dobbiamo fare questo, e subito, se vogliamo veramente bene al nostro Paese.

Altro tema importante che verrà trattato nel prossimo Consiglio europeo sono i cambiamenti climatici. Noi tutti dobbiamo essere consapevoli di ciò che sta succedendo al nostro pianeta e cercare di rispondere dando soluzioni che possano procedere verso l'ecosostenibilità ambientale, salvaguardando lo sviluppo industriale ed economico, aumentando gli investimenti in ricerca e innovazione, garantendo piani d'investimento per la rigenerazione delle grandi città, pianificando il recupero e il risparmio del territorio e l'efficientamento energetico, ma soprattutto valutare e mettere in atto una mobilità sostenibile.

Il quadro finanziario pluriennale 2021- 2027 deve tener conto della riduzione del bilancio dell'Unione europea dovuto alla fuoriuscita del Regno Unito di circa 13 miliardi. A tale mancanza o gli Stati membri contribuiscono con altre risorse proprie, oppure, come ipotizzato dall'Unione, impongono di esaminare e rivedere l'architettura del sistema delle risorse proprie. La Commissione propone di confermare le tre risorse proprie ma modernizzandole, cioè mantenere inalterati i dazi doganali come risorse proprie tradizionali dell'Unione, ma riducendo dal 20 al 10 per cento la percentuale che gli Stati membri trattengono come spese di riscossione; mantenere la risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo; semplificare la risorsa propria basata sull'IVA.

Poi ci sono altre tre ipotesi, vale a dire: il 20 per cento delle entrate provenienti dal sistema di scambio delle quote di emissione; un'aliquota di prelievo del 3 per cento applicata alla nuova tassa imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società; un contributo nazionale calcolato in base alla quantità di rifiuti non riciclati e di imballaggi di plastica. L'Italia sta valutando anche la situazione della *web tax* ma, considerati dazi che ci vogliono imporre, forse è il caso di pensarci.

Oltre a questo, bisogna tener conto delle nuove priorità emerse negli ultimi anni, come la gestione del fattore migratorio e le sfide per la sicurezza sia interna che esterna dell'Unione europea; fenomeni su cui sono state stanziate importanti e necessarie risorse. Certo, i tagli alla politica agricola comune sono innumerevoli e bisognerebbe considerare che, invece, si dovrebbero prevedere investimenti futuri in relazione alla PAC. Quindi, bisognerebbe investire per cercare non di sfruttare il territorio, ma una maggiore redditività di ritorno, investendo in tecnologia e dando le risposte necessarie, tenendo in considerazione anche l'aumento della popolazione mondiale. Questo potrebbe essere anche un sistema per l'*export* che potrebbe dare al nostro PIL interno le risorse che cerchiamo.

Concludo rivolgendo un invito al Presidente: non esautori il Parlamento perché, oltre ad essere la casa della democrazia, è una fucina di idee. Presidente, non si isoli in Europa. Ricordi a se stesso e agli altri *partner* che siamo un Paese fondatore, oltre che contributori diretti, e pretendiamo un ruolo da protagonisti, non di comparsa. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrazzi. Ne ha facoltà.

FERRAZZI *(PD)*. Signor Presidente, l'Organizzazione mondiale meteorologica delle Nazioni Unite ha comunicato tre settimane fa la situazione della presenza dei gas climalteranti nella nostra atmosfera. Ebbene, i dati sono inesorabili: nonostante gli impegni, formalizzati per la prima volta a Parigi da decine e decine di Stati a livello internazionale, la concentrazione di anidride carbonica è ai livelli in cui era dai tre ai cinque milioni di anni fa, quando la temperatura era, rispetto a quella di oggi, maggiore dai due ai tre gradi centigradi e i mari erano più alti dai dieci ai venti metri.

Lo stesso si può dire per la situazione del metano - ci comunicano dalle Nazioni Unite - e anche dell'ossido di azoto, con emissioni aumentate al di sopra della media annuale. Stiamo parlando, Presidente, dei dati della situazione di oggi. È del tutto evidente che, quando parliamo di emergenza climatica, non parliamo di una situazione a venire, ma stiamo semplicemente constatando l'emergenza già in essere. D'altro canto, uno degli assi fondamentali dell'accordo di programma di questo Governo

si chiama *green new deal* e certamente questo richiama - come ho già detto in alcuni interventi in quest'Aula - al *new deal* degli anni Trenta del secolo scorso, quando si riconobbe una crisi di sistema e, di conseguenza, a partire dagli Stati Uniti in poi, si costruirono e si definirono delle politiche organiche di riforma di sistema.

E dunque bisogna fare lo stesso oggi sul tema ambientale: riforme organiche e sistematiche in campo fiscale, sociale, infrastrutturale ed economico e naturalmente anche di comportamento nei consumi e di mentalità. A nessuno sfugge che la transizione ecologica necessaria non è una passeggiata in un Eden fiorito, ma sarà piuttosto una traversata complicata, quanto necessaria. E sarà possibile attraversare questo territorio solamente nel momento in cui, alla sostenibilità ambientale, avremo la capacità di accoppiare la sostenibilità economica e la sostenibilità sociale. Per fare questo, Presidente, servono statisti capaci di pensare al domani; servono risorse economiche e serve il coraggio delle riforme di sistema.

Gli obiettivi dell'Unione europea sono chiari, sono stati comunicati anche stamani dal Presidente della Commissione europea e verranno naturalmente discussi all'interno del dibattito del Consiglio europeo delle prossime giornate.

In estrema sintesi, vi accenno gli elementi centrali sui quali concentrarsi: se l'obiettivo è quello della neutralità carbonica del 2050 - come il presidente Conte ha giustamente sottolineato - è del tutto evidente che non possiamo esimerci dall'imporre la riduzione del 50 per cento nel 2030. Sono dunque necessarie una prima legge europea sul clima, un patto climatico con i cittadini e una nuova strategia industriale europea: sto semplicemente citando gli obiettivi che la Commissione europea si è data, cadenzati con date molto precise e conferendo ad ognuno dei commissari gli obiettivi per il loro raggiungimento. Tra gli obiettivi vi sono anche un nuovo piano per l'economia circolare; un programma efficace per l'efficientamento energetico; un'azione strutturale per la riforestazione; una riforma organica delle politiche agricole; una politica per la *smart mobility*; una definizione di *standard* su zero emissioni nel trasporto, anche privato, spostando il 75 per cento del traffico da gomma e aereo sul ferro.

Sono poi necessari ulteriori cantieri, politicamente complicati, ma assolutamente sfidanti: bisogna aprire il cantiere sulla riforma verde delle politiche degli aiuti di Stato. Occorre un provvedimento *farm to fork* per l'abbattimento dello spreco alimentare. Occorre scorporare dal *deficit* gli investimenti verdi: sappiamo che in questo c'è un dibattimento anche molto acceso a livello europeo, ma è necessaria una *golden rule* ed è necessario che il lavoro che sta predisponendo il commissario Gentiloni Silveri e che aprirà a gennaio venga seguito con grande determinazione.

È importante continuare nella discussione e nell'applicazione della *carbon tax*, cioè di quella tassa volta far pagare i prodotti inquinanti provenienti da Paesi terzi. Da ultimo, è assolutamente centrale vincolare i futuri accordi commerciali al rispetto dell'Accordo di Parigi. Naturalmente all'interno di questo - come già ho detto prima - serve una sostenibilità sociale e quindi i 100 miliardi che la Commissione europea ha definito e metterà negli anni 2021-2027 per mitigare e accompagnare la transizione sociale sono una sfida da cogliere fino in fondo.

Presidente, naturalmente parlavo di Accordo di Parigi: noi dobbiamo, con la responsabilità del nostro Governo e nel rafforzamento dell'Unione europea in questa direzione, portare la discussione anche a livello planetario. È certamente allarmante, Presidente, che un importante Paese come gli Stati Uniti d'America si sia sfilato dell'Accordo sul clima. D'altro canto, abbiamo alfieri del negazionismo climatico anche nella nostra Nazione e nel nostro Parlamento. Sappiamo bene come il senatore Salvini e tutta la Lega abbiano votato addirittura contro l'Accordo sul clima di Parigi.*(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Ed è esattamente questa politica miope e folle per le generazioni presenti e soprattutto future che dobbiamo contrastare. Dunque, Presidente, buon lavoro e porti buoni risultati per noi e per le future generazioni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bagnai. Ne ha facoltà.

BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente del Consiglio, raccolgo dal suo discorso l'auspicio che i cittadini possano essere informati e lo interpreto come un successo politico della Lega. L'aver

sollevato questo dibattito le fa infatti pronunciare tale auspicio, che evidentemente è *pro futuro*, dal momento che della trasparenza e della leale volontà di condivisione dei contenuti di uno dei punti qualificanti del prossimo Consiglio europeo, e cioè della riforma dell'accordo MES, non vi sono state grandi tracce. Lo dico per fatti concludenti: basta pensare al fatto che, da quando Paolo Savona ha lasciato il Ministero per gli affari europei, lei ha ritenuto di accentrare le deleghe relative a quel Ministero, anziché volerle condividere con un Ministro, segnatamente con un Ministro della Lega, cosa che ha poi fatto quando la trattativa è andata più o meno in porto, come pareva che lei auspicasse, o forse no, non si capisce. Non si è infatti realmente capito, fra l'altro, se questa trattativa sia andata in porto e questo è un problema di metodo, che ho già evidenziato nella precedente seduta.

C'è però anche un altro aspetto da evidenziare. Lei ha giustamente stigmatizzato il fatto che si rischia di ingenerare delle paure irrazionali, ma per questo c'è un rimedio molto semplice, che è la piena e puntuale osservanza delle regole del coinvolgimento parlamentare. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Oggi è l'11 dicembre: è passata una settimana dall'Eurogruppo e ancora non sappiamo se il signor Ministro dell'economia e delle finanze onorerà la Commissione finanze e tesoro dell'invito che gli è stato recapitato, per descriverci cosa è successo a quell'Eurogruppo. Siamo certi che lo farà, anche se rimane per me una questione irrisolta: come mai un Trattato, che - secondo le sue parole - è innocuo, non apporta modifiche sostanziali e per l'Italia è addirittura inutile, è stato recato all'attenzione dei parlamentari con modalità analoghe a quelle con cui il TTIP (*Transatlantic trade and investment partnership)* è stato presentato agli europarlamentari, ovvero stanza chiusa, divieto di prendere appunti e divieto di comunicare con l'esterno? Evidentemente tanto innocuo non era, se lo si doveva tenere sotto simili vincoli di segretezza. Non parlerei però - come hanno fatto i colleghi della Camera bassa - di tradimento, e non userei questi toni accesi. Non siamo di fronte a un melodramma, a un «Tristano e Isotta». Mi sembra più una commedia all'italiana, di quelle ambientate in provincia, del genere «Lui, lei, l'altro»: «Cara, non è come pensi tu. Dammela la fiducia e io sposerò il tuo progetto di contrastare i poteri europei». *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

È andata avanti così per parecchio tempo, ma non è il tempo di recriminare. Vale la pena, però, di ricordare quando si è interrotta questa commedia, ovvero quando abbiamo avuto la plastica conferma del fatto che il Gruppo dei nostri *ex* alleati non ci avrebbe più sostenuto, come aveva fatto, nella nostra azione per cercare di contrastare e fornire proposte alternative rispetto a quello che dall'Europa arrivava come un pacchetto preconfezionato.

Ravviso qualche lieve problema di metodo in tutto quello che è successo, che vorrei sottoporre all'attenzione del mio Presidente e degli onorevoli colleghi. Riassumendo direi che Dio è morto, l'Unione europea è moribonda e la maggioranza non sta troppo bene, ma questo lo vediamo in Commissione bilancio *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Sostengo che l'Unione europea è moribonda, perché non si può vendere questo Accordo, con questi contenuti, concluso in questo modo, come un grande successo del progetto politico europeo, perché non lo è. Napoleone chiedeva di dargli generali non bravi ma fortunati. Signor Presidente del Consiglio, lei purtroppo ha la sfortuna che, proprio in questo momento, sul *blog* della London School of Economics and Political Science, Paul De Grauwe, che sta alla mia scienza come Irnerio, che ci guarda da lassù, sta alla sua, ci spiega per quali motivi questo accordo non funziona. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Il primo motivo è politico. È del tutto evidente che il tentativo di comunitarizzare, ovvero introdurre il metodo comunitario nel meccanico del fondo salva Stati, è fallito e questa non è una *première*. Pensiamo al *fiscal compact*, che all'articolo 16 prevede l'obbligo di recepimento nei trattati dopo un periodo di prova di cinque anni. Il recepimento non c'è stato. Questo significa che si ritiene che i parametri del *fiscal compact* sono stati fallimentari o che nessuno in Europa ci vuole mettere la faccia o ha la volontà politica di recepirli nei trattati. Bene: questi trattati fallimentari sono esattamente quelli che il MES, nella versione riformata, recepisce.

Il MES, a sua volta, è un ulteriore fallimento. Nel 2015 parte con l'idea di fare un fondo monetario europeo, di inserire anche questo nei trattati e sottoporlo a un circuito politico che preveda l'intervento del Parlamento europeo o - quanto meno - che non comprima il ruolo della Commissione. Sotto questo aspetto, il progetto è fallito. Il ruolo della Commissione è stato compresso. Non si può banalizzare

questa storia, perché è un passo, magari piccolo, ma in una direzione totalmente sbagliata rispetto a quella che ci viene proposta come salvifica per il progetto europeo.

Vogliamo parlare del fatto che la riforma si proponeva di snellire il meccanismo di sostegno finanziario ai Paesi in crisi? Sì, lo fa, ma a condizioni nelle quali oggi forse rientra solo la Germania. Tutti gli altri Paesi che stanno fuori hanno sostegno esattamente alle stesse condizioni di prima, cioè sottostare a un *memorandum*. Quindi, di fatto, abbiamo un'istituzionalizzazione della Troika, che a parole nessuno voleva, e neanche lei, signor Presidente del Consiglio. Però, alla fine, ci troviamo con questa minestra. Perché? Mah!

C'era anche l'idea di rinforzare il meccanismo di salvataggio delle banche, il Fondo di risoluzione unico, ma sinceramente lo stiamo facendo con due spiccioli. Le risorse del Fondo di risoluzione unico, più quelle versate nel MES sono pari, insieme, a circa un quarto dei fondi che sono stati necessari per salvare le banche del Nord e del Sud fino al 2014. Di cosa stiamo parlando? Quando ci sarà una crisi, sarà necessario quello che c'è nei Paesi civili, ossia un intervento della Banca centrale.

A cosa serva questo MES non si capisce. Ci raccontate che tutti lo vogliono, ma allora non si capisce perché non lo hanno recepito nei trattati. Insisto nel dire che, dal mio punto di vista, il MES è un momento di debolezza del progetto europeo.

Ci sono problemi di metodo anche nel nostro Paese. Il mancato coinvolgimento del Parlamento deve terminare. Spero che lei, presidente Conte, si faccia latore al ministro Gualtieri del nostro desiderio di vederlo e ascoltarlo su quello che è successo nell'ultima riunione dell'Eurogruppo. Ciò deve terminare anche perché, senza coinvolgimento dei Parlamenti, la logica di pacchetto diventa fallimentare. E questo fallimento lo ha già dimostrato. Perché fallimentare? Sappiamo che i tre pezzi del pacchetto - la riforma del MES, l'EDIS e il BICC - viaggiano su velocità diverse e, in effetti, il risultato di questo approccio non può essere che uno. Se lo si prende sul serio, si blocca completamente il processo di riforma europea, aspettando che l'ultimo pezzo arrivi. E l'ultimo pezzo non arriverà mai, e non perché la Lega è cattiva ed euroscettica, ma per i *nein* dei nostri fieri alleati tedeschi. D'accordo? Se invece non lo si prende sul serio, si prendono delle fregature. La fregatura è già stata presa, perché i termini del dibattito, quando lei non c'era ma qualcuno nel dibattito c'era, erano ben diversi: avere un vero EDIS in cambio dell'adesione al MES. Una volta che avete ceduto sul MES, c'è stato un arretramento della posizione del nostro Paese. E ciò è tanto vero che adesso il dibattito è tra avere un meccanismo di assicurazione indebolito in cambio di ponderazione per il rischio dei titoli di Stato, che voi dite di non volere. Ma certo, chi direbbe di volere una cosa assurda e irrazionale? Nessuno.

D'altra parte, dicevate anche - e avevate preso l'impegno di rifiutare - di non volere, all'interno del MES, condizionalità che limitassero la crescita. E invece ci sono. A questo proposito, sarebbe forse importante accendere una luce su qual è il reale stato del negoziato sull'EDIS, perché noi sappiamo vagamente che c'è stato un *high level working group* che ha lavorato. Non sappiamo chi ci fosse per l'Italia e non si rinviene negli atti parlamentari il momento in cui su un aspetto così importante, che voi stessi dite essere importante, questo qualcuno abbia preso, direttamente o indirettamente, un mandato a negoziare. Non è che, anche in questo caso, vi siete venduti - in termini figurati ovviamente - qualcosa e poi verrete a dirci: «Sì, ma sette mesi fa, settordici mesi fa è già stato tutto approvato e ora non si può più dire niente»? Questo metodo - lo avete capito - d'ora in avanti questo Parlamento non lo accetterà più *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az),* anche perché si è capito che, per promuovere un reale dibattito nelle sedi europee la subalternità, la quiescenza, le buone maniere, i toni pacati servono fino a un certo punto. Occorre anche andare lì e affermare le proprie ragioni con energia. Occorre anche appoggiarsi a un Parlamento che deve essere coinvolto, perché la forza dei Parlamenti nazionali è l'elemento che a sua volta dà forza ai vari negoziatori in Europa. Ma a questo scopo - mi duole ricordarglielo - gli italiani, appena sarà loro possibile farlo - credo molto presto - si rivolgeranno a Matteo Salvini. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lorefice. Ne ha facoltà.

LOREFICE *(M5S)*. Signor Presidente del Consiglio, signori Ministri, colleghi, nel Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles si dibatterà di vari temi, tra cui anche il MES. I Capi di Stato e di Governo degli Stati membri affronteranno importanti questioni per il nostro futuro, ossia dell'Unione

europea. L'Europa deve decidere cosa fare da grande: se rimanere burattino di legno, astratta e scoordinata costruzione burocratica, o diventare un bambino in carne e ossa, matura e solidale comunità di popoli accomunati da secoli di storia che ci hanno insegnato che solo l'unione fa la forza e che insieme - ribadisco, insieme - si sopravvive e si cresce. Divisi, invece, perdiamo tutti. Sia chiaro: divisi perdiamo tutti.

Oggi più che mai l'Europa deve essere forte e unita, in un momento storico caratterizzato da sfide geopolitiche tra attori internazionali come Cina e Stati Uniti. Se non stiamo attenti, verremo stritolati da questi grandissimi gruppi e, quindi, svegliamoci. L'Europa deve affrontare le sfide in modo compatto per non rischiare di diventare un vaso di coccio tra vasi di ferro. Ci riferiamo alla necessità di non indebolire gli investimenti comuni europei nei settori che per noi sono importanti: non solo il digitale, ma anche lo spazio e la difesa, che sono comparti industriali ed eccellenze nazionali che vanno difese a spada tratta.

In quest'ottica è necessario costruire una cooperazione strategica anche tra Europa e Africa, vitale per promuovere sviluppo e stabilità nel Continente africano, anche al fine di contrastare le cause profonde dei flussi migratori che tanto hanno appassionato i colleghi, ma che ora evidentemente hanno abbandonato come tema. Occorre bloccare e fermare anche i disumani traffici illeciti di esseri umani.

L'unità di intenti deve caratterizzare anche la pianificazione della strategia europea di lungo periodo in materia di cambiamenti climatici, cosa importantissima da non sottovalutare. Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del *green new deal*, che stanno molto a cuore al MoVimento 5 Stelle, è necessario non solo vincere le resistenze dei Paesi dell'Est Europa, ma anche ribadire il principio dello scorporo degli investimenti pubblici verdi dalle regole del patto di stabilità e crescita. Abbiamo questa necessità; abbiamo bisogno di maggiore coraggio e di maggiori investimenti in questo importantissimo comparto.

Faccio un breve passaggio anche sulla questione della Brexit. Sappiamo che domani ci saranno le elezioni nel Regno Unito. Speriamo che vadano per il meglio e possano creare i presupposti politici per arrivare a un'uscita ordinata dall'Unione europea, che tuteli gli interessi dei nostri 700.000 cittadini residenti nel Regno Unito e delle nostre imprese che operano e commerciano oltremanica.

Riteniamo importantissimo sostenere anche il lavoro della Commissione europea nella riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), in maniera tale da garantire la possibilità di introdurre meccanismi compensativi di tutela, a difesa anche del nostro tanto amato *made in Italy*.

E ora veniamo al MES. Abbiamo assistito a un dibattito surreale, scatenato dalle opposizioni. Cito a caso tre moschettieri: Salvini, Meloni e Bernini, e anche qualcun altro, che hanno innescato questo surreale ed emblematico caso, spostando l'attenzione da altri temi secondo me ben più importanti. Oggi, con questo tipo di approccio, si rischia di scadere nella pura contesa retorica di chi la spara più grossa e di chi urla più forte per seminare panico e raccogliere solo meri consensi, allontanandosi pericolosamente dalla realtà dei fatti, non solo nel merito della riforma del trattato MES - molti di quelli che oggi sbraitano non l'hanno nemmeno letto, penso - ma perfino nel dato di fatto basilare che l'origine di questo meccanismo europeo, che non è mai piaciuto al MoVimento 5 Stelle - lo ribadiamo - risale al quarto Governo Berlusconi, con la Lega al Governo, la Meloni Ministro e la Bernini alle politiche europee. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Dove stavano all'epoca? Dormivano? Erano distratti da altro? La storia però è lì, ferma e immutabile.

Parliamo anche del grave danno causato da questa feroce polemica, spacciata per difesa dell'interesse nazionale italiano. Come ha ricordato il Presidente del Consiglio, così facendo si manda un messaggio di debolezza e si dice che l'Italia ha paura del MES. Ma, se i conti pubblici e il nostro Governo sono solidi, abbiamo poco da temere.

Nel merito della riforma del Trattato del Meccanismo europeo di stabilità, la questione è molto semplice. La trattativa per migliorare questa assicurazione comune europea in caso di crisi, nella cornice di un pacchetto di riforme che rafforzi l'intera architettura dell'Unione economica europea, non si concluderà domani o dopodomani. Abbiamo tempo; abbiamo almeno qualche altro mese per approfondire la questione, al fine di chiarire e migliorare gli aspetti tecnici che non ci piacciono e soprattutto per un nuovo e doveroso passaggio in Parlamento nei prossimi mesi, prima del prossimo

Eurogruppo. Nessuna firma al buio, nessun via libera senza assoluta chiarezza e garanzia di tutela degli interessi della nostra amata Italia, del nostro Paese.

Signor Presidente del Consiglio, la ringraziamo per l'impegno e siamo sicuri che porterà il nostro messaggio in maniera chiara, senza creare alcun equivoco. (*Applausi del Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.

PEROSINO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi, a mio avviso è il Trattato che è sbagliato, non le correzioni che si vanno a fare adesso. *(Applausi del senatore Martelli)*. Il Meccanismo europeo di stabilità è stato approvato nel 2012, con sede a Lussemburgo (noto Stato in cui si combatte l'evasione fiscale). Ma c'è già la BCE che fa questo tipo di operazioni. E, soprattutto, è chiaro che si va verso una grave perdita di sovranità. La auspicano quelli che sono più progressisti, i giornali che vanno per la maggiore, veramente i poteri forti. Perdere sovranità vuol dire che la Francia bombarderà chi le pare; vuol dire che la Germania salverà le sue banche e noi no, resteremo a guardare. È già deciso, come ci è stato detto? Gli italiani lo vogliono? Io non ho sentito, tra il popolo, che la gente sia così appassionata del MES. Il Parlamento prende atto. Se votasse no cosa succede? È possibile oppure è una finta e stiamo giocando? L'Europa per i miei gusti già costa troppo: 16 miliardi *cash* tutti gli anni, di cui 11 tornano indietro, mentre gli altri 5 vanno a perequare l'Est, che così ci fa concorrenza soprattutto in materia di agricoltura, e a mantenere la costosa struttura.

Ci sono poi i fondi europei: chi si imbarca in queste avventure pena tre, quattro o cinque anni con i cofinanziamenti. Se potete dire qualcosa, magari in un'altra occasione visto che non è questo il tema, sarebbe il caso di chiedere che non è più necessario cofinanziare.

L'Europa in questi giorni ci dice che non facciamo pagare le tasse sui porti, per cui c'è il rischio che venga avviata nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione e, mentre la Germania mette a posto le sue banche - dopo metterà a posto le altre, quelle grandi - da noi Tercas è fallita.

Il ministro Gualtieri, in audizione in Senato - a mio avviso e lo dico con rispetto - ha avuto un atteggiamento leggermente sopra le righe; e dico leggermente perché voglio essere corretto. Ha detto che Cannata e Visco non hanno capito, così come Cottarelli, facendo anche un altro nome che in questo momento mi sfugge.

Nei giorni del MES è anche comparso il CES (riassunto in Convenzione europea sessuale), che è la continuazione di quello per cui, quando sono intervenuto per la fiducia, signor Presidente del Consiglio, ho parlato di Apocalisse: non parlo più di Apocalisse - verrà - ma degli ultimi giorni di Bisanzio.

Nel MES abbiamo il 17 per cento: prima o poi dovremmo conferire 125 miliardi, a *tranche*: dove li prenderemo? Non potendo stampare, a chi li toglieremo? Finiremo per toglierli ai ricchi notoriamente.

Per accedere bisogna rispettare il *fiscal compact*, altro accordo che si è approvato senza capire o in malafede, sapendo che non si sarebbe adempiuto.

Come risulta chiaramente dagli articoli 12 e seguenti e dall'Allegato III, tradotto in italiano, a noi non spetta l'aiuto: il debito sarà ristrutturato d'ufficio. Gli aiuti non spettano in verità neanche alla Francia e alla Germania, che non rientrano nei parametri.

A decidere sono i Ministri, ma di fatto ci sono dei governatori guidati da un direttore generale, che è sopra la legge e con il quale, prima di parlare, chiunque dovrà fare domanda e fare parecchia attesa, con discrezione, se uno Stato è in grado di rimborsare l'intervento. Tuttavia, se si fosse in grado di rimborsare *tout court,* tanto varrebbe chiedere un prestito in caso di emergenza, non ci sarebbe bisogno dell'aiuto.

Come ho provato a dire in Commissione - so che sono cose che lasciano il tempo che trovano - perché noi italiani, nella nostra dignità di Nazione e di Patria, non ristrutturiamo da soli il nostro debito con il Fondo salva Italia?

Nei cassetti della Presidenza del Consiglio c'è una proposta di Panerai, Savona e altri: non so, signor Presidente del Consiglio, se vorrà delegare qualcuno. Nella proposta c'è scritto che, con il Fondo salva Italia, attraverso la dismissione degli immobili, si possono fare cose interessanti.

C'è poi la questione dello *spread*, che ballerà per qualche giorno - è normale - qualora noi dicessimo di no. Ricordo però che, quando si volevano fare certe operazioni, lo *spread* ha ballato malamente nel

2011, arrivando a oltre 500 punti e non è importato a nessuno.

Penso che questa decisione debba essere rinviata *sine die*: non ci serve.

Tralascio il capitolo delle banche. Noi abbiamo già il Fondo interbancario; ce lo lasciassero usare. Si dice che è di natura privata, ma lo abbiamo.

Chiudo leggendo una dichiarazione resa a un giornalista da un economista francese, un certo Shahin Vallée, stretto collaboratore di Macron: «La riforma del Trattato MES, nella stesura attuale, non vale la carta su cui è scritto. L'Eurogruppo dovrebbe rinviare l'accordo e definire con la nuova Commissione europea un testo più ampio, più equilibrato e più ambizioso». Conclude Vallé: «C'è qualcosa di vigliacco nel sostenere pubblicamente un accordo, sperando segretamente che siano gli italiani a bloccarlo». Chiude il giornalista: «*Chapeau*!», come si dice in Francia.

Di fronte dunque a queste situazioni e al fatto che si sono svegliati economisti e persone di diversa tendenza che non hanno portato il cervello all'ammasso, è evidente che non si tratta di questione di Lega o non Lega, perché questo è un attacco facile. Certo, la Lega ha sposato la causa, come anche Forza Italia e tutto il centrodestra, ma vi chiediamo di pensarci ancora: chiedete un rinvio e chiedete una modifica della modifica, affinché non ci sia un cappio al collo per l'Italia. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, devo ammettere che sogno il momento in cui tutta la grande passione che si è messa nella discussione - giusta, per carità, e poi entrerò nel merito - sulla riforma del MES si possa applicare - e spero che il momento di grande dibattito nel Paese arrivi - sulle questioni che sono peraltro al centro del Consiglio europeo. Non si discuterà, infatti, con tutta evidenza, soltanto della riforma del MES e di altre questioni strettamente correlate, ma sappiamo perfettamente - come riporteremo anche nella nostra risoluzione - che si tratteranno temi strategicamente vitali per l'Europa, che dovrà iniziare a mettere a punto fino in fondo una strategia di lungo termine per fronteggiare i cambiamenti climatici. Spero quindi che si possa finalmente scatenare un dibattito su questo con la stessa rilevanza e mi auguro con la stessa passione che ho visto qui e anche fuori, nel Paese.

Spero anche che le parole pronunciate a Madrid dalla presidente von der Leyen, ribadendo l'obiettivo di rendere l'Europa il primo Continente climaticamente neutro entro il 2050, abbiano conseguenze dirette. Questo significa assumersi responsabilità precise in Europa, che non sono evidentemente solo di natura programmatica. Significa avere conseguenze dirette - per esempio - sull'altro tema per noi cruciale. Lei, Presidente, lo ha giustamente detto, ovvero la necessità di delineare con competenza, con una capacità di sfida anche per il futuro, il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Questo non significa soltanto stanziare risorse. Significa anche fare delle scelte, in Europa e di conseguenza nel nostro Paese. Non dobbiamo mai perdere di vista questa priorità assoluta. Dobbiamo assolutamente ricordarcelo, perché ne va della stessa sopravvivenza della vita sul Pianeta. E questo aspetto ha impatti, dal punto di vista sociale ed economico, che stiamo già cominciando a toccare con mano, ma evidentemente continuiamo a non averne contezza e a considerare tutto questo come un fatto secondario.

Il Parlamento europeo qualche giorno fa ha dichiarato l'emergenza climatica; spero che l'Italia faccia altrettanto rapidamente. Dobbiamo anche essere in grado di fare molto di più, e invece ci sono resistenze, lo sappiamo perfettamente. Basti pensare alla discussione sui sussidi ambientalmente dannosi (SAD), con un impatto ogni volta problematico.

Ora, Governo e maggioranza, dal prossimo gennaio, devono fissare un'agenda rigorosa per il *green new deal*, perché questo - continuo a dirlo - è il vero cemento comune dell'attuale maggioranza, la vera ragione d'essere. *(Applausi del senatore Buccarella)*. Allo stesso tempo, il Governo deve insistere con l'Unione europea perché gli investimenti verdi per la riconversione energetica, per la transizione - altrimenti la transizione non si può fare - siano espunti dalle regole del patto di stabilità e dal calcolo del rapporto *deficit*-PIL: questa dovrebbe essere la nostra prima preoccupazione perché aiuta il Paese, fa bene all'economia. *(Applausi del senatore Buccarella)*. Al contrario, tutti sono concentrati sulla riforma del MES.

Molti hanno detto che è stato un dibattito surreale; per carità. Avete fatto la vostra campagna propagandistica e terroristica per diffondere paura, non facendo bene al nostro Paese. Ma noi abbiamo dimostrato che siamo in grado di non nascondere i problemi reali, e non li nascondiamo. Abbiamo voluto affrontarli, e il presidente Conte - per esempio - ha fatto bene a ribadire che non c'è alcun automatismo tra eventuale richiesta di prestito e ristrutturazione del debito: non corriamo questo rischio.

Ciò che è importante è la centralità del Parlamento; per noi è fondamentale. Questa è la garanzia: il Parlamento sia informato nei passaggi cruciali e anche nella contestualità della logica del pacchetto. Cosa che non è avvenuta, ad esempio, con il ministro Centinaio; ricordo infatti di aver chiesto 50 volte spiegazioni sull'accordo economico e commerciale globale (CETA). Il Parlamento in quel caso non era centrale? Forse per gli interessi del Paese sarebbe stato necessario discuterne fino in fondo. Ribadisco questo concetto.

Concludendo, Presidente, ci sono tanti punti che sono precisi e vorrei far notare che l'effetto del dibattito sulla centralità del Parlamento si è già evidenziato nel lavoro svolto dal Ministro dell'economia e delle finanze. Noi continueremo a portarlo avanti nella convinzione, per noi fondamentale, della centralità del Parlamento, che ha già dimostrato di essere centrale dando alcune indicazioni che sono state prese in considerazione; la contestualità non sarà immediata perché i negoziati hanno tempi diversi, ma certamente sappiamo che questa è l'indicazione che il Presidente del Consiglio ha ancora una volta ribadito nelle sue comunicazioni. *(Applausi dai Gruppo Misto-LeU e PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Garavini. Ne ha facoltà.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente del Consiglio, le fibrillazioni e le polemiche contro il Governo nelle settimane scorse in merito al Meccanismo europeo di stabilità (MES), all'ordine del giorno del Consiglio europeo dei prossimi giorni, non fanno bene all'Italia. Ci indeboliscono, fanno perdere la nostra credibilità e non cambiano di un millimetro la sostanza. Infatti il MES, come è stato detto già in diversi interventi che mi hanno preceduto, è una sorta di assicurazione preventiva a vantaggio dei Paesi maggiormente a rischio crisi a seguito dell'alto debito pubblico. Se è vero, infatti, come diceva il Presidente del Consiglio nel suo intervento, che il nostro debito pubblico è sostenibile, non avremo dunque bisogno del MES; se è vero che l'Italia è il terzo contributore del capitale MES dopo la Grecia per rapporto debito-PIL, è però anche vero che noi siamo il terzo Paese con il rapporto debito-PIL più alto in Europa.

Il MES è quindi qualcosa che torna utile al Paese, perché è una sorta di prestatore, in ultima istanza, a cui poter ricorrere in casi estremi. Purtroppo abbiamo avuto fasi nelle quali anche il nostro *spread* era alle stelle; pensiamo allora ad un Paese in cui lo *spread* sia attorno ai 600 punti. In tal caso anziché ricorrere al mercato libero e quindi pagare cifre spropositate per gli interessi sui crediti per fare fronte alle proprie difficoltà, ricorrere al MES consentirebbe di poter usufruire di tassi più agevolati. Pertanto, possiamo dire che è un meccanismo di difesa comune contro il potenziale fallimento di uno Stato.

Chi polemizza dicendo che il MES serve a pagare le crisi delle banche tedesche o francesi dice il falso; il MES aiuta a tutelare i contribuenti perché preserva la stabilità finanziaria, assicurandosi che anche in caso di crisi i correntisti, da un lato, e gli investitori, dall'altro, non perdano cifre smisurate. In questo modo si cerca di garantire il minor impatto possibile sul sistema bancario.

In sostanza, il MES tutela il risparmio degli italiani e anche di altri Paesi; non è un caso che si sia ricorso proprio al MES, insieme a politiche specifiche della Banca centrale europea, nelle fasi di peggior crisi al fianco di Paesi in difficoltà, come ad esempio il Portogallo, la Spagna, l'Irlanda e la stessa Grecia, garantendo la tenuta della moneta unica.

Quindi dovremmo essere interessati alla costruzione di un'area monetaria stabile e resiliente in cui il MES non è a favore dei banchieri, come invece si è detto polemicamente in queste settimane, ma è a favore dei cittadini.

Certo che chi ha sparato a zero e continua ancora a farlo in queste settimane è poco interessato al merito delle questioni. Sono state messe in giro tutta una serie di notizie false, di vere e proprie *fake*

news. Ad esempio sul fatto che ci sia un automatismo tra l'ottenimento del credito e un meccanismo di ristrutturazione dei debiti sovrani; come anche la possibilità di una verifica preventiva della sostenibilità del debito; aspetto che invece è già presente nel trattato vigente.

Chi urla al complotto è spesso esattamente colui o coloro i quali hanno, a loro volta, contribuito alla redazione di queste negoziazioni, solo che oggi, non essendo più parti in causa, cercano di mandare tutto quanto a monte. Pertanto, le questioni sono due: forse si continua a non capire di cosa stiamo parlando - in effetti ci sono interviste, anche al presidente Salvini, che attestano proprio questo dal momento che, su esplicita domanda su cosa significhino determinati termini inerenti il MES, si è visto palesemente che non è stato in grado di fornire risposte - oppure, l'altra ipotesi, è che si stia giocando al massacro auspicando un'uscita dell'Italia dall'euro. In effetti, anche questa potrebbe essere una modalità di ristrutturazione del debito, solo che avrebbe sicuramente effetti e costi catastrofici sia per le finanze del Paese che per i risparmiatori.

Presidente, non è chiaro quale delle due ipotesi sia quella più accreditata, però resta l'assurdità di forze politiche che, dopo aver contribuito a loro volta a raggiungere un compromesso anche valido in merito alla modifica della riforma del MES, adesso invece ambiscono a far saltare tutto.

Presidente, credo debba essere dato atto di quanto fatto invece dal suo Governo, anche in occasione dell'ultimo vertice dell'Ecofin di alcuni giorni fa, in cui l'Italia ha portato avanti una linea chiara che mira a evitare che ci sia, per esempio, questo automatismo cui facevo riferimento prima e a contrastare la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze tedesco, che ipotizzava, ad esempio, che i titoli di Stato inclusi nelle pance delle banche possano essere considerati come fattore di rischio e, quindi, desiderava limitarne l'acquisto. Questi sono aspetti che andrebbero a svantaggio del sistema bancario italiano.

Governo, colleghi, credo che, anziché continuare a contestare la riforma di questo meccanismo, che va a favore non soltanto del Paese ma anche dei singoli contribuenti e dei singoli risparmiatori, ci dovrebbe essere una posizione convergente per dare al Governo e al Presidente del Consiglio la possibilità di portare una voce forte e compatta del nostro Paese, in sede di Consiglio europeo, per dire che la riforma del MES non è sufficiente. Serve, invece, il completamento dell'Unione economica e monetaria e, dunque, servono altri tasselli, altri strumenti, a partire dallo *European deposit insurance scheme* (EDIS), un'assicurazione comune dei depositi, che vada a tutelare i singoli risparmiatori indipendentemente dal luogo in cui si trova la loro banca oppure l'istituzione di un titolo obbligazionario europeo sicuro, come potrebbero essere gli *eurobond*, per aiutarci a ridurre il debito pubblico del nostro Paese, come pure un bilancio e un quadro finanziario pluriennale con maggiori risorse che ci aiutino, da un lato, a dare stabilità e, dall'altro, a favorire la crescita. Queste sono le priorità dell'Italia.

Presidente, queste sono le priorità che le consegniamo partendo da un presupposto: ci troviamo di fronte a una situazione per certi versi positiva rispetto al passato perché quelle forze populiste che in queste settimane si sono così fortemente espresse contro il Governo oggi sono, comunque, fuori dal Governo. Questo fa sì che l'Italia da qualche settimana a questa parte abbia ripreso a godere della fiducia dell'Europa.

Presidente, si faccia forte di questa fiducia rinnovata nei confronti del Paese e faccia sentire la voce dell'Italia, portando avanti le istanze che abbiamo inserito nella risoluzione di maggioranza e che ho cercato soltanto in parte di sintetizzare nel mio intervento e non si lasci indebolire dalle voci e dalle forze populiste che non sono solo contro il Governo, ma sono *in primis* contro l'Europa. *(Applausi dai Gruppi IV-PSI e PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà.

RAUTI *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor presidente Conte, lei torna in Aula oggi, dopo l'informativa urgente del 2 dicembre scorso, quando era stato incalzato a riferire sulla riforma del MES, poiché erano emerse criticità di merito e metodo, compreso un avallo italiano dato senza che il Parlamento ne venisse informato né esprimesse - come invece previsto - un suo atto d'indirizzo; in quei giorni - lo ricorderà - si rincorrevano dichiarazioni contraddittorie e smentite anche da parte di autorevoli della sua maggioranza, storia nota.

Oggi lei, signor Presidente, torna in Aula in vista dell'appuntamento del 12 e 13 dicembre, ma nel suo discorso non abbiamo sentito le risposte alle domande precise che andiamo ponendo sul fondo salva Stati. Continuiamo a ritenere che, così come appare confezionato, il MES comporti conseguenze negative e le sue rassicurazioni -mi scusi, signor Presidente - sono vaghe e quindi allarmanti. È il solito *storytelling*, il suo, per cui va sempre tutto bene nel Paese, nella maggioranza e nella manovra.

In realtà prevediamo conseguenze negative non solo per l'Italia e i singoli Paesi membri, ma anche per l'intera eurozona, almeno stando a quanto sostenuto da 32 economisti di 13 università italiane, che hanno firmato un documento in cui bocciano la riforma del MES chiedendo di non sottoscriverla. E non si tratta - lo voglio dire - di spaventosi e trinariciuti sovranisti: taluni di loro sono professori universitari anche di sinistra e hanno scelto «MicroMega» per lanciare il loro grido d'allarme.

Prima di entrare nel merito, voglio ricordare che il Fondo salva Stati non ci convince, direi quasi ontologicamente - lo sottolineo - perché otto Paesi su 19, ovvero il totale di quelli compresi dal MES, contribuirebbero a rimpolpare le casse del fondo senza trarne alcun vantaggio; per non parlare del meccanismo mangia soldi che il MES rappresenta e che piace solo ai tecnocrati di Bruxelles, ma non ai popoli europei.

Ricordo inoltre che i membri del MES ricevono stipendi d'oro: è gestito infatti da un consiglio di governatori formato da 19 Ministri finanziari dell'area euro e da un consiglio d'amministrazione nominato dallo stesso consiglio dei governatori, da un direttore generale, oltre che dal Commissario Ue agli affari economico-monetari e dal Presidente della BCE in veste di osservatori. Stipendi d'oro, dicevamo, ma anche immunità, ovvero due cose sempre comunque odiose. L'articolo 35 del MES prevede l'immunità penale, civile e amministrativa per tutti i componenti dell'organismo, mentre l'articolo 32 concede la medesima immunità addirittura al patrimonio e ai beni.

L'Italia finora non ha mai preso in prestito neanche un euro dal MES; in compenso ha già versato ben 14,3 miliardi di euro e sottoscritto un finanziamento di circa 125 miliardi di euro. L'Italia, infatti, è il terzo contributore dopo la Germania e la Francia, ma non ne beneficerebbe, perché ha un debito pubblico troppo alto. Quindi, oltre al rischio della ristrutturazione del debito, e dunque al danno, dobbiamo aggiungere la beffa di Bruxelles di contribuire a un fondo che non potremo mai utilizzare, perché le condizioni per accedervi sono tre e ci escludono automaticamente: non essere in procedura d'infrazione; avere un *deficit* inferiore al 3 per cento da almeno due anni; infine, avere un rapporto debito-PIL sotto il 60 per cento.

Va da sé, allora, che non ne potremo beneficiare: quindi, in poche parole, stiamo dicendo che con i nostri soldi salviamo le banche tedesche e quelle francesi, i cui derivati sono i più esposti. *(Applausi dal Gruppo FdI)*. E, mentre le salviamo, non ci dimentichiamo, anche se è stata minimizzata, che sullo sfondo c'è la Brexit che fa da detonatore, con il suo effetto di turbolenza sui mercati.

È evidente - e per noi di Fratelli d'Italia è evidentissimo - che il MES ha rappresentato e rappresenta non solo una trappola, ma anche una grande frizione all'interno della vostra maggioranza.

Come è altrettanto vero che, invece di far coerentemente esplodere le contraddizioni che vi agitano, trovate un accordo al ribasso per salvare quello che si definisce, in modo elegante, lo *status quo*.

Quindi, alla faccia dei programmi elettorali contro il MES! Alla faccia anche delle recenti dichiarazioni per le quali non si firma al buio (invece, alla luce delle tenebre, a quanto pare, sì)! Si ricorre all'*escamotage* della logica del pacchetto, che richiama, poi, un po' quella delle tre carte. Salvate voi stessi a discapito dell'interesse nazionale, quello che per noi è, invece, centrale.

Infatti, presidente Conte, uno Stato che accede al trattato accetta la ristrutturazione del debito ed espone, quindi, i nostri titoli di Stato, sui quali, tra l'altro, è facile prevedere che si possa innescare anche un spirale speculativa.

Oltre al rischio rappresentato dalla crisi del debito, c'è anche quello, sempre minimizzato, di andare in *default*. Il punto sul quale mi permetto di attirare l'attenzione non è solo la possibilità che un debito sovrano venga ristrutturato, ma il principio viziato che la ristrutturazione diventi una precondizione pressoché automatica per ottenere finanziamenti. In sostanza, è la trappola di cui parlavo prima.

Signor Presidente, cari colleghi, noi abbiamo presentato, con le forze di centrodestra, una articolata e importante risoluzione comune, che impegna il Governo in moltissimi punti strategici e chiede con

forza che le Camere vengano informate sullo stato di avanzamento del negoziato. Infatti, siamo ridotti a rivendicare le prerogative del Parlamento, perché vi dimenticate troppo spesso di informarci.

Ma andiamo avanti. Nella nostra risoluzione si chiede di non procedere ad alcuna formale adesione prima che le tante criticità che stiamo esponendo in questi giorni siano davvero discusse e risolte; anzi, e lo sottolineo, subordinando l'eventuale adesione del nostro Paese alle necessarie modifiche che eliminino questa criticità. Chiediamo, inoltre, di cancellare l'immunità assoluta concessa al MES e ai suoi dirigenti: immunità! *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

Il MES, caro presidente Conte, come ha detto anche la presidente Meloni stamattina, per noi è un salva banche a spese degli italiani. Esso minaccia la nostra stabilità e i nostri risparmi. L'Italia, quindi, non ha ragioni di convenienza per sottoscrivere il trattato, che, ce lo lasci dire, è un omaggio alle consorterie europee e franco-tedesche, esattamente quelle consorterie che, dal primo giorno, hanno benedetto questo Governo, vi hanno dato indicazione e, credo, anche ordini.

Lasciamo a voi le vostre consorterie; a noi, interessa l'Italia sovrana. *(Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alfonso. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO *(PD)*. Signor Presidente, con il mio intervento vorrei comprimere il ruolo ed il protagonismo della paura rispetto a questo complesso argomento. La complessità non significa, però, che noi dobbiamo rinunciare a tematizzare, ad entrare nel merito e a cercare anche ciò che ci può convincere tutti. Io sono convinto che le istituzioni riescono a progredire se funzionano e producono convenienza collettiva.

Noi siamo davanti ad un assetto istituzionale dell'Unione europea che ha bisogno di evolvere ulteriormente. Evolvendo, ha bisogno anche di sapere trovare soluzione ai momenti di crisi e anche ai momenti di rottura che si possono presentare.

Infatti, la complessità dell'economia, i rapporti internazionali, la vicenda complessa della globalizzazione ci hanno fatto conoscere tensione, criticità e anche rottura.

Rispetto a questo, un ordinamento della densità di quello dell'Europa deve prevedere strumenti, procedure, modalità, impostazioni e regole contrattuali capaci di prevedere o di contenere e, comunque, di reagire rispetto alla crisi e alla rottura.

Quali sono i fatti nuovi contemplati nello strumento di innovazione e di rinnovamento, laddove volessimo accettare questa dicitura? Per quanto riguarda il meccanismo salva Stati, il Meccanismo europeo di stabilità, noi determiniamo, attraverso il nostro ingresso nel merito e il superamento della paura, la messa a disposizione di due modalità di intervento: una modalità semplificata ed una modalità rafforzata. Abbiamo due livelli di organi collegiali, entrambi partecipati da responsabilità a legittimazione, una democratica ed un'altra a responsabilità a legittimazione tecnica, e poi c'è il direttore generale.

Non mi meraviglio che ad un certo punto una istituzione si faccia carico di prevedere anche meccanismi di semplificazione ma, rispetto al MES, la compiutezza viene ricercata attraverso gli altri due elementi che costituiscono il compimento dei tre pilastri. C'è il pilastro dell'EDIS (*European deposit insurance scheme*) per quanto riguarda la garanzia dei depositi, e c'è il BICC (*Budgetary instrument for convergence and competitiveness*), cioè uno strumento di bilancio che deve garantire la convergenza e la competitività.

Sono presenti alcune persone che hanno studiato e hanno esperienza in materia europeista. Non posso non ribadire come la coppia tematica della competitività e della convergenza, o della intrapresa e della coesione, sia stata la coppia tematica che ha animato dall'inizio la parte migliore della vita dell'Europa, cominciando da Delors. Dobbiamo fare in modo che lo strumento del BICC possa contenere in sé tutto ciò che serve all'agenda italiana, attivando un tiro alla fune rispettoso e intelligente, come io sono convinto stiano facendo il Ministro per gli affari europei, il Ministro dell'economia e delle finanze e il nostro Presidente del Consiglio, ma andando lì, argomentando e avendo elementi, senza far saltare il banco, senza chiamarsi fuori, senza scommettere sulla paura, poiché la complessità della questione ci convoca ad entrare nel merito.

Voglio mettere in evidenza la seguente questione: sarebbe immaginabile che al Consiglio europeo di

domani e dopodomani ci potessimo andare, che ci avvicinassimo a quel concerto europeo senza aver fatto un'agenda e senza irrobustire ulteriormente l'agenda? Quando si dice logica a pacchetto, o partecipazione con il pacchetto, significa essere all'altezza del cruscotto del negoziato. Dobbiamo fare in modo che l'anno europeo del futuro, che comincerà nel 2020, sia una stagione che ci veda protagonisti, per esempio per tutti gli investimenti riguardanti il superamento della fragilità del suolo o degli edifici. Investimenti destinati a dare risposte a domande collettive, pensate alla scuola, ai trasporti, con parità di opportunità tra Nord e Sud. Tutto questo deve essere al riparo, fuori dal calcolo del patto di stabilità. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-LEU)*.

Ma fare questo significa entrare nel merito, significa anche mettere al riparo i temi dell'ordinamento dalla battaglietta politica, perché quello che abbiamo visto in queste settimane è una battaglietta politica. Noi dovremmo distinguere ciò che è proprio della battaglia politica, ciò che è degli Stati e ciò che è dell'ordinamento dell'Unione europea. Non è possibile divorare tutto, altrimenti ci rimarranno gli stracci. L'alternativa, che nella democrazia si verifica tra maggioranza e opposizione, consegnerà agli altri, a quelli che magari sono oggi minoranza, il ruolo della responsabilità: perché alcuni Paesi nel mondo si fanno riconoscere per maturità rispetto a questi temi? Perché sanno cogliere la differenza tra ciò che è dell'ordinamento e che deve durare e ciò che è della battaglietta politica. Quello che si è consumato qui, alla Camera e in alcuni momenti nelle Commissioni, non è tipico di una classe dirigente nazionale capace di richiedere un patto di fiducia da una parte ai cittadini e dall'altra parte a livello internazionale dello sforzo unionista.

Dobbiamo fare in modo, cari colleghi, che sul tema dell'Europa ci sia più Europa, più meccanismo di funzionamento, più garanzia. Pensate al tema, per esempio, riguardante la coppia che troviamo all'interno dell'EDIS. Valutiamo gli strumenti di garanzia dei depositi ma, dall'altra parte, valutiamo anche che il fondo unico per la risoluzione sia sempre più capiente, proprio per corrispondere ai bisogni di crisi. Ma se non è questo l'ordinamento, allora occorre: prevedere, prefigurare e fare in modo che in anticipo non si venga colti di sorpresa.

Per questa ragione ho apprezzato il lavoro che hanno fatto i Gruppi parlamentari di maggioranza e apprezzo anche lo sforzo del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro degli affari europei. Buon lavoro a chi porta avanti questo tiro alla fune per le ragioni dell'Italia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti della facoltà di giurisprudenza dell'Università LUMSA di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 17,40)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*. Presidente Conte, non tornerò - come già fatto dai colleghi precedentemente - sul merito e sul contenuto specifico del MES. Già prima il senatore Bagnai è stato puntuale e preciso, ma lo era già stato nei confronti del suo ministro Gualtieri, che peraltro non vedo tra i banchi del Governo, in una circostanza nella quale lo avremmo invece voluto presente, non foss'altro che per dare una concreta e figurativa fisiognomica di come lei fa un sorriso e lui invece non sorride mai, quando si parla dello stesso argomento: il MES. Quando Gualtieri viene in Commissione dice cose esattamente opposte rispetto a quello che lei poi dice nei comunicati stampa. Sarebbe stato simpatico vedervi lì, uno accanto all'altro, argomentare con il vostro viso quelle espressioni che poi in effetti contengono la verità su questo MES. Ci dovremo accontentare della sua presenza. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Vede, presidente Conte, questa è anche la circostanza che rende plastico e visibile, all'interno dell'Aula del Senato, ma lo è stato anche stamattina alla Camera, il modo in cui lei gestisce la cosa pubblica, ovvero il suo ufficio di Presidente del Consiglio dei ministri. È evidente la parabola che l'ha portato ad essere sostanzialmente un sovrano di se stesso, emancipandosi totalmente rispetto al MoVimento 5 stelle, fino ad arrivare addirittura a mettere in discussione e in imbarazzo le stesse tesi originarie che il MoVimento 5 Stelle portò davanti agli elettori nel 2018. Non c'è da far grande fatica ad andare a

leggere quanto il MoVimento 5 Stelle scriveva nel programma con cui si presentò agli elettori nel 2018: «Il MoVimento 5 Stelle si opporrà in ogni modo ai ricatti dei mercati e della finanza internazionale travestiti da riforme, che comportano la svendita degli *asset* Paese e la messa in crisi delle politiche di *Welfare*. In particolare, si impegnerà alla liquidazione del MES (Fondo salva Stati), liberando in tal modo gli Stati dalla necessità di adeguarsi alle rigorose condizionalità imposte attraverso decisioni prese in contrasto con i principi democratici degli organismi sovranazionali che formano la cosiddetta *troika*».

Al di là della forma decisamente barocca, il ragionamento era «noi del MoVimento 5 Stelle siamo contrari». È molto curioso adesso sentire le voci di imbarazzo in quel Gruppo. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Peraltro non sono dovute a una posizione non condivisa rispetto al mandato ricevuto dagli elettori, ma all'imbarazzo di trovarsi oggi con il Presidente del Consiglio, che essi sostengono con il loro voto di fiducia, che fa l'esatto opposto quando va in Europa. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti della senatrice Taverna)*.

Questa è la forma di tradimento del mandato ricevuto. Ed è altrettanto evidente che questo tradimento per lei sia cosa facile, o quantomeno che non mantenere gli impegni e nascondere le carte per lei sia cosa facile. Bene, presidente Conte, ci piacerebbe sapere se i colleghi 5 Stelle hanno avuto modo di vedere le carte relative all'*affair* del professor Alpa; ha avuto modo di verificare con loro quelle carte, visto che tutti i giorni ci troviamo in televisione a raccontare questa storia? *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Se hanno avuto la fortuna di avere certezza, potranno andare sereni («state sereni») a dare il voto di fiducia al suo Governo e a lei, altrimenti, se non hanno fatto questa verifica di certezza, potranno ancora una volta essere consapevoli di dare fiducia a una persona che ha dimostrato, forse nel piccolo (ma il piccolo poi è la dimostrazione del grande), qual è la sua visione di come ci si comporta quando si ha a che fare con una responsabilità pubblica: si tengono nascoste le carte. Questo è il suo modo di fare. Questa è la trasparenza che oggi contraddistingue «l'avvocato del popolo». *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Lo state dimostrando continuamente. A proposito, la questione del MES non è legata alla forma; mi fa anche piacere aver sentito prima qualche intervento accalorato che arriva a dirci che praticamente sarà la panacea di tutti i mali del nostro Paese. Noi siamo stati orgogliosamente contrari fin dall'origine, nel 2012, al MES. Siamo stati contrari al *fiscal compact* e ancora oggi dichiariamo la nostra contrarietà totale a questi strumenti *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*, che sono diventati un mezzo di controllo e di coercizione dei popoli europei, da parte di una gestione finanziaria, capitanata dalla sua amica Merkel. Mi riferisco a *frau* Merkel, signor Presidente del Consiglio, con cui lei beveva un boccale di birra, se non lo ricorda. Rispetto a questo tipo di giogo, siamo qui per fare l'interesse degli italiani, mentre voi siete qui per fare l'interesse di stranieri, che, rispetto all'interesse del nostro Paese, condizionano il Presidente del Consiglio dei ministri. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti del senatore Mirabelli)*.

Quello che vi chiedono di fare è un atto di fede. Noi oggi vogliamo invece, ancora una volta, vedere il MES e diciamo al Governo di portare qui, in Assemblea, quel documento e di impedire che ci siano funzionari o terzi che vadano a mettere una firma su quel documento, prima che il Parlamento abbia detto la propria parola, perché questo è quello che è avvenuto dopo la risoluzione del 19 giugno. Signor Presidente, oggi pretendiamo, ancora una volta, che sia rispettata la democrazia. Colleghi, voi tradite il mandato: l'avete tradito il 19 giugno e non esitate a farlo anche in questa circostanza. Volete votare il MES? Votatelo. Volete sostenere un Presidente del Consiglio dei ministri, che, in maniera opaca, si rivolge alla Commissione europea, dicendo che l'interesse dell'Italia è quello che corrisponde all'interesse della Germania? Fatelo: ne sarete responsabili. Noi denunciamo davanti a tutti gli italiani questa bugia.

Le persone fanno bene a non fidarsi, perché, signor Presidente, bisogna anche ricordare che qui si tratta di una questione di fiducia e di credibilità. La fiducia e la credibilità non si comprano al mercato, né a peso, né a fette e neppure sono pezzi di ricambio facilmente sostituibili. Il *Premier* o il Governo possono avere la fiducia dal voto del Parlamento, ma è un risultato totalmente effimero, se non

corrisponde a una vera fiducia e alla credibilità che il *Premier* e il Governo devono avere nel Paese reale *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)* e questa ve la siete giocata tutta, ma proprio tutta, con questa faccenda del MES. Senza fiducia e senza credibilità non ci sono investimenti e non c'è, da parte della gente, la volontà di guardare al futuro. Gli investitori, che siano italiani o stranieri, non si fidano. Non si fidano, perché un Presidente del Consiglio, che è opaco nella gestione della propria… *(Brusio)*.
Signor Presidente, chiederei almeno di avere dal Presidente del Consiglio un minimo di attenzione, visto che già tacita i cronisti quando vanno a fargli le domande e non risponde sull'*affaire* del professor Alpa. Che almeno qui in Parlamento porti la responsabilità del proprio mandato! *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*.
PRESIDENTE. Per cortesia!
Concluda, senatore Candiani.
CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, capisco il disagio di qualche senatore di maggioranza nel trovarsi oggi richiamato a dare la fiducia a questo tipo di Governo.
MIRABELLI *(PD)*. Dopo averti sentito, siamo più convinti!
CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*. Vi siete piegati al Partito Democratico e lo avete fatto tradendo i vostri stessi elettori e il mandato che avete ricevuto.
SANTANGELO *(M5S)*. Pensa a Berlusconi!
CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*. Siatene orgogliosi e contenti, perché riuscite a stare in questo palazzo e riuscite a stare nei Ministeri, attraverso giochi di palazzo, ma non siete all'altezza di Renzi o di Franceschini, perché ne siete solo la brutta copia. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo M5S)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pichetto Fratin. Ne ha facoltà.
PICHETTO FRATIN *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, il Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre è un momento cruciale per riscrivere le regole dell'Unione europea, per intervenire ad aggiornarle, per cambiarle rispetto ai tempi e per correggere quanto, in base all'esperienza dagli anni Novanta e dal Trattato di Maastricht in poi, abbiamo avuto modo di provare e abbiamo la necessità di cambiare. Perché, con gli altri Paesi dell'Unione europea, abbiamo molte regole comuni che sono state adottate negli ultimi vent'anni e quindi l'Europa non è solo un'espressione geografica.
Signor Presidente, il dibattito di questi giorni mette purtroppo in evidenza come, forse attratti eccessivamente dai problemi interni, di cui l'Unione europea è in parte responsabile, l'attenzione al cambiamento sia stata scarsa, come scarso è stato il ruolo che purtroppo il nostro Paese ha svolto nella Commissione Juncker. Qui gli errori di designazione - richiamo un cognome: Mogherini - hanno la loro conseguenza, perché noi eravamo lontani dalla Commissione europea. Ora, però, nel Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre verranno trattati temi fondamentali per il nostro futuro: il quadro di finanza pluriennale, l'estero, l'Africa e anche, aggregato, il grande tema del Meccanismo europeo di stabilità e dell'unione bancaria europea, che non possono essere tenuti distinti nella valutazione che dobbiamo fare. Si tratta di temi cruciali per la scelta futura dei popoli dell'Unione europea.
Vi è anzitutto il tema del clima, con un percorso già avviato, di cui hanno parlato alcuni miei colleghi, tra cui la senatrice Testor, per definire un corretto percorso verso l'obiettivo dell'energia pulita, della transizione climatica, che deve essere anche sostenibile e non velleitaria, nonché della riduzione dell'inquinamento, che è un'operazione che non si fa certo con la cosiddetta *plastic tax*.
C'è poi il tema dell'estero, con il problema della Brexit, che è di attualità nei prossimi giorni, con una questione che riguarderà obblighi e diritti, oltre che il bilancio dell'Unione europea e il quadro finanziario (parlo di obblighi e diritti perché l'integrazione comunque c'è stata). Vi sono anche i temi di Russia e di sanzioni, nonché di Cina e della sua espansione. Vorrei ricordare che, quando parliamo di estero, rispetto alla Russia l'Italia è, dopo la Germania, il primo *partner* commerciale.
C'è poi il tema dell'Africa, che lei ha citato in un passaggio del suo intervento. La questione del secolo sarà l'Africa, perché investe l'immigrazione (che siamo i primi a dover affrontare con le sue conseguenze), il problema dei commerci e dei consumi e il bilancio dell'Unione europea (quindi quel quadro pluriennale che lei dovrà andare a trattare per quanto riguarda gli aiuti). Quando si parla di

Africa, si ritorna anche all'espansione cinese e al futuro equilibrio che si creerà nel Mediterraneo. È anche compreso - mi permetta - il tema degli ultimi giorni, ossia la Turchia, per il suo ruolo economico e che ha nella Nato, nonché per il ruolo militare che sta assumendo nello scacchiere del Mediterraneo anche con l'accordo con il Governo di Tripoli. L'Italia non può essere disattenta, assente o distante da questi temi.

C'è poi il tema delle regole e, quindi, il quadro di finanza pluriennale. Molti interventi hanno già riguardato questo aspetto. Vi sono poi i temi dell'adeguamento finanziario delle nostre politiche agricole, della politica di coesione e della riduzione complessiva, a seguito dell'uscita del Regno Unito, delle risorse (10-12 miliardi di euro in meno), nonché dell'agenda digitale e della ricerca.

Infine, signor Presidente, mi sia permesso ricordare che chi le parla a fine anni Novanta ha gestito Résider. Per molti sarà una semplice sigla, ma è stato il programma, l'asse dell'Unione europea per la chiusura degli impianti siderurgici; voluto dall'Unione europea, imposto con regole del primo Trattato dell'Unione europea (partiva da Maastricht).

Allora mi viene da chiedere: ed ora? Oggi che l'Ilva chiude l'altoforno 2, che genera ulteriori 2.300 esuberi, l'Unione europea dov'è? Poniamoci la questione; se la ponga il Governo della Repubblica. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*. E su questo inseriamo il Meccanismo europeo di stabilità, che dovrebbe, secondo i principi della sua creazione, fornire assistenza.

È opportuno pertanto che il nostro Governo, quello che lei, signor Presidente del Consiglio, si opponga ad assetti normativi che potrebbero costringere automaticamente a ristrutturazioni in forza di parametri che non tengono conto della realtà del Paese. Ricordiamoci il parametro del debito pubblico, che non tiene conto del debito privato e del debito bancario, perché la prima regola venne dettata da coloro che avevano un alto debito privato e un basso debito pubblico. Ma sulle regole si crea anche la coesione. E se le regole non sono nell'interesse di un Paese che rappresenta, come popolazione, il 20 per cento dell'Unione europea, non funzionano.

La rilettura del MES, alla luce anche del bilancio a lungo termine dell'Unione europea, deve essere inserita quindi in un pacchetto più ampio di riforme della *governance*. In una *governance* dove manca il controllo non vi è trasparenza e non è democratica. La Commissione europea è chiamata a dare un parere tecnico. Ci sarà il diritto di veto sulle scelte, non straordinarie, di Germania e Francia. L'Italia non può permettersi di dare il diritto di veto a due Paesi. L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione europea, quindi deve assolutamente contare nell'Unione europea per i diritti che ha, e noi non possiamo accettare questo tipo di regole. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

È per questo che la invitiamo, signor Presidente del Consiglio, a far valere il diritto non del Governo degli italiani, ma degli italiani. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, in questi ultimi giorni si è tanto parlato del Meccanismo europeo di stabilità, facendone un terreno di scontro con il Governo, con la maggioranza, con le opposizioni. Se n'è parlato in tutte le sedi, istituzionali e non, in televisione, in piazza, ovunque, spesso estrapolando solo un frammento di un pacchetto più complesso, al solo scopo di attirare consensi per il proprio tornaconto.

Come abbiamo già potuto spiegare - da ultimo lo ha fatto oggi lei, presidente Conte - il principio cardine dell'accordo ruota intorno a una logica di pacchetto, in cui si inseriscono: la revisione del Trattato sul MES; lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività; in ultimo, il completamento dell'unione bancaria.

Nella risoluzione che voteremo oggi, ribadiamo la volontà di dare il via libera alle varie riforme, a condizione che nel confronto con i *partner* europei vengano sciolti i nodi su tutto il pacchetto, assicurando l'equilibrio complessivo dei diversi elementi trattati. Credo che questa sia una grande occasione, anzi la grandissima occasione del secolo, per parlare dei meccanismi della rappresentanza politica nell'Unione europea, per dire cosa ci piace e come vorremmo fosse l'Europa, che, volente o nolente, costituisce la nostra casa. Se le fondamenta non sono solide, se non vengono puntellate quando è necessario, tutto rischia di sbriciolarsi e seppellirci sotto una montagna di polvere.

Siamo il Governo del Paese; non è tempo di sfasciare, ma di costruire. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Costruire insieme una visione di ampio respiro, che non guardi ai sondaggi o al prossimo appuntamento elettorale, ma guardi al bene dell'Italia.

E con gli italiani dobbiamo essere chiari: dobbiamo dire al Paese che Unione europea vogliamo e quindi che Paese vogliamo, perché le due cose sono interdipendenti l'una dall'altra. Ciò che accade in Europa influisce sulla vita dei suoi singoli Stati membri e dei suoi cittadini. Il modello sociale europeo, così come descritto dal preambolo del Trattato sull'Unione europea, è minacciato dalle politiche di austerità mal concepite, giustificate all'opinione pubblica come il prezzo da pagare per avere un'economia stabile e in crescita. Il Meccanismo europeo di stabilità infatti nasce nel 2011, in piena crisi economica, e viene costruito sulla paura del dissesto finanziario dell'eurozona. Solitamente, quando si agisce nella paura, si commettono errori. Ebbene, noi riteniamo che questi errori possano essere corretti, anche perché le misure di austerità, se non gestite adeguatamente, danneggiano le conquiste sociali europee, creando divisioni e conflitti fra i Paesi.

A tale proposito, voglio sottoporre all'attenzione dei miei colleghi un passaggio della risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019, sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario europeo. Al punto 13 leggiamo come gli eventuali programmi di aggiustamento futuri debbano tenere conto dell'impatto sociale delle misure proposte, tra l'altro, rispetto all'incidenza a lungo termine del mantenimento delle politiche vigenti, alla luce dell'esito di un'attenta valutazione dell'impatto sociale. Quindi anche gli altri Paesi puntano il dito contro le politiche di austerità, che sì aiutano a tenere i conti delle nazioni in ordine, ma a quale prezzo? Qual è il costo sociale che i cittadini devono sopportare? Il rischio è che i numerosi tagli alla spesa pubblica che le politiche di *austerity* impongono non siano più in grado di offrire protezione sociale ai cittadini, soprattutto a quelli più vulnerabili. Prendiamo l'esempio della Grecia: il presidente Tsipras ha dovuto adottare misure di austerità pari a 65 miliardi di euro di tagli alla spesa pubblica e, nonostante l'aumento dei tassi di occupazione, c'è stato un crollo vertiginoso degli stipendi. La fotografia del Paese oggi è ancora quella di un popolo affaticato e poco gratificato. Il MES è nato per garantire la stabilità finanziaria dell'eurozona, fornendo sostegno agli Stati membri che si trovano in difficoltà, ma la stabilità finanziaria non garantisce automaticamente il benessere dei cittadini; al contrario, è il benessere dei popoli a garantire la stabilità dei Paesi.

Presidente Conte, lei si è sempre definito l'avvocato del popolo. Sono fiera e orgogliosa di ciò e sono sicura si farà portavoce delle nostre istanze, affinché si concretizzi il sogno di un'Unione europea sempre più equa e inclusiva. Nessuno deve rimanere indietro. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Messina Assuntela)*. E nessuno rimarrà indietro, se l'Europa agirà con giudizio, spinta dalla necessità di rafforzare i rapporti di solidarietà tra gli Stati. Buon lavoro. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Comunico che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, dal senatore Calderoli, n. 2, dai senatori Perilli, Marcucci, Faraone e De Petris, n. 3, dai senatori Bernini, Romeo e Ciriani, e n. 4, dal senatore Candiani e da altri senatori.

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

AMENDOLA, *ministro per gli affari europei*. Signor Presidente, sulla proposta di risoluzione n. 1 esprimo parere favorevole sul primo dispositivo («Il Senato approva le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri») e parere contrario sul secondo dispositivo, per favorire il voto sulle altre proposte di risoluzione, a partire dalla proposta di risoluzione n. 2, a firma Perilli, Marcucci, Faraone e De Petris, su cui il Governo esprime parere favorevole. Sulla proposta di risoluzione n. 3, presentata dai senatori Bernini, Romeo e Ciriani, il parere è contrario, così come sulla proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Candiani e da altri senatori.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, sarò breve, perché tante cose sono già state dette.

Noi stiamo facendo delle dichiarazioni in ordine al Consiglio europeo, nel quale non si parlerà solamente di un argomento, come sembrerebbe dall'intervento di qualche collega, ma di una pluralità di argomenti che il Presidente del Consiglio ha affrontato compiutamente nella sua relazione.

A nome del Gruppo Per le Autonomie dichiaro dunque, fin d'ora, che appoggeremo convintamente la linea del Governo, partendo dal presupposto che l'Italia è tornata ad assumere una posizione chiara e limpida nel contesto delle Nazioni europee. Ciò non significa che il nostro Paese sia appiattito su elementi che anche noi vediamo con grande preoccupazione maturare all'interno dell'Unione europea, ma la politica della sedia vuota a nulla serve: la sedia va riempita, bisogna rimanere lì, dibattere, discutere e, quando è il caso, prendere il cappello, facendolo però sempre in modo costruttivo, perché trovarsi nella condizione di uscire dalla dinamica che si sta sviluppando in questo momento a livello europeo è solo e semplicemente autolesionista.

Partiamo dal tema della cosiddetta neutralità climatica. Credo che la linea del Governo sulla transizione energetica sia giusta. Mi permetto di fare un solo appunto, già contenuto peraltro nella relazione fatta dal presidente Conte: è giusto che il green deal europeo non sia un libro dei sogni, ma si confronti con la concretezza di questioni che riguardano il sistema occupazionale e produttivo. Se è un libro dei sogni, sarà l'ennesimo manifesto stampato che non servirà a nulla; se invece si confronta con le tematiche dell'economia produttiva e dell'occupazione, sarà allora una grande occasione di rilancio per il nostro Continente.

Un secondo punto riguarda il quadro finanziario pluriennale: la presidenza finlandese, con tutto il rispetto per la Finlandia che tutti noi amiamo, non ha prodotto risultati soddisfacenti. Concordo con il Governo sul fatto che la proposta di bilancio venuta dai colleghi finlandesi segna dei tagli alla spesa complessiva che colpiscono temi come l'innovazione, il digitale, oltre al settore spaziale e altri tre settori di fronte ai quali dovremmo rabbrividire tutti, vale a dire la sicurezza, la difesa e l'immigrazione. Pertanto, quando il Governo dice che è suo intento andare a rinegoziare un progetto diverso, perché da quello finlandese bisogna spostarsi rapidamente, fa un'affermazione assolutamente giusta, così com'è giusto dare il nostro contributo al Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità.

Colleghi, il dibattito è stato approssimativo, confuso e strumentale, tutti aggettivi che potremmo sintetizzare dicendo che è stato pericoloso per gli interessi nazionali, soprattutto per noi che, con questo dibattito, non produciamo altro che un effetto sicuro, quello cioè di avvalorare dubbi che non devono esistere sulla piena sostenibilità del debito pubblico italiano. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Pertanto, questo dibattito va fermato al più presto, e non perché si voglia rifuggire dallo stesso.

Mi rivolgo ai colleghi della Lega, che ascolto sempre con grande attenzione perché naturalmente ognuno qui dentro porta il suo spicchio di verità. L'altro giorno, ad esempio, il presidente Salvini ha citato il presidente dell'ABI Patuelli. Secondo me ha fatto bene a citarlo perché quando Patuelli parla di una negativa ponderazione di rischi dei titoli di Stato attraverso la revisione del loro trattamento pluriennale dice una cosa giusta. La preoccupazione di Patuelli è anche la nostra, e queste sono esattamente le battaglie che dobbiamo portare avanti nell'ambito del negoziato dell'unione bancaria, come diceva nella scorsa seduta la mia collega, senatrice Bonino. Dunque, non possiamo impropriamente parlare di MES quando le questioni sono in realtà in un altro paniere, in un altro contenitore; su questo è chiaro che il Governo è tenuto a vigilare, ma sta vigilando, sta cambiando, sta seduto al tavolo facendo una sua battaglia negoziale.

Colleghi, un tema che non è all'ordine del giorno della seduta odierna - perché secondo me c'è una certa distrazione su questo - è il tema geopolitico, sul quale vorrei soffermarmi. Anzitutto faccio una premessa: dobbiamo sostenere la Commissione per ripristinare un'agenda commerciale positiva. È il momento dei dazi, è il momento di ripristinare le dogane? No. È il momento esattamente opposto, perché il fatto che gli Stati ritornino a una politica commerciale protettiva come quella del passato è negativo, e non è negativo solo per l'Italia, ma per l'intera Europa. Questo dovrebbe spingerci a fare che cosa? Ad essere veramente più europeisti perché del sovranismo c'è bisogno, ma c'è bisogno di un sovranismo europeo, non di quello nazionale. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV) e del senatore Ferrari)*.

In un contesto in cui siamo di difficoltà enorme - lo scontro commerciale con la Cina, la politica certamente molto assertiva della Russia - c'è bisogno di un'Europa unita perché tutti gli Stati sono irrilevanti se procedono in ordine sparso.

Colleghi, guardiamo a quello che sta accadendo nel Mediterraneo, consentitemi questo. Ce ne siamo occupati tutti, ciascuno con il suo grado di responsabilità: pensiamo alla politica, ad esempio, della Russia oggi nel Mediterraneo o alla politica della Turchia nel Mediterraneo, a quello che la Turchia sta realizzando nelle acque territoriali di Cipro; pensiamo all'accordo fatto con il Governo legittimato dalle Nazioni Unite di Tripoli: tutto questo che cosa fa? Trasforma la Libia in una sorta di terreno di guerra per procura tra grandi potenze ed espropria l'Europa.

Vorrei allora rivolgere da questo Parlamento un appello anche ai colleghi francesi, ai colleghi parlamentari e al Governo francese che in questi anni non ha aiutato alla stabilizzazione della Libia. Chi ha avuto responsabilità di governo sa bene che noi ci siamo mossi in una logica che è stata contrastata da una politica francese che oggi, alla fine di questo drammatico *film*, non può che registrare l'inconsistenza anche della sua politica, per cui è in difficoltà tutta l'Europa: siamo in difficoltà noi, sono in difficoltà i francesi. Perché siamo in queste difficoltà? Perché abbiamo proceduto in ordine sparso, perché non abbiamo realizzato - consentitemi la battuta - il sovranismo europeo, che è l'unico elemento che ci può difendere.

Rischiamo di non essere più padroni in casa nostra, non per le ragioni che qualcuno dice; esattamente per quelle opposte: perché non siamo sufficientemente europeisti e non siamo sufficientemente in grado di fare e negoziare una politica unica europea.

Onorevole Presidente, queste sono le indicazioni e credo anche i consigli che come Gruppo parlamentare diamo al Governo. Ci auguriamo che dal Consiglio europeo esca una nuova consapevolezza, ovvero che l'Europa ha bisogno di maggiore coesione, di più unità, non solo di una politica economica e finanziaria, ma anche di una politica di difesa e di sicurezza e di una politica estera che sia veramente coesa. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD)*.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, voteremo a favore della risoluzione che ha visto anche il nostro contributo perché è molto chiara ed efficace e afferma con molta chiarezza quali sono le linee non solo della maggioranza, su cui il Governo ha il mandato e la piena fiducia per muoversi in Europa. È una risoluzione dal carattere molto equilibrato perché - dico con chiarezza - non cerca il conflitto tanto per il conflitto, come vorrebbero quelli che in questi giorni e in queste settimane hanno fatto propaganda terroristica sul MES, e non si impegna a scatola chiusa. È un documento positivamente interlocutorio che dimostra l'assoluta lealtà dell'Italia all'Unione europea, ma allo stesso tempo individua con evidenza le criticità e pone paletti precisi. In particolar modo, per quanto riguarda la detenzione di titoli di Stato da parte di banche e istituti finanziari, il no alla ponderazione dei titoli di Stato sulla base del rischio. Il documento traccia, quindi, una linea chiara e un'indicazione forte del Parlamento per quanto riguarda la soluzione di quelle criticità. È il modo giusto per rapportarsi con l'Unione europea di cui facciamo parte.

Così come sono altrettanto chiari e determinati i punti, che vorrei qui ricordare, che riguardano la nostra posizione per il quadro finanziario pluriennale 2022-2027, che è stato un po' in secondo piano in questo dibattito, ma che per noi è assolutamente centrale. Dobbiamo portare avanti la posizione che abbiamo sostenuto fino ad oggi ed essere molto chiari su quelle che devono essere le priorità dell'agenda strategica europea. Il bilancio deve essere all'altezza di queste priorità.

È il modo giusto - torno a ripetere - per rapportarsi con l'Unione europea con chiarezza e fermezza, senza cercare inutili contrapposizioni, ma facendo valere il punto di vista determinante di un Paese fondatore quale siamo noi. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU)*.

NENCINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, è indubitabile che la vicenda del nodo MES abbia depistato la natura di un dibattito così importante. Lo

sottolineo perché il presidente Conte e i Ministri competenti si troveranno, a cominciare dal ministro Gualtieri, a discutere fra pochissime ore, all'apertura della nuova Commissione. Nuova Commissione, Presidente, significa, secondo la mia opinione, un'impostazione diversa dell'Europa che abbiamo conosciuto nel corso di questi anni. È paradossale quindi che un tema pure importante come quello del Fondo salva Stati abbia egemonizzato interamente un nodo della politica estera importante di questo Paese che ha sottolineato, tra i pochissimi ascoltati nel pomeriggio, poco fa l'onorevole Casini.

Dietro la vicenda MES leggo una visione diversa, se non alternativa, del nostro approccio verso l'Unione europea. Non giudico il senatore Salvini così sprovveduto. Il senatore Bagnai, in un ottimo e coltissimo intervento, mi ha dato lo spunto per rispondere al senatore Candiani, che ha citato prima la posizione tenuta dal MoVimento 5 Stelle nel corso della campagna elettorale. Il senatore Bagnai ci ha convinti ad alzare la testa verso il soffitto; lo faccia il senatore Candiani in una stanza vicina a questa, che riporta una bella frase di Machiavelli: «Nessuna buona fortuna li fece mai essere insolenti». Ebbene, l'insolenza e la mistificazione con le quali sono state presentate, nel corso di queste settimane, le posizioni circa il MES non possono avere diritto di cittadinanza all'interno di quest'Aula. (*Commenti del senatore Candiani*). Abbiamo la certezza che il vecchio Governo ha discusso del tema; lo ha fatto in data 19 giugno in entrambe le Camere preparando, il Consiglio europeo del 20 e del 21 giugno ed è paradossale che si continui a discutere se si sia o meno discusso del tema anziché - di questo dobbiamo essere grati a chi ha sollevato la polemica - entrare nel merito.

Il primo punto nel merito, sul quale il ministro Gualtieri ha dato certezze e che è riportato nella risoluzione, è il problema della ponderazione dei titoli di Stato. Questo è il punto che trovo decisivo. Il ministro Gualtieri si è dichiarato indisponibile; ha fatto - è l'opinione del Gruppo Italia Viva-PSI - la cosa giusta sul rifiuto della ponderazione dei titoli di Stato. Ha affrontato e risolto questo problema con una posizione evidentemente chiara e riportata all'interno della risoluzione. Le altre questioni possono essere affrontate con maggiore speditezza. Presidente Conte, ne suggerisco soprattutto una: il nuovo MES rientra nella categoria dei trattati intergovernativi europei; non è un accordo bilaterale. Io non ho dubbi. Quando si tratta di discutere di questa categoria di trattati, è meglio immaginarne una negoziazione preventiva trasparente e figlia di un processo conoscitivo aperto che coinvolga i Parlamenti nazionali fin dall'inizio.

Vengo all'ultima questione, che è la prima, perché lei si troverà a discutere non solo di MES, ma anche dell'impostazione che la nuova Commissione europea dovrà dare come orientamento alla propria attività politica nel corso dei prossimi anni. Innanzitutto è auspicabile un passo diverso e non soltanto nei confronti degli aspetti economico-finanziari. In secondo luogo, lo scenario internazionale vede protagoniste ormai entità statuali gigantesche con Paesi importanti che orbitano nelle loro rotte. Il nostro destino non può essere alternativo o diverso da quello dell'Europa unita. Quella che abbiamo conosciuto in questi anni non è più sufficiente; va ripensata attribuendole poteri più marcati in politica estera e di difesa, assieme a procedure di rappresentanza le più democratiche possibili. Non c'è alternativa; anzi, c'è l'alternativa pessima di appartenere al ruolo degli osservatori e di diventare un mercato vulnerabile. C'è una strada. È stato ricordato in un paio di interventi prima del mio. L'Italia è stata in due grandi occasioni uno dei Paesi pionieri nella costruzione dell'Unione; lo ha fatto con ottimi statisti cattolici alla fine della Seconda guerra mondiale nel secondo Dopoguerra e lo ha fatto negli anni Ottanta assieme a statisti cattolici e socialisti democratici che hanno costruito l'Europa nella quale oggi viviamo. Essere pionieri, cioè avere una visione, è l'unico modo per allargare il fronte franco-tedesco. Diversamente rischiamo di ridurci a discutere del diametro delle cozze ed è questione che non può appartenere a questo Paese.

Va preso atto che l'Unione nella quale viviamo non è quella costituita alla fine degli anni Novanta. L'inglese non è più la lingua madre; i Paesi che vi appartengono non sono soltanto democratici e liberali e il dollaro non è più la moneta guida. Prendiamo atto di questo e partecipiamo a un processo di costruzione nuovo, altrimenti, proprio perché oggi la Storia si avvita in un tornante pericoloso, ma fatto di straordinarie novità, rischiamo di rimanere ai margini. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI. Congratulazioni)*.

URSO *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URSO *(FdI)*. Signor Presidente, è triste notare che nei banchi del Governo in questo dibattito così importante e in vista di un Consiglio europeo davvero significativo non siano presenti né il Ministro dell'economia né il Ministro degli affari esteri, che hanno le competenze specifiche sulle materie che stiamo affrontando.

Che abbiano le competenze specifiche sulle materie che stiamo affrontando lo dimostra proprio l'agenda dei lavori, che, caro Presidente del Consiglio, è tutta pericolosamente inclinata contro gli interessi nazionali. Si tratta dell'agenda dei lavori del primo Consiglio europeo in cui si esercita il potere della nuova Commissione, dominata dagli interessi franco-tedeschi. È il primo Consiglio europeo in cui, di fatto, è assente la Gran Bretagna e il fatto stesso che nelle prossime ore si deciderà sul suo futuro, con le elezioni che gli inglesi potranno esercitare, è molto importante, anche alla luce del fatto che nella Commissione europea non c'è più un commissario inglese.

Cari colleghi, caro Presidente, inizia cioè una nuova legislatura europea in cui l'Italia è emarginata, subordinata e suddita. Tant'è vero questo, che viene dimostrato dall'agenda dei lavori, al primo punto della quale c'è il clima. A me è parso strano sentire lei e poi il senatore Casini, che ha fatto un discorso di destra con conclusioni di sinistra, notare come nell'agenda del clima l'Italia dovrebbe difendere gli interessi dell'impresa (l'ha detto persino lei: delle piccole e medie imprese), per poi ritrovarci a varare un bilancio dello Stato in cui non c'è nulla di quello che avrebbe dovuto essere il programma climatico e l'ecologia economica del Governo, ma c'è, invece, una tassa che grava sulle imprese, che voi stessi avete chiamato *plastic tax*. Dite cioè una cosa, enunciate un principio e fate esattamente il contrario di quello che avete enunciato, in Europa e in Italia (nella manovra).

Gli altri punti, però, signor Primo Ministro, quelli che ci sono e quelli che non ci sono, sono gravemente pericolosi per l'Italia e dimostrano che l'agenda, i contenuti e gli obiettivi di questa nuova fase europea sono per noi estremamente pericolosi. Pensiamo all'agenda: lei stesso ha detto che vi è il quadro finanziario pluriennale, sul quale la proposta finlandese è inaccettabile; c'è poi il punto che riguarda nel merito la politica agricola comune, e la proposta che ci viene fatta è inaccettabile; c'è poi la nuova politica di coesione, e la proposta che ci viene fatta è inaccettabile. Sono parole vostre, non nostre. Questo è un piano pericolosamente inclinato, sul quale l'Italia è in retroguardia e sulla linea del Piave.

Tant'è vero questo, che mancano anche gli argomenti che ci interessano: quelli presenti sono tutti predisposti contro di noi; quelli assenti sono di nostro interesse. Non c'è nulla dell'accordo sui migranti a Malta. Sottovoce dico al partito laburista italiano che quello laburista maltese è l'esempio di cos'è diventato il laburismo della sinistra italiana ed europea, nelle mani della finanza internazionale speculativa e forse anche della criminalità. È il modello.

Ebbene, non c'è nulla dell'accordo sui migranti di Malta, che è scomparso. Non c'è nulla su una politica estera di nostro interesse. Cosa sta accadendo in queste ore in Libia? Non è che magari tra qualche ora ci ritroveremo ad avere qui ulteriori rifugiati politici, magari del Governo libico? La situazione libica infatti è precipitata. E qui non c'è nulla che riguardi l'interesse nazionale italiano in Libia e sulla frontiera mediterranea. C'è anche il MES o, meglio, c'è fuori. Quello che c'è sul MES è la conferma di tutta l'agenda, perché quello che c'è sul MES, per venire alle due risoluzioni, è un quadro preoccupante.

La risoluzione della maggioranza, che è vacua, è la risoluzione del Partito Democratico, alla quale il MoVimento 5 Stelle ha dato la propria adesione, contraddicendo tutto quello che era il programma e l'impegno politico del MoVimento 5 Stelle. Ebbene, nella mozione del Partito Democratico, che è la risoluzione di maggioranza, i punti fondamentali sono talmente evasi da lasciare allibiti.

Nella risoluzione di maggioranza c'è scritto ancora, sostanzialmente, di tenere insieme i tre pilastri. Io non riesco a comprendere come si possano tenere insieme i tre pilastri, quando uno di questi è già deciso da giugno, in maniera chiara e netta, e ne è stata rinviata l'esecuzione di qualche mese, come già il ministro Gualtieri aveva detto in Commissione finanze, solo per una condizione tecnica di traducibilità del testo.

Il resto sono solo finzioni da operetta. Degli altri due pilastri non si sa ancora nemmeno il

cronoprogramma e la loro conclusione arriverà, verosimilmente, tra uno o anche due anni. Come si fa a tenere insieme un quadro in cui si è già deciso sul pilastro fondamentale che ci riguarda e nulla è chiaro sugli altri due pilastri? È un artificio parolaio, che può andare bene al MoVimento 5 stelle e al Partito Democratico, ma certamente non va bene all'interesse nazionale.

Così come per il secondo punto, secondo il quale sul MES, come dice la risoluzione di maggioranza, bisogna tener conto degli interessi del Parlamento. Ma il MES è già stato deciso senza tener conto della precedente risoluzione approvata dall'allora maggioranza di Governo, che era una maggioranza aggressiva nei confronti dell'Unione europea e che si è trasformata, con lo stesso Presidente del Consiglio e lo stesso capo delegazione del MoVimento 5 stelle, in una maggioranza supina agli interessi dell'Unione europea.

Ebbene, tutto questo va sostanzialmente contro l'immagine, il ruolo, la dignità e l'interesse del nostro Paese. La nostra risoluzione è un fatto politico di straordinaria importanza, perché le forze di centrodestra si sono ritrovate tutte unite su un documento chiaro, significativo, risolutivo, che dà indicazione e tempistiche precise come se fossimo (e di fatto già siamo) in una condizione alternativa di Governo.

Il Paese, infatti, sa che tutto quello che voi state pregiudicando, dovremo poi salvarlo noi, dopo quelle che ci auguriamo saranno elezioni anticipate. *(Commenti del senatore Pellegrini Marco)*.

Questo è tanto vero, presidente Conte, che lei, nella sua introduzione, ha detto che il problema Italia non c'è, perché l'Italia sostiene il proprio debito. Peccato che il primo Governo Conte abbia aumentato il debito pubblico del nostro Paese. Peccato che questa manovra economica, che abbiamo appena esaminato e dovremo approvare, forse, tra qualche giorno, aumenti ancora il debito pubblico del Paese. Lei, signor Primo Ministro, è molto abile, ma predica bene e razzola molto male. Perché proprio lei, i suoi Governi e questa maggioranza, state pregiudicando con il debito pubblico l'interesse nazionale. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

ALFIERI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI *(PD)*. Signor Presidente, nel Consiglio europeo al quale si appresta a partecipare il Presidente del Consiglio parleremo di tante cose. Il MES è solo un tassello. Si parlerà, ad esempio, della Conferenza sul futuro dell'Europa. Mi piacerebbe che ci sfidassimo, anche con la Lega, sul l'idea d'Europa che abbiamo, su come si difendono gli interessi nazionali.

Gli interessi nazionali del nostro Paese li difendiamo solo con le misure nazionali ed entro i nostri confini o con la dimensione europea? Facciamo degli esempi concreti di quello che dovremo affrontare in questo Consiglio europeo.

Rispetto al quadro finanziario pluriennale, il senatore Urso diceva che è insoddisfacente la proposta sulla PAC. Siamo in grado di modificarla da sola o se costruiamo un sistema di alleanze con la Francia e con la Spagna? Oppure è meglio allearsi con i sovranisti e nazionalisti dell'Ungheria, ai quali non interessa niente delle nostre battaglie? Questo è il punto: tuteliamo meglio gli interessi nazionali del nostro Paese e portiamo più risorse in Italia se facciamo squadra in Europa o se ci isoliamo? Questo è il punto fondamentale e vale per la politica commerciale. Davvero pensiamo che difendiamo il manifatturiero maturo delle nostre Regioni del Nord andando da Trump da soli? Ma Trump si metterebbe a ridere! Pensiamo davvero di mettere risorse proprie in più, di fare la *web tax* a livello italiano e poi andare negli Stati Uniti e reggere a quello che ci dice Trump? Noi la politica commerciale la costruiamo se la teniamo saldamente a livello comunitario e gli interessi delle nostre imprese li possiamo tutelare se giochiamo a livello europeo, costruendo quelle alleanze.

Questo vale anche per il clima. Pensiamo che con sole misure nazionali possiamo affrontare una sfida mondiale come quella della lotta ai cambiamenti climatici? Oggi la Presidente della Commissione, che noi abbiamo votato insieme ai rappresentanti di questa maggioranza, ha annunciato una manovra da mille miliardi di euro. Davvero pensiamo noi, solo come Italia, con la via sovranista e nazionalista, di affrontare il tema dei grandi cambiamenti climatici, di abbattere il 50 per cento delle emissioni entro il 2030, di arrivare ad essere climaticamente neutri entro il 2050? Davvero pensiamo di poter fare tutto questo con le sole ricette sovraniste nazionali? In Europa possiamo stanziare mille miliardi.

Lo stesso vale sulle politiche dell'immigrazione. In Consiglio europeo decideremo sul partenariato con l'Africa. In questa manovra stanziamo pochi - secondo me - soldi per la cooperazione che sono importanti e dovremmo metterne di più. Sul fondo Africa mettiamo trenta milioni di euro; a livello europeo mettiamo un miliardo di euro. Davvero pensiamo solo come Italia di poter fronteggiare un tema come la gestione dei flussi migratori che può essere affrontato solo se l'Europa tutta insieme investe in Africa?

Potrei fare altri esempi: davvero pensiamo che noi da soli saremmo andati in Turchia e avremmo potuto tutelare gli interessi italiani nel Mediterraneo orientale (nel momento in cui difendiamo ENI e gli interessi energetici italiani) se non lo avessimo fatto a livello europeo, se il presidente Conte insieme ai nostri Ministri non fosse andato in Europa a difendere la posizione italiana? Questo è quello che si fa in ogni Consiglio europeo: si ha la forza di affrontare i giganti a livello internazionale che noi soli, come Italia, non potremmo affrontare. Su questo vi sfidiamo: avete delle ipotesi alternative per affrontare queste grandi sfide?

Così come la Conferenza di Berlino: noi ripartiamo e costruiamo una posizione (bene quello che ha detto il presidente Conte sulla Libia) se siamo in grado di mettere insieme gli alleati europei.

Potrei fare tanti altri esempi, ma voglio arrivare al tema del MES. Penso che all'interno la Conferenza sul futuro dell'Europa un ripensamento in generale sull'architettura finanziaria vada fatto. Mi piacerebbe discutere su quello: su come a vent'anni dall'introduzione dall'euro noi andiamo a ridisegnare l'architettura finanziaria complessiva dell'Europa, anche vedendo gli errori che abbiamo fatto, anche vedendo come siamo andati avanti sull'introduzione dell'euro e non abbiamo completato l'unione economica e monetaria. La logica del pacchetto a tappe che con il MoVimento 5 Stelle, Italia Viva e LeU abbiamo messo in piedi è proprio questa: noi capiamo che l'euro da solo, senza il completamento dell'unione economica e monetaria, non è sufficiente e abbiamo bisogno di procedere a tappe. Il MES è solo un tassello.

Peraltro, apro una parentesi per fare anche qualche cenno storico altrimenti ce ne dimentichiamo: nel 2010 e nel 2011 chi ha costruito, portato avanti, definito in tutte le tappe dei Consigli europei e poi approvato il MES è stato il Governo in cui sedevano rappresentanti, autorevoli peraltro, che sono anche in questa sede. Uno di loro siede proprio accanto al *leader* della Lega Salvini, che era Ministro di quel Governo insieme al ministro Meloni: proprio i *leader* che oggi criticano il MES sono quelli che l'hanno costruito e approvato. Questi sono i fatti. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Prendetevi le vostre responsabilità! Non ho sentito dichiarazioni, urla e strepiti, così come non li ho sentiti nel dicembre del 2018, a quel Consiglio europeo dove si sono messi i primi mattoni della riforma del MES. Non ho sentito urla, strepiti e dichiarazioni di violazioni e tradimento degli interessi italiani, ad esempio, al Consiglio europeo del 20 e del 21 giugno. Non li ho sentiti e non avete portato a casa neanche una delle modifiche; che invece l'altro giorno il ministro Gualtieri, con la collaborazione del presidente Conte e del ministro Amendola, sono riusciti ad apportare, perché sulle *sub-aggregation* e sul passaggio alla *single-limb* l'Italia ha portato a casa un risultato concreto - non parole, ma fatti - e siamo andati incontro a una richiesta che veniva da questa maggioranza; lo conferma la lettera di Centeno.

Quindi, il nostro lavoro di tutela degli interessi italiani lo stiamo facendo in Europa. È il motivo per cui la risoluzione che abbiamo costruito si basa su un principio molto semplice: mettere in condizione il presidente Conte di andare al Consiglio europeo e difendere al meglio gli interessi degli italiani. Gli interessi degli italiani si difendono in Europa. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Si difendono là dove Salvini, quando c'era da discutere della riforma della Guardia costiera e del superamento di Dublino ai Consigli europei dei Ministri dell'interno, non c'era perché stava facendo il rappresentante della Lega. Gli interessi nazionali del nostro Paese si difendono a Bruxelles, non andando in giro nelle piazze italiane a fare il comiziante. Questo è lo stile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Il presidente Conte e i nostri Ministri vanno a Bruxelles a difendere gli interessi degli italiani, perché il loro mestiere è là, non nelle piazze a fare i comizi. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

SALVINI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVINI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, a proposito di Europa auguro, assieme a tutto il Gruppo della Lega, buon voto al popolo britannico che domani avrà la fortuna di poter eleggere un nuovo Parlamento e quindi un nuovo Governo, visto che a Londra non ci sono Ministri attaccati alla poltrona. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Ormai è un privilegio che la sovranità appartenga al popolo e che il popolo possa votare. Quindi buon voto agli amici britannici. Noi - lo dico alla copia distratta del presidente Monti - non abbiamo progetti per far uscire l'Italia dall'euro o dall'Europa: noi vogliamo semplicemente difendere il lavoro e il risparmio degli italiani. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Una volta la sinistra, giustamente, abbondantemente e quotidianamente, era nelle piazze, era in mezzo al popolo. Adesso probabilmente preferiscono i consigli d'amministrazione delle banche ai consigli di fabbrica che ci sono in alcune aziende. Che triste fine! *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Noi invece ostinatamente continuiamo a voler ascoltare i cittadini, che nello scorso fine settimana in più di cinquecentomila si sono informati e hanno detto no alla riforma di questo Trattato: cinquecentomila terroristi evidentemente. A questi cinquecentomila terroristi ne aggiungiamo qualcun altro: «L'ESM» - cito testualmente - «è un organismo per noi inutile: non ne abbiamo bisogno e comunque ricorrervi peggiorerebbe la nostra situazione». Mi permetto di leggere i firmatari di questo pericoloso appello sovranista, terrorista, fascista, nazista, razzista, eccetera: professor Nicola Acocella (Università La Sapienza di Roma), professor Sergio Bruno, (Università La Sapienza di Roma), professor Sergio Cesaratto (Università di Siena), Carlo Clericetti (giornalista)... Ci tengo a citarli tutti, sono 32, perché avere il coraggio di esporsi in un momento di conformismo e squallore come questo merita la citazione nell'Aula del Senato della Repubblica. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. E non vorrei mai che questi docenti universitari corressero qualche rischio e venissero marchiati di infamia con una stella gialla, perché hanno avuto il coraggio di dire di no. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Vi sono poi i seguenti firmatari: professor Massimo D'Antoni (Università di Siena), professor Antonio Di Majo, quello giusto (Università Roma Tre), professor Giovanni Dosi (Scuola superiore Sant'Anna di Pisa), professor Sebastiano Fadda, (Università Roma Tre), professor Maurizio Franzini (Università La Sapienza di Roma)... Sono tutti i professori veri questi, con concorsi veri. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Ci sono poi i seguenti firmatari: professor Andrea Fumagalli (Università di Pavia), professor Mauro Gallegati (Università Politecnica delle Marche), professor PierGiorgio Gawronsky (economista), professor Claudio Gnesutta (Università La Sapienza di Roma), professor Riccardo Leoni (Università di Bergamo), professor Stefano Lucarelli (Università di Bergamo)... *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

COLLINA *(PD)*. Così finisce il tempo!

SALVINI *(L-SP-PSd'Az)*. Questi non hanno svenduto la loro coerenza, per salvare la loro poltrona. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Questi, a differenza di altri. Non fanno parte dell'internazionale sovranista e terrorista: sono italiani, docenti universitari, economisti e intellettuali, che mettono in discussione un trattato. Perché qua, anche solo mettere in discussione il verbo europeo significa commettere peccato di lesa maestà. Penso che i veri nemici dell'Europa siano gli euroottusi, per cui qualunque cosa arrivi da Bruxelles va firmata senza neanche leggerla. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Lì ci sono i nemici dell'Europa. La salveremo noi l'Europa: guarda un po'!

Andiamo avanti con l'elenco, perché mi sembra giusto citarli tutti: professor Ugo Marani, (Università l'Orientale di Napoli), professor Massimiliano Mazzanti (Università di Ferrara), professor Domenico Mario Nuti (Università La Sapienza di Roma), professor Ruggero Paladini (Università La Sapienza di Roma), professor Gabriele Pastrello (Università di Trieste), professoressa Anna Pettini (Università di Firenze), professor Paolo Pini (Università di Ferrara), professor Felice Roberto Pizzuti (Università La Sapienza di Roma), professor Cesare Pozzi (Università LUISS, l'università dei pericolosi terroristi e sovranisti legati a Confindustria, noto organismo sovversivo internazionale), professor Riccardo Realfonzo (Università del Sannio), professor Roberto Romano (economista), professor Guido Rey (Scuola superiore Sant'Anna di Pisa), professor Roberto Schiattarella (Università di Camerino), professor Alessandro Somma (Università La Sapienza di Roma), professoressa Antonella Stirati (Università Roma Tre), professor Leonello Tronti (Università Roma Tre)... *(Commenti dai Gruppi M5S e PD)*. Dà fastidio, ma questa è l'Italia! *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Con tutto il rispetto per l'amico Casini, questa è l'Italia. *(Vivaci commenti dai Gruppi PD e IV-PSI)*.

MORONESE *(M5S)*. Non è un intervento, è un elenco telefonico!
PRESIDENTE. Per cortesia, lasciate terminare l'intervento!
Prego, senatore Salvini.
SALVINI *(L-SP-PSd'Az)*. È incredibile come i colleghi del Partito Democratico si riempiano la bocca di «scuola», «università» e «ricerca» e quando si citano dei professori universitari, che hanno un'idea diversa dalla loro, si innervosiscano. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Ma viva la libertà nelle università! Viva la libertà di pensiero e di parola, buon Dio! Almeno questa, per il momento, è garantita. Mancano e non vorrei mai far loro torto, il professore Andrea Ventura, dell'Università di Firenze, il professor Giuseppe Vitaletti, dell'Università della Tuscia e il professor Gennaro Zezza, dell'Università di Cassino.
LAUS *(PD)*. Stai sul pezzo!
SALVINI *(L-SP-PSd'Az)*. Finita questa lista di proscrizione, leggo un altro passaggio. «Prima di leggere il testo non ero (…) preoccupato, dopo averlo letto attentamente lo sono moltissimo. Il Trattato è pericoloso per l'Italia, e aumenta il rischio di una crisi finanziaria». Fra i punti deboli di questo nuovo MES, c'è anche «lo scudo penale a favore dei suoi membri». *(Commenti dei senatori Bottici, Bressa e Mirabelli)*. In quest'Aula qualcuno toglie lo scudo penale sull'Ilva e lo regala ad un organismo come il MES, che non risponderà a niente e a nessuno. *(Vivi e prolungati applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az, i cui componenti si levano in piedi. Commenti dei senatori Bottici, Bressa e Mirabelli)*. Andate a spiegarlo agli operai dell'Ilva di Taranto, che lo scudo non vale a Taranto, ma vale a Bruxelles...
PRESIDENTE. Senatrice Bottici, si ricordi che lei è un senatore Questore.
SALVINI *(L-SP-PSd'Az)*. Andate a spiegarlo agli operai dell'Ilva di Taranto, che lo scudo non vale a Taranto, ma vale a Bruxelles e per i vostri amici *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*! Io avrei vergogna di farlo.
Il pericoloso terrorista sovranista che ho citato, per sua inconsapevole volontà "iscritto" alla Lega, è il professor Luca Ricolfi, una delle menti più libere di questo Paese *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)* e lo ringrazio anche per le critiche, che spesso e volentieri mi ha rivolto. Non mi interessano gli amici, mi interessano anche gli avversari, che però mantengano l'onestà intellettuale di dire che, se oggi è mercoledì, è mercoledì. E se qualcuno a Bruxelles decide che il mercoledì si chiama «venerdì», non c'è Partito Democratico che tenga. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. In questo Paese la sovranità appartiene non al Partito Democratico, ma al popolo, in Emilia- Romagna, come in Italia e in Europa. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.
Passo a due riflessioni sul Consiglio europeo (*Commenti delle senatrici Nugnes e Boldrini*). Chiedo alla copia sbiadita del professor Monti di provare a dare battaglia quantomeno per evitare il taglio di 3 miliardi di euro ai danni degli agricoltori italiani. Se a Bruxelles decidono che il Parmigiano reggiano o il Grana padano fanno male, continuino a mangiare ciò che desiderano: noi ai nostri figli continueremo a dare il Parmigiano reggiano e il Grana padano, checché ne dicano in Europa. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FdI)*. Spero che almeno questo sia nella nostra libertà.
Prego inoltre la copia sbiadita del professor Monti anche di lavorare per il taglio del regalo di 5 miliardi di euro al regime turco, che grida vendetta al mondo. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. È un regime che non riconosce i diritti civili, le libertà di religione e di professione giornalistica, né quella economica.
Se avanzasse tempo, invito il Governo anche a mettersi al fianco del Governo israeliano per portare in Italia altra ricchezza e altro gas, completando il gasdotto EastMed (Israele, Cipro, Grecia e Italia) senza pregiudizi ideologici, perché chi odia Israele è fuori dal tempo e dal mondo. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e FdI)*. Oggi l'antisemitismo significa odiare Israele e se qualcuno in quest'Aula odia Israele dovrebbe essere allontanato per rispetto del passato, del presente e del futuro.
Passo all'ultima riflessione. Qualche giornalista parla di «mercato delle vacche». Nel programma elettorale del MoVimento 5 Stelle si legge testualmente un passaggio che condividevo allora e condivido oggi: «Il MoVimento 5 Stelle si impegnerà allo smantellamento del MES». Non ho cambiato idea. Viva la coerenza e viva l'Italia! *(Vivi e prolungati applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FdI. Molte congratulazioni)*.

MALAN *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, colleghi senatori, signor Presidente del Consiglio, lei non avrà un compito facile domani e dopodomani al Consiglio europeo cercando di difendere la posizione del Governo italiano e, si spera, dell'Italia. Proprio per questo, lei avrebbe bisogno di rappresentare un Governo e una coalizione uniti per rappresentare fortemente la posizione dell'Italia rispetto ad altri che hanno diversi interessi (né peggiori, né migliori, ma diversi). Invece, purtroppo, lei è a capo di una maggioranza che sull'argomento di cui parliamo oggi in particolare, cioè il Meccanismo europeo di stabilità, e su molti altri è estremamente divisa. Lei è a capo di una maggioranza a oggi - 11 dicembre, venti giorni prima della fine dell'anno - è ancora in una posizione tra un terzo e un decimo del lavoro da fare per la prima lettura in Commissione tra le diverse letture parlamentari che si devono fare per approvare la manovra di bilancio. Anche questo indebolisce la posizione dell'Italia all'estero. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*. Naturalmente la indebolisce per il fatto che su questo tema specifico c'è chi, come abbiamo appena sentito citando il programma del MoVimento 5 Stelle, metteva fino a poco tempo fa al vertice delle priorità economiche l'uscita dall'euro e chi ha idee molto diverse e che fa sempre parte della medesima coalizione. Questo rende più difficile il suo compito.
Noi abbiamo partecipato alla stesura unitaria della proposta di risoluzione del centrodestra e siamo molti soddisfatti del lavoro svolto, perché diamo anche a lei, signor Presidente del Consiglio, degli elementi forti da portare sul tavolo del Consiglio europeo. Lei potrà dire, non su tutti i punti, ma almeno su alcuni di essi, quelli che noi sottolineiamo (noi ci augureremmo che difendesse tutti i nostri punti, ma ovviamente lei dovrà dare retta in primo luogo alla sua maggioranza), che ha l'appoggio non soltanto della maggioranza - forse la maggioranza della sua maggioranza - ma anche dell'opposizione. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*. Questo credo che debba pesare, perché il Governo deve badare agli interessi degli italiani, non soltanto quelli che ci sono oggi e che votano magari domani, ma anche agli interessi a lungo termine, perché qui parliamo veramente del futuro del nostro Paese, anche di chi oggi è giovane o giovanissimo e verosimilmente le nuove regole che verranno approvate se le troverà per il futuro.
Noi abbiamo espresso...
BERNINI *(FIBP-UDC)*. Collega, un attimo... Signor Presidente del Consiglio, può ascoltare, gentilmente? Grazie.
MALAN *(FIBP-UDC)*. Noi abbiamo espresso in modo molto chiaro le nostre priorità riguardo al MES. Chiediamo che non venga menzionata l'esigenza della ristrutturazione del debito, né in modo obbligatorio - com'era effettivamente la prima versione - né in modo discrezionale, e cioè che le autorità preposte possano decidere che in un determinato caso chiedono una ristrutturazione e in un altro caso non la chiedono. Abbiamo infatti visto troppe volte prevalere gli interessi degli altri e non quelli dell'Italia.
Noi abbiamo chiesto, in sostanza, di evitare che l'Italia paghi per interventi del MES con i quali eventualmente non sia d'accordo. Chiediamo dunque di chiedere il voto all'unanimità, perché il Meccanismo attuale non è vero che dà la possibilità di veto all'Italia, ma lo dà solo alla Francia e alla Germania, e questo non ci può evidentemente andare bene. Queste, come quelle dette precedentemente, sono parole espresse in modo chiaro anche da Antonio Tajani, che fino a pochi mesi fa era Presidente del Parlamento europeo, quindi sicuramente un europeista di primissimo piano. Bisogna chiedere che il Parlamento europeo sia coinvolto nel controllo di questi meccanismi finanziari. Bisogna rimediare alla figura di questo direttore generale del MES, una figura potentissima lontana evidentemente dall'espressione dei cittadini. Diversamente, se viene prospettato ai cittadini europei (non soltanto italiani), un direttore generale eletto da nessuno che ha potere di spostare centinaia di miliardi, molto più di Capi di Stato, eletti dai cittadini, è chiaramente evidente che il sentimento dei cittadini si allontanerà dall'Europa. Non ci si potrà poi lamentare che c'è un cattivo atteggiamento nei confronti dell'Europa.
Noi chiediamo che questo sia inserito in un ampio quadro di riforme, in cui per il debito non si tenga conto soltanto del debito pubblico, ma anche di quello privato e del debito delle aziende. Questo

favorirebbe di molto l'Italia e sarebbe un criterio più appropriato e più economicamente fondato. Più in generale, chiediamo un ruolo più attivo del Parlamento nel controllo della politica economica dell'Unione europea.

Ma in questo vertice europeo non si parlerà soltanto di questo; ci sono anche altre cose: viene discusso il quadro finanziario pluriennale (sostanzialmente il bilancio dell'Unione europea). Noi le chiediamo certamente di sostenere una transizione verso l'ecosostenibilità, ma non un qualche piano che danneggi la possibilità di sviluppo industriale ed economico del nostro Continente *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*, perché non possiamo accettare misure con cui l'Europa si autoinfligge dei limiti che altri Paesi non si infliggono, per cui peggiorerebbe la nostra competitività e, alla fine, la nostra possibilità di difendere realmente l'ambiente.

Le chiediamo di battersi perché nel bilancio europeo vengano difesi gli interessi italiani, in particolare per il capitolo dell'agricoltura e della pesca, che rischiano dei tagli. Chiediamo più fondi per le infrastrutture, perché sono queste che indubbiamente unificano l'Europa, come ad esempio il TAV (ma è solo un esempio), su cui noi del centrodestra abbiamo le idee molto chiare mentre sappiamo che per altri non è così.

Chiediamo inoltre una maggiore attenzione e più fondi per la gestione dei flussi migratori e chiediamo che si cerchi di dare all'Europa una politica vera rispetto all'Africa, alla Cina, al Venezuela ed a Israele. Come ha detto il senatore Salvini (ho molto apprezzato questo passaggio), su troppi argomenti, e parliamo per esempio di Venezuela, di Cina e anche di Israele, l'attuale maggioranza ha espresso posizioni assai disomogenee, per essere ottimisti, e anzi chiaramente contraddittorie. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

Chiediamo anche più trasparenza, nel bilancio europeo, per quanto riguarda il finanziamento alle organizzazioni non governative; nell'ultimo quadriennio sono stati dati oltre 11 miliardi alle organizzazioni non governative, senza trasparenza e senza che si possano conoscere in dettaglio i percettori di questi fondi e i piani che vengono portati avanti.

Le chiediamo poi una posizione appropriata sulla Russia, come hanno già detto i colleghi che sono intervenuti, perché abbiamo tutti l'interesse, in particolare l'Italia, a superare l'attuale situazione di contrasto tra l'Unione europea e la Russia, e le chiediamo di difendere gli interessi dei nostri cittadini nel Regno Unito.

In una parola, le chiediamo di difendere gli interessi dell'Italia nell'Unione europea. Noi come Forza Italia l'abbiamo sempre fatto, l'ha fatto Silvio Berlusconi in tutti i suoi ruoli e continuiamo a farlo. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*. Per noi l'Unione europea è un quadro del quale ci sentiamo parte, ma, proprio perché ci sentiamo parte, riteniamo che l'Italia abbia il dovere di far valere gli interessi degli italiani. Chiediamo anche a lei di farlo, sapendo che il Governo che verrà dopo il suo sarà un Governo di centrodestra, sul quale abbiamo le idee chiare. Ma sappia che già oggi l'appoggeremo su quello che farà anche sui punti in cui noi ci impegniamo. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Congratulazioni)*.

LICHERI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI *(M5S)*. Signor Presidente, se non ho sentito male, è stato detto poco fa dal senatore Salvini: «Non ho cambiato idea». Ho sentito bene? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. E allora mi dico e le chiedo, presidente Conte: ma eravamo solo noi del MoVimento 5 Stelle, nella risoluzione del 19 giugno scorso, discussa proprio in quest'Aula, a impegnare il Governo - e anche qui, senatore Salvini, cito testualmente - «a promuovere, in sede europea, una valutazione congiunta dei tre elementi del pacchetto di approfondimento dell'unione economica e monetaria - la riforma del trattato del Meccanismo europeo di stabilità (MES), dello Schema europeo di garanzia sui depositi (EDIS), e del *budget* dell'area euro - ...»? E lei viene oggi a dirci che non ha cambiato idea? *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*.

Noi avevamo stipulato un contratto con voi, nel giugno 2018. Vada a rileggersi - considerando naturalmente la validità che lei dà ai contratti che firma - che cosa avevamo scritto sul MES. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*. Avevamo concordato la riforma del MES, nella piena

consapevolezza che il MES non si può cancellare e non si può abolire. *(Commenti del senatore Bagnai)*.

PRESIDENTE. Prosegua, senatore Licheri.

LICHERI *(M5S)*. Capisco che è più facile l'esercizio cui la Lega si sta dedicando da mesi, quello di scappare davanti alle responsabilità e davanti alla necessità di tutelare gli interessi. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*. Cosa significa dire «noi siamo per la tutela del lavoro e del risparmio degli italiani»? Quanta retorica, quanta *réclame*, quanta propaganda! Abbiamo letto l'appello dei 32 economisti delle università italiane? Avete fatto bene a leggerlo. Però io vi leggo anche la conclusione di quell'analisi razionale sul MES. Il «rifiuto della logica che ha finora prevalso in Europa» - così conclude quell'appello - «e che si è rivelata perdente dal punto di vista dell'efficacia. I compromessi sono possibili e auspicabili, ma si raggiungono quando ciascuna delle parti tiene conto delle posizioni e delle necessità delle altre, cosa che finora non è avvenuta». Così si conclude quell'appello che lei ha citato! *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*.

Le posizioni critiche sono legittime, anzi sono opportune; mai come in questo momento sono opportune, ma la critica deve essere costruttiva. Con la fuga dalle responsabilità non si costruisce nulla; non si può passare la vita politica a scappare. *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Siete scappati questa estate perché c'erano da trovare 23 miliardi di euro per cercare di scongiurare la stangata dell'IVA agli italiani: un compito difficilissimo che noi ci siamo accollati. Voi siete scappati. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*.

Il MES è un affare... cerchiamo anche di capirlo. *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Possiamo girarlo e rigirarlo...

DONNO *(M5S)*. Presidente, li faccia smettere.

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi.

LICHERI *(M5S)*. Possiamo rigirare quanto vogliamo il *dossier* MES; possiamo anche tornare indietro nei libri di storia e andarci a prendere quello che si era detto da una parte e dall'altra, ma una cosa è certa: se nel 2011 ci fosse stato il Movimento, se nel 2011, quando si scrivevano le regole di questo strumento (che poi sarebbe diventato uno strumento di austerità), il MES - questo MES - non ci sarebbe mai stato. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD e della senatrice Nugnes)*. Non sarebbe mai venuto alla luce.

Nel 2011, quando il MES è stato scritto, non c'eravamo noi, c'eravate voi!

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. C'era Monti! *(Vivaci proteste dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

LICHERI *(M5S)*. C'eravate voi. Le mani che hanno scritto il MES non sono le nostre; sono le vostre! *(Applausi dai Gruppi M5S e PD e della senatrice Nugnes*. *Vivaci proteste dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Vedo le vostre facce; nel 2011 c'eravate voi.

PRESIDENTE. Non c'è bisogno di urlare; per favore state seduti, fate continuare. *(Vivaci proteste dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Per cortesia, senatore Licheri, prosegua.

LICHERI *(M5S)*. Quindi, grazie a voi c'è e non si può cancellare; non si può abolire. *(Commenti del senatore Bagnai)*. Si può tuttavia migliorare. Dobbiamo chiaramente trovare il modo per migliorarlo, e noi abbiamo adottato la cosiddetta logica del pacchetto, che per la verità è un'espressione un po' bruttina; probabilmente i cittadini non la conoscono o non la capiscono. Per farmi capire, è come se dovessimo impiegare dei soldi per acquistare un'automobile e, una volta andati in una concessionaria, ci facessero vedere la ruota oppure il cofano o ancora il motore. In quel caso io direi : «No, l'automobile la voglio vedere intera; poi, una volta che la vedrò, deciderò se è un'automobile in grado di portarmi dove desidero andare». *(Applausi dai Gruppi M5S e PD. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Il MoVimento 5 Stelle non considera il MES un tabù, una reliquia intoccabile, e ha ragione il senatore Alfieri quando ha detto che siamo davanti a un tassello di un mosaico di riforme che costituiscono un passo avanti verso un progetto per la realizzazione di una grande casa comune europea che possa contenere davvero l'integrazione al suo interno; un'integrazione che non sia solo finanziaria, economica, monetaria. È una grande casa. È, però, una grande casa - e dobbiamo stare tutti attenti - che non può più contenere solo tasse e tagli ai servizi sociali: è una casa che dovrà contenere

investimenti. Non potrà più essere una casa che contiene la finanza, l'economia della finanza, la speculazione finanziaria. Sarà una casa che dovrà contenere un'economia che sia ecosolidale, che sia circolare; un'economia che sia sostenibile, dove al concetto di sostenibilità noi non diamo solo un valore ambientale, ma anche un valore sociale. Ecco perché noi diciamo: stiamo attenti e consideriamo questo mosaico, che è meraviglioso perché è il mosaico che poi dovrà accogliere i nostri figli. Dobbiamo però considerarlo nella sua interezza. Ecco cosa è la logica del pacchetto. Si riformi il MES, ma si costruisca anche l'assicurazione unica dei depositi bancari, perché possano essere messi in sicurezza i risparmi dei cittadini italiani e anche dei cittadini europei. Si costruisca un euro *budget*, un bilancio unico dell'Europa perché possa esserci effettivamente sviluppo, sostenibilità e competitività, perché possano essere date veramente occasioni di crescita ai cittadini italiani ed europei.

Certo, se andiamo a guardare quel disastroso 2011, le cronache dicono che in tale anno è stato votato alla Camera l'inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. E chi l'ha votato? Nell'agosto del 2011 venne aumentata l'IVA dal 20 al 21 per cento. Chi l'ha aumentata? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Chi fece quelle stangate?

VOCI DAL GRUPPO M5S. Loro! *(All'indirizzo del Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

LICHERI *(M5S)*. Chi si inchinò davanti ai *desiderata* dei tedeschi? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. I tedeschi hanno messo l'inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione? Loro no, voi sì.

PRESIDENTE. Scusate, non si può fotografare. Nessuno può fotografare, neanche dalle tribune.

Prosegua, senatore Licheri.

LICHERI *(M5S)*. Consideriamo allora il MES per quello che è: una straordinaria occasione di crescita. Attenzione però, non ci vogliamo nascondere dietro un dito, nel senso che non ci piace il MES così com'è. *(Commenti del Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Non ci piace il richiamo velato alla ristrutturazione del debito, anche se eventuale; non ci piace la possibile penalizzazione dei nostri titoli di Stato; non ci piace il riconoscimento di un potere decisionale ad un organo tecnocratico che in qualche modo possa competere in supremazia con l'organo politico; non ci piacciono tutti i tentativi di accreditare i nostri titoli di Stato come titoli a rischio.

Ci sono tante cose che non ci piacciono, però una cosa è certa: noi sullo sviluppo anche di tipo ambientale, verde, e di tipo sociale, dobbiamo premere l'acceleratore. A noi servono investimenti, serve chiedere con forza investimenti infrastrutturali, sociali, verdi, investimenti che possano mettere in sicurezza l'integrità del nostro suolo e del nostro territorio. Tutto questo però dobbiamo farlo sganciandoci dai parametri algebrici del rapporto *deficit*-PIL. Non possiamo farlo se noi rimaniamo agganciati a quei parametri.

E allora questo è il messaggio che dobbiamo mandare a Bruxelles. Noi abbiamo dato un voto alla von der Leyen *(Commenti del Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Però, Presidente, veramente lavorare in questo modo... Noi abbiamo dato un voto alla von der Leyen, ma non è una cambiale in bianco.

VOCI DAL GRUPPO L-SP-PSD'AZ. Nooo!

LICHERI *(M5S)*. Abbiamo votato la von der Leyen perché ha messo nelle sue linee programmatiche dei temi identitari del MoVimento 5 Stelle. Si tratta dei temi nostri, quali il salario minimo europeo, la garanzia e l'assicurazione sulla disoccupazione, gli investimenti verdi e il superamento del regolamento di Dublino. Sono tutti i temi che hanno caratterizzato la nostra campagna elettorale.

Da ultimo mi rivolgo a lei, presidente Conte, per rispondere a ciò che ha osservato il senatore Salvini, dico che l'immunità c'è sempre stata. C'è sempre stata, come per tutte le istituzioni internazionali. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non è mai mancata. Quindi, bisogna studiare prima di venire qui a parlare. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti e ilarità dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Se la scoprite oggi, è un problema vostro.

Presidente, concludo. Lei ha chiesto in una lettera del 20 giugno, indirizzata a Bruxelles, l'inizio di una nuova fase costituente. Il MoVimento 5 Stelle l'appoggerà in questa nuova fase costituente, ma il MES potrà far parte di questa nuova fase costituente solo se saprà essere un meccanismo generatore di giustizia sociale e di libertà. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD e IV-PSI. Molte congratulazioni)*.

CORO DI VOCI DAL GRUPPO L-SP-PSD'AZ. Bravo! Bravo! *(Vivi e prolungati applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD)*.

MIRABELLI *(PD)*. Presidente, trasformano il Senato in un luna park e glielo lascia fare!

GRASSI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GRASSI *(M5S)*. Signor Presidente, illustri colleghi, il Meccanismo europeo di stabilità, come tutti sappiamo, nasce il 9 dicembre 2011 e ciò al fine di salvaguardare la stabilità dell'intera zona euro subordinando la concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria - ed è testuale - a una rigorosa condizionalità. È altrettanto noto che a giugno di quest'anno il Parlamento ha approvato una risoluzione che impegna il Governo a non approvare modifiche che prevedano condizionalità che finiscano per penalizzare quegli Stati membri che più hanno bisogno di riforme strutturali e di investimenti e che minino le prerogative della Commissione europea in materia di sorveglianza fiscale, nonché a rendere note alle Camere le proposte di modifiche al Trattato elaborate in sede europea, al fine di consentire al Parlamento di esprimersi con un atto di indirizzo e conseguentemente a sospendere ogni determinazione definitiva finché il Parlamento non si sia pronunciato.

A ciò va aggiunta la legge Moavero, che impone al Governo di informare il Parlamento su ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi in materia finanziaria. Il confronto tra gli articoli 5, 6 e 7 della medesima legge mi sembra non consenta di concludere che in questioni finanziarie basti informare le Commissioni. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Ciò malgrado ci ritroviamo a valutare un testo riformato del quale non abbiamo avuto tempestiva contezza. La materia del contendere riguarda non quanto i singoli partiti abbiano avuto contezza delle trattative; il vero tema è che non è stato informato per tempo e tempestivamente il Parlamento dandogli modo di intervenire nelle trattative. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FdI e della senatrice Testor)*.

Oggi ci ritroviamo al cospetto di un testo in gran parte già esaurito in ordine alla sua trattazione e rispetto al quale i margini di intervento appaiono del tutto ridotti, se non assenti. Il Governo tenta di sfuggire alla contraddizione, al *vulnus* alle prerogative del Parlamento collocando la firma del Trattato all'interno di un pacchetto che includa il BCC ed EDIS, ma la cornice mi appare fallace dal momento che i tre elementi menzionati nel cosiddetto pacchetto procedono a velocità diverse.

In generale, non posso non sottolineare il totale sconfessamento del programma del MoVimento sul tema. Il MES nasce allo scopo di condizionare le scelte politiche di quegli Stati in difficoltà. Ancora una volta ci troviamo di fronte a strutture dimentiche che uno dei principi cardine delle democrazie moderne è: *no taxation without representation.* Questo principio, almeno in linea tendenziale, avrebbe dovuto presiedere a ogni trattativa sul tema. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*.

Difendere questo fondamento non vuol dire essere sovranisti o antieuropeisti, ma difendere la democrazia e non già quella di un solo popolo, ma quella di tutti quei popoli che compongono quella straordinaria unità culturale di valori e di principi che noi chiamiamo Europa.

«La democrazia conta più dei mercati», ci ricorda Fitoussi.

Per queste ragioni, annuncio il mio voto in dissenso dal Gruppo e constato di non riconoscermi più nelle politiche del mio MoVimento. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e FdI)*.

URRARO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

URRARO *(M5S)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, quello del Meccanismo europeo di stabilità è un tema importante e sensibile che a mio avviso, in quest'ultimo periodo, non è stato affrontato correttamente. Lo dice il fatto stesso che poco spazio è stato concesso alle Aule del Parlamento in tema di confronto, valutazione e approvazione del testo stesso, un testo di cui quest'Aula solo oggi prende visione, contenente modifiche.

Trovo che non si debba ricorrere alla centralità delle Camere solo in casi estremamente critici. Se l'Italia avesse avuto qualcosa da temere o meno bisognava deciderlo nelle sedi opportune e nei tempi dovuti: purtroppo questo non è avvenuto. In questi giorni e in queste ore ci stiamo occupando del MES solo dopo diversi allarmi lanciati da più parti e apprendendo da fonti dell'Eurogruppo che l'accordo è concluso.

Con il Meccanismo europeo di stabilità si garantisce stabilità finanziaria ai membri della zona euro,

come anche eventuale assistenza in caso di crisi e, come diceva poc'anzi il collega Grassi, sono state introdotte norme che regolano il dovuto rapporto tra Governo e Parlamento in caso di iniziative di carattere finanziario.

Ci ritroviamo a valutare un testo riformato, del quale non abbiamo avuto contezza e sul quale non si è avuto modo di intervenire in ambito parlamentare durante le trattative, così come previsto dalla cosiddetta legge Moavero, che impone al Governo di informare il Parlamento su ogni iniziativa finalizzata alla conclusione di accordi in materia finanziaria, a norma degli articoli 5, 6 e 7. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Per l'Italia il MES dovrebbe rappresentare comunque un vuoto e un fallimento: non ci sono fondi sufficienti e, in caso di crisi di uno Stato membro, servirebbe solo e comunque un intervento della Banca centrale europea. Il nostro Paese, tra l'altro, rappresenta il terzo contribuente netto e nemmeno può eventualmente ostacolare o decidere la nomina di uno dei vertici più potenti e influenti, tra cui il direttore generale del fondo.

I tre elementi menzionati nel cosiddetto pacchetto di cui si discute, ovvero la riforma del MES e l'adozione dello strumento di bilancio per la convergenza e la competitività e la definizione del sistema europeo di assicurazione dei depositi, stanno procedendo comunque a velocità diverse, senza che sia materialmente possibile per alcuno addivenire ad una loro valutazione complessiva, stante anche l'impossibilità per i Parlamenti nazionali di comprendere lo stato effettivo di ogni singola trattativa.

Non le nego quindi di essere rimasto abbastanza deluso: si è troppo marginalizzato il tema del MES; si affrontano ogni giorno diversi temi critici e si assiste a costanti contraddizioni nella maggioranza, che compromettono comunque il cammino del Governo. È evidente pertanto che il tema in esame si pone fuori dal programma del MoVimento 5 Stelle, anche perché il MES nasce con lo scopo di condizionare le scelte politiche degli Stati in difficoltà.

Per quanto esposto, quindi, annuncio il mio voto in dissenso dal Gruppo. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC)*.

PARAGONE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE *(M5S)*. Signor Presidente, siccome si stanno caricando di eccessivo significato - anche e soprattutto politico - le dichiarazioni di voto in dissenso dal Gruppo, voglio far capire e chiarire che la mia non è una dichiarazione di voto in dissenso prodromica a cambio di Gruppo. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Lo voglio dire con grande chiarezza.

Voglio soltanto invitare il mio Gruppo parlamentare e il Governo a stare attenti a una questione, perché quello della risoluzione è un invito a non pensare all'elefante, che però, presidente Conte, c'è, si chiama MES e sta dentro un'architettura neoliberista dell'Europa.

Il Censis scatta una fotografia dell'Italia che è pericolosa e lo dico a tutti noi, classe dirigente, perché è quella di un Paese in cui se cadi non hai la possibilità di rialzarti. Mai come in questa fase c'è bisogno di una seria e incisiva politica espansiva, che l'Europa ci nega. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e della senatrice Testor)*.

Il MES rischia quindi di essere un altro pezzo malefico di un'architettura folle e sbagliata, ma che è l'unica possibile perché è cara al neoliberismo. A me questo non va.

Io ho fatto una campagna elettorale su un programma che era chiarissimo. Io non voglio ripetere quanto già altri hanno citato in Aula (perché, ovviamente, la palla si gioca quando serve), ma è vero: noi nel programma elettorale avevamo scritto determinate cose, di severa critica verso l'Europa e non possiamo fare finta di niente perché adesso abbiamo un'alleanza con il Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Io invito, al netto di qualsiasi posizionamento, a fare una grande riflessione su quale Europa. Io sono fortemente eurocritico: è noto, altrimenti non mi avreste candidato. Era talmente noto che ho scritto dei libri al riguardo e sono andato in televisione, quindi, non è che si scopre adesso che Paragone è euroscettico o eurocritico. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Ebbene, io penso che, mai come in questa fase, serva una seria riflessione. Mai come in questa fase in cui il Giappone sta mettendo sul piatto una *fiche* di 13.000 miliardi di yen, pari a 109 miliardi di euro

da spendere nei prossimi mesi: questo vuol dire stimolare la crescita, questo vuol dire dare un impulso ad una economia che ha bisogno di crescita.

L'Italia da sola non ce la può fare? Non lo so. Ma di sicuro l'Europa, con queste sue politiche, ci nega la possibilità di crescere. Quando noi siamo alla vigilia di una sfida incredibile, in cui i lavoratori rischiano di restare estromessi dai processi di robotizzazione, come pensiamo di salvarli? Con i pochi spiccioli e con il resto di niente che ci lascia l'Europa? Ecco perché dico no a questa risoluzione. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az)*.

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, credo che questo momento sia abbastanza significativo, perché rappresenta un po' il paradigma di quello che è il MoVimento 5 Stelle e della situazione che sta attraversando a livello politico.

Dico questo perché questo momento, questa decisione, questa risoluzione rappresentano un atteggiamento politico che è degradato, secondo me, in maniera peggiore rispetto ad altre situazioni, quali la discussione sul TAV o sull'Ilva. Chiaramente, abbiamo un problema gestionale e organizzativo di un sistema e di un Gruppo parlamentare che è totalmente impermeabile ad ogni contributo che possa essere dato.

Perché dico questo? Perché oggi noi stiamo assistendo a una sorta di *bluff*: questa mattina, infatti, alle ore 10, abbiamo scoperto che era stata presentata una risoluzione, che abbiamo scoperto essere stata scritta dal Governo, che è stata depositata qui in Senato, che verrà votata dai senatori e che impegna il Governo a fare determinate cose. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az)*.

A me questa sembra una situazione surreale. Avremmo potuto fare altro. Avremmo potuto scegliere una linea più elegante e più istituzionale: non quella delle comunicazioni, ma una informativa in cui il Governo, legittimamente e giustamente, informa di aver deciso di fare delle cose, perché è giusto che voi le decidiate e noi le facciamo. Non ci sarebbe stato un voto e sarebbe stata un'azione più da gentiluomini, secondo me. Invece, così non è stato.

Io ho denunciato subito che questo sarebbe stato un percorso non inclusivo. L'ho denunciato subito, quando ho visto un Sottosegretario agli affari europei tirare le fila della nostra risoluzione, dicendo che sarebbe stato lui a scriverla mentre la risoluzione è presentata dai senatori! *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az)*.

Io ho denunciato, quando ho visto un Presidente della Commissione affari europei dire: non scriviamo niente in questa risoluzione, non mettiamo paletti ai negoziatori. Invece, io sono un Senatore e i paletti al Governo li voglio mettere, perché questa è la mia funzione! *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az. Proteste dai Gruppi M5S e PD)*.

LICHERI *(M5S)*. Vergognati! Non è vero! *(Vivaci commenti del senatore Marcucci)*.

PRESIDENTE. Senatore Licheri, lei ha parlato e non è stato disturbato. Per cortesia, si sieda e faccia concludere il senatore Lucidi. Senatore Lucidi, parli.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, le chiedo, però, di farmi recuperare il tempo.

Se mi permettete di concludere.

Mi dispiace, Presidente, ma i fatti sono questi. Lei ha fatto un discorso accalorato e bello, in perfetto stile 5 Stelle, però c'è una cosa che ha sempre premiato il MoVimento 5 Stelle ed è stata la coerenza, la coerenza ci ha sempre premiato. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az. Proteste dal Gruppo M5S)*.

MARCUCCI *(PD)*. E la tua?

LUCIDI *(M5S)*. E siccome qualche elezione mi sembra che la stiamo perdendo, io un esame, al suo posto, lo farei.

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, concluda.

LUCIDI *(M5S)*. Ho concluso e dico semplicemente che qualcuno, qualche giorno fa, ha detto - e non è un caso e si unisce anche a questa risoluzione che non condivido -che le elezioni in Umbria sono state un esperimento. Allora, io personalmente non mi sento una cavia e non mi sento neanche un criceto, quindi esco dalla ruota e voto no. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC, L-SP-PSd'Az e FdI. Proteste dai*

Gruppi M5S e PD. Commenti della senatrice Taverna).
LA RUSSA *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
LA RUSSA *(FdI)*. Signor Presidente, fino a pochi minuti fa ero assolutamente convinto che fosse corretto quanto tutto il centrodestra aveva deciso, cioè una risoluzione dai toni decisi ma pacati, che fosse rispettosa del problema grave che il MES rappresenta per l'Italia e rispettosa delle posizioni altrui, pur essendo molto ferma e decisa. Ma nel corso del confronto...
VOCE DAL GRUPPO FDI. Non c'è Conte.
LA RUSSA *(FdI)*. Non c'è Conte? E va bene, perché, quando mai c'è stato Conte in quest'Aula? Chi l'ha mai visto, dove è stato eletto? Che manchi Conte non cambia assolutamente nulla. Non cambia nulla! *(Applausi dal Gruppo FdI. Proteste dai Gruppi M5S e PD)*.
MIRABELLI *(PD)*. Presidente, non può lasciar fare tutto! Non è possibile!
LA RUSSA *(FdI)*. Che succede? Che succede?
PRESIDENTE. Ma se voi urlate io non riesco a sentire niente! *(Reiterate proteste dai Gruppi M5S e PD)*.
MORONESE *(M5S)*. Non è un intervento in dissenso!
LA RUSSA *(FdI)*. Ce l'hanno con me! Ma che ho detto? Voto in dissenso dal Gruppo!
PRESIDENTE. Senatore La Russa, lei sta facendo una dichiarazione in dissenso sì o no?
LA RUSSA *(FdI)*. Sì, ma è complicato! *(Commenti dal Gruppo M5S)*.
PRESIDENTE. E allora la faccia!
LA RUSSA *(FdI)*. Esattamente nel modo e con i tempi degli altri, che hanno detto alla fine perché votano in dissenso. Sia ben chiaro: non esistono i migliori e quelli che vengono dopo che sono sempre da questo lato. Siamo più o meno uguali! *(Commenti dal Gruppo PD)*.
STEFANO *(PD)*. Assolutamente no!
LA RUSSA *(FdI)*. Noi siamo un po' più stupidi, ma ci siamo.
Allora, Presidente, la mia dichiarazione è in dissenso perché io non parteciperò al voto, perché per me votare no dopo quello che ho sentito dal senatore Licheri è troppo poco. Io penso che se il centrodestra avesse sentito prima le dichiarazioni di Licheri non avrebbe presentato quella risoluzione, sarebbe uscito dall'Aula per lasciarli soli con le loro responsabilità. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.
AIROLA *(M5S)*. E allora non venire in Aula! Stattene a casa!
LA RUSSA *(FdI)*. Per questo chiedo al senatore Licheri, Presidente, innanzitutto per un problema di coerenza... *(Vivaci proteste dai Gruppi M5S e PD)*.
PRESIDENTE. Colleghi, fate esprimere al senatore La Russa il suo dissenso così come lo vuole esprimere.
LA RUSSA *(FdI)*. Ma perché non posso parlare? Posso parlare due minuti o no? *(Commenti del senatore Santangelo)*.
PRESIDENTE. Non riesco a capire! Fatelo parlare! Sta finendo.
LA RUSSA *(FdI)*. Capisco che bruci...
PRESIDENTE. Ha detto che ha fatto una dichiarazione in dissenso dal suo Gruppo perché non voterà. È una dichiarazione in dissenso.
Prego senatore La Russa.
LA RUSSA *(FdI)*. Come per gli altri, Presidente, controlli il tempo. Chiedo al senatore Licheri che se l'è presa con la Lega - perché poi sempre lì si va a finire, con un «c'eravate anche voi!» e «c'era un contratto» - ma se l'è presa anche con il Governo di cui facevo parte, quello del 2011. *(Proteste del senatore Santangelo)*.
PRESIDENTE. L'Aula la dirigo io, stia seduto! Non si permetta, stia seduto, ha capito?
SANTANGELO (M5S). E allora dirigila! Dirigila!
LA RUSSA *(FdI)*. Stai calmo! Ma stai calmo!
SANTANGELO (M5S). Dirigila!
PRESIDENTE. Stia seduto! Non si permetta! La ammonisco! *(Proteste dai Gruppi M5S e PD)*.
MARCUCCI *(PD)*. Presidente, perché loro no? Anche loro sono in piedi!

PRESIDENTE. Prego senatore La Russa, termini.
LA RUSSA *(FdI)*. Presidente, mi darà atto che ho parlato meno di sessanta secondi. *(Scambio di apostrofi tra il Gruppo L-SP-PSd'Az e i Gruppi M5S e PD)*.
Avete paura delle parole?
PRESIDENTE. Per favore, state tutti seduti. Sedetevi tutti!
MARCUCCI *(PD)*. Anche Salvini è in piedi!
PRESIDENTE. Avanti! Sedetevi tutti! *(Vivaci commenti dai Gruppi PD e M5S)*.
LA RUSSA *(FdI)*. Ha detto che il MES è stato fatto nel 2011.
PRESIDENTE. State seduti e permettete che si svolga regolarmente il dibattito. *(Reiterati commenti dai Gruppi M5S, PD e IV-PSI)*.
MARCUCCI *(PD)*. Quando si siede Salvini!
PRESIDENTE. Prego, senatore La Russa, termini.
VOCI DAL GRUPPO PD. Salvini è in piedi! Salvini è in piedi!
LA RUSSA *(FdI)*. Ma che succede? Non riesco a capire, Presidente. Con chi ce l'hanno?
PRESIDENTE. Anche lei è in piedi, si sieda. Sedetevi.
MORONESE *(M5S)*. Volgono le spalle alla Presidenza!
PRESIDENTE. Senatore La Russa, si fermi un attimo. Le fermo un attimo il tempo.
LA RUSSA *(FdI)*. Quanti secondi ho, Presidente?
PRESIDENTE. State tutti seduti, perché ritengo che il dibattito debba svolgersi in maniera ordinata. Non prosegue fino a che non state tutti seduti. Per cortesia, sedetevi. *(Vivaci commenti dai Gruppi PD, M5S e IV-PSI)*.
MIRABELLI *(PD)*. Se si siede Salvini, ci sediamo anche noi.
LA RUSSA *(FdI)*. Lasciatemi parlare sessanta secondi!
PRESIDENTE. Abbiate la cortesia di far finire un collega. Voi state protestando perché gli altri sono in piedi? *(Vivaci commenti dal Gruppo PD)*
Non capisco niente, perché urlano. Qual è la protesta?
LA RUSSA *(FdI)*. Senatore Mirabelli, tra l'altro stavo per dire che l'intervento del PD mi è sembrato assolutamente rispettoso delle vostre posizioni. Quello che non ho capito - e lo chiedo in sessanta secondi al senatore Licheri - è come fa a sostenere che il MES del 2011 sia la stessa cosa di questo. Si è accorto per caso che qui si parla di ristrutturazione del debito che mette a rischio il risparmio italiano? Si è accorto che diventa un salva banche tedesche, che prima non era?
PRESIDENTE. Ho fermato il tempo. Concluda.
LA RUSSA *(FdI)*. Presidente, d'altronde quello che avevamo da dire l'abbiamo detto con Giorgia Meloni non solo in Parlamento, ma andando a manifestare a Bruxelles, perché il MES è nemico della volontà degli italiani di poter badare alla loro sovranità. *(Applausi dai Gruppi FdI e L-SP-PSd'Az)*.

Corte costituzionale, Presidenza

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, vorrei comunicare che è pervenuta la seguente lettera:

«Roma, 11 dicembre 2019

Illustre Presidente,
ho l'onore di comunicarle, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 87 del 1953, che la Corte costituzionale, oggi riunita nella sua sede del Palazzo della Consulta, mi ha eletta Presidente.
F.to

Marta Cartabia». *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 19,39)

PRESIDENTE. Avverto che, in linea con una prassi consolidata, le proposte di risoluzione saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.
La proposta di risoluzione n. 1, presentata dal senatore Calderoli, è stata ritirata.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata dai senatori Perilli, Marcucci, Faraone e De Petris.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD, IV-PSI e Misto-LeU)*.
VOCI DAI GRUPPI PD E M5S. La Russa ha votato!
PRESIDENTE. Senatore La Russa, lei ha votato?
VOCI DAI GRUPPI M5S E PD. Sì, ha votato!
LA RUSSA *(FdI)*. Signor Presidente, non voto la proposta di risoluzione del centrodestra. *(Proteste dai Gruppi M5S e PD)*.Colleghi, non ho detto niente, minimamente, sulla vostra proposta di risoluzione. *(Vivaci proteste dai Gruppi M5S e PD)*.
CATTANEO *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CATTANEO *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, ho sbagliato a votare. Il mio voto è favorevole.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 3, presentata dai senatori Bernini, Romeo e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Candiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Si sono così concluse le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*.

Per fatto personale

DRAGO *(M5S)*. Domando di parlare per fatto personale.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DRAGO *(M5S)*. Signor Presidente, ringrazio pubblicamente la senatrice Urania Papatheu, che questa mattina, facendo l'appello dei senatori siciliani presenti, ha affermato che nessuno, negli scorsi mesi, da quando siamo al Governo, è intervenuto in merito al sisma e alle conseguenze che si sono registrate negli anni passati. Intervengo dunque per fatto personale, perché il cosiddetto sisma di santo Stefano, del 26 dicembre 2018, che ha colpito nove Comuni della provincia di Catania, l'ho avvertito personalmente, in quanto sono originaria di quei luoghi e subito, dopo qualche ora dall'evento, mi sono immediatamente prodigata. In questi giorni mi sono impegnata a fare un sunto delle attività svolte, visto che il prossimo 26 dicembre ricorrerà un anno dal sisma e, a livello locale, si sta organizzando una serie di iniziative. Tengo dunque a precisare che il Governo di allora e il MoVimento 5 Stelle si sono subito adoperati, tramite la sottoscritta e successivamente anche tramite altri colleghi e il giorno successivo fu presente nei territori colpiti l'allora vice *premier* Luigi Di Maio. Il 28 dicembre venne emanata la delibera Consiglio dei ministri e, da quel momento in poi, c'è stata una successione di interventi normativi e a livello governativo, a testimonianza di un intervento puntuale.
Dopo lo stato di emergenza, sono state emanate le ordinanze nn. 566, 567 e 570. Vi è stato poi il provvedimento cosiddetto sblocca cantieri, al quale ho lavorato personalmente, a un tavolo tecnico creato sul territorio con attivisti tecnici, come geologi e ingegneri, e anche persone del luogo per elaborare degli interventi: con tale provvedimento abbiamo fatto in modo di intervenire immediatamente. Gli interventi sono tanti e non sto qui a elencarli.
Avrò modo di rispondere puntualmente ma non per fatto personale, così come indicato dal Regolamento del Senato, ma perché voglio che emerga la verità. In campagna elettorale ho portato avanti la mia attività politica con proposte. Non ho mai giustificato il mio non fare sul non fare degli altri, pertanto figuriamoci se giustifico il mio fare sul non fare degli altri. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.
Tra l'altro, conosco la collega, che è del luogo. Desidererei come minimo delle scuse, perché questo attacco personale, diretto e nominativo rasenta anche gli estremi per un intervento dal punto di vista legale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.
MOLLAME *(M5S)*. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLLAME *(M5S)*. Signor Presidente, anche io intervengo a seguito dell'appello accorato della collega Urania Papatheu.

La invito semplicemente a documentarsi sul lavoro che si sta facendo e anche a dare una mano, visto che proprio al disegno di legge di bilancio sono stati presentati alcuni emendamenti che riguardano la nostra isola (dalle strade provinciali, alle Province in dissesto, al sisma, al ripianamento del disavanzo).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 12 dicembre 2019

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 12 dicembre 2019, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,47)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (**1631**)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 OTTOBRE 2019, N. 123

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. - (*Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*) - 1. All'articolo 2, comma 2-*bis,* primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016".

Art. 1-*ter*. - *(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico" sono sostituite dalle seguenti: "con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonché ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per personale con profilo amministrativo-contabile,". Al maggiore onere derivante

dal periodo precedente, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"*1-quinquies.* Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società *in house* della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose e comunque in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento"».

All'articolo 2:

al comma 1, *alla lettera* a) *sono premesse le seguenti:*

«0a) al comma 2:

1) alla lettera *a)*, dopo le parole: "pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011," sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2015,";

2) alla lettera *b)*, dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015";

3) alla lettera *c)*, dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015";

0b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"*2-ter.* Nel caso in cui per il medesimo bene immobile sussistano più proprietari o soggetti legittimati ai sensi del comma 2, lettere *a), b), c), d)* ed *e)*, la richiesta di concessione del contributo può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati, con le modalità disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera *a-bis)*, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"»;

al comma 2, capoverso 3.1, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e universitari», *al secondo periodo, la parola:* «Detti» è sostituita dalle seguenti: «Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, detti» *e, al terzo periodo, le parole:* «non può essere mutata» *sono sostituite dalle seguenti: «*deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 14, comma 3-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis*. - *(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"*12-bis.* Nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile, purché compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia".

Art. 2-*ter*. - *(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. All'articolo 8,

comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il Commissario straordinario può disporre un ulteriore differimento del termine di cui al periodo precedente al 30 giugno 2020"».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso Articolo 12-bis*:*

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2,» *sono inserite le seguenti:* «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;

al quarto periodo, dopo le parole: «al fine di acquisire» *sono inserite le seguenti:* «, nel caso della mancata richiesta di convocazione di detta Conferenza da parte del professionista ai sensi del precedente periodo, i pareri ambientali e paesaggistici, ove occorrano per gli interventi riguardanti aree o beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o compresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, e»*, le parole:* «permesso a costruire» *sono sostituite dalle seguenti:* «permesso di costruire» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: «,nonché nei casi di cui al comma 1-*bis* del presente articolo»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis,* la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad attestare, in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma. In tali casi, la Conferenza regionale, oltre a svolgere le attività di cui al comma 1 eventualmente necessarie, accerta la conformità urbanistica dell'intervento ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire elenchi separati delle richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione, denominato "elenco A", e richieste di contributo relative a unità strutturali destinate ad attività produttive, denominato "elenco B". Il contributo relativo agli interventi di cui al comma 1 è concesso secondo il seguente ordine di priorità:

a) con riferimento all'elenco A:

1) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;

2) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera;

3) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);

b) con riferimento all'elenco B:

1) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma per le quali non è stata presentata la domanda di delocalizzazione temporanea;

2) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1)»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «almeno sul 20 per cento» *sono sostituite dalle seguenti: «*, mediante sorteggio, in misura pari almeno al 20 per cento» *e il secondo periodo è soppresso*.

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-*bis*. - *(Programmi straordinari di ricostruzione per i territori dell'Italia centrale*

maggiormente colpiti dal sisma del 2016) - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.

2. I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-*sexies,* comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

Art. 3-*ter*. - *(Regolarizzazione delle domande di concessione dei contributi*) - 1. Le domande di concessione dei contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stato adottato il provvedimento di concessione possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.

Art. 3-*quater*. - *(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38" sono sostituite dalle seguenti: "anche in deroga alle previsioni contenute negli articoli 37, comma 4, e 38".

Art. 3-*quinquies*. - *(Modifica all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio".

Art. 3-*sexies*. - *(Ambito di applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di erogazioni liberali per beni culturali, si applicano anche nei territori di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, e nella città di Matera.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 820.000 per l'anno 2020, a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a euro 820.000 per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3-*septies*. - *(Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "sei"».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera b)*, le parole:* «da imprese» *sono sostituite dalle seguenti:* «attraverso imprese»;

dopo la lettera c) *è aggiunta la seguente:*

«*c-bis)* al comma 11, dopo il settimo periodo è inserito il seguente: "La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti"».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. - *(Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"*6.* Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l'*addendum* al contratto di appalto contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati"».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

*«*1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; per i comuni di cui ai medesimi allegati che presentino una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E', essa si applica anche in deroga ai limiti di età previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo"».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. - *(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici)* - 1. Al fine di favorire il riequilibrio demografico e la ripresa economica dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, le regioni possono predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, impegnandosi a non modificarla per un decennio.

2. Gli incentivi finanziari e i premi di insediamento di cui al comma 1 possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento e per quelle di acquisto, di ristrutturazione o di locazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Le regioni possono predisporre ulteriori forme di agevolazione. I benefici possono essere attribuiti anche ai soggetti già residenti nei comuni di cui al comma 1.

3. Le regioni individuano i comuni ai quali sono riservati i benefici di cui al presente articolo, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico».

All'articolo 8:

al comma 1:

la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"»;

dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*

«*a-bis)* al comma 2-*bis,* le parole: "per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

1-*ter*. Le autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis* e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subìto come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalità procedimentali e certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;

*al comma 3, le parole: «*1° gennaio 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2020»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera *a),* e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 16,54 milioni di euro per l'anno 2020, a 19,74 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *(Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere)* - 1. Alle imprese agricole ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. Alle medesime imprese possono essere concessi, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, con tasso d'interesse pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I mutui

agevolati concessi per iniziative nel settore della produzione agricola hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.
2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese boschive ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
4. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 4, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-*bis*. - *(Proroga della vita tecnica degli impianti di risalita delle regioni Abruzzo e Marche)* - 1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:
"*5-bis*. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli *skilift* situati nei territori delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali".
Art. 9-*ter*. - *(Modifica all'articolo 24-*ter *del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)* - 1. All'articolo 24-*ter*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "non superiore a 20.000 abitanti," sono inserite le seguenti: "e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,".
Art. 9-*quater*. - *(Modifiche all'articolo 94-*bis *del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)* - 1. All'articolo 94-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera *a)*:
1.1) al numero 1), le parole: "*peak ground acceleration*-PGA" sono sostituite dalle seguenti: "accelerazione ag";
1.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)";
1.3) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)";
2) alla lettera *b)*:
2.1) al numero 1), le parole: "nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3";
2.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera *a)*, numero 3)".
Art. 9-*quinquies*. - *(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)* - 1. Il comma 5

dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente:

"*5.* Il contributo e ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall'altra parte dell'unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76".

Art. 9-*sexies*. - *(Deroghe alla disciplina recata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)* - 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comune dell'Aquila, secondo le disposizioni dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2020, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

Art. 9-*septies*. - *(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)* - 1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il nono e il decimo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati e accludono le quietanze dei pagamenti effettuati. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti di proprietà esclusiva o sull'immobile isolato, il condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento degli stessi".

Art. 9-*octies*. - *(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)* - 1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro";

b) al quinto periodo, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9-*novies*. - *(Modifica all'articolo 3*-bis *del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)* - 1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Al personale assunto ai sensi del presente comma dalla Soprintendenza, nonché all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante convenzione, anche con la società ALES - Arte lavoro e servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento".

Art. 9-*decies*. - *(Modifiche all'articolo 18*-bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* - 1. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: "2018/2019 e 2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022";

2) alla lettera *a)*, le parole: "2018/2019 e 2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022";

3) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"*a-bis*) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, anche in deroga ai vincoli di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";
b) al comma 2, le parole: "ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022";
c) al comma 5:
1) all'alinea, le parole: "ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 6 milioni nell'anno 2019, euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022";
2) dopo la lettera *b-quater*) sono aggiunte le seguenti:
"*b-quinquies*) quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed euro 2,85 milioni nel 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b-sexies) quanto a euro 4,75 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022".
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9-*undecies*. - *(Modifiche all'articolo 18*-bis *del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)* - 1. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"*1*. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto 'Casa Italia', nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"*1-bis*. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia".

Art. 9-*duodecies*. - *(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)* - 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: "Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia" sono inserite le seguenti: "nonché nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,".
2. Relativamente ai comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i termini di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, decorrono dal 31 dicembre 2019.

Art. 9-*terdecies*. - *(Modifiche all'articolo 2*-bis *del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)* - 1. Al comma 40 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "interventi di ricostruzione pubblica" sono inserite le seguenti: "o privata";
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Restano in ogni caso ferme le vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici";
c) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e privata".
Art. 9-*quaterdecies*. - *(Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)* - 1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"*i-ter)* provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020".
Art. 9-*quinquiesdecies*. - *(Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)* - 1. All'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"*3-bis.* Le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale in esito alla conclusione delle attività previste dal presente capo e non più necessarie per le finalità originarie possono essere destinate dal Commissario alle altre finalità ivi previste".
Art. 9-*sexiesdecies*. - *(Modifica all'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)* - 1. Il comma 13 dell'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:
"*13.* La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 29".
Art. 9-*septiesdecies*. - *(Introduzione dell'articolo 24-*bis*del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)* - 1. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:
"Art. 24-*bis*. - *(Piano di ricostruzione) - 1*. La riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla regione Campania.
2. Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine:
a) le funzioni dell'ufficio speciale sono svolte dalla regione Campania;
b) il parere di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto;
c) il parere della Conferenza permanente di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal rappresentante della regione Campania, con la partecipazione del Commissario straordinario, del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il cui parere è obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno.
3. Il piano di ricostruzione di cui al presente articolo assolve alle finalità dei piani attuativi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto. Il piano di ricostruzione per i beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del medesimo codice e approvato previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 143, comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano paesaggistico per i territori interessati; in tale caso gli interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli *standard* urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione".

Art. 9-*duodevicies*. - *(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)* - 1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario" sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

2. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere *a)* e *c)"* sono sostituite dalle seguenti: "i piani di cui al comma 2".

3. Il comma 11 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è abrogato.

Art. 9-*undevicies*. - *(Modifica all'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)* - 1. Il comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:

"*6*. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, dello stesso codice. Gli incarichi per importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 19 del presente decreto".

Art. 9-*vicies*. - (*Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*) - 1. Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività d'impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività".

Art. 9-*vicies semel*. - *(Modifica all'articolo 1, commi 606 e 614, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)* - 1. All'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Al comma 614 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota, pari a 700.000 euro, delle risorse di cui al primo periodo è trasferita, per l'anno 2019, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri".

Art. 9-*vicies bis*. - *(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)* - 1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità secondo il seguente ordine:

a) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con

esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
c) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, o per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere *a)* e *b)*;
d) richieste dei titolari di attività produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della richiesta sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e dei beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma e che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali;
e) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)"*;
b) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"*2-bis*. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive";
c) all'articolo 14-*bis*:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"*1.* Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nel limite di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8";
2) al comma 2, le parole: "anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2019, 2020 e 2021";
d) all'articolo 18:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "10 unità" sono sostituite dalle seguenti: "15 unità";

2) al comma 6:
2.1) le parole: "euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "euro 342.000 per l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000 per l'anno 2021";
2.2) le parole: "per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019, euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno 2021".
2. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di indebitamento netto, derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, pari complessivamente a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 9-*vicies ter*. - *(Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma del 2009)* - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni del cratere del sisma del 2009, con esclusione del comune dell'Aquila, possono integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in conformità alle disposizioni introdotte dal presente decreto.
Art. 9-*vicies quater*. - *(Proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 20 e 29 maggio 2012)* - 1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal comma 1006 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 9-*vicies quinquies*. - *(Proroga dell'esenzione dall'IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)* - 1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 9-*vicies sexies*. - *(Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili)* - 1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 9-*vicies septies*. - *(Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici)* - 1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta, fermi restando i limiti di contenimento delle spese relative al personale**,** possono nominare il segretario dell'ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.

2. Il segretario nominato ai sensi del comma 1, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dell'ente locale, mantiene il trattamento economico percepito nell'ultima sede di servizio.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine effettuate fino al 31 dicembre 2024.

Art. 9-*duodetricies*. - *(Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)* - 1. Per l'anno 2020, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, può destinare una quota fino a 50 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9-*undetricies*, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, da realizzare mediante:

a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

d) interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali;

e) interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese;

f) interventi e servizi di rete e di connettività, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi *in itinere* ed *ex post* e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime. Gli interventi proposti nell'ambito del programma di sviluppo di cui al comma 1 sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. Al funzionamento della cabina di regia di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9-*undetricies*. - *(Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)* - 1. L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Dell'importo di cui al primo periodo, una quota pari a 26,8 milioni di euro è destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.

Art. 9-*tricies*. - *(Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016)* - 1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016. Il programma è curato dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:

a) è autorizzato a impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La selezione dei candidati avviene negli anni 2020 e 2021 secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I restauratori sono impiegati per una durata massima complessiva di ventiquattro mesi, anche non consecutivi, fermo restando che in nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione e che ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici;

b) conferisce, secondo le modalità stabilite dagli istituti di cui al comma 1, borse di studio a restauratori per partecipare alle attività di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine, le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021 per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Art. 9-*tricies semel*. - *(Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25)* - 1. Nelle more della procedura di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° gennaio 2019 al 31 ottobre 2021 e comunque non successivamente alla conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale concessione delle autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 ottobre 2021, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25, anche al fine di mitigare gli effetti sugli utenti. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, è contestualmente sospeso l'obbligo del

concessionario delle autostrade A24 e A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera *c)*, della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione.

3. Il concessionario delle autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS Spa delle rate del corrispettivo sospese ai sensi del comma 2, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera *c)*, della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS Spa».

ARTICOLI DA 1 A 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*ter* è inserito il seguente:

«*4-quater.* Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le conseguenti attività, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.».

Articolo 1-*bis*.

(*Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*)

1. All'articolo 2, comma 2-*bis,* primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016».

Articolo 1-*ter.*

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonché ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per personale con profilo amministrativo-contabile. Al maggiore onere derivante dal periodo precedente, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«*1-quinquies.* Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società *in house* della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose e comunque in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento».

Articolo 2.

(Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 2:
1) alla lettera *a)*, dopo le parole: «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011,» sono inserite le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2015.»;
2) alla lettera *b)*, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono inserite le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015»;
3) alla lettera *c)*, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono inserite le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015»;
0b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:
«*2-ter.* Nel caso in cui per il medesimo bene immobile sussistano più proprietari o soggetti legittimati ai sensi del comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, la richiesta di concessione del contributo può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati, con le modalità disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata»;
a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale.»;
b) i commi 10-*bis* e 10-*quater* sono abrogati.
1-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera *a-bis)*, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
2. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «*3.1.* Tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici e universitari. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione *in situ* non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità».
2-*bis*. All'articolo 14, comma 3-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Articolo 2-*bis*.

(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-*bis*. Nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile, purché compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia».

Articolo 2-*ter*.

(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Commissario straordinario può disporre un ulteriore differimento del termine di cui al periodo precedente al 30 giugno 2020».

Articolo 3.

*(Introduzione dell'articolo 12-*bis *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Articolo 12-*bis*. - *(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata)*. - *1.* Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Se gli interventi necessitano dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale è convocata dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire, nel caso della mancata richiesta di convocazione di detta Conferenza da parte del professionista ai sensi del precedente periodo, i pareri ambientali e paesaggistici, ove occorrano per gli interventi riguardanti aree o beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o compresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, e l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso di costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, nonché nei casi di cui al comma 1-*bis* del presente articolo.

1-*bis.* Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis,* la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad attestare, in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma. In tali casi, la Conferenza regionale, oltre a svolgere le attività di cui al comma 1 eventualmente necessarie, accerta la conformità urbanistica dell'intervento ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.

2. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire elenchi separati delle richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione, denominato "elenco A", e richieste di contributo relative a unità strutturali destinate ad attività produttive, denominato "elenco B". Il contributo relativo agli interventi di cui al comma 1 è concesso secondo il seguente ordine di priorità:

a) con riferimento all'elenco A:

1) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;

2) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera;

3) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);

b) con riferimento all'elenco B:

1) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma per le quali non è stata presentata la domanda di delocalizzazione temporanea;

2) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1).

3. Gli uffici speciali per la ricostruzione, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione, mediante sorteggio, in misura pari almenoal 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo. Per i controlli successivi al provvedimento di concessione del contributo trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12».

Art. 3-*bis*.

(Programmi straordinari di ricostruzione per i territori dell'Italia centrale maggiormente colpiti dal sisma del 2016)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.

2. I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-*sexies,* comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

Articolo 3-*ter*.

(Regolarizzazione delle domande di concessione dei contributi)

1. Le domande di concessione dei contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stato adottato il provvedimento di concessione possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.

Articolo 3-*quater*.

(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga alle previsioni contenute negli articoli 37, comma 4, e 38».

Articolo 3-*quinquies.*

(Modifica all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio».

Articolo 3-*sexies.*

(Ambito di applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di erogazioni liberali per beni culturali, si applicano anche nei territori di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, e nella città di Matera.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 820.000 per l'anno 2020, a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a euro 820.000 per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3-*septies.*

(Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «sei».

Articolo 4.

(Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«*3-bis.* Entro il 31 dicembre 2019, le regioni, sentito il commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13, aggiornano i piani di cui al comma 2 individuando, in particolare, i siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di conclusione del procedimento entro il termine di cui al presente comma il commissario straordinario può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata.»;
b) al comma 6, dopo le parole «da essi incaricate», sono inserite le seguenti: «, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ridotto a quindici giorni.».
c-bis) al comma 11, dopo il settimo periodo è inserito il seguente: «La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti».

Articolo 4-*bis*.

(Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«*6.* Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente

e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l'*addendum* al contratto di appalto contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati».

Articolo 5.

(Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; per i comuni di cui ai medesimi allegati che presentino una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E", essa si applica anche in deroga ai limiti di età previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo».

Articolo 5-*bis*.

(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici)

1. Al fine di favorire il riequilibrio demografico e la ripresa economica dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, le regioni possono predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, impegnandosi a non modificarla per un decennio.
2. Gli incentivi finanziari e i premi di insediamento di cui al comma 1 possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento e per quelle di acquisto, di ristrutturazione o di locazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Le regioni possono predisporre ulteriori forme di agevolazione. I benefici possono essere attribuiti anche ai soggetti già residenti nei comuni di cui al comma 1.
3. Le regioni individuano i comuni ai quali sono riservati i benefici di cui al presente articolo, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.

Articolo 6.

(Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma)

1. All'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole da «colpiti dal sisma» a «allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al riparto dei fondi si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali.».

Articolo 7.

(Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «per l'assistenza alla popolazione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34, comma 7-*bis*».
2. All'articolo 34, comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le anticipazioni di cui al presente comma non può essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.».

Articolo 8.

(Proroga di termini)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi»;

a-bis) al comma 2-*bis,* le parole: «per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.».

1-*bis*. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

1-*ter*. Le autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.

2-*bis*. La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis* e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subìto come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalità procedimentali e certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. All'articolo 2-*bis*, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera *a)*, e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 16,54 milioni di euro per l'anno 2020, a 19,74 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

(Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere)

1. Alle imprese agricole ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. Alle medesime imprese possono essere concessi, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, con tasso d'interesse pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I mutui agevolati concessi per iniziative nel settore della produzione agricola hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.

2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese boschive ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2, e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

4. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 4, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 9-*bis*.

(Proroga della vita tecnica degli impianti di risalita delle regioni Abruzzo e Marche)

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli *skilift* situati nei territori delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali».

Articolo 9-*ter*.

*(Modifica all'articolo 24-*ter *del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 24-*ter*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «non superiore a 20.000 abitanti,» sono inserite le seguenti: «e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,».

Articolo 9-*quater*.

*(Modifiche all'articolo 94-*bis *del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)*

1. All'articolo 94-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*:

1.1) al numero 1), le parole: «peak ground acceleration-PGA» sono sostituite dalle seguenti: «accelerazione ag»;

1.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)»;
1.3) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)»;
2) alla lettera *b)*:
2.1) al numero 1), le parole: «nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3»;
2.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)».

Articolo 9-*quinquies.*

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)

1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente:
«*5.* Il contributo e ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall'altra parte dell'unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76».

Articolo 9-*sexies.*

(Deroghe alla disciplina recata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comune dell'Aquila, secondo le disposizioni dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2020, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

Articolo 9-*septies*.

(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il nono e il decimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati e accludono le quietanze dei pagamenti effettuati. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti di proprietà esclusiva o sull'immobile isolato, il condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento degli stessi».

Articolo 9-*octies*.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro»;
b) al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9-*novies*.

*(Modifica all'articolo 3-*bis *del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)*

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al personale assunto ai sensi del presente comma dalla Soprintendenza, nonché all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante convenzione, anche con la società ALES - Arte lavoro e servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento».

Articolo 9-*decies* .

*(Modifiche all'articolo 18-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «2018/2019 e 2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022»;

2) alla lettera *a)*, le parole: «2018/2019 e 2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022»;

3) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis)* istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, anche in deroga ai vincoli di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

b) al comma 2, le parole: «ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022»;

c) al comma 5:

1) all'alinea, le parole: «ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 6 milioni nell'anno 2019, euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022»;

2) dopo la lettera *b-quater)* sono aggiunte le seguenti:

«*b-quinquies)* quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed euro 2,85 milioni nel 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b-sexies) quanto a euro 4,75 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9-*undecies*.

*(Modifiche all'articolo 18-*bis *del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)*

1. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia».

Articolo 9-*duodecies*.

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: «Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia» sono inserite le seguenti: «nonché nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,».

2. Relativamente ai comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i termini di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, decorrono dal 31 dicembre 2019.

Articolo 9-*terdecies*.

*(Modifiche all'articolo 2-*bis *del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)*

1. Al comma 40 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «interventi di ricostruzione pubblica» sono inserite le seguenti: «o privata»;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Restano in ogni caso ferme le vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici»;

c) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e privata».

Articolo 9-*quaterdecies*.

(Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i-ter)* provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020».

Articolo 9-*quinquiesdecies*.

(Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale in esito alla conclusione delle attività previste dal presente capo e non più necessarie per le finalità originarie possono essere destinate dal Commissario alle altre finalità ivi previste».

Articolo 9-*sexiesdecies*.

(Modifica all'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

1. Il comma 13 dell'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:

«*13.* La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 29».

Articolo 9-*septiesdecies*.

*(Introduzione dell'articolo 24-*bis *del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)*

1. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:

«Art. 24-*bis*. - *(Piano di ricostruzione) - 1*. La riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla regione Campania.
2. Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine:
a) le funzioni dell'ufficio speciale sono svolte dalla regione Campania;
b) il parere di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto;
c) il parere della Conferenza permanente di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal rappresentante della regione Campania, con la partecipazione del Commissario straordinario, del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il cui parere è obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno.
3. Il piano di ricostruzione di cui al presente articolo assolve alle finalità dei piani attuativi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto. Il piano di ricostruzione per i beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del medesimo codice e approvato previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 143, comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano paesaggistico per i territori interessati; in tale caso gli interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
4. Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli *standard* urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione».

Articolo 9-*duodevicies.*

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario» sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
2. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere *a)* e *c)*» sono sostituite dalle seguenti: «i piani di cui al comma 2».
3. Il comma 11 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è abrogato.

Articolo 9-*undevicies.*

(Modifica all'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

1. Il comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:
«*6*. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, dello stesso codice. Gli incarichi per importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Agli

oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 19 del presente decreto».

Articolo 9-*vicies*.

(Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

1. Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività d'impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività».

Articolo 9-*vicies semel.*

(Modifiche all'articolo 1, commi 606 e 614, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
3. Al comma 614 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota, pari a 700.000 euro, delle risorse di cui al primo periodo è trasferita, per l'anno 2019, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Articolo 9-*vicies bis.*

(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«*1.* Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità secondo il seguente ordine:
a) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
c) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, o per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere *a)* e *b)*;
d) richieste dei titolari di attività produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della richiesta sia tenuto a sostenere le spese per la

riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e dei beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma e che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali;

e) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*»;

b) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive»;

c) all'articolo 14-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nel limite di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8»;

2) al comma 2, le parole: «anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2019, 2020 e 2021»;

d) all'articolo 18:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «10 unità» sono sostituite dalle seguenti: «15 unità»;

2) al comma 6:

2.1) le parole: «euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «euro 342.000 per l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000 per l'anno 2021»;

2.2) le parole: «per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019, euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno 2021».

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, pari complessivamente a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 9-*vicies ter*.

(Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma del 2009)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni del cratere del sisma del 2009, con esclusione del comune dell'Aquila, possono integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in

conformità alle disposizioni introdotte dal presente decreto.

Articolo 9-*vicies quater*.

(Proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal comma 1006 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 9-*vicies quinquies*.

(Proroga dell'esenzione dall'IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 9-*vicies sexies*.

(Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 9-*vicies septies*

(Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici)

1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta, fermi restando i limiti di contenimento delle spese relative al personale, possono nominare il segretario dell'ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in

deroga alla contrattazione collettiva.
2. Il segretario nominato ai sensi del comma 1, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dell'ente locale, mantiene il trattamento economico percepito nell'ultima sede di servizio.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine effettuate fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 9-*duodetricies*.

(Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)

1. Per l'anno 2020 il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, può destinare una quota fino a 50 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9-*undetricies*, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, da realizzare mediante:
a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
d) interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali;
e) interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese;
f) interventi e servizi di rete e di connettività, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi *in itinere* ed *ex post* e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime. Gli interventi proposti nell'ambito del programma di sviluppo di cui al comma 1 sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma, 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
3. Al funzionamento della cabina di regia di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9-*undetricies.*

(Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)

1. L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Dell'importo di cui al primo periodo, una quota pari a 26,8 milioni di euro è destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per

ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.

Articolo 9-*tricies*.

(Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016)

1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016. Il programma è curato dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:

a) è autorizzato a impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La selezione dei candidati avviene negli anni 2020 e 2021 secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I restauratori sono impiegati per una durata massima complessiva di ventiquattro mesi, anche non consecutivi, fermo restando che in nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione e che ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici;

b) conferisce, secondo le modalità stabilite dagli istituti di cui al comma 1, borse di studio a restauratori per partecipare alle attività di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine, le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021 per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Articolo 9-*tricies semel*.

(Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25)

1. Nelle more della procedura di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° gennaio 2019 al 31 ottobre 2021 e comunque non successivamente alla conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale concessione delle autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 ottobre 2021, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25, anche al fine di mitigare gli effetti sugli utenti. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, è contestualmente sospeso l'obbligo del concessionario delle autostrade A24 e A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera *c)*, della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione.

3. Il concessionario delle autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS Spa delle rate del corrispettivo sospese ai sensi del comma 2, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera *c)*, della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS Spa.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

Verducci

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti periodi: "Sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del presente decreto, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera *a)*, è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-*bis*, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla medesima data del 31 dicembre 2022"».

1.2

Cangini, Floris, Gallone, Toffanin, Papatheu, Battistoni, Aimi

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis*, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera *a)*, è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-*bis*, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla medesima data del 31 dicembre 2024, previa selezione riservata al personale assunto dai Comuni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-*bis*. Tale soluzione si pone come soluzione funzionale alla ricostruzione e al buon andamento dell'amministrazione in quanto sussistono peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla."»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le parole: "con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico"».

1.3

Cangini, Floris, Gallone, Toffanin, Papatheu, Quagliariello

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i periodi che seguono: "Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera *a)*, è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-*bis*, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 11, lettera *f)* del CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati automaticamente di ulteriori dodici mesi.

Ai maggiori oneri conseguenti alle previsioni di cui ai precedenti periodi, si provvede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite annuale di 70 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

1.4

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera *a)*, è automaticamente prorogato, su esplicita conferma del Commissario straordinario, fino alla data di cui al periodo precedente, e nel limite delle risorse previste ai sensi del presente comma, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-*bis*, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2021. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 3. A tal fine la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e2021. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

1.5

Cangini, Floris, Gallone, Toffanin, Papatheu, Quagliariello

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 4-*ter* è sostituito dal seguente:

"4-*ter*. Lo stato di emergenza di cui all'articolo 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2024 e ai relativi oneri si provvede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, per 3 80 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

1.6

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Al comma 1, capoverso 4-quater *sostituire le parole:* «fino al 31 dicembre 2020» *con le seguenti:* «fino al 31 dicembre 2024».

1.7

Cangini, Floris, Gallone, Toffanin, Papatheu, Aimi, Barboni, Battistoni, Fazzone, De Siano, Cesaro, Lonardo, Carbone, Gasparri

Precluso

Al comma 1, capoverso 4-quater*, sostituire le parole:* «31 dicembre 2020» *con le seguenti:* «31 dicembre 2024».

1.8

Cangini, Pagano, Modena

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere la seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto in fine il seguente:

"7-*bis*. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento"».

1.9

Verducci

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

"7-*bis*. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un tavolo istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento"».

1.10

Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Cangini, Pagano, Caliendo, Quagliariello, Pichetto Fratin, Damiani, Battistoni

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. È demandata al Commissario Straordinario la predisposizione di una piattaforma informatica che consenta in maniera univoca la determinazione del contributo e la sua gestione nel corso dell'avanzamento dei lavori fino alla loro conclusione. Tale piattaforma dovrà consentire la generazione automatica della documentazione a corredo della pratica di ricostruzione secondo i modelli univoci predisposti dalla struttura commissariale e la loro gestione fino al completamento dell'iter previsto dalle singole ordinanze. Tale piattaforma è adottata con apposito provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto in accordo con i consigli nazionali delle professioni tecniche. La realizzazione e la gestione del sistema trova copertura nella contabilità speciale assegnata al Commissario"».

G1.100

Drago

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 123/2019 recante «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici» (A.S. 1631);

premesso che:

l'anno 2018 è stato caratterizzato da due drammatici eventi naturali che hanno colpito le popolazioni della provincia di Catania. Nel giro di poche settimane le piogge alluvionali di fine ottobre e l'evento sismico del 26 dicembre hanno provocato enormi danni alle infrastrutture e disagi alla popolazione residente nelle aree interessate mettendo in ginocchio molti comuni della provincia;

a distanza di un anno da quegli eventi, gli interventi urgenti di messa in sicurezza, riparazione e

ricostruzione che avrebbero dovuto garantire il rapido ritorno alla normalità, a causa dei rallentamenti registrati nella fase attuativa, tardano a produrre gli effetti attesi,

considerato che:

alcuni dei più significativi interventi urgenti a sostegno delle popolazioni colpite disposti nelle ore immediatamente successive ai predetti eventi naturali, stanno per giungere o sono da poco giunti alla scadenza inizialmente fissata dagli originari provvedimenti;

trattasi, in particolare, per le popolazioni interessate dal sisma del 26 dicembre 2018, della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, che in assenza di proroghe durerà fino al 28 dicembre 2019, e delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019 che hanno disposto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari fino al 30 settembre 2019 e, per le popolazioni colpite dalle piogge alluvionali del 18 ottobre 2018, della delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 che ha disposto lo stato di emergenza per la durata di un anno,

considerato, altresì, che:

i termini originariamente fissati dai richiamati provvedimenti venivano determinati sulla base di programmi operativi che prevedevano tempistiche di avvio e conclusione degli interventi che sono stati, nei fatti, disattesi;

il conseguente perdurare delle condizioni di difficoltà e disagio delle popolazioni della Sicilia orientale impone, conseguentemente, l'obbligo di adottare ulteriori misure volte a garantire la prosecuzione dell'efficacia degli interventi di sostegno attraverso la proroga dello stato di emergenza e del provvedimento di sospensione degli obblighi di natura tributaria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti di proroga dello stato di emergenza nonché dei termini di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per le popolazioni residenti nei comuni interessati dagli eventi in premessa.

G1.101

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

premesso che:

il decreto in oggetto reca una serie di disposizioni per la proroga di scadenze ed adempimenti fiscali che interessano i pagamenti relativi alla cosiddetta busta paga pesante e ai contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo;

l'articolo 1, comma 1, lettera *b)* modifica ulteriormente l'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prorogando al mese di gennaio 2019 il pagamento dei contributi e dei premi assicurativi non versati per effetto della sospensione, portando le rate, mensili e di pari importo, da 24 a 60;

a più di un anno e mezzo dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche soprattutto procedurali;

la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post-terremoto e, quindi, la necessità che prorogare di

qualche mese i termini previsti per gli adempimenti contributivi non sia sufficiente;

chi non ha usufruito di tali agevolazioni in termini di sospensione è, o comunque può essere, per lo più un soggetto economicamente più debole rispetto a chi senza problemi ha beneficiato della sospensione;

alcuni soggetti non hanno potuto usufruire della sospensione per motivi «di immagine». È notorio che molte imprese sub-fornitrici di grandi compagnie (e nella Regione Marche ce ne sono tantissime) non hanno potuto sospendere il pagamento dei tributi e dei contributi per non perdere le commesse delle grandi compagnie che non accettano rapporti con sub-fornitrici non in regola con gli obblighi tributari e contributivi;

per tutti questi motivi la norma diretta a realizzare un obiettivo giusto e condivisibile presta tuttavia al fianco alla critica di cui sopra, perché lascia fuori da questa forma di beneficio e sostegno tutti i soggetti che sicuramente avrebbero usufruito della sospensione se avessero saputo che la restituzione non sarebbe stata immediata, in un'unica soluzione e addirittura parziale, nei limiti cioè del 40% degli importi dovuti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità per coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ad avere diritto, per quanto riguarda il pagamento dei tributi, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60% delle somme di cui all'art. 48, commi 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ed a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60% delle somme di cui all'art. 48, commi 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate.

G1.102

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, del presente decreto, modificando l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede la proroga dal 1º giugno 2018 al 1º gennaio 2019 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS, compresi quelli degli enti il problema che si rileva con questa disposizione riguarda il fatto che i cittadini delle zone terremotate, oggetto di sospensione per le cartelle, non hanno potuto accedere alla cosiddetta «rottamazione *bis*»: il decreto-legge n. 8/2017 aveva infatti previsto la proroga di un anno (al 21 aprile 2018) peri termini e le scadenze relativi alla definizione agevolata dei carichi riferiti a ruoli affidati all'agente di riscossione, previsto dal decreto-legge n. 193 del 2016 e scadente il 21 aprile 2017;

lo stesso non è però accaduto per la definizione agevolata prevista dal decreto-legge fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 (decreto-legge n. 148 del 2017), quindi i cittadini di questi territori non hanno potuto accedere alla rottamazione dei carichi affidati dopo il 30 settembre e fino al 31 dicembre 2017;

la rottamazione prevede un risparmio che va dal 30 per cento al 40 per cento per i cittadini e

sembrerebbe una questione di equità ed uguaglianza prevedere questa possibilità anche per le popolazioni di questi territori,

impegna il Governo

a valutare la necessità di prevedere, per le popolazioni colpite dal sisma del centro Italia e di Ischia oggetto di sospensione delle cartelle esattoriali, una proroga dei termini della definizione agevolata prevista dal decreto-legge n. 148 del 2017 (cosiddetta rottamazione *bis)* e la riapertura dei termini per l'adesione, così come è stato previsto per la prima definizione agevolata del decreto fiscale n. 193 del 2016 per cui, ai cittadini di questi territori, è stata data la proroga di un anno per l'adesione.

1.0.1

Modena, Pagano, Quagliariello, Cangini, De Siano, Aimi, Barboni

Precluso

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 1- ***bis*.1.**

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, il Commissario straordinario e i soggetti attuatori di cui agli articoli 15 e 15-*ter*, compresi quelli da essi delegati, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e dei beni culturali, ivi compresi gli interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea"».

1.0.2

Cangini, Pagano

Precluso

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 1- ***bis*.1.**

(Intese nell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 189 del 2019)

1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola "sentiti" è sostituita dalle seguenti: "previa intesa con"».

1.0.3

Cangini, Floris, Toffanin, Pagano, Modena, Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 1- ***bis*.1.**

(Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

"4-*ter*. Entro 90 giorni dall'emanazione del presente provvedimento legislativo il Commissario Speciale per la Ricostruzione, acquisito il parere dei responsabili regionali degli USR, approva il *vademecum* per le operazioni di ricostruzione privata e pubblica nonché il manuale dei controlli amministrativi che regoleranno le attività di progettazione degli interventi privati e pubblici nonché la redazione del Manuale delle procedure e dei controlli tecnico amministrativi per le pratiche che saranno sorteggiate a controllo. La sottoscrizione del professionista comporta piena assunzione di responsabilità sia per le pratiche estratte a controllo che per tutte le partiche presentate a valere sulle risorse di cui al decreto legislativo n. 189 del 2016 e successive modificazioni, della paternità del progetto nonché della relazione dello stato finale e dei suoi allegati obbligatori e della connessa responsabilità professionale a far data dall'emanazione dei provvedimenti in oggetto. Per la verifica dell'effettiva conclusione dei lavori, dell'effettiva realizzazione dell'intervento di recupero o ristrutturazione post sismica e della corrispondenza dell'investimento approvato - ed eventualmente modificato a seguito di varianti autorizzate o adeguamenti tecnici ammessi dal manuale delle procedure - con l'investimento realizzato, i collaudatori dovranno limitarsi ad effettuare una visita in situ (sopralluogo) sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e del regolamento CE 65/2011 ed a verificare la presenza dei documenti richiesti, firmati e sottoscritti dal tecnico progettista"».

1.0.4

Cangini, Floris, Toffanin, Pagano, Modena, Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 1- ***bis*.1.**

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le parole: "con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico".

2. Dopo il comma 1, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al 6º periodo, del comma 1, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165 possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 del presente decreto-legge.

2-*bis*. Le risorse di cui al comma 1, non spese per le singole annualità possono essere utilizzate

negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma 1-*bis*"».

1.0.5

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis*.1.**

(Introduzione dell'articolo 3-bis *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis*.

(Attribuzione di ulteriori poteri alla struttura commissariale)

1. Il Commissario straordinario regolamenta con apposite ordinanze i termini per la presentazione delle richieste di contributo. In caso di necessità, il medesimo Commissario può concedere proroghe o differenziazioni alle scadenze previste all'articolo 3 che precede ovvero disciplinare i termini, le priorità e le modalità di presentazione delle richieste di provvidenze di sostegno"».

1.0.6

Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Berutti, Cangini, Pagano, Modena

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis*.1.**

(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 4 comma 3, primo periodo del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato dall'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, dopo le parole: "anticipazioni ai professionisti", aggiungere: "e per i soggetti che eseguono le indagini ed analisi distruttive ed i sondaggi e relative prove"».

1.0.7

Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Berutti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Battistoni, Giro, Fazzone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Inserimento dell'articolo 4-quinquies *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 4-*quater* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 4-*quinquies*.

(Espropriazione aree SAE)

1. I Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono acquisire al loro patrimonio indisponibile le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, tramite esproprio per pubblica utilità con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma sarà proporzionato alla reale compressione del diritto di proprietà in considerazione delle effettive caratteristiche peculiari delle aree occupate la cui destinazione urbanistica è stata forzatamente modificata, sulla base della destinazione definita dallo strumento urbanistico vigente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 100 milioni di euro, fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1, le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, con oneri a carico dei bilanci dei medesimi. A tal fine, le aree saranno ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio, con oneri a carico del bilancio delle Regioni territorialmente competenti.

5. Qualora i Comuni di cui all'articolo 1-*bis* del presente decreto-legge valutassero di astenersi dall'effettuare gli espropri, potranno erogare ai proprietari delle aree richiamate al comma 1, un indennizzo di occupazione pari al valore del diritto di superficie calcolato sulla base della durata attesa dell'occupazione. Agli oneri conseguenti si provvede con le risorse di cui al comma 3"».

1.0.8

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis*.1.**

(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il contributo per la riparazione o per la ricostruzione dei beni immobili danneggiati costituiti da più unità immobiliari, determinato attraverso appositi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è riferito all'unità strutturale e può essere impiegato nell'immobile nel suo complesso indipendentemente dalle singole unità che lo hanno parametricamente generato. Ai soli finì del credito di imposta la ripartizione dei costi per la ricostruzione verrà eseguita sulla base delle Superfici Utili Nette delle singole Unità Immobiliari"».

1.0.9

Cangini, Pichetto Fratin, Damiani, Saccone, Fantetti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo"».

1-bis.1

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016», *con le seguenti:* «come criterio di aggiudicazione la media ponderata del prezzo delle offerte pervenute».

G1-bis.200

Nugnes

Precluso

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

l'articolo 1-*bis* integra la disciplina vigente relativa all'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica (contenuta nel comma 2-*bis* dell'art. 2 del D.L. 189/2016, relativamente agli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016), prevedendo che, per importi sotto la soglia di rilevanza europea ma superiori a 40.000 euro, l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* del Codice dei contratti pubblici;

la norma in esame deroga alla previsione di cui all'art. 95, comma 3, lettera *b*), del Codice, valida anche per i contratti "sottosoglia", poiché il comma 9-*bis* dell'art. 36 del Codice (introdotto dal D.L. 32/2019), che individua il criterio del "minor prezzo" quale alternativa sempre percorribile (in luogo dell'OEPV) per l'aggiudicazione dei contratti "sottosoglia", precisa che è fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3;

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, al fine di affrontare in modo più adeguato le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, di definire provvedimenti strutturali, evitando di continuare ad affrontare gli eventi con decreti emergenziali utili solo per interventi tampone, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro, per evitare di minare la qualità degli interventi.

1-ter.2

Verducci

Ritirato

Al comma 2, capoverso «1-*quinquies*»*, dopo le parole:* «Per le finalità di cui al comma 1,» *inserire le seguenti:* «nei limiti delle risorse ivi previste,» *e dopo le parole:* «non onerose» *inserire le seguenti:* «, fermo restando il rimborso della relativa spesa».

1-ter.3

Quagliariello

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*ter*. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile"».

1-ter.4

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile"».

G1-ter.100

Di Girolamo

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 123/2019 recante: «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici» A.S. 1631,

premesso che:

le previsioni temporali per il termine della ricostruzione nei territori del centro Italia, colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 non è prossimo,

considerato che:

la pianta organica di 200 unità di personale tecnico assegnato con contratto a tempo indeterminato al Comune dell'Aquila e i Comuni del cratere con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 art 67-*ter* comma 5 non è completa e che le graduatorie non sono più efficaci,

considerato, altresì che:

il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 assegnato in supporto del personale sopra citato con contratto a tempo determinato triennale, a seguito della seconda proroga ha il contratto al 31 dicembre 2021,

tenuto conto che:

il rilancio economico e sociale dei territori in questione non può prescindere dalla conclusione dei lavori di ricostruzione e che il personale tecnico ne è un pilastro portante, avendo maturato una notevole esperienza nella gestione delle pratiche,

impegna il Governo:

a) ad avviare subito la procedura di stabilizzazione del suddetto personale, garantendo il proseguo dei lavori di ricostruzione nel Comune dell'Aquila ed i Comuni del cratere;

b) prendere in considerazione di mantenere stabile il personale tecnico con esperienza maturata in situazioni emergenziali anche in vista degli innumerevoli eventi calamitosi che si stanno susseguendo ad intervalli di tempo sempre più ristretti.

G1-ter.101

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prevede l'istituzione degli Uffici Speciali per la ricostruzione (USR) che sono territorialmente suddivisi nelle quattro regioni interessate, ossia Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo;

il personale impegnato nelle USR proviene da distacchi e comandi da Regioni, altrimenti locali e altre pubbliche amministrazioni, da assunzioni dirette a tempo determinato e/o con forme contrattuali flessibili e, quota parte (ex Ordinanza Commissariale n. 15/2017), dal personale reclutato ai sensi dell'avviso del 7 dicembre 2016 proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e selezionato sulla base esclusiva dei curricula;

tutto il personale cessa dal comando e/o dal contratto il 31 dicembre 2018. Le spese riferite al personale che proviene da distacchi e comandi da Regioni, altri enti locali e altre pubbliche amministrazioni, da assunzioni dirette a tempo determinato sono previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 nella misura di euro 750.000,00 per l'annualità 2016 ed euro 3.000.000,00 annui per il 2017-2018. Con provvedimento del Commissario sono stati destinati ulteriori euro 10.000.000,00 annui per il 2017/2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sesto periodo;

le spese per il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ricomprese nel tetto massimo di euro 18.500.000,00 previsto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016:

l'articolo 50-*bis* prevede l'assunzione da parte dei comuni del cratere di personale a tempo determinato. Con l'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016, in particolare l'articolo 1, si sono ripartite le unità di personale fra le Regioni interessate e con l'ordinanza commissariale n. 22 del 4 maggio 2017 sono state impartite tra l'altro disposizioni finanziarie:

agli oneri dell'art. 50-*bis* del decreto legge n. 189 del 2016 si fa fronte nella misura di euro 1.800.000,00 per l'annualità 2016, euro 24.000,000,00 per il 2017 e euro 29.000.000 per l'anno2018;

la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post terremoto e, quindi, la necessità di prorogare almeno fino al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro in essere stipulati ai sensi degli articolo 3 e 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016;

si tratta di personale impegnato, a vario livello e a vari gradi, nella delicata fase di ricostruzione,

impegna il Governo,

a valutare la necessità di prorogare al 31 dicembre 2021 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge previsti dall'articolo 3 e 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

1-ter.0.100 (già 1-ter.1)

Gallone, Toffanin, Floris

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***ter.***

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità" sono sostituite con le seguenti: "fino a 600 unità" e le parole: "e 8,300 milioni per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "e 24,900 milioni per l'anno 2020"».

1-ter.0.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***quater.***

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità" sono sostituite con le seguenti: "fino a 600 unità" e le parole: "e 8,300 milioni per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "e 24,900 milioni per l'anno 2020"».

1-ter.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***quater.***

*(Introduzione dell'articolo 50-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 50-*ter*.

(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)

1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-*bis*, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 36 mesi. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 50-*bis* che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 3"».

2.1

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Al comma 1, lettera 0b)*, capoverso 2*-ter*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ovvero, in caso di impossibilità o difficoltà di rintracciare tutti gli altri comproprietari o soggetti legittimati, attraverso forme di pubblicità alternative sui quotidiani locali».

2.2

Cangini, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore di bassa capacità strutturale»*, con le seguente:* «prevedono anche una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e strutture portanti verticali di bassa capacità strutturale».

2.3

Cangini, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La maggiorazione del contributo è prevista anche sugli edifici aventi murature portanti di elevato spessore in cui si procede per ricostruzione fedele con demolizione e ricostruzione».

2.4

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, inserire, in fine, il seguente periodo:* «Nel caso di ricostruzione totale di edifici in muratura portante, con spessore medio delle pareti portanti maggiori di 30 cm, le superfici utili saranno determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm.».

2.5

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1 dopo la lettera a)*, è aggiunta la seguente lettera:*

«*a-bis)* dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Il costo convenzionale di cui al comma 7 è incrementato, secondo i criteri definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 2, nei casi in cui:

1) il progetto preveda l'adozione di un protocollo di sostenibilità energetico ambientale;

2) la progettazione venga eseguita in BIM;

3) i rilievi siano effettuati con il laser *scanner* 3D"».

2.7

Cangini, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Il costo convenzionale di cui al comma 7 è incrementato, secondo i criteri definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 2, nei casi in cui:

1) il progetto preveda l'adozione di un protocollo di sostenibilità energetico ambientale;

2) la progettazione venga eseguita in BIM;

3) i rilievi siano effettuati con il *laser scanner* 3D"».

2.8

Cangini, Aimi, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Pagano, Modena, Battistoni, Moles

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis*. dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

"9-*bis.* Al fine del rilancio economico dei territori dei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', è consentito, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, il cambio di destinazione d'uso degli immobili danneggiati o demoliti in conseguenza degli eventi sismici. Il cambio di destinazione d'uso è consentito unicamente verso destinazioni turistico-ricettive e commerciali, ivi comprese le destinazioni d'uso residenziali ove compatibili con le normative regionali in materia di attività turistico-ricettiva *extra* alberghiera in forma imprenditoriale e non imprenditoriale"».

2.9

Cangini, Aimi, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Pagano, Modena

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici dichiarati inagibili con esito 'E' in favore dell'insediamento di nuove attività produttive"».

2.10

Cangini, Aimi, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Pagano, Modena, Battistoni, Quagliariello, Gasparri

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici dichiarati inagibili con esito 'E' in favore dell'insediamento di nuove attività produttive"».

2.6

Cangini, Pagano, Modena, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Aimi, Pichetto Fratin, Saccone, Ferro, Fantetti, Battistoni

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera* b), *sopprimere le parole*: «e 10-*quater*»;

2) *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* Il comma 10-*quater* è sostituito dal seguente:

"10-*quater*. Il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile, per atto tra vivi, per successione o per provvedimento dell'autorità giudiziaria, comporta il trasferimento del diritto al beneficio del contributo. Ai soli fini fiscali il valore dell'immobile, qualora distrutto o demolito o da avviare alla demolizione, è assunto pari al contributo concedibile calcolato ai sensi dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2"».

2.13

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'ordinanza n. 614 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, del 12 novembre 2019, è annullata».

2.11

Cangini, Battistoni, Mangialavori, Caligiuri, Serafini, Lonardo

Precluso

Dopo il comma 1-bis*, aggiungere il seguente:*

«1-*ter*. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 201 7, n. 96, è inserito il seguente:

"Art. 7-*bis*.

(Interventi di ricostruzione in zona agricola)

1. Ai fini della ricostruzione degli edifici legittimi o legittimati, esistenti nelle zone agricole alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-*bis*, e ricadenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modificazioni della sagoma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)* e dell'articolo 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"».

2.12

Cangini, Pagano, Modena, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Aimi

Precluso

Dopo il comma 1-bis*, aggiungere il seguente:*

«1-*ter*. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "dell'autorizzazione sismica", sono sostituite dalle seguenti: "e di quanto previsto dall'articolo 94-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *d)* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55"».

2.14

Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro, Pichetto Fratin, Moles, Quagliariello, Gasparri

Precluso

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-*bis* è sostituito dai seguenti:

"3-*bis*. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera *a-bis)* del comma 2, costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti pubblici secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante consultazione, da parte del Rup, di almeno tre operatori economici idoneamente qualificati, ove esistenti, per i lavori, e, per i

servizi e le forniture, di almeno cinque operatori, iscritti negli elenchi costituiti presso la stazione appaltante o il soggetto attuatore, anche attraverso criteri che possono agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese locali;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante procedura negoziata con invito di almeno quindici operatori idoneamente qualificati, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base degli elenchi costituiti presso la stazione appaltante o il soggetto attuatore, anche attraverso criteri che possono agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese locali;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con invito a presentare offerta rivolto ad almeno:

1) 20 operatori economici, per affidamenti di importo fino ad 1 milione di euro;

2) 30 operatori economici, per affidamenti di importo pari e superiore ad 1 milione e fino a 2,5 milioni di euro;

3) 40 operatori economici, per affidamenti di importo pari e superiore a 2,5 milioni di euro 1 milione e fino alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comuni aria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse. Al fine di semplificare e accelerare la procedura, la presentazione dell'offerta vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di invito. La stazione appaltante, prima di procedere all'apertura delle offerte, verifica a campione, su un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, il possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali. La verifica dei requisiti è effettuata anche sull'aggiudicatario.

3-*ter*. In ogni caso, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione anche dei soggetti invitati.

3-*quater*. Nel caso di cui alla lettera *d)* del precedente comma, nel rispetto dei princìpi di economicità, trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il RUP selezione gli operatori da invitare con il seguente criterio: 50 per cento delle imprese selezionate fra tutte quelle 'non locali' inserite nell'elenco delle stazioni appaltanti o del soggetto attuatore, 10 per cento scelte tra le imprese 'locali' aventi sede nella provincia dove si eseguono i lavori, 40 per cento scelte tra le imprese locali' aventi sede nelle 10 province del cratere sismico (L'Aquila, Teramo, Pescara, Rieti, Fermo, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Perugia e Terni). Ove l'elenco costituito presso la stazione appaltante o il soggetto attuatore non contenga un numero di imprese 'non locali' idonee a garantire il raggiungimento del numero minimo degli operatori da invitare, il Rup seleziona le imprese mancanti tra quelle 'locali'. Per impresa 'locale' si intende quella che ha la sede legale e/o operativa, come risultante dalla Camera di Commercio, in una delle province del cosiddetto cratere' alla data dell'evento sismico (24 agosto 2016).

3-*quinquies*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun soggetto attuatore o soggetto delegato, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara di cui al presente articolo, istituisce un elenco di operatori economici qualificati, in relazione ai diversi lavori oggetto degli interventi, suddivisi per fasce di importo e tipologia di lavorazioni, con aggiornamento periodico.

3-*sexies*. Tutti gli operatori economici invitati alle procedure di cui ai commi precedenti devono essere iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle

prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3-*septies*. Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del prezzo più basso, prevedendo nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 3-*octies*, sempre che l'appalto non presenti carattere transfrontaliero e il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci. Per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3-*octies*. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, al fine di garantire la congruità delle offerte e, nel contempo, assicurare la non predeterminabilità delle stesse da parte degli offerenti, aggiudicano l'appalto con uno dei metodi indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, da utilizzare sulla base del seguente meccanismo: calcolo della somma di tutti i ribassi offerti dai concorrenti e, qualora la seconda cifra dopo la virgola di tale somma si collochi tra i numeri 1 e 3 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera *a)*; qualora si collochi tra i numeri 4 e 6 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera *b)*; qualora si collochi tra i numeri 7 e 9 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera *c)*; qualora sia 0, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera *d*. I metodi sono i seguenti:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, incrementata dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che superano la predetta media e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, decrementata dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che non superano la predetta media e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per eccesso a tale media;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 15 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia dispari, la media verrà incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali; la gara si aggiudica all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia pari, compreso lo 0, la media verrà decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. La gara verrà aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per eccesso a tale soglia. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali;

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del 10 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, incrementata del 10 per cento e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale media. Qualora la predetta media fosse inferiore al 15 per cento, l'incremento sarà del 20 per cento.

Nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, qualora vi siano più offerte uguali, si procede mediante sorteggio nella medesima seduta di gara.

3-*nonies*. Tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal commissario straordinario del

Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici. Detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate non può essere mutata"».

2.15

Saccone

Precluso

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.16

Arrigoni, Pazzaglini, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Al comma 2, sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo.

2.17

Pagano, Moles

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di uniformare i criteri per l'assegnazione dei contributi relativi all'edilizia scolastica per gli edifici scolastici esistenti, per ogni fonte di finanziamento statale, regionale e provinciale, in caso di sostituzione edilizia con nuova realizzazione, anche in altro sito, dev'essere previsto unicamente l'impegno a vincolare per l'edilizia scolastica i proventi presenti e futuri derivanti dall'eventuale vendita degli edifici dismessi.

2-*ter*. Non sono ammesse altre fanne di vincolo sugli edifici dismessi di cui al comma 2-*bis*, fatto salvo l'impegno a non ospitare per il futuro funzioni sensibili, strategiche e/o rilevanti, come definito dall'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica.

2-*quater*. Tale norma si applica a tutti gli edifici scolastici oggetto di contributi pubblici anche precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.18

Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Cangini, Pichetto Fratin, Damiani, Saccone, Ferro, Fantetti, Battistoni

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: "erogati in via diretta" sono aggiunte le seguenti: "e non sono soggetti a decurtazione derivanti dalla percezione di indennizzi assicurativi conseguenti alla stipula da parte degli Enti pubblici interessati di polizze contrattuali per l'assicurazione del proprio patrimonio contro i danni connessi ad eventi sismici"».

2.19

Pichetto Fratin, Damiani, Saccone, Ferro, Fantetti

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Relativamente alle domande di concessione di contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo;

b) il contributo è stato concesso ma non sia stata conclusa la fase ultima di liquidazione;

c) si sia realizzato l'intervento e avvenuta la liquidazione, si procede: nei casi di cui alla lettera *a)* i contributi verranno maggiorati automaticamente; nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)*, possono essere maggiorate, solo su richiesta, ai sensi del presente articolo, secondo i tempi e le modalità da individuare con apposite ordinanze commissariali».

2.20

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 2-bis*, inserire il seguente:*

«2-*ter*.1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-*bis*.1 è inserito il seguente:

"3-*bis*.2. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 di questo decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1 comma 52 della legge n. 190 del 2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera"».

2.21

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo il comma 2-bis*, aggiungere il seguente:*

«2-*ter*. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:

a) dopo il comma 3-*bis*.1 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 di questo decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1 comma 52 della legge n. 190 del 2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera"».

G2.100

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

occorre prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, qualora siano destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati;

tali risorse, poiché destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dal sisma sono importantissime per assicurare il processo di ricostruzione, nonché per soddisfare i crediti maturati a vario titolo dai diversi attori coinvolti nella ricostruzione e, quindi sono essenziali per la ripresa delle attività economiche e di tutto il sistema produttivo;

i crediti dei fornitori e subappaltatori per le opere di ricostruzione a seguito di eventi sismici (o altri eventi catastrofali) sono da considerare comunque collocati in una categoria speciale (dedicata) di crediti, che, a prescindere dalla natura chirografaria o privilegiata, deve essere pagata al 100%, in quanto assistiti da un vincolo di destinazione per soddisfare gli interessi che con il vincolo si intende perseverare (realizzazione dei lavori di ricostruzione),

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, qualora siano destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione;

a soddisfare i crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici.

G2.101

Pazzaglini

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 5, comma 6 del DL 189/2016, convertito, con modificazioni dalla legge 229/2016, prevede che i finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata abbiano durata massima venticinquennale e che tali finanziamenti possano coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo;

con l'obiettivo di velocizzare il processo di ricostruzione privata, occorre dare seguito alla possibilità, prevista dal citato articolo 5, comma 6 del Decreto Legge 189/2016, affinché i soggetti beneficiari del contributo possano effettivamente anticipare le spese e poi chiederne il rimborso;

al momento, secondo quanto previsto dalle Ordinanze n. 13 e 19, il proprietario dell'immobile danneggiato, pur avendo le risorse necessarie, non può pagare nulla anticipatamente. Secondo tali Ordinanze, infatti, tutto deve essere liquidato dall'Ufficio speciale per la Ricostruzione dopo l'ottenimento del contributo e in base alla maturazione degli stati di avanzamento lavori;

ciò costringe i soggetti coinvolti nel processo di ricostruzione privata, professionisti e imprese di costruzioni, a lavorare in una condizione di esposizione finanziaria per un ampio periodo di tempo;

sarebbe necessaria l'emanazione di una specifica Ordinanza sulle modalità da seguire per il rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, affinché con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, siano definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del medesimo decreto.

2-ter.100 (già 2-ter.0.3)

Verducci

Ritirato

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1-*bis* è abrogato».

2-ter.0.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***quater.***

*(Introduzione dell'articolo 8-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 8-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 8-*ter.*

(Regime semplificato per danni lievi)

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.

2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con la procedura semplificata di cui al comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000,00 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

3. Per l'accesso al contributo i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, presentano apposita comunicazione di avvio dei lavori al comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione degli estremi e della categoria catastale e degli estremi della scheda FAST o AEDES che attesti la classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e sottoscritto per accettazione dall'impresa affidataria dei lavori, scelta dal richiedente. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore dell'impresa esecutrice dei lavori ed eventualmente del professionista coinvolto.

4. L'erogazione del contributo è effettuata, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione mediante bonifico bancario, a favore dei soggetti indicati al comma 3, entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.

5. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo sono definite con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2"».

2-ter.0.5

Cangini, Pagano, Modena, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Aimi, Quagliariello, Gasparri, Battistoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***quater.***

*(Introduzione degli articoli 8-*ter *e 8-*quater *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 8-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono inseriti i seguenti:

"Art. 8-*ter*.

(Regime semplificato per danni lievi)

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, anche in ottica di riduzione della spesa pubblica, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui articolo 1 della legge 229, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure spediti ve disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree colpite dalla sequenza sismica iniziata il 24/08/2016 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.

2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con una procedura semplificata di cui al successivo comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000,00 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

3. Per l'accesso al contributo è presentata apposita comunicazione di inizio attività al Sindaco del comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'immobile, del numero identificativo della scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità, e della specifica classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta di fiducia del richiedente, sottoscritto per accettazione. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore della ditta appaltatrice ed eventualmente del professionista coinvolto.

4. L'erogazione del contributo da parte del Sindaco del comune interessato avviene mediante bonifico bancario a favore dei soggetti indicati al comma 4, all'esito della comunicazione dell'avvenuta conclusione dei lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.

5. Il comune è tenuto ad effettuare controlli a campione per la verifica della corretta utilizzazione del contributo.

6. I comuni interessati rendicontano al Commissario delegato l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza trimestrale. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, con contestuale informativa al Commissario delegato.

7. Il territorio di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo verranno dettagliate con apposita Ordinanza.

8. Le domande di contributo devono essere presentate entro 30 gg dall'emanazione dell'Ordinanza di cui al comma 7.

9. Agli oneri derivanti dagli interventi del presente articolo si fa fronte con i risparmi di spesa conseguenti ai minori interventi di assistenza alla popolazione per l'anticipato rientro nelle abitazioni.

Art. 8-*quater*.

(Ulteriori semplificazioni per i danni lievi)

1. I beneficiari dei contributi delle unità immobiliari che non ricadono nell'area individuata al comma 1 dell'articolo 8-*ter* possono scegliere se seguire l'*iter* previsto all'articolo 8 ovvero quello dell'articolo 8-*ter*. In quest'ultimo caso, i beneficiari hanno l'obbligo di allegare alla richiesta di

contributo la valutazione di sicurezza redatta ai sensi delle NTC2018 dell'intera unità strutturare di cui l'unità immobiliare fa parte.

2. L'importo delle prestazioni tecniche e di quelle specialistiche per l'elaborazione della valutazione della sicurezza sono calcolate sulla base dell'Allegato 2, comma a1) dell'OPCM 3362 dell'8 luglio 2004 e si sommano al contributo previsto al comma 2 dell'articolo 8-*ter*.

3. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, la selezione del tecnico incaricato della valutazione di sicurezza di cui al comma 1 può essere disposta dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, la selezione ivi prevista deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio"».

2-ter.0.6

Bernini, Cangini, Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Saccone, Fantetti, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Aimi, Battistoni, Modena, Pagano

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***quater.***

*(Introduzione dell'articolo 8-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 8-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 8-*ter*.

(Regime semplificato per danni lievi)

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 percento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.

2. Per gli edifici di cui al comma 1, i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con la procedura semplificata di cui al comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000,00 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

3. Per l'accesso al contributo i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, presentano apposita comunicazione di avvio dei lavori al comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione degli estremi e della categoria catastale e degli estremi della scheda FAST o AEDES che attesti la classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e sottoscritto per accettazione dall'impresa affidataria dei lavori, scelta dal richiedente. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore dell'impresa esecutrice dei lavori ed eventualmente del

professionista coinvolto.

4. L'erogazione del contributo è effettuata, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione mediante bonifico bancario, a favore dei soggetti indicati al comma 3, entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.

5. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo sono definite con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2"».

2-ter.0.2

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 2- ***quater.***

(Modifiche all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Le verifiche in corso di esecuzione sono volte all'accertamento che le previsioni del progetto che ha ottenuto la concessione del contributo, eventualmente adeguate con varianti in corso d'opera, siano effettivamente state eseguite. Non sono da considerarsi varianti le modifiche o integrazioni disposte dal direttore dei lavori contenute entro il 10 per cento dell'importo dei lavori e che non comportano la necessità di acquisizione di autorizzazioni o permessi per essere realizzate"».

2-ter.0.4

Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Aimi, Cangini, Pagano, Modena

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2-*ter*1.

1. Al comma 4, dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sostituire le parole*:* «30 giugno 2019» *e* «31 dicembre 2019»*, rispettivamente con le parole:* «30 giugno 2020» *e* «31 dicembre 2020»».

2-ter.0.7

Verducci

Ritirato

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***quater.***

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-*bis",* sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti parole: "con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2"».

2-ter.0.8

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***quater.***

(Modifiche all'articolo 11 nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, per la selezione dei tecnici incaricati della redazione dei PUA il Commissario Straordinario, in qualità di soggetto attuatore, o il soggetto attuatore da lui delegato, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le spese tecniche per la redazione dei piani vengono calcolate sulla base della nota 2 della tavola Z-2 del DM tariffe del 17giungo 2016"».

2-ter.0.9

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 2- ***quater.***

*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità", sono sostituite con le seguenti: "fino a 1000 unità" e le parole: "e 8,300 milioni per l'anno 2020", sono sostituite con le seguenti: "e 41,500 milioni per l'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2-ter.0.10

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 2- ***quater.***

*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "per gli anni 2019 e 2020", sono sostituite con le seguenti: "per l'anno 2020", le parole: "fino a 200 unità", sono sostituite con le seguenti: "fino a 300 unità" e le parole da: "4,150 milioni di euro" fino a: "l'anno 2020", sono sostituite con le seguenti: "12,450 milioni di euro per l'anno 2020"».

2-ter.0.11

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 2- ***quater.***

*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "per gli anni 2019 e 2020", sono sostituite con le seguenti: "per l'anno 2020", le parole: "fino a 200 unità", sono sostituite con le seguenti: "fino a 300 unità" e le parole da: "4,150 milioni di euro" fino a: "l'anno 2020", sono sostituite con le seguenti: "12,450 milioni di euro per l'anno 2020"».

2-ter.0.12

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 2- ***quater.***

*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016i n. 229, le parole: "fino a 200 unità", sono sostituite con le seguenti: "fino a 1000 unità" e le parole: "e 8,300 milioni per l'anno 2020", sono sostituite con le seguenti: "e 41,500 milioni per l'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2-ter.0.13

Lonardo, Cangini, Pagano, Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 2- ***quater.***

(Istituzione del Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile)

1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il "Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile" di seguito Supporto.

2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.

4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.1

Verducci

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *(Introduzione dell'articolo 12*-bis *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1.* Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 12- ***bis.***

(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata)

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino

nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con te modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica della stessa, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il professionista attesta lo stato di fatto del manufatto nonché il nesso di causalità tra sisma e danno lamentato. L'attestazione, ove ne ricorrano le condizioni, informa dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n.89. Ove non sia possibile accertare la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è autocertificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene.

2. Qualora gli interventi necessitino dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale è convocata dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso di costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

3. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale, previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.

4. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire elenchi separati delle richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione, denominato «elenco A», e richieste di contributo relative a unità strutturali destinate ad attività produttive, denominato «elenco B». Il contributo relativo agli interventi di cui al comma 1 è concesso secondo il seguente ordine di priorità:

a) con riferimento all'elenco A:

1) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;

2) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera;

3) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);

b) con riferimento all'elenco B:

1) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma per le quali non è stata presentata la domanda di delocalizzazione temporanea;

2) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1).

4. Gli uffici speciali per la ricostruzione, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione mediante sorteggio, in misura pari almeno al 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo. L'effettuazione del controllo sospende i termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo. Per i controlli successivi al provvedimento di concessione del contributo trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12"».

3.2

Modena, Gallone, Caliendo, Dal Mas, Floris, Toffanin, Cangini

Precluso

Al comma 1, il capoverso articolo 12-bis, è sostituito dal seguente:

«Art. 12-*bis*. - *(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata) - 1*. Al fine di accelerare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili privati, il progetto presentato dal professionista incaricato dal soggetto beneficiario del contributo rappresenta lo stato di diritto dell'immobile, senza necessità di alcun tipo di sanatoria e in deroga alle normative vigenti, anche in materia di edilizia, urbanistica, sismica, ambientale, paesaggistica, assetto-idrogeologico, tutela dei beni culturali, aree protette. Per tale finalità, il medesimo professionista con il progetto e la documentazione allegata alla domanda di contributo certifica in luogo delle autorità competenti:

a) la coerenza del progetto con lo stato di fatto dell'immobile alla data degli eventi sismici;

b) la conformità del progetto alla normativa tecnica per l'edilizia di cui alla Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) che le eventuali difformità strutturali presenti nell'immobile esistente non abbiano causato, in via esclusiva, il danneggiamento dello stesso.

2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, in deroga ai commi 3, 4, 6-*bis* e 6-*ter*, dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, previa verifica, con le modalità previste dalle ordinanze commissariali, della legittimazione del soggetto richiedente, alla presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo sulla base della certificazione di cui al comma 1 nonché in relazione all'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze commissariali. L'attività oggetto della medesima certificazione può essere iniziata dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.

3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, dando priorità nell'ordine che segue:

a) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;

b) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*;

c) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma che non hanno presentato la domanda di delocalizzazione temporanea;

d) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

4. Gli Uffici Speciali per la ricostruzione, sulla base delle ordinanze commissariali, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione pari ad almeno il 30 per cento sugli interventi per i quali sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo a norma dei commi 1 e 2. Trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12.

5. Le domande di concessione di contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo, possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.

6. L'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, è abrogato».

3.3

Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Al comma 1, capoverso «art. 12-*bis*»*, comma 1, premettere i seguenti:*

«01. Tenuto conto dell'estensione del cratere interessato dagli eventi sismici di cui al decreto-legge 189 del 2016 e della dislocazione delle zone epicentrali, della disomogeneità dello stato generale di danno e delle oggettive difficoltà di attuazione del processo di ricostruzione soprattutto nei Comuni con elevato indice di distruzione, vengono individuati i Comuni con danno gravissimo quelli nei quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) almeno il 25 per cento degli edifici abbia subito crolli per effetto degli eventi sismici, ovvero sia stato oggetto di ordinanza di demolizione in ragione dei danni riportati a seguito dei medesimi eventi sismici;

b) almeno il 50 per cento degli immobili ispezionati ai fini della redazione della scheda AeDES, sia stato classificato con esito "E" nella medesima scheda.

02. Per i comuni di cui al comma precedente il presente articolo individua percorsi amministrativi semplificati e differenziati come indicati nelle modifiche introdotte con il presente decreto-legge».

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «articolo 12-*bis*»*, dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Nei Comuni gravemente danneggiati di cui al comma precedente e analogamente nei Comuni con almeno la delimitazione di una "zona rossa", nei Comuni con perimetrazioni o interventi su edifici aggregati che ricomprendono almeno un edificio completamente distrutto o che sia stato abbattuto con smaltimento delle macerie, al fine di accelerare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili privati, come anche previsto dai commi 1, 1-*bis*, 2 e 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, il progetto presentato dal professionista incaricato dal soggetto beneficiario del contributo rappresenta lo stato di diritto dell'immobile, senza necessità di alcun tipo di sanatoria e in deroga alle normative vigenti, anche in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale, paesaggistica, assetto-idrogeologico, tutela dei beni culturali, aree protette. Per tale finalità, il medesimo professionista con il progetto e la documentazione allegata alla domanda di contributo

certifica in luogo delle autorità competenti:

a) la coerenza del progetto con lo stato di fatto dell'immobile alla data degli eventi sismici, fatte salve:

i) le innovazioni strettamente necessarie per l'adeguamento alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche;

ii) le ulteriori innovazioni compatibili con gli strumenti urbanistici comunali e le norme regionali di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018 n. 89. In tal caso il contributo non spetta per gli incrementi di volume.

b) la conformità del progetto alla normativa tecnica per l'edilizia di cui alla Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380;

c) che le eventuali difformità strutturali presenti nell'immobile esistente non abbiano causato, in via esclusiva, il danneggiamento dello stesso;

d) l'idoneità del sito, in ordine all'assetto idrogeologico, sulla base di una relazione asseverata redatta da un geologo iscritto all'elenco di cui all'articolo 34».

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. Ai fini della certificazione di cui al comma 1, lettera *a)* il professionista fa riferimento al rilievo degli edifici, ovvero, nei casi di edifici demoliti o non ispezionabili, al titolo abilitativo più recente conservato presso gli archivi comunali, ove disponibile. Nel caso di indisponibilità della documentazione conservata presso gli archivi comunali, ai fini della medesima dichiarazione, il professionista fa riferimento alla dichiarazione del soggetto richiedente, da redigersi in forma di dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

1-*quater* Nei casi in cui sia indispensabile procedere alla delocalizzazione di immobili ad uso residenziale, e comunque a condizione che la circostanza sia accertata dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, qualora lo strumento urbanistico non individui aree edificabili, ovvero individui aree insufficienti, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 ed il responsabile del SUAP è sostituito dal responsabile del SUE».

3.7

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Al comma 1, capoverso «articolo 12-*bis*»*, comma 1, sostituire i primi due periodi, con i seguenti:* «Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione, su richiesta dei soggetti beneficiari, effettuano entro 15 giorni, una valutazione preventiva in merito alla legittimazione degli stessi, alla definizione del livello operativo e alla congruità del contributo concedibile. I contenuti della valutazione sono vincolanti ai fini dell'adozione del provvedimento definitivo di concessione del contributo. In deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione adottano il provvedimento di concessione del contributo sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile o in base ai contenuti della valutazione preventiva».

3.5

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Gallone, Papatheu, Berutti, Alfredo Messina

Precluso

Al comma 1, capoverso «articolo 12-*bis*», sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo»*, con le seguenti:* «Per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati per i quali il contributo richiesto rientri nei limiti di importo»;

b) *al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* «nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile»*, con le seguenti:* «nonché l'importo del contributo concedibile»;

c) *al medesimo comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:* «Qualora per il tecnico incaricato non sia possibile certificare la conformità edilizia e urbanistica a causa della presenza di interventi eseguiti sull'immobile in assenza o difformità di titoli edilizi, il tecnico incaricato certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, con esclusione della conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso:

a) il progettista allega al progetto i necessari elaborati grafici per l'individuazione degli interventi eseguiti in assenza di titolo edilizio o in difformità da esso;

b) il Comune nei successivi 30 giorni dal ricevimento della pratica attesta se le opere abusive sono sottoposte a sanzione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e s.m.i., o se sanabili ai sensi dell'articolo 36 o 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

c) qualora il Comune attesti che le opere abusive sono sottoposte a sanzione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e s.m.i. o sanabili ai sensi dell'articolo 36 o 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione provvede alla concessione del Contributo ai sensi del comma 1-*bis* indicando che ai fini della liquidazione dello stato finale dei lavori dovranno essere stati rilasciati i titoli abilitativi in sanatoria, ove necessari, e pagate le relative sanzioni;

d) qualora il Comune attesti che le opere abusive non sono sottoposte a sanzione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e s.m.i. nè sanabili ai sensi dell'articolo 36 o 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si procede secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i.»;

d) *dopo il capoverso comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Il Commissario straordinario per la Ricostruzione, ai fini dell'applicazione del presente articolo emana entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge il "Manuale dei controlli amministrativi", volto a semplificare lo svolgimento delle istruttorie e dell'unicità interpretativa delle norme e delle Ordinanze emanate per il superamento della crisi sismica del 2016, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Scientifico, dell'USR e degli ordini professionali.»;

e) *dopo il capoverso comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. Per i controlli, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione fanno riferimento al manuale di cui al comma 2-*bis*.

3-*ter*. Il Commissario Straordinario, ove se ne evidenzi la necessità, può emanare propri provvedimenti integrativi finalizzati all'attuazione delle procedure acceleratorie del presente articolo».

3.4

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, capoverso «12-*bis*»*, comma 1, premettere le seguenti parole:* «Ferma la possibilità di utilizzare comunque la procedura di cui all'articolo 12,».

3.6

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Al comma 1, capoverso «articolo 12-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole:* «Qualora gli interventi»*, con le parole:* «Ferma la possibilità di utilizzare comunque la procedura di cui all'articolo 12, qualora gli interventi».

3.8

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Al comma 1, capoverso «Articolo 12-*bis*»*, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Al fine di consentire al professionista di valutare l'importo del contributo, la quantificazione e la tipologia dei lavori da effettuare, gli Uffici speciali per la ricostruzione definiscono l'entità del danno e la superficie di intervento sull'immobile».

3.9

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, capoverso «12-*bis*»*, comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti:* «La concessione avviene:

a) sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che attesta lo stato di fatto del manufatto nonché il nesso di causalità tra sisma e danno lamentato. L'attestazione, ove ne ricorrano le condizioni, informa dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 4 7, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai

sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89; ove non sia possibile accertare la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è autocertificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene;

b) sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2».

3.18

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 12-*bis*»*, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *il secondo periodo è sostituito dal seguente:* «La concessione avviene:

a) sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che attesta lo stato di fatto del manufatto nonché il nesso di causalità tra sisma e danno lamentato. L'attestazione, ove ne ricorrano le condizioni, informa dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89. Ove non sia possibile accertare la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è autocertificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene;

b) sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2».

b) *Dopo il quarto, ultimo periodo, aggiungere i seguenti:* «La conferenza, ai sensi della legge n. 241 del 1990, termina i suoi lavori entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla sua convocazione. In caso di mancata adozione della determinazione finale entro il suddetto termine, la conferenza si intende conclusa positivamente e si intendono resi in termini favorevoli tutti i pareri e le autorizzazioni in essa formati».

3.10

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Al comma 1, capoverso «12-*bis*»*, comma 1, secondo periodo sostituire le parole:* «conformità edilizia e urbanistica» *con le seguenti:* «consistenza edilizia».

3.11

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Articolo 12-*bis*»*, comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* «Al fine di consentire al professionista di valutare l'importo del contributo, la quantificazione e la tipologia dei lavori da effettuare, gli Uffici speciali per la ricostruzione definiscono l'entità del danno e la superficie di intervento sull'immobile».

3.13

Modena, Cangini, Pagano, Aimi

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 12-*bis*»*, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Al fine di consentire al professionista di valutare l'importo del contributo, la quantificazione e la tipologia dei lavori da effettuare, gli Uffici speciali per la ricostruzione definiscono l'entità del danno e la superficie di intervento sull'immobile».

3.12

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Al comma 1, capoverso «12-*bis*»*, comma 1, aggiungere, in fine i seguenti periodi:* «La conferenza regionale termina i suoi lavori entro e non oltre 15 gg lavorativi dalla sua convocazione. In caso di mancata adozione della determinazione finale entro il suddetto termine, la conferenza si intende conclusa positivamente e si intendono resi in termini favorevoli tutti i pareri e le autorizzazioni degli enti competenti».

3.14

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1-bis*, dopo le parole:* «dell'intervento proposto all'edificio preesistente il sisma» *inserire le seguenti:* «o con varianti non sostanziali che non incidono sulla volumetria dell'edificio».

3.15

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1-bis*, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente:* «Ove non sia possibile accertare

la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è auto certificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene;
b) Sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2».

3.16

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1-bis*, sostituire le parole:* «la Conferenza regionale oltre a svolgere le attività di cui al comma 1, eventualmente necessarie» *con le seguenti:* «l'amministrazione comunale competente».

Conseguentemente, sostituire le parole: «della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da patte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione» *con le seguenti:* «dell'Amministrazione comunale competente».

3.17

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Al comma 1, capoverso «12-*bis*»*, comma 3, sostituire le parole:* «pari ad almeno il 20 per cento» *con le seguenti:* «fino al 20 per cento».

3.19

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «è concesso» *inserire la seguente:* «può essere concesso».

3.20

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Al comma 1, capoverso «12-*bis*»*, comma 2, sostituire le parole da:* «il seguente ordine di priorità» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «l'ordine di priorità stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.21

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Precluso

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «ordine di priorità» *con la seguente:* «elenco».

3.22

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 12-*bis*»*, è aggiunto il seguente:*

«Art. 12-*ter*. - *(Semplificazioni e accelerazione della ricostruzione privata)* - 1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti "interventi di ristrutturazione edilizia" di cui all'articolo 3 comma 1 lettera *d)* del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001 n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito della leggi: 28 febbraio 1985 n. 47; 23 dicembre 1993 n. 724; 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146».

3.23

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 12-*bis*»*, è aggiunto il seguente:*

«Art. 12- ***ter.***

(Traslazione della fase amministrativa di irrogazione delle sanzioni per difformità sanabili)

1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 12 e la certificazione rilasciata dal professionista ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-*bis* dà conto dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

2. Il procedimento amministrativo relativo alla sanatoria edilizia non sospende il provvedimento di concessione del contributo, ma lo stesso deve essere concluso entro e non oltre la fine dei lavori di riparazione o di ricostruzione e comunque prima dell'attestazione ai sensi del Titolo III del decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 2001 a cura del Direttore dei Lavori. Anche nel caso in cui il Comune non si esprima entro tale termine il procedimento relativo pratica contributiva può essere comunque utilmente concluso."».

3.24

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. In attuazione dell'articolo 12, comma 6, con, provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le proroghe dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi, anche ai fini del recepimento ed attuazione da parte dagli addetti ai lavori, pubblici e privati, delle disposizioni di cui al presente articolo.».

G3.200

Nugnes

Precluso

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

l'articolo 3 introduce un nuovo art. 12-*bis* nel D.L. n. 189/2016, al fine di dettare disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata;

il comma 1 del nuovo art. 12-*bis* introduce una procedura semplificata per la concessione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati che rientrino nei limiti di importo definiti con ordinanze commissariali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Si prevede che l'Ufficio speciale per la ricostruzione adotti il provvedimento di concessione del contributo, sulla base della certificazione redatta dal professionista circa la completezza e regolarità amministrativa e tecnica del progetto, che comprende anche la certificazione sulla conformità edilizia ed urbanistica nonché l'individuazione del contributo concedibile calcolato dallo stesso professionista. Nel caso in cui gli interventi necessitino di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 189/2016;

il nuovo comma 1-bis stabilisce che nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, la certificazione rilasciata dal professionista possa limitarsi ad attestare la mera conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente il sisma, in luogo della conformità edilizia e urbanistica;

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, anche attraverso provvedimenti normativi successivi, di non eliminare integralmente l'iter istruttorio per la concessione dei contributi affidato in capo agli Uffici speciali per la ricostruzione, delegando ogni responsabilità amministrativa al professionista incaricato, con l'obiettivo non solo di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata, ma anche di assicurare

un processo più ordinato in grado di valorizzare l'attività di controllo.

G3.201

Nugnes

Precluso

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

l'articolo 3 introduce un nuovo art. 12-*bis* nel D.L. n. 189/2016, al fine di dettare disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata;

il comma 1 prevede che qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con le ordinanze commissariali di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 189 del 2016 - da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione - gli Uffici speciali per la ricostruzione - previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo - adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina ordinariamente prevista dall'art. 12 del D.L. n. 189. Le modalità procedimentali per la concessione del contributo sono stabilite con i medesimi provvedimenti di ordinanza del Commissario straordinario;

in base alla disposizione in esame, la concessione del contributo avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica;

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, al fine di affrontare in modo più adeguato le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, di definire provvedimenti strutturali che non demandano integralmente al professionista incaricato la certificazione di requisiti fondamentali per la concessione del contributo per la ricostruzione privata, valorizzando l'attività di controllo che è naturalmente affidata alla pubblica amministrazione.

3.0.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3.1

*(Introduzione dell'articolo 12-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 12 e la certificazione rilasciata dal professionista ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-*bis* dà conto dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n.55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89. Il procedimento amministrativo relativo alla sanatoria edilizia non sospende il provvedimento di concessione del contributo, ma lo stesso deve essere concluso entro e non oltre la fine dei lavori di riparazione o di ricostruzione e comunque prima della cosiddetta presentazione attestata ai sensi del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 a cura del Direttore dei Lavori. Anche nel caso in cui il Comune non si esprima entro tale termine il procedimento relativo pratica contributiva può essere comunque utilmente concluso».

3.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 3.1.

*(Introduzione dell'articolo 12-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 1899)*

1. Dopo l'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 216 n. 229 è inserito il seguente:

"Art. 12-*ter.*

(Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata)

1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti interventi di ristrutturazione edilizia' di cui all'articolo 3 comma 1 lettera *d)* del Dpr 06 giugno 2001 n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito della leggi: 28 febbraio 1985 n. 47; 23 dicembre 1993 n. 724; 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146"».

3-bis.1

Verducci

Ritirato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3-*bis*. - *(Programmi straordinari di ricostruzione per i territori del centro Italia maggiormente colpiti dal sisma del 2016) - 1*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza regionale di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi straordinari di ricostruzione non intervengono nell'ambito delle perimetrazioni dei centri storici e dei nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *e)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ove adottate. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dal Commissario Straordinario e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.

2. I programmi di cui al presente articolo, proposti dai Comuni interessati ed approvati dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89».

3-bis.2

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale.» *con le seguenti:* «nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* annessi al medesimo decreto-legge».

3-bis.3

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «maggiormente colpiti» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016».

3-bis.100 (già 3-bis.0.3)

Pagano, Cangini, Modena, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati da apposita ordinanza commissariale».

3-bis.4

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «predisposti dal competente ufficio speciale per la ricostruzione».

3-bis.5

Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Cangini

Precluso

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di adeguamento in materia di rendimento energetico».

3-bis.6

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Precluso

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «per le quali sono ammesse eventuali deroghe alle distanze stabilite dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968».

3-bis.7

Pagano, Cangini, Modena, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Ufficio speciale per la ricostruzione,» *aggiungere le seguenti:* «anche ricorrendo alla collaborazione esterna finalizzata alla redazione dei medesimi Programmi,».

3-bis.8

Pagano, Cangini, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Gasparri, Battistoni, Fazzone, Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Analoghi programmi contenenti la disciplina di autorizzazione in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono specificamente predisposti per il solo territorio compreso nel Parco nazionale dei Monti Sibillini e del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, limitatamente agli edifici pubblici o privati che abbiano subito danni gravi o gravissimi a causa dei quali siano stati dichiarati totalmente inagibili e per la cui ricostruzione sia prevista la demolizione. A tal fine sono comunque qualificati come interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche nel caso in cui si debbano apportare delle necessarie variazioni di sagoma e sedime, fatta salva l'autorizzazione paesaggistica ed i casi in cui il vincolo implichi la conservazione della sagoma del bene o di parte di esso».

3-bis.9

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «e configurazione degli esterni» *inserire le seguenti:* «oppure con varianti non sostanziali».

G3-bis.100

Gallone, Modena, Toffanin, Floris

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

il decreto legge prevede e disciplina l'approvazione di un piano per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori colpiti;

il decreto prevede altresì, che per le procedure relative al piano di ricostruzione si applica la disciplina (prevista dall'articolo 11 del D.L. 189/2016) per l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi finalizzati a programmare in maniera integrata gli interventi di ricostruzione nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative, anche di carattere normativo, per adottare immediate misure di prevenzione attraverso un piano straordinario per le zone colpite dagli eventi sismici o da dissesto idrogeologico;

a valutare la possibilità di consentire ai sindaci di agire per fronteggiare le emergenze relative alla ricostruzione, garantendo loro ogni tutela possibile in caso di azioni dirette.

G3-bis.200

Nugnes

Precluso

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

l'articolo 3-*bis* prevede l'adozione, da parte delle Regioni, di uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Italia centrale a partire dal 2016, e ne disciplina contenuti, modalità e termini di adozione;

il comma 2 stabilisce che i programmi autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici per i quali vi sia conformità a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza;

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, al fine di affrontare in modo più adeguato le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, di adottare provvedimenti normativi che prevedano che gli interventi facciano riferimento alla conformità urbanistica dell'edificio ricostruito, in quanto il solo criterio della conformità alla situazione preesistente rischia di perpetuare elementi di criticità che hanno contribuito a determinare gli eventi dannosi prodottisi in seguito al sisma, in modo da accelerare la ricostruzione di edifici nel rispetto degli attuali strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

3-bis.0.1

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Gasparri, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Cangini, Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis*.1.**

1. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente:

"Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 35 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

3-bis.0.2

Pagano, Cangini, Modena, Aimi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«3- ***ter.***

1. Al comma 1, sostituire le parole: "15 dicembre 2016, n. 229, uno o più", con le seguenti: "15 dicembre 2016, n. 229, a cui partecipano gli Ordini professionali interessati, uno o più"».

3-bis.0.4

Battistoni, Pagano, Cangini, Modena, Fazzone, Giro, Caligiuri, Lonardo, Mangialavori, Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 3- ***ter.***

1. Al fine di sostenere le aziende agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici del 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in favore dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre del 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono adottate le seguenti misure:

a) al comma 1 dell'articolo 21 del citato decreto legge n. 189 del 2016 le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020". La misura si applica nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020;

b) Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di dare attuazione alle misure di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, alle aziende zootecniche ubicate nei comuni sopra individuati. L'erogazione è disciplinata con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

c) la quota di finanziamento per gli anni 2020 e 2021, individuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 da destinare ai comuni sopra individuati, è integralmente destinata a promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli, anche trasformati e zootecnici ivi realizzati. A tal fine le regioni interessati promuovono accordi di filiera o con i produttori interessati, per la commercializzazione nelle grandi aree urbane. Il sostengo alla finalità dei precedenti periodi è concesso nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e si applica prevedendo l'applicazione di un meccanismo di compensazione degli oneri di trasporto e

commercializzazione in favore delle aziende agricole che aderiscono agli accordi.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità applicative della lettera *c)* del comma 1.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

3-bis.0.5

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Quagliariello, Gasparri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 3- ***ter.***

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. Alle stesse procedure, in deroga alle norme di cui alla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni viene applicato l'istituto del 'Silenzio Assenso'"».

3-bis.0.6

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 3- ***ter.***

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 1 7 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-*bis*. L'acquisizione dei pareri o degli atti di assenso comunque denominati di cui al presente

articolo non è necessaria laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti"».

3-bis.0.7

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 3- ***ter.***

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una zona rossa', l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, sia pubblici che privati, avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti"».

3-bis.0.8

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 3- ***ter.***

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. In deroga alle disposizioni vigenti in materia, l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati, sia pubblici che privati, avviene sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti"».

3-bis.0.9

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Floris, Toffanin, Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 3- ***ter.***

(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1, i Comuni si possono avvalere, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-*bis* ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in qualità di responsabile unico del procedimento";

b) al comma 2, dopo le parole: "o agli altri enti locali", sono aggiunte le parole: "ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico"».

3-bis.0.10

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 3- ***ter.***

*(Introduzione dell'articolo 14-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 14-*ter*.

(Continuità attività culturali e sociali in edifici pubblici)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, è consentita la delocalizzazione temporanea delle relative attività.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del relativo contributo, il quale non può essere superiore al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.

3. L'importo di cui al comma 2 è inserito nel quadro economico dell'intervento"».

3-bis.0.11

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

*Dopo l'****articolo****, è inserito il seguente:*

«Art. 3- ***ter.***

*(Introduzione dell'articolo 12-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 12-*bis* del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 216 n. 229 è inserito il seguente:

"Art. 12-*ter*.

(Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata)

1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti interventi di

ristrutturazione edilizia' di cui all'articolo 3 comma 1 lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma, del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito delle leggi: 28 febbraio 1985 n. 47; 23 dicembre 1993 n. 724; 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146"».

3-bis.0.12

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Gallone, Gasparri, Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 3- ***ter.***

*(Introduzione dell'articolo 12-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come introdotto dal presente decreto, è inserito il seguente:

"Art. 12-*ter.*

(Mutamento di destinazione d'uso - delocalizzazione parziale - contributo per non ricostruzione-adeguamento ISTAT)

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo è ammesso il mutamento di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale come specificate dall'articolo 23-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni. È altresì ammesso il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, come specificato dall'articolo 23-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni limitatamente al rispetto della pianificazione urbanistica vigente.

2. Nell'ambito della ricostruzione è ammessa la delocalizzazione anche parziale di edifici nell'ambito dello stesso comune. La nuova area dovrà essere non pericolosa e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuata tra quelle già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resa edificabili a seguito di apposita variante.

3. I contributi previsti per la ricostruzione inseriti nelle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 2 comma 2, devono essere aggiornati ogni 2 anni, secondo gli indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie ISTAT"».

3-bis.0.13

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 3- ***ter.***

*(Introduzione dell'articolo 12-*ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 12-*bis*, aggiunger il seguente:

"Art. 12-*ter.*

(Traslazione della fase amministrativa di irrogazione delle sanzioni per difformità sanabili)

1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 12 e la certificazione rilasciata dal professionista ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-*bis* dà conto dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

2. Il procedimento amministrativo relativo alla sanatoria edilizia non sospende il provvedimento di concessione del contributo, ma lo stesso deve essere concluso entro e non oltre la fine dei lavori di riparazione o di ricostruzione e comunque prima della cosiddetta presentazione attestata ai sensi del Titolo III del decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 2001 a cura del Direttore dei Lavori.

3. Anche nel caso in cui il Comune non si esprima entro tale termine il procedimento relativo pratica contributiva può essere comunque utilmente concluso"».

G3-ter.100

Briziarelli

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e le successive modificazioni delle norme hanno previsto detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio, di efficentamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza sismica degli edifici;

a tali agevolazioni fiscali sono sopraggiunti i contributi per la ricostruzione del Centro Italia, colpito dal sisma del 2016 e 2017;

la legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017), prevede il divieto di cumulo tra il Sismabonus e le «agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici»;

tuttavia, le due norme non contrastano tra loro in quanto non si tratta di cumulare i contributi ed il Sismabonus sulle medesime spese, quanto piuttosto di applicare i due diversi benefici su spese differenti: il contributo pubblico a copertura degli interventi indispensabili per il ripristino dell'edificio e la detrazione d'imposta per la realizzazione di interventi che consentano il raggiungimento di una classificazione sismica più adeguata alle esigenze di prevenzione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di precisare, con un prossimo provvedimento di carattere legislativo, la compatibilità tra la detrazione spettante per interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici (cd. Sismabonus, di cui all'art.16, co.1bis-1sexies e co.2bis, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013) ed eventuali contributi pubblici erogati per la ricostruzione o il ripristino di edifici colpiti da eventi sismici, naturalmente per le sole spese eccedenti l'ammontare del contributo ottenuto e nella misura in cui siano effettivamente rimaste a carico del contribuente.

3-ter.0.1

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Gallone, Gasparri, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***ter.***

(Varianti in corso d'opera ai progetti di riparazione dei danni leggeri)

1. Con ordinanza commissariale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo per i progetti avviati con riguardo alle varianti in aumento nei limiti del trenta per cento in corso d'opera ai progetti di riparazione dei danni leggeri, richieste alla data antecedente al 19 settembre 2019 ai sensi dell'ordinanza n. 8 dell'11 giugno 2019.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere nei limiti di 40mila euro, con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione».

3-ter.0.2

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***ter*.1**

(Modifiche al decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89)

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. I commi 1 e 1-*bis* del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il Comune abbia rilasciato un provvedimento amministrativo di autorizzazione alla costruzione di un fabbricato, senza i preventivi e necessari pareri, nulla-osta e/o autorizzazioni, che non possa essere annullato entro un termine ragionevole ai sensi dell'articolo 21-*octies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione".

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per gli interventi edilizi di cui al comma 1 è possibile richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Resta ferma, in ogni caso, la verifica di compatibilità dell'intervento con le norme di settore in materia di tutela dal rischio idrogeologico"».

3-quater.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per la realizzazione di tali interventi possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento al personale assunto ai sensi dell'articolo 3, nonché al personale di cui i soggetti attuatori intendano avvalersi mediante convenzione"».

3-quater.2

Quagliariello

Precluso

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per la realizzazione di tali interventi possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento al personale assunto ai sensi dell'articolo 3, nonché al personale di cui i soggetti attuatori intendano avvalersi mediante convenzione"».

3-quater.3

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui alla parte terza del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, sia pubblici che privati, avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti"».

3-quater.4

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-*bis*. L'acquisizione dei pareri o degli atti di assenso comunque denominati di cui al presente articolo non è necessaria laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti"».

3-quinquies.1

Verducci

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le seguenti parole: "è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e"».

3-quinquies.2

Verducci

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*, All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La partecipazione alla Conferenza regionale costituisce dovere d'ufficio"».

3-sexies.0.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***septies.***

(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 25 de decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

2-*ter*. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

2-*quater*. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla legge di conversione del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS"».

3-sexies.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***sexies.*1.**

(Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 le parole: ", determinati, sulla base di appositi criteri di remunerativitá, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45," sono soppresse e il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remunerativitá, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.";

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma"».

3-sexies.0.3

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***septies.***

(Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 le parole: ", determinati, sulla base di appositi criteri di remunerativitá, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45," sono soppresse e il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie";

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma"».

G3-septies.100

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno;

la recente decisione della Commissione europea, cui era subordinata l'attuazione della misura, ha stabilito che il regime di aiuto è in linea con le norme dell'UE e che, in considerazione del lasso temporale intercorso tra l'introduzione del credito d'imposta e la decisione medesima, l'agevolazione potrà essere utilizzata fino al 2020 (cfr. punto 25 della decisione C(2018) 1661 final),

impegna il Governo

in linea con la decisione della Commissione UE, C(2018) 1661 final, a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di adottare tutti gli opportuni strumenti normativi ai fini della proroga all'anno 2020 dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

G3-septies.101

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno;

il credito d'imposta rappresenta uno strumento agevolativo estremamente virtuoso che potrebbe in prospettiva essere ancora più efficace se venisse consentita la cessione del credito maturato a favore dei fornitori dei beni strumentali oggetto dell'agevolazione, magari demandando all'Agenzia delle entrate le modalità di attuazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere, per le imprese delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, di poter cedere il credito d'imposta, a loro riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito.

G3-septies.102

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

premesso che:

l'articolo 46 del decreto legge n. 50/2017 ha previsto la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, come esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica, esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

tali agevolazioni rappresentano un valido motore propulsivo per la ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017;

al fine di trattenere l'imprenditoria locale e se possibile attrarne di nuova, in un contesto di elevatissima incertezza e difficoltà, specialmente nei comuni con danni gravi, è necessario fornire prospettive di sostegno stabili su di un arco temporale comparabile con quello della ricostruzione facendo una proroga della ZFU,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di estendere, fino al 2024, le agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, ammettendo ai benefici anche tutte le nuove imprese che si insedieranno nell'area entro la stessa data.

G3-septies.103

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017, ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25 per cento nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2;

per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori de comuni dell'allegato 2-*bis* il periodo di riferimento è invece il 1º febbraio 2017-31 maggio 2107 e la riduzione dì fatturato sempre al 25 per cento;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di abbassare al 10% il limite di riduzione del fatturato per accesso ai benefici della Zona franca urbana Sisma Centro Italia per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori de Comuni degli allegati 1 e 2, nonché 2-*bis*.

G3-septies.104

Briziarelli

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50/2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25% nel periodo dal 10 settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al

corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2;

per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni dell'allegato 2-*bis* il periodo di riferimento è invece il 1º febbraio 2017-31 maggio 2107;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;

nel caso specifico dei Comuni degli allegati 1 e 2, molte imprese non sono state ammesse ai benefici della ZFU a causa delle mancata riduzione del fatturato che, ad opera della solidarietà esplosa proprio in virtù della vicinanza temporale dei drammatici eventi sismici con le festività natalizie, non ha registrato invece quel naturale abbattimento avutosi a partire da gennaio 2017,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un diverso arco temporale su cui calcolare la riduzione di fatturato per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, individuandolo tra l'ultimo quadrimestre 2016 o uno degli altri del 2017, viste le distorsioni del mercato esposte in premessa e la diversa temporalità degli effetti economici del sisma.

G3-septies.105

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;

in particolare, riguardo le esenzioni per il versamento dei contributi, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 46, l'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana;

lo stesso non vale però per i soci lavoratori, perché nella legge di bilancio 2018 (205/2017), al comma 746, si prevede che le agevolazioni relative all'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali siano riconosciute ai titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subìto, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015;

la norma, scritta in questa maniera, solleva molti dubbi interpretativi e di equità: innanzitutto

perché non si comprende se, per i soci lavoratori, il datore di lavoro abbia o meno diritto all'esenzione (anche se l'interpretazione prevalente sembra escludere l'esenzione, essendo il testo della bilancio 2018 successivo a quello del decreto-legge n. 50 del 2017) e non si comprende perché sia stato previsto solo per i comuni degli allegati 1 e 2, mentre quelli dell'allegato 2-*bis* non sembrano rientrare in questa fattispecie;

in queste zone, non è affatto raro trovare piccole società di capitali o di persone in cui gli stessi soci sono anche dipendenti dell'azienda, sarebbe penalizzante quindi prevedere esclusione dall'esenzione dai versamenti contributi ed assistenziali per i soci lavoratori;

a maggior ragione, non sembra ragionevole creare delle disparità di trattamento tra i diversi territori dei Comuni che fanno parte della stessa zona franca,

impegna il Governo

a valutare la necessità di modificare la norma del comma 746 della legge di bilancio 2018 al fine di dare la possibilità, per i datori di lavoro, di usufruire dell'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per i soci lavoratori delle società di ogni forma giuridica, in tutti i territori dei Comuni dei tre allegati.

G3-septies.106

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

premesso che:

con le OPCM nn. 3753 e 3754 del 2009, e con il decreto-legge n. 39 del 2009, il Governo ha concesso alle imprese ubicate sul territorio de L'Aquila e di altri 56 comuni, colpite dal sisma del 6 aprile 2009, la sospensione e il differimento del versamento di tributi e contributi sino al 30 novembre 2009, termine prorogato, da ultimo, al 16 dicembre 2011 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 agosto 2011);

la legge n. 183 del 2011, articolo 33, comma 28 (legge di stabilità 2012), ha disposto la ripresa della riscossione dei tributi e contribuiti, ridotti al 40 per cento e in 120 rate;

recentemente si è appreso l'avvio delle procedure preliminari di esecuzione della Decisione della Commissione europea C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, con la quale si prescrive che l'Italia recuperi gli aiuti asseritamente incompatibili di cui all'articolo 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011;

nella Decisione del 14 agosto 2015, la Commissione sostiene che il regime di favore non avrebbe previsto e definito esplicitamente alcun nesso tra l'aiuto messo a disposizione e il danno subito e che i costi ammissibili a regime di vantaggio non sarebbero stati proporzionati al danno subito; sembra che tale posizione non comprenda i danni immateriali derivanti dal blocco di un'intera economia e dal grave fenomeno di spopolamento e quindi non riconosca che l'intento di tali misure non è stato quello di creare un vantaggio economico in favore di un territorio, e quindi potenzialmente lesivo della concorrenza, bensì quello di risarcire il danno subito;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2017 è stato nominato un commissario straordinario per dare esecuzione in termini molto ristretti alla Decisione che ha previsto la presentazione da parte delle imprese dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite,

entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento; successivamente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018 è stata concessa una proroga di ulteriori 90 giorni per la presentazione di tali dati da parte delle imprese;

preso atto che, con lettera del 19 aprile 2018, il commissario Vestager in risposta al sindaco della città de L'Aquila espressamente ha affermato: «Per gli aiuti alle imprese non colpite dal terremoto o gli aiuti che hanno compensato i danni in eccesso, è importante sottolineare che il recupero non è richiesto per gli importi minori di supporto pubblico, dato che tale tipo di supporto non comporta una distorsione della concorrenza. Gli aiuti che potrebbero comportare una distorsione della concorrenza potrebbero ciononostante essere coperti da altri regimi di aiuti di Stato approvati o esentati. Su tale base, l'Italia dovrebbe verificare se i beneficiari potenziali sono stati compensati in eccesso o hanno beneficiato di un aiuto pubblico senza aver subito alcun danno. Comprendo che tale processo è attualmente in corso e che le Autorità italiane hanno inviato degli avvisi ai beneficiari potenziali. I servizi della Commissione sono pronti ad assistere il Governo italiano e il Commissario straordinario incaricato del recupero secondo il diritto italiano per agevolare il lavoro,

impegna il Governo:

ad attivarsi con la massima urgenza, nell'avvio di nuove interlocuzioni e trattative con le istituzioni europee, e in particolare con la Commissione, al fine di riaprire le negoziazioni in merito alla procedura di infrazione avviata e far applicare in modo coerente la normativa sul caso di specie riguardo la riduzione delle pretese fiscali e previdenziali in seguito all'emergenza sisma in Abruzzo del 2009;

nelle more dell'interlocuzione con le istituzioni europee, considerata l'imminente scadenza del termine di presentazione delle osservazioni e dei dati da parte delle imprese, a prorogare ulteriormente questo termine attraverso una procedura di urgenza.

G3-septies.107

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

nei territori colpiti dal sisma, la crisi economico-sociale-demografica già esistente prima dei gravissimi fenomeni sismici si è acuita in modo esponenziale in quanto i residenti e gli amministratori locali si trovano a dover affrontare sotto il profilo etico, relazionale, sociale, patrimoniale ed imprenditoriale la catastrofe del sisma che ha interessato e continua ad interessare queste zone. Si ricorda che la sequenza sismica che ha interessato l'Appennino centrale, tra il 24 agosto del 2016 e il 18 gennaio 2017, non è ancora conclusa (rapporto INGV a tre anni dal terremoto) e costituisce la manifestazione più significativa nella storia moderna dell'Europa in termini di rilascio totale di energia, del numero degli eventi sismici (più di 110.000 eventi) e di estensione dell'area colpita, con evidenti riflessi sul tessuto sociale ed economico;

è evidente che una situazione di tal genere deve essere necessariamente affrontata con misure di natura straordinaria che favoriscano la ripresa economica, anche e soprattutto mediante la realizzazione di nuovi investimenti;

in questo contesto si inserisce la necessità e l'opportunità di ricorrere alla realizzazione non soltanto di una zona franca, ma anche di una Zona economica speciale sisma (ZESs) che favoriscano lo sviluppo sociale e la rigenerazione urbana, in chiave speciale, eccezionale e urgente. Un modello

sperimentale come quello in proposta fornirebbe una risposta innovativa e «prototipale» per eventi sismici che possono colpire vaste aree nella comunità europea,

oggi la zona del cratere è un'area depressa, ma con forti potenzialità; quindi è opportuno che lo Stato nell'ambito della doverosità propria del superamento degli ostacoli di cui all'art. 3 comma 2 della Carta Costituzionale, si faccia carico di rimuovere quelle barriere che impediscono a questi territori di ripartire immediatamente;

non solo, ma i dati macroeconomici relativi quantomeno alla regione Marche (quella più colpita dal gravissimo sisma del 2016), anche nel periodo precedente il sisma del 2016, indicano un trend negativo dell'economia della regione. In riferimento al dato della crescita va segnalato che nel 2017 la regione Marche ha registrato il peggior risultato rispetto a tutte le altre regione fatta eccezione che per il Molise;

la creazione di una ZES può ritenersi giustificata anche perché mutuata da altre esperienze (come quella polacca) che hanno creato zone su basi non esclusivamente economiche ma anche tecnologiche e culturali;

l'obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo economico del territorio soprattutto attraverso l'insediamento di specifici comparti di attività economica, l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche, il miglioramento della competitività e la creazione dei nuovi posti di lavoro. Il livello delle agevolazioni potrebbe essere diversificato tra le varie zone e potrebbe anche essere totale;

il sistema di agevolazioni fiscali dovrebbe riguardare l'offerta di terreni per gli investimenti nell'area, ben servita a livello di infrastrutture stradali, l'offerta di immobili industriali"commerciali, un mercato del lavoro competitivo con manodopera qualificata ed una burocrazia semplificata. Tutto ciò consentirebbe la creazione di un'area appenninica con forte vocazione allo sviluppo grazie al superamento delle barriere che la conformazione del territorio impone;

l'area anche in considerazione dei centri di accademia e di cultura presenti potrebbe diventare un centro amministrativo, economico, scientifico e culturale del tutto indipendente dalle regole ordinarie vigenti nel resto del Paese. In considerazione dell'economia esistente, prevalentemente artigianale e di commercio al dettaglio, ad oggi assolutamente impedita nella circolazione di ricchezza a causa del sisma, la zona conoscerebbe un nuovo sviluppo, legato a nuovi centri economici e realtà aziendali: si pensi alla trasformazione alimentare (produzione di prodotti a base di carne, prodotti di frutta e verdura, la produzione di spiriti, la produzione di alimenti surgelati, lavorazione dei cereali), ai servizi informatici, alla produzione nei diversi settori dal tessile al calzaturiero, alla produzione del legno, alla produzione dei materiali da costruzione, alla produzione e scambio di servizi e soprattutto all'implementazione della cultura scolastica ed accademica di eccellenza. Ciò per affermare che il sistema di agevolazioni potrebbe consentire ad investitori anche stranieri la creazione di sedi delocalizzate della propria impresa oltre alla creazione di nuove strutture (ricettive e no di pubblico spettacolo ecc.) che, ruotando intorno al mondo delle università e degli istituti scolastici, siano di supporto per l'avanzamento di poli accademici e scolastici di eccellenza nei servizi (con strutture, mense strutture ludiche e di svago ecc...). Sono punti forti che giustificherebbero investimenti nell'ampio territorio del cratere;

tra l'altro le zone del cratere sono in ottimo posizionamento geografico, dato che si pongono come punto centrale quindi di contatto e collegamento per tutta l'Italia centrale, risultando ben servite a livello stradale ed aeroportuale;

la ZES è l'unico strumento in grado di arrestare il declino economico e sociale della vasta area interessata dal sisma del 2016; il declino in atto sta, peraltro, determinando anche lo spopolamento di una delle zone la cui storia e il cui patrimonio artistico, culturale e naturale sarebbero compromessi e non più salvaguardati a seguito del declino demografico. La ZES eviterebbe dunque danni al tessuto culturale, storico e naturale, oltre a quelli di natura economica. Tali benefici sono attesi in misura nettamente superiore alle possibili perdite dell'erario, posto che le entrate fiscali che verrebbero meno con la ZES al momento sono pressoché inesistenti. In altre parole, considerati i benefici e gli oneri marginali che derivano dalla creazione della ZES, il saldo rimane di gran lunga positivo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire una ZES centro Italia, dove saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS.

G3-septies.108

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti;

i contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma è emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta;

per gli esercizi 2019-2020, le imprese ubicate nel cratere sono escluse dall'applicazione degli

indici sintetici di affidabilità di cui all'art. 9-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative utili per ritenere non applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscali dei contribuenti della zona del cratere.

4.1

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Quagliariello, Gallone

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *capoverso comma 3*-bis, *sopprimere le parole*: «sentito il commissario straordinario»;

b) alla lettera a), *capoverso comma 3-bis*, *sostituire le parole:* «può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata», con le parole: «deve aggiornare comunque il piano»;

c) alla lettera b), *sostituire le parole:* «di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50», con le parole: «di cui all'articolo 36 comma 2 lettera *e)* del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche con termini ridotti del 50 per cento rispetto alla procedura stabilita».

4.2

Bruzzone, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, capoverso 3-bis, *sostituire le parole:* «31 dicembre 2019» con le seguenti: «31 luglio 2020».

4.3

Bernini, Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* sostituire il comma 11, capoverso 3, con il seguente: "la verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e di altre sostanze pericolose, viene svolta con le metodiche per la caratterizzazione previste dalla norma UNI 10802:2013, per quanto riguarda il campionamento, e dal Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 per quanto riguarda i limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti 11-*bis*. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione

per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto *e)* del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi' del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi"».

4.4

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo la lettera e-bis), *inserire la seguente:*

«*c-ter)* dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-*bis*. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del *test* di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto *c)* del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSÌ del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inette in conglomerati cementizi"».

4.5

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo la lettera e-bis), *inserire la seguente:*

«*c-ter)* dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-*bis*. In deroga all'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, all'analisi del *test* di cessione l'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di solfati"».

G4.100

Briziarelli

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

i recenti eventi sismici che hanno colpito l'Italia centro settentrionale ed il conseguente

danneggiamento o la distruzione di immobili pubblici e privati, nonché di infrastrutture hanno determinato e determineranno a seguito della ricostruzione la produzione di un grande quantitativo di macerie la cui rimozione ha già richiesto appositi provvedimenti normativi. Tali macerie dopo i primi trattamenti previsti dagli specifici decreti legge, sono classificate come rifiuti inerti con il codice EER 17 01 07 e come tali smaltiti in apposite discariche per inerti ovvero assoggettati a trattamenti che ne determinano il recupero. In questo caso si sarebbe in presenza di un potenziale nuovo riutilizzo in altre opere edili secondo i principi dell'economia circolare;

le regole attualmente in vigore ed in particolare i limiti di inquinamento previsti per l'utilizzo del materiale ai sensi del DM 5 febbraio 1998, di fatto portano all'esclusione di una quota di oltre il 70% di questi inerti di recupero (cosiddetti aggregati riciclati) che potrebbero essere nuovamente impiegati in edilizia soprattutto in opere e prodotti che non comportano il diretto contatto con l'ambiente. Infatti i valori limite assegnati dal DM 5 febbraio 1998 in particolare per la presenza di solfati negli aggregati riciclati (un solo valore su un totale di 21) portano, visto il loro frequente superamento, all'esclusione di questi materiali da un nuovo ciclo produttivo destinandoli solo alle discariche e cioè in una direzione opposta alle indicazioni EU;

il problema è noto da qualche anno e questo anche per effetto del DM 15 febbraio 1998, ormai ultraventennale rispetto all'evoluzione dei cicli produttivi e poteva essere già risolto attraverso l'emanazione dello specifico decreto previsto dall'art. 184 quater D.lgs. 152/06 con il quale il rifiuto cessa di essere tale a determinate condizioni (cosiddetto decreto *End of Waste*),

impegna il Governo:

a prevedere iniziative al fine di definire la gestione e riutilizzo delle macerie conseguenti al sisma 2016 nella logica dell'*End of Waste* e dell'economia circolare, rimettendo nel circolo produttivo materiale attraverso opportuni interventi regolamentari.

G4.200

Nugnes

Precluso

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

l'articolo 4 modifica e integra le disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici recate dall'art. 28 del D.L. 189/2016, al fine di prevedere l'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie, velocizzare le procedure per la medesima gestione, nonché disciplinare i metodi per verificare la presenza di amianto e altre sostanze pericolose nelle macerie;

la lettera *a*) integra la disciplina in questione mediante l'inserimento (all'art. 28) di un nuovo comma 3-*bis* che reca disposizioni finalizzate all'aggiornamento, entro il 31 dicembre 2019, dei piani regionali per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione;

La norma in esame precisa che l'aggiornamento in questione deve essere effettuato dalle Regioni, sentito il Commissario straordinario e avvenire fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13;

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

impegna il Governo:

ad assumere ogni utile iniziativa al fine di affrontare in modo più adeguato le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, definendo provvedimenti strutturali che evitino di continuare ad affrontare gli eventi con decreti emergenziali utili solo per interventi tampone, nella previsione dell'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie, affinchè non venga privilegiata la possibilità di individuazione di altri siti di stoccaggio temporaneo.

G4.201

Nugnes

Precluso

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

l'articolo 4 modifica e integra le disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici recate dall'art. 28 del D.L. 189/2016, al fine di prevedere l'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie, velocizzare le procedure per la medesima gestione, nonché disciplinare i metodi per verificare la presenza di amianto e altre sostanze pericolose nelle macerie;

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, al fine di affrontare le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, di approvare Linee guida, sentite le Regioni, per operare una stima e una corretta gestione delle macerie pubbliche e private finalizzata al recupero degli inerti.

4-bis.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole: «e nei limiti consentiti dalla vigente normativa» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 1656 codice civile, esclusivamente ad imprese locali già costituite alla data del 1º ottobre 2019».

4-bis.2

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, capoverso 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare».

4-bis.3

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, capoverso 6, terzo periodo, dopo le parole: «l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono», *inserire le seguenti:* «avere sede legale ed operativa nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e devono».

4-bis.4

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, capoverso 6, sopprimere l'ultimo periodo.

4-bis.5

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La lettera *e-bis*, del comma 1, si applica anche alle macerie derivanti alla demolizione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

5.1

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, aggiungere in fine il seguente periodo: "La predetta misura è estesa anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17"».

5.2

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E"».

5.3

Cangini, Toffanin, Floris, Pagano, De Siano

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «commi 16 e 17», *aggiungere il seguente periodo:* «Per i suddetti territori, le misure di cui al comma 2 sono estese anche ai professionisti da considerarsi equiparati alle piccole e medie imprese, e comunque non si applicano i limiti di età previsti dal medesimo comma 2».

5.4

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Quagliariello

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «commi 16 e 17»*, aggiungere il seguente periodo:* «Per i suddetti territori, le misure di cui al comma 2 sono estese anche al settore commerciale».

5.5

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «con esito "E"» *inserire le seguenti:* «e, comunque, per i comuni che abbiano adottato le perimetrazioni o che abbiano i requisiti per adottarle».

5.6

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella misura di cui al presente comma sono inclusi anche i professionisti e gli operatori del commercio».

5.7

Bruzzone, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, includendo nella misura anche i professionisti, da considerarsi equiparati alle piccole e medie imprese».

5.8

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, alle parole: "dell'artigianato e dell'industria" sono premesse le seguenti: "dell'agricoltura,"».

G5.100

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

si propone di estendere la misura «Resto al Sud» anche ai professionisti aventi sede nei territori ivi disciplinati, allo scopo di consentire anche ad essi di godere di misure di agevolazione;

tale estensione risulta dal fatto che i liberi professionisti devono essere equiparati alle piccole e medie imprese per l'accesso ai fondi, i quali sono considerati esercenti di attività economica a prescindere dalla forma giuridica pertanto possono accedere alle risorse disponibili;

impegna il Governo:

a includere nella misura anche i professionisti, da considerarsi equiparati alle piccole e medie imprese.

6.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *(Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma) - 1.* All'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole da: "con popolazione" a "allegato 1" sono sostituite con le seguenti: "inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*"».

6.2

Quagliariello

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *(Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma) - 1.* All'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole da: "con popolazione" a "allegato 1" sono sostituite con le seguenti: "inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*"».

6.3

Cangini, Aimi

Precluso

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole da: "con popolazione" a "allegato 1" sono sostituite dalle seguenti: "inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*"».

6.4

Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni, Bruzzone

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «colpiti dal sisma» *con le seguenti:* «con popolazione superiore a 30.000 abitanti» *e sostituire le parole:* «allegati 1 e 2» *con le seguenti:* «1, 2 e 2-*bis*».

G6.100

Briziarelli

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno colpito ampie zone del Centro Italia, risentono l'esigenza di superare le criticità relative alle aree che ospitano le Strutture Abitative di Emergenza utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;

infatti, in tali casi, alla cessazione del contratto si estinguerebbe il diritto di superficie, che allo stato legittima l'installazione delle stesse, il cui venir meno determinerebbe gli effetti di cui agli articoli 934 e 954 del codice civile con l'estensione alla costruzione del diritto sussistente sul suolo;

occorre pertanto un'apposita norma che si prefigge lo scopo di procedere all'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle aree interessate, mediante esproprio per pubblica utilità,

impegna il Governo:

ai fini dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 e di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, a valutare la possibilità, nell'ambito di un prossimo provvedimento, anche legislativo, di prevedere l'esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001, delle aree sulle quali insistono le Strutture Abitative di Emergenza di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;

a tal fine, a valutare la possibilità di promuovere accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni interessati, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile diretti a disciplinare, altresì, le procedure per l'attivazione dei relativi interventi di manutenzione.

G6.101

Briziarelli

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

sempre più spesso, i comuni del cratere devono affrontare una serie di spese legali che scaturiscono da procedimenti amministrativi e/o penali, derivanti dalla gestione dell'emergenza post sisma;

si tratta, in particolare, della necessità di far fronte ad atti di impugnazione di ordinanze di requisizione delle aree dei terreni per la realizzazione delle SAE o di strutture pubbliche di servizi, di procedimenti di verifica e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca delle SAE, di ordinanze sindacali legate alla gestione dell'emergenza ecc.;

l'area colpita dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprende un

territorio esteso del centro Italia e ha interessato un ampio numero di piccoli comuni che non riescono con le risorse finanziarie a disposizione di far fronte a tali spese legali di carattere straordinario che si sono verificate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative per la creazione di un apposito fondo per i comuni del cratere, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, destinato al sostegno delle spese legali derivanti da procedimenti amministrativi e/o penali, connessi alla gestione dell'emergenza post sisma.

6.0.1

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Programma di sviluppo delle aree colpite dal sisma e previsione di forme di detassazione)

1. Per le annualità 2020 e 2021, nel limite di 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è autorizzata la realizzazione di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:

a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produrti va;

b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese.

2. Per le annualità successive, il programma di sviluppo di cui al comma 1 è finanziato mediante la destinazione di una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa disposte dal Commissario straordinario a carico dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura commissariale mediante adozione di apposita ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il programma di sviluppo individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed *ex post*, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

4. Le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, di qualsiasi dimensione che, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla

entro il 31 dicembre 2020, nel rispetto della circolare 4 agosto 2017, n. 99473 che indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 possono beneficiare di tutte le agevolazioni previste per la ZFU, articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

5. È facoltà dei Comuni rientranti nell'area cratere 2016, poter esercitare forme speciali e temporanee di detassazione IUC (IMU-TARI-TASI) per tutti i nuovi insediamenti che avviano iniziative economiche in data successiva al 31 dicembre 2.2019, per l'annualità di imposta 2020».

7.1

Cangini, Floris, Toffanin, Gallone

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Fermo quanto sopra, in ogni caso le prestazioni e indagini dei professionisti afferenti alla fase di progettazione sono integralmente saldate all'atto dell'emissione del cd. SAL zero. All'emissione del decreto di concessione del contributo le somme anticipate vengono trasferite al fondo di contabilità speciale in dotazione al Commissario Straordinario».

7.2

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo SO-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020".

1-*ter*. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è aggiunto il seguente comma:

"6-*bis*. Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-*bis* l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza"».

7.3

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Si autorizzano le casse di previdenza delle professioni tecniche a rilasciare DURC regolari a fronte di una idonea garanzia prestata dagli iscritti mediante deposito di contratti aventi ad oggetto o comunque relativi alla riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma. Secondo gli stati di avanzamento, qualora i1 professionista non abbia onorato il debito o le rateizzazioni accordate, a fronte della richiesta di attestazione della regolarità contributiva, la cassa di previdenza richiede agli USR di attivare il potere sostitutivo in suo favore. Gli USR possono trasferire alla Cassa richiedente fino al 50 per cento dell'onorario spettante a sanatoria della posizione contributiva e fino alla concorrenza delle somme dovute";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, pari a quelle determinata attraverso l'applicazione Decreto Ministero Giustizia 20/07/2012 n. 140 per gli interventi privati e il decreto ministeriale 17 giugno 2016 relativo alle opere pubbliche. Sono considerate opere pubbliche, oltre a quelle definite dalla vigente normativa, tutte quelle attuate attraverso il precedente articolo 14"».

7.4

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le limitazioni di cui al primo periodo non si applicano agli incarichi per la redazione della Relazione Geologica, della Risposta Sismica Locale e per il collaudo".

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7.1. Al fine di coadiuvare le attività di Progettazione e Direzione Lavori, il Professionista incaricato può avvalersi, anche non in forma subordinata, della collaborazione di tecnici che operano sotto la sua stretta sorveglianza e responsabilità tecnica, restando valido quanto stabilito dal comma 4. Per i pagamenti dei suddetti collaboratori si applicano le disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 - n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali"».

7.5

Cangini, Toffanin, Floris

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis* Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati.

1-*ter*. Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1 bis del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione".

1-*ter*. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, primo periodo le parole: "incrementabile fino al 12,5" sono sostituite dalle seguenti: "incrementabile fino al 14,5".

1-*quater*. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, secondo periodo le parole: "il contributo massimo è pari al 7,5", sono sostituite dalle seguenti: "il contributo massimo è pari al 9,5 per cento".

1-*quinquies*. Ai tecnici incaricati della redazione dei progetti di riparazione del danno o ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, l 'USR riconosce, verificata la completezza della documentazione necessaria all'istruttoria del progetto, una anticipazione del compenso pari al 50 per cento della parcella calcolata ai sensi delle Ordinanze del Commissario straordinario alla Ricostruzione n. 4 e 8 del 2017».

7.9

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis* All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

a) 1-*bis* Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di

presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati;

b) 1-*ter* Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1 bis del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione.

1-*ter*. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, primo periodo le parole: "incrementabile fino al 12,5" sono sostituite dalle seguenti: "incrementabile fino al 14,5".

1-*quater*. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, secondo periodo le parole: "il contributo massimo è pari al 7,5" sono sostituite dalle seguenti: "il contributo massimo è pari al 9,5 per cento".

1-*quinquies*. Ai tecnici incaricati della redazione dei progetti di riparazione del danno o ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, l'USR riconosce, verificata la completezza della documentazione necessaria all'istruttoria del progetto, una anticipazione del compenso pari al 50 per cento della parcella calcolata ai sensi delle Ordinanze del Commissario Straordinario alla Ricostruzione n. 4 e 8 del 2017».

7.6

Cangini, Toffanin, Floris

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è calcolato, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, sulla base del decreto ministeriale 17 giugno 2016. Al contributo massimo suddetto può essere applicata una riduzione non superiore al 20 per cento"».

7.7

Toffanin, Floris, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 34 del decreto-legge 189 del 2016, il comma 5 è così sostituito:

"5. Il contributo massimo a carico del commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere sia per la ricostruzione privata che pubblica è calcolato al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali sulla base del decreto ministeriale 17 giugno 2016. Al contributo massimo dovrà essere applicato uno sconto pari al 40 per cento"».

7.8

Gallone, Papatheu, Berutti, Alfredo Messina, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. Non sono previsti limiti per incarichi per la redazione della Relazione Geologica, della Risposta Sismica Locale e per il collaudo"».

7.10

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso le prestazioni e indagini dei professionisti afferenti alla fase di progettazione sono integralmente saldate all'atto dell'emissione del cosiddetto "SAL zero". All'emissione del decreto di concessione del contributo le somme anticipate vengono trasferite al fondo di contabilità speciale in dotazione al Commissario Straordinario».

7.0.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "2017" e: "2018" sono sostituite, rispettivamente, da: "2018" e: "2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020"».

7.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-*bis.* In deroga alle disposizioni di cui alla parte terza del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, sia pubblici che privati, avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti"».

7.0.3

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Modifiche agli articoli 4 e 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-*bis* e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle ù dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020".

2. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 aggiungere il seguente comma 7:

"Per i comuni di cui agli allegati n. 1 - 2 e 2-*bis* l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza"».

7.0.5

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Modifiche agli articoli 4 e 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-*bis* e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020".

2. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 6-*ter*, aggiungere il seguente:

"6-*quater*. Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-*bis* l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza"».

7.0.4

Cangini, Pichetto Fratin, Ferro, Fantetti, Saccone, Dal Mas

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzi irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori, l'Ufficio speciale chiede allo sportello unico la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e dispone con le modalità di cui agli articoli 4 o 5 la liquidazione agli enti medesimi delle somme dovute

avvalendosi del contributo concesso al richiedente.";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Il Commissario straordinario promuove la stipula di intese con gli enti di cui al comma 2-*bis*, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.

3-*ter*. L'obbligo di iscrizione alle Casse edili/Edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 1º settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante sia quella distaccataria"».

7.0.6

Verducci

Ritirato

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Modifiche agli articoli 50 e 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-*bis* la parola: "pubblici" è soppressa;

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie non spese, di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto-legge, possono essere utilizzate per la finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 3. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi".

2. Dopo il comma 1-*ter*, dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"1-*quater*. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicabili anche nelle ipotesi per le quali i comuni di cui agli allegati 1 e 2, in relazione ai mutati fabbisogni connessi a all'espletamento delle funzioni attribuite dalla presente norma, procedono, con risorse finanziarie proprie, ad assunzioni a tempo indeterminato, anche utilizzando graduatorie esistenti relative al personale in possesso delle professionalità declinate dal medesimo comma 1"».

8.1

Gallone, Pichetto Fratin, Damiani, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a-bis) *aggiungere la seguente:*

«*a-ter)* dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente

articolo sono posti a carico della struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3"».

8.2

Gallone, Pichetto Fratin, Damiani, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a-bis) *aggiungere la seguente:*

«*a-ter)* dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. Per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito è ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, si dispone la riclassificazione della sede, ai fini dell'assegnazione del segretario comunale, da IV a III della tabella A di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972 n. 749"».

8.3

Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Berutti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo il comma 1-ter*, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Al comma 2 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: "per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 2022"».

8.4

Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Berutti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo il comma 1-ter*, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. All'articolo 48, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 2022";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la sospensione di cui al presente comma, è estesa alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla legge n. 147 del 2013"».

8.5

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 dicembre 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'articolo 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, hanno diritto: *(a)* per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48, comma 11, decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte; *(b)* per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, comma 13, decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. All'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».

8.6

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «15 gennaio 2020» *con le seguenti:* «15 luglio 2020».

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: «13, 95 milioni« *con le seguenti:* «14, 95 milioni» *e aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*b-bis*. Quanto a 1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

8.7

Modena, Cangini, Pagano, Aimi

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «15 gennaio 2020» *con le seguenti:* «15 aprile 2020».

8.8

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «15 gennaio 2020» *con le seguenti:* «15 aprile 2020».

8.9

Modena, Cangini, Pagano, Aimi

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nelle misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».

All'onere di cui al comma precedente, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

8.10

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».

8.11

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite

le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».

8.12

Cangini, Sciascia, Perosino

Precluso

Dopo il comma 2-bis, *aggiungere i seguenti:*

«2-*ter*. Per coloro i quali avendo diritto al rinvio degli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ma che non ne hanno avanzato richiesta, sulle stesse somme rinviabili si applica la riduzione al 40 per cento degli importi dovuti. Il maggior versamento effettuato verrà rimborsato attraverso l'istituto dello sgravio fiscale, risarcibile in 5 annualità nei prossimi 5 anni a partire dal 2019, per coloro saranno capienti, attraverso la riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

2-*quater*. Per coloro che hanno cessato l'attività o per incapienza dei rimborsi ai sensi del comma precedente il rimborso avverrà attraverso 5 rate uguali saranno rimborsati direttamente dagli Enti preposti, sempre in 5 rate costanti, per l'importo pari al 60 per cento di quanto versato nel periodo di sospensione, a partire dall'annualità 2020».

8.13

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 2-*bis*, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "1º gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche successivamente all'evento sismico"».

8.14

Modena, Cangini, Pagano, Aimi

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 2-*bis*, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 201 7, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "1º gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre

2020";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche successivamente all'evento sismico"».

8.15

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche successivamente all'evento sismico"».

8.16

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4.1 La riduzione del versamento prevista dal comma 2, si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, nei limiti delle risorse disponibili».

8.17

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4.1 All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 4, le parole: "i tre", sono sostituite dalle seguenti: "gli otto" e le parole: "e il 2020", sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 2025";

c) al comma 6, le parole: "dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari", sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro".

4.2 Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4.1, pari a 100 milioni per gli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui al comma 2

dell'articolo 99, allo scopo rifinanziando l'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

8.19

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo il comma 4-bis*, inserire il seguente:*

«4-*ter*. All'articolo 46, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 4, le parole: "i tre", sono sostituite dalle seguenti: "gli otto" e le parole: "e il 2020", sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 2025";

c) al comma 6, le parole: "dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari", sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro"».

8.20

Modena, Cangini, Pagano, Aimi

Precluso

Dopo il comma 4-bis, *inserire il seguente:*

«4-*ter*. All'articolo 46, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 4, le parole: "i tre", sono sostituite dalle seguenti: "gli otto" e le parole: "e il 2020", sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 2025";

c) al comma 6, le parole: "dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari", sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro"».

All'onere di cui al comma precedente, nel limite di 100 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

8.18

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo il comma 4-bis, *inserire il seguente:*

«4-*ter*. La riduzione del versamento prevista dal comma 2, si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».

8.21

Modena, Cangini, Pagano, Aimi

Precluso

Dopo il comma 4-bis*, inserire il seguente:*

«4-*ter*. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».

All'onere di cui al comma precedente, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

G8.100

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

le norme, introdotte dal Senato, prevedono che per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. Effetto su fabbisogno: 2 milioni;

il comma 986 esclude, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali,

ai nuclei familiari nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per 12 mensilità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere dal patrimonio immobiliare nel calcolo dell'ISEE i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetti di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili rientranti nell'ISEE 2019.

G8.101

Briziarelli

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

premesso che:

le norme, introdotte dal Senato, prevedono che per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. Effetto su fabbisogno: 2 milioni;

il comma 986 esclude, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali.

Ai nuclei familiari nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per 12 mensilità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere dal patrimonio immobiliare nel calcolo dell'ISEE i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetti di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili rientranti nell'ISEE 2019.

G8.102

Pazzaglini

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

i recenti eventi sismici che hanno colpito l'Italia centro settentrionale ed il conseguente danneggiamento o la distruzione totale di immobili privati e abitazioni di moltissime famiglie che si sono ritrovate improvvisamente in grande difficoltà a dover affrontare una situazione emergenziale drammatica;

la maggior parte delle famiglie che risiedevano nel cratere sismico ancora oggi si trovano in una situazione grave data dall'assenza del lavoro nelle zone colpite dal terremoto,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di riconoscere un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per dodici mensilità a tutti i nuclei familiari residenti nei comuni con

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

8.0.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 8- ***bis.***

(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i 12 anni successivi; al secondo periodo le parole: "per il 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo dal 2019 al 2024";

c) il comma 4-*bis* è sostituito con il seguente:

"4-*bis*. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato";

d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: "Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2024, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e professionisti beneficiarie."».

8.0.2

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 8- ***bis.***

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 750 è aggiunto il seguente:

"750-*bis*. Fatto salvo il manifesto interesse da parte dell'amministrazione comunale al trasferimento, anche in parte, della proprietà delle Sae-Soluzioni abitative in emergenza e delle strutture temporanee a usi pubblici, in applicazione del comma 750, da destinare ad utilizzazioni di

pubblico interesse, nelle aree e beni tutelati ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Commissario straordinario, al cessare dello stato di emergenza e il completamento delle attività di ricostruzione post terremoto dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, provvede, con oneri a carico del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, alla rimozione di tutte e Sae-Soluzioni abitative in emergenza e delle strutture temporanee a usi pubblici, comprese le relative opere di urbanizzazione, realizzate su terreni occupati a titolo temporaneo, allo scopo della riduzione in pristino dello stato delle aree e dei beni tutelati e la restituzione ai proprietari delle aree nello stato in cui versavano al momento dell'occupazione, nel rispetto delle apposite ordinanze a suo tempo emanate dai comuni."».

8.0.3

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 8- ***bis.***

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia)

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del centro Italia, colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12».

8.0.4

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 8- ***bis.***

(Crediti prededucibili nelle procedure emergenziali)

1. Sono da considerare crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 26, e successive modifiche ed integrazioni (Legge Fallimentare), i crediti dei fornitori e dei subappaltatori di appaltatori, assoggettati a procedure concorsuali, già esecutori di lavori di ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo ed

infrastrutturale, nonché del patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:

a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;

b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122;

c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. I crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori di cui al comma 1, vanno soddisfatti con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici, come quelli di cui alle lettere *a), b), c)* del comma 1, da incassare e/o già effettivamente incassate dagli organi della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto, con effetto anche per i crediti di cui al comma 1, già insinuati nel passivo fallimentare prima della sua entrata in vigore, per i quali sia pendente procedimento di opposizione, impugnazione o revoca ex artt. 98 e 99 L.F. o ricorso per cassazione ex art. 99, comma 12 L.F».

8.0.5

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 8- ***bis.***

(Mutui Cassa depositi e prestiti)

1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a Comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-*bis* del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. La rinegoziazione avrà effetto dall'annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatesi a decorrere dal 2016. Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1º gennaio 2020, presentino le seguenti caratteristiche:

a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;

b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;

c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;

d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;

e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 2003;

f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari».

8.0.6

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 8- ***bis.***

(Misure di informazione)

1. I Commissari straordinari in carica, nominati per lo stato di emergenza o per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici sul territorio nazionale, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, riferiscono, ogni sei mesi, alle Commissioni parlamentari competenti in merito allo stato di attuazione degli interventi di propria competenza, alle risorse utilizzate, alle risorse disponibili nelle contabilità speciali a loro intestate, agli interventi ancora da realizzare e alla relativa stima ipotizzabile delle risorse ancora indispensabili ai fini del ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dalle calamità naturali.».

8.0.7

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art 8- ***bis.***

*(Modifiche all'art. 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le risorse non spese nel singolo anno possono essere utilizzate negli anni successivi"».

8.0.8

Cangini, Toffanin, Floris

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 8- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto legge n. 189 del 2016)*

1. All'articolo 50-*bis* sono aggiunte le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata alla permanenza dello stato di emergenza";

b) al comma 3-*bis* il periodo: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, per una durata non superiore al 31 dicembre 2019", è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati per una durata non superiore al 31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dal comma 1-*bis*, valutati in 20 milioni di euro

per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.9

Floris, Toffanin, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 8- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 50-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 2, dell'articolo 50-*bis* del decreto legge 189 del 2016, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "dall'elenco speciale dei professionisti", aggiungere le parole: "relativamente al territorio dell'Ente di appartenenza e, per i Comuni, anche per i territori dei Comuni confinanti";

b) aggiungere in fine il seguente periodo: "Sono fatti salvi gli incarichi assunti all'entrata in vigore della presente disposizione".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 50-*bis* del decreto legge 189 del 2016, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. I contratti a tempo determinato di cui al presente articolo, possono essere prorogati anche oltre 36 mesi in deroga alle vigenti normative in materia"».

8.0.10

Floris, Toffanin, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 8- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Tenuto conto del maggior numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, gli stessi sono autorizzati ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso degli anni 2020 e 2021, ulteriori unità di personale con profilo professionale di tipo tecnico, contabile o amministrativo, fino ad un massimo di otto unità ciascuno, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-*ter*. Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 5-*bis* possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

5-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis* il Commissario straordinario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza."».

8.0.11

Toffanin, Floris, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 8- ***bis.***

*(Introduzione dell'articolo 50-*ter *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 50-*ter*.

(Stabilizzazione personale nei comuni completamente distrutti)

1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere di cui all'articolo 50-*bis*, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa sul personale nonché alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono stabilizzati presso le Regioni di appartenenza e dislocati nei medesimi Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*."».

8.0.12

Toffanin, Floris, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 8 ***-bis.***

(Modifica all'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016)

1. Dopo l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 50-*ter*.

(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)

1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto con popolazione inferiore a

5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-*bis*, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 24 mesi. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 50-*bis* che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'art. 4 comma 3".».

8.0.14

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Introduzione dell'articolo 12-bis *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 50-*ter*.

(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)

1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-*bis*, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 36 mesi e comunque nel limite delle risorse disponibili ai sensi del successivo comma 2. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 50-*bis* che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'art. 4 comma 3. A tal fine la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario è incrementata di 8,300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 8,300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

8.0.17

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Introduzione dell'articolo 50-ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 50-*ter*.

(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)

1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-*bis*, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 36 mesi. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 50-*bis* che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'art. 4 comma 3".».

8.0.13

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 501-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 50-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-*septies* è inserito il seguente:

"*3-octies*. I comuni possono procedere alla copertura della propria pianta organica, mediante la puntuale e piena sostituzione del personale dipendente che abbia maturato i requisiti per il collocamento a riposo d'Ufficio o per il quale siano state avviate le procedure di mobilità".».

8.0.15

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-*bis*, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-*bis* 11, 13 e 16, 50, 50-*bis*, 51, comma 4, dal comma 1 del presente articolo" sono inserite le seguenti: "e dagli obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe inserite nel presente decreto per la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei Comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-*bis"*.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione valutata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.».

8.0.16

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità" sono sostituite con le seguenti: "fino a 600 unità" e le parole: "e 8,300 milioni per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "e 24,900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, nel limite di 16,600 milioni di euro per l'annualità 2020 e di 24,900 milioni per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.18

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Sospensione di termini in materia di giustizia)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2, ad eccezione di quelle riguardanti le sezioni distaccate. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica".

2. La modifica di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario».

8.0.19

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 8-***bis.***

(Sospensione di termini in materia di giustizia)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2, ad eccezione di quelle riguardanti le sezioni distaccate. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica".

2. La modifica di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario.».

8.0.20

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Ulteriori misure di accelerazione della ricostruzione: introduzione della procedura Sisma Bonus Potenziato. Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico nelle aree colpite dal Sisma centro Italia del 2016 e 2017)

1. Per favorire procedure semplificate ed accelerative della ricostruzione i soggetti di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. e in deroga a quanto già previsto dagli Artt. 6, 7, 8 e a tutte le norme incompatibili cori tale ulteriore modalità di ristoro del danno subito da soggetti privati, sia per immobili destinati ad abitazione principale o secondaria che per quanto riguarda le attività produttive o edifici destinati ad attività produttive non utilizzati al momento del sisma viene introdotta una ulteriore modalità di riparazione e ricostruzione dei beni immobili danneggiati dal Sisma Centro Italia 2016 attraverso l'introduzione del SISMA BONUS POTENZIATO attraverso le seguenti norme:

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*octies*, è inserito il seguente:

"*1-nonies*. Per garantire la massima celerità nella ricostruzione di edifici residenziali e produttivi nelle aree colpite dal sisma Centro Italia 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* nonché nei Comuni al di fuori di tale perimetrazione ma danneggiati dagli stessi eventi sismici ed per i quali siano state redatte schede AEDES con esito 'B', 'C' o 'E' al fine del rientro delle famiglie sfollate e delle attività produttive interrotte, nonché garantire ai fabbricati (residenziali e produttivi) l'adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto ai contributi previsti dagli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 13 del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i.puo' optare, per l'utilizzo dello strumento del Sisma Bonus per la riparazione o ricostruzione in luogo dell'utilizzo dei contributi di cui sopra.

Solo per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 definito dal decreto-legge n. 189 del

2016 e s.m.i. il sisma *bonus* viene potenziato e delimitato agli importi di cui sotto:

a) Importo massimo ammissibile di lavori su cui calcolare il beneficio fiscale esteso ad euro. 400.000;

b) Detrazioni fiscali per interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 così suddiviso:

I. Sino al 100% degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi e legittimamente sostenuti, che prevedano interventi edilizi di adeguamento sismico dei fabbricati interessati, alle norme attualmente in vigore in materia di realizzazione di costruzione edifici in zone sismiche 1, 2 e 3;

II. Sino al 95% degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a due classi di rischio inferiori;

III. Sino al 90% degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a una sola classe di rischio inferiori.

Qualora il Bonus venisse ceduto a terzi, tra le varie voci di costo ammissibili a detrazione, i beneficiari potranno conteggiare anche i costi sostenuti per l'attualizzazione del contributo (relativo al costo per gli interessi in quanto il Bonus viene rimborsato in 5 quote annuali costanti) valutato nel massimo del 10% degli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma e comunque come rendicontato dai cessionari del *Bonus*.

Analogamente a quanto previsto dall'Art.10 della legge n. 34 del 2019 il beneficiario, contribuente IRPEF, danneggiato dagli eventi sismici del 2016 potrà optare, qualora il suo contributo Irpef non si dimostri capiente ad assorbire gli sgravi fiscali previsti dalla legge n. 90 del 2013, per un contributo di pari ammontare con sconto in fattura o prestito dell'Istituto di Credito prescelto (come definito nell'importo dall'attribuzione da parte dell'USR o dei Comuni delegati ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019 del relativo livello Operativo), sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, o dall'Istituto di Credito prescelto dal richiedente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, o all'Istituto di Credito da Lui prescelto con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi".

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore o con l'Istituto di credito.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16 -*bis*, comma 1, lettera *h)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi o ai propri Istituti di Credito. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi o al proprio Istituto di Credito con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi».

8.0.21

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Proroga sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole "a decorrere dal 1º gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimato in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

8.0.22

Cangini, Sciascia, Perosino, Rossi, Pichetto Fratin, Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Disposizioni in materia di versamenti fiscali e contributivi)

1. Sono esentati dagli adempimenti e dai pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico».

8.0.23

Toffanin, Floris, Cangini, Pagano, Modena

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Disposizioni in materia di personale assunto a tempo determinato)

1. Al personale assunto a tempo determinato anche con contratti di collaborazione, per esigenze di ricostruzione pubblica e privata connessa agli eventi sismici iniziati a far data dal 24 agosto 2016, non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9

agosto 2018, n. 96, relativamente alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato».

8.0.24

Toffanin, Floris, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Personale in servizio presso la Struttura del Commissario straordinario)

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricostruzione, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio presso la Struttura del Commissario straordinario, già collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 50 comma 3 lettera *a)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in deroga alla normativa di settore è prorogato fino al 31 dicembre 2021.

1-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, si provvede mediante riduzione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sul Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

8.0.25

Cangini, Sciascia, Perosino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dopo le parole: "Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-*bis*, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-*bis* 11, 13 e 16, 50, 50-*bis*, 51, comma 4, dal comma 1 del presente articolo" sono inserite le seguenti: "e dagli obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe inserite nella presente legge per la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei Comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016"».

8.0.26

Biasotti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* dell'articolo 2 dopo le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021".

b) al comma 3-*bis* dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

c) al comma 1 dell'articolo 9-*bis* è aggiunto il seguente periodo: "Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali".

d) al comma 1 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "presso il porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale";

e) al comma 1 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84," sono sostituite dalle seguenti: "le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024".

f) al comma 2 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "degli scali del sistema";

g) al comma 2 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti autorizzati ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84";

2. Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale al comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. Al fine di consentire uno sviluppo delle attività portuali in linea con le disposizioni unionali in materia di libertà di stabilimento, al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: "non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale" sono soppresse».

8.0.27

Biasotti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova)

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* dell'articolo 2 dopo le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2019,

2020 e 2021".

b) al comma 3-*bis* dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

c) al comma 1 dell'articolo 9-*bis* è aggiunto il seguente periodo: "Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali";

d) al comma 1 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "presso il porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale";

e) al comma 1 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84," sono sostituite dalle seguenti: "le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024".

f) al comma 2 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "degli scali del sistema";

g) al comma 2 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti autorizzati *ex* articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84"».

8.0.28

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone, Gasparri, Quagliariello, Battistoni, Lonardo, Cangini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

8.0.29

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Damiani, Cangini, Ferro, Gasparri, Fantetti, Saccone, Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Proroga stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. All'articolo 2-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 44 è sostituito con il seguente:

"*44.* Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente".».

8.0.30

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Cangini, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone, Gasparri, Battistoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere i seguenti:*

«Art. 8- ***bis.***

(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili nelle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2018, n, 145, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2020".

Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 13 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.31

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Cangini, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone, Battistoni, Gasparri

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Proroga sospensione mutui degli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il comma 1006 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito con i seguenti:

"*1006.* Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1006-bis. Gli oneri di cui al comma 1006, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

1006-ter. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1006 e 1006-*bis* quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

8.0.32

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Cangini, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone, Gasparri, Battistoni, Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)

1. Il comma 987, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito con il seguente:

"*987*. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122".».

8.0.33

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone, Cangini, Gasparri, Battistoni, Quagliariello, Fazzone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Proroga del credito d'imposta per investimenti conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2020", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

9.1

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Per gli esercizi 2019-2021, le imprese ubicate nel cratere sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-*bis* del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

9.0.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9.1.

All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"*5-bis.* La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, e nell'area del cratere sismico costituita dai comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016"».

9.0.2

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9.1.

(Disposizioni per famiglia)

1. Ai nuclei familiari residenti nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di cui agli allegati I, 2 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per dodici mensilità».

9.0.3

Bagnai, Arrigoni, Bruzzone, Briziarelli, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9.1.

1. All'articolo 1-*septies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021"».

9.0.4

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9.1.

*(*Bonus *sisma)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*octies*, aggiungere il seguente:

"*1-novies.* A decorrere dal lo gennaio 2020, per gli interventi di adozione di misure antisismiche che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore, effettuati su immobili appartenenti alla categoria catastale D2 e localizzati nei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la spesa massima ammissibile è elevata da 96.000 euro a 200.000 euro".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9.0.6

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9.1.

1. A decorrere dall'anno 2020 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2018-2019, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità dei Comuni di cui al comma precedente, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare».

9.0.5

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9.1.

1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria».

9.0.7

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9.1.

*(Modifiche all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. Al comma 2 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire il primo periodo con il seguente: "Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'art. 67-*quater*, comma 2, lettera *a)*".».

9.0.8

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9-***bis.***

*(Modifiche all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. Al comma 2 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire il primo periodo con il seguente: "Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 giugno 2009, n. 77, e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'art. 67-*quater*, comma 2, lettera *a)*".».

9-bis.1.

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Al comma 1, capoverso 5-bis*, dopo le parole:* «agli skilift» *inserire le seguenti:* «e alle seggiovie».

9-bis.0.1.

Cangini, Pagano, Modena, Aimi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9 ***-bis*.1.**

(Deroga Centrali Uniche di Committenza estesa ai Comuni del cratere)

1. L'articolo 1 comma 1 lettera *a)* del decreto legge 32 del 2019, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 14 giugno 2019, si applica anche ai Comuni non Capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 del decreto legge 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016.».

9-bis.0.2.

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9 ***-bis*.1.**

(Deroga Centrali Uniche di Committenza estesa ai Comuni del cratere)

1. L'articolo 1 comma 1 lettera *a)* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applica anche ai Comuni non Capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

9-bis.0.3

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Assunzione di personale presso gli Uffici Territoriali del Governo)

1. Il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale, per gli anni 2020 e 2021, n. 50 unità di personale contrattualizzato non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenente all'area III, fascia F/1 e all'area seconda, fascia F/2, da destinare alle prefetture-uffici territoriali del Governo coinvolte negli interventi per la riparazione, la ricostruzione l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nei Comuni di cui agli allegati n.1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministero dell'Interno determina con proprio provvedimento i profili professionali e il numero delle unità di personale, nel limite massimo di 50 unità, da assegnare a ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo per le esigenze di cui al precedente comma.

3. Le assunzioni sono effettuate con ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato, indetti dalle Amministrazioni pubbliche.

4. Agli oneri conseguenti alle iniziative assunzionali di cui ai precedenti commi, pari a 2.000.704,5 euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quando a 704,5 euro per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, quando a 2.000.000 euro per l'anno 2020 e 2.000.704,5 euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9-bis.0.4

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis.*1.**

(Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile)

1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori

paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il "Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile" di seguito Supporto.

2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.

4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9-bis.0.5

Pagano, Cangini, Modena, Aimi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*.1.**

(Modifiche all'articolo 21 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

1. Alla lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 21 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, sostituire le parole: "Per l'anno 2019 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro", con le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro".

2. Ai maggiori oneri conseguenti alle previsioni di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di 500.000 euro per il 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9-bis.0.6

Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Berutti, Cangini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*.1.**

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3 e 3-*ter* sono abrogati;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*quater*. Per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito d'imposta ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, o a banche o a intermediari finanziari".

2. Il comma 2-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 è soppresso.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 150 milioni per il 2020, e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n.145».

9-bis.0.7

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Berutti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*.1.**

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dopo il comma 1-*ter*, aggiungere il seguente:

"1-*quater*. Nei comuni indicati negli Allegati del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei casi di intervento di demolizione e ricostruzione, finanziate con fondi pubblici o privati, totale o parziale, è consentita la ricostruzione anche in deroga alle distanze stabilite dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, rispettando la volumetria esistente o/e utilizzando il piano casa, previa autorizzazione del Comune il quale è tenuto alla verifica della situazione che sia uguale o migliorativa e modificare il PRG in base alle scelte fatte anche, dove si ritiene opportuno l'adozione di un piano particolareggiato. Le varie casistiche sono rimandate ad ordinanza del commissario straordinario"».

9-bis.0.8

Cangini, Giro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*.1.**

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 6, comma 1, dopo la lettera *e-quinquies*, aggiungere la seguente:

"*e-sexies*. Le opere pubbliche o realizzate da privati per finalità aggregative culturali o sociali nel corso dello stato di emergenza deliberato a seguito di eventi naturali"».

9-bis.0.9

Cangini, Giro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*.1.**

(Modifiche al decreto legislativo n. 42 del 2004 in materia di procedure edilizie semplificate)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. In caso di stato di emergenza, formalmente deliberato, le opere pubbliche o realizzate da privati per finalità aggregative culturali o sociali, possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo"».

9-bis.0.10

Moles, Giro, Cangini, Modena, Alderisi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*.1.**

(Misure in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

3. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite: dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

4. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

5. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

6. Il comma 762, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.

7. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1º e 3º, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

8. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

9. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge n. 145 del 2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

10. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

11. Agli oneri derivanti dal comma 4 nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, a quelli derivanti dal comma 6 pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021, agli oneri derivanti dal comma 7, nonché a quelli derivanti dal comma 8 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

12. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a)*," sono aggiunte le seguenti: parole: "*e)* e *d)*,".

13. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a)*, *b)*" sono aggiunte le seguenti: ", *c)* e *d)*,";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,";

14. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

15. Ai maggiori oneri conseguenti alle previsioni di cui al presente articolo, si provvede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, nel limite annuale di 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

9-bis.0.11

Moles, Giro, Cangini, Modena, Alderisi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*.1.**

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente».

9-bis.0.12

Bernini, Cangini, Modena, Pagano, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*.1.**

(Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9-bis.0.13

Bernini, Cangini, Modena, Pagano, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***bis*.1.**

(Modifiche al decreto-legge n. 74 del 2012 in materia di credito di imposta)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n.74 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n.122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a)*," sono aggiunte le seguenti parole: "*c)* e *d)*,".

2. Al comma 1 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a)*, *b)*" sono aggiunte le seguenti parole: ", *c)* e *d)*,";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,"».

9-bis.0.14

Cangini, Modena, Pagano, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***bis*.1.**

1. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9-bis.0.15

Bernini, Cangini, Modena, Pagano, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***bis*.1.**

(Modifiche all'art. 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012)

1. All'art. 67-*ter* del decreto legge n. 83 del 2012 convertito dalla legge 134 del 2012, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. A decorrere dal 02 marzo 2020, il personale di cui al comma 6, del presente articolo, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione."»

9-bis.0.16

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***bis*.1.**

(Disposizioni in materia di sismabonus)

1. All'articolo 16, comma 1-*bis* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: "Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo, in deroga all'importo suindicato, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile. Qualora si provveda all'applicazione sull'immobile di sistemi di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza del medesimo immobile, la detrazione di cui al presente comma nonché ai commi da 1-*ter* a 1-*quinquies*, spetta in misura maggiore e pari al 90 per cento".

2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in 300 milioni di euro annui, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

9-bis.0.17

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***bis*.1.**

(Disposizioni in materia di sisma bonus)

1. Dall'anno 2019, la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-*septies* del decreto-legge 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90 del 2013. Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica».

9-bis.0.18

Cangini, Modena, Pagano, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***bis*.1.**

(Modifiche all'art. 11, comma 13, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78)

1. Al comma 13 dell'art. 11 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, aggiungere in fine le seguenti parole: "e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'art. 67-*quater*, comma 2, lett. *a)*"».

9-bis.0.21

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini,

Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***bis*.1.**

(Disposizioni in materia di sismabonus)

1.All'articolo 1 della legge 232 del 2016, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-*bis*. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti per i cui si è attivato l'iter di cui al comma 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 come indicato al comma 1-*bis* del presente articolo. Per la fruizione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante come definito ai commi 1-*bis* e seguenti del presente articolo; accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui a1 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

9-bis.0.19

Gallone, Serafini, Alfredo Messina, Ronzulli, Sciascia, Caliendo, Paroli, Romani, Barachini, Galliani, Craxi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***bis*.1.**

(Utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa».

9-bis.0.20

Bernini, Aimi, Barboni, Gallone, Serafini, Alfredo Messina, Ronzulli, Sciascia, Caliendo, Paroli, Barachini, Galliani, Craxi, Causin, Ferro, Toffanin, De Poli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***bis*.1.**

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. Agli oneri di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione nei limiti di 20 milioni per l'anno 2021 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9-bis.0.22

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***bis*.1.**

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 761, della Legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

2. All'onere conseguente alle previsioni di cui al comma 1, si provvede nel limite di 2 milioni di euro per il 2021, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze».

9-bis.0.23

De Siano, Carbone, Cesaro, Lonardo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***bis*.1.**

1. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal precedente comma, si applicano anche ai comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede nei limiti di 30 milioni per il 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9-bis.0.24

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*.1.**

(Prosecuzione al 2026 della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre 2019", sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2026";

b) al comma 4, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i 9 anni successivi";

c) il comma 4-*bis* è sostituito con il seguente:

"*4-bis.* L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato";

d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: "Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2026, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che verranno ogni anno dovranno essere previste dalla legge di Bilancio"».

9-bis.0.25

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*.1.**

(Prosecuzione al 2026 della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre 2019", sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2026"».

9-bis.0.26

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*.1.**

(Modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"*5-bis.* Alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale, o che intraprendono una nuova iniziativa economica, all'interno dei Comuni di cui ai commi 1 e 5 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono concesse le esenzioni di cui al comma 2, lettere *a)*, b), *c)* e *d)* per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i dieci anni successivi".».

9-bis.0.27

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*.1.**

(Estensione della possibilità di istituire una ZES per l'area Appenninica gravemente colpita dal Sisma 2016)

1. All'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

"4-*ter*. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata".

Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con i limiti di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto, è istituita una Zona Economica Speciale.

Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio, amministrativo le imprese insediate nel territorio della ZES e che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2050 che svolgono all'interno del territorio della ZES attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti. Il presente regime non si applica alle attività finanziarie e assicurative. Sono escluse dai benefici le iniziative economiche per le quali non verrà riconosciuto un beneficio territoriale diretto in base all'applicazione di paramenti che saranno oggetto di apposito regolamento o provvedimento. Le imprese e i professionisti che svolgono la loro attività all'interno della ZES e quelle che la inizieranno tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2050 potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF-IRES) sino al periodo di imposta 2050;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sino al periodo di imposta 2050;

c) esenzione sino al periodo di imposta 2050 dalle imposte municipali proprie per gli immobili situati all'interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività;

l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione.

d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreno e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche nella ZES;

e) esenzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese sino all'anno di imposta 2050.

I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione dall'Imposta sul Valore Aggiunto su tutte le operazioni poste in essere dagli stessi inerenti l'esercizio della loro attività. I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione da qualsiasi tipo di dazio doganale in entrata ed in uscita dalla ZES e da e per qualsiasi Paese del Mondo Italia inclusa. Le imprese possono godere dei benefici di cui agli articoli precedenti alle seguenti condizioni:

a) mantenere l'attività all'interno della ZES sino al 31 dicembre 2050, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione dei benefici goduti, salvo i casi che verranno disciplinati con apposito regolamento.

b) almeno il 90% del personale e dei collaboratori deve essere residente nella ZES; a tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione. I soggetti economici che operano all'interno della ZES o che trasferiscono la loro attività nella ZES da altri territori dello Stato Italiano beneficeranno dello svincolo degli obblighi contributivi e previdenziali. Ciò comporta la facoltà per gli stessi soggetti di richiedere il rimborso del totale delle somme versate agli Enti di competenza che liquideranno le stesse applicando le regole del sistema contributivo come se fosse decorso il termine per l'entrata in pensione.

Resta inteso che gli stessi soggetti economici (imprese, imprenditori, professionisti tutti) beneficeranno dell'esclusione dei versamenti obbligatori a titolo di contributi previdenziali e pensionistici.

Chiunque, sia esso lavoratore dipendente o autonomo, abbia la residenza nella ZES beneficia della totale esclusione da ogni tipo di Imposta o tassa comprese le accise sui prodotti petroliferi.

La distribuzione di carburanti e lubrificanti da parte di distributori situati all'interno della ZES è esclusa da ogni tipo di tassa o accisa. La produzione di carburanti e lubrificanti è vietata come è vietata la produzione di prodotti chimici. Sarà facoltà della Fondazione *Authority* vietare l'esercizio di specifiche attività ritenute dalla stessa non conformi alla natura del territorio su cui sarà istituita la ZES».

9-bis.0.28

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*.1.**

(ZES per l'area Appenninica gravemente colpita dal sisma 2016)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"*4-ter*. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata o singola le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata, deve ricomprendere i comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

4-quater. La ZES, istituita in base all'art 4 ter del decreto 91/2017 deve essere condivisa con le categorie competenti in materia e ancorata a dei principi fondamentali per la rinascita delle aree interessate già soggette al fenomeno dello spopolamento. Le misure devono individuare la compartecipazione dei residenti del cratere da almeno 3 anni come obbligatoria e, data la disomogeneità del territorio, individuare in maniera specifica i tipi di investimento che possono essere effettuati"».

9-bis.0.29

Pagano, Cangini, Modena, Aimi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*.1.**

(Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

1. Al comma 40, primo periodo, dell'art. 2-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 1 72, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "interventi di ricostruzione pubblica" sono aggiunte le seguenti "o privata";

b) le parole: "ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti" sono soppresse».

9-bis.0.30

Pagano, Cangini, Modena, Aimi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*.1.**

(disposizione in materia di pagamento delle rate dei mutui concessi dalla CDDPP agli enti locali)

1. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9-bis.0.31

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*.1.**

(Attuazione art. 12, comma 1, lettera d)*, del D. lgs. 1/2018 - Continuità amministrativa)*

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività di cui all'art. 12 comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) attiva in regime di Convenzione con il Dipartimento della protezione civile il servizio a supporto degli Enti Locali, denominato Servizio di continuità amministrativa.

2. Il Servizio di cui al comma 1 è svolto sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, gli obiettivi prioritari e le risorse necessarie per:

a) curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi del personale comunale qualificato da mobilitare in occasione di eventi;

b) coordinare l'impiego del personale dei comuni capoluogo di città metropolitana e dell'area metropolitana, mobilitato in caso di emergenza, ai sensi del DCDPC n 2642 del 26 giugno 2018, di attuazione del DPCM 12 aprile 2018, cui potrà essere affiancato il personale di cui alla lettera precedente;

c) promuovere l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi utili per assicurare l'effettiva continuità amministrativa nei territori assistiti;

d) promuovere attività di formazione del personale selezionato dai comuni per operare in contesti emergenziali;

e) fornire atti di indirizzo ai Comuni e alle Città Metropolitane, nella predisposizione della pianificazione comunale;

f) favorire la diffusione della cultura di protezione civile e della resilienza delle comunità locali.

3. Il numero delle unità di personale dei Comuni da mobilitare per ciascun evento calamitoso è stabilito con le Ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile protezione civile, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli enti di provenienza sono autorizzati a sostituire le unità temporaneamente assegnate agli Enti colpiti dagli eventi calamitosi nei limiti delle

risorse stabilite con le medesime ordinanze.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione gravano sono a carico del fondo per la gestione dell'emergenza di cui all'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

9-bis.0.32

De Siano, Carbone, Cesaro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*.1.**

1. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal precedente comma, si applicano anche ai comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede nei limiti di 30 milioni per il 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

9-bis.0.33

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***bis*.1**

(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'art. 46 del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 1 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 dicembre 2016, n. 229";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i 9 12 anni successivi;" al secondo periodo le parole: "per il 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo dal 2019 al 2024";

c) il comma 4-*bis* è sostituito con il seguente:

"*4-bis.* L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato";

d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: "Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2029, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che verranno ogni anno dovranno essere previste dalla legge di Bilancio".».

9-quater.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, premettere i seguenti commi

«01. All'articolo 2-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

"1-*ter*. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, nonché nei limiti del volume e dell'altezza massima dell'edificio demolito".

02. All'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'ultimo periodo, dopo le parole: "con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi" sono inserire le seguenti: "degli art. 10 e 45"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

(Modifiche agli articoli 2-*bis*, 3 e 94-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

9-quater.2

Lonardo, Cangini, Pagano, Gallone

Precluso

*All'articolo 9-*quater *apportare le seguenti modifiche:*

a) *il punto 1.3 è sostituito dal seguente:*

«1.3) alla fine del numero 3) sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione degli interventi situati nelle località sismiche a bassa sismicità (zone 3 e 4) ed in quelle ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2), limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15g e 0,20g"»;

b) *il punto 2.2 è sostituito dal seguente:*

«dopo il numero 2) è aggiunto il seguente punto:

"2-*bis*. le riparazioni e gli interventi locali sugli edifici e sulle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2), limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15g e 0,20g e a quelli situati nelle zone a bassa sismicità 3 e 4;"».

G9-quater.100

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 3 dell'ordinanza 389/16, in deroga alle norme urbanistiche e paesaggistiche, prevede la possibilità di realizzare strutture temporanee per assicurare, tra le altre cose, «la continuità dei servizi pubblici»;

occorrono chiarimenti in merito all'applicazione della deroga sulle opere necessarie per la realizzazione delle strutture,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative per chiarire la possibile applicazione della deroga di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 389, del 28 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2016, n. 201, anche alle strutture temporanee realizzate per assicurare la continuità dei servizi pubblici, eseguite su platea di fondazione con scavi limitati alla regolarizzazione del piano di fondazione e alle opere di fondazione medesima e di quelle di urbanizzazione primaria.

G9-quater.200

Nugnes

Precluso

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

l'articolo 9-*quater* apporta alcune modifiche alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, volte a: modificare il parametro per il calcolo del valore dell'accelerazione orizzontale al suolo di un terremoto; escludere le località a bassa sismicità (zone 3 e 4) dall'ambito definitorio degli "interventi rilevanti"; nonché a intervenire sulla definizione di interventi di "minore rilevanza" nei confronti della pubblica incolumità;

il comma 1, lettera *a*), numero 1, punti 1.2 e 1.3 modifica i numeri 2 e 3 della lettera *a*) del comma 1 dell'art. 94-*bis* del DPR n. 380/2001, Testo unico sull'edilizia in materia di disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche;

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, al fine di affrontare le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, di adottare provvedimenti normativi, anche successivi, che prevedano come "interventi rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, indipendentemente dalla zona ad alta o bassa sismicità, tutti gli interventi che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche e gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché quelli relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

9-sexies.0.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***sexies*.1.**

(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. Al comma 5 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019."».

9-sexies.0.3

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***sexies*.1.**

*(Modifica all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*ter*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari a euro 4. 726.860,87 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera *a)* del CCNL del 21.05.2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva."».

9-sexies.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***sexies*.1.**

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-*bis*, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.».

9-sexies.0.4

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***sexies*.1.**

(Modifica all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78)

1. In deroga all'articolo 6, commi 7, 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, può effettuare spese per incarichi di studio e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, nonché per missioni, nei limiti strettamente necessari a garantire le proprie esigenze organizzative, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa e della spesa complessiva di personale».

9-sexies.0.8

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***sexies*.1.**

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78).

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata, qualora il ritardo sia loro imputabile, del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici su indicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:

- OPCM 3978 del 08/11/2011;
- OPCM 4013 del 23/03/2014;
- D. C.D. n. l 08 del 18/04/2012;
- L.125 del 15/08/2015.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse.

Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000, 00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni».

9-sexies.0.5

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***sexies*.1.**

(Modifica all'articolo 67-quater *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis.* Hanno diritto, altresì, alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa."».

9-sexies.0.6

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***sexies*.1.**

(Modifiche agli articoli 3 e 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni

a) sostituire la lettera *a)* con la seguente:

"*a)* la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del

credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune;";

b) dopo la lettera *e-bis)* è inserita la seguente:

«*e-ter)* la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere.".

2. Al comma 5-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: "dal competente vice commissario d'intesa con il sindaco,", sono inserite le seguenti: "indipendentemente dall'ubicazione degli stessi,".

9-sexies.0.7

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***sexies*.1.**

(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1.Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "in esito allo stato finale,", sopprimere le seguenti: "decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,"».

9-sexies.0.9

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***sexies*.1.**

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-*bis*, primo periodo, sostituire le parole: "ad uso scolastico e universitario", con le seguenti: "ad uso pubblico";

b) al comma 9-*bis*, sostituire le parole: "31 dicembre 2019" con le seguenti: "31 dicembre 2022";

c) al comma 9-*bis*, dopo le parole: "applicando per l'affidamento di lavori, servizi", aggiungere le seguenti: ", compresi i servizi di ingegneria e di architettura,";

d) al comma 9-*ter*, sostituire le parole: "ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-*bis*, i soggetti attuatori si avvalgono" con le parole: "ad uso pubblico, di cui al comma 9-*bis*, i soggetti attuatori possono avvalersi"».

9-sexies.0.10

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***sexies*.1.**

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*1-bis.* Per l'anno 2020, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma, è altresì assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di 4 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

9-sexies.0.11

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***sexies*.1.**

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila ed al Comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-*bis*, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, nonché per il personale assunto dal Comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell'Aquila e al Comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila e il Comune di Fossa calcolano la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.».

9-sexies.0.12

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***sexies*.1.**

*(Modifica all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*ter*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari ad euro 7.589.000,00 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila ed ai restanti Comuni del Cratere come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, a norma dell'articolo 67, comma 5, lettera *a)* del CCNL del 21.05.2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva".».

9-sexies.0.13

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***septies.***

*(Modifiche all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. Al comma 5 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente:

"Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 20121 n. 134, in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019"».

9-sexies.0.14

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***septies.***

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila di attuare le 'procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-*bis*, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.».

9-sexies.0.15

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***septies.***

(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. All'articolo 67-*ter*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari a euro 4.726.860,87 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera *a)* del CCNL del 21.05.2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva".».

9-sexies.0.16

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***septies.***

(Modifica all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78)

1. In deroga all'articolo 6, commi 7, 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, può effettuare spese per incarichi di studio e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, nonché per missioni, nei limiti strettamente necessari a garantire le proprie esigenze organizzative, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa e della spesa complessiva di

personale».

9-sexies.0.17

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***septies.***

(Modifica all'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Hanno diritto, altresì, alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009; n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa".».

9-sexies.0.18

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***septies.***

(Modifiche agli articoli 3 e 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera *a)* con la seguente:

"*a)* la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune;";

b) dopo la lettera *e-bis)* è inserita la seguente:

"*e-ter)* la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere.".

2. Al comma 5-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: "dal competente vice commissario d'intesa con il sindaco,", sono inserite le seguenti: "indipendentemente dall'ubicazione degli stessi,"».

9-sexies.0.19

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***septies.***

(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "in esito allo stato finale,", sopprimere le seguenti: "decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,"».

9-sexies.0.20

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***septies.***

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«*5-bis*. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dal concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata, qualora il ritardo sia loro imputabile, del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici su indicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori

nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare: OPCM 3978 del 08/11/2011; OPCM 4013 del 23/03/2014; D.C.D. n. 108 del 18/04/2012 - L. 125 del 15/08/2015.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni.».

9-sexies.0.21

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***septies.***

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-*bis*, primo periodo, sostituire le parole: "ad uso scolastico e universitario", con le seguenti: "ad uso pubblico";

b) al comma 9-*bis*, sostituire le parole: "31 dicembre 2019" con le seguenti: "31 dicembre 2022";

c) al comma 9-*bis*, dopo le parole: "applicando per l'affidamento di lavori, servizi", aggiungere

le seguenti: ", compresi i servizi di ingegneria e di architettura,";

d) al comma 9-*ter*, sostituire le parole: "ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-*bis*, i soggetti attuatori si avvalgono" con le parole: "ad uso pubblico, di cui al comma 9-*bis*, i soggetti attuatori possono avvalersi"».

9-sexies.0.22

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***septies.***

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis.* Per l'anno 2020, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma, è altresì assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di 4 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9-sexies.0.23

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***septies.***

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune de L'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città de L'Aquila)

1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila ed al Comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-*bis*, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, nonché per il personale assunto dal Comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell'Aquila e al Comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila e il Comune di Fossa calcolano la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento».

9-sexies.0.24

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***septies.***

*(Modifica all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*ter*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari ad euro 7.589.000,00 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila ed ai restanti Comuni del Cratere come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, a norma dell'articolo 67, comma 5, lettera *a)* del CCNL del 21 maggio 2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva"».

9-octies.1

Quagliariello

Precluso

Al comma 1, premettere i seguenti commi:

«01. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui", aggiungere il seguente: "Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro".

02. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 01, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9-octies.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato

un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui", aggiungere il seguente: "Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro".

02. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 01, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

G9-octies.200

Nugnes

Precluso

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

il presente articolo prevede, per il 2020, uno stanziamento di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 diversi dal Comune dell'Aquila, nonché, per il medesimo anno 2020, un contributo di 500.000 euro destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere relativo allo stesso evento sismico;

tali stanziamenti sono operati mediante modifiche al comma 2 dell'art. 3 del D.L. 113/2016, come modificato, da ultimo, dall'art. 21, comma 1, lett. *b*), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32;

il superamento delle condizioni di emergenza ed il ripristino di una fase di ordinarietà operativa passano anche attraverso il coinvolgimento di un numero adeguato di unità di personale adibito allo svolgimento degli adempimenti correlati alle attività di ricostruzione e riqualificazione del patrimonio abitativo;

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di provvedere ad ogni utile iniziativa per assicurare l'assunzione di ulteriore personale nei Comuni interessati per le esigenze esposte in premessa nell'ambito delle risorse a tal fine previste, al fine di fare fronte efficacemente agli adempimenti e alle procedure correlate alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici.

9-octies.0.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***octies*.1.**

(Equiparazione della legislazione in materia di sanatorie, tra gli edifici ricadenti in comuni danneggiati dal sisma interni ed esterni al cratere)

1. Al comma 1 dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 1, commi 1 e 2 del".».

9-octies.0.2

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***octies*.1.**

(Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni terremotati)

1. Al comma 986 dell'articolo 1, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020" e dopo le parole: "2 milioni di euro" sono inserite le seguenti: "per ciascun anno".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 stimato in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

9-octies.0.3

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone, Gasparri, Quagliariello, Moles, Battistoni, Lonardo, Cangini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9- ***octies*.1.**

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

9-decies.1

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e le parole: "possono derogare" sono sostituite dalla seguente: "derogano"».

9-decies.0.1

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***decies*.1.**

(Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile)

1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il "Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile" di seguito Supporto.

2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.

4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9-decies.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

*Dopo l'****articolo****, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***decies*.1.**

*(Modifiche all'articolo 17-*bis *del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)*

1. Al comma 1 dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire le parole: ", per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," con le seguenti: "fino al 31 marzo 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9-decies.0.3

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***decies*.1.**

*(Modifiche all'articolo 17-*bis *del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)*

1. All'articolo 17-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016 nonché ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-*bis*, non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, a condizione che nei predetti Comuni siano presenti presidi ospedalieri"».

9-decies.0.4

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***decies*.1.**

*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Al comma 3 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora non venga esercitata la suddetta facoltà".».

9-decies.0.5

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***decies*.1.**

*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-*septies* è aggiunto il seguente:

"3-*octies*. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile."».

9-decies.0.6

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***undecies.***

*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Al comma 3 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora non venga esercitata la suddetta facoltà"».

9-decies.0.7

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***undecies.***

*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1.All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-*septies* è aggiunto il seguente:

"3-*octies*. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile."».

9-undecies.1

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9-undecies.0.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***undecies*.1.**

(Modifiche all'articolo 46-quinquies *del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)*

1. All'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 201 7, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-*bis*. Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere"».

9-undecies.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***undecies*.1.**

(Modifiche all'articolo 46-quinquies *del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)*

1. All'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-*bis*. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-*quinquies*, sesto periodo."».

9-undecies.0.3

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***undecies*.1.**

*(Modifiche all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

"9-*bis*. A decorrere dal 2 marzo 2020, il personale di cui all'articolo 67-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione."».

9-undecies.0.4

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***undecies*.1.**

*(Modifiche all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

"5-*bis*. Il personale di cui al comma 5, comandato o fuori ruolo in applicazione di previsioni di legge che derogano al preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni di appartenenza, può essere temporaneamente sostituito nei limiti massimi pari a 5 unità per il Comune dell'Aquila e 3 unità per i restanti comuni del cratere con contratti di durata pari al periodo di comando o fuori ruolo. Per l'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata"».

9-undecies.0.5

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***duodecies.***

*(Modifiche all'articolo 46-*quinquies *del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)*

1. All'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-*bis*. Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere."».

9-undecies.0.6

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***duodecies.***

*(Modifiche all'articolo 46-*quinquies *del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)*

1. All'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-*bis.* Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-*quinquies*, sesto periodo."».

9-undecies.0.7

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9 ***-duodecies.***

*(Modifiche all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

"*9-bis.* A decorrere dal 2 marzo 2020, il personale di cui all'articolo 67-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione".».

9-undecies.0.8

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***duodecies.***

*(Modifiche all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

"5-*bis*. Il personale di cui al comma 5, comandato o fuori ruolo in applicazione di previsioni di legge che derogano al preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni di appartenenza, può essere temporaneamente sostituito nei limiti massimi pari a 5 unità per il Comune dell'Aquila e 3 unità per i restanti comuni del cratere con contratti di durata pari al periodo di comando o fuori ruolo. Per l'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata".».

G9-duodecies.200

Nugnes

Precluso

Il Senato,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

L'articolo 9-*duodecies* rende applicabili ai territori interessati dai terremoti del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 le misure per l'utilizzo delle terre abbandonate o incolte introdotte per le sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dall'art. 3 del decreto-legge n.91 del 2017;

L'articolo 9-*duodecies* modifica la misura contenuta nell'art. 3 del decreto-legge n.91/2017 che ha istituito una procedura sperimentale per l'utilizzo delle terre abbandonate o incolte nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, includendovi tra i beneficiari i territori compresi nei comuni colpiti dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017. Per tali territori, i termini indicati nell'art. 3 del DL n.91/2017 decorrono dal 31 dicembre 2019;

considerato che:

gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione

con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare, al fine di affrontare le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti e quelle derivanti dai cambiamenti climatici, la definizione di provvedimenti strutturali, escludendo ulteriore consumo di suolo nell'assegnazione dei progetti volti alla valorizzazione dei beni non utilizzati di proprietà dei comuni.

9-duodecies.0.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***duodecies*.1.**

(Modifiche all'articolo 1-sexies *del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55)*

1. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, 11. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite con le seguenti: "nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del".».

9-duodecies.0.2

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9 ***-terdecies.***

(Modifiche all'articolo 1-sexies *del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55)*

1. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite con le seguenti: "nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del".».

9-terdecies.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*

«*a-bis)* al primo periodo, le parole: "ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti" sono soppresse».

9-terdecies.2

Quagliariello

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*

«*a-bis)* al primo periodo, le parole: "ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti" sono soppresse».

G9-quaterdecies.100

Ricciardi

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n. 1361, disegno di legge recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici e contiene anche modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con la legge 16 novembre 2018, n. 130;

il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con la legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», e, in particolare, il Capo IIII, recante «Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017,

considerato che:

l'articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, nel disciplinare la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio colpiti dal grave sisma del 21 agosto 2017 non prevede l'erogazione dei predetti contributi in favore dei proprietari di immobili danneggiati o distrutti che abbiano regolarmente conseguito la sanatoria in virtù delle normative sul condono edilizio ai sensi del successivo articolo 25;

l'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, all'ultimo periodo espressamente prevede che «il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono», bloccando di fatto la ricostruzione privata nei territori di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Casamicciola Terme, essendo molti dei fabbricati danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017 oggetto di domanda di condono ai sensi di leggi della Repubblica e non disponendo le popolazioni colpite di risorse economiche sufficienti a corrispondere, prima, gli onerosi oneri connessi alla sanatoria edilizia, e, poi, i costi di ricostruzione in sicurezza;

il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con la legge 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», nel disciplinare la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori dei comuni della Città metropolitana cli Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 al comma 7 dell'articolo 12 prevede che «Nel caso in cui, sul bene oggetto di richiesta di contributo, sia pendente una domanda di sanatoria, il procedimento per la concessione dei contributi

è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di sanatoria e l'erogazione dei contributi è subordinata all'accoglimento di detta istanza»,

ritenuto che:

è necessario prevedere la possibilità di erogare i contributi anche per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio alle abitazioni distrutte o danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 per le quali sia stata rilasciata la sanatoria ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine di garantire la concreta possibilità per le popolazioni colpite di procedere al recupero del patrimonio edilizio esistente, laddove possibile, ovvero di poter conseguire i benefici di un'eventuale delocalizzazione, al pari di quanto previsto da analoghe previsioni relative ad altri territori colpiti da terremoti per realizzare parità di trattamento tra cittadini della Repubblica;

la misura consentirebbe, inoltre, di salvaguardare il diritto alla ricostruzione e al relativo contributo in favore dei cittadini proprietari cli immobili colpiti dal sisma che ha colpito i territori dell'isola d'Ischia per i quali sia stata rilasciata idonea sanatoria, con l'effetto cli conseguire pari condizioni rispetto a quelli edificati ab origine in base a licenza edilizia o permesso a costruire, in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione Italiana. Peraltro, l'accoglimento cli un'istanza di condono regolarizza l'immobile cui afferisce a tutti gli effetti, costituendo anche un valido motivo di annullamento dell'ordine di demolizione o di ripristino dello stato dei luoghi eventualmente impartito dal giudice penale;

attesa la necessità di disporre tale misura urgente per garantire la continuità ed efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso anche nei Comuni di Lacco Ameno, Casamicciola Terme e Forio sull'isola d'Ischia colpiti dal grave evento sismico del 21.8.2017;

la straordinaria necessità e l'urgenza di disporre interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica anche nei predetti territori;

la necessità di disporre misure urgenti per garantire il ripristino di condizioni di normalità nei predetti territori, gravemente colpiti da eventi sismici,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, al fine di salvaguardare il diritto alla ricostruzione e al relativo contributo in favore dei cittadini proprietari di immobili colpiti dal sisma per i quali sia stata rilasciata idonea sanatoria affinchè questa ultima produca gli stessi effetti cli una licenza edilizia o permesso a costruire in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

a valutare l'opportunità di subordinare l'erogazione del contributo all'accoglimento della domanda di sanatoria.

9-septiesdecies.1

De Siano, Carbone, Cesaro, Cangini, Pagano, Modena, Aimi

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. All'art. 25 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito in legge 16 novembre 2018, n. 130, al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: "U contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono".».

9-septiesdecies.2

De Siano, Carbone, Cesaro

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Al comma 3, dell'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito in legge 16 novembre 2018, n. 130, sostituire le seguenti parole: "il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono" con le seguenti: "il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume non condonati"».

9-septiesdecies.3

De Siano, Carbone, Cesaro

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» *con le seguenti:* «Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 7, articolo 5, comma 1 lettera *e)*, ed articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

9-vicies semel.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Sopprimere i commi 2 e 3.

9-vicies semel.2

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, è contestualmente sospeso l'obbligo del concessionario delle autostrade A24 e A25 di versare la quota parte delle rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera *c)*, della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, per l'importo corrispondente ai mancati introiti per la sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio di cui al comma 1, comprendente gli interessi di dilazione.

3. Il concessionario delle autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS Spa delle rate delle quote di corrispettivo sospese ai sensi del comma 2, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera *e)*, della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS Spa.».

9-vicies semel.0.1

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9- ***vicies semel.*1.**

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2020 e 2021 sono assegnati ai Comuni individuati dall'art. 2-*bis* comma 43 del decreto legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

68-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

G9-vicies bis.100

Drago

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1631 recante «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»,

premesso che:

l'articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha stabilito il diritto dei contribuenti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, come individuati dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, di ottenere il rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento del dovuto;

considerato che:

le risorse stanziate dalla legge 190 del 2014 sono risultate insufficienti a soddisfare le legittime richieste dei contribuenti che, in forza della superiore disposizione, hanno presentato regolare istanza di rimborso delle somme;

anche al fine di non incorrere in violazioni che potrebbero dare luogo a contenziosi che determinerebbero la condanna dell'erario con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica, è necessario provvedere agli stanziamenti di spesa necessari a garantire il soddisfo delle legittime pretese dei contribuenti;

impegna il Governo:

a voler garantire il soddisfacimento delle istanze di rimborso di cui in premessa.

G9-vicies bis.101

Drago

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1631 recante «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»,

premesso che:

con lo sciame sismico del 2018, che ha avuto il suo apice il 26 dicembre, con epicentro tra Viagrande e Trecastagni, sul versante dell'Etna, nella provincia di Catania si sono registrati danni e crolli, a case private, edifici pubblici e di culto, alle infrastrutture e molteplici disagi alla popolazione residente nelle zone dell'evento sismico;

trascorso ormai un anno da quegli eventi, si attendono ancora tutti gli interventi che avrebbero dovuto garantire un pronto ripristino della regolare consuetudine per le popolazioni interessate;

il forte ritardo nell'attuazione degli interventi citati pone le popolazioni della Sicilia orientale in condizione di grande disagio e criticità,

considerato che:

i termini originariamente fissati dal richiamato provvedimento venivano determinati sulla base di programmi operativi che prevedevano tempistiche di avvio e conclusione degli interventi che sono stati, nei fatti, disattesi;

il conseguente perdurare delle condizioni di difficoltà delle persone che vivono nell'area interessata dal sisma, impone l'obbligo di adottare ulteriori misure volte a garantire il sollecito ripristino delle condizioni di normalità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'obbligo di redazione, a cura delle strutture commissariali impegnate nell'emergenza e nella ricostruzione, di un crono-programma triennale, ovvero per l'intera durata dell'attività commissariale, con verifica annuale dei risultati conseguiti;

a predisporre, tramite i ministeri interessati, ovvero il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le verifiche necessarie a valutare l'effettivo stato del programma degli interventi, anche attraverso l'individuazione di un Commissario, che possa constatare direttamente sui luoghi interessati, l'avanzamento dei lavori;

qualora si riscontrassero gravi inadempienze nella realizzazione degli interventi programmati, a prevedere meccanismi di intervento anche attraverso il Capo dipartimento della Protezione Civile.

9-viciester.0.1

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***vicies ter*.1.**

(Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9-viciester.0.2

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***vicies ter*.1.**

(Proroga dello Stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente».

9-viciester.0.3

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***vicies ter*.1.**

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013 n.147)

1. Al comma 359 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tra i soggetti di cui al comma precedente rientrano coloro che non sono più titolari di mutui perché precedentemente estinti, coloro che abbiano surrogato il contratto di finanziamento e gli accollati che hanno goduto della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122."».

9-viciester.0.4

Arrigoni, Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***vicies ter*.1.**

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444º, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)")

1. Al comma 444º, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" la parola: "privata" è soppressa.»

9-viciester.0.5

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***vicies ter*.1.**

(Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo)

1. Al comma 2º dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

9-viciester.0.6

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***vicies ter*.1.**

(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli enti locali)

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 761, della Legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".».

9-viciester.0.7

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***vicies ter*.1.**

(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

1. All'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta dal 20156 al 2022.";

b) al comma 7-*bis*, le parole: "2019" sono ovunque sostituite con le seguenti: "2022".

2. Per fruire dei benefici di cui all'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, come prorogato dal comma 1, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto interministeriale 10 aprile 2013, e successive modificazioni, presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con nuovo bando del medesimo Ministero adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera *a)*, del citato decreto interministeriale.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui al comma 2 dell'articolo 99, allo scopo rifinanziando l'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

9-viciester.0.8

Bagnai, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***vicies ter*.1.**

(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila e in quelli fuori cratere)

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nel limite di 500.000 euro di importo ammissibile, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adotta il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4 e con le modalità procedimentali stabilite con apposito provvedimento dell'Ufficio. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4.

2. Per gli interventi di cui al comma che precede, gli stati di avanzamento lavori, ivi compresi quelli finali non estratti, vengono autorizzati previa istruttoria documentale, tecnica ed economica da patte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori, ivi compresi quelli finali non estratti, vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori.

3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Le procedure di nomina dei commissari disciplinate all'art. 67-*quater*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da patte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.

5. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 2-*bis*, comma 33, decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge n. 172 del 4 dicembre 2017, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti

nell'Elenco di all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229.

6. Il comma 4 dell'art. 2 del d.p.c.m. 4 febbraio 2013 è abrogato.

7. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di integrazioni trasmessa dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ai beneficiari del diritto al contributo senza che questi provvedano anche per il tramite dei professionisti incaricati della progettazione, il compenso del rappresentante legale del consorzio, del procuratore speciale, del commissario nominato dal comune competente, dell'amministratore di condominio o del rappresentante delle parti comuni nonché dei professionisti incaricati della progettazione è decurtato di un importo pari al 2% per ogni mese o frazione di mese di ritardo. L'eventuale penale è applicabile più volte nel medesimo procedimento nel caso di reiterazione della richiesta di integrazioni sino al limite massimo del 20 per cento del compenso astrattamente spettante al legale rappresentante ed ai professionisti incaricati della progettazione.».

9-viciester.0.9

Bagnai, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***vicies ter*.1.**

*(Modifiche all'art. 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'art. 67-*quater*, comma 2, lett. *a)*."».

9-viciester.0.10

Bagnai, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***vicies ter*.1.**

(Priorità nell'ambito della conclusione dei processi di ricostruzione privata)

1. Con uno o più provvedimento adottati ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, il

Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere definisce su base trimestrale l'ordine di priorità delle attività istruttorie, ivi disponendo la prioritaria definizione dei progetti tali da consentire il rientro della popolazione nelle abitazioni principali in misura non inferiore ai due terzi delle istanze presentate, con essi contemperando gli interessi connessi alla valorizzazione dei centri storici in misura par ad un terzo delle istanze presentate».

9-viciesquater.1

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» *con le seguenti:* «riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9-vicies quinquies.1

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» *con le seguenti:* «corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

G9-vicies quinquies.100

Bernini, Aimi, Barboni, Gallone, Gasparri, Toffanin

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

l'opera di ricostruzione del territorio della provincia di Modena e dell'intera Regione Emilia Romagna colpite dal sisma 2012 sta proseguendo;

è essenziale che le istituzioni locali, e non solo, siano messe nelle condizioni di continuare speditamente fino al completamento della ricostruzione senza «strozzature» e senza discriminazioni rispetto ad altre aree del territorio nazionale colpito da eventi sismici;

in particolare, le misure necessarie riguardano: 1) la proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma, assicurando la copertura a favore dei comuni; 2) la proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012, contemperando anche l'abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 3) l'ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta a specifiche categorie di interventi; 4) l'ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di

imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione; 5) la disciplina applicabile ai contratti di lavoro conclusi per lo svolgimento delle attività connesse al sisma del 20 e 29 maggio 2012, per consentire di continuare a mettere a valore le competenze maturate e accompagnare il completamento della ricostruzione; 6) la proroga dello stato d'emergenza per il tempo ancora necessario al completamento della ricostruzione; 7) lo stanziamento di maggiori risorse necessarie per assicurare l'assunzione di più personale presso la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, al fine di adeguare gli organici con l'obiettivo di accelerare l'esame dei progetti per la ricostruzione degli edifici storici vincolati,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le misure di cui in premessa, finalizzate alla prosecuzione e al completamento della ricostruzione nei territori della regione Emilia Romagna colpita dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

G9-vicies quinquies.101

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

occorre prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati;

tali risorse, poiché destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dal sisma sono importantissime per assicurare il processo di ricostruzione, nonché per soddisfare i crediti maturati a vario titolo dai diversi attori coinvolti nella ricostruzione e, quindi sono essenziali per la ripresa delle attività economiche e di tutto il sistema produttivo;

al fine di poter completare la ricostruzione dei territori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, in coerenza con la proroga dello stato di emergenza al 2020, e a garanzia della continuità delle attività ancora in corso si rende necessaria la proroga dei contratti delle unità lavorative fino ad oggi utilizzate dalle amministrazioni pubbliche e la proroga del supporto prestato da FINTECNA;

sempre per le zone colpite dal terremoto del maggio 2012, è stata già prevista l'esenzione dal pagamento dell'IMU fino al ripristino dell'agibilità dei fabbricati danneggiati ma non oltre il 31 dicembre 2018; tuttavia, la ricostruzione privata non è stata ancora completata, tant'è che è stata necessaria la proroga dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2020; occorre, pertanto, prorogare la prevista esenzione dell'IMU, almeno fino alla conclusione dello stato di emergenza;

anche i comuni del cratere colpiti dal sisma del 2012 hanno subito la riduzione delle risorse a disposizione, a seguito dei tagli alla dotazione del Fondo di solidarietà comunale, come disposto dall'articolo 1 comma 436-bis della legge 3 dicembre 2014, n. 190, integrato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160; tali importanti tagli non sono sostenibili dai comuni terremotati;

al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, ai comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono stati concessi spazi finanziari per gli anni 2017, 2018 e 2019, con l'articolo 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; occorre prevedere analoghe disposizioni anche per i comuni dei territori colpiti dal terremoto del maggio 2012, soprattutto per permettere l'utilizzo da parte di questi ultimi comuni delle risorse destinate alla ricostruzione post sisma, che a causa dell'accavallarsi delle normative che hanno limitato l'operatività dei comuni, sono stati iscritti negli avanzi di amministrazione e al momento non utilizzabili,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di individuare soluzioni concrete, alle problematiche evidenziate nella premessa, allo scopo di permettere il completamento della ricostruzione dei territori colpiti dagli evinti sismici che hanno interessato il nostro paese negli ultimi anni ed in particolare le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012.

G9-vicies quinquies.102

Borgonzoni

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

occorre prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati;

tali risorse, poiché destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dal sisma sono importantissime per assicurare il processo di ricostruzione, nonché per soddisfare i crediti maturati a vario titolo dai diversi attori coinvolti nella ricostruzione e, quindi sono essenziali per la ripresa delle attività economiche e di tutto il sistema produttivo;

I crediti dei fornitori e subappaltatori per le opere di ricostruzione a seguito di eventi sismici (o altri eventi catastrofali) sono da considerare comunque collocati in una categoria speciale (dedicata) di crediti, che, a prescindere dalla natura chirografaria o privilegiata, deve essere pagata al 100%, in quanto assistiti da un vincolo di destinazione per soddisfare gli interessi che con il vincolo si intende perseverare (realizzazione dei lavori di ricostruzione).

Il pagamento di questi crediti tutela l'interesse de «la ripresa economica del territorio colpito dal sisma (catastrofe) come disposto dalla legge 122/2012.

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, qualora siano destinate alla realizzazione di interventi per la

ricostruzione.

a soddisfare i crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici.

G9-vicies quinquies.103

Pazzaglini

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;

inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;

lo stesso comma prevede uno stanziamento di 30 milioni annui per il triennio 2017-2019, oltre i 16 milioni per il 2016 erogati nel 2017, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo;

nel 2018, in riferimento al 2017, la liquidazione è quasi terminata e ammonta a 21 milioni di euro, con buona probabilità di avere indietro anche un 30 per cento che i Comuni hanno percepito di più in acconto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riversare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse presenti nella contabilità speciale eccedenti le compensazioni di cui all'ultimo periodo del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 per finalizzarle alla proroga delle esenzioni IMU e TASI per quei fabbricati che saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili alla data del 31 dicembre 2021.

G9-vicies quinquies.104

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

premesso che:

l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente

inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;

inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricali non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2019;

è noto come la ricostruzione stenta a ripartire, nonostante siano passati quasi due anni dal primo sisma del 24 agosto 2016, e molti fabbricati saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili al 31 dicembre 2018;

non sembra opportuno far concorrere, nel calcolo per la formazione del reddito imponibile, la rendita di un fabbricato parzialmente o totalmente inagibili, soprattutto se il fabbricato è inagibile a causa di un evento sismico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prorogare, fino al 2021, l'esclusione, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

9-vicies sexies.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» *con le seguenti:* «riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9-vicies sexies.0.1

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***vicies sexies*.1.**

(Risorse per spese di funzionamento)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9-vicies sexies.0.2

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***vicies sexies*.1.**

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta a specifiche categorie di interventi)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a)*," sono aggiunte le seguenti parole: "*c)* e *d)*,".

2. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a)*, *b)*" sono aggiunte le seguenti: ", *e)* e *d)*,";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,".».

9-vicies sexies.0.3

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***vicies sexies*.1.**

(Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria)

1. Ai fini della corrispondenza ai trattati CE relativi agli aiuti *de minimis* dei contributi per la realizzazione dei ricoveri temporanei diretti a favorire la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del maggio 2012, finanziati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in particolare con la Misura 126 della regione Emilia Romagna, la percentuale di contributo da restituire allo Stato per il raggiungimento della spesa ammissibile a contributo ordinariamente consentita dal regolamento comunitario per l'acquisto di beni di analoga tipologia, pari al 40 per cento, è calcolata sul valore del bene nello stato attuale, che tiene conto delle condizioni e della vetustà del bene medesimo».

9-vicies sexies.0.4

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***vicies sexies*.1.**

(Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria)

1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista

dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni».

9-vicies sexies.0.5

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***vicies sexies*.1.**

(Proroga FINTECNA)

1. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9-vicies sexies.0.6

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***vicies sexies*.1.**

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

1. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis.* I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui al precedente comma".».

9-vicies septies.1

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono nominare il segretario dell'ente locale anche attingendo alle sezioni regionali dell'Albo di tutto il territorio nazionale».

9-vicies septies.2

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, ai fini di quanto stabilito dal presente articolo e almeno fino al 31 dicembre 2024 in deroga, nei Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i dipendenti di ruolo del comparto funzioni locali di categoria D o i dirigenti di ruolo che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni ed il ruolo formale di vicesegretari, e che hanno il diploma di laurea per l'accesso al "corso concorso" per segretari, possono fare domanda per l'iscrizione nella fascia corrispondente in cui hanno svolto l'incarico dell'albo dei segretari comunali e provinciali della Regione di appartenenza, Con decreto del ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, è stabilito il numero delle iscrizioni in deroga in ciascuna delle Regioni coinvolte dal sisma».

9-vicies septies.3

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. 1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le modificazioni che seguono:

a) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3"».

9-vicies septies.0.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9- ***vicies septies*.1.**

(Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

2-*ter*. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3».

9-vicies septies.0.2

Gallone, Toffanin, Floris

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***vicies septies*.1.**

(Misure per il reclutamento dei segretari comunali)

1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, gli idonei delle graduatorie dei concorsi per segretari comunali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a frequentare un apposito corso di formazione, della durata massima di sei mesi con tirocinio di tre mesi presso gli enti locali, onde consentire ai detti idonei l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021, l'abilitazione rilasciata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è altresì concessa ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.

3. Per lo svolgimento del corso di cui al comma 2 è autorizzato un contributo di 500.000 euro per il 2020. Per l'assunzione di segretari comunali e provinciali tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9-duodetricies.1

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente

«2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, ciascuna nell'ambito del proprio territorio e delle proprie competenze, definiscono autonomamente il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed *ex post* e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime. Il programma di sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica ai fini dell'approvazione e dell'assegnazione delle risorse.»

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «Al funzionamento della cabina di regia» *con le seguenti*: «alla realizzazione dei programmi di sviluppo».

9-duodetricies.0.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***duodetricies*.1.**

(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016)

1. Al fine di consolidare e favorire ulteriori investimenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la quota di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è incrementata di ulteriori 35 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste percentuali di ripartizione delle risorse tra le Regioni interessate diverse da quelle stabilite con decreto ministeriale 10 maggio 2018, al fine di evitare che le somme stanziate restino inutilizzate qualora siano destinate a Regioni che non hanno esaurito le risorse loro assegnate.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

9-duodetricies.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***duodetricies*.1.**

(Accordo di Programma Abruzzo 2015 tra Regione Abruzzo e Ministero dello sviluppo economico)

1. Al fine di favorire investimenti produttivi nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017, le risorse del "Programma Abruzzo 2015" assegnate dal Ministero dello sviluppo economico per l'avvio e lo sviluppo di politiche di internazionalizzazione, ed accertate come non spese a seguito di approvazione dei conti consuntivi, sono riassegnate alla Regione Abruzzo per cofinanziare programmi di investimento sul territorio, con priorità a quelli attinenti ai Contratti di Sviluppo di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2014.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma I sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

9-duodetricies.0.3

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***undetricies.***

(Accordo di Programma Abruzzo 2015 tra Regione Abruzzo e Ministero dello sviluppo economico)

1. Al fine di favorire investimenti produttivi nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017, le risorse del "Programma Abruzzo 2015" assegnate dal Ministero dello sviluppo economico per l'avvio e lo sviluppo di politiche di internazionalizzazione, ed accertate come non spese a seguito di approvazione dei conti consuntivi, sono riassegnate alla Regione Abruzzo per cofinanziare programmi di investimento sul territorio, con priorità a quelli attinenti ai Contratti di Sviluppo di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2014.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

9-undetricies.1

Pagano, Cangini, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Quagliariello, Battistoni, Fazzone, Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti

Precluso

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Dell'importo di cui al comma precedente una quota pari a 10,5 milioni di euro deve essere destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 3 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino ad un importo massimo di 100 mila euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro 1 anno dalla assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario».

9-undetricies.2

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Quagliariello

Precluso

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Dell'importo di cui al comma precedente una quota pari a 21 milioni di euro deve essere destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-

bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 3 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino ad un importo massimo di 100 mila euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro 1 anno dalla assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.»

9-undetricies.3

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Quagliariello, Fazzone, Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti

Precluso

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Dell'importo di cui al comma precedente una quota pari a 31,5 milioni di euro deve essere destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 3 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino ad un importo massimo di 100 mila euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro 1 anno dalla assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.»

9-tricies.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare programmi speciali di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016.

Il programma è curato per la regione Marche dall'Accademia di Belle Arti di Macerata, per la Regione Umbria dall'Accademia di Belle Arti di Perugia, per la Regione Abruzzo dall'Accademia di Belle Arti de l'Aquila, per la Regione Lazio dall'Istituto Superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

- *Al comma 2, alinea, sostituire le parole*: «il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» *con le seguenti*: «le istituzioni di cui al comma 1».

9-tricies.2

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Precluso

Al comma 2, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «riconoscendo priorità di accesso, a parità di requisiti, ai residenti nelle regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio».

9-tricies.3

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le opere d'arte di cui al presente articolo durante il periodo di restauro non possono essere spostate dalle regioni di originaria provenienza. I controlli in ordine al presente comma sono a carico delle sovrintendenze ai BBCC territorialmente competenti.»

9-tricies.0.1

Pagano, Cangini, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Gallone, Gasparri, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***tricies-bis.***

(Disposizioni in materia di distribuzione di medicinali nei comuni del cratere)

1. Le Regioni e le Province autonome, nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sono tenute a distribuire attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere *b)* e *c)* del suddetto articolo, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie».

9-tricies.0.2

Rizzotti, Binetti, Siclari, Stabile, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 9- ***tricies.*1.**

(Disposizioni in materia di distribuzione di medicinali nei comuni del cratere)

1. Le Regioni e le Province autonome, nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sono tenute a distribuire attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere *b)* e *c)* del suddetto articolo, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie».

G9-tricies semel.100

Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n. 1631, disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»,

premesso che:

i volontari della Protezione civile aderenti alle Organizzazioni di volontariato riconosciute, con i propri mezzi e le proprie attrezzature, intervengono tempestivamente e in qualunque tempo su tutto il territorio nazionale in situazioni di emergenza, dovute a calamità naturali o altri eventi straordinari;

i mezzi della Protezione civile consentono di trasportare volontari, infermieri, medici, attrezzature in zone spesso impraticabili o inaccessibili, nonché di recuperare dispersi o feriti in luoghi non raggiungibili dall'ambulanza o dall'auto medica;

l'articolo 40 del decreto legislativo n. 1/2018 (Codice della Protezione Civile) prevede anche il rimborso dei pedaggi autostradali per i mezzi delle associazioni di volontariato, strutture operative del Sistema di Protezione Civile al pari dei Vigili del Fuoco e degli altri corpi, impegnati e attivati per ogni tipo di emergenza e in attività analoghe, ma obbliga il volontariato ad anticipare tali somme anche per molti mesi nelle fasi di gestione del soccorso e del superamento dell'emergenza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di stipulare convenzioni con le società concessionarie autostradali allo scopo di consentire ai volontari di Protezione civile aderenti alle Organizzazioni di volontariato riconosciute il libero transito sulle reti autostradali esclusivamente per transiti direttamente riconducibili ad attivazioni o convocazioni delle autorità istituzionali competenti per attività di Protezione Civile, attestati mediante autocertificazione.

9-tricies semel.0.1

Saccone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, introdurre il seguente:*

«Art. 9 ***-tricies-bis.***

(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei (c.d. carrati) in situazioni di emergenza, sicurezza e per esigenze stagionali)

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. Si applicano a tali impianti le disposizioni di cui al punto A.16 dell'Allegato A al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i 7

giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione - da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente Locale, agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente».

9-tricies semel.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***tricies-bis.***

*(Modifiche all'articolo 20-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi agli enti gestori degli aeroporti di Pescara, Perugia e Ancona nel limite complessivo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2001. Con ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, adottata ai sensi dell'articolo 2, sono stabiliti l'ammontare massimo del contributo riconoscibile, la procedura di erogazione dello stesso, nonché le modalità di controllo e di rendicontazione. I contributi di cui al primo periodo sono erogati nei limiti di spesa ivi previsti, tenuto conto della media del numero dei passeggeri e della media dell'entità del traffico merci registrate nel triennio precedente a quello di concessione del contributo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis* si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4".».

9-tricies semel.0.3

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***tricies semel-bis.***

(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma)

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma.

2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nella aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.

3. Con decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma».

9-tricies semel.0.5

Modena, Cangini, Pagano, Aimi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***tricies semel-bis.***

(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma)

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma.

2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nella aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.

3. Con decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma».

9-tricies semel.0.4

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***tricies semel-bis***

(Estensione del reverse charge *agli interventi sugli immobili danneggiati o distrutti dal sisma)*

1. Agli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nel 2016 di cui all'articolo 7 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni».

9-tricies semel.0.6

Modena, Cangini, Pagano, Aimi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***tricies semel-bis.***

(Estensione del reverse charge *agli interventi sugli immobili danneggiati o distrutti dal sisma)*

1. Agli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nel 2016 di cui all'articolo 7 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.».

9-tricies semel.0.7

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***tricies semel-bis.***

(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma)

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma.

2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nella aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.

3. Con decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma».

9-tricies semel.0.8

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***tricies semel-bis.***

(Estensione del reverse charge *agli interventi sugli immobili danneggiati o distrutti dal sisma)*

1. Agli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nel 2016 di cui all'articolo 7 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi

dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.».

9-tricies semel.0.9

Quagliariello

Precluso

Dopo l' **articolo,** *è inserito il seguente:*

«Art. 9- ***tricies-bis.***

(Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi agli enti gestori degli aeroporti di Pescara, Perugia e Ancona nel limite complessivo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2001. Con ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, adottata ai sensi dell'articolo 2, sono stabiliti l'ammontare massimo del contributo riconoscibile, la procedura di erogazione dello stesso, nonché le modalità di controllo e di rendicontazione. I contributi di cui al primo periodo sono erogati nei limiti di spesa ivi previsti, tenuto conto della media del numero dei passeggeri e della media dell'entità del traffico merci registrate nel triennio precedente a quello di concessione del contributo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis* si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4"».

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 12 E 13 DICEMBRE 2019

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3 E 4

(**6-00086**) n. 1 (11 dicembre 2019)

Calderoli.

Ritirata

Il Senato

approva le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e passa all'ordine del giorno.

(**6-00087**) n. 2 (11 dicembre 2019)

Perilli, Marcucci, Faraone, De Petris.

Approvata

Il Senato,

premesso che:

nel prossimo Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2019, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri affronteranno importanti questioni, in particolare: la strategia a lungo termine dell'UE in materia di cambiamenti climatici; il bilancio a lungo termine dell'UE (Quadro finanziario pluriennale - QFP 2021-2027); l'Unione economica e monetaria. L'agenda dei lavori potrà inoltre affrontare questioni specifiche in materia di relazioni esterne alla luce degli sviluppi del panorama internazionale e prevedere, nella giornata del 13 dicembre, un punto formato articolo 50 relativo al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, "Brexit";

il 27 novembre 2019 la nuova Commissione europea di Ursula von der Leyen è stata approvata

dal Parlamento UE con 461 voti favorevoli, 157 contrari, 89 astensioni. Il collegio è entrato in carica il 1° dicembre 2019. Anche il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha iniziato il suo mandato il 1° dicembre scorso;

lo scenario economico nel quale si svolgerà il prossimo Consiglio europeo continua ad essere condizionato da incertezze e rischi, principalmente dovuti ai conflitti commerciali, alle crescenti tensioni geopolitiche, alla necessità di rafforzare il settore manifatturiero. Impatta su questo percorso anche il rischio di una "Brexit" disordinata;

l'Italia assieme alle istituzioni europee e agli Stati membri ribadisce che occorre affrontare la situazione con iniziative che mettano al centro del dibattito la crescita e il conseguimento di più elevati livelli di protezione sociale dei cittadini;

rilevato che:

il Consiglio europeo di dicembre discuterà gli orientamenti sulla strategia di lungo termine in materia di cambiamenti climatici;

durante la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - COP25 (2-13 dicembre 2019, Madrid), gli Stati membri europei insieme alla Commissione europea hanno fermamente ribadito ai *partner* internazionali che l'azione climatica è una priorità;

il Presidente della Commissione europea ha ribadito alla COP25 a Madrid che l'obiettivo europeo è quello di essere il primo continente "climaticamente neutro" entro il 2050. Questa transizione ha bisogno di un cambiamento generazionale, che il "*Green Deal"* europeo sosterrà perché sarà una strategia per la crescita;

in vista della COP25 di Madrid, inoltre il Parlamento europeo ha adottato 2 risoluzioni il 28 novembre scorso, con le quali rispettivamente: 1. ha dichiarato l'emergenza climatica e ambientale in Europa e nel mondo; 2. ha esortato l'Unione europea a presentare alla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici una strategia per raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050;

l'Unione europea intende porsi alla guida della 'transizione verde'. In questo contesto, la Commissione europea propone un "*Green Deal*" europeo nel quale definire le politiche europee per una crescita sostenibile in vista del raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica al 2050;

l'Italia è da sempre in prima linea nella lotta al cambiamento climatico, conformemente all'Accordo di Parigi del dicembre 2015 e al quadro europeo attualmente in vigore. In questo senso va anche il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima con il quale il nostro Paese ha già raggiunto importanti obiettivi UE;

si tratterà di proteggere l'ambiente naturale; garantire lo sviluppo sostenibile del tessuto territoriale e sociale italiano ed europeo; assicurare una transizione industriale equilibrata; favorire la ricerca e l'innovazione; favorire un ambiente economico per i nostri operatori competitivo nei confronti di quei Paesi terzi che esportano nell'Unione europea senza pagare i costi dei processi di decarbonizzazione;

l'Italia ribadisce che l'azione europea del "*Green Deal"* e della strategia di lungo termine in materia di cambiamenti climatici potrà costituire uno dei principali strumenti per rispondere alle sempre più pressanti esigenze di crescita. La futura "transizione verde" orienterà tutti gli aspetti del modello di sviluppo europeo: uso delle energie, modelli di consumo, scelte strategiche di interi settori produttivi. In questo senso, serviranno grandi investimenti europei e un'azione comune del nostro Paese assieme alle istituzioni europee e agli altri Stati membri;

l'Italia sostiene l'intenzione della Commissione europea di disegnare un sistema finalizzato a proporre incentivi, misure fiscali e regolatorie per favorire la 'transizione verde'. Sotto la guida della Commissione europea, si prevede la messa a punto di un importante piano di investimenti pubblici e privati. Questo piano dovrebbe articolarsi su due principali progetti: il programma "InvestEu" dedicato all'innovazione e un Piano di Investimenti per un'Europa sostenibile;

complessivamente, a livello europeo l'obiettivo sarà quello di mobilitare importanti risorse attraverso: i fondi europei, l'azione della Banca europea degli investimenti, l'effetto leva sul settore privato;

l'Italia sostiene questo obiettivo e la possibilità di scorporare gli investimenti pubblici nel settore "*green*" dal computo dei parametri utili al pareggio di bilancio e del rapporto *deficit*-PIL, per rendere l'economia e il sistema energetico dell'UE più competitivi, sicuri, omogenei e sostenibili;

l'Italia sostiene che questo livello di ambizione dovrà svilupparsi di pari passo con le principali dimensioni del progetto europeo: quello della coesione territoriale e della stabilità sociale. La dimensione sociale dovrà essere elemento integrante della "transizione verde" affinché il tessuto sociale possa trarre il giusto beneficio dalle politiche di transizione verso l'obiettivo della neutralità climatica al 2050, in termini di: creazione di nuovi posti di lavoro; creazione di nuove abilità; giusta distribuzione dei benefici per la nostra società e la coesione territoriale; migliori condizioni in termini di 'qualità di vita'. Il Comitato interministeriale per gli affari europei del 15 novembre 2019 ha avuto una discussione sulle opportunità per l'Italia nel "*Green Deal*" europeo ed ha dato il compito al comitato tecnico di valutazione degli atti UE di assicurarne i seguiti operativi;

considerato che:

i Capi di Stato e di Governo discuteranno il prossimo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 sulla base della "scatola negoziale" della Presidenza finlandese come richiesto dal Consiglio europeo di ottobre;

la Commissione europea aveva pubblicato una Comunicazione con la quale esortava i Capi di Stato o di Governo dell'UE a imprimere nuovo slancio ai negoziati, così da permettere il raggiungimento entro la fine dell'anno di un accordo su un bilancio a lungo termine dell'UE equo, equilibrato e moderno per il periodo 2021-2027;

la Commissione aveva proposto un bilancio a lungo termine equivalente all'1,114 per cento del reddito nazionale lordo dell'UE 27. Il Parlamento UE chiede un *budget* maggiore fino all'1,3 per cento. Attualmente, il bilancio a lungo termine dell'UE per 28 Stati membri è equivalente all'1,03 per cento delle entrate lorde di tutti gli Stati membri dell'UE, compreso il Fondo europeo di sviluppo. Tuttavia, secondo l'ultima Comunicazione della Commissione, rimuovendo dal bilancio il Regno Unito, il bilancio attuale arriva all'1,16 per cento del reddito nazionale lordo dell'UE 27. Questo potrebbe essere il giusto punto di confronto;

in particolare, a fronte nella proposta della Commissione era previsto un equilibrio di compromesso tra i livelli di finanziamento in settori considerati dalla Commissione prioritari e ad alto valore aggiunto europeo - quali la ricerca, l'innovazione e l'agenda digitale, giovani, migrazione e gestione delle frontiere, difesa e sicurezza interna, azione esterna, clima e ambiente - e quelli di politiche ugualmente importanti e con livelli di finanziamento tradizionalmente elevati, come la politica agricola comune e la politica di coesione;

il Consiglio europeo di ottobre è tornato ad affrontare la discussione in merito alle varie rubriche del bilancio a lungo termine dell'Unione. Nel corso di tale Consiglio europeo, si è tenuta una prima discussione sul QFP 2021-2027, orientato da un documento appositamente predisposto dalla Presidenza finlandese. Il Consiglio europeo di ottobre ha quindi inviato la Presidenza finlandese a presentare una "scatola negoziale" in vista dell'incontro di dicembre;

il 2 dicembre 2019, la Presidenza finlandese ha diffuso la sua proposta di compromesso, completa di cifre, aggiornando la precedente versione della "scatola negoziale", che prevede un bilancio pari all'1,07 del RNL dell'UE;

nel complesso, pertanto, l'ipotesi di compromesso della Presidenza finlandese prevede una riduzione della spesa UE rispetto alla proposta iniziale della Commissione. A tale riduzione concorrono tutte le rubriche di spesa, eccetto la politica agricola;

considerato che:

lo sforzo della Presidenza finlandese è un tentativo di mediazione tra le sensibilità emerse da parte degli Stati membri durante il negoziato sin qui sviluppatosi che tuttavia prevede una diminuzione del livello di ambizione di spesa rispetto alle proposte iniziali;

la nuova "scatola negoziale" contiene alcuni elementi positivi ma resta ancora sbilanciato in relazione alle allocazioni destinate alle politiche di spesa, con il rischio di penalizzare l'obiettivo di modernizzazione del bilancio europeo. Alcuni settori cui l'Italia è particolarmente interessata come lo

Spazio, la Difesa, il Digitale vengono indeboliti;

in relazione alla Coesione e alla Politica agricola comune, l'obiettivo deve essere quello di una corretta distribuzione delle risorse per un concreto impatto sugli obiettivi e sulle sfide che ci attendono, in difesa degli interessi del nostro Paese;

sul lato delle entrate, resta fondamentale la modernizzazione delle modalità in cui l'Unione europea finanzia il proprio bilancio, *in primis* attraverso l'introduzione di nuove risorse proprie. L'obiettivo è non solo allentare la dipendenza del quadro finanziario dai contributi degli Stati membri, ma contribuire a promuovere priorità politiche dell'Unione;

tenuto conto, altresì, che:

il Consiglio europeo di dicembre sarà chiamato ad affrontare altre questioni specifiche tra le quali la previsione di una Conferenza sul futuro dell'Europa. L'Italia assieme all'Unione europea e agli Stati membri saranno chiamati ad un impegno condiviso per definire i contenuti, l'obiettivo, la composizione ed il funzionamento della Conferenza;

l'obiettivo resta quello di rilanciare una nuova centralità del progetto europeo. La Conferenza dovrà: essere realizzata anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini europei; prevedere un equilibrio inter-istituzionale tra Consiglio, Parlamento e Commissione europea; garantire un processo inclusivo di tutti gli Stati membri; assicurare una responsabilità condivisa tra le istituzioni europee e gli Stati membri, a partire dal ruolo dei Parlamenti nazionali;

tenuto conto che:

il 2020 sarà un anno fondamentale per il futuro delle relazioni tra UE ed Africa, con lo svolgimento della Ministeriale UE-UA a Kigali ad inizio marzo e il Vertice tra Capi di Stato e di Governo previsto a Bruxelles nel novembre 2020. In tale contesto, la Commissione ha annunciato che intende impegnarsi per un rafforzamento delle relazioni UE-Africa anticipando la presentazione a metà 2020 di una nuova Strategia UE per l'Africa, che dovrà tenere in considerazione anche i negoziati sul Protocollo regionale dedicato all'Africa nel quadro dei negoziati per il *post*-Cotonou;

il rafforzamento del partenariato con l'Organizzazione panafricana e delle risorse destinate alla collaborazione con il continente africano è una priorità italiana. Tramite contributi finanziari su singoli progetti presentati dall'Organizzazione, l'Italia ne sostiene l'ambizione ad essere più incisiva non soltanto negli ambiti della pace e della sicurezza, ma anche in quelli dell'economia, delle infrastrutture, dell'energia e della creazione di opportunità d'impiego per i giovani. L'implementazione degli accordi di libero scambio continentali, raggiunti nella cornice dell'UA, rappresenta un volano di crescita per l'intero continente. Pertanto la futura strategia UE sull'Africa dovrà individuare nel rapporto con l'UA un suo elemento cardine;

considerato che:

è interesse prioritario dell'Italia preservare il sistema commerciale multilaterale basato sulle regole, che ha nell'OMC il proprio perno, in particolare a fronte dell'intensificazione delle spinte protezionistiche. Ciò alla luce del forte grado di internazionalizzazione del nostro Paese, nono esportatore mondiale e ottavo Paese per avanzo nella bilancia commerciale;

in questo contesto, la riforma dell'Organo d'Appello (OdA) del meccanismo di risoluzione delle controversie rappresenta il nodo più urgente dell'OMC, alla luce dell'attuale *impasse* legato al blocco delle nomine dei suoi componenti. A partire dal 12 dicembre il secondo livello di giudizio del sistema multilaterale di risoluzione delle controversie sarà infatti paralizzato. L'esigenza di preservare un sistema di risoluzione delle controversie commerciali fondato su due gradi di giudizio è stata tradizionalmente e decisamente sostenuta da parte UE;

tenuto conto che:

il Vertice euro del 13 dicembre si occuperà senza deliberare del tema dell'Unione economica e monetaria (UEM), considerando in particolare i tre punti dello Strumento di bilancio per la convergenza e la competitività (BICC), della revisione del Meccanismo europeo di stabilità (MES) e dell'Unione bancaria;

la revisione del trattato che istituisce il MES, i cui primi negoziati si sono svolti in occasione del Vertice dell'Eurogruppo del 12 marzo 2018, è una modifica che si inscrive nel progetto di

completamento dell'Unione economica e monetaria in corso dal 2015 e che comprende anche il BICC e l'Unione bancaria con il pilastro dello Schema comune di assicurazione dei depositi (*European Deposit Insurance Scheme*, EDIS);

a margine del Vertice euro del 14 dicembre 2018, i *leader* degli Stati membri hanno adottato una dichiarazione che individuava gli elementi principali della riforma del MES, in particolare il mandato per il sostegno comune al Fondo di risoluzione unico;

lo scorso 21 giugno, l'Eurogruppo ha definito alcuni elementi di revisione del trattato sul meccanismo europeo di stabilità ed alcuni documenti ad esso allegati. Questi sono stati oggetto di discussione nella riunione dell'Eurogruppo del 4 dicembre;

la legge n. 234 del 2012 prevede la partecipazione del Parlamento al processo decisionale dell'Unione europea e le procedure di informazione da parte del Governo alle Camere;

tenuto altresì conto che:

il Consiglio europeo si riunirà in formato *ex* articolo 50 (Brexit) per ribadire l'impegno per una uscita ordinata del Regno Unito sulla base dell'Accordo di recesso di ottobre e per confermare l'impegno per relazioni future ambiziose con il Regno Unito sulla base della Dichiarazione politica di ottobre;

la prospettiva di un "*no deal"* rischia di avere un impatto molto significativo sia per la comunità dei connazionali residente nel Regno Unito, calcolata in circa 700.000 persone, sia nel caso in cui l'intesa non dovesse tutelare l'integrità del Mercato interno, dal punto di vista commerciale;

in linea con quanto indicato nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo *ex* articolo 50 il 17 ottobre scorso, le procedure interne dell'UE di ratifica dell'Accordo di recesso stanno procedendo regolarmente;

sui futuri rapporti tra l'UE e il Regno Unito, la Dichiarazione politica emendata ad ottobre intende impostare il futuro partenariato economico sotto forma di un Accordo di libero scambio. La Commissione europea presenterà al Consiglio una proposta di mandato per le future relazioni con il Regno Unito. I negoziati dovranno essere svolti in modo tale da valorizzare al meglio il tempo a disposizione per finalizzare il negoziato sulle future relazioni,

impegna, quindi, il Governo a:

• promuovere, nell'interesse dell'Italia e degli altri Stati membri, riforme concrete da realizzare nel quadro dell'azione europea per il clima che garantiscano una crescita economica sostenibile e socialmente inclusiva. Sostenere una strategia a lungo termine in materia di cambiamenti climatici in grado di: mantenere alta l'ambizione e l'efficacia dell'azione per conseguire gli obiettivi ambientali anche attraverso lo scorporo mirato dei relativi investimenti pubblici dalle regole del Patto di stabilità e crescita; tutelare il sistema produttivo italiano; gestire la transizione industriale rimuovendo le situazioni di *dumping* sociale e fiscale e promuovendo il "*level playing field*" del mercato interno con investimenti europei adeguati alla sfida; intervenire con incisive misure compensative compatibili con il quadro di regole OMC sulle importazioni da mercati extra-UE caratterizzati da minori *standard* sociali ed ambientali; accompagnare con misure adeguate le trasformazioni sociali;

• lavorare affinché la discussione al Consiglio europeo di dicembre possa segnare un significativo passo in avanti nel negoziato sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, avvicinandoci al compromesso finale, per evitare ritardi che potrebbero avere gravi ricadute sulla programmazione e l'efficiente impiego delle risorse per la coesione sociale e territoriale, senza pregiudicare la qualità del risultato finale;

• confermare la posizione negoziale sempre sostenuta dall'Italia fin dall'inizio della trattativa sui contenuti del QFP, ossia quella che punta ad ottenere un bilancio europeo che sia all'altezza delle priorità dell'Agenda strategica europea, anche sulla base dell'introduzione di un complesso di nuove risorse proprie che possano contribuire a promuovere le priorità politiche dell'Unione;

• continuare a lavorare per garantire: adeguati volumi di spesa per la Politica di coesione e la Politica agricola comune; un sistema equilibrato di condizionalità; la definizione di un QFP dotato di risorse adeguate per affrontare le grandi sfide, ad iniziare da quella migratoria, ma anche un buon

grado di flessibilità per fare fronte a sfide inattese;

• iscrivere le riforme dell'Unione economica e monetaria in una più generale revisione della *governance* economica europea e dei suoi obiettivi, che miri alla crescita sostenibile ed inclusiva dell'area euro e dell'UE nel suo complesso e che sostenga l'economia, consentendo livelli adeguati di investimenti e di spesa sociale;

• mantenere la logica di pacchetto (MES, BICC, Unione bancaria) alla quale accompagnare ogni tappa mirata ad assicurare l'equilibrio complessivo dei diversi elementi al centro del processo di riforma dell'Unione economica e monetaria, approfondendo i punti critici. In particolare, escludere interventi di carattere restrittivo sulla detenzione di titoli sovrani da parte di banche ed istituti finanziari e comunque la ponderazione dei rischi dei titoli di stato attraverso la revisione del loro trattamento prudenziale, ed escludendo le disposizioni che prevedono una contribuzione degli istituti finanziari all'EDIS in base al rischio di portafoglio dei titoli di Stato. Inoltre, proporre nelle prossime tappe del negoziato sull'Unione bancaria l'introduzione (a) dello schema di assicurazione comune dei depositi (EDIS), (b) di un titolo obbligazionario europeo sicuro (cosiddetto *common safe asset* - ad esempio eurobond) e (c) di una maggiore ponderazione di rischio delle attività di livello 2 e livello 3 (strumenti maggiormente illiquidi), che sia legata al loro grado di concentrazione sul totale degli attivi del singolo istituto di credito. Escludere qualsiasi meccanismo che implichi una ristrutturazione automatica del debito pubblico;

• assicurare la coerenza della posizione del Governo con gli indirizzi definiti dalle Camere, e il pieno coinvolgimento del Parlamento in tutti i passaggi del negoziato sul futuro dell'Unione economica e monetaria e sulla conclusione della riforma del MES;

• prevedere il pieno coinvolgimento del Parlamento in una eventuale richiesta di attivazione del Meccanismo europeo di stabilità con una procedura chiara di coordinamento e di approvazione;

• sostenere attivamente la realizzazione della Conferenza sul futuro dell'Europa, che sia aperta alla partecipazione di tutti i principali attori che vivono il progetto europeo. Assicurare, in questo senso, che il ruolo dei Parlamenti nazionali sarà di primo piano;

• favorire un costante dialogo strategico Unione Europea-Africa alla luce della centralità del nostro rapporto con i Paesi africani e dell'esigenza di una convivenza reciprocamente improntata allo sviluppo e alla stabilità, nel contesto di un partenariato UE-Africa che è centrale per contrastare la migrazione irregolare e le cause profonde della migrazione;

• sostenere l'UE nei suoi sforzi per preservare un ordine internazionale basato sulle regole chiare e trasparenti e per un'attenuazione delle tensioni commerciali internazionali, che hanno un impatto negativo sui cittadini europei e sull'economia mondiale;

• sostenere in particolare l'impegno della Commissione per la riforma dell'OMC e in particolare per ripristinare la funzione d'appello del meccanismo di risoluzione delle controversie in seno all'Organizzazione, preservandone l'attuale assetto fondato su due gradi di giudizio;

• prendere ogni iniziativa utile per garantire una Brexit ordinata a tutela di cittadini e imprese; garantire che i negoziati sul prossimo accordo tra l'Unione Europea e il Regno Unito si svolgano in modo trasparente e inclusivo e che venga protetto il principio della parità di condizioni nel mercato interno per consentire un'intesa "zero tariffe, zero quote e zero *dumping*".

(**6-00088**) n. 3 (11 dicembre 2019)

Bernini, Romeo, Ciriani.

Respinta

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla riunione del Consiglio europeo dei prossimi 12 e 13 dicembre,

premesso che:

la riunione del 12 e 13 dicembre prossimi venturi del Consiglio europeo prevede di affrontare, all'ordine del giorno, una serie di importanti questioni, tra cui una riunione del Vertice euro (formato inclusivo). I *leader* dell'UE a 27 faranno il punto sui progressi compiuti nell'attuazione della dichiarazione del Vertice euro del giugno 2019, compresi: la revisione del trattato che istituisce il

meccanismo europeo di stabilità (MES), lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività (BICC), i lavori tecnici relativi al rafforzamento dell'unione bancaria;

in particolare la riforma proposta del MES prevede che in caso di crisi finanziaria di uno Stato membro il MES potrebbe intervenire con propri prestiti secondo due modalità: la prima è accessibile agli Stati che presentino i seguenti requisiti: non essere in procedura d'infrazione; vantare un *deficit* inferiore al 3 per cento da almeno due anni; avere un rapporto debito-PIL sotto il 60 per cento (o, almeno, aver sperimentato una riduzione di almeno 1/20 negli ultimi due anni della parte eccedente il 60 per cento), insieme a una serie di riferimenti meramente qualitativi al quadro generale di sorveglianza macroeconomica, che in quanto tali si prestano a interpretazioni soggettive e arbitrarie perché, a differenza di quanto accade nel caso dei parametri di finanza pubblica, non forniscono le soglie quantitative previste dal quadro di sorveglianza macroeconomica, quali ad esempio il limite del 6 per cento sulla media del *surplus* delle partite correnti degli ultimi tre anni, creando una evidente asimmetria a vantaggio di alcuni Paesi.";

la seconda modalità invece prevede la possibilità di una procedura che contempli il cosiddetto "*private sector involvement*" ovvero una ristrutturazione del debito tramite svalutazione del valore nominale o annullamento della durata dei nostri titoli di Stato, eventualità che metterebbe a forte rischio la stabilità stessa del nostro sistema economico e finanziario con conseguenze gravissime per i risparmi degli italiani;

tali condizioni comportano che all'Italia sarebbe consentita esclusivamente la seconda modalità;

il 13 giugno 2019 si è svolto l'Eurogruppo, che come si legge nella dichiarazione conclusiva allegata a margine della riunione, "a seguito del mandato ricevuto dai *leader* dell'UE durante il Vertice euro del 14 dicembre", ha "raggiunto un ampio accordo sulla revisione del testo del trattato MES in vista dell'attuazione dell'accordo politico raggiunto al Vertice euro del dicembre 2018. Tale accordo riguarda questioni quali il sostegno comune per la risoluzione delle banche, gli strumenti precauzionali nonché gli aspetti istituzionali e la questione della cooperazione tra il MES e la Commissione europea nell'ambito dei programmi e al loro esterno.";

il 19 giugno 2019 l'Aula di Montecitorio approvava la risoluzione di maggioranza che prevedeva, ai punti 10-11-12-13, i seguenti impegni: 10) in ordine all'approfondimento dell'Unione economica e monetaria, a confermare l'impegno ad opporsi ad assetti normativi che finiscano per costringere alcuni Paesi verso percorsi di ristrutturazione predefiniti ed automatici, con sostanziale esautorazione del potere di elaborare in autonomia politiche economiche efficaci; 11) più specificamente, in ordine alla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, a non approvare modifiche che prevedano condizionalità che finiscano per penalizzare quegli Stati membri che più hanno bisogno di riforme strutturali e di investimenti, e che minino le prerogative della Commissione europea in materia di sorveglianza fiscale; 12) a promuovere, in sede europea, una valutazione congiunta dei tre elementi del pacchetto di approfondimento dell'Unione economica e monetaria, riservandosi di esprimere la valutazione finale solo all'esito della dettagliata definizione di tutte le varie componenti del pacchetto, favorendo il cosiddetto «*package approach*», che possa consentire una condivisione politica di tutte le misure interessate, secondo una logica di equilibrio complessivo; 13) a render note alle Camere le proposte di modifica al trattato ESM, elaborate in sede europea, al fine di consentire al Parlamento di esprimersi con un atto di indirizzo e, conseguentemente, a sospendere ogni determinazione definitiva finché il Parlamento non si sia pronunciato;

nella predetta occasione, a garanzia che il *premier* Conte avesse bene inteso la posizione dell'allora maggioranza Lega-5S, i rispettivi capigruppo, onn. Molinari e D'Uva, fecero nei loro interventi passaggi inequivocabili contro l'approvazione del MES come presentato dopo l'Eurogruppo;

considerato che:

all'interno dell'informativa urgente del Presidente del Consiglio alla Camera e al Senato sulle modifiche al Trattato del MES, Conte ha affermato che: "la valutazione del Governo con riguardo alle riforme in discussione al prossimo Eurogruppo, fissato per il 4 dicembre, non può prescindere dalla consapevolezza che ci sia ancora molta strada da percorrere in questa direzione e che la logica del

pacchetto sia la modalità migliore per procedere oltre, con riguardo al completamento del MES, allo strumento di bilancio per la competitività e la convergenza e alla definizione della *roadmap* sull'Unione bancaria.";

in merito al precedente passaggio, all'interno delle osservazioni rilasciate da Mário Centeno, presidente dell'Eurogruppo, a seguito della riunione dell'Eurogruppo del 4 dicembre 2019, si legge: "come richiesto dai *leader* a giugno, abbiamo avuto un ampio pacchetto di misure da discutere, a partire dalla riforma del Trattato MES. A giugno, abbiamo già raggiunto un ampio accordo sul testo del trattato. I *leader* ci hanno invitato a continuare a lavorare sulla documentazione legale con l'obiettivo di concludere l'intero pacchetto a dicembre. Ieri abbiamo raggiunto un accordo di principio su tutti gli elementi relativi alla riforma del MES, fatta salva la conclusione delle procedure nazionali. [...] Allo stesso tempo, ci sono un paio di punti in sospeso di natura giuridica, dove abbiamo bisogno di alcuni chiarimenti prima di chiudere questo *file*. Confido che saremo in grado di farlo nel nostro incontro già a gennaio. A seguito di un accordo politico definitivo, il trattato sarà soggetto alle procedure nazionali e tradotto in tutte le lingue. Mi aspetto ancora che saremo in grado di firmare questa modifica del Trattato nel primo trimestre del prossimo anno, che era la nostra aspettativa iniziale. E nel corso del 2020, i *paesi* dovrebbero procedere con le ratifiche nazionali del trattato";

valutato altresì che:

le dichiarazioni di Centeno a margine dell'Eurogruppo del 4 dicembre confermano la totalità dell'accordo sulla bozza di riforma raggiunta a giugno, e annunciano un slittamento della firma da dicembre al primo trimestre del 2020 a causa di un "paio di punti di natura giuridica", confermando che il presidente Conte non ha rispettato il mandato conferito dal Parlamento nella predetta data del 19 giugno;

il dibattito parlamentare recente, in sede di informativa urgente del Presidente del Consiglio il 2 dicembre scorso, politico e tecnico rispetto al testo di riforma del MES ha evidenziato ancora numerose criticità potenzialmente dannose per l'Italia, quali: 1) Mancanza di controllo democratico e scarsa trasparenza: la natura intergovernativa del MES esclude la presenza delle Istituzioni UE (con la sola Commissione europea chiamata a dare parere tecnico). Mancano strumenti di controllo efficaci, democratici e trasparenti, mentre ci sono troppi poteri inappellabili concentrati nella figura del direttore generale; 2) Possibilità tuttora esplicita di ristrutturazione del debito: più è facile imporre ai creditori una ristrutturazione, più questi ultimi chiederanno interessi alti in cambio dei loro prestiti. E questo rileva soprattutto per Paesi con debiti pubblici particolarmente elevati, come l'Italia; 3) Occorre definire con trasparenza le modalità di voto relative alle decisioni del Fondo al fine di evitare che possano essere avvantaggiati i Paesi più forti, Germania innanzi tutto e che le risorse di uno Stato possano essere usate anche qualora lo stesso Stato voti contro. Insomma, che le risorse degli italiani possano essere usate anche contro la volontà dell'Italia per risolvere i problemi di altri Stati; 4) Valutazione sulla sostenibilità del debito: MES e Commissione europea, tramite un nuovo *Memorandum* di cooperazione, valutano insieme la sostenibilità del debito pubblico e la capacità di rimborsare il prestito ricevuto. 5) Il Trattato MES del 2011 ha introdotto le CACs (Clausole di azione collettiva) da attivare in caso di ristrutturazione di un debito sovrano, valide a partire dal primo gennaio 2013. Esistono due tipologie di CACs: le "*single-limb*" (a voto singolo, sul debito aggregato) e le "*dual-limb*" (a voto multiplo, su singole emissioni e sul debito aggregato). La riforma del MES prevede che dal gennaio 2022, le CACs saranno "*single-limb*". Con questo tipo di clausole si esclude il meccanismo di doppia votazione da parte dei creditori, quindi si semplifica la procedura di ristrutturazione del debito. Inoltre, si trasforma di fatto l'istituzione MES in un'agenzia di *rating* preventiva, che attribuisce in maniera arbitraria un valore al *default*. Per l'Italia non c'è alcun vantaggio derivante dall'introduzione delle "*single-limb Cacs*" ma solo lo svantaggio di vedersi aumentare i rendimenti dei titoli di Stato. Le modifiche ancora in discussione non sembrano andare nella direzione auspicata dall'Italia né possono, tantomeno, limitarsi a questo argomento soltanto;

ulteriori criticità si riscontrano nelle proposte di completamento dell'unione bancaria. In particolare, la proposta Schauble-Scholz sulla ponderazione dei titoli di Stato potrebbe comportare la vendita da parte delle banche italiane di massicce quantità di titoli di Stato presenti nei propri

portafogli, con conseguente crollo del prezzo e aumento del rendimento, aprendo la strada alla speculazione finanziaria sulle nostre banche e sul nostro debito pubblico. Inoltre, il Fondo di assicurazione unico dei depositi che l'Italia otterrebbe in cambio potrebbe rivelarsi una concessione sostanzialmente inutile. Sono sempre i fondi nazionali, infatti, a garantire i conti correnti in caso di *default*, e il fondo europeo interviene soltanto in ultima istanza, quando il collasso è di fatto già avvenuto;

a questo proposito, il presidente dell'Associazione bancaria italiana (ABI), Antonio Patuelli, il 20 novembre 2019 a Bruxelles dichiarava: "Noi siamo liberi di comprare quel che vogliamo. Le banche hanno 400 miliardi di debito pubblico italiano. Il mio problema è capire cosa fa la Repubblica italiana per tutelarlo, questo debito pubblico. Se davvero le condizioni relative al debito pubblico si alterano, o per maggiori assorbimenti o per elementi che favoriscano sinistri, allora le banche italiane sottoscriveranno meno debito pubblico, non lo compreremo più;

pertanto, al fine di tutelare il risparmio degli italiani,

impegna il Governo:

a dare d'ora in avanti compiuta attuazione alla legge n. 234 del 2012 riferendo in modo chiaro ed esaustivo alle Camere e agli organi parlamentari competenti circa l'effettivo stato di avanzamento del negoziato sul MES e sugli altri elementi del pacchetto e quindi ad apporre in sede del prossimo Consiglio europeo e in ogni pertinente sede del Consiglio dell'Unione europea la formale riserva parlamentare di cui all'articolo 10 della legge n. 234 del 2012 e a riferire regolarmente e prontamente alle Camere su ogni sviluppo;

in particolare a promuovere, nell'ambito degli organismi competenti e d'intesa con i gruppi parlamentari, due ulteriori occasioni in cui il Parlamento nazionale potrà e dovrà essere coinvolto, per un'apposita riflessione che definisca gli indirizzi definitivi sulla materia, in vista dell'Eurogruppo di gennaio 2020 e del nuovo Consiglio europeo di febbraio;

con specifico riferimento alla riforma del Meccanismo europeo di stabilità (MES), a non procedere ad alcuna formale adesione prima che le numerose criticità elencate in premessa siano discusse e risolte;

in particolare a non sottoscrivere l'adesione dell'Italia al MES così come ora proposto e segnatamente a condizionare l'adozione di ogni decisione vincolante in merito alla sua revisione all'esclusione di ogni riferimento, esplicito o implicito, alla possibilità concreta di imporre la ristrutturazione del debito pubblico di uno Stato qualora ricorra all'assistenza del MES ovvero qualora vi ricorrano istituti di credito di quello Stato. A tal fine:

(i) va escluso che la valutazione tecnica svolta dal MES circa la sostenibilità e la connessa possibilità di ristrutturazione del debito pubblico debba precedere il programma di aiuto e condizionarlo;

(ii) va escluso che da siffatte valutazioni possa discendere la possibilità di coinvolgimento del settore privato (*private sector involvement*) menzionato nel considerando 12B del testo riformato;

(iii) va espunta la modifica delle clausole di azione collettiva con il meccanismo a maggioranza singola menzionata nel considerando 11 del testo riformato e introdotta dall'articolo 12(4) del testo riformato con decorrenza dal 1° gennaio 2022, questo anche allo scopo di garantire il principio costituzionale di tutela del risparmio sancito dall'articolo 47 della Costituzione;

sempre con riferimento alla riforma del MES, a dichiarare in modo esplicito la propria contrarietà a ogni riferimento quantitativo derivante dai parametri del *fiscal compact* come quelli menzionati nell'Allegato 3, e in particolare il limite del 60 per cento del rapporto debito-PIL e il criterio della riduzione di 1/20 all'anno di tale rapporto, onde permettere anche all'Italia di accedere alle linee di credito precauzionali;

inoltre, ad adoperarsi affinché un eventuale *Memorandum of understanding* tra Commissione e MES ribadisca l'assenza di possibili sovrapposizioni di competenze tra le due istituzioni, nonché riconsideri la concentrazione di poteri ad oggi prevista in capo al direttore generale del MES e coinvolga il Parlamento europeo, ad oggi unica istituzione UE direttamente eletta dai cittadini;

a rivedere la normativa relativa al *fiscal compact*, *six pack* e *two pack*, tutti provvedimenti nati

negli anni della crisi, superando l'approccio rigido e parametrico da essi previsto e valorizzando maggiormente gli elementi legati alla crescita delle economie degli Stati membri. In questa prospettiva, sarebbe auspicabile un coinvolgimento dell'Italia, con un ruolo da protagonista, nella "Conferenza sul futuro dell'UE" in corso di organizzazione per riflettere non solo del completamento degli strumenti attualmente a disposizione ma anche dell'opportunità di prevedere un apposito Fondo per lo sviluppo economico dell'Europa;

ad opporsi in ogni sede a qualsivoglia progetto di garanzia europea dei depositi (EDIS) che preveda il limite all'acquisto dei titoli di Stato da parte delle banche di ogni singolo Stato e il venire meno della caratteristica di "*risk free*" per gli stessi titoli;

ad intensificare l'attività negoziale affinché la definizione della metrica di contribuzione all'EDIS tra i diversi sistemi bancari nazionali non risulti eccessivamente penalizzante per quello italiano;

sempre con riguardo a EDIS a chiarire agli organi parlamentari competenti i contenuti del negoziato in corso sull'EDIS, la composizione dell'HLWG (il gruppo di lavoro di alto livello, *High Level Working Group*, menzionato nella dichiarazione dell'Eurogruppo in vista del Consiglio europeo del 13 dicembre 2018) e i criteri seguiti nella selezione dei negoziatori italiani, citando le fonti del loro mandato parlamentare e eventualmente illustrando per quale motivo non sia stato sollecitato dal Governo un mandato su un tema di così cruciale importanza per la stabilità finanziaria del nostro Paese, che avrebbe dovuto attivare immediatamente la procedura informativa rafforzata *ex* articolo 5 della legge n. 234 del 2012;

ancora con riguardo a EDIS, si ribadisce, ad escludere ogni ipotesi, esplicita o implicita, di ponderazione del cosiddetto rischio dei titoli di Stato per il finanziamento del debito pubblico, come pure di vincoli di portafoglio o altri limiti massimi sulla detenzione di tali titoli da parte degli istituti di credito; inoltre, va comprovata l'effettiva utilità, dal punto di vista dei risparmiatori italiani e degli istituti di credito, del sistema di cui alla proposta UE attualmente in discussione, ed è indispensabile valutare sistemi più semplici e coerenti con la direttiva DGS del 2014 e con i margini di manovra conferiti agli attuali fondi nazionali di garanzia sui depositi;

ad invertire l'attuale ordine per cui il Fondo di garanzia unica europea sui depositi interviene solo dopo l'applicazione della completa procedura del *bail-in*;

in ogni caso, qualora si intenda mantenere l'impostazione di "logica di pacchetto" che ha dimostrato di non avere chiari confini, dovranno essere formalizzati, in modo inequivoco sia il metodo sia i contenuti del "*package approach*", subordinando l'eventuale adesione del nostro Paese al MES, con le necessarie modifiche che eliminino le criticità suesposte, alla precisa formalizzazione e contestuale approvazione delle altre riforme UE (BICC e EDIS);

ad annunciare in modo visibile ed esplicito la necessità di cancellare l'immunità assoluta concessa al MES e a suoi dirigenti per renderlo sottoposto quanto meno alla corte di giustizia dell'UE.

(**6-00089**) n. 4 (11 dicembre 2019)

Candiani, Simone Bossi, Romeo, Ripamonti, Emanuele Pellegrini, Augussori, Casolati, Centinaio, Arrigoni.

Respinta

Il Senato,

coerentemente con gli impegni presi nella risoluzione approvata il 19 giugno 2019,

sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2019;

considerate le dichiarazioni del Ministro degli affari esteri in data odierna: "finché non avremo un quadro chiaro della situazione non si firma e non si approva niente. [...] Si torni in Parlamento e che questo venga pienamente coinvolto. [...] E come Ministro degli esteri mi accerterò di questo prima di qualsiasi firma,",

impegna il Governo a tornare in Parlamento al fine di un pieno coinvolgimento del medesimo, con un atto di indirizzo, prima di qualsiasi firma .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1631 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- all'articolo 2, al comma 2, ultimo periodo, pur prendendo atto delle modificazioni apportate alla Camera, si rileva che il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, recante la disciplina del mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, fa espressamente salve le diverse previsioni delle leggi regionali e che la materia «governo del territorio» rientra nella competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Comunicazioni del Governo in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2019:

sulla votazione della proposta di risoluzione n. 3, il senatore Barboni avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Balboni, Barachini, Bertacco, Bogo Deledda, Bongiorno, Bossi Umberto, Castaldi, Cattaneo, Crimi, Crucioli, De Poli, Di Piazza, Galliani, La Mura, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Renzi, Ricciardi, Ronzulli, Segre, Sileri, Turco e Vaccaro.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: L'Abbate per attività di rappresentanza del Senato; Valente, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere; Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione

La Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Berlusconi Presidente, con lettera in data 10 dicembre 2019, ha comunicato che il Gruppo assume la seguente nuova denominazione: "Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC" a decorrere dalla data odierna.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), nella seduta del 4 dicembre 2019, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle ricadute dei sistemi di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici sulle filiere produttive di settore (*Doc*. XXIV, n. 14).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dello sviluppo economico.

Ufficio parlamentare di bilancio, trasmissione di documentazione

Il Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, con lettera in data 5 dicembre 2019, ha trasmesso copia del Rapporto sulla politica di bilancio 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 377).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Naturale Gisella, Donno Daniela, Angrisani Luisa, Corrado Margherita, Leone Cinzia, Lannutti Elio, Romano Iunio Valerio, Gallicchio Agnese, Moronese Vilma

Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di acquacoltura (1644)

(presentato in data 10/12/2019);
senatori De Poli Antonio, Arrigoni Paolo, Battistoni Francesco, Bergesio Giorgio Maria, Bernini Anna Maria, Binetti Paola, Candiani Stefano, Ciriani Luca, Collina Stefano, De Petris Loredana, Faraone Davide, Ferro Massimo, Garruti Vincenzo, Grassi Ugo, Lannutti Elio, Malan Lucio, Marcucci Andrea, Perosino Marco, Pinotti Roberta, Saccone Antonio, Vallardi Gianpaolo, Vitali Luigi
Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e delle attività organizzate dagli enti aderenti alla Rete associativa nazionale del terzo settore dell'Unione Nazionale delle pro loco d'Italia (1645)
(presentato in data 11/12/2019).

Inchieste parlamentari, deferimento

In data 10 dicembre 2019 è stata deferita, in sede redigente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:
alla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali)*:*
Richetti, Pittella, Fedeli, Paragone, Lanzi e Garavini - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Angelo Vassallo", previ pareri della 2a e della 5a Commissione permanente (*Doc*. XXII, n. 25).

Camera dei deputati, variazione nella composizione della Giunta per le autorizzazioni

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 10 dicembre 2019, ha comunicato di aver chiamato a far parte della Giunta per le autorizzazioni, di cui all'articolo 18 del Regolamento della Camera, il deputato Federico Conte, in sostituzione del deputato Ivan Scalfarotto, entrato a far parte del Governo.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 5 dicembre 2019, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la proroga della nomina del dottor Francesco Curcio a Commissario Straordinario dell'Ente Parco della Sila (n. 21).
Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13a Commissione permanente.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le osservazioni formulate, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, dalla Commissione europea in ordine alla notifica 2019/0411/I concernente il progetto di regola tecnica recante "Linee guida sull'Accessibilità degli informatici strumenti".
La predetta documentazione è deferita alla 1a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 372).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, in ordine alla notifica 2019/0557/I relativa al progetto di regola tecnica recante "Schema di decreto ministeriale recante - Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".
La predetta documentazione è deferita alla 9a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 373).
Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con lettera in data 5 dicembre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dal Comitato olimpico nazionale italiano nell'anno 2018 (Atto n. 374).
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente.
Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con lettera in data 5 dicembre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dal Comitato italiano paralimpico nell'anno 2018 (Atto n. 375).
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 7a Commissione permanente.

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con lettera in data 5 dicembre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Automobile Club d'Italia nell'anno 2018 (Atto n. 376).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 28 novembre 2019, ha trasmesso la relazione ricognitiva, predisposta da ANAS Spa, sullo stato di attuazione del contratto di programma 2016-2020, aggiornata al mese di settembre 2019. La relazione è corredata dal report predisposto dalla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali.

La predetta documentazione è deferita alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 378).

Il Ministro della salute, con lettera in data 4 dicembre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori nell'anno 2018 (Atto n. 379).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenza. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1a Commissione permanente:

sentenza n. 242 del 25 settembre 2019, depositata il 22 novembre 2019. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) - ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione -, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, a pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del Comitato etico territorialmente competente (*Doc.* VII, n. 60) - alla 2a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

sentenza n. 245 del 22 ottobre 2019, depositata il 29 novembre 2019. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole: "all'imposta sul valore aggiunto". (*Doc.* VII, n. 61) - alla 2a, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

sentenza n. 246 del 22 ottobre 2019, depositata il 2 dicembre 2019. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 37, comma 1, lettera *a)*, numero 1-*bis)*, e lettera b-*ter*), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130, nella parte in cui ha previsto rispettivamente che le ordinanze del commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono adottate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate anziché previa intesa con gli stessi e che le priorità degli interventi di cui all'articolo 14, comma 4, dello stesso decreto-legge sono stabilite dal commissario straordinario sentiti i vice

commissari anziché previa intesa con gli stessi (*Doc.* VII, n. 62) - alla 8a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente;

sentenza n. 247 del 22 ottobre 2019, depositata il 4 dicembre 2019. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25-*septies* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136. (*Doc.* VII, n. 63) - alla 5a, alla 6a e alla 12a Commissione permanente;

sentenza n. 253 del 23 ottobre 2019, depositata il 4 dicembre 2019. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* del medesimo ordinamento penitenziario, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti;

in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* del medesimo ordinamento penitenziario, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore De Falco ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00189 (testo 2) della senatrice Bonino ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Leone ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02598 del senatore Lannutti ed altri.

Mozioni

RIZZOTTI, MALLEGNI, BARBONI, GASPARRI, FLORIS, AIMI, PAPATHEU, TESTOR, GIAMMANCO, SICLARI, ALDERISI, LONARDO, PICHETTO FRATIN, STABILE, BERARDI, TOFFANIN, CRAXI, MASINI - Il Senato,

premesso che:

il tumore della mammella rappresenta in molti Paesi occidentali la forma neoplastica più frequente tra le donne in tutte le fasce di età, sia in termini di nuove diagnosi che di numero di decessi oncologici;

secondo una ricerca condotta da IQVIA in alcune circostanze l'accesso ad opzioni terapeutiche che possono offrire una speranza di guarigione è risultato subottimale rispetto ad altri Paesi con sistemi sanitari equiparabili al Servizio sanitario nazionale italiano;

complessivamente in Italia vivono oltre 800.000 donne che hanno avuto una diagnosi di carcinoma mammario e si stima che nel 2019 verranno diagnosticati circa 53.000 nuovi casi di carcinomi della mammella femminile (dati AITRUM);

il carcinoma mammario comporta una spesa annua che supera i 538 milioni di euro, di cui circa la metà (52 per cento) è rappresentata dai costi ospedalieri, oltre il 41 per cento dai costi previdenziali legati alla disabilità parziale al lavoro (AOI) ed il restante 7 per cento ad una disabilità lavorativa completa, senza considerare la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per i farmaci, le prestazioni specialistiche e l'assistenza domiciliare che incrementerebbe notevolmente la spesa diretta sanitaria, secondo i dati della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (FAVO);

il costo ospedaliero dei pazienti che non progrediscono da un tumore primario ad una

recidiva/metastatico, sempre secondo FAVO, comportano una spesa media per paziente tre volte inferiore rispetto ai soggetti che, nello stesso arco temporale, hanno una progressione (5.866 euro per chi ha solo tumore primario *versus* 15.297 euro per chi da tumore primario progredisce ad un secondario);
l'organizzazione *no profit* "Europa Donna Italia" ha promosso una campagna chiamata "Chiedo di +" dedicata all'ascolto dei bisogni delle pazienti, i cui risultati sono stati presentati il 30 ottobre 2019 presso il Senato della Repubblica, basata su una ricerca effettuata da SWG su 502 pazienti, che ha fatto emergere diverse difficoltà delle donne durante il percorso di cura, in particolare: quasi una donna su tre riferisce di non essere curata in strutture specializzate; i tempi stabiliti dai PDTA e indicati dagli specialisti troppe volte non vengono rispettati; una paziente su 4 riferisce di non avere ricevuto sufficienti informazioni sugli effetti collaterali della chemioterapia e della radioterapia, quasi una paziente su 3 dichiara di non essere stata informata su quelli dell'ormonoterapia; una donna operata su 4 soffre di linfedema; una su 6 avrebbe voluto ricevere più supporto dal fisioterapista o dal fisiatra. Ridurre la comparsa del linfedema è possibile grazie a informazioni complete e trattamenti precoci, che possono portare a interventi meno invasivi, condizioni che solo la "*breast unit*" può offrire; due pazienti su tre avrebbero voluto ricevere più supporto psicologico; a una donna su 4 non viene chiesto se c'è predisposizione familiare al tumore al seno e nel 22 per cento dei casi ai familiari delle donne con mutazione non viene offerto né il *counseling*, né la sorveglianza; quasi la metà delle pazienti operate riferisce di aver dovuto sottoporsi a mastectomia; le cure per la ricostruzione, nel migliore dei casi, si protraggono per 6-7 mesi; quasi una donna su 6 riferisce di aver avuto difficoltà a seguire il programma di visite e controlli per problemi organizzativi delle strutture e quasi la metà dichiara di non aver ricevuto alcuna informazione sulla corretta alimentazione da seguire; 4 pazienti su 10 riferiscono di aver dovuto cambiare struttura per difficoltà legate alla distanza, per mancanza di attrezzature, per le liste di attesa troppo lunghe. Oltre un terzo delle pazienti ha cambiato il medico di riferimento. Solo 6 pazienti su 10 hanno completato le cure nella stessa struttura; una giovane paziente su 4 riferisce di non aver ricevuto informazioni sulla possibilità di preservare la fertilità,
impegna il Governo:
1) ad assicurare alle donne l'accesso a centri di senologia efficienti in tutte le Regioni;
2) a garantire che le donne che afferiscono ai centri di senologia possano accedere ai servizi alle migliori opzioni terapeutiche, con particolare attenzione alle opzioni che rappresentano una speranza di guarigione, nei tempi previsti;
3) a generare e promuovere più informazione sugli effetti collaterali e su come gestirli, per una migliore qualità di vita nell'intero percorso di cura;
4) a garantire che la riabilitazione comprensiva di ausili, prevista dai LEA, venga garantita in tutte le *breast unit*, anche sul lungo termine;
5) a garantire che lo psico-oncologo sia sempre presente in tutte le *breast unit*;
6) a monitorare, attraverso le strutture competenti, che a tutte le pazienti vengano rivolte domande specifiche per accertare la presenza della predisposizione genetica;
7) a promuovere l'importanza della figura del chirurgo plastico come parte integrante della *breast unit*, come previsto dalle linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni;
8) ad implementare le azioni strutturali affinché tutte le pazienti siano seguite dalla propria *breast unit* , anche nel decorso *post* operatorio;
9) a garantire la rete tra le *breast unit* del territorio per assicurare alla paziente un percorso di cura completo e omogeneo;
10) a garantire che in tutte le *breast unit* sia previsto un percorso per le pazienti, con particolare riferimento all'informazione sulla possibilità di conservare la fertilità dopo il cancro.
(1-00195)
Interpellanze
CASTIELLO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per il Sud e la coesione territoriale*. - Premesso che vi sono estreme criticità dei treni regionali in uso sulla linea Napoli-Sapri, sui quali, di

norma, si verifica il mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento e si riscontrano precarie condizioni igieniche dei convogli e dei bagni in particolare;
considerato che:
è stato segnalato da parte di sfortunati passeggeri che hanno usato un treno locale a fine novembre nella tratta Vallo della Lucania-Sapri e Vallo della Lucania-Napoli, che nei vagoni entrava addirittura pioggia battente;
la situazione è tanto più intollerabile se si considera che i treni sono usati in prevalenza da lavoratori pendolari e da studenti diretti verso i capoluoghi di provincia e di regione per necessità rispettivamente di lavoro e di studio;
gli episodi riferiti rendono ancora più evidente ed innegabile il forte divario qualitativo tra il materiale rotabile adoperato sulle tratte meridionali e quello in uso al Centro-Nord, che contribuisce a rendere deteriori le condizioni di vita al Sud del Paese, innescando una pericolosa spinta all'ormai drammatico spopolamento in atto nel Mezzogiorno, in particolare nelle aree interne;
la gente del Sud non accetta più la penosa condizione di cittadinanza limitata per effetto delle gravi carenze nei servizi pubblici e, in particolare, nel servizio di trasporto ferroviario che, in molti casi, rappresenta l'unica alternativa allo stato precario della viabilità stradale,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, possano adottare i provvedimenti necessari, affinché vengano, con urgenza, rimossi i gravi inconvenienti e disservizi descritti.
(2-00052)
Interrogazioni
D'ARIENZO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. - Premesso che:
dalla stampa si apprende che uno dei quattro pozzi che prelevano dalla falda sotterranea l'acqua che viene usata per alimentare l'acquedotto del comune di Pescantina (Verona) verrà chiuso per contaminazione da Pfas;
il pozzo sarebbe posizionato nella zona della discarica di Ca' Filissine e pare che da tempo, anche se a fasi alterne, siano state rilevate sostanze perfluoro-alchiliche;
la presenza di Pfas nella falda acquifera sembrerebbe inferiore rispetto ai limiti previsti dalla Regione Veneto;
dalla stampa si rileva, altresì, che la causa della presenza di Pfas nella falda sarebbe la discarica di Ca' Filissine, il cui percolato penetrerebbe nelle acque sotterranee più superficiali;
con una nota specifica Acque Veronesi e il Comune di Pescantina hanno precisato che "la qualità dell'acqua erogata non è e non è mai stata in discussione, in quanto ha sempre rispettato i parametri di legge fissati dalla Regione Veneto, parametri più restrittivi di quelli nazionali"; "Pur nel rispetto dei parametri Acque Veronesi intraprende costantemente azioni mirate alla prevenzione; nel caso specifico il monitoraggio continuo e la progressiva opera di dismissione del pozzo di Balconi, limitato nell'uso già dal 2018". Inoltre i due enti, gestore e Comune, stanno progettando ulteriori interventi di tipo precauzionale volti a garantire anche in futuro la sicurezza, la qualità e l'economicità dell'acqua erogata;
la popolazione residente ha giustamente espresso le proprie preoccupazioni rispetto al fenomeno;
il 7 settembre 2017 l'associazione "Il Pescantinese" ha pubblicato *on line* una nota da titolo "PFAS: cosa c'entra Pescantina", in cui si faceva riferimento ad alcuni risultati estratti dal documento "Concentrazione di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)" nelle acque prelevate da ARPAV, che dimostravano la presenza di Pfas;
nel corso della missione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad essi correlati effettuata in Veneto nel mese di luglio 2019 è emerso che i risultati del monitoraggio ARPAV hanno evidenziato la presenza di Pfas C6O4 nei percolati delle discariche e la contaminazione nelle acque di falda ad opera del percolato che si infiltra nelle acque sotterranee sottostanti, a causa della non completa tenuta dell'impermeabilizzazione del fondo delle stesse discariche,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato dell'ennesima evidenza di queste sostanze presenti in Veneto e, segnatamente, nella provincia di Verona;
se, dalle analisi e dalle informazioni scientifiche conosciute, sia ipotizzabile un accumulo di tali sostanze nel corpo umano, sebbene i valori dei Pfas rilevati siano nella norma, ovvero inferiori ai limiti fissati;
se non ritenga opportuno un intervento per definire tutti i dettagli della vicenda, a tutela della salute dei residenti di Pescantina che si sono approvvigionati dell'acqua potabile contaminata.
(3-01276)
CORRADO, ANGRISANI, CAMPAGNA, DONNO, ROMANO, GRANATO, DE LUCIA, PRESUTTO, TRENTACOSTE, MARILOTTI - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*. - Premesso che:
risulta agli interroganti che il 5 novembre 2019 il museo parigino del Louvre abbia lanciato, anche mediante i suoi canali *social* ufficiali, la decima campagna di raccolta fondi "Tous Mécènes!", chiamata "Mission Apollon. Aidez le Louvre à faire entrer ce trésor national dans ses collections";
la campagna mira ad accumulare (entro il prossimo 28 febbraio 2020) offerte da 5 euro mediante *sms* e da 50, 150, 500, 1.500 o più euro mediante carta di credito, fino a un minimo di 800.000 euro, da parte di mecenati che vogliano contribuire all'acquisto in atto di una scultura in bronzo del II-I sec. a.C. oggi esposta alla "Galerie Daru", alta centimetri 68 e raffigurante un Apollo stante, nudo, nell'atto di suonare la cetra (perduta);
tempestivamente l'architetto Antonio Irlando dell'Osservatorio patrimonio culturale ha diramato un comunicato stampa in cui afferma che il ministro Franceschini "dovrebbe chiedere dettagliate spiegazioni alla Francia sulla legittimità dell'acquisto in corso, da parte del Museo Louvre di Parigi, di una preziosa statua in bronzo di Apollo citarista proveniente, ma non si sa in che modo, dal territorio entro cui si trovano gli scavi archeologici di Pompei", come si legge su un lancio dell'agenzia "Ansa" del 6 novembre 2019;
analoghe richieste sono state avanzate sul *web magazine* "Fame di Sud" nell'articolo titolato "Quell'Apollo pompeiano che il Louvre vuole acquistare, mentre l'Italia resta a guardare", pubblicato il 3 dicembre 2019;
in effetti, se l'origine del capolavoro messo in vendita per 6,7 milioni di euro (di cui 3,5 offerti dalla Société des Amis du Louvre) è oggettivamente dubbia, sia nel sito *web* del Louvre che in quello degli "Amis du Louvre" si legge che la statuetta è un "*trésor national*" proveniente da Pompei;
sul sito *web* del Louvre, in specie, nella sezione "Le project d'acquisition", il paragrafo denominato "Apollo from Pompeii: nearly 100 years on French soil" riproduce i due disegni (nn. 8-9) della scultura in questione pubblicati a p. 37 del vol. V.1 del "Répertoire de la statuaire grecque et romaine" di Salomon Reinach;
la legenda che accompagna i disegni ("B. Environs de Pompéi. Coll. Xav. Durighello (1922), puis au Musée de Californie (1923)") rivela che l'opera comparve per la prima volta nella collezione di Xavière Durighello, a Parigi, nel 1922, provenendo dai dintorni di Pompei, senza però fornire informazioni circa la sorte del reperto anteriormente a quella data;
una fotografia in bianco e nero, pubblicata anch'essa sulla pagina *web* citata, documenta le condizioni della statuetta prima della vendita agli avi degli attuali proprietari, avvenuta nel 1925, e la mostra parzialmente coperta di concrezioni perché non ancora restaurata;
quella circostanza, che depone a favore di un recupero avvenuto pochi anni prima, unita alla dichiarata provenienza dell'opera dai dintorni di Pompei, non può che suggerire che essa sia stata rinvenuta negli scavi condotti illegalmente a fine XIX-inizio XX secolo in una delle *villae* vesuviane;
detti scavi restituirono, tra gli altri capolavori artistici, quel "tesoro di Boscoreale" di cui, a parere degli interroganti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nell'interesse dell'Italia, potrebbe e dovrebbe richiedere alla Francia almeno la comproprietà;
considerato che:
nel 2017, quando gli eredi dell'acquirente del 1925 la reimmisero sul mercato antiquario, la statua è stata dichiarata dalla Francia "*trésor national*", solo a motivo della sua documentata permanenza nel

Paese per poco meno di un secolo, ragione addotta anche per dare maggior forza alla volontà del Louvre di assicurarla alle proprie collezioni;
a parere degli interroganti nella vicenda si rileva un'imbarazzante unilateralità nella vantata amicizia italo-francese, risolta sempre a detrimento degli interessi nazionali, come dimostrò il caso, ormai datato, della *commode* settecentesca uscita dall'Italia per impreziosire il museo di Versailles, nonostante fosse vincolata e l'ufficio esportazione del Ministero avesse dato parere contrario,
si chiede di sapere:
se, al netto della dichiarata provenienza italiana (e più puntualmente vesuviana) della scultura già in collezione Durighello e oggi in procinto di essere acquistata dal Louvre, il Ministro in indirizzo abbia richiesto l'ostensione o se sia comunque a conoscenza dell'esistenza di un permesso di esportazione grazie al quale l'opera sia uscita legalmente dal nostro Paese per entrare in Francia;
se, in caso di assenza del permesso, non ritenga che la bimillenaria presenza della statua di Apollo citaredo in Italia legittimi il nostro Paese, ben più dei francesi, a considerare l'opera patrimonio della nazione e ad adoperarsi fattivamente, sia perché la proprietà italiana venga riconosciuta dai transalpini, sia per rientrarne in possesso;
se non colga un fondo di malafede nell'operazione avviata dal Louvre, dal momento che la Francia, ratificata la convenzione Unesco di Parigi del 1970 solo a distanza di quasi 30 anni (1997), si è ben guardata dall'applicare al caso di specie l'art. 15 della convenzione, cioè la possibilità di accordi speciali tra Paesi per la restituzione di beni culturali esportati illecitamente prima del 1970;
se non reputi censurabile l'agire del museo del Louvre, istituzione con fini dichiarati di ricerca, conservazione ed esposizione, ma disposta a macchiarsi del reato di ricettazione (prescritto) acquistando un reperto che sa essere entrato in Francia illegalmente, sia pure un secolo fa, proprio come negli anni '80 e '90 risulta averne acquistati da un noto trafficante italiano;
se non ritenga doveroso chiedere conto ai francesi dell'incoerenza dimostrata, ignorando bellamente le conseguenze della notoria provenienza italiana dell'Apollo citaredo mentre, proprio in forza del citato art. 15 della Convenzione di Parigi, hanno restituito beni culturali di assai più alto valore, entrati nel Paese ben prima del 1970, a Stati africani come l'Egitto dei quali, evidentemente, intendevano assicurarsi il favore o farsi perdonare antichi peccati;
quali provvedimenti intenda assumere in merito al caso dell'Apollo "pompeiano", nonché per ripristinare la legalità (e un minimo di lealtà reciproca) nei rapporti tra l'Italia e la Francia.
(3-01277)
CORRADO, ANGRISANI, CAMPAGNA, CASTELLONE, DONNO, PAVANELLI, ROMANO, GRANATO, DE LUCIA, PRESUTTO, TRENTACOSTE, MARILOTTI - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*. - Premesso che:
risulta agli interroganti che il museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, istituto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo afferente alla Direzione generale musei, sia tra quanti, a seguito della riforma del dicastero intervenuta nel 2014, godono di autonomia speciale;
in data 1° novembre 2019, con un comunicato a firma non dell'ufficio stampa ma della direzione del museo reggino, è stata resa nota la nomina di una portavoce del direttore, architetto C.M., individuata nella persona della dottoressa E.M., che resterà in carica un anno;
l'architetto giustifica la propria decisione asserendo che questa "nasce dalla sentita esigenza di avere un interlocutore [che], laddove necessario, possa rappresentarmi all'esterno nel mio ruolo di direttore del MArRC", come si legge su "strettoweb", dello stesso giorno;
quanto alla scelta della dottoressa M., evidentemente discrezionale, la direzione, sottolineato che la stessa "calabrese e reggina doc, con pregresse esperienze nel settore della comunicazione istituzionale e dei mass media, è una professionista radicata sul territorio", si dichiara certa che "il suo nuovo incarico solidificherà le sinergie, già fruttuose, con le istituzioni, gli organi di informazione e la collettività tutta";
in forza della nomina ricevuta all'inizio di novembre, la dottoressa M. ha già svolto funzioni di rappresentanza istituzionale ad esempio in occasione della consegna, presso il museo, il 30 novembre 2019, del XXXIV "premio mondiale di poesia Nosside", sostituendo il direttore "assente per impegni

fuori città", sullo stesso quotidiano, il giorno successivo;
considerato che:
il Ministero non prevede la figura del portavoce neppure per il ministro;
il direttore di un museo dotato di autonomia speciale è una figura apicale ma non è organo di vertice, essendo nominato dal Ministro e posto sotto il controllo del direttore generale musei, che nei suoi confronti esercita poteri di "direzione, indirizzo, coordinamento, controllo, vigilanza" (quest'ultima d'intesa con la Direzione generale bilancio), e dunque valuta la singola gestione in termini di economicità, efficienza ed efficacia;
in ragione di ciò, il direttore di un museo autonomo non ha il potere di nomina di una figura fiduciaria che rappresenta i suoi interessi privati invece del primario interesse pubblico;
considerato inoltre che, a parere degli interroganti:
la nomina della dottoressa M. sembrerebbe essere contraria alla legge sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni) e alle norme che regolano le attività di informazione e comunicazione pubblica (legge n. 150 del 2000, direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 7 febbraio 2002);
sembrerebbe, inoltre, essere in contrasto con l'organizzazione dello stesso dicastero, e specialmente con i decreti ministeriali n. 171 del 2014 e n. 113 del 2018 (che, nel definire l'organigramma del museo, prevede la figura del responsabile della comunicazione, da individuare preliminarmente tra il personale in ruolo, e tale incarico è valutato tra le *performance* dirigenziali) e il decreto dirigenziale n. 542 del 2018 della Direzione generale musei;
la portavoce, professionista esterna alla pubblica amministrazione, non può svolgere l'attività di comunicazione istituzionale, che è invece di competenza del funzionario per la promozione e la comunicazione, assunto tramite concorso a gennaio 2018;
sembrerebbe, ancora, violare il contratto collettivo nazionale e il codice di comportamento del dipendente pubblico (decreto ministeriale n. 597 del 2015);
sembrerebbe, infine, contraria ai principi di buon andamento amministrativo e di economicità,
si chiede di sapere:
se l'incarico conferito dalla direzione del museo sia legittimo e se risulti che sia stato sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti obbligatorio per gli atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e quelli di studio e consulenza di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 266 del 2005;
se detto incarico sia a titolo oneroso per l'amministrazione, e, in tal caso, se ciò non sia meritevole di segnalazione alla Corte dei conti;
come possa detto incarico essere stato autorizzato dal consiglio di amministrazione del museo, sempre che un'autorizzazione sia stata richiesta e accordata, non avendo l'architetto M. il potere di conferire un incarico siffatto, e men che meno ad un professionista esterno in presenza di personale interno dedicato;
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno segnalare l'accaduto alla Procura della Corte dei conti, dal momento che, con la nomina di un portavoce, sembrerebbe che i funzionari interni non vengano adibiti alle funzioni loro proprie;
quali azioni intenda assumere per accertare le responsabilità degli uffici coinvolti, ad ogni livello, ed adottare i provvedimenti finalizzati a ripristinare legalità ed efficienza dell'istituto.
(3-01278)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BOSSI Simone, ROMEO, CANDIANI, CASOLATI, CANDURA, IWOBI, PELLEGRINI Emanuele, VESCOVI - *Al Ministro per gli affari europei*. - Premesso che:
secondo la relazione speciale n. 35/2018 della Corte dei conti, si stima che la Commissione europea spenda tramite organizzazioni non governative l'1,7 per cento del bilancio della UE e il 6,8 per cento dei fondi europei di sviluppo (FES);
si stima che nel periodo 2014-2017 la Commissione abbia impegnato 11,3 miliardi di euro affidandone l'esecuzione ad ONG;

considerato che:
l'obiettivo dell'*audit* della Corte dei conti era valutare la trasparenza dei finanziamenti europei erogati alle ONG mediante contratti;
l'*audit* ha riguardato i principali settori d'intervento, nei quali le ONG gestiscono fondi della UE, in particolare quello relativo alle azioni esterne;
secondo la relazione, la Commissione non è stata sufficientemente trasparente circa l'esecuzione dei fondi UE da parte di ONG;
le principali problematiche riscontrate dalla relazione riguardano il fatto che l'assegnazione dello *status* di ONG nel sistema contabile della Commissione è basato solo sull'autodichiarazione e su controlli troppo limitati;
inoltre, le informazioni raccolte sui fondi europei gestiti dalle ONG non sono uniformi: in particolare, nell'ambito dell'azione esterna, sulle reti di organizzazioni internazionali e nei progetti di gestione indiretta, la Commissione non dispone di informazioni complete;
valutato, altresì, che, a quanto risulta agli interroganti:
l'eurodeputato Marco Zanni, nel febbraio 2019, ha presentato un'interrogazione alla Commissione relativa alla trasparenza e mancanza di informazioni nell'uso dei fondi europei da parte di ONG (interrogazione a risposta scritta E-000612/2019);
in data 18 aprile 2019, Gunther Oettinger rispondeva a nome della Commissione europea, specificando che, per alcuni settori politici come quello delle relazioni esterne, "la Commissione sta sviluppando un sistema di gestione che consentirà di registrare i finanziamenti a tutti i beneficiari di un contratto con l'UE, il cui completamento è previsto per il 2021",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, e quale sia la sua posizione riguardo alla mancata trasparenza dei finanziamenti nel settore dell'azione esterna;
quali azioni di sua competenza intenda intraprendere, in sede europea, affinché venga garantita la giusta trasparenza sui finanziamenti nel settore dell'azione esterna, alla luce del notevole peso politico che rivestono le ONG in tale ambito.
(4-02601)

TOTARO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
la motonave "IVY", all'epoca battente bandiera delle isole Cook, partì da Piombino il giorno 23 luglio 2015 alle ore 16,00, con un carico di 2.800 tonnellate di CSS (combustibile solido secondario) con destinazione Varna, in Bulgaria;
il carico proveniva dall'impianto Futura SpA in località Strillaie, a Grosseto;
i CSS sono un prodotto classificato come rifiuto non pericoloso, codice CER 191210, derivato dalla vagliatura e selezione dei rifiuti solidi urbani: viene confezionato in balle a forma di parallelepipedo dalle dimensioni di 150 per 100 per 100 centimetri e dal peso di circa 1.100 chilogrammi. A Piombino il prodotto arriva su autotreni, viene scaricato in banchina con l'ausilio di carrelli elevatori, muniti di pinza e successivamente imbarcato sulle navi con le gru dei portuali;
solitamente il carico viene stipato nelle stive delle navi, ma in quella occasione venne in parte caricato sopra i boccaporti, oltre che nelle stive: si stimano orientativamente circa 1.950 ecoballe in stiva e 250 circa fuori, ma sembra impossibile sapere il dato preciso;
considerato che:
una volta salpata dal porto di Piombino, la IVY si è diretta verso sud, ma a circa 4 miglia dalla imboccatura e a circa 2,5 miglia ad est dell'isolotto di Cerboli, ha fatto una deviazione verso destra e dopo 3 miglia si è nuovamente messa sulla giusta rotta;
dall'ingrandimento del percorso effettuato quel giorno sembrano emergere diverse virate, più o meno evidenti;
alcuni involucri del carico perso furono ripescati in mare pochi giorni dopo da pescatori locali, posti successivamente in un'area retroportuale. Una balla fu rinvenuta nel 2016 sulla spiaggia di punta Ala e un'altra nel 2018 sulla costa est di Piombino, nonché una nel golfo di Baratti;

l'armatore, tramite l'assicurazione, emise una polizza fideiussoria di circa 2.5 milioni di euro. La polizza fu emessa da Lloyds e gestita in Italia da un ufficio legale,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risultino i bruschi cambi di rotta della IVY in un orario come le ore 16,00, in piena estate, una nave che tra l'altro si è avvicinata ad un isolotto compreso nel parco nazionale dell'arcipelago toscano, area classificata ZSC e ZPS (zona speciale di conservazione e zona di protezione speciale);
se il carico fosse debitamente assicurato alla nave, in quanto le condizioni meteorologiche non erano tali da supporre uno sbandamento della nave e relativa dispersione di un quarto delle ecoballe imbarcate;
se non si debba ritenere che esistano delle responsabilità del comandante della motonave e dell'armatore;
perché le operazioni di recupero delle ecoballe non siano state affidate ad imbarcazioni appartenenti al consorzio Castalia che, in convenzione con il Ministero dell'ambiente, assicura il servizio di raccolta rifiuti galleggianti e la pulizia dei fondali;
perché le operazioni di recupero delle ecoballe debbano essere pagate dal Comune di Piombino ovvero dai cittadini, visto che esisteva una polizza depositata presso il Ministero e quali iniziative il Ministro intenda prendere per attivare eventuali azioni di rivalsa verso il comandante della motonave ed il suo armatore.
(4-02602)

CALANDRINI - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che:
il sacrario militare italiano di Saragozza in Spagna, costruito tra il 1942 ed il 1945 e sito giuridicamente in territorio italiano, è il secondo per importanza all'estero dopo quello di El Alamein;
nell'immediato dopoguerra sul portale del mausoleo fu apposta una grande epigrafe che recita "L'Italia a tutti i suoi caduti in Spagna": vi risposano, senza distinzione alcuna, i caduti italiani sui due fronti contrapposti, quello del Fronte popolare e quello dell'esercito franchista;
in particolare, prima del 2003, quando fu consentito ai congiunti di procedere, a loro spese, al rimpatrio delle spoglie, i caduti del regio Esercito, della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e dell'Aviazione legionaria nella guerra di Spagna che riposavano nel sacrario erano 2.889, mentre attualmente vi riposano più di 2.800 caduti e, fra loro, più di 80 medaglie d'oro alla memoria dell'Esercito italiano;
vi risposano inoltre 22 caduti del battaglione "Garibaldi" nella battaglia di Guadalajara, riesumati in seguito, mentre alcune lapidi riportano i nomi dei 526 antifascisti italiani (per lo più delle brigate internazionali), morti in Spagna;
il giorno 2 novembre, come peraltro ampiamente documentato a mezzo stampa, una delegazione era solita partecipare alla messa di commemorazione dei caduti italiani che si tiene ogni anno all'interno della chiesa di Sant'Antonio da Padova adiacente al sacrario militare italiano di Saragozza;
risulta all'interrogante che da qualche anno l'oramai consueta partecipazione della delegazione militare alla messa sarebbe stata sospesa;
inoltre, risulta che il sacrario necessiterebbe oggi di urgenti e improcastinabili lavori di manutenzione, dei quali appare necessario e doveroso farsi carico specie in ragione dell'ubicazione del sacrario in territorio italiano, e, nondimeno, dell'importanza dal punto di vista del patrimonio storico, culturale, architettonico e archeologico rivestita dalla chiesa dedicata a Sant'Antonio da Padova,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle ragioni per le quali sarebbe stata interrotta la tradizione commemorativa che vedeva la consueta partecipazione di una delegazione militare e istituzionale alla celebrazione del 2 novembre di ogni anno;
se non consideri necessario ripristinare la consuetudine della commemorazione degli italiani caduti in Spagna ed ivi sepolti;
quali iniziative abbia adottato, o ritenga di adottare con urgenza, al fine di accertare lo stato di manutenzione del sacrario italiano di Saragozza;

quali interventi ritenga di adottare, al fine di concorrere ad assicurare dignità al sacrario italiano di Saragozza ove riposano italiani caduti nella terra di Spagna ed appartenenti ad entrambi gli schieramenti senza alcuna distinzione.
(4-02603)

PUCCIARELLI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, prevede che i redditi fondiari, indipendentemente dalla percezione, concorrano a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso;
precisa però che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, qualora non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento;
a tal proposito, è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;
in caso di morosità, quindi, il locatario in sede di dichiarazione dei redditi non è tenuto ad indicare i canoni derivanti dalla locazione che non sono stati percepiti;
considerato che:
il quadro normativo sembrerebbe applicarsi esclusivamente ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, mentre nulla è espressamente previsto per gli immobili ad uso non abitativo;
non esiste un motivo che giustifichi tale disparità di trattamento, lesiva del principio di eguaglianza,
si chiede di sapere:
quale sia il regime fiscale dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, qualora non percepiti;
se il Ministro in indirizzo ritenga che un regime diverso rispetto agli immobili ad uso abitativo integri una disparità di trattamento;
quali iniziative intenda assumere al fine di rimuovere eventuali disparità di trattamento in ordine al regime fiscale dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili, a seconda dell'uso abitativo o meno dell'immobile considerato.
(4-02604)

ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, DE LUCIA, RUSSO, PACIFICO, LEONE, GALLICCHIO, CASTIELLO, GIANNUZZI, LICHERI, GAUDIANO, CASTELLONE, NOCERINO, CAMPAGNA, AUDDINO, MATRISCIANO, DRAGO, DI MICCO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. - Premesso che:
attraverso due azioni processuali poste in essere in secondo grado di giudizio, presso il Consiglio di Stato, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli originari controinteressati hanno impugnato due sentenze, n. 2366 e n. 2368 del 2019, con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto i ricorsi proposti da una serie di aspiranti concorrenti concorsuali avverso i decreti n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016 della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero;
con tali atti amministrativi erano stati indetti i concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui escludono la partecipazione dei candidati privi di abilitazione;
in particolare, le sentenze accoglievano il gravame in quanto l'art. 3 del bando, che non ammetteva la partecipazione dei docenti non abilitati, era stato definitivamente annullato con la precedente sentenza n. 3705/18 del Consiglio di Stato;
secondo il Tar Lazio, tale clausola del bando, in quanto ormai definitivamente annullata nei confronti di tutti i concorrenti che avevano provveduto tempestivamente ad impugnarla, è divenuta inopponibile ai ricorrenti, e dunque, l'annullamento di un atto amministrativo generale, nella parte in cui ha un

contenuto inscindibile, produce effetti *erga omnes*;
nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, le parti appellanti, pubblica e privata, deducevano una serie di censure tese a contestare la conclusione raggiunta dal Tar;
le parti appellate si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto degli appelli e proponendo appello incidentale in relazione all'omessa pronuncia sui vizi assorbiti e non esaminati in primo grado;
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciandosi sugli appelli, li riunisce e li accoglie e per l'effetto, in riforma delle sentenze impugnate, respinge i ricorsi di primo grado e respinge gli appelli incidentali;
considerato che:
la sentenza del Consiglio di Stato n. 7789/2019 del 13 novembre 2019 ha respinto i ricorsi di primo grado dei candidati che, privi di abilitazione, hanno partecipato con prove suppletive al concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con decreto del direttore generale n. 106 del 23 febbraio 2016;
a giudizio degli interroganti questa sentenza produce una serie di particolari e discutibili effetti giuridici a largo spettro d'incidenza, in particolare, obbliga gli uffici scolastici regionali (USR) a cancellare tutti i non abilitati all'insegnamento dalle graduatorie di merito 2016, determinando una serie di conseguenze, secondo le quali probabilmente un numero enorme di non aventi diritto in Italia dal 1°settembre prossimo entreranno nei ruoli della pubblica istruzione *sine titulo*;
il ritardo nell'esecuzione della sentenza di merito e definitiva ha provocato un danno concreto a centinaia di aventi diritto a pieno titolo nelle graduatorie di merito già gravemente danneggiati dalla mancata assunzione;
atteso che vi sarebbe la possibilità di recuperare ingenti risorse in seguito alla sospensione dell'erogazione del *bonus* docente elargito ai non aventi diritto,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non voglia agire mediante l'emanazione di ogni atto utile a rendere effettivo il dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato affinché gli uffici scolastici regionali estromettano dalla graduatoria di merito 2016 tutti i ricorrenti privi di abilitazione soccombenti nonché revochino, *ad horas*, i contratti a tempo indeterminato *sub conditione* stipulati con i candidati privi di abilitazione e la ripubblicazione immediata in forma pubblica della graduatoria stessa, epurata dai candidati esclusi.
(4-02605)
GASPARRI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie*. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
la società pubblica Autostrade del Lazio, committente per la realizzazione dell'autostrada Roma-Latina e dell'annesso raccordo Cisterna-Valmontone, indiceva una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione (per un periodo di 40 anni) dell'arteria autostradale, con un valore a base d'asta di circa 2,7 miliardi di euro;
a seguito di preselezione, presentavano offerta il consorzio Stabile SIS Scpa (risultato aggiudicatario) e l'associazione temporanea di imprese Salini-Impregilo, Astaldi, Pizzarotti, Ghella;
quest'ultima impugnava l'aggiudicazione al consorzio SIS davanti al TAR del Lazio, domandando, in via principale, l'aggiudicazione e, in subordine, l'annullamento della gara;
il TAR respingeva il ricorso e, nelle more, la società concedente aggiudicava la gara al consorzio SIS in via definitiva;
l'associazione temporanea di imprese proponeva ricorso avanti al Consiglio di Stato;
la sezione del Consiglio di Stato chiamata a decidere riteneva di disporre una "verificazione" affidando l'incarico al direttore *pro tempore* del Dipartimento di vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia;
quest'ultimo, dopo aver declinato l'incarico, comunicando al Consiglio di Stato i motivi di possibile incompatibilità, prima che il collegio giudicante disponesse diversamente, formalizzava ulteriore comunicazione con cui "delegava" l'incarico a due funzionari del Dipartimento da lui presieduto; quindi, dichiarava la propria incompatibilità ma delegava soggetti a lui gerarchicamente sottoposti;
nonostante il consulente tecnico dell'associazione temporanea di imprese ricorrente fosse stato, fino ad

epoca immediatamente precedente, sindaco effettivo della Banca d'Italia (circostanza eccepita della società resistente ma ritenuta non meritevole di accoglimento dal giudice amministrativo al fine della ricusazione del "verificatore"), il collegio giudicante sottoponeva ai "delegati del verificatore designato" i seguenti quesiti: 1) quale sia il valore attualizzato del contributo pubblico che l'aggiudicatario ha offerto di utilizzare e restituire al soggetto aggiudicatore sulla base delle scadenze e del tasso di interesse dallo stesso prospettati; 2) se e in quali termini su questo valore possano influire profili di ordinaria rischiosità delle condizioni e dei tempi di restituzione del contributo offerti dall'aggiudicatario; 3) se, date queste condizioni e tempi, il tasso "di interesse" previsto risulti congruo rispetto ai valori correnti di mercato, con ciò confondendo il tasso di attualizzazione (fissato al 5 per cento dal committente nella lettera di invito) con il tasso "di interesse" per la restituzione o remunerazione del contributo a fondo perduto;

alla luce delle conclusioni rassegnate dal "verificatore", comunque inficiate dall'errata proposizione dei quesiti, il Consiglio di Stato concludeva che l'amministrazione concedente, nel "premiare" l'offerta di restituzione del contributo, "assumeva" il rischio del mancato adempimento da parte del consorzio aggiudicatario SIS (che, a fronte dell'acquisizione dell'intero contributo per circa 902 milioni di euro, si era impegnato a restituire, dal 25° al 40° anno di concessione, l'importo complessivo di 4,1 miliardi di euro); tale rischio non si sarebbe verificato se il contributo fosse stato erogato "a fondo perduto", come proposto dall'associazione temporanea di imprese Salini-Impregilo, non impegnatasi a restituire le somme acquisite a titolo di contributo (oltre 635 milioni di euro);

il vantaggio per la committente connesso alla proposta dell'associazione temporanea di imprese appare assolutamente incomprensibile;

comunque, accogliendo un motivo dell'associazione temporanea di imprese ricorrente, il Consiglio di Stato, nel confermare la legittimità dell'offerta economica di SIS in quanto conforme alla lettera d'invito, censurava quest'ultima nella parte in cui stabiliva i criteri per l'assegnazione del punteggio relativo, ordinando la rinnovazione della gara;

ritenendo tale sentenza (n. 5374/2018 del 13 settembre 2018) fondata su palesi errori materiali, oltre a macroscopici errori di diritto, il consorzio SIS ne ha fatto oggetto di varie iniziative giudiziarie;

a ciò si aggiunga che la società concedente (Autostrade del Lazio) ha promosso davanti al Consiglio di Stato ricorso per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 5374/2018 del 13 settembre 2018, cui ha replicato il consorzio SIS con ricorso incidentale e, per quanto possa occorrere, autonomo. Entrambi i ricorsi, riuniti, hanno visto il coinvolgimento dell'associazione temporanea di imprese Salini-Impregilo quale soggetto controinteressato;

nelle memorie e nelle repliche (così come in sede di discussione), le posizioni sono state le seguenti: a) il Consorzio SIS riteneva che la società concedente dovesse procedere con "nuovi criteri" a valutare le offerte economiche già presentate (ed ormai note) dai due concorrenti; ciò al fine di non alterare l'intangibile ed irrinunciabile principio della *par condicio* tra i partecipanti alla gara; b) l'associazione temporanea di imprese Salini-Impregilo sosteneva, viceversa, che il concedente doveva sollecitare alle parti la presentazione di due ulteriori offerte economiche basate sui nuovi criteri elaborati da Autostrade del Lazio; c) la società concedente, in sede di discussione, si dichiarava neutrale;

orbene, nel contesto delineato, parrebbe che i vertici della Regione Lazio e di ANAS (soci paritetici nel capitale di Autostrade del Lazio), consapevoli della priorità dell'intervento teso alla realizzazione dell'arteria (anche per le pressanti richieste provenienti in tal senso dall'opinione pubblica), ma non ritenendo più attuale lo strumento concessorio, si stiano determinando a realizzare, verosimilmente attraverso una nuova e diversa società veicolo, l'iniziativa *in house*: soluzione percorribile se fossero disponibili le risorse finanziarie necessarie (circa 2,7 miliardi di euro) ed imprese ad integrale partecipazione pubblica;

a questo riguardo, risulta che le risorse finanziarie verrebbero apprestate da Cassa depositi e prestiti (che gestisce il risparmio degli italiani) e la struttura realizzatrice sia individuata in "Progetto Italia" (cioè Salini-Impregilo), al cui capitale la CdP partecipa;

ciò a giudizio e dell'interrogante lascerebbe esposta l'amministrazione pubblica ad azione risarcitoria per responsabilità precontrattuale avviabile dal consorzio aggiudicatario, deprivato (finora)

forzosamente dell'iniziativa. E tutto ciògiustificherebbe e "maschererebbe" questo enorme artifizio di "Progetto Italia", come altri analoghi, con l'abusata locuzione "operazione di sistema" (priva, invero, di alcun significato),
si chiede di sapere:
come sia possibile che per realizzare un'opera autostradale indifferibile ed urgente a livello nazionale, per la quale si era previsto un intervento di "finanza di progetto" a costo zero per la pubblica amministrazione, dopo l'aggiudicazione della gara a soggetto pronto ad apportare tutti i mezzi finanziari occorrenti, volontariamente obbligatosi a restituire e remunerare il contributo a fondo perduto offerto dal concedente (ed utilizzato nell'importo di circa 900 milioni di euro), addirittura con un ammontare di 4,1 miliardi di euro, si decida, viceversa, per un intervento a totale finanziamento pubblico con affidamento (forse diretto) all'impresa che era uscita sconfitta dal confronto concorrenziale;
quali iniziative intendano disporre i Ministri in indirizzo, ciascuno per la parte di propria competenza, per evitare grave pregiudizio economico allo Stato, teso, all'evidenza, a favorire un gruppo d'impresa la cui proposta meno vantaggiosa sin dall'inizio, addirittura, verrebbe adesso realizzata con denaro pubblico, senza alcuna considerazione per il periodo particolarmente difficile che l'economia italiana sta attraversando.
(4-02606)
GASPARRI - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che:
in riferimento alla vicenda relativa all'appartamento affidato al Ministro *pro tempore* Trenta ed in seguito al maggiore Claudio Passarelli, marito della Trenta, con interrogazione 4-02517 l'interrogante ha chiesto maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento;
nei giorni scorsi è arrivata la risposta del Ministro in indirizzo che dettagliatamente giustificava l'affidamento al maggiore Passarelli, in base ad una sua promozione in prima fascia delle titolarità ASI - Ufficiali,
si chiede di sapere:
chi abbia attribuito al maggiore Passarelli l'incarico di aiutante di campo del segretario generale della difesa, direttore nazionale agli armamenti;
se il maggiore Passarelli avesse un percorso professionale tale da permettergli la nomina ad un incarico di prima fascia, utile per giustificare la richiesta di alloggio;
se non ritenga quanto mai singolare il fatto che la nomina e l'affidamento siano avvenute tutte a ridosso della data di affido dell'immobile e con una tempistica molto breve;
quali siano generalmente i tempi di affido di immobili per gli ufficiali che ne fanno richiesta;
quali valutazioni faccia il Ministro sulle scelte dei responsabili di queste valutazioni;
se le qualifiche attribuite non siano state immeritate e funzionali esclusivamente all'attribuzione dell'alloggio già in precedenza occupato dallo stesso maggiore, in quanto marito del Ministro *pro tempore* a cui era stato assegnato in ragione dell'incarico, che poi ha successivamente perso perdendo l'alloggio.
(4-02607)
PAPATHEU - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico*. - Premesso che:
durante la crisi economica, in atto da diversi anni in Italia, le banche di credito cooperativo hanno svolto un ruolo essenziale nella tutela del risparmio in aree marginali del Paese. In particolare, la cooperazione di credito di minore dimensione, quasi tutta ubicata al Sud, ha svolto una funzione pregnante di valido sostegno alla tenuta economica del Mezzogiorno;
mentre le grandi banche lasciavano il Sud, specie nelle realtà più piccole, secondo quanto riferito da Agci (Associazione generale delle cooperative italiane), "le BCC del Mezzogiorno mantenevano il loro utile ruolo di banche locali a sostegno delle economie nelle zone marginali, erogando credito alle piccole e medie imprese e ai cittadini, evitando che il tessuto economico si sbriciolasse. Questa diversità di approccio ai problemi del credito deve essere salvata";
le banche di credito cooperativo, ed in particolare nel Mezzogiorno, hanno rappresentato soprattutto nell'ultimo decennio un punto di riferimento per i risparmiatori, a fronte delle molteplici vicissitudini

che hanno caratterizzato la situazione dei principali gruppi bancari, divenendo un'alternativa preziosa per i cittadini. Si tratta di realtà che tuttavia, non avendo alle spalle solide realtà finanziarie, rischiano di chiudere, sguarnendo il comparto socio-economico dei territori di una presenza strategica;
nello spirito della riforma delle BCC, come rilevato dall'associazione generale delle cooperative italiane, si auspica che venga mantenuta quell'autonomia che la stessa riforma ha previsto a sostegno della virtuosità del sistema delle BCC nel loro complesso, anche quale presidio di democrazia economica e di diritto al credito, per una giusta distribuzione di risorse e delle opportunità tra le diverse aree del Paese,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, intendano assumere iniziative a salvaguardia degli istituti di credito cooperativo.
(4-02608)

PAPATHEU - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:
la multinazionale Coca-Cola, attraverso la società Coca-Cola Hbc, ha annunciato il 6 dicembre 2019 la sospensione di investimenti in Italia da parte del gruppo e l'annuncio dell'acquisto di arance per la Fanta non più in Sicilia ma all'estero, con il fine di sgravare i costi appesantiti oltremodo dalle misure del Governo. Tale volontà, se verrà confermata, rischia di arrecare un danno pesantissimo all'economia della Sicilia con ulteriori riflessi negativi ad una situazione già drammatica per le imprese e per l'occupazione. Sibeg, in particolare, azienda di riferimento nell'isola che imbottiglia bevande a marchio Coca-Cola, dovrà fare i conti non più con il ridimensionamento di produzione e risorse, ma con la sopravvivenza stessa dell'azienda;
Sibeg, insieme ai lavoratori e ad altre delegazioni imprenditoriali dell'isola, ha preso parte il 4 dicembre alla protesta Assobibe che si è svolta a Roma contro le due tasse inserite dal Governo nel disegno di legge di bilancio per il 2020, la *sugar tax* e la *plastic tax*;
i rappresentanti della Sibeg hanno dichiarato: "Avevamo paventato il taglio di 151 posti di lavoro nel nostro stabilimento di Catania ma le nostre parole sono rimaste inascoltate";
l'azienda e i lavoratori lamentano, inoltre, che siano state del tutto disattese le rassicurazioni espresse dal viceministro Buffagni durante una sua visita istituzionale negli stabilimenti: "Il governo è andato dritto per una strada che trascina tutti in un burrone, senza tener conto dei sacrifici di quelle piccole realtà che già a fatica tentano di sopravvivere in un mercato altamente competitivo e in un territorio difficile come la Sicilia";
Coca-Cola, che tanto ha investito nella filiera agrumicola italiana, nelle infrastrutture, nei progetti sociali, e che nel 2018 (come dimostra l'impatto occupazionale documentato di recente) ha distribuito e generato in Sicilia risorse per 48,2 milioni di euro (pari allo 0,05 per cento del PIL regionale), ma oggi è costretta a fare inversione di marcia, rivedendo i piani di sviluppo a causa delle scelte governative;
si rischia, pertanto, di cancellare una delle poche realtà di rilievo che permane nel panorama delle imprese presenti al Sud e in Sicilia, depauperando territori che sono già in sofferenza e mettendo a repentaglio la serenità di centinaia di lavoratori e delle rispettive famiglie. Per questo imprenditori e lavoratori sono scesi insieme in piazza, dando un segnale che deve far riflettere, e non poco, sulla correttezza di alcune valutazioni che, a detta stessa degli addetti ai lavori, "hanno oltrepassato le barriere del buonsenso";
a sostegno delle rivendicazioni di Coca-Cola si è schierato, inoltre, il Distretto agrumi di Sicilia, invitando il Governo e i produttori di trasformati che acquistano agrumi siciliani freschi o semilavorati a "trovare un punto di incontro che non penalizzi la filiera agrumicola siciliana, le imprese e i lavoratori",
si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere a salvaguardia della filiera agrumicola siciliana, delle imprese e dei lavoratori, con particolare riferimento alla decisione di Coca-Cola di interrompere l'approvvigionamento di succo italiano in favore di quello estero per la produzione di Fanta.
(4-02609)

GASPARRI - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

da organi di stampa si evince che l'ex ministro Trenta, nei soli 15 mesi in cui ha ricoperto la carica, abbia straordinariamente concesso ben 130 encomi per il personale;
in passato queste onorificenze venivano concesse a reduci di guerra e militari che si erano distinti per meriti particolari;
tra i beneficiari dei recenti provvedimenti ci sarebbero molte persone che hanno collaborato con il ministro Trenta durante la sua permanenza al Ministero e che sono stati protagonisti di errori che hanno messo in cattiva luce l'immagine della difesa;
sempre dalla stampa si apprende che uno dei beneficiari di questi encomi, il colonnello Greco, che curava la comunicazione del Ministero, e altre persone dello *staff* dell'allora Ministro vivano in una palazzina di via Flaminia a Roma di proprietà di Difesa SpA, una zona esclusiva in cui, a quanto risulta, gli affitti si aggirano tra i 2 e i 3.000 euro mensili,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;
quali siano i criteri di assegnazioni degli encomi e se esistano evidenti motivi per le numerose attribuzioni effettuate dall'ex ministro Trenta;
se ci sia una graduatoria per l'assegnazione degli immobili della difesa e, se sì, come mai i collaboratori dell'ex Ministro abbiano subito ottenuto, nell'arco dei pochi mesi della sua permanenza, alcuni di quelli più esclusivi;
se non intenda fare chiarezza sulle vicende descritte.
(4-02610)

PAPATHEU - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
si è chiuso di recente il primo dei tre bandi nazionali riguardanti il piano vendite degli immobili dello Stato pubblicati dall'Agenzia del demanio. In tale ambito risulta siano stati aggiudicati provvisoriamente 18 dei 50 immobili coinvolti per un valore complessivo di 18.387.940,77 euro, pari a circa il 40 per cento del prezzo totale a base d'asta. L'operazione di vendita, disposta nell'ambito del "piano straordinario di dismissione degli immobili pubblici", previsto dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), ed avviata con decreto ministeriale pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 16 luglio 2019, ha interessato un portafoglio di tipologie di beni quali edifici residenziali, commerciali, ex caserme, terreni, immobili storici, strutture industriali e direzionali;
risulta all'interrogante che la procedura sia stata espletata mediante il meccanismo dei rilanci sul prezzo a base d'asta e per i 18 beni aggiudicati l'incremento di valore sulla base d'asta sia stato di circa il 16 per cento, pari a 2.488.620,77 euro, mentre alle aste hanno partecipato in totale 28 soggetti tra persone fisiche e giuridiche;
in linea generale, tra gli immobili che hanno ricevuto più offerte figurano i beni dotati di caratteristiche di unicità e atipicità, come ad esempio i piazzali ferroviari o le ex caserme che rappresentano particolari opportunità di investimento. Tra i beni venduti di maggior valore ci sono: l'area ad uso campo da *golf* a Rosolina (Rovigo), la palazzina Forte della Rocca, a Bergamo alta, l'ufficio di via Colli a Torino, il locale ristorante in piazza San Pancrazio a Firenze. Altri beni assegnati sono: un ex casello Anas in Abruzzo, un'area di 6.968 metri quadrati adibita a distributore carburanti situata a Civitavecchia (Roma), un locale commerciale, parte di palazzo Piccolomini a pochi metri da piazza del Campo a Siena, una struttura commerciale e l'ex caserma "G. Pasini" a Trieste, l'ex caserma "Du Werger" in provincia di Cuneo in Piemonte, e tre beni in Lombardia, di cui un appartamento a Milano, una villa nell'*hinterland* , a Pioltello, e il piazzale ferroviario di Tirano, in provincia di Sondrio;
il piano vendite con dismissioni nel periodo 2019-2021 prevede ora ulteriori due bandi in corso per la vendita di altri 43 immobili per un valore totale di oltre 98 milioni di euro, con riferimento a strutture militari dismesse, quali le ex caserme "Gherzi", "Cavalli" e "Passalacqua" a Novara, grandi contenitori industriali ora dismessi come gli stabilimenti esplosivi ex Spea in provincia di Terni, immobili storici, terreni, ex conventi ed edifici residenziali;
le vendite di beni pubblici hanno determinato (ed ulteriori sono già in previsione) entrate la cui destinazione nel bilancio dello Stato appare utile chiarire, al fine di appurare oltre all'enunciato obiettivo di "un abbattimento diretto del debito pubblico" in quali termini siano previste misure "per il

miglioramento del debito degli enti locali", nonché per indurre "ricadute positive in termini di investimenti e occupazione all'economia locale e nazionale";
occorrerebbe accertare se vi sia congruità delle previsioni finanziarie che hanno prospettato "un valore stimato di circa 1,2 miliardi di euro per tutti i beni, per introiti conseguibili pari a 950 milioni di euro nel 2019 e per 150 milioni di euro nel 2020 e nel 2021",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in grado di riferire sullo stato delle procedure in essere e sulle previsioni di utilizzo dei proventi delle vendite e se non ritenga opportuno avviare nuove valutazioni strategiche sull'eventualità o meno di effettuare ulteriori dismissioni di beni pubblici.
(4-02611)

DE PETRIS - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
il signor M.B.C. avrebbe richiesto alla sede Inail di Termoli di accedere a documenti sanitari che lo riguardano;
tale richiesta sarebbe stata solo parzialmente evasa con il ritiro dei documenti da parte del lavoratore il 14 novembre 2019, perché non sarebbero stati consegnati al signor B. il diario medico 12SS e le conclusioni medico legali dell'Inail;
il 28 novembre 2019 il segretario della Fiom-Cgil Molise, Giuseppe Tarantino, inoltrava al responsabile di struttura Inail, Giancarlo Amorosa, un sollecito per l'accesso agli atti mancanti, chiedendo di trasmettere la richiesta ed il sollecito all'area medico-legale dell'Inail;
a tutt'oggi non risulta che la sede Inail di Termoli abbia provveduto a trasmettere al signor B. i documenti richiesti,
si chiede di sapere quali misure intenda assumere il Ministro in indirizzo nei confronti della sede Inail di Termoli al fine di consentire al signor B., com'è suo diritto, di accedere alla documentazione richiesta.
(4-02612)

DE BONIS, NUGNES - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute*. - Premesso che:
il grano è un prodotto fondamentale dell'agricoltura italiana. È dal grano che si produce la pasta, simbolo del *made in Italy* e della dieta mediterranea, il pane, la pizza, i biscotti, eccetera. Gli italiani sono grandi consumatori e anche esportatori di tutti questi prodotti, eppure in questo settore si assiste ad un paradosso, come di una Ferrari che viaggia al minimo delle sue potenzialità; i produttori non guadagnano, la redditività non è equamente distribuita, la produzione si riduce e così aumenta l'*import* di qualità scadenti;
al porto di Bari sono, infatti, arrivate nuove navi di grano duro dal Canada e dalla Turchia;
a fine ottobre 2019 erano arrivate al porto di Bari due navi gigantesche, da 750.000 quintali di grano duro, destinate all'importatore italiano Agri Viesti Srl di Altamura (Bari), per le quali il primo firmatario del presente atto ha proposto un'interrogazione al sindaco di Bari per sapere se intendeva attivare i controlli sulla qualità del grano trasportato dagli autotreni circolanti sul territorio comunale ed ha presentato un'interrogazione parlamentare ai Ministri in indirizzo (4-02355, pubblicata il 22 ottobre 2019);
a partire dall'8 dicembre si è registrato, e si continua a registrare, un continuo arrivo di navi al porto di Bari, sia dal Canada che dalla Turchia. Eccone alcune: 1) la nave denominata "SU", una *general cargo* battente bandiera delle Barbados proveniente dal porto di Samsun in Turchia, con un carico di quasi 80.000 quintali di grano duro destinato al gruppo Casillo di Corato. L'agenzia è la Spamat; 2) la nave "TN Sunrise", una *bulk carrier* battente bandiera delle isole Marshall, proveniente dal porto di Hereke in Turchia con un carico di quasi 190.000 quintali di grano duro destinato al gruppo Glencore agricolture.it SpA. L'agenzia è la Agema; 3) la nave "Miedwie", una *bulk carrier*, battente bandiera delle Bahamas proveniente dal porto di Montreal in Canada con un carico di quasi 200.000 quintali di grano duro destinato al gruppo Casillo.L'agenzia è la Spamat; 4) la nave "Jamno", una *general cargo* battente bandiera delle Bahamas, proveniente dal porto di Sorel in Canada con un carico di quasi 320.000 quintali di grano duro destinato al gruppo Agri Viesti Srl di Altamura. L'agenzia è la Agama;

pare, dunque, che la salute degli italiani possa attendere, visto che l'interrogante ha avuto riscontro circa la presenza di glifosato, sostanza notoriamente nociva, e di altri residui tossici quali, micotossine, metalli pesanti e altri contaminanti, sia pur entro i limiti di legge, nel grano estero. Infatti, a seguito dalle analisi effettuate sulle paste e sulla semola da varie associazioni private è emersa la presenza dei residui tossici, dannosi per la salute anche a basse dosi, e, poiché la legislazione canadese consente l'utilizzo del glifosate in preraccolta, di conseguenza quel grano, molto probabilmente, è contaminato. Inoltre il glifosato è una sostanza vietata dal regolamento (UE) n. 2016/1313 e la commercializzazione di sostanze tossiche è vietata dall'articolo 444 del codice penale;
alla luce delle precedenti interrogazioni parlamentari sul tema, riguardanti navi cariche di grano duro provenienti dall'estero, approdate nei porti di Pozzallo e di Bari (4-02048, pubblicata il 31 luglio 2019, 4-02355, pubblicato il 22 ottobre 2019),
si chiede di sapere:
se e quali risposte vogliano fornire i Ministri in indirizzo in merito a quanto esposto;
se non ritengano di dover prendere concrete iniziative volte a scoraggiare l'acquisto e l'utilizzo di grani esteri, che vengono miscelati con il grano duro nazionale, di ottima qualità. Se così non fosse, non si spiegherebbe questa massiccia importazione;
se non ritengano di rivedere le norme di campionamento sulle navi, prevedendo l'obbligo di analisi su ogni nave e su ogni stiva di grano; disporre analisi diffuse e affidarle a laboratori accreditati, rendere noti gli esiti delle analisi e del monitoraggio alle associazioni di tutela dei produttori e dei consumatori ed ai parlamentari che ne facciano richiesta.
(4-02613)

DE BONIS - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:
"il Giornale" dell'8 dicembre 2019 ha denunciato un dato veramente allarmante: "A causa dell''incapacità amministrativa' di alcune regioni italiane, il nostro Paese rischia di rendere a Bruxelles oltre 400 milioni di Fondi agricoli";
pare che dai dati elaborati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) e dalla Rete rurale nazionale, l'Italia potrebbe presto ritrovarsi a dover restituire a Bruxelles fondi agricoli dal valore di 444 milioni di euro, già assegnati al nostro Paese, ma mai utilizzati;
alcune confederazioni italiane, quali agromeccanici e agricoltori italiani (Cai), riferiscono che mentre le imprese agromeccaniche stanno ancora aspettando un definitivo via libera per accedere ai bandi di finanziamento per l'innovazione in agricoltura, ingenti fondi già potenzialmente assegnati all'Italia rischiano di far ritorno a Bruxelles, perché nessuno riesce a spenderli;
succede che molte Regioni avrebbero la possibilità di usufruire di una considerevole quantità di denaro proveniente dall'Europa, ma, a causa di varie criticità, rischiano di perdere quei fondi, la cui scadenza è fissata per il prossimo 31 dicembre;
le Regioni interessate da questa grave perdita sarebbero la Puglia, dove i bandi sono stati rallentati da vari ricorsi amministrativi, la Liguria e l'Abruzzo. Queste ultime due Regioni devono fare i conti con la potenziale rispettiva perdita di 15 e 24 milioni di euro, anche se entrambe ritengono "di poter superare al 31 dicembre la quota di disimpegno";
altre Regioni interessate sono la Basilicata, la Campania e la Sicilia, che rischiano di "veder evaporare dal 30 al 50 per cento dei fondi loro assegnati. Eppure, tutte e tre affermano di 'poter evitare la perdita dei fondi assegnati' dal momento che 'presenteranno nell'ultimo trimestre dell'anno rendicontazioni di spesa idonee a superare la soglia di spesa richiesta'";
pare che le Regioni italiane che fin qui hanno superato la soglia del "rischio disimpegno" siano soltanto 11, mentre altre 4 ci sono quasi riuscite, oscillando tra l'80 e il 90 per cento dell'"obiettivo di spesa";
considerato che:
questi dati confermano che, a livello dell'intero Paese, si registrano continuamente difficoltà dal lato della pubblica amministrazione per l'accesso ai fondi dell'Unione europea;
la normativa è sicuramente rigorosa, ma non è immaginabile che intere Regioni rischino di perdere i

contributi europei, perché non in grado di gestirne la programmazione. Per i fondi agricoli, le statistiche dimostrano che nel terzo trimestre del 2019 sono stati spesi 625,4 milioni di euro, cioè 759,14 milioni dall'inizio del 2019, ovvero 121 milioni in meno rispetto allo stesso lasso di tempo riferito al 2018;

il sistema legislativo e di finanza pubblica della UE è organizzato in modo tale che i progetti finanziati devono risultare serventi rispetto al miglioramento delle politiche generali dell'Unione europea. Ne consegue che solo avendo ben chiaro il legame fra politiche generali della UE e vari strumenti di finanziamento si possono formulare proposte progettuali vincenti,

si chiede di sapere se e quali iniziative i Ministri in indirizzo vogliano intraprendere, perché vi sia capacità e non "inettitudine", come spesso viene narrato, da parte della pubblica amministrazione a formulare proposte progettuali ed a rispettare i tempi prescritti, al fine di evitare il rischio di far perdere all'Italia "linfa" preziosa per l'agricoltura e per altri settori ove sono previsti finanziamenti europei.

(4-02614)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01276 del senatore D'Arienzo, sulla presenza di sostanze nocive nell'acqua potabile a Pescantina (Verona).

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-02464 della senatrice De Petris.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto stenografico della 171a seduta pubblica del 9 dicembre 2019, a pagina 35, all'ultima riga del quinto capoverso, sostituire la parola: "201" con la seguente: "2017".

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.